



Processi politici e nuove tecnologie

a cura di Marina Calamo Specchia



Giappichelli

Processi politici e nuove tecnologie



IUSTITIAM COLIMUS

Processi politici e nuove tecnologie

a cura di Marina Calamo Specchia



Giappichelli

© Copyright 2024 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0576-6

ISBN/EAN 979-12-211-5577-8 (ebook - pdf)

Il presente volume è stato pubblicato con i fondi del progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Horizon Europe Seeds “Libertà di opinione, nuove tecnologie e formazione del consenso” (codice progetto S43).



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA



LIBERTÀ DI OPINIONE,
NUOVE TECNOLOGIE
E FORMAZIONE DEL CONSENSO

A.A. 2022/2023

Il Convegno “Processi politici e nuove tecnologie”, tenutosi a Bari il 22 giugno 2023 e di cui il volume raccoglie i risultati, si è svolto sotto l’egida del Master in Giornalismo e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Master in
Giornalismo 



Ordine dei Giornalisti
della Puglia

Questo Volume è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato Scientifico del Convegno composto da: Marina Calamo Specchia, Luigi Carmine Cazzato, Fabio Calefato, Nancy De Benedetto, Laura Fabiano, Daniele Petrosino.



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Finito di stampare nel mese di giugno 2024

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Presentazione	XVII
<i>Marina Calamo Specchia; Fabio Calefato; Luigi Cazzato; Nancy De Benedetto; Laura Fabiano; Daniele Petrosino</i>	
Premessa	
Le “cattive nuove cose” della trasformazione digitale della politica	XIX
<i>Luigi Carmine Cazzato</i>	
Prefazione	XXI
<i>Pietro Ricci</i>	
Processi politici, nuove tecnologie e democrazia digitale. Una nuova frontiera del costituzionalismo?	
<i>Marina Calamo Specchia</i>	
1. Democrazia “tecnocratica” o tecnologia “democratica”?	1
2. Anomia della Rete e tutela dei diritti fondamentali: quali le soluzioni?	9

Parte I

Relazioni

La “Mappa Italiana dell’Intolleranza”

Cataldo Musto

1.	Introduzione	19
2.	CrowdPulse	21
3.	Conclusioni	25

Tecnologie linguistiche della persuasione: la funzione combinata di implicature e stereotipi

Edoardo Lombardi Vallauri

1.	Il ruolo degli stereotipi nella comunicazione pubblica persuasiva	27
2.	Le implicature come strategia persuasiva	31
3.	Come operano insieme le implicature e gli stereotipi	32
4.	Conclusioni	41

Parole e algoritmi: schizzo per un’antropologia politica della trasformazione digitale

Derrick de Kerckhove

1.	La teoria dei sistemi operativi della cultura	44
	1.1. Applicazioni giuridiche del SOC alfabetizzato	45
	1.2. Il codice digitale come sistema operativo	46
2.	L’arrivo dello “Stato del Codice”	47
3.	Una crisi epistemologica	49
	3.1. La libertà di coscienza	50
	3.2. Datacrazia	51
	3.3. Automatizzare la legge	52
	3.4. Eccezionalismo tecnologico	53
4.	Tentativi di regolamentazione	55
5.	Il paradosso della democrazia	57
	5.1. <i>Open source</i> per proteggere l’utente?	57
6.	Conclusione	58

Nuove tecnologie, costruzione del consenso e democrazia

Pamela Martino

- | | |
|---|----|
| 1. Nuove tecnologie e comunicazione politica: considerazioni introduttive | 61 |
| 2. Le derive del fenomeno di primo livello: la formazione del consenso | 64 |
| 3. Le derive del fenomeno di secondo livello: i poteri privati e i neopopulismi | 67 |
| 4. La <i>e-democracy</i> è un'alternativa possibile? | 71 |
| 5. La dimensione discendente della legittimazione delle istituzioni oltre il circuito democratico-rappresentativo | 72 |

Crisi dello Stato democratico rappresentativo, intermediazione partitica e voto elettronico nell'era digitale

Laura Fabiano

- | | |
|---|----|
| 1. Polverizzazione identitaria e crisi della Forma di Stato democratico rappresentativa | 75 |
| 2. ICT e costruzione del consenso politico ed evoluzione dell'intermediazione partitica | 79 |
| 3. Cittadinanza digitale e voto elettronico | 85 |
| 4. Democrazia 2.0 e partecipazione politica: il primo passo è nell'alfabetizzazione tecnologica | 89 |

Internet e le sue regole

Giovanna De Minico

- | | |
|---|-----|
| 1. Quale diritto per Internet? | 94 |
| 2. I modelli di <i>self-regulation</i> | 97 |
| 2.1. Una <i>self-regulation</i> pura? | 98 |
| 2.2. Oppure la <i>co-regulation</i> ? | 99 |
| 3. La <i>self-regulation</i> al servizio del bene comune? | 102 |
| 4. Il Legislatore della <i>self-regulation</i> | 105 |
| 5. Gli attributi dell'eteronomia in Internet | 107 |
| 6. Una terza via oltre l'eteronomia e la <i>self-regulation</i> per Internet | 110 |
| 6.1. La lezione americana sul rapporto eteronomia-autoregolazione in rete | 115 |
| 7. Il <i>Digital Services Act</i> rispetta la gerarchia tra eteronomia e <i>self-regulation</i> ? | 118 |
| 8. I rimedi ibridi: autoritativi e negoziali | 123 |

Parte II

Interventi

Consenso, partecipazione e nuove tecnologie.

Note introduttive

Maria Dicosola

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa. La crisi della democrazia costituzionale e le nuove tecnologie | 129 |
| 2. | Nuove tecnologie e procedure democratiche | 130 |
| 3. | Nuove tecnologie e diritti fondamentali | 132 |
| 4. | Nuove tecnologie e (separazione dei) poteri | 135 |

L'intellettuale come interprete:

Umberto Eco e la teoria delle "caldaie" mediatiche

Gianpaolo Altamura

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati? | 139 |
| 2. | La conoscenza come <i>ars combinatoria</i> | 144 |
| 3. | I mass media come "caldaia" sociale | 146 |
| 4. | Eco e le "legioni di imbecilli" del web | 148 |
| 5. | Conclusioni: l'intellettuale come interprete e memoria | 150 |

"Il mio ruolo è rappresentarti"?

Riflessioni su nuove tecnologie e legittimazione democratica, tra opportunità e rischi

Antonio Cortazzo

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa: riconsiderare il passato per affrontare il futuro | 153 |
| 2. | Crisi dei partiti e neo-intermediazione | 155 |
| 3. | Una nuova Intelligenza | 158 |
| 4. | "Democrazia digitale" tra decisione politica e partecipazione | 160 |
| 5. | L'esperienza romena: <i>ION</i> . Cenni e spunti di riflessione conclusivi | 163 |

pag.

**Data governance e processi politici in rete.
Cenni sulla regolazione post-pandemica**

Maria Francesca De Tullio

1. Introduzione	169
2. Disintermediazione e re-intermediazione dell'informazione in rete	170
3. Il dibattito sulla moderazione dei contenuti in rete	173
4. La disciplina dei contenuti nelle <i>policy</i> digitali post-pandemiche	179
5. Conclusioni	182

**Democrazia continua o post-democrazia? Considerazioni
costituzionali a partire dai processi digitali partecipativi
nella legislazione regionale italiana**

Luca Dell'Atti

1. Premessa	184
2. Partecipazione e sussidiarietà: per una democrazia continua tramite il web come nuova forma di <i>local self-government</i>	185
3. La legislazione regionale italiana sui processi partecipativi (anche) online: uno sguardo complessivo e un focus sulla normativa pugliese	189
4. Conclusioni. Per una fisionomia pubblica e inclusiva delle piattaforme di partecipazione digitale	194

Nuovi aspetti del potere nel Metaverso

Luca Di Majo, Francesca Paruzzo

1. Dall'uso umano dell'essere umano all'uso tecnologico dell'uomo tecnologico	200
2. <i>A mia immagine e somiglianza: il Metaverso</i>	202
3. Gli intermediari digitali quali poteri economici	205
3.1. A chi il ruolo di porre limiti al potere privato degli intermediari digitali?	208
3.2. Quali coordinate teoriche di discussione?	210
4. Riflessioni (non) conclusive.	212

Nuove tecnologie ... vecchio estrattivismo: il ruolo politico delle comunità locali dinanzi alle intrinseche contraddizioni della transizione digitale ed energetica

Nicola Maffei

1. Premessa	216
2. Estrattivismo digitale: un concetto polisenso	217
3. Due esempi “vincenti” di estrATTIVISMO digitale: i casi groenlandese e serbo a confronto	224
4. Il <i>Critical Raw Materials Act</i> : la controversa corsa dell’Unione europea al progresso tecnologico	230
5. Cenni conclusivi	236

Politica 2.0. La comunicazione implicita sui social e nei discorsi monologici tradizionali

Giorgia Mannaioli, Viviana Masia

1. Introduzione	240
2. Comunicazione implicita e manipolazione	241
3. Strategie della comunicazione implicita	242
3.1. La presupposizione	242
3.2. L’implicatura	243
3.3. La vaghezza	244
3.4. La topicalizzazione	245
4. Dibattito pubblico e caratteristiche semiotiche dei social media	247
5. La nostra analisi	251
5.1. Il <i>corpus</i>	252
5.2. Metodologia	253
5.3. I dati	253
6. Discussione	255
7. Riflessioni conclusive	257

Costituzionalismo digitale e nuove modalità d’esercizio dei diritti politici in Europa. Le antitetiche esperienze di Germania ed *e-Stonia* in materia di voto elettronico

Piercarlo Melchiorre

1. Costituzionalismo digitale, <i>vecchi</i> diritti, nuovi poteri. Un’introduzione	260
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Il dibattito sul voto elettronico tra avanzamenti potenzialmente efficaci e legittime incertezze costituzionali	262
3. La brusca frenata dell' <i>e-vote</i> in Germania a seguito dell'intervento del <i>Bundesverfassungsgericht</i>	265
4. Libertà, segretezza ed eguaglianza del voto attraverso le lenti del <i>leading case</i> estone	268
5. Osservazioni conclusive	271

Attraverso le problematiche costituzionali dell'*e-voting* nella duplice prospettiva del voto deliberativo ed elettivo

Chiara Padrin

1. Note introduttive e premesse di metodo	273
2. L'astratta (in)compatibilità tra le diverse tipologie di <i>e-voting</i> e le garanzie previste dall'art. 48 Cost.	276
3. <i>The Show Must Go On</i> . Sull'opportunità di una digitalizzazione del voto deliberativo	279
4. Prove (e primi passi) verso il voto <i>elettivo</i> elettronico	283
5. <i>Some Day, One Day</i> . Brevi riflessioni conclusive	286

Il binomio disinformazione-sicurezza nel presidio dell'opinione pubblica in ambienti V.R.-A.R. Alcune annotazioni sulla necessità di un costituzionalismo *by design* dei nascenti metaversi

Marco Rhao

1. Profili introduttivi	290
2. Evoluzione qualitativa e quantitativa dello strumento informativo in seno allo Stato comunità: alcune coordinate problematiche	296
3. La problematizzazione del reale nei processi di comunicazione istituzionale	300
4. Disinformazione, infodemia e i margini di condizionamento del fenomeno di poiesi dell'opinione pubblica	305
5. Il costituzionalismo <i>by design</i> dei metaversi come presupposto di una resilienza costituzionale	309

**Leggere Mortati a Menlo Park.
Le piattaforme digitali come espressione
contemporanea del patrimonialismo**

Giulio Santini

- | | |
|---|-----|
| 1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto | 319 |
| 2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere | 321 |
| 3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale | 325 |
| 4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile | 329 |

**Il voto elettronico “presidiato”:
uno sguardo alle esperienze di Stati Uniti e Brasile**

Marco Schirripa

- | | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 333 |
| 2. L'utilizzo del voto elettronico negli Stati Uniti | 337 |
| 3. L'urna elettronica in Brasile | 341 |
| 4. Considerazioni conclusive | 344 |

**Appunti sul possibile utilizzo della *e-democracy*
nelle procedure parlamentari**

Franco Sicuro

- | | |
|---|-----|
| 1. Le deliberazioni pubbliche alla prova del <i>Virtual Parliament</i> | 347 |
| 2. Il possibile esercizio digitale del mandato politico nel Parlamento italiano | 350 |
| 3. Regolamentare l'esercizio digitale del mandato elettivo | 354 |
| 4. <i>E-democracy</i> e trasparenza delle procedure parlamentari | 357 |
| 5. Uno sguardo al futuribile: la politica nel Metaverso | 359 |

pag.

**Crisi della democrazia rappresentativa e
democrazia digitale**

Daniele Petrosino

1. Introduzione	361
2. La crisi delle democrazie	362
3. La democrazia ai tempi di internet	365
4. Voto elettronico e processi parlamentari	366
5. Opinione pubblica e trattamento dell'informazione nell'epoca digitale	369
6. La regolazione normativa di internet	374
7. Conclusioni	376

Presentazione

L'avvento delle nuove tecnologie funge da cassa di risonanza della crisi della rappresentanza: quest'ultima, infatti, è causa ed effetto di un radicale processo di ripensamento delle categorie sulle quali la democrazia costituzionale, così come concepita alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si fonda. Infatti, la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative induce al frequente impiego degli istituti classici della democrazia diretta – tra i quali il referendum continua a svolgere un ruolo privilegiato – nonché a forme di partecipazione dei cittadini all'adozione di decisioni pubbliche, attraverso gli strumenti offerti dalla rete.

Tale constatazione ha spinto alcuni docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Bari, dai profili scientifici differenti (giuristi, linguisti, letterati, sociologi, informatici) a presentare il progetto di ricerca "Libertà di opinione, nuove tecnologie e formazione del consenso" finanziato nell'ambito della linea di ricerca "Horizon Europe Seeds" 2021-22.

Concepito come tappa intermedia del progetto teso a creare un network di ricercatori internazionali, il presente volume raccoglie le riflessioni di studiosi e studiosi di diverse generazioni e di differenti approcci scientifici e metodologici che si sono confrontati a Bari, il 22 giugno 2023, nel corso del convegno "Processi politici e nuove tecnologie".

Il tema del rapporto fra libertà di opinione (nella sua duplice accezione passiva e attiva di libertà di informazione e di espressione del pensiero), nuove tecnologie e formazione del consenso (politico, economico e sociale) sollecita in effetti un'analisi interdisciplinare che consenta una valutazione dell'impatto di tale nuovo strumento tecnologico sui processi di comunicazione sociale, politica ed economica partendo dalla comprensione dello strumento digitale in senso tecnico (le sue potenzialità, i suoi limiti, le sue caratteristiche tecniche) al fine di valutare quali sono le sfide con le quali le società democratiche contemporanee si confrontano in relazione a tali temi e quali le possibili reazioni o soluzioni agli eventuali problemi.

Alla luce di tali premesse, il volume focalizza l'attenzione, dai diversi punti di vista, su alcuni interrogativi:

- Qual è il grado di persuasione del linguaggio nella Rete e della Rete e il linguaggio giuridico semplificato in che misura incide sulla libertà di opinione?

- Esso può limitare il livello di consapevolezza delle proprie scelte?
- La possibilità di tracciare una mappa dell'Hate speech può orientare il consenso politico?
 - La vulnerabilità digitale è in grado di condizionare la partecipazione “nella rete” e fuori dalla rete?
 - Come affrontare le problematiche delle garanzie costituzionali del diritto di voto, nel caso in cui sia esercitato attraverso piattaforme informatiche private?
 - La nuova IA (generativa e predittiva) e la profilazione del consenso trasformano il cittadino in mero “utente dell’offerta politica”?
 - L’avvento delle nuove tecnologie ha indotto una trasformazione antropologica in grado di produrre effetti sulla comunicazione politica?
 - Le nuove tecnologie possono costituire una risorsa per rivitalizzare la partecipazione politica da tempo latente?

Un ringraziamento a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti al Convegno, che hanno tessuto con le loro relazioni e i loro interventi la trama di un processo che ancora si va dipanando, e in particolare a Giovanna De Minico, costituzionalista italiana pioniera negli studi sull’impatto delle nuove tecnologie sul sistema democratico e ora anche negli studi sull’Intelligenza Artificiale e sui neurodiritti, a Derrick De Kerckhove, notissimo a livello internazionale per i suoi studi sulla capacità dei media di influenzare la realtà percettiva umana nonché allievo di Marshall McLuhan, a Edoardo Lombardi Vallauri, profondo e innovativo studioso della lingua della comunicazione e delle relative implicazioni sui processi formativi del consenso politico e a Pietro Ricci, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, che ci ha voluto onorare avviando i lavori del Convegno, segno tangibile del legame che unisce la teoria alla pratica del diritto all’informazione.

Non ci resta, pertanto, che consegnare al lettore gli interrogativi posti, lasciando che si incammini sul sentiero tracciato dal volume.

Il Comitato Scientifico del Convegno

Marina Calamo Specchia
Fabio Calefato
Luigi Cazzato
Nancy De Benedetto
Laura Fabiano
Daniele Petrosino

Premessa

Le “cattive nuove cose” della trasformazione digitale della politica

*Luigi Carmine Cazzato **

Le parole “nuovo” e “democrazia” presenti nel titolo di questo volume sono parole vecchie quanto la modernità sine glossa. Un'altra parola ricorrente è “crisi”, anch'essa nata con la modernità: crisi della politica, crisi della rappresentanza, crisi dell'intermediazione, crisi dell'informazione, crisi dell'epistemologia, ecc. L'ultima “crisi” sta scoppiando a causa dell'intelligenza artificiale. Si dice che sia la crisi più sconvolgente dopo l'avvento del neolitico, quando l'uomo da nomade diventò sedentario e cominciò a inventare la scrittura.

Secondo alcuni, addirittura, è ancora peggio di così: stiamo dentro la crisi epistemologica peggiore della storia dell'umanità, insomma dopo quella di Babele.

Certamente siamo lontani dalle magnifiche sorti e progressive della Great Exhibition del 1851 (la prima grande esposizione universale), quando il principe Alberto, il consorte della Regina Vittoria, nel suo discorso inaugurale nel magnificare le sorti dell'impero britannico (oramai leader planetario), non esita a rimarcare enfaticamente:

“Nobody ... who has paid any attention to the peculiar features of our present era, will doubt for a moment that we are living at a period of most wonderful transition, which tends rapidly to accomplish that great end to which, indeed, all history points – the realization of the unity of mankind” (Discorso inaugurale alla “Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, 1851).

Il loro, dunque, era un tempo di una meravigliosa transizione verso la realizzazione del fine ultimo della Storia, ovvero l'unità del genere umano. Come raggiungere questo obiettivo? Anche attraverso le moderne invenzioni, fra cui la possibilità di comunicare il pensiero “with the rapidity, and even by the power, of lightning”: l'allusione del principe Alberto era al telegrafo. A quasi due secoli di distanza, il pensiero e molto di più vengono comunicati via satellite o via cavo non attraverso il codice *Morse* ma attraverso quello binario dei calcolatori: canali e

* Direttore del Master in Giornalismo nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

codice attraverso i quali il dio algoritmo dirige il traffico nei paradisi dei Big Data. Siamo quindi nell'era di un'altra transizione, quella che D. de Kerckhove chiama anche qui "trasformazione digitale". Ma oggi parlare di unità del genere umano fa sorridere. In realtà, gli algoritmi, occupandosi di meri dati e non di senso, penetra così tanto nell'intimità collettiva che la coesione sociale sarebbe a rischio.

La domanda echiana, dunque, è: dobbiamo essere ottimisti come il principe Alberto, insomma *integrati*, oppure pessimisti come alcuni padri della stessa intelligenza artificiale, pienamente *apocalittici*, che parlano addirittura di rischio di sopravvivenza del genere umano?

Ai posteri l'ardua sentenza verrebbe da dire. Ma forse, come sempre nella storia dell'umanità, si tratta di partire dalle "cattive nuove cose" anziché attardarsi nostalgicamente sulle "*buone vecchie cose*" di una volta (Brecht). E soprattutto bisognerebbe chiedersi, a proposito di democrazia, se la comunicazione del potere continua a dominare il potere della comunicazione, *as usual*.

Prefazione

*Pietro Ricci**

Il cambiamento d'epoca indotto dalla caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha determinato una trasformazione lenta, costante e invasiva delle nostre società sul piano economico, politico, sociale. Prima economico, poi politico, infine sociale.

Il difficile ma sostanzialmente stabile equilibrio dei "due blocchi" del secondo dopoguerra conosciuto come Guerra fredda, ha garantito con il primato della politica modelli socio-economici implosi con il corto circuito del modello collettivistico e, di conseguenza, con l'affermarsi di una deregulation che in trent'anni ha cambiato i "fondamentali" delle società democratiche del cosiddetto "blocco occidentale" come di quelle antagoniste.

La globalizzazione come effetto della deregulation, guidata dall'Occidente, ha impiegato pochi lustri a mostrare la sua forza e, al contempo, la debolezza dei sistemi politici, con un sistematico, costante processo di disintermediazione che orienta le società verso nuovi modelli di rappresentanza.

Ma se la deregulation in campo economico-finanziario può produrre fenomeni come "Lehman Brothers", quella che caratterizza i sistemi politici con la transizione digitale, mostra i suoi effetti collaterali per la tenuta degli assetti democratici.

E può addirittura apparire paradossale che, oggi, l'ambizione, incompiuta se non fallita, dei Paesi del blocco occidentale di "esportare la democrazia" anche attraverso campagne militari in regioni orfane del vecchio sistema dei "due blocchi", possa oggi trasformarsi in un processo uguale ma contrario in cui la lentezza insita nei processi democratici perda appeal a favore di oligarchie che, limitando la filiera del potere, mostrano di apparire più efficienti.

È indubbio che la diffusione di internet e il fenomeno dei social network abbiano cambiato la qualità della partecipazione, la fruizione dei servizi della pubblica amministrazione, gli stili di vita individuali.

Come è indubbio che l'avvento dei social network abbia dato, nel caso italiano, un impulso formidabile all'attuazione dell'art. 21 Cost. laddove indica "ogni altro mezzo di diffusione" per "manifestare liberamente il proprio pensiero". Non ci sono riuscite tutte le innovazioni tecnologiche della storia (dalla stampa a caratteri mobili, alla radio e alla tv), lo stanno facendo i social network. Non ci è riu-

* Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia.

scito Gutenberg ci sta riuscendo Zuckerberg. Ma ci sta riuscendo davvero? O ci ritroveremo, in futuro, nuovi Oppenheimer pronti a redimersi quando il proprio lavoro è orientato contro l'umanità? È opportuno lasciare che sia la deregulation a dare ai nuovi player il potere di autodeterminarsi campi e modalità di azione?

Nel suo saggio *I nuovi poteri forti. Come Google, Apple, Facebook e Amazon pensano per noi* (2017), Franklin Foer, giornalista e scrittore, osserva come:

le aziende tecnologiche si contendono il ruolo di nostro assistente personale; vogliono svegliarci al mattino, guidarci durante la giornata con il loro software di intelligenza artificiale e restare sempre al nostro fianco. Aspirano a essere i depositari di ciò che di più prezioso e privato possediamo: la nostra agenda, la rubrica dei contatti, le foto e i documenti...I monopoli tecnologici puntano a modellare l'umanità loro piacimento, più di qualsiasi gruppo di aziende abbia mai fatto prima. Sono convinti di poter finalmente completare la fusione tra uomo e macchina, indirizzando così la traiettoria dell'evoluzione umana.

Lo scenario, dunque, è quello di un campo senza regole nel quale si sono insediati monopoli che agiscono indisturbati sul mercato e a stento interagiscono con i governi quando davanti all'esigenza di tutelare diritti fondamentali, quali quelli legati alla privacy ad esempio, devono sacrificare i propri "codici".

Il lavoro che qui si propone, elaborato da scienziati del diritto, è un utile strumento per comprendere compiutamente quel che è la posta in gioco, quali i rischi e quali le opportunità di questo salto tecnologico che si spera di qualità anche per le democrazie.

Ma è utile sapere, anche, che le ricerche esposte evidenziano in modo dettagliato soprattutto i rischi insiti nella cosiddetta democrazia digitale o digitalizzazione della democrazia dando sostanza scientifica ai casi di cronaca che caratterizzano il dibattito pubblico: dalla radicalizzazione alle intolleranze, dai linguaggi d'odio alle campagne di disinformazione, dai linguaggi della propaganda alle tecniche di persuasione del mercato della pubblicità, dalle campagne elettorali "reali" a quelle "virtuali", dalla forma-partito tradizionale ai nuovi movimenti "virtuali", dalla ricerca alla costruzione del consenso, dalle esperienze di e-voting che non riescono ad attenuare il fenomeno dell'astensione al potere dell' algoritmo, dal potere indebolito delle democrazie a quello rafforzato dei privati che detengono la proprietà delle piattaforme.

Insomma, una nuova "caverna", digitale questa volta, nella quale diventa necessario arginare la dittatura dell'algoritmo e metterla al servizio dell'individuo e del suo libero arbitrio.

"Dovete dunque, quando è venuto il vostro turno, ridiscendere là dove vivono gli altri e abitarvi a osservare le immagini oscure; una volta assuefatti, le vedrete mille volte meglio di quelli di laggiù, e di ognuna delle immagini saprete che cos'è e che cosa rappresenta, grazie all'aver visto il vero intorno a ciò che è bello e giusto e buono. E così per noi e per voi la città sarà retta nell'ordine della realtà

e non del sogno”, si legge nel settimo libro della *Repubblica* di Platone.

È necessario, quindi, creare le condizioni che consentano a tutti di essere in grado di distinguere la verità dalla menzogna, di uscire dalla spesso inconsapevole condizione di consumatore a quella di cittadino.

Se questo è il contesto e questi sono i rischi, reali e sperimentati, dall’analisi emerge l’urgenza di una regolamentazione diffusa, sovranazionale, di rango costituzionale per la tutela di nuovi diritti. Una strada che faticosamente ha intrapreso l’Unione europea e molti Paesi in ambito Ue per difendere dall’assalto digitale l’integrità dei diritti fondamentali. Confermando che da questa parte del mondo, c’è ancora una cultura della civiltà giuridica fondamentale per la convivenza pacifica dei popoli e delle future generazioni. Consapevoli, come sosteneva Alexis de Tocqueville, che “è nel sonno della pubblica coscienza che maturano le dittature”.

Processi politici, nuove tecnologie e democrazia digitale. Una nuova frontiera del costituzionalismo?

*Marina Calamo Specchia **

Abstract: This volume collects the reflections of scholars of different generations and different scientific and methodological approaches who met in Bari, on 22 June 2023, during the conference “Political processes and new technologies”. The theme of the relationship between freedom of opinion (in its dual passive and active meaning of freedom of information and expression of thought), new technologies and the formation of consensus (political, economic and social) actually calls for an interdisciplinary analysis that allows for a evaluation of the impact of this new technological tool on social, political and economic communication processes starting from the understanding of the digital tool in a technical sense (its potential, its limits, its technical characteristics) in order to evaluate what the challenges are with which contemporary democratic societies confront in relation to these issues and what the possible reactions or solutions to any problems are.

Keywords: *Digital democracy; Accountability; Big data; Political participation; Crisis of representation.*

Sommario: 1. Democrazia “tecnocratica” o tecnologia “democratica”? – 2. Anomia della Rete e tutela dei diritti fondamentali: quali le soluzioni?

1. Democrazia “tecnocratica” o tecnologia “democratica”?

La democrazia *digital oriented* rappresenta oggi la nuova frontiera della partecipazione democratica: come tutte le frontiere, essa è densa di opportunità di apertura verso il “nuovo mondo” dell’agorà digitale, senza trascurare le insidie di un

* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale comparato nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

nuovo modo di concepire il potere. Per comprendere la portata della rivoluzione digitale, basti pensare alla definizione di Internet che troviamo sull'Enciclopedia Treccani Online: trattasi di *“una rete di elaboratori a estensione mondiale, mediante la quale le informazioni contenuti in ciascun calcolatore possono essere messe a disposizione di altri utenti che possono accedere alla rete in qualsiasi località del mondo. Internet rappresenta uno dei più potenti mezzi di raccolta e diffusione dell'informazione su scala globale”*.

Superfluo sottolineare gli effetti innovativi, tanto sul piano giuridico, quanto su quello politico o sociale, prodotti dalle nuove tecnologie comunicative e dell'informazione: la rete offre un humus congeniale all'interazione di molte libertà individuali (espressione, corrispondenza, riunione, associazione, circolazione, iniziativa economica, libertà politiche) in uno spazio aggregativo virtuale, in cui gli individui vivono una pluralità di spazi con le connesse interazioni giuridiche e convergono contestualmente esercitate in una modalità “a rete” che segna una radicale trasformazione nell'esercizio delle libertà pubbliche e il tramonto della struttura gerarchica della relazione autorità/libertà¹. Così gli individui liberi nella rete hanno realizzato di poter innescare rivoluzioni senza conflitti (si pensi all'ondata delle primavere arabe veicolata da Internet), riuscendo tramite la rete a criticare regimi autoritari (Filippine, Uzbekistan, Venezuela) denunciandone gli abusi o a diffondere le proprie idee anche contro il pensiero dominante (come è avvenuto in Egitto nel 2011, quando la protesta si è servita dei social media per organizzare manifestazioni); senza tralasciare che la rete rappresenta altresì uno strumento di controllo molto utilizzato dai regimi autoritari per asservire l'opinione pubblica, al pari di quanto avvenuto con gli altri mezzi di comunicazione (in Cina il partito comunista aveva creato un Great Firewall come strumento di censura di regime)².

L'avvento delle nuove tecnologie funge tuttavia, anche da cassa di risonanza della crisi della rappresentanza: essa, infatti, è causa ed effetto di un radicale processo di ripensamento delle categorie sulle quali la democrazia costituzionale, così come concepita alla fine della Seconda Guerra Mondiale, si fonda. L'agorà digitale intercetta la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni rappresentative intrecciandola con le nuove forme di partecipazione dei cittadini all'adozione di decisioni pubbliche attraverso gli strumenti offerti dalla rete e, al contempo, l'attuale sviluppo dei mezzi di comunicazione attraverso la rete condiziona profondamente il processo di formazione delle opinioni nell'arena pubblica, rendendo inadeguati gli strumenti classici della democrazia rappresentativa e imponendone il ripensamento.

L'impatto delle nuove tecnologie sul processo di formazione del consenso po-

¹ L. Scaffardi, *Internet fra auto-limitazione e controllo pubblico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, p. 355 ss.

² A. Poggi, *Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Liber amicorum per Costanzo*, Consulta online, 17 luglio 2020, p. 1 ss.

litico degli utenti della rete e sulle modalità di comunicazione privata e pubblica è enorme: l'informazione online rispetto a quella sulla carta stampata ha progressivamente sostituito l'informazione dei media tradizionali³. Si pensi anche al recente uso della piattaforma TikTok nelle elezioni politiche italiane del 2022 al fine di captare l'elettorato più giovane: che la politica sia diventata quasi una social-art, lo dimostra la creazione da parte del designer Davide Fumarola del filtro "*Elezioni politiche 2022*" per creare i propri video attraverso l'aggregazione dei temi politici principali legati alla campagna elettorale, sui quali l'utente è chiamato ad esprimere il proprio consenso o meno per mostrare, al termine del test, in sovrapposizione sul volto dell'utente i partiti più vicini al profilo tracciato in base alle risposte date⁴.

Le nuove tecnologie sono in grado di condizionare il nostro processo di elaborazione delle informazioni e di formazione del consenso, tanto nel mercato quanto nella politica: si può affermare che *Internet* abbia prodotto sul piano della comunicazione la medesima rivoluzione correlata all'invenzione della stampa, incidendo sulle modalità di acquisizione e circolazione delle opinioni e sul modo in cui viene prodotta e utilizzata l'informazione⁵.

Anzi, la democrazia digitale, o *e-democracy*, si presenterebbe come risposta problematica alla crisi della democrazia rappresentativa e sarebbe in grado di mettere in tensione i principi fondamentali del costituzionalismo e del diritto costituzionale in ordine alla tutela di diritti e libertà fondamentali quali la libertà di opinione e di espressione, il diritto alla riservatezza, la separazione tra sfera pubblica e sfera privata, il diritto/dovere a una corretta informazione, sovente viziata dalla naturale polarizzazione della rete attraverso veri e propri filtri algoritmici creati dalle grandi aziende tecnologiche attraverso la raccolta e l'incrocio di dati richiesti all'utente a fronte della gratuità del servizio reso (c.d. *ecochambers*, una sorta di stanze virtuali nelle quali si ripetono come in un'eco le medesime informazioni, attraverso un linguaggio semplificato di immediata percezione e finalizzazione)⁶.

³ E. Assante, *Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica*, in *Federalismi.it*, n. 9/2018, p. 6.

⁴ E. Zurovac, *Le arti della Politica. Il volto e il voto: prove di posizionamento politico su TikTok fra performance e riflessività connessa*, in *Comunicazione politica*, n. 3/2022, p. 485 ss.

⁵ G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018, p. 2; G. Ziccardi, *L'uso dei social network in politica tra alterazione degli equilibri democratici, disinformazione, propaganda e dittatura dell'algoritmo: alcune considerazioni informatico-giuridiche*, in *Ragion pratica*, n. 1/2020, p. 51 ss.

⁶ L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, partecipazione politica elettronica e consapevolezza della società civile*, in *Federalismi.it*, n. 28/2023, p. 33 ss.; B. Caravita, *Di fronte ad un mondo che cambia, chi è più pericoloso tra Trump e Zuckerberg?*, in A. Poggi, F. Fabrizio, F. Savastano (a cura di), *Social Network, formazione del consenso, intelligenza artificiale. Itinerario di un percorso di ricerca di Beniamino Caravita*, Roma, Sapienza University Press, 2023, p. 42 ss.; P. Rosanvallon, *Sulla crisi della democrazia*, in *il Mulino*, n. 4/2020, pp. 692-701.

Tuttavia, la progressiva diffusione dell'offerta politica attraverso i canali telematici, se apparentemente rende il pensiero politico più "a portata di mano", in realtà riduce il pluralismo nella formazione del consenso, limitandosi a una comunicazione basica e utilizzando un linguaggio semplificato e costruito per carpire il malcontento sociale e non per condividere idee e programmi.

Nel contesto semplificato dell'opinione formatasi nello spazio digitale si inasprisce la flessione populistica della rappresentanza politica, che elude il fisiologico rapporto tra elettori ed eletti mediato dai partiti politici, il cui collasso registratosi in diverse democrazie europee nel corso degli ultimi trent'anni ha segnato irreversibilmente la stabilità dei regimi politici, in primis quelli strutturati su forme di governo parlamentari⁷.

Il mezzo telematico è stato centrale anche nella costruzione di nuovi movimenti politici che hanno raccolto consensi soprattutto utilizzando lo strumento digitale e bypassando spesso i tradizionali canali di comunicazione vissuti probabilmente come maggiormente corruttibili e inaffidabili: fra i cc.dd. *digital parties*⁸ si pensi ai casi dei vari "partiti pirata" (come quelli sorti ad es. in Germania, in Repubblica Ceca, in Islanda e in Svezia), al Movimento Cinque Stelle in Italia dal 2013 in poi, alla stessa creazione di *La France Insoumise* o di *La République en Marche* e della stessa candidatura Macron fra il 2016 ed il 2017 in Francia.

La caratteristica peculiare di alcuni di questi fenomeni risiede nell'idea che l'evoluzione digitale costituisca la premessa tecnica per rivitalizzare la democrazia rappresentativa ponendo le condizioni per una democrazia diretta che in anni passati era tecnicamente impossibile, arrivando ad ipotizzare un'inversione logica nei rapporti fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta nelle istituzioni democratiche contemporanee. A fronte di tali fermenti iniziali, in anni più recenti, si è tuttavia rivelato necessario valutare il rischio che il canale comunicativo aperto dalle nuove tecnologie digitali abbia favorito l'emersione ed il consolidamento di numerosi movimenti dal carattere populista i quali, attraverso l'uso sapiente delle nuove tecnologie, hanno trovato un modo nuovo di manipolare la formazione e l'espressione del consenso individuale e collettivo.

È, infatti, un dato ormai acclarato dalle riflessioni degli storici e dei politologi che i partiti di massa, il cui avvento ha segnato il passaggio epocale dalla democrazia liberale alla democrazia pluralista, si siano trasformati in oligarchie o, peggio, in centri di potere autoreferenziali, lasciando spazi sempre più ampi alla personalizzazione leaderistica che si fonda più sulla comunicazione, basata sul marketing politico, che sull'organizzazione dell'azione politica: in questo contesto la Rete ha rappresentato il terreno adatto per lo sviluppo di queste forme di rappresentazione populista, in cui i partiti, o quel che rimane di essi, essendosi sostan-

⁷ A. Lucarelli, *Populismi e rappresentanza democratica*, ES, Napoli, 2020, p. 34 ss.

⁸ P. Gebaudo, *The Digital Party: Political Organization and Online Democracy*, Pluto Press, London, 2019, pp. 66-80.

zialmente trasformati in comitati elettorali, tendono a riorganizzarsi intorno a un leader o a un candidato; parallelamente, anche la partecipazione politica “cambia pelle” connotandosi in movimenti destrutturati e rivendicativi: si pensi ai girotondi e alle Sardine e ai *meet up* dei grillini in Italia, a *Podemos* in Spagna, a *La France Insoumise* in Francia.

D'altra parte, lo stesso diritto di accesso ad Internet costituisce oggi un vero e proprio diritto fondamentale, a fronte della diffusione dell'uso del mezzo telematico per la soddisfazione degli stessi diritti fondamentali (l'istruzione attraverso la DAD, la prenotazione on line di servizi sociali sanitari o di altro genere, ecc.): il c.d. *digital divide* sta generando una vera e propria forma di discriminazione data dall'esclusione dall'accesso libero ad Internet per varie ragioni, quali a titolo esemplificativo: carenze infrastrutturali; difficoltà economiche individuali; deficit di alfabetizzazione dell'individuo, privo delle conoscenze informatiche sufficienti per interfacciarsi con un computer; e altre condizioni di “vulnerabilità digitale”.

La problematica dell'accesso ad Internet⁹ di tipo aperto, equo e inclusivo volto a contrastare il *digital divide* è stato oggetto tanto di misure normative a livello sovranazionale (regolamento (UE) 2015/2120 sulle misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012, con il quale all'art. 1 “*definisce norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso ad Internet e tutelare i relativi diritti degli utenti finali*”) e internazionale (Risoluzione ONU A/HCR/20/L.13, ove sono delineati il principio di eguale accesso a Internet e la natura globale e aperta della Rete), quanto di specifiche disposizioni costituzionali (ad es. l'art. 5-*bis* della Costituzione greca, introdotto con revisione del 2001; come pure art. 30 Cost. Paraguay, art. 5, comma 72, Cost. Brasile, art. 182, comma 2, Cost. Honduras, art. 16, comma 2, Cost. Ecuador, art. 108 Cost. Venezuela), di leggi *ad hoc* (Estonia con il *Telecommunication Act* del 2000, Spagna con la *Ley de Economía sostenible* del 2011, Finlandia con il *Communication Market Act* del 2009) e di progetti di revisione costituzionale (si pensi alla proposta di revisione della Costituzione italiana di Stefano Rodotà che introduceva

⁹ Anche la copiosa riflessione dottrina sul punto oscilla tra la configurazione dell'accesso a Internet come diritto fondamentale o come servizio universale: si rammentano il classico S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, il Mulino, Bologna, 1995 (ultima edizione 2021, a cura di G. Alpa, M.R. Marella, G. Marini e G. Resta); S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari-Roma, 2012; T.E. Frosini, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, p. 1 ss.; G. De Minico, *Internet. Regola e Anarchia*, Jovene, Napoli, 2012; altresì i contributi di P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana*, in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-52; T.E. Frosini, *Internet come ordinamento giuridico*, in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, cit., pp. 57-69; più di recente, P. Tanzarella, *L'accesso a Internet è fondamentale, ma è davvero un diritto (fondamentale)?*, in *MediaLaws*, n. 1/2021, pp. 39-56; M.R. Allegri, *Il diritto di accesso a Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2021, pp. 57-80; P. Passaglia, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *MediaLaws*, n. 3/2021, pp. 1-19.

l'art. 21-*bis*, disciplinante la parità di accesso alla rete e il divieto di violazione dei diritti fondamentali; o analoga proposta emendativa dell'art. 21 Cost. di Gaetano Azzariti; tali proposte sono state poi trasfuse in proposte formali di revisione costituzionale, la Proposta di legge AC n. 1136 presentata il 4 settembre 2018 e la Proposta di legge AC n. 2769 presentata il 5 novembre 2020).

Sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale nazionale, mentre la Corte costituzionale italiana configura l'accesso alla rete non come un diritto sociale ma come un servizio universale quale presupposto per la promozione della cultura *ex art. 9 Cost.* (Corte cost., sentenza n. 307/2004), e focalizza l'attenzione sulle condizioni di fornitura del servizio che vanno ispirate al principio della concorrenza (Corte cost., sentenza n. 246/2020), il Consiglio costituzionale francese con la decisione n. 2009-580 DC– 10 giugno 2009, utilizzando come parametro l'art. 11 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, ha affermato che “*eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services*”. Invero, già dalla fine degli anni '90, la Corte Suprema americana nello storico caso *Reno v. American Civil Liberties Union* del 26 giugno 1997 sul divieto della diffusione di materiale pedopornografico contenuto nel *Communication Decency Act* del 1996 configura l'accesso ad Internet come strumento di estensione della personalità.

Il *digital divide*, ovvero il divario tra chi è in grado di utilizzare la tecnologia informatica in modo corretto e chi no, è pertanto una condizione di discriminazione in ragione dell'età, dell'alfabetizzazione informatica, delle disponibilità economiche e delle carenze infrastrutturali che diventa particolarmente problematica qualora si avanzasse l'ipotesi di introdurre l'*e-voting* in quanto in grado di violare il principio dell'universalità del voto, cardine di ogni comunità che voglia dirsi democratica. Interessante sotto questo profilo è la Raccomandazione (2017)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa¹⁰, con la quale sono stati fissati degli standard internazionali sull'*e-voting*, che sebbene non vincolanti, sono un utile strumento interpretativo del patrimonio giuridico elettorale europeo che in dividua proprio nell'universalità del suffragio un elemento essenziale per la compatibilità del voto elettronico agli standard democratici europei: ribadendo la necessità che attraverso l'*e-voting* sia garantita l'effettiva partecipazione di tutta la popolazione alle votazioni elettroniche¹¹.

¹⁰ Recommendation CM/Rec(2017)/5 of the Committee of Ministers to member States on standards for e-voting, 14 giugno 2017.

¹¹ M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'E-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, p. 20 ss.; V. Desantis, *Le nuove prospettive dell'internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica*, in *Rivista AIC*, n. 4/2022, p. 37 ss.

Le criticità dell'*e-voting* dovute alla vulnerabilità digitale del singolo calato nella Rete e indotta dall'incompetenza informatica unita a una certa dose di "ingenuità tecnologica", si riverberano, altresì, sul principio della libertà del voto, laddove i meccanismi profilativi del consenso politico sono tali da circoscrivere la manifestazione sincera del voto, ossia il suo connotato di libertà di scelta politica: è quasi pleonastico ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana consente che limiti alla libertà di manifestazione del pensiero possono essere legittimamente posti solo "*sul fondamento di precetti e principi costituzionali, siano essi esplicitamente enunciati nella Costituzione o si possano da questa trarre mediante interpretazione*" (sentenza n. 9/1965) e che il diritto di voto deve esplicitarsi al riparo da fenomeni condizionanti idonei a coartarne la libera determinazione (sentenza n. 16/1978).

In tale contesto la condizione di vulnerabilità potrebbe essere accentuata dall'inconsapevolezza con la quale i dati personali, la cui condivisione con le piattaforme informatiche corrisponde ormai al "prezzo" pagato dall'individuo per l'accesso all'agorà digitale: a questo riguardo non è un caso che il Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board – EDPB*) abbia adottato la Dichiarazione 2/2019 del 13 marzo 2019 sull'uso dei dati personali nel corso di campagne politiche rivolta ai partiti politici, alle coalizioni politiche e ai candidati che operano nella Rete che "*ricorrono in misura crescente all'impiego di dati personali e tecniche sofisticate di profilazione per monitorare e indirizzare gli elettori e gli opinion leader*", stante la connessione, dimostrata dal caso Cambridge Analytica, tra la potenziale violazione della protezione dei dati personali e la lesione di altri diritti fondamentali, quali la libertà di opinione e di espressione e la libertà dell'espressione del voto dall'influenza di condotte manipolative. In particolare, viene in evidenza l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali, quali il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e art. 16 TFUE) e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7 CDFUE), nonché la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di informazione, come pure il diritto alla diversità culturale, sessuale e linguistica: qui la protezione dei dati assume la funzione di barriera contro l'utilizzo delle informazioni come indicatore di tendenza politiche, che rappresenta l'introito principale di tali piattaforme, considerato che il modello dell'attività di impresa dei *social* si basava sulla pubblicità, almeno sino alla decisione dell'EDPB n. 1/2023 del 27 ottobre 2023 nei confronti di *Meta Platforms Ireland Ltd* che ha richiesto alle Autorità nazionali garanti di vietare a *Meta Platform* di trattare i dati personali per scopi pubblicitari al fine di evitare che le attività online degli utenti relativi al consumo di beni o altre utilità fossero intrusivamente monitorate e profilate per tracciare tendenze di opinioni, non solo con riferimento ai dati raccolti dalla navigazione su Facebook ma anche ai dati ricavati dalla interconnessione con le attività su altri servizi online appartenenti alla medesima piattaforma (Instagram, WhatsApp, Oculus e Masquerade), dal cui incrocio si ricava il profilo del prosumer da utilizzare come destinatario di formule pubblicitarie su misura.

Nello spazio lasciato vuoto dai partiti politici in crisi, tradizionali cinghie di trasmissione tra la società civile e le istituzioni, si è imposta la Rete come mezzo e come fine: nel primo senso, i *social media* (come Facebook, Instagram, Twitter, i Blog) sono uno strumento meccanico, una nuova tecnologia che supporta e integra la decisione che resta umana in ogni suo campo confermando la natura antropocentrica della dimensione politica e sociale, in modo non dissimile da quanto avvenne all'epoca della rivoluzione industriale; nel secondo senso, l'intelligenza algoritmica viene a costituire l'alternativa della decisione politica del circuito rappresentativo, realizzando il passaggio dalla natura antropocentrica alla natura cybercentrica della dimensione politica e sociale, con evidenti implicazioni di natura etica e giuridica, che toccano anche il rapporto tra sicurezza, intesa quale sicurezza dello Stato apparato ma anche dello Stato comunità, e garanzie dei diritti, nel duplice profilo individuale (tutela della riservatezza del dato) e collettivo (tutela del bene comune "dati personali")¹².

Se la prima alternativa non pone problemi di compatibilità con il portato in termini di diritti e garanzie del costituzionalismo (se non nella misura il cui deve essere preservato il principio della libera formazione del consenso), di certo la seconda alternativa pone qualche interrogativo soprattutto in relazione ai delicati ambiti che l'intelligenza artificiale investe: il principio di autodeterminazione umana; il pluralismo dell'informazione; la trasparenza dei processi decisionali; la libertà di espressione; il principio di eguaglianza e di non discriminazione (esiste il rischio concreto di forme di discriminazione di genere¹³, considerato che gli algoritmi, ossia i sistemi di apprendimento dell'IA, sono creati e interpretati da esseri umani e quindi potenzialmente pieni di pregiudizi); i limiti che il costituzionalismo pone nel bilanciamento con i diritti fondamentali alla libertà di iniziativa economica privata (e le piattaforme sono "spazi economici privati"), e altro ancora.

L'impatto delle nuove tecnologie sui processi di formazione della decisione democratica assume, pertanto, un'evidente dimensione costituzionale¹⁴, potendo mettere in discussione le categorie essenziali del costituzionalismo: a fronte di un'apparente maggiore partecipazione alla vita democratica offerta dalle connessioni "alla" e "nella" Rete, si potrebbe determinare l'effetto di moltiplicare i difet-

¹² Su punto, G. de Vergottini, *Sicurezza e diritti fondamentali*, in L. Efrén Rios Vega, L. Scaffardi, I. Spigno (a cura di), *I diritti fondamentali nell'era della digital mass surveillance*, ES, Napoli, 2021, pp. 13, 41; ma anche L. Scaffardi, *Next generation Prüm: l'Unione Europea e la raccolta dati tra esigenze securitarie e diritti dei cittadini*, in L. Efrén Rios Vega, L. Scaffardi, I. Spigno (a cura di), *I diritti fondamentali nell'era della digital mass surveillance*, cit., pp. 43-76.

¹³ M. D'Amico, C. Nardocci, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta, Fondazione Cesfin – Alberto Predieri (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 251 ss.

¹⁴ A. Patroni Griffi, *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit., pp. 9-30; M. Fasan, *I principi costituzionali nella disciplina dell'intelligenza artificiale. Nuove prospettive interpretative*, in *DPCE online*, n. 1/2022, p. 181 ss.

ti della *e-democracy*. Infatti, il ricorso a Internet per fini di propaganda politica potenzia la deriva leaderistica e personalistica dei movimenti politici e riduce la capacità di discussione pubblica e di mediazione, di cui luogo privilegiato resta il Parlamento, in quanto la relazione “*many to many*” tipica della Rete favorisce la polarizzazione dell’arena internauta tra “amici” e “nemici”, allargando le fratture della società: i gruppi tendono a schierarsi in fazioni mutevoli in relazione all’oggetto dello scontro e non dialogano tra loro, vanificando quel virtuoso processo di mediazione politica che consiste, come ci ha insegnato Hans Kelsen¹⁵, nell’ascolto delle ragioni dell’altro, rimeditando le proprie.

Con la democrazia algoritmica il principio del “*government by discussion*” è destinato inevitabilmente a scomparire e ad essere sostituito dal governo delle nuove élites (burocratiche, private, economico-finanziarie o tecnologiche), che si organizzano per la tutela dei propri interessi, i quali oltrepassano l’interesse pubblico, quando non si identificano con esso¹⁶.

2. Anomia della Rete e tutela dei diritti fondamentali: quali le soluzioni?

Le problematiche relative alla garanzia delle libertà dell’individuo e degli strumenti per la sua effettiva ed equa partecipazione al processo democratico, nel contesto dello sviluppo dei mezzi di comunicazione offerti dalle nuove tecnologie, si scontrano con l’insufficienza degli strumenti offerti dal diritto. Se, dunque, il progresso è inarrestabile e necessario, urgente è dominarne il processo riducendo l’impatto delle nuove tecnologie sulla dimensione politica attraverso l’individuazione delle modalità di integrazione delle nuove tecnologie nella democrazia costituzionale: un obiettivo complesso perché sfugge ai presupposti tradizionali della produzione normativa, prima fra tutte la dimensione territoriale del diritto che mal si adatta alla regolazione di un fenomeno che per sua natura si muove in uno spazio virtuale, ossia in uno spazio senza confini.

Un indizio di ciò emerge dalla difficoltà che incontrano le normative nazionali (i cui effetti sono territorialmente limitati) nello stabilire regole generali, speculari e interterritoriali e la conseguente scelta di alcuni Stati nazionali di prevenire alcuni fenomeni distorsivi collegati ai social network (veri e propri fatti illeciti o diffusione di fake news per motivi elettorali come strategia di destabilizzazione¹⁷)

¹⁵ H. Kelsen, *Il primato del Parlamento*, Giuffrè, Milano, 1982, *passim*.

¹⁶ M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 65 ss.

¹⁷ Esiste una vera e propria azione politica volta a colpire la reputazione politica di un partito o di un personaggio politico (c.d. *Character assassination*) ad opera di un *publisher* che viene pagato a caro prezzo per porre in essere una vera e propria strategia di destabilizzazione e di depotenziamento del consenso (T.E. Frosini, *No news is fake news*, in *DPCE*, n. 4/2017, p. V ss.).

con l'adozione – più o meno simultanea – di discipline settoriali rivolte ai gestori delle piattaforme digitali, come avvenuto in Francia con la l. n. 2018-1202 – *Loi relative à la lutte contre la manipulation de la information*, in Germania con la legge sull'*hate speech* tedesca *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG) del 2017, che ha indubbiamente ispirato in Italia il disegno di legge per iniziativa dei senatori Zanda e Filippini, e nel Regno Unito con il *Data Protection Act* del 2028 con il quale l'ordinamento britannico si è uniformato alla direttiva UE 2016/280 e agli standard del regolamento GDPR 2016/679, e con l'adozione nel 2019 del *Code of Practice for Providers of online media platforms* volto a prevenire condotte scorrette non solo da parte dei gestori delle piattaforme di social network ma anche da parte di qualsiasi sito che ospita contenuti o commenti *user-generated*¹⁸.

Per contrastare, infine, la tendenza all'impiego di strumenti di *soft law* da parte dei colossi digitali (si pensi all'autoregolazione delle piattaforme, che stabiliscono regole “commerciali” di utilizzo dei social media che l'utente sottoscrive all'atto dell'iscrizione e la cui inadeguatezza rispetto alla tutela dei diritti fondamentali si è drammaticamente manifestata nella vicenda Cambridge Analytica, e ai meccanismi di co-regolazione, nei quali l'autonomia negoziale dei privati riceve un'impronta imperativa dalla regolazione pubblica, come spesso accade nel mondo anglosassone molto aperto a queste forme di interazione pubblico-privato note come “*coerced private regulation*”, quando i privati si autoregolano dietro minaccia di intervento legislativo, e “*mandated private regulation*”, quando lo Stato prevede sanzioni imperative per la violazione di regole imposte dall'autoregolazione) la strategia dell'UE è diretta a promuovere l'istituzione di una vera e propria “sovrannità digitale europea”: a questo riguardo, si registrano due direttrici, il regolamento europeo GDPR 2016/679 e il pacchetto di riforme regolamentari “digitali” (*Digital Service Act* e *Digital Market Act*), che modifica e integra la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE.

Va sottolineato che la disciplina europea sul trattamento dei dati personali è oggetto di un approccio *rights based* che si è progressivamente imposto nell'ambito dell'UE: si evidenzia, infatti, un primo approccio sostanzialmente individualistico di tutela della libertà di azione su Internet con la direttiva sull'*e-commerce* 2000/31/CE, che preservava anche la sfera di libera iniziativa economica degli *Internet provider* attraverso l'irresponsabilità degli intermediari digitali, secondo un approccio liberista analogo a quello statunitense (si rammenta la famosissima clausola “del buon samaritano” contenuta nella *section 230* del *Title 47* dello *Us Code* (*Communication Decency Act* del 1996¹⁹), sino all'adozione del regolamen-

¹⁸ M.R. Allegri, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, Franco Angeli, Milano, 2020, pp. 113-126.

¹⁹ Il tema della neutralità della raccomandazione algoritmica come causa di esclusione dell'*immunity* dei *provider* prevista dalla *section 230* è oggetto di un filone giurisprudenziale che è approvato di recente alla Corte Suprema federale. Nella decisione *Force v. Facebook, Inc.*, 934 F.3d 53

to europeo GDPR del 2016, che accoglie definitivamente l'approccio di tipo garantista di tutela dei diritti fondamentali e dunque anche dei diritti fondamentali dell'utente rispetto alla coercizione algoritmica. Il GDPR dedica particolare attenzione alla raccomandazione algoritmica ancorandola a una serie di principi (in particolare gli artt. 5 e 6 del GDPR) volti a garantire il principio di eguaglianza e non discriminazione e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dalle possibili lesioni nel trattamento e dei dati personali da parte delle piattaforme *social*, nonché il diritto delle persone a non essere sottoposte senza il loro consenso espresso a decisioni che siano effetto esclusivo del trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione (art. 22).

Si spiega, dunque, nell'ottica di tale evoluzione, l'approccio etico dell'Unione europea alla disciplina sull'uso dell'intelligenza artificiale e della raccomandazione algoritmica, quando essa è potenzialmente rivolta a condizionare le scelte dell'utente, presente anche nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'AI) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione²⁰.

La scelta etero-regolatoria riceve ora nuova linfa nel pacchetto di riforme regolamentari "digitali" (*Digital Service Act* e *Digital Market Act*, nonché nel regolamento sull'IA), affinché si riconduca la protezione dei diritti umani fondamentali dagli abusi dei colossi digitali nell'ambito dell'eteronomia regolativa, che non può ridursi alla mera estensione all'online della disciplina vigente per l'offline. Gli obiettivi individuati dalla Commissione europea nella comunicazione del 9 marzo 2021 intitolata *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade* si muovono su tre direttrici: la condivisione dei dati per lo sviluppo a livello europeo dell'intelligenza artificiale; il controllo delle piattaforme digitali che regolano l'accesso al mercato, onde evitare situazioni di abuso di posizione dominante e di pratiche commerciali scorrette; il superamento del principio della presunzione di neutralità del *provider* come esenzione dalla responsabilità per i soggetti ritenuti *gatekeeper*, ossia controllori dell'accesso al mercato, per i contenuti pubblicati dagli utenti sulle piattaforme, responsabilità che assume gradazioni diverse a seconda della qualità del soggetto (grandi piattaforme e piccole e medie imprese

(2nd Cir. 2019), la Corte del Secondo circuito ha ritenuto Facebook *non responsible* dello *spamming* di contenuti (anche se di sostegno al terrorismo) creati da terzi, distinguendo il contenuto immesso sul *social network* dalla funzione di *provider* (di contrario avviso il Giudice R. Katzman, che pone l'accento sul fatto che lo sviluppo tecnologico della decisione algoritmica ha sostanzialmente trasformato il ruolo dei *provider*, riducendone il tasso di neutralità grazie all'effetto di potenziamento del contenuto attraverso l'algoritmo); nelle due decisioni *Gonzales v. Google* e *Twitter, Inc v. Taamneh*, decise entrambe il 18 maggio 2023, la Corte Suprema federale ha confermato le conclusioni della giurisprudenza statale stabilendo che allo stato attuale la raccomandazione algoritmica non è condizione sufficiente a fondare la responsabilità civile del *provider*.

²⁰ Sul modello europeo e statunitense dell'impianto normativo che disciplina l'*agorà* digitale si rinvia alla puntuale analisi L. Fabiano, *Le potenzialità manipolative della democrazia digitale fra interessi pubblici e poteri privati*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/2023, p. 597 ss.

operanti in Internet) e delle attività poste in essere di trasporto dei dati (*mere conduit*) o di memorizzazione temporanea (*caching*) o permanente di dati (*hosting*) (servizi di intermediazione, social network, motori di ricerca, servizi per la condivisione dei video, sistemi operativi, sistemi di messaggistica, servizi cloud, sistemi di pubblicità)²¹. Alla Commissione europea spetterà monitorare il rispetto di questi obblighi eliminando ogni spazio di manovra statale, sia sotto il profilo normativo sia sotto il profilo dell'attività di controllo²².

Indubbiamente il *Digital Service Act* e il *Digital Market Act* segnano una svolta nel modello di tutela culminato con il GDPR, fondato sul principio di precauzione ovvero di prevenzione del rischio intrinseco al trattamento dei dati personali²³, e rappresentano il tentativo da parte dell'UE di esercizio della sovranità nello

²¹ In merito all'obbligo di sorveglianza da parte dei fornitori di un servizio di accesso alla rete dei contenuti pubblicati dagli utenti del servizio, il DSA si presenta come approdo normativo anticipato da una lunga evoluzione della giurisprudenza europea che registra il passaggio interpretativo che va dall'esclusione dell'obbligo di sorveglianza per l'eccessiva onerosità di tale prestazione che avrebbe compresso la libertà di impresa (CGUE, *Scarlet extended c. Sabam*, 24 novembre 2022, causa C-70/10; in senso analogo CGUE, *Sabam c. Netlog*, 16 febbraio 2012, causa C-360/10) alla configurazione di un obbligo di sorveglianza volto a garantire la protezione della vita privata e dei diritti della persona imponendo un obbligo di individuazione e di eliminazione non solo dei contenuti contestati, ma anche di quelli identici o equivalenti. Va comunque ribadito che indizi della costruzione di una forma di responsabilità dell'*hosting provider* vanno rintracciati in quella giurisprudenza sovranazionale che secondo un indirizzo consolidato esclude l'esonero di responsabilità tutte le volte in cui il *provider* abbia contezza dei contenuti illeciti a prescindere dalla provenienza dello stesso (ad esempio, CGUE, *L'Oreal c. eBay*, 12 luglio 2011, causa C-324/09; CGUE, *GS Media BV c. Sanoma ed altri*, 8 settembre 2016, causa C-160/15). Il principio della libertà di espressione come esonero della responsabilità dei providers è stato incrinato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo sul caso *Delfi AS c. Estonia* del 10 ottobre 2013, con la quale i giudici europei hanno, di fatto, ritenuto sussistente un sostanziale obbligo a carico dei gestori dei servizi Internet di controllo preventivo sui contenuti pubblicati dai singoli utenti, al fine di eliminare il rischio della lesione dei diritti dei terzi, in particolare il diritto alla reputazione (A. Spagnolo, *Libertà di espressione su internet e tutela della reputazione altrui in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *DPCE online*, n. 1/2014, p. 2). Sul progressivo superamento della presunzione di neutralità dell'*hosting provider*, G. D'Alfonso, *Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider tra interpretazione evolutiva della disciplina vigente, innovazioni legislative e prospettive de jure condendo*, in *Federalismi.it*, n. 2/2020, pp. 108-147.

²² M.R. Allegri, *Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2021, pp. 10-12. La Commissione individua una serie di principi necessari a guidare l'attività degli operatori e l'informazione degli utenti: il diritto di accesso universale a Internet; la sicurezza dell'arena digitale; i servizi pubblici accessibili online, *in primis* quelli sanitari; l'alfabetizzazione digitale; il diritto all'oblio; l'ancoraggio del funzionamento degli algoritmi a principi etici; il rispetto dei processi decisionali democratici; la responsabilizzazione dei provider (*ivi*, p. 8).

²³ Tutela che, com'è noto, si è articolata in una serie di indici di rischio: protezione rafforzata per i soggetti vulnerabili (in particolare i minori; predisposizione di misure precauzionali (ad es. mimizzazione dei trattamenti; pseudonimizzazione dei dati; valutazione preventiva dei rischi da parte dei soggetti tenuti al trattamento, ecc.). I dati sin qui oggetto di tutela sono stati i dati personali, ma accanto ad essi vengono prodotti dati industriali non personali e dati pubblici suscettibili di incidere

spazio digitale europeo, intesa come autonomia normativa in grado di risolvere il conflitto di regolazione tra le piattaforme private, che rivendicano la tutela della proprietà intellettuale, gli Stati nazionali (indeboliti dalla perdita di potere coercitivo dovuta alla natura a-territoriale di Internet che rende, se non impossibile, alquanto difficoltoso l'esercizio della sovranità nazionale tradizionalmente intesa) e l'Unione europea²⁴: diversamente si oscillerà inevitabilmente tra un eccesso normativo di uno spazio che molti ancora rivendicano come libero e il vuoto normativo²⁵. In effetti, da una parte, l'individuazione di regole uniformi, valide per tutte le principali piattaforme online, incontra il limite delle diverse impostazioni relative ai contenuti e ai limiti della libertà di espressione e di opinione nelle diverse tradizioni giuridiche (si pensi in primo luogo alla contrapposizione tra l'approccio liberal alla garanzia quasi assoluta della libertà di espressione negli Stati appartenenti alla tradizione anglosassone e quello più restrittivo, fondato sulla tutela della dignità umana nelle tradizioni costituzionali europeo-continentali). Dall'altra, le problematiche che emergono nel contesto dello sviluppo tecnologico impongono il costante bilanciamento tra diritti ed interessi spesso contrapposti (ad es. libertà di espressione vs. libertà di opinione, che si evidenzia con riferimento al fenomeno dei discorsi d'odio, delle *fake news*, ecc.; libertà di opinione dei cittadini vs. autonomia dei provider nella gestione dei contenuti da pubblicare sulle piattaforme private online).

sul processo di crescita economica grazie alla loro conservazione ed elaborazione e per i quali è necessario sviluppare le condizioni di condivisione e di libero accesso, conformemente ai diritti fondamentali: al raggiungimento di questo obiettivo è dedicato il *Data Governance Act* (DGA) che introduce una regolamentazione *ad hoc* relativa alla condivisione di dati (*data sharing*), al riutilizzo dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni e alla condivisione dei dati tra soggetti pubblici e privati per finalità di interesse generale senza finalità di lucro (ad es. assistenza sanitaria, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), realizzando uno spazio comune europeo dei dati nel rispetto dei diritti fondamentali, secondo un concetto di "altruismo dei dati" ceduti dai soggetti titolari su base volontaristica a enti non profit creati *ad hoc* nell'Unione e iscritti in appositi registri tenuti dalla Commissione europea e denominati "organizzazioni per l'altruismo dei dati" che deve preservare l'interesse dei proprietari dei dati, non tanto alla libertà del consenso, quanto al controllo sulla circolazione dei dati che li riguardano (G. Resta, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Politica del diritto*, n. 2/2019, pp. 199-236; G. Resta, V. Zeno-Zencovich, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 2/2018, pp. 411-440; S. Thobani, *Il mercato dei dati personali: tra tutela dell'interessato e tutela dell'utente*, in *MediaLaws*, n. 3/2019, pp. 131-147). Di recente, G. De Minico, *Nuova tecnica per nuove disuguaglianze. Case Law: Disciplina Telecomunicazioni, Digital Service Act e Neurodiritti*, in "*Neurodiritti*" tra virtuale reale, *Federalismi.it*, n. 6, 15 marzo 2024, p. 1ss.

²⁴ Si interroga su come questa trasformazione economica e sociale indotta dallo sviluppo delle nuove tecnologie impatterà sui principi cardine del costituzionalismo e se siamo di fronte a quel punto di svolta della storia cui segue un mutamento nella forma di Stato T. Groppi, *Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, in *Consulta online*, n. 3/2020, p. 675 ss.

²⁵ Per una puntuale disamina dei modelli di regolazione della Rete tra *self-regulation*, *co-regulation* ed *etero-regulation*, G. De Minico, *Internet e le sue fonti*, in *Osservatorio sulle Fonti*, n. 2/2013, p. 1 ss.

Possiamo, pertanto, affermare che stia emergendo un nuovo costituzionalismo digitale europeo?

Qui si scontrano, in una sorta di lotta tra Titani, la concezione tradizionale del costituzionalismo come limite al potere e la riedizione di formule di neo-patrimonializzazione dei rapporti giuridici che sorgono nella Rete e che dalla stessa traggono alimento.

Le maggiori insidie si annidano nella natura privata delle piattaforme digitali e nella natura sostanzialmente contrattualistica del rapporto che si instaura tra utenti della rete e agorà digitale: se si riconoscesse natura contrattuale, il regolamento giuridico tra utenti e *providers* rientra nella categoria dei contratti di durata, a titolo gratuito, unilaterali e di adesione. La difficoltà sorge nell'individuazione della normativa applicabile, considerato che si tratta di società che hanno la propria sede sociale fuori dall'Italia. Soccorre a questo riguardo il già citato *Digital Services Act* il cui *considerando 7* della premessa stabilisce l'applicabilità del regolamento ai *provider* di servizi di intermediazione che, indipendentemente dalla loro ubicazione o sede legale, abbiano un collegamento sostanziale con l'Unione: il successivo *considerando 8* indica una serie di indici presuntivi di collegamento sostanziale che operano anche in assenza di un ufficio stabilito nell'Unione, quali l'impiego di una lingua o di valuta legale in uso o quando il numero dei destinatari del servizio in uno Stato membro è significativo in relazione alla popolazione di quello Stato.

Il punto di contesa tra dimensione pubblicistica e struttura patrimonial-privatistica è dato dal principio di neutralità della decisione, che trova la sua naturale espressione nella democrazia costituzionale e nel sistema di garanzia che la stessa predispone (principio di eguaglianza; voto personale, eguale libero e segreto; separazione dei poteri, libertà di manifestazione del pensiero, tutti concepiti in funzione di limite al potere), nel mentre nella *e-democracy* la digitalizzazione ha mutato la percezione degli individui verso le nuove tecnologie, che sono ormai considerate parte dei processi decisionali fino a condizionarli ed è in questo passaggio di natura delle nuove tecnologie, da mero supporto tecnologico dell'azione amministrativa (c.d. *e-government*) a co-artefice della decisione politica, che si cela l'insidia per la quale si pone la delicata questione del rapporto tra modalità di formazione del consenso, impatto delle tecniche di profilazione algoritmica e proprietà privata delle piattaforme digitali, soprattutto sotto il profilo della mancanza di neutralità in presenza di regole di condotta interne rimesse alla volontà dei proprietari di tali piattaforme.

Il massiccio impiego delle nuove tecnologie in ambiti dal tenore costituzionale, come la manipolazione dei dati personali a fini profilativi oppure la pubblicazione di contenuti illeciti lesivi della dignità personale (*hate speech*), ha prodotto sovente un abbassamento del livello di protezione dei diritti fondamentali e una compressione dei valori democratici della dignità, della proporzionalità e del giusto processo, considerato che sovente si tratta di fattispecie anomiche, ossia non

disciplinate dal diritto. Qui siamo al cospetto di casi molto rischiosi per la tenuta degli assetti democratici contemporanei nei quali le nuove tecnologie sono in grado di influenzare, se non proprio manipolare, la formazione del consenso politico dei cittadini grazie alla disponibilità in rete di una incredibile mole di informazioni che non sono neutre essendo prodotte e controllate da piattaforme tecnologiche private appartenenti a poche società commerciali²⁶ che realizzano immensi profitti grazie alla raccolta, elaborazione e vendita dei dati personali e alla pubblicità online.

Di recente, la Grande Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata con la decisione del 4 luglio 2023 (causa C-252/21) sulle questioni pregiudiziali sollevate dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* in relazione al ricorso presentato da *Meta Platform* avverso la decisione dell'Autorità garante della concorrenza tedesca dell'8 febbraio 2019 di subordinare la navigazione su Facebook degli utenti tedeschi al trattamento dei dati off Facebook senza il loro consenso, ingiungendo alla società Meta di adeguare le condizioni generali del contratto di adesione. Tra le plurime questioni sollevata, merita un cenno il principio statuito in base al quale il consenso deve essere espresso in modo libero, specifico, informato e chiaro e va prestato indipendentemente dal fatto che l'operatore online occupa una posizione dominante nel mercato dei *social network*, ferma restando la possibilità per l'utente di rifiutare la profilazione dei dati esterni a Facebook. Resta ferma la tutela rafforzata del trattamento di dati particolarmente sensibili (razza, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche o appartenenza sindacale) tali da denotare la personalità dell'utente. La Corte di Giustizia, pur rimettendo al giudice del rinvio il compito di valutare le condizioni di operatività dei *social network*, ha indubbiamente mostrato di propendere verso la protezione dei diritti fondamentali e la tutela dei dati delle persone fisiche²⁷.

In tale contesto, il provvidenziale consolidamento della protezione dei dati ad opera della normativa europea ha, pertanto, portato a un'evoluzione del paradigma costituzionale, riconoscendo centralità alla dignità umana contro il trattamento opaco dei dati personali nelle mani dei grandi oligopolisti digitali, come le piattaforme online, e abbandonando quell'approccio liberale che aveva caratterizzato il mercato del digitale alla fine del XX secolo, teso esclusivamente a proteggere l'innovazione e i *Big Data* come nuova opportunità di crescita economica²⁸.

²⁶ All'inizio del nuovo millennio l'avvento dei social media era stato avvertito come una grande opportunità, ma progressivamente è andato emergendo il controllo monopolistico dei *Big Five* (Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft e Facebook) che ha prodotto la privatizzazione di fatto dei mezzi di partecipazione democratica attraverso la rete (A. Lucarelli, *Populismi*, cit., p. 130 ss.).

²⁷ A.G. Masotti, *Il caso Facebook e la tutela dei dati personali: una partita ancora aperta*, in *DPCE online*, n. 1/2024, p. 605 ss.

²⁸ G. De Gregorio, *Digital constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 291 ss.

Parte I

Relazioni

La “Mappa Italiana dell’Intolleranza”

*Cataldo Musto**

Abstract: This report is based on the analysis developed in the “Italian Map of Intolerance”, a project that has set as its main objective to analyze the content produced on social networks in order to measure the level of intolerance in the country, on the basis of five themes: homophobia, racism, violence against women, anti-Semitism and disability. The project, coordinated by Vox, saw the synergy of the University of Milan, the Sapienza University of Rome, and the Department of Computer Science of the University of Bari, which has provided a Content Analytics platform for the semantic analysis of social content.

Keywords: *Intolerance; Social network; Non discrimination; Map; Semantyc analysis.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. CrowdPulse. – 3. Conclusioni.

1. Introduzione

Ogni giorno i 255 milioni di utenti attivi sul social network Twitter pubblicano in Rete più di 500 milioni di tweet che vengono pubblicati in modalità broadcast a ciascuno dei 208 followers che, in media, seguono ogni utente della piattaforma (fonte: <https://about.twitter.com/company>).

I dati relativi alla diffusione di Twitter, in linea con quelli degli altri social network più conosciuti, ci forniscono una fotografia chiara ed immediata della situazione attuale, uno scenario in cui la diffusione capillare di queste piattaforme ha modificato radicalmente i nostri modelli comportamentali ed ha rinnovato i paradigmi più consolidati per l’acquisizione e la diffusione dell’informazione. Non è raro, infatti, che oggi ci si rivolga a Facebook piuttosto che a Twitter come prima opzione per mantenere contatti con le proprie cerchie, farsi supportare in attività di decision-making più o meno complesse (quale televisore comprare, quali film

* Professore associato in Informatica nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

preferire, quale musica ascoltare, ecc.) e soprattutto per informarsi sulle questioni più disparate.

Allo stesso tempo, questo rapido e inaspettato cambiamento ha permesso la nascita (o in certi casi, l'evoluzione) di numerose tecnologie, opportunamente adattate ai nuovi paradigmi di comunicazione al fine di sfruttarne al meglio le potenzialità. I sistemi di Customer Relationship Management (CRM), ad esempio, si stanno progressivamente evolvendo nei cosiddetti Social CRM¹, più diretti e immediati poiché basati sul contatto diretto tra consumatori e aziende mediato dai social network.

Allo stesso modo lo sviluppo di piattaforme collaborative ha permesso la nascita di un intero filone applicativo prima del tutto inesplorato, quello della online brand reputation monitoring², cui sempre più aziende e personalità di spicco si rivolgono per monitorare l'opinione della collettività nei confronti della propria persona o del proprio brand. Tipicamente, questo avviene attraverso l'analisi, in un certo intervallo di tempo, dei contenuti che gli individui producono sulle Reti sociali e soprattutto lo studio della opinione (positiva o negativa) che gli utenti esprimono quando fanno menzione a quel particolare brand o individuo.

Queste nuove tendenze si ricollegano tutte all'idea comune che gli utenti dei social network possano essere immaginati come dei "sensori sociali", entità atomiche in grado di produrre dati (grezzi), alla stregua dei sensori di luminosità e di movimento che popolano le nostre città o le nostre abitazioni. Così come i dati prodotti ad esempio da un sensore di movimento, però, che necessitano di essere opportunamente analizzati ed aggregati al fine di comprendere al meglio le dinamiche di fenomeni più complessi (ad esempio la misurazione del traffico su una certa strada) e guidare attività di decision-making (ad esempio indirizzare i flussi automobilistici o regolare i semafori), allo stesso modo i dati prodotti dai "sensori sociali" permettono di studiare in modo innovativo e con un punto di vista totalmente diverso tematiche complesse e di difficile interpretazione, come tutte quelle appartenenti alla sfera psico-sociale.

Il progetto "Mappa Italiana dell'Intolleranza" si è collocato esattamente in questo filone, ponendosi come principale obiettivo quello analizzando i contenuti prodotti sulle Reti sociali al fine di misurare il livello di intolleranza nel nostro Paese, sulla base di cinque grandi temi: omofobia, razzismo, violenza sulle donne, antisemitismo e disabilità. Attraverso il progetto si è cercato di dare risposta ad un semplice quesito:

¹ P. Greenberg, *CRM at the speed of light: social CRM 2.0 Strategies, tools, and techniques for engaging your customers*, McGraw-Hill, 2010.

² A. Beal, *Repped: 30 Days to a Better Online Reputation*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

“È possibile estrarre e geolocalizzare contenuti a sfondo intollerante, al fine di definire una mappatura delle aree della Nazione a più alto rischio e guidare la definizione di interventi mirati sul territorio?”

Il problema è importante ed attuale: in Italia, infatti, solo nel 2013, 68 sono state le donne vittime di femminicidio, 3 su 4 i gay che hanno subito forme di discriminazione, mentre il 45% dei giovani ha affermato di considerarsi xenofobo o chiuso nei confronti degli stranieri.

Il progetto, coordinato da Vox – Osservatorio Italiano per i Diritti, è stato reso possibile attraverso la collaborazione di tre diversi gruppi di ricerca: il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e processuale dell’Università degli Studi di Milano, l’Università La Sapienza di Roma, che si è occupata di produrre un lessico di parole “sensibili” associate a ciascuna dimensione dell’intolleranza ed il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari che ha messo a disposizione una piattaforma di Content Analytics, chiamata CrowdPulse, sviluppata dal gruppo di ricerca SWAP (Semantic Web Access & Personalization) “Antonio Bello” del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

In questo contributo sarà descritta proprio la pipeline di estrazione ed elaborazione dei contenuti implementata in CrowdPulse, la componente che si è occupata di individuare e soprattutto geolocalizzare i contenuti a sfondo discriminatorio prodotti quotidianamente su Twitter.

2. CrowdPulse

CrowdPulse è una piattaforma di Content Analytics sviluppata dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari. La piattaforma implementa tecnologie a stato dell’arte per l’estrazione e la memorizzazione di grandi quantità di dati ed integra algoritmi di intelligenza artificiale per comprendere la semantica dei tweet ed etichettare i contenuti come discriminatori sulla base del sentiment (positivo o negativo) ad essi associato. La pipeline implementata in CrowdPulse è schematizzata in Figura 1.




Figura 1. – Pipeline di elaborazione implementata in SocialPulse

Il processo di estrazione ed elaborazione dei contenuti è articolato in quattro step. Il primo passaggio, effettuato da una componente chiamata Social Extractor, ha il compito di scandagliare i principali social network alla ricerca di contenuti che rispondono a particolari criteri. In questa particolare verticalizzazione della piattaforma, focalizzata sull'estrazione di contenuti a sfondo discriminatorio, le euristiche di estrazione adottate sono state definite in collaborazione con i ricercatori del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università "La Sapienza" di Roma, che si sono occupati di definire un lessico di parole sensibili associato a ciascuna delle dimensioni di intolleranza citate in precedenza. Il lessico associato con la dimensione dell'omofobia, ad esempio, prevede l'estrazione di tutti i contenuti in cui sono presenti termini come frocio, finocchio, ricchione, cullattone, bocchinaro, deviato, e così via. Il processo di estrazione dei contenuti avviene in tempo reale e procede in modo continuativo, alimentando progressivamente un database di Community Contributions, ed è reso possibile attraverso l'utilizzo delle API (Application Programming Interface) messe a disposizione da ciascun social network per la connessione e l'estrazione dei contenuti.

Il secondo step di elaborazione viene effettuato da una componente di Semantic Tagging. La scelta di far seguire l'estrazione dei contenuti da un processo di analisi semantica del testo è legata all'esigenza di gestire in modo efficace una delle problematiche più comuni che affliggono le applicazioni e gli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale: l'ambiguità.

I lessici utilizzati nel passaggio di estrazione, infatti, possono contenere termi-

ni di tipo polisemico, caratterizzati cioè da più significati (ad esempio: nano, che può essere utilizzato sia in modo discriminatorio ma anche per riferirsi all’ultimo modello del lettore multimediale iPod). Al fine di escludere dalle successive analisi tutti i tweet che utilizzano in modo non discriminatorio i termini presenti nei lessici, il modulo Semantic Tagger implementa un algoritmo di analisi del linguaggio naturale basato su sorgenti di conoscenza esterne come Wikipedia al fine di associare a ciascun termine presente nei tweet la sua corretta semantica. Gli algoritmi implementati per questa componente sono basati su metodi statistici combinati a calcoli di co-occorrenze tra i termini³ (l’intuizione che sottende questi algoritmi è che un termine è utilizzato a scopo discriminatorio se co-occorre con altri termini spesso utilizzati a scopo discriminatorio) al fine filtrare ed eliminare dal database delle Community Contributions i tweet non discriminatori.

Il terzo passaggio è a carico della componente denominata SASA Algorithms, acronimo di Semantics-aware Sentiment Analysis Algorithms. Essa implementa metodi a stato dell’arte per la Sentiment Analysis⁴, un task di analisi del linguaggio che prevede l’associazione di una polarità (positiva, neutra, negativa) a ciascuno dei tweet estratto nei passaggi precedenti. La polarità del tweet descrive l’opinione dell’individuo nei confronti del contenuto convogliato dal tweet appena postato. Questa componente trova la ragion d’essere alla luce del fatto che l’estrazione dei tweet e la relativa analisi semantica spesso non sono sufficienti a costruire una mappatura del livello di intolleranza nelle diverse zone d’Italia. In entrambi i passaggi precedenti, infatti, gli algoritmi implementati non sono in grado di comprendere l’opinione convogliata dai tweet postati sulla Rete. Nel nostro particolare scenario, invece, l’interesse è concentrato sui contenuti di tipo discriminatorio, vale a dire quelli che associano un sentiment negativo al messaggio espresso attraverso il tweet. Questo passaggio è operato implementando quelli che in letteratura sono noti come approcci lessicali di Sentiment Analysis. Questi approcci utilizzano delle sorgenti di conoscenza esterne (la più nota, ed utilizzata in SocialPulse, è SentiWordnet⁵) che associano a ciascuno dei termini del linguaggio una polarità compresa tra -1 e $+1$. Idealmente, a termini come bello, entusiasmante, allegro saranno associati score di tipo positivo, mentre invece a concetti come brutto e arrabbiato sono associati score di tipo negativo.

Gli approcci lessicali alla Sentiment Analysis sono basati sull’intuizione che il sentiment convogliato da un contenuto testuale sia pari alla somma del *sentiment* espresso dai singoli termini presenti all’interno della frase, completato da partico-

³ C.D. Manning, H. Schütze, *Foundations of statistical natural language processing*, MIT Press, Cambridge, Mass., 1999.

⁴ B. Pang, L. Lee, *Opinion mining and sentiment analysis*, in *Foundations and trends in information retrieval*, n. 2.1-2 (2008), pp. 1-135.

⁵ A. Esuli, F. Sebastiani, *Sentiwordnet: A publicly available lexical resource for opinion mining*, in *Proceedings of LREC*, vol. 6/2006.

lari euristiche per la gestione della negazione, delle congiunzioni, degli intensificatori (molto, moltissimo, pochissimo, ecc.), delle *emoticons* e così via. Nel nostro particolare scenario un algoritmo lessicale di *sentiment analysis* è stato applicato a tutti i contenuti estratti, e solo i contenuti cui è associato un sentiment di tipo negativo.

L'ultimo step di elaborazione dei contenuti è quello denominato *Intolerance Detectors*. Questa componente implementa algoritmi di intelligenza artificiale per associare in via definitiva tutti i contenuti estratti (e filtrati) ad una o più dimensioni di intolleranza. L'algoritmo implementato si occupa di predire, sulla base di tutte le informazioni disponibili (testo del tweet, semantica dei termini associati, polarità dei singoli termini e polarità dell'intero contenuto) se il tweet estratto esprime concetti discriminatori o meno. Nel primo caso, l'elaborazione sarà completata associando al tweet le relative informazioni di geolocalizzazione (estratte esplicitamente dal tweet o definite implicitamente attraverso semplici euristiche) e posizionando sulla mappa il frammento di informazione.



Figura 2. – Un frammento della Mappa dell'Intolleranza

Questa pipeline di elaborazione viene eseguita in background ed in tempo reale. I contenuti prodotti sulla Rete vengono costantemente estratti e la mappa viene aggiornata ogni qual volta dei nuovi contenuti discriminatori sono stati prodotti. L'output definitivo del processo è rappresentato dalla mappa dell'intolleranza, una rappresentazione grafica (Figura 2) ed interattiva del livello di intolleranza del no-

stro paese dove i singoli frammenti di informazione reperiti in Rete sono stati geolocalizzati e associati alla dimensione di intolleranza cui fanno riferimento. Seguendo i dettami di Formez PA relativamente alla pubblicazione dei dati in formato aperto, le informazioni elaborate dalla mappa sono state messe anche a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni in formato Open Data⁶. Le mappe sono state infine costruite utilizzando la tecnologia open source OpenStreetMap (<http://www.openstreetmap.org>).

3. Conclusioni

Grazie alla sinergia tra i diversi gruppi, sotto il coordinamento di Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, il progetto ha consentito di individuazione dei contenuti prodotti sulla Rete contenenti tracce di razzismo, omofobia e intolleranza verso le donne. L’utilizzo di meccanismi di geolocalizzazione ha permesso inoltre di riconoscere le regioni e le zone d’Italia più a rischio, permettendo di innescare interventi di prevenzione e sensibilizzazione del territorio in maniera molto più efficace e soprattutto mirata rispetto al passato. I risultati definitivi dello studio, assieme alla pubblicazione delle mappe e all’analisi psicologica degli *outcome* del progetto saranno pubblicati entro la fine dell’anno.

⁶Formez PA, *Open Data – Come rendere aperti i dati della Pubblica Amministrazione*, 2011.

Tecnologie linguistiche della persuasione: la funzione combinata di implicature e stereotipi

*Edoardo Lombardi Vallauri**

Abstract: The paper suggests that stereotypes and implicatures can work persuasively by reinforcing each other. This is shown in short texts from advertising and political propaganda. Stereotypical contents are easier to reconstruct by implicature than less expected contents and, at the same time, they are more easily agreed upon by receivers if they are presented via implicature, as compared to assertion. In other words, the association of stereotypes and implicatures has a bidirectional effect: stereotypical assumptions guide the implicature process, and at the same time they are re-inforced by that process. Many stereotypes would appear as too simplistic or exaggerate if directly asserted, but when they are evoked implicitly during an inferential process, they can bypass the receiver's critical reaction and enter their set of beliefs. These cognitive mechanisms are systematically exploited in persuasive communication, especially when trying to "smuggle" questionable or false contents. For this reason, the quality of democratic cohabitation could be improved if the awareness of such phenomena could spread across the population.

Keywords: *Advertising; Propaganda; Persuasion; Stereotypes; Implicatures.*

Sommario: 1. Il ruolo degli stereotipi nella comunicazione pubblica persuasiva. – 2. Le implicature come strategia persuasiva. – 3. Come operano insieme le implicature e gli stereotipi. – 4. Conclusioni.

1. Il ruolo degli stereotipi nella comunicazione pubblica persuasiva

Come elementi della comunicazione pubblica (includere la pubblicità e la propaganda politica), gli stereotipi vengono tipicamente studiati da una prospettiva socio-antropologica¹. Ad esempio, di solito si fa notare e si critica la presenza di

* Professore ordinario di Linguistica nell'Università Roma Tre.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ F. Domaneschi, C. Penco, *Come non detto*, Laterza, Roma-Bari, 2016, pp. 11-22.

stereotipi razziali o di genere². Non li considereremo da questo punto di vista, limitandoci al meccanismo strettamente linguistico mediante il quale i messaggi persuasivi si organizzano per trasmettere i loro significati.

Nel funzionamento del linguaggio, gli stereotipi sono importanti perché determinano la natura sociale del significato³ e guidano l'interpretazione semantica, ad esempio nel *semantic narrowing*⁴. I significati di alcuni elementi lessicali, se compaiono in enunciati come quelli negli esempi (1) e (2), vengono interpretati in senso ristretto, che è guidato da stereotipi:

- 1) Tutti i medici bevono.
- 2) Maria è una ragazza madre.

Come sottolineato da Wilson (2003)⁵, in (1) “bere potrebbe trasmettere non il senso codificato ‘bere liquido’, ma, in modo più specifico, ‘bere alcolici’ o ‘bere quantità significative di alcol’”. E (adattando la spiegazione di un esempio inglese da parte di Lakoff 1987) in (2) non si dice solo che Maria è una ragazza e una madre, ma anche che non è sposata, e che quindi, stereotipicamente, deve crescere da sola bambini piccoli, lavorando fuori casa, ecc.⁶. Da questa prospettiva, il *semantic narrowing* è considerato un’inferenza di default, guidata da un’euristica di informatività, secondo cui ciò che è espresso deve essere interpretato come un esempio stereotipico, cioè avere come senso il significato stereotipico associato a quell’espressione. Questo corrisponde abbastanza al “principio-I” di Levinson che istruisce il lettore a:

completare il contenuto informativo dell’enunciato del parlante, trovando l’interpretazione più *specificata*, fino a ciò che si giudichi essere il significato inteso dal parlante [...]⁷.

² N.C. Smith, *Morality and the Market: Consumer Pressure for Corporate Accountability*, Routledge, New York, 1990; B.A. Browne, *Gender Stereotypes in Advertising on Children’s Television in the 1990s: A Cross-National Analysis*, in *Journal of Advertising*, 27(1), 1998, pp. 83-96; M. Zawisza, M. Cinnirella, *What Matters More – Breaking Tradition or Stereotype Content? Envious and Paternalistic Gender Stereotypes and Advertising Effectiveness*, in *Journal of Applied Social Psychology*, 40(7), 2010, pp. 1767-1797; K.B. Sheehan, *Controversies in Contemporary Advertising*, Sage, Thousand Oaks, 2014.

³ H. Putnam, *The Meaning of Meaning*, in Id., *Mind, Language, Reality*, Cambridge University Press, Cambridge, 1975.

⁴ G. Lakoff, *Women, Fire and Dangerous Things*, University of Chicago Press, Chicago, 1987; S. Levinson, *Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Implicatures*, MIT Press, Cambridge, Mass., 2000, pp. 37-38, 112-134; D. Wilson, *Relevance and lexical pragmatics*, in *Italian Journal of Linguistics*, 15(2), 2003.

⁵ D. Wilson, *Relevance and lexical pragmatics*, cit., p. 274.

⁶ G. Lakoff, *Women, Fire and Dangerous Things*, cit., pp. 80-82.

⁷ S. Levinson, *Presumptive Meanings*, cit., p. 114 (trad. nostra).

Questo non vale per tutti i casi di *semantic narrowing*⁸; ma non ci soffermeremo sulla questione. Più in generale, come già osservato da Shegloff⁹ sulle espressioni locative e nuovamente da Levinson¹⁰, le espressioni minimali richiedono di attribuire un significato tramite qualche inferenza, che di solito comporta il ricorso allo stereotipo associato a quell'espressione: "è andata al supermercato" o "è andata a scuola" non significano solo dove è andata ma anche che cosa farà lì; e se non vengono fornite ulteriori informazioni, questa sarà l'attività tipica che ci si aspetta in quel luogo.

Qui non svilupperemo ulteriormente la questione teorica, ma ci baseremo su di essa per considerare quali conseguenze abbia questo meccanismo quando viene applicato in forme di comunicazione fortemente indirette: essenzialmente, nelle implicature conversazionali¹¹ utilizzate a scopi persuasivi. Mostreremo che nei testi persuasivi come gli annunci pubblicitari, (a) l'interpretazione delle implicature spesso si basa su stereotipi e (b) la persuasività degli stereotipi spesso è favorita dal fatto che essi vengano espressi tramite implicature. In altre parole, le implicature non avrebbero successo senza appellarsi agli stereotipi, e gli stereotipi non avrebbero successo senza essere mascherati dalle implicature.

Stereotipi (come "I bambini amano giocare con i giocattoli" o "Le donne amano fare shopping") sono molto utilizzati in pubblicità. Ciò si deve a diversi fattori, tra cui la loro capacità di trasmettere contenuti complessi molto rapidamente:

Le pubblicità presentano brevi storie con un messaggio (cioè un messaggio di vendita) in un tempo molto breve. Ad esempio, gli spot televisivi durano 30 secondi e la maggior parte degli annunci stampati rientrano in una singola pagina di rivista. [...] L'uso degli stereotipi nei messaggi pubblicitari prepara rapidamente il terreno per il messaggio stesso: gli stereotipi trasmettono personaggi e immagini in modo rapido e chiaro¹².

Inoltre, gli stereotipi hanno una specifica efficacia persuasiva:

se conosci la rappresentazione stereotipata delle persone che appartengono al tuo stesso gruppo demografico, inizierai ad agire in quel modo. [...] Il vero potere degli stereo-

⁸ L.W. Barsalou, *The instability of graded structure: implications for the nature of concepts*, in U. Neisser (ed.), *Concepts and Conceptual Development*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, pp. 101-140.

⁹ E.A. Shegloff, *Notes on a conversational practice: formulating places*, in D. Sudnow (ed.), *Studies in Social Interaction*, Free Press, New York, 1972, p. 102.

¹⁰ S. Levinson, *Minimization and conversational inference*, in A. Kasher (ed.), *Pragmatics. Critical Concepts*, Routledge, London-New York, 1998, pp. 566-567.

¹¹ H.P. Grice, *Logic and Conversation*, in P. Cole, J.L. Morgan (eds.), *Syntax and Semantics*, vol. 3, *Speech Acts*, Academic Press, New York, 1975, pp. 41-58, trad. it. in *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione*, il Mulino, Bologna, 1993.

¹² K.B. Sheehan, *Controversies in Contemporary Advertising*, cit., 2014, p. 75 (trad. nostra).

tipi è la loro capacità di influenzare il comportamento delle persone che rientrano nello stereotipo¹³.

Se una donna della tua età e con il tuo stesso ruolo sociale viene ritratta in modo stereotipato in una pubblicità, sarai spinto a fare ciò che fa lei.

Tuttavia, anche se la loro capacità di catalizzare l'accordo del destinatario spinge a usare gli stereotipi, il loro uso comporta alcuni rischi. I consumatori sono sempre più sulla difensiva. Decenni di pubblicità ingannevole hanno generato diffidenza, che influisce negativamente sulle reazioni delle persone. L'inganno generalizzato produce aspettative negative sulla pubblicità e sul marketing in generale, minandone sempre di più la credibilità¹⁴. Di conseguenza, anche gli stereotipi devono essere gestiti con attenzione:

Gli stereotipi funzionano nella pubblicità? La risposta è: dipende. Se le persone nel pubblico target si relazionano in modo positivo a un'immagine stereotipata, questa può aiutare a vendere il prodotto. Se le persone nel target si formano opinioni su gruppi di persone diversi da quello a cui appartengono, e queste opinioni mettono in cattiva luce il gruppo stereotipato, questo può risultare problematico. Sebbene tutti riconosciamo gli stereotipi apertamente offensivi, il modo in cui l'immagine degli altri viene percepita dipende dai gusti e dalla sensibilità dei membri del pubblico target. Ad esempio, molte pubblicità rivolte alle donne ritraggono mariti e padri come incompetenti nelle cose di casa. Le donne possono ridere di queste descrizioni, ma gli uomini che guardano gli stessi spot potrebbero divertirsi di meno. [...] Gli inserzionisti devono essere consapevoli che molti consumatori potrebbero trovare discutibile e potenzialmente offensivo l'uso di certi stereotipi. [...] In generale, gli inserzionisti devono sempre esaminare e valutare le immagini e il linguaggio che utilizzano, per capire come i consumatori verranno influenzati dai messaggi, con riferimento sia al significato che se ne ricava, sia all'adeguatezza complessiva dell'approccio strategico. In particolare, occorre valutare attentamente i messaggi che potrebbero superare i confini del buon gusto o della buona educazione¹⁵.

Come ogni altro contenuto la cui codifica può provocare reazioni critiche, gli stereotipi il cui contenuto esagerato o troppo semplicistico li rende difficili da trasmettere mediante affermazione esplicita possono trarre vantaggio dall'essere codificati in modo indiretto. Ad esempio, tramite implicatura. Vedremo come ciò possa accadere, considerando che gli stereotipi sono proprio un genere di informazione che può essere facilmente recuperata anche se non è enunciata esplicitamente, perché si presentano tra le prime idee disponibili nella mente del destinatario quando inizia un processo di inferenza.

¹³ *Ibidem*, p. 79, trad. nostra.

¹⁴ P.R. Darke, R.J.B. Ritchie, *The Defensive Consumer: Advertising Deception, Defensive Processing, and Distrust*, in *Journal of Marketing Research*, 44(1), 2007, pp. 114-127.

¹⁵ K.B. Sheehan, *Controversies in Contemporary Advertising*, cit., 2014, pp. 81-82.

2. Le implicature come strategia persuasiva

Le implicature, rispetto alle informazioni codificate esplicitamente, hanno meno probabilità che i destinatari del discorso le riconoscano come discutibili. Questo è stato notato molte volte da una prospettiva generale¹⁶ e specificamente per quanto riguarda testi con scopi persuasivi¹⁷.

L'implicitezza è una caratteristica costante della comunicazione non linguistica, come le immagini e i suoni non linguistici (tipicamente, la musica) che, non a caso, in pubblicità sono più importanti dei testi. Senza dubbio, l'efficacia delle immagini e dei suoni dipende anche dal fatto che non sono espliciti nel trasmettere i loro contenuti. Cioè, dal fatto che non fanno affermazioni. Quando si vede un gruppo di persone ricche, belle, giovani e felici che bevono un certo brandy in una dimora molto elegante, in una qualche misura si può essere influenzati dalla seguente idea: "Se bevi lo stesso whisky, sarai come queste persone". Lo stesso contenuto, se espresso esplicitamente, susciterebbe reazioni ostili, e resterebbe ben lungi dal convincere qualcuno. Tuttavia, se presentato in forma visiva, e quindi senza essere esplicitamente asserito, funziona così bene da indurre un'azienda a investire ingenti somme di denaro per produrlo e per trasmetterlo in un intero paese. Allo stesso modo, una musica solenne o emozionante è più efficace di qualsiasi affermazione esplicita che un prodotto commerciale può farti molto felice, o importante agli occhi degli altri, o cose simili.

Le affermazioni ci mostrano apertamente che la loro fonte vuole convincerci del loro contenuto. Al contrario, le immagini e i suoni non linguistici ci danno l'impressione di poter attribuire loro il valore che vogliamo. La sensazione che qualcuno stia cercando di modificare il nostro insieme di credenze è ciò che tipicamente scatena la nostra reazione critica, mentre la sensazione di essere liberi di formare autonomamente la nostra opinione riduce la nostra tendenza a mettere in discussione le informazioni a cui siamo esposti¹⁸. A causa di questo, gli impliciti

¹⁶ Cf. ad esempio O. Ducrot, *Dire et ne pas dire*, Hermann, Paris, 1972; T. Givón, *Evidentiality and Epistemic Space*, in *Studies in Language*, 6(1), 1982, pp. 23-49; C. Kerbrat-Orecchioni, *L'Implicite*, Armand Colin, Paris, 1986; E. Rigotti, *Significato e senso*, in AA.VV., *Ricerche di semantica testuale*, La Scuola, Brescia, 1988, pp. 71-120; E. Lombardi Vallauri, *Clausole a contenuto presupposto e loro funzione discorsiva in italiano antico*, in *Quaderni del dipartimento di Linguistica dell'Università di Firenze*, n. 4/1993, pp. 71-95; E. Lombardi Vallauri, *La lingua disonesta*, il Mulino, Bologna, 2019; M. Sbisà, *Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

¹⁷ Cf. E. Lombardi Vallauri, *Tratti linguistici della persuasione in pubblicità*, in *Lingua Nostra*, n. 2-3/1995, pp. 41-51; E. Lombardi Vallauri, *La struttura informativa. Forma e funzione negli enunciati linguistici*, Carocci, Roma, 2009; E. Lombardi Vallauri, *La lingua disonesta*, cit.; M. Sbisà, *Detto non detto*, cit.; E. Lombardi Vallauri, V. Masia, *Implicitness Impact: Measuring texts*, in *Journal of Pragmatics*, n. 61/2014, pp. 161-184.

¹⁸ H. Mercier, *La Théorie Argumentative du Raisonnement*. Tesi di PhD in Scienze Sociali, EHES, Paris, 2009; A. Reboul, *A relevance-theoretic account of the evolution of implicit communication*, in

sono l'approssimazione migliore che il linguaggio offre per ottenere effetti simili a quelli della comunicazione visiva e musicale, in quanto riducono negli interlocutori la consapevolezza che li si sta convincendo di qualche contenuto. Tra di essi, le implicature consistono nell'affidare al destinatario del messaggio la costruzione di una parte del suo contenuto, facendo ricorso a indizi contestuali e alla conoscenza generale del mondo. Di conseguenza, gli interlocutori percepiscono in buona parte i contenuti impliciti come qualcosa a cui sono arrivati da soli, piuttosto che come qualcosa che il parlante gli sta imponendo¹⁹. Questo ci rende meno inclini a mettere in discussione i contenuti implicati rispetto a quelli asseriti.

3. Come operano insieme le implicature e gli stereotipi

Abbiamo già osservato che quando il contenuto è uno stereotipo diventa più facile recuperare il senso implicito di un enunciato, e in particolare trarre un'implicatura. Questo perché lo stereotipo è un contenuto altamente prevedibile. Allo stesso tempo, anche stereotipi problematici sono accettati più facilmente e vengono messi in discussione meno probabilmente proprio se presentati in modo implicito, tramite implicature. La pubblicità e la propaganda politica fanno ampio uso di questa sinergia, di cui mostreremo alcuni esempi.

L'annuncio in Figura (1) sfrutta lo stereotipo (A) che «le compagnie televisive distorcono le informazioni». La *headline*, apparentemente riferita a una Torre di Pisa "corretta", allude efficacemente a un'interpretazione che massimizza la pertinenza in quel contesto dell'idea che gli altri canali mostrano la realtà in modo diverso, mentre Discovery Channel non lo fa. Questa idea sorge dunque come implicatura nella mente dei destinatari, anche se la pubblicità non la introduce in maniera esplicita. Ed è rilevante che entrambi questi contenuti risulterebbero più evidentemente discutibili se fossero esplicitamente asseriti.

In Figura (2) viene sfruttato lo stereotipo (B) che «lo zucchero è buono», e in ogni caso che è un esempio indiscusso di gusto piacevole. Le perplessità che abbiamo oggi sullo zucchero non si erano ancora affacciate negli anni '80, quando l'annuncio venne diffuso. L'aspartame, che costituisce il prodotto reclamizzato (il dolcificante Poko) era un prodotto nuovo, su cui immediatamente nacque il sospetto che potesse risultare cancerogeno. L'obbiettivo dell'annuncio è demolire questa opinione. Ma ovviamente l'affermazione diretta e non richiesta che l'aspartame fosse salutare e non causasse il cancro avrebbe avuto l'effetto di un'autode-

Studies in Pragmatics, n. 13/2011, pp. 1-19; A. Reboul, *Cognition and Communication in the Evolution of Language*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2017.

¹⁹E. Lombardi Vallauri Edoardo, *Grice elettorale*, in M. Fatigante, L. Mariottini, E. Sciubba (eds.), *Linguistica e Società. Studi in onore di Franca Orletti*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 172-184.

nuncia. Quindi, che cosa ha estratto il copywriter dal suo cilindro magico? Ha proposto l'aspartame addirittura come vero prototipo di sostanza salutare; e non lo ha fatto asserendolo esplicitamente: "l'aspartame non è cancerogeno", oppure "l'aspartame è molto sano". Più efficacemente, ha indotto i lettori a costruire autonomamente questa idea sotto forma di un'implicatura. L'intero effetto è rafforzato da una sofisticata retorica: la giustapposizione di due emistichi formalmente identici induce l'impressione che essi siano identici anche nel valore di verità. Nel primo emistichio si menziona lo zucchero, effettivamente un prototipo ampiamente riconosciuto di cibo dal sapore piacevole. Tutto questo instaura un "effetto di similarità" nell'interpretazione del secondo emistichio, inducendo implicitamente il lettore a identificare l'aspartame come un prototipo universalmente riconosciuto di cibo sicuro.



Figura 1. – È proprio il caso di correggere tutto?



Figura 2. – Buono come lo zucchero. Sicuro come l'aspartame

È interessante notare che la concezione stereotipata dello zucchero può indurre una concezione parallela sull'aspartame proprio perché, anziché essere menzionate direttamente, entrambe vengono evocate implicitamente per mezzo di implicature. In particolare, un'affermazione esplicita che "l'aspartame è la tipica sostanza

salutare” non sarebbe stata creduta da nessuno; e avrebbe invece suscitato una forte reazione critica e un probabile rifiuto. Ciò che osserviamo qui è che un preesistente stereotipo fornisce le condizioni per l’instaurarsi di un’implicatura, e l’implicatura fornisce le condizioni adatte per introdurre un ulteriore candidato stereotipo. L’implicito è la chiave per l’accettazione di tutti questi contenuti da parte dei destinatari.

Le pubblicità in Figure (3) e (4) propongono alcuni suggerimenti attribuiti al papa, che sono molto facili da accettare. Ora, il lettore che consapevolmente concorda con essi, tende anche (meno consapevolmente) ad accettare come scontato che le loro condizioni di felicità siano vere, ovvero che: (i) Ci sono persone che cercano di rubare la nostra speranza. (ii) Abbiamo paura della bontà e della tenerezza.



Figura 3. – **Non lasciatevi rubare la speranza**



Figura 4. – **Non dobbiamo avere timore della bontà e della tenerezza**

Queste condizioni di felicità, associate appunto all’immagine del papa, evocano almeno altri tre contenuti impliciti, e cioè tre stereotipi che non si potrebbero asserire esplicitamente senza suonare inesatti ed esagerati, ma fanno parte delle credenze di riferimento che aiutano l’insorgere delle già menzionate implicature:

- stereotipo (C) «Quelli che rubano la tua speranza sono tipicamente non-cattolici»;
- stereotipo (D) «Essere cattolico rende più facile avere speranza»;
- stereotipo (E) «È più probabile sperimentare bontà e tenerezza se si segue la religione cattolica».

In altre parole, gli stereotipi (C), (D) ed (E) sono utili come sfondo concettuale che consente di trarre le implicature (i) e (ii); allo stesso tempo, non essendo comunicati esplicitamente ma solo evocati implicitamente come ulteriori implicature, sono difesi dal rivelarsi esagerati, e questo permette loro di rafforzarsi nell'insieme di credenze dei destinatari. Non per caso, si tratta di contenuti di una certa utilità propagandistica per accreditare la chiesa cattolica tra le forze benefiche, e i suoi eventuali detrattori fra quelle del male.

La pubblicità Yoga qui mostrata come Figura (5) sfrutta lo stereotipo ampiamente accettato (F) che «il succo di frutta più desiderabile è fatto al 100% di frutta». Questo stereotipo viene alimentato dalla consueta affermazione “100% frutta”, che si trova praticamente su tutte le confezioni. Di conseguenza, “100% Yoga” in (5) trasmette per implicatura qualcosa che sarebbe difficilmente affermare, ovvero che lo Yoga è il contenuto più desiderabile di una confezione di succo di frutta:



Figura 5. – Cento per cento Yoga. Nessuno zucchero, nessuna fretta, solo frutta




Figura 6. – Le immagini della storia meritano TDK

In Figura (6) è sfruttato lo stereotipo (G) che «le cose più importanti si filmano con i dispositivi migliori». Le videocassette TDK vengono accostate a un prototipo di evento storico importante, ovvero la caduta del muro di Berlino nel 1989, che segna la fine della Guerra Fredda. Affermare che le cassette TDK rappresen-

tano – tra le cassette – l’equivalente di quello che rappresenta la fine della Guerra Fredda nella storia recente suonerebbe presuntuoso ed esagerato, ma la dicitura “Le immagini della storia meritano TDK”, attraverso un’attribuzione “rovesciata” dell’adeguatezza, evoca lo stesso contenuto per implicatura, inducendo assai meno a contestarlo.

Poiché l’associazione di stereotipi e implicature è molto efficace, essa viene sfruttata non solo nella pubblicità commerciale, ma anche nella propaganda politica. Ad esempio, l’intera campagna (di entrambi i fronti politici) in occasione delle elezioni politiche del 2006 in Italia si basava sulla stessa strategia, che consisteva nell’accusare lo schieramento opposto di pianificare misure generalmente considerate sgradite, almeno da parte degli elettori indecisi, che sono il target di ogni propaganda politica. Ma accusare esplicitamente gli avversari di azioni negative sarebbe stato spiacevole e probabilmente controproducente; forse persino illegale, poiché le misure menzionate non erano incluse nei programmi elettorali. Quindi, le accuse dovevano essere indirette, cioè introdotte mediante implicature. In questo modo potevano convincere molte persone senza suscitare la reazione critica:



Figura 7. – **Di nuovo la tassa di successione?
No, grazie**



Figura 8. – **I “no global” al governo?
No, grazie**



Figura 9. – **Immigrati clandestini a volontà? No, grazie**



Figura 10. – **Più tasse sui tuoi risparmi? No, grazie**



Figura 11. – **Più tasse sulla tua casa? No, grazie**




Figura 12. – **Fermiamo le grandi opere? No, grazie**

Le Figure da (7) a (12) riproducono tutti i manifesti diffusi a livello nazionale dalla coalizione di destra nel 2006. Lo schema è sempre lo stesso: dichiarandosi esplicitamente contraria a un'azione politica possibile, la destra attiva un tipico percorso griceano: poiché, nel caso in cui non ci fosse alcun rischio che una cosa possa accadere, rifiutare quell'ipotesi indesiderabile violerebbe la massima della relazione (Grice, 1975)²⁰, l'enunciazione (e il rifiuto) di quell'ipotesi solleva l'implicatura

²⁰ H.P. Grice, *Logic and Conversation*, cit.

che la sinistra, se vincerà le elezioni, farà effettivamente quella cosa sgradita agli elettori:



Poiché l'accusa alla sinistra non è formulata, ma viene inferita autonomamente da ogni persona nel pubblico target, la Destra non appare responsabile di gettare accuse spiacevoli e in gran parte false contro la Sinistra. Inoltre, i contenuti stessi di tali accuse non vengono valutati con un atteggiamento critico completo, come avverrebbe se, invece di essere costruiti dal destinatario stesso, gli fossero presentati come affermazioni dirette della Destra. Immaginate le reazioni più probabili (da parte degli elettori indecisi ed equidistanti) a manifesti di propaganda che affermassero esplicitamente: “La Sinistra reintrodurrà l'imposta di successione!”, o “La Sinistra farà entrare i migranti senza alcuna regolamentazione!”, ecc. La conseguenza della codifica implicita è proprio che simili contenuti, benché lontani dalla verità, hanno più probabilità di essere creduti.

Si noti, inoltre, che l'implicatura è sempre guidata da un concetto stereotipato della Sinistra:

stereotipo (H) «La Sinistra tassa pesantemente i redditi, le proprietà, gli immobili e persino i risparmi»;

stereotipo (I) «La Sinistra è contro le grandi imprese economiche, compresi i grandi cantieri»;

stereotipo (L) «La Sinistra si schiera con tutte le persone “irregolari”: immigrati, no global, ecc.».

Assunzioni stereotipate come H, I, L guidano il processo inferenziale e, allo stesso tempo, vengono rafforzate da tale processo. Se fossero affermati esplicitamente, tali stereotipi apparirebbero troppo semplicistici e sarebbero più facilmente respinti, come segnalato ad esempio da Sheehan (2014)²¹; ma poiché vengono evocati implicitamente, hanno qualche possibilità di eludere la reazione critica degli interlocutori e di trasferirsi nel loro sistema di credenze.

Tutto ciò non è frutto del caso. Infatti, si ritrova anche nella propaganda della coalizione di Sinistra in occasione delle stesse elezioni.



Figura 13. – Senza asili nido le famiglie non crescono



Figura 14. – Una sanità che funziona rende tutti più liberi



Figura 15. – Il lavoro precario chiude la speranza

I manifesti di figure (13-15) affermano in modo esplicito alcune opinioni ampiamente accettate, ossia:


- che gli asili nido sono un aiuto importante per le famiglie;
- che un buon servizio sanitario pubblico libera le persone dalle preoccupazio-

²¹ K.B. Sheehan, *Controversies in Contemporary Advertising*, cit.

ni su che cosa succederà se si ammalano e dalla necessità di accantonare risorse per tale eventualità; e

– che la costante minaccia di rimanere senza lavoro è più o meno l'opposto di avere buone speranze per il futuro.

Ma lo scopo della campagna era più di questo. Tali affermazioni, infatti, se pronunciate durante una campagna elettorale, poiché devono essere intese come cooperative in senso griceano, inducono a inferire che le scuole dell'infanzia rischiano di essere ridotte, che ci potrebbero essere tagli al servizio sanitario pubblico, e che alle aziende potrebbe essere consentito aumentare le forme di lavoro temporaneo, danneggiando così i lavoratori, soprattutto giovani:



È possibile lasciare implicito che tutto questo sarà fatto dalla Destra, perché queste accuse indirette sono accuratamente scelte fra le cose che appartengono allo stereotipo di un partito di Destra:

stereotipo (M) «La Destra taglia sul welfare, come le scuole pubbliche, i servizi sanitari e simili»;

stereotipo (N) «La Destra si schiera con le (grandi) aziende e, in generale, contro gli interessi dei lavoratori».

Anche qui si può osservare che le dichiarazioni accusatorie sulle future azioni della Destra sarebbero difficilmente accettate dagli elettori indecisi ed equidistanti, se presentate nei manifesti sotto forma di affermazioni. E in ogni caso metterebbero in cattiva luce la Sinistra in quanto sommaria accusatrice. Tuttavia, il fatto che tali contenuti derivino da un processo inferenziale compiuto dallo stesso destinatario libera la Sinistra da ogni responsabilità, e rende meno probabile che

le accuse siano vagliate criticamente. Lo stesso vale per le assunzioni generali e stereotipate (M) ed (N): se affermate, sarebbero riconosciute come esagerate e troppo semplicistiche. Ma poiché sono evocate solo implicitamente, hanno maggiore possibilità non solo di sorreggere il processo di costruzione dell'implicatura, ma anche di radicarsi tra le cose credute dal destinatario. In altre parole, ogni annuncio convince il destinatario del contenuto implicato sfruttando l'esistenza di uno stereotipo, e allo stesso tempo rafforza e conferma lo stereotipo (utile) nella mente del destinatario evocandolo in modo implicito.

4. Conclusioni

Abbiamo mostrato che lo sfruttamento di stereotipi per indurre i destinatari a trarre delle implicature opera in due direzioni. Da un lato, gli stereotipi facilitano l'emergere delle implicature, consentendo così la trasmissione di contenuti discutibili in modo implicito, il che li rende più capaci di evitare il vaglio critico e un potenziale rigetto. D'altro canto, il fatto stesso che uno stereotipo non venga affermato, ma solo evocato durante il processo inferenziale, rende più difficile ai destinatari di un messaggio rendersi conto che lo stereotipo stesso è una rappresentazione semplicistica ed esagerata della realtà. Questo è particolarmente significativo quando, come in alcuni degli esempi proposti, lo stereotipo stesso non è neutrale, ma appartiene a un contesto ideologico favorevole alla parte che diffonde l'annuncio.

Questi fatti, come abbiamo riscontrato in esempi di pubblicità commerciale e di propaganda politica, sono ampiamente sfruttati nella comunicazione persuasiva, specialmente quando si cerca di convincere un pubblico target di cose che non sono vere. Di conseguenza, la consapevolezza che questi processi sono all'opera nella comunicazione pubblica dovrebbe essere considerata un importante ingrediente della convivenza democratica.

Parole e algoritmi: schizzo per un'antropologia politica della trasformazione digitale

*Derrick de Kerckhove**

Provocazione: L'intelligenza artificiale sta per prendere il sopravvento nei processi legali e di governo.

Abstract: From ancient Greece to the present day, passing through the Renaissance, every change in the means of communication has introduced new political (and legal) practices. Media function as operating systems of culture, of which institutions are only applications. The present work aims to review some of these effects, recalling those of digital transformation and underlining how digitization is influencing the previous relationship that law had with literacy. The comparison between words and algorithms threatens an epistemological crisis. The manipulation of social media and the practices of disinformation have made schismatic tendencies immediate that had taken much longer to develop at the time of the Council of Trent. The new challenge to the political – and legal – establishment is generative AI. Machine appropriation of human speech raises more questions than answers. Some of these are raised in this article.

Keywords: *Operating system; Epistemological crisis; “Code is law”; Freedom of conscience; Datacrazia; Paradox of democracy.*

Sommario: 1. La teoria dei sistemi operativi della cultura. – 1.1. Applicazioni giuridiche del SOC alfabetizzato. – 1.2. Il codice digitale come sistema operativo. – 2. L'arrivo dello “Stato del Codice”. – 3. Una crisi epistemologica. – 3.1. La libertà di coscienza. – 3.2. Datacrazia. – 3.3. Automatizzare la legge. – 3.4. Eccezionalismo tecnologico. – 4. Tentativi di regolamentazione. – 5. Il paradosso della democrazia. – 5.1. *Open source* per proteggere l'utente? – 6. Conclusione.

* Guest Professor nel Politecnico di Milano.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

1. La teoria dei sistemi operativi della cultura

Secondo un recente libro di Zac Gershberg e Sean Illing (2022, prefazione), «le democrazie sono definite dalla loro cultura della comunicazione. Se una democrazia consiste nel fatto che i cittadini decidono, collettivamente, cosa deve essere fatto, allora il processo con cui lo fanno determina quasi tutto ciò che segue. (...) Ogni forma di media ha la sua epistemologia, i suoi pregiudizi, e favorisce certe abitudini cognitive rispetto ad altre»¹.

Si tratta di ciò che chiamo *Sistemi Operativi Culturali* (SOC), ovvero che le culture mondiali sono gestite non solo dalla lingua che parlano, ma ancor più dai sistemi di scrittura che la struttura di queste lingue definisce. I sistemi di scrittura come SOC dominanti sono ciò che distingue fundamentalmente l'Oriente e l'Occidente. In Occidente, le lingue indoeuropee sono polisillabiche e hanno quindi adottato la rappresentazione fonologica. A sua volta, la rappresentazione visiva della lingua occidentale non solo ha favorito il consolidamento del loro territorio sulla base della parlata che dividevano – conquistando o meno le comunità locali vicine per arrivare a confini “naturali” – ma anche la fondazione di nazioni. Il nazionalismo è una delle tante applicazioni dell'alfabetizzazione fonologica. In confronto, il cinese, essendo in gran parte monosillabico, è stato costretto a optare per le icone per distinguere i molti significati basati sul suono breve di una singola sillaba. Questa tecnica è translinguistica, rappresenta concetti e non parole. Essendo translinguistica, è stata utilizzata, per riunire in un unico impero comunità linguistiche distanti tra loro come il coreano e il giapponese, insieme al mandarino e a molti dialetti regionali (cantonese, taiwanese, hakka e oltre 80 altri). L'impero era ed è tuttora un'applicazione del sistema operativo ideografico cinese. Una delle conseguenze determinanti della lettura del cinese è il fatto che, a differenza delle scritture fonologiche, non si può leggere senza conoscere il contesto. Nella coscienza occidentale il testo prima sempre sul contesto. Questa è la base della differenza fra pensiero analitico caratteristico della scienza occidentale e pensiero complementare della visione cinese del mondo.

Naturalmente, i sistemi operativi basati sulla scrittura hanno introdotto e supportato molte altre applicazioni, tra cui il diritto. *Verba volant, scripta manent*, il diritto in occidente ha avuto la tendenza a dipendere dal mezzo di comunicazione dominante. Aggiungendo le vocali alle consonanti del modello fenicio, la scrittura greca antica è stata il primo sistema di scrittura non ambiguo. Di conseguenza, le leggi della città greca apparivano sui muri per ricordare ai cittadini in modo inequivocabile i loro doveri e obblighi.

¹ Z. Gershberg, S. Illing, *The Paradox of Democracy: Free Speech, Open Media, and Perilous Persuasion*, University of Chicago Press, Chicago, 2022, Prefazione.

1.1. Applicazioni giuridiche del SOC alfabetizzato

Si dice che Licurgo (780-730 a.C. circa), il primo, leggendario, legislatore della città greca di Sparta, avrebbe vietato la scrittura delle leggi perché riteneva che fosse dovere di tutti conoscerle a memoria. Questa è una conferma rivelatrice del fatto che, durante un periodo di transizione indeterminato, il passaggio da una società orale a una società alfabetizzata incontrò una certa resistenza da parte del tipo di tendenze conservatrici spesso associate a Sparta. Il primo codice scritto (621 a.C. circa), tuttavia, risale a Draco o Dracone, legislatore di Atene. Egli sostituì il sistema prevalente di legge orale con la costituzione draconiana, scritta per essere applicata da un tribunale. Una successione di adeguamenti giuridici e costituzionali seguì con Solone (630-560 a.C.), Clistene (c. 570-c. 508 a.C.) ed Efialte (c. 480-420 a.C.), tutti e tre dipendenti dalla scrittura come prova di accordi legali elaborati democraticamente. La democrazia era un'altra applicazione dell'alfabetizzazione. Il diritto romano e il codice civile sono stati naturalmente ispirati dagli stessi principi.

Nelle culture occidentali, il primo caso di spostamento del SOC è stato, durante il Rinascimento, il passaggio da una società medievale prevalentemente orale a una società alfabetizzata in rapida ascesa. Sostenendo l'individualismo perché estendeva a un numero sempre maggiore di persone il privilegio di interiorizzare il linguaggio e quindi di costituire uno spazio mentale privato, la stampa aveva iniziato a generalizzare un effetto prima marginale dell'alfabetizzazione manoscritta. Marshall McLuhan non era presente durante il Concilio di Trento (1545-1563), ma ebbe modo di commentarlo durante il Concilio Vaticano II (1962-1965). Secondo lui, entrambe le assemblee dottrinali ignoravano completamente il ruolo, prima, della stampa, nel creare divisione nella Chiesa, e poi quello dell'elettricità, nel sostenere un sistema di comunicazione pubblica che scartava il latino come lingua non più rilevante per i fedeli. Nessuno dei due consigli recepì il messaggio dei media. L'alfabetizzazione aveva trasformato la comunità orale in individui separati, mentre l'elettricità stava restituendo gli individui alle comunità orali come si vede oggi con l'emergenza di 'echo chamber' dovuta ai social media.

In fatti, Internet ha invertito ancora una volta la tendenza dimostrandosi ancora più divisivo dell'alfabetizzazione, ma questa volta non trasformando gli utenti in individui, bensì rinchiudendoli in una miriade di camere dell'eco piene di fake news e di negazione di ogni tipo di evidenza. Regolare questa condizione dirompente che minaccia la democrazia stessa si sta rivelando estremamente difficile.

Nello stesso modo in cui l'alfabetizzazione aveva sconvolto le pratiche medievali e i rapporti di potere, impossessandosi del linguaggio con il Large Language Modeling (LLM), la digitalizzazione introduce un nuovo sistema operativo per gestire le culture a livello globale. La ChatGPT e le sue numerose varianti stanno penetrando nella vita delle persone e sostituiscono il loro sistema operativo alfa-

betico con gli algoritmi. Entrambi i sistemi sono presenti contemporaneamente nella società e, lungi dal convergere senza problemi, provocano molte situazioni conflittuali che portano a una crisi epistemologica.

Se all'inizio l'elettricità era destinata principalmente all'energia, all'illuminazione, al riscaldamento e al trasporto, una volta che è stata riproposta dalla digitalizzazione ha assunto dimensioni cognitive senza precedenti. La più recente di questa tendenza è il susseguirsi di innovazioni convergenti, le reti neuro-mimetiche (NN), il deep learning, l'LLM e i trasformatori generativi preaddestrati (GPT), in cui sembra che le macchine non solo si stiano impadronendo del linguaggio, ma lo utilizzino anche come interfaccia con gli esseri umani. Secondo Yuval Noah Harari (2023), ciò equivale a sfidare il sistema operativo umano di base: «Negli ultimi due anni sono emersi nuovi strumenti di IA che minacciano la sopravvivenza della civiltà umana da una direzione inaspettata. L'IA ha acquisito notevoli capacità di manipolare e generare il linguaggio, che si tratti di parole, suoni o immagini. L'IA ha così violato il sistema operativo della nostra civiltà»².

1.2. Il codice digitale come sistema operativo

Se, come suggerisco sopra, il sistema giuridico tende a modellarsi secondo i criteri del mezzo che lo supporta, allora è forse utile, se non necessario, esaminare quali effetti potenziali la trasformazione digitale può avere oggi sul diritto. Un noto avvocato e giurista che ha cercato di rispondere a questa domanda è Lawrence Lessig. Secondo il suo libro storico *Code and Other Laws of Cyberspace* (1999), “il codice è legge”, intendendo con ciò che gli algoritmi stanno aggiungendo un ulteriore vincolo ai meccanismi standard di controllo sociale che guidano le persone a comportarsi in modo responsabile. Nell'appendice di questo libro, Lessig elenca quelli che, secondo lui, sono sempre stati esercitati in un modo o nell'altro. Questi sono:

Interni (ideologico e/o religioso):

- valori inculcati culturalmente (responsabilità interiorizzata (colpevolezza)/ esterna (vergogna);
- aspettativa di danni, punizioni o ricompense soprannaturali.

Esterni (sociali e comportamentali):

Informali:

- ridicolizzazione e ostracismo, pettegolezzi;
- elogio.

² Y.N. Harari, *Yuval Harari sostiene che l'IA ha violato il sistema operativo della civiltà umana*, in *The Economist*, 28 aprile 2023 (<https://www.economist.com/by-invitation/2023/04/28/yuval-noah-harari-argues-that-ai-has-hacked-the-operating-system-of-human-civilisation>).

Formali:

- leggi e regole;
- minaccia istituzionalizzata della forza.

Ma, e questo è il suo principale contributo alla questione, aggiunge: «Il codice sorgente, le norme sociali e il mercato hanno un potere normativo simile a quello della legge». Come spiega:

«Esistono quattro principali regolatori del comportamento umano e istituzionale: il mercato, le norme, l’architettura e le leggi. Sebbene gli esseri umani siano liberi di prendere le proprie decisioni di vita, spesso sono impossibilitati a fare ciò che desiderano, ad esempio perché:

- Non hanno abbastanza soldi per permettersi i loro desideri (= regolamentazione da parte del mercato).
- Temono di essere disapprovati dagli amici e dai vicini (= regolamentazione in base alle norme sociali).
- Ci sono ostacoli fisici e tecnici (= regolamentazioni architettoniche) e, naturalmente, ci sono anche ostacoli di natura tecnica.
- Ci sono restrizioni legali (= regolamentate dalla legge).

La legge, in qualsiasi paese che abbia stabilito uno stato di diritto, è il regolatore che governa tutti gli altri regolatori»³.

2. L’arrivo dello “Stato del Codice”

Sebastian Rosengrun (2021) interpreta Lessig come se «l’IA non fosse solo qualcosa che deve essere regolamentato, ma anche qualcosa che regola attivamente il comportamento individuale e istituzionale»⁴. Il fatto che l’IA regoli tutti gli altri regolatori significa essenzialmente che le società sono passate (o stanno passando) dalla “regola della legge” alla “regola del codice”⁵: «Il codice del cyberspazio sta cambiando. E mentre questo codice cambia, cambierà anche il carattere del cyberspazio. Il cyberspazio si trasformerà da un luogo che protegge l’anonimato, la libertà di parola e il controllo individuale, a un luogo che rende l’anonimato più difficile, la libertà di parola meno libera e il controllo individuale solo la provincia di singoli esperti»⁶.

³ L. Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999, Appendice, pp. 340-342.

⁴ S. Rosengrun, *Why AI is a Threat to the Rule of Law*, (abstract) Digital Society, 2021, Open Access (<https://link.springer.com/article/10.1007/s44206-022-00011-5>).

⁵ Idem.

⁶ L. Lessig, *Code is Law, on Liberty in Cyberspace*, in *Harvard Magazine*, January 1st, 2000 (<https://www.harvardmagazine.com/2000/01/code-is-law-html>).

Inoltre: «Molte società occidentali stanno per passare a una regola del codice, cioè il codice sorgente sta per diventare il principale regolatore del comportamento individuale e istituzionale che governa tutti gli altri regolatori, compresa la legge»⁷. Aggiunge Lessig: «Ormai il regolatore è il codice, il software e l'hardware che rendono il cyberspazio come è. Questo codice, o architettura, stabilisce i termini in cui si vive nel cyberspazio. Determina quanto sia facile proteggere la privacy o quanto sia facile censurare la parola. Determina se l'accesso alle informazioni è generale o se le informazioni sono suddivise in zone. Determina chi vede cosa o cosa viene monitorato. Il codice del cyberspazio regolamenta in una miriade di modi che non si possono immaginare se non si inizia a comprendere la natura di questo codice»⁸.

Tuttavia, secondo Francesco Rampone (2020), il codice NON è legge: il famoso motto di Lessig «*The Code is Law*» è immeritabilmente imposto nell'immaginario collettivo perché in modo secco e perentorio evoca un presunto primato del linguaggio formalizzato sull'incertezza della legge. Esso, cioè, rappresenta, in una sintesi molto efficace, il perfetto vessillo della seducente idea secondo cui una legge, non meno di un contratto, se scritta in linee di codice anziché in linguaggio naturale, non ci esporrebbe a dubbi interpretativi [...]. Chi coltiva queste idee commette l'errore di porre sullo stesso piano il comando di una legge e la sua esecuzione»⁹. Poi aggiunge: «Il lavoro di un programmatore è invece assai diverso: la traduzione di un comando in una istruzione ad una macchina. Un lavoro che lascia ampio spazio alla creatività, ma che tuttavia si traduce in un linguaggio dalla semantica "rigida" dove il testo non è influenzato dal contesto e non è soggetto ad interpretazione, ma solo ad **esecuzione** in un determinato ambiente hardware e software»¹⁰.

Conclude Rampone: «Ciò, tuttavia, a parte lo scenario distopico che prefigura, sposta solo il problema più a monte: le regole che vogliamo far entrare nel nostro ordinamento devono pur sempre essere decise da uomini e quindi espresse in via preliminare in linguaggio naturale soggetto a interpretazione. Saranno quindi le leggi così formulate a costituire fonte regolamentare sovraordinata rispetto al codice. Il linguaggio naturale, pertanto, non è aggirabile poiché è l'unico modo in cui "macchine informali" come gli esseri umani possono dialogare tra loro e prendere decisioni»¹¹.

⁷ Idem.

⁸ L. Lessig, *The Laws of Cyberspace*, bozza del documento presentato a Taiwan nel marzo 1998 (https://cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf).

⁹ F. Rampone, *Giuristi e informatici, il codice non è legge*, LinkedIn, 26 gennaio 2020 (<https://www.linkedin.com/pulse/giuristi-e-informatici-code-law-francesco-rampone/>).

¹⁰ Idem.

¹¹ *Ibidem*.

3. Una crisi epistemologica

Oltre il fatto che l'uso di cookie e algoritmi controlla gli utenti in modo surrettizio, l'argomentazione di Rampone è interessante ma, a mio avviso, non affronta il vero problema che è proprio questo: gli algoritmi stanno scalzando il linguaggio come codice dominante e sistema operativo della cultura.

L'intelligenza generativa relega il linguaggio al ruolo di servo. In effetti, l'epistemologia della trasformazione digitale sta provocando un conflitto crescente con il nostro passato occidentale di alfabetizzazione.

Grazie all'alfabetizzazione, gli occidentali hanno ottenuto un migliore controllo personale sul linguaggio che ha portato i lettori ad assicurarsi una coscienza privata (sviluppata nel silenzio della lettura), un senso di autodeterminazione (forse illusorio, ma ancora abbastanza forte se si considera che la maggior parte delle persone si rifiuta di riconoscere fino a che punto gli algoritmi stanno determinando le loro scelte e le loro azioni) e l'esperienza del senso di colpa come motivazione comportamentale autodiretta ora sostituita dalla sorveglianza e dal controllo sociale.

L'era della trasparenza algoritmica ci espone nudi nelle strade. Questo è talmente evidente che, essendo esposti continuamente online, le persone stanno perdendo il senso di colpa e la responsabilità sta riemergendo in una sorta di cultura neo-tribale della vergogna. La vera domanda è come si comporteranno gli esseri umani in queste condizioni di vulnerabilità. In effetti, tutto lascia pensare che non ci sarà scelta.

Soprattutto, prima dell'assalto algoritmico delle fake news e della post-verità, la maggior parte delle persone dava per scontata l'esistenza di una netta distinzione tra conoscenza oggettiva (fatti scientifici, storici, codici legali) e soggettiva (opinioni, sentimenti, desideri). Tra i vantaggi dell'alfabetizzazione c'era quello di sostenere il consenso e la coesione sociale aumentando il potere del significato "oggettivo" (legge scritta e scienza verificata)¹².

La trasformazione digitale sta mettendo in dubbio qualsiasi informazione ed eliminando la privacy, sia tracciando i movimenti, i discorsi e i pensieri delle persone, sia sostituendo il processo decisionale autonomo con la persuasione algoritmica. Colpiti da un'amnesia intermittente, ci affidiamo a sistemi più "intelligenti" di noi e lasciamo che pensino per noi e, quindi, giudichino per noi. Tutto questo non sarebbe troppo problematico se non coinvolgesse tutti, senza distinzione di cultura o di persona, tranne gli esperti, cioè quei professionisti da cui ci siamo abituati a dipendere, appunto, per giudicare e decidere in circostanze gravi; penso

¹² È interessante notare che la parola "senso" in inglese e nella maggior parte delle lingue latine ha tre sensi: significato, esperienza sensoriale e direzione. La scrittura estende le funzioni informative e di guida del senso e dei sensi e introduce il rigore direzionale (replicabilità scientifica). Scavalcando le lettere per la più flessibile successione di 0 e 1, la digitalizzazione si sbarazza sia del significato che delle informazioni sensoriali, concentrandosi unicamente sulla direzionalità.

alla medicina, agli affari legali o finanziari che ci riguardano. Ma anche in questi settori tutto sta passando dalla parola all'algorithmo.

In che modo tutto ciò annuncia una crisi epistemologica? Il linguaggio umano perde la sua autorità e il suo dominio sugli algoritmi. Questa perdita si verifica in due modi convergenti: il primo nella valanga di fake news che porta a un'era di "post-verità" in cui tutti tipi di dichiarazione sono in dubbio; il secondo, negli algoritmi che acquistano più importanza delle affermazioni fatte dall'uomo per rivendicare autorità. Che sia parlato o scritto, il linguaggio non è "pensiero" in sé, è solo un codice. Come la fotografia, la scrittura non è "realtà", ma una rappresentazione parziale di alcuni aspetti di essa. Molte persone, tuttavia, prendono gli oracoli della GPT per l'espressione del pensiero, così come prendono la fotografia per la rappresentazione della realtà. Naturalmente, le persone informate non commettono questo errore, ma in combinazione con l'assalto alle fake news e alla negazione della scienza prodotte e distribuite industrialmente, il pensiero simulato automatizzato stacca il linguaggio dalla sua associazione con la rappresentazione di fatti autentici. Superato dagli algoritmi come sistema decisionale, il linguaggio viene retrocesso a un ruolo ausiliario. Perde la sua funzione di garantire un tentativo affidabile di presentare la "realtà" nel suo contesto.

3.1. La libertà di coscienza

È tempo di ritornare sulla questione del nostro libero arbitrio proprio quando gli algoritmi e la robotica stanno assumendo il potere decisionale. Stiamo perdendo la proprietà individuale del pensiero. Per dirla in breve, il passaggio dell'informazione dalla mente allo schermo (qualunque esso sia, televisione, computer o smartphone) è emerso da diversi decenni come l'esternalizzazione della maggior parte delle nostre capacità cognitive, a partire dalla perdita della proprietà privata del linguaggio e del nostro pensiero. D'ora in poi, per ricordare i fatti, li deleghiamo alle macchine, come le nostre foto, con cui riempiamo la "memoria" dei nostri smartphone, che prima o poi perdiamo o ci vengono rubati. Non è né più né meno che la progressiva esternalizzazione delle nostre facoltà cognitive dal nostro inconscio e persino dal nostro corpo fisico. Non siamo più i proprietari esclusivi del nostro pensiero perché l'intelligenza artificiale è perfettamente in grado di tracciarlo e riproporlo, anche in tempo reale; anche in questo caso Harari (2016) ci dà un salutare avvertimento: «Se Kindle dovesse essere potenziato con un software di riconoscimento facciale e sensori biometrici, sarà in grado di capire come ogni frase influisce sulla frequenza cardiaca e sulla pressione sanguigna del lettore. Presto i libri sapranno come leggerli mentre li leggi»¹³. La conseguenza è

¹³ Y.N. Harari, *Yuval Noah Harari on Big Data, Google, and the End of Free Will*, in *Financial Times*, agosto 2016 (<https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c>).

l'inesorabile diminuzione della nostra interiorità psicologica: io mi svuoto dall'interno, prima perché invece di costruire il mio io interiore, lo esibisco sui social media (pensate ai selfie come sistemi di costruzione dell'identità); poi perché la macchina prende il sopravvento sulle mie funzioni cognitive interne, tra cui memoria, intelligenza e immaginazione.

Un tempo la cosiddetta "libertà di coscienza" riguardava solo il diritto di avere opinioni sulla religione o sulla politica. Questo è ancora in discussione in molti Paesi e società, ma sotto il regno degli algoritmi, la nuova questione è se avere o meno una coscienza.

3.2. Datacrazia

Qualsiasi governo può essere definito da algoritmi, cioè da un sistema di supporto alle decisioni fornito da diversi tipi di analisi dei dati. E anche se la *Datacracy* non è ancora pienamente realizzata negli attuali sistemi governativi, potrebbe diventare così potente da far sì che gli algoritmi superino lo stesso intervento umano nella scelta delle opzioni migliori per un'intera nazione o per qualsiasi altro tipo di comunità. Dato che i verdeti basati su dati specifici superano già quelli derivati dal giudizio umano in molti settori critici – come quello medico, legale, finanziario e militare – è prevedibile che molti governi saranno tentati di legittimare queste decisioni come prova inconfutabile della loro saggezza e giustizia. L'analisi dei dati diventerà il nuovo volto dell'obiettività. Yuval Harari afferma: «I guru dell'high-tech e i profeti della Silicon Valley hanno creato una nuova grande narrazione universale che legittima l'autorità degli algoritmi e dei Big Data, una nuova credenza che potremmo chiamare dataismo»¹⁴.

Il rapido sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate pone un problema serio: esse stanno diventando autosufficienti. Infatti, più autonomia diamo ai robot, meno ne possiamo conservare per noi stessi. Il nostro gruppo di ricerca dell'IEEE (2018) ha individuato molti problemi legali e di sicurezza, nonché questioni etiche derivanti dal rapido sviluppo dei sistemi esperti di nuova generazione¹⁵. I sistemi autonomi simbiotici sostituiscono già le competenze operative nei lavori manuali e di routine e le competenze professionali nei campi della legge, della medicina, degli affari e dell'arbitrato. Alla luce di ciò, cosa resta agli esseri umani nella cultura digitale moltiplicata? In ultima analisi, spetta all'uomo stabilirlo. Ma dobbiamo cominciare a prendere coscienza che siamo già entrati nell'era della "datacrazia".

¹⁴ Idem.

¹⁵ S.M. Dambrot, D. de Kerckhove, F. Flammini, W. Kinsner, L. MacDonald Glenn, R. Saracco, *Symbiotic Autonomous Systems, White Paper II October 2018*, a cura di Theresa Cavrak, IEEE Publications, 2018.

3.3. Automatizzare la legge

Legal Tech si riferisce a qualsiasi «tecnologia basata su algoritmi in campo legale»¹⁶. Si tratta, tra l'altro, del processo decisionale basato su algoritmi nell'applicazione della legge e nella giurisdizione, del dibattito sulla personalità elettronica e degli effetti che i contratti intelligenti e i modelli commerciali basati su algoritmi hanno sul sistema legale. Gli algoritmi svolgono già un ruolo importante nella giurisdizione degli Stati Uniti, ad esempio nella definizione della cauzione, nel calcolo delle pene detentive e nelle decisioni di rilascio anticipato (cfr. Jung *et al.*, 2017); e nell'applicazione della legge.

Le imprese di tecnologia legale (in Germania, ad esempio, *flightright.de*, *geblitzt.de* e *wenigermiete.de*) offrono applicazioni per la gestione (semi)automatica di casi legali minori “come le controversie sui rimborsi dei voli o gli incidenti stradali”¹⁷, il che potrebbe essere visto come un'opportunità per rendere la tutela legale disponibile a chiunque, ma potrebbe anche sovraccaricare i sistemi legali con un aumento significativo dei casi minori: La tutela legale nei casi minori (come le multe per eccesso di velocità) è un modello di business redditizio per le aziende di tecnologia legale che sfruttano i risarcimenti governativi (= denaro dei contribuenti) per le spese legali. Il capo economista di Google Hal Varian, nel 2010, ha sottolineato che «le transazioni mediate dal computer [...] [facilitano] nuove forme di contratto»¹⁸.

I leader politici e i partiti si affidano a Google, Amazon, Microsoft e Apple, e ora anche alla tecnologia OpenAI in ambito militare, di sorveglianza e professionale (Doctorow, 2021¹⁹ e Staab, 2019²⁰) nella pubblica amministrazione e nella burocrazia, e persino nelle campagne politiche. A causa di questa dipendenza, l'IA rappresenta innanzitutto una minaccia per lo Stato di diritto, in quanto le società occidentali si stanno muovendo verso la regola del codice. Oggi i contratti intelligenti sono scritti, osservati e applicati con il supporto della tecnologia IA. Altre sfide legali concrete includono il dibattito sulla responsabilità delle macchine autonome, sul diritto d'autore e sulla tassazione.

¹⁶ G. Buchholtz, *Intelligenza artificiale e tecnologia giuridica: Sfide allo Stato di diritto* (<https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-Intelligence-and-Legal-Tech%3A-Challenges-Buchholtz/3accda0bfe08274ea01e278c2db218d8a4051f87>), 2020, p. 176.

¹⁷ G. Buchholtz, *Intelligenza artificiale*, cit., p. 179.

¹⁸ H.R. Varian, *Transazioni mediate dal computer*, in *The American Economic Review*, 100(2), 2020, pp. 1-10.

¹⁹ C. Doctorow, *How to Destroy the Surveillance Capitalism*, Stonesong Digital, 2021.

²⁰ D. Staab, *Digital Capitalism/Digitaler Kapitalismus*, Suhrkamp Verlag, 2019.

3.4. Eccezionalismo tecnologico

L'eccezionalismo tecnologico è il risultato di una forte attività di lobbying unita a un dibattito pubblico stordito dal rapido sviluppo delle tecnologie digitali negli ultimi decenni. Morozov descrive questo fenomeno introducendo il concetto di "Surveillance Dividend", riferendosi all'idea che l'Internet delle cose e i Big Data e l'inevitabile perturbazione dell'intero universo da parte di una manciata di start-up californiane produrranno abbondanza economica, emancipazione politica e prosperità universale»²¹. Tra i rischi realistici che alimentano l'eccezionalismo tecnologico spicca la critica di Shoshana Zuboff, che sostiene che «l'IA è il più importante mezzo di produzione del «capitalismo di sorveglianza», un «nuovo potere strumentale che afferma il dominio sulla società e presenta sfide sorprendenti alla democrazia di mercato»²². Nonostante i recenti sforzi per regolamentare l'IA, i mercati digitali, i servizi digitali e la governance dei dati, questa minaccia riguarda anche l'Unione europea.

Pur affrontando le preoccupazioni sull'IA in relazione a una concezione sostanzialista dello Stato di diritto, il Comitato ad hoc sull'intelligenza artificiale del Consiglio europeo suggerisce anche che «se usati in modo responsabile, i sistemi di IA possono essere utilizzati per aumentare l'efficienza della governance, comprese le istituzioni giuridiche come i tribunali, nonché le forze dell'ordine e le amministrazioni pubbliche» (Consiglio d'Europa, 2020, p. 12). Replica Mark Zuckerberg: «Facebook è più simile a un governo che a un'azienda tradizionale, [e] siamo noi a stabilire le politiche»²³. Meta, invocando la "libertà di opinione", ha recentemente autorizzato gli utenti di Facebook a esprimere i propri dubbi sulla legittimità delle elezioni statunitensi del 2020²⁴.

Alla luce di questi sviluppi incontrollati o scarsamente monitorati, le tecnologie digitali condizionano il comportamento sociale (per non parlare della determinazione algoritmica delle scelte delle persone, dopo aver aspirato i loro dati preferenziali), non sorprende che alcuni osservatori siano preoccupati per la democrazia, come testimonia la visione del futurista finlandese Roope Mokka di una «società del voto... in cui i dati comportamentali possono sostituire la democrazia

²¹ E. Morozov, *The New Clothes of Capitalism*, in *The Baffler* (<https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-clothes-morozov>), 2019.

²² S. Zuboff, *L'era del capitalismo di sorveglianza: la lotta per un futuro umano alla nuova frontiera del potere*, PublicAffairs, New York, 2019, Prefazione.

²³ M. Zuckerberg, intervistato da VOX "Mark Zuckerberg gestisce uno Stato-nazione, ed è il re" <https://www.vox.com/the-big-idea/2018/4/9/17214752/zuckerberg-facebook-power-regulation-data-privacy-control-political-theory-data-breach-king>. Si veda anche *Time Magazine*, 12 aprile 2018, intervista di David Kirkpatrick (<https://time.com/5237458/the-facebook-defect/>), 2018.

²⁴ C. Michael, *Meta autorizza annunci su Facebook e Instagram che dicono che le elezioni del 2020 sono state truccate* (https://www.theguardian.com/technology/2023/nov/15/facebook-ads-2020-election-rigged-stolen-instagram-policy?CMP=Share_AndroidApp_Other), 2023.

come sistema di feedback della società»²⁵. Una visione altrettanto inquietante del futuro della democrazia è espressa dall'informatico Alex Pentland, che sostiene «una scienza matematica e predittiva della società che ha il potenziale di cambiare radicalmente il modo in cui i funzionari governativi, i manager dell'industria e i cittadini pensano e agiscono»²⁶.

Tra i vari campi interessati dall'algocrazia, le decisioni mediche occupano probabilmente una posizione di rilievo. L'elenco è impressionante:

- Medicina (diagnostica e requisiti).
- Servizi di pubblica utilità (censimento e allocazione razionale delle risorse).
- Formazione (valutazione, prognosi e orientamento professionale).
- Pianificazione (tutta la retorica della smart city).
- Trasporti (integrazione delle risorse, riduzione dei flussi di traffico).
- Produzione (stima quantitativa, controllo di qualità, robotica).
- Sistemi bancari (valutazioni di prestiti, investimenti, consulenza).
- Assicurazioni (stime, analisi del rischio).
- Sicurezza (monitoraggio, soggetti segnalati a rischio, investimenti delle forze di polizia).
- Business e Management (consulenza, investimenti, analisi di mercato).
- Armamenti e tattiche militari (analisi del campo di forza, telecontrollo).
- Politica.

Le applicazioni nel campo della politica (analisi delle tendenze, identificazione dei pregiudizi ideologici, pubblicità mirata, feedback di valutazione, valutazione dell'opinione pubblica, degli elettori, discussioni di orientamento politico sulle reti, ecc.) si giocano per lo più sulla manipolazione dell'opinione pubblica e quindi delle decisioni di voto, come, ahimè, la scelta della Brexit e l'elezione di Donald Trump hanno dimostrato.

Ho volutamente collocato il diritto e la giurisprudenza alla fine perché è probabilmente l'area più sensibile dal punto di vista delle pratiche democratiche. Tra i primi, IBM ha introdotto il suo *motore di ricerca Watson* in campo giuridico per navigare meglio nella complessa struttura di articoli contenuti in leggi federali, regolamenti, trattati, contratti e giurisprudenza. Ovviamente, l'accesso bene sistemato a tutti *precedenti* favorisce grandemente le pratiche del diritto comune. Ci vedo in futuro la probabilità del superamento nella pratica del *common law* su quella del Codice civile anche in paesi non anglo-sassoni.

Nessuno dubita che tutto questo possa essere d'aiuto, ma gli esempi di abuso abbondano. Gli algoritmi di apprendimento automatico che utilizzano i Big Data in settori diversi come la pubblicità online, la valutazione del credito o le sentenze penali possono rendere le decisioni più obiettive e basate sui dati, ma non possono

²⁵ R. Mokka citato da S. Rosengrun, *op. cit.*

²⁶ A. Pentland (p. 191) citato da Shoshanna Zuboff (2019), *op. cit.*, p. 433.

sempre impedire il perpetuarsi di disuguaglianze sociali e discriminazioni. Ad esempio, uno studio del 2015 ha rilevato che gli annunci di posti di lavoro ad alta remunerazione, pubblicizzati da AdSense di Google, avevano meno probabilità di rivolgersi alle donne. Un altro studio ha rilevato che il servizio di consegna in giornata di Amazon non era abitualmente disponibile nei quartieri neri, per ragioni che le aziende non sono state in grado di spiegare, ma che sono solo una conseguenza dei metodi “black box” utilizzati.

Nell’interesse della giustizia e per evitare di aumentare il già elevato tasso di incarcerazione negli Stati Uniti, i tribunali statunitensi hanno iniziato a utilizzare un software di valutazione quantitativa del rischio prima di decidere se condannare gli imputati o rilasciarli su cauzione. Si tratta di un software che analizza la storia degli imputati e altri elementi. Un rapporto del 2016 di ProPublica ha calcolato il rischio di recidiva utilizzando uno degli strumenti più comunemente utilizzati, il sistema COMPAS di Northpoint, e ha esaminato i risultati in un periodo di due anni ²⁷. L’indagine ha mostrato che, mentre solo il 61% degli autori di reati ad alto rischio aveva effettivamente commesso altri crimini in quel lasso di tempo, gli imputati afroamericani avevano maggiori probabilità di ricevere punteggi più alti rispetto agli imputati bianchi.

Un recente studio della Cornell University dimostra concretamente come l’apprendimento automatico possa anche minacciare la nostra privacy. I ricercatori hanno applicato algoritmi di base (cioè meno complessi di quelli commercializzati, ad esempio, da Facebook e Google) per identificare le persone da immagini sfocate, pixellate, e criptate. Sono stati in grado di addestrare le reti neurali artificiali per identificare i volti, riconoscere gli oggetti e le figure scritte a mano con un’accuratezza del 71%. In confronto, l’accuratezza umana è dello 0,19%.

Attualmente sono in corso alcune pratiche, come a Singapore o in Corea del Sud, in cui l’analisi dei dati fornisce informazioni complete sulle persone, a partire dai loro stessi input, attraverso l’analisi dei social media e di altre fonti di dati, per giustificare le decisioni politiche, guidarle e posizionarle nell’istruzione, negli alloggi e nei servizi sanitari. I problemi di sicurezza occupano un posto preponderante in queste pratiche e saranno sempre più chiamati a difendersi dal terrorismo e dalle minacce derivanti anche da situazioni geopolitiche.

4. Tentativi di regolamentazione

Recentemente, i sentimenti di una determinata comunità sono stati analizzati anche dagli scambi sui social network. La tecnologia analitica oggi disponibile con-

²⁷ J. Larson, S. Mattu, L. Kirchner, J. Angwin, *How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm* (<https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>), 23 maggio 2016.

sente quindi un'analisi sofisticata e automatizzata del sentiment e delle opinioni e un'analisi predittiva. Stabilendo una tassonomia di parole chiave e strumenti analitici cruciali e combinandoli con i dati strutturati di un'organizzazione, i dipartimenti di servizio pubblico saranno in grado di modellare meglio i messaggi in uscita, indirizzare un pubblico specifico e rispondere ai reclami dei cittadini. Con la geolocalizzazione, questi problemi possono essere gestiti individuando i luoghi esatti in cui si verificano. Come osserva Cosimo Accoto nel suo libro *Il mondo dato*: «La quarta condizione ontogenetica che viene emergendo dall'incrocio di dati e algoritmi è l'*anticipazione*: la capacità del nuovo apparato sensoriale e cognitivo alieno di anticipare (con meccanismo di feed-forward) eventi e comportamenti. Questa non è l'età della computazione cognitiva – come si sente dire – è l'era della precognizione. La prolessi, l'orientamento al futuro, richiede amplificazione, automazione e aggiornamento costante (anche se invisibili all'umano in quanto prodotti da tecnologie autonome e automatizzate)»²⁸.

Esistono norme in fase di elaborazione per controllare l'uso legittimo dell'algoritmo; tra queste, l'UE ha designato alcune linee guida che portano alla corretta applicazione degli algoritmi al processo decisionale robotico. Ad esempio:

- “una persona fisica o giuridica deve sempre essere ritenuta responsabile degli effetti derivanti dall'uso di un sistema algoritmico;
- i processi decisionali all'interno di un sistema algoritmico devono essere sempre comprensibili;
- se un sistema algoritmico svolge un ruolo in una decisione controversa o che incide in altro modo sui diritti di una persona, deve essere possibile richiedere una spiegazione e presentare un reclamo”.

Non è necessario rivedere tutti gli abusi e gli errori: ci saranno sempre, come nel caso degli incidenti causati dai veicoli a guida autonoma, e questo non ostacolerà l'uso degli algoritmi per amministrare la giustizia. I sistemi autonomi simbiotici possono contribuire a rendere più tollerabile una sorta di datacrazia. Infatti, supponendo che l'analisi dei dati ambientali e sociali, compresi l'umore e i sentimenti della popolazione, sia controllata dall'Intelligenza Artificiale Generale (IAG), è probabile che si concentri sulla comunità invece di concentrarsi principalmente su individui o procedure, prendendo in considerazione tutti i fattori ambientali globali. Ad esempio, lo sviluppo di politiche automatizzate, la regolamentazione e l'applicazione di diverse misure garantirebbero un migliore controllo del clima e un maggiore benessere sociale, raggiungendo la raccolta dei dati rilevanti dei sensori e ottenendo così un maggiore consenso nella comunità.

²⁸ C. Accoto, *Il mondo dato cinque brevi lezioni di filosofia digitale*, Egea, Milano, 2017, p. 131.

5. Il paradosso della democrazia

La facilità con cui attori politici, criminali e terroristi malintenzionati sono in grado di creare filmati illusori e fittizi, tali da ingannare anche i telespettatori più sofisticati, metterà in seria difficoltà i leader politici e i canali di informazione, che dovranno lottare per costruire e proteggere la propria affidabilità. La Cina, la Russia e altri Stati autoritari sapranno come sviluppare la propaganda digitale, formule volte a minare le nostre libertà in modi più sottili e nuovi, e saranno pronti a vendere queste tecnologie a qualsiasi governo sia disposto ad acquistarle.

Secondo Ian Bremmer: «L'avvento dei social network e le valanghe di informazioni distorte che generano hanno già avvelenato il sentimento pubblico verso le istituzioni di ogni tipo e grado. Le potenti aziende tecnologiche che oggi dominano la nostra vita online sono in grado di stabilire regole e linee guida per l'uso dei prodotti che creano. Se ai cittadini, ai consumatori e agli investitori non sarà garantito un accesso continuo e illimitato a informazioni accurate e verificabili, non ci potranno più essere né democrazia né capitalismo di libero mercato»²⁹.

La tecnologia AI mina clandestinamente le fondamenta di qualsiasi società democratica, lasciando intatti, almeno in superficie, alcuni processi decisionali democratici. Le persone possono ancora prendere decisioni sui loro governi e sul loro futuro, a patto che le loro decisioni non mettano in discussione gli interessi (commerciali) delle aziende che controllano l'IA e i dittatori possono ancora tiranneggiare le loro popolazioni per legge, a patto che non mettano in discussione questi interessi. Emerge una contrazione politicamente pericolosa di oggettività e soggettività. Il libro di Gershberg e Illing, *Il paradosso della democrazia*, citato in precedenza, sottolinea che l'attuale uso libero e la distribuzione istantanea delle informazioni non sono sostenibili: «Gli Stati Uniti e molti altri Paesi stanno affrontando la più grande sfida strutturale alla democrazia che il mondo abbia mai visto: una società veramente aperta. Senza *gate-keeper*, non ci sono vincoli al discorso. La tecnologia digitale ha cambiato tutto e, di conseguenza, la realtà è in palio come mai prima d'ora»³⁰.

5.1. *Open source* per proteggere l'utente?

Per spezzare il potere normativo dell'IA contemporanea, le società democratiche devono riprendere il controllo sul codice sorgente, secondo il più ampio quadro normativo presentato. L'unica garanzia efficace che nessuno abuserà mai delle infrastrutture digitali è quella di costruirle/progettarle in modo tale che non

²⁹ I. Bremmer, *The Power of Crisis: How Three Threats – and Our Response – Will Change the world* (trad. it., *Il potere della crisi: come tre minacce e la nostra risposta cambieranno il mondo*, Egea, Milano, 2022), Simon and Schuster, New York, 2022, p. 47.

³⁰ Z. Gershberg, S. Illing, *op. cit.*, p. 224.

possano essere abusate: Ciò include (ma non si limita a) una forte attenzione al software open-source, alla parsimonia dei dati, alla sicurezza e alla neutralità della rete, soprattutto nelle infrastrutture pubbliche, e, da un punto di vista legale, una rigorosa applicazione delle leggi sulla tassazione, sulla concorrenza e sull'anti-trust per le aziende tecnologiche. Un altro passo importante verso l'empowerment delle persone è un sistema educativo incentrato sulla "technoliteracy".

6. Conclusione

Cosa serve per giudicare bene e quindi prendere buone decisioni? Ci vuole un minimo di conoscenza, abilità, esperienza e, naturalmente, memoria. Come partecipare a un voto critico per il futuro del proprio Paese senza conoscere la situazione e con l'incapacità di prevedere le conseguenze più ovvie di ciò che seguirà? La preoccupante constatazione che le tendenze globali possono derivare dal "populismo" è che la maggior parte delle persone non si oppone alle false promesse più che alle false notizie perché non forma più il proprio apparato critico come in passato (istruzione mirata e tempo per leggere). Oggi le persone votano in base alle loro sensazioni perché è tutto ciò che hanno. Dopo che la memoria è stata trasferita sullo smartphone, rimangono le emozioni ma non il ricordo dei fatti. Non ricordiamo nulla "a memoria", a partire dal numero di telefono del coniuge o dei figli. L'emozione rimane come esperienza fisica del corpo stesso. Ecco perché è così persistente.

In un sistema politico che non è ancora stato inventato, affinché tutti abbiano il diritto di partecipare allo sviluppo di una politica, gli elettori devono dimostrare di essere informati e competenti. Questo potrebbe essere valutato con lo stesso tipo di analisi algoritmica di cui sopra. L'accesso al processo decisionale verrebbe concesso in base al livello di competenza raggiunto da ciascun cittadino. In realtà, questo sembrerebbe già il caso, poiché i titoli di studio e le posizioni lavorative garantiscono teoricamente un livello minimo di competenza per la professione prevista. In un sistema politico basato sull'Intelligenza Artificiale Generalizzata, un ambiente Sistema Simbiotico Autonomo maturo (locale o globale) dovrebbe imitare in tempo reale il tipo di vigilanza sulla sopravvivenza e la consapevolezza delle opportunità che ognuno di noi ha individualmente. Ciò significherebbe, ad esempio, non raccomandare una decisione che a lungo andare danneggia l'ambiente o identificare e presentare opportunità per migliorare i processi sociali e personali. La sintesi contestuale di tutti i fattori rilevanti dovrebbe essere messa a disposizione di chiunque desideri partecipare a una decisione politica. L'assemblea di tutti questi partecipanti costituirebbe una sorta di concertazione pubblica (come la *boulè* nel sistema amministrativo dell'antica Grecia) che agisce per il bene comune e per il beneficio di tutti i cittadini. La trasparenza di tutti i comportamenti pubblici garantirebbe l'onestà di tutti i partecipanti, leader e cittadini.

Ma questo accadrà soprattutto a causa della natura e della forza profonda dei media digitali stessi. La condizione digitale non sostiene l'individualismo ma la comunità, così come la condizione alfabetica non sosteneva la comunità ma l'individualismo. Dobbiamo aspettarci un cambiamento radicale della civiltà, prima o poi. Il problema di una macchina che fornisce risposte utilizzabili e circostanziate alle nostre domande non è che non siano abbastanza valide, al contrario, potrebbero essere troppo valide per essere ignorate. La tentazione di usarle non si placcherà, visti i progressi fenomenali che i LLM hanno fatto in pochissimo tempo. C'è anche da dire che è evolutivamente sensato per l'umanità approfittare di tutti gli apporti che ha dato all'archivio collettivo dell'intelligenza, della conoscenza e della memoria umana. Finalmente possiamo raccogliere individualmente i benefici di decenni di discorsi umani online, alcuni dei quali banali, inconseguenti o deliberatamente fuorvianti, ma la maggior parte dei quali riempie preziose banche dati. Nel complesso, sembra che ci sia poco di sbagliato e molto di giusto nell'affrontare a pieno ritmo un'opportunità così inaspettata. La domanda allora diventa: siamo davvero pronti a cambiare il nostro sistema operativo da dialettico, deliberativo e riflessivo a un sistema operativo quasi oracolare straniero? Siamo pronti a declassare il linguaggio da principale mezzo di comunicazione di massa e a delegare le nostre funzioni e strategie cognitive all'automazione? Possiamo permetterci di lasciare che gli algoritmi diventino l'autorità e rivendichino l'oggettività?

Nuove tecnologie, costruzione del consenso e democrazia

*Pamela Martino **

Abstract: In this essay the Author focuses her attention on mechanisms and effects of the new technologies on the building of a real political-electoral consensus. Then, the attention turns to the weakening of the representative democracy, the affirmation of new private powers linked to the digital innovation, and the democratic disintermediation.

Keywords: *Political communication; Disintermediation; Consensus; Participation.*

Sommario: 1. Nuove tecnologie e comunicazione politica: considerazioni introduttive. – 2. Le derive del fenomeno di primo livello: la formazione del consenso. – 3. Le derive del fenomeno di secondo livello: i poteri privati e i neopopulismi. – 4. La *e-democracy* è un'alternativa possibile? – 5. La dimensione discendente della legittimazione delle istituzioni oltre il circuito democratico-rappresentativo.

1. Nuove tecnologie e comunicazione politica: considerazioni introduttive

L'incrementale progresso tecnologico ha evidentemente avviato un processo trasformativo dell'assetto sociale, politico ed economico globale. La sua inesorabile velocità di avanzamento e la capacità di contaminare tutti gli ambiti della conoscenza in modo trasversale, ne mostra gradualmente risvolti ed effetti che pongono questioni giuridiche, etiche e sociali di complessa definizione.

Le implicazioni e le insidie del fenomeno, che lungi dal ricoprire il ruolo di mera contingenza appare come immanente alle società contemporanee, interessano ambiti materiali che intersecano l'intera dimensione individuale¹, e i rela-

* Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ «La disciplina delle nuove tecnologie riguarda il nucleo centrale delle società liberali perché

tivi rimedi sono passibili di costante rivisitazione in quanto il fenomeno, in continuo divenire, sfugge al solo governo delle strutture giuridiche con cui si intrecciano variabili di natura economica, sociale, politica, culturale e tecnico-scientifica.

Nella nuova era del digitale, dunque, le tecnologie al tempo stesso sono oggetto di regolamentazione e ne determinano l'indirizzo: è sufficiente riflettere sul passaggio dal web ai *social network*, che ha scandito la transizione da una modalità comunicativa di carattere statico, in cui l'utente è soggetto passivo del flusso informativo, ad una modalità dinamica che concepisce l'utente come soggetto attivo del canale informativo in quanto protagonista del processo di generazione dei contenuti della rete condivisi con la collettività nonché della maturazione di un comune senso di appartenenza e identificazione², per prendere contezza del costante sviluppo delle istanze di regolamentazione.

Uno degli ambiti nei quali è possibile constatare un crescente ricorso alle piattaforme digitali e le connesse criticità è quello della comunicazione politica: l'effetto invasivo dell'innovazione tecnologica sulla sfera personale si manifesta nell'utilizzo dei dati personali e delle tecniche di profilazione, impiegate con significativi vantaggi dalle forze politiche in grado in tal modo di trasmettere messaggi politici personalizzati sulla base degli interessi e delle aspettative dei singoli destinatari al fine di raccogliere consensi.

Per profilazione si intende, *ex art. 4* del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679), «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica». Le tecniche di profilazione, dunque, si prestano ad essere utilizzate ai fini della ricerca di spazi di consenso, anche di carattere politico-elettorale, e si fondano sull'analisi e sulla rielaborazione di grandi masse di dati, i c.d. *big data*.

I *big data*, protagonisti della rivoluzione digitale, possono definirsi «grandi aggregazioni di dati digitali ovvero frammenti elementari di informazioni, spesso di carattere personale, che non possono essere processati o analizzati con i tradizionali strumenti di analisi richiedendo l'utilizzo di potenti processori software e

ridefinisce i tratti della libertà individuale. La rete può incrementare il numero e la varietà di attività che i cittadini possono svolgere autonomamente, stimola nuove forme di azione collettiva, alcune delle quali inedite, come succede con la creazione di network sociali che collegano milioni di utenti di diversa nazionalità (facebook), di progetti culturali di tipo collaborativo (wikipedia), di spazi per lo scambio di contenuti audiovisivi (youtube)» (F. Musella, *Legge, diritti e tecnologie. Approcci a confronto*, in *Politica del diritto*, n. 3/2010, pp. 442-443).

² Evidenza bene questo aspetto L. Solima, *Nuove tecnologie della comunicazione*, in *Economia della cultura*, n. 3/2007, p. 365 ss.

algoritmi»³. Ma di maggior rilievo sono gli *smart data* ovvero «i dati “intelligenti”. ... dati selezionati, di elevata pertinenza, che contengono le informazioni utili a prendere decisioni in tempo reale. Gli *smart data* sono la parte di *big data* utile all’azienda, perché derivano dal processo di selezione ed elaborazione “su misura” rispetto al raggiungimento degli obiettivi precedentemente stabiliti»⁴. In entrambi i casi, trattasi di categorie di dati utili a conoscere e profilare gli utilizzatori della rete, passibili di avere un effetto descrittivo ma al contempo potenzialmente distorsivo in quanto manipolati a fini eterogenei, e che pertanto acquisiscono un valore economico che si sovrappone al loro valore informativo.

La raccolta dei *big data* è divenuta sistematica in ragione della incrementale implementazione di piattaforme e servizi basati sull’intelligenza artificiale che consolidano la consapevolezza del valore economico dei dati e di quanto l’analisi giuridica del fenomeno debba inevitabilmente intersecare quella economica, politica e sociologica. La loro natura esige il ricorso a competenze tecnico-informatiche ulteriori rispetto a quelle giuridiche e costringe il giurista ad una costante rivisitazione della disciplina di quegli ambiti interessati da incessanti innovazione e progresso.

Le tecniche di profilazione determinano, quale effetto distorsivo della creazione di un profilo digitale, una netta distinzione tra identità personale (consapevole) e identità digitale (frutto di una elaborazione automatica), che già Stefano Rodotà aveva evidenziato descrivendo la «progressiva ritirata dell’intervento umano, sostituito dall’affidare una quantità crescente di dati personali all’autonoma capacità di elaborazione di computer che, sulla base di programmi statistici e attuariali, di modelli probabilistici, rendono possibili non semplici predizioni sui comportamenti futuri, ma vere e proprie costruzioni di identità» che «possono diventare la rappresentazione ... considerata vincolante ai fini delle decisioni riguardanti la persona da parte dei soggetti che producono quella rappresentazione o a essa possono avere accesso»⁵.

Indi, la rivoluzione digitale, declinata nello spazio di pensiero e azione della persona, pone sotto stress le garanzie costituzionali dei diritti e delle libertà con intensità crescente e palese quando ci si orienta verso quelle libertà che sono manifestazione piena della partecipazione popolare alla definizione della cosa pubblica ovverosia la libertà di voto; ciò in quanto rende possibili processi di manipo-

³ B. Rabai, *I «big data» nell’ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti fondamentali*, in *Amministrare*, n. 3/2017, p. 407.

⁴ J. Condemi, *Smart data: cosa sono e come sfruttare i dati in azienda*, 3 marzo 2022, in <https://www.bigdata4innovation.it/data-analytics/smart-data-cosa-sono-e-come-sfruttare-i-dati-in-azienda/>.

⁵ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 324-325. Si veda anche il lavoro di G. Azzariti, *Stefano Rodotà e l’uso costituzionalmente orientato delle nuove tecnologie*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2022, sulla ricostruzione del pensiero di Stefano Rodotà sulle nuove tecnologie e sulla dimensione costituzionale del loro utilizzo, contenente suggestioni intorno al ricorso alle nuove tecnologie al servizio della persona.

lazione dell'informazione e dell'orientamento elettorale individuale con la conseguente adozione di decisioni indotte non pienamente consapevoli e libere che si sottraggono alla tradizionale maturazione nelle sedi rappresentative⁶.

2. Le derive del fenomeno di primo livello: la formazione del consenso

Il tema della *e-democracy* interseca, sia al livello della democrazia partecipativa sia al livello della democrazia deliberativa, la questione della partecipazione popolare all'assunzione delle decisioni politiche nell'epoca delle reti⁷. Vantaggi e criticità della rivoluzione digitale si manifestano in particolare sul terreno della libertà di voto, interessando tutte le fasi del processo elettorale e producendo rischiose derive della c.d. *iperdemocrazia*.

È fuor di dubbio che l'uso delle nuove tecnologie esercita un impatto positivo in termini di diffusività e immediatezza della comunicazione con gli elettori, e altrettanto innegabile è il vantaggio che deriva dalla digitalizzazione delle procedure di voto ove praticato. Tuttavia, numerose sul piano giuridico sono le problematiche che le zone d'ombra del fenomeno generano, incidendo sui capisaldi dell'edificio costituzionale delle democrazie contemporanee.

Lungo il *fil rouge* che lega gli elettori ai rappresentanti nelle istituzioni democratiche, il momento elettorale si articola in più fasi che muovono *in primis* dalla ricerca del consenso politico-elettorale, affidata nelle democrazie rappresentative ai partiti politici la cui azione trova espressione nella competizione elettorale. Ma il vero tema attiene alle modalità con le quali il consenso viene costruito in quanto, ove fosse oggetto di manipolazione artificiale e studiata, minerebbe prima la personalità, la libertà e l'uguaglianza del voto, poi la democraticità del momento elettorale: qualora, infatti, il consenso fosse orientato mediante il ricorso ad algoritmi e ad astuzie informatiche, il voto non sarebbe né libero né personale, e si marcherebbe la distanza tra elettori ed eletti; inoltre, la diversificazione delle campagne elettorali sulla base dell'esito della profilazione degli elettori e il ricorso a *fake*

⁶Di tale consapevolezza è espressione lo studio commissionato dall'*European Parliament's Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union* su "*Disinformation and propaganda: impact on the functioning of the rule of law and democratic processes in the EU and its Member States*", 27 aprile 2021, consultabile in <https://www.europarl.europa.eu>.

⁷Rievocando quanto preconizzato da C. Schmitt nel 1928 che immaginava uno scenario in cui ciascuno «per mezzo di ingegnose invenzioni ... [potrà] continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche» (C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 322). Cfr. in proposito: D. de Kerckhove, A. Tursi (a cura di), *Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Apogeo, Milano, 2006; M. Castells, *La nascita della società in rete*, Egea, Milano, 2002; *Il potere delle identità*, Università Bocconi, Milano, 2003.

*news*⁸ sono tra i fattori passibili di determinare disinformazione a scopi elettorali.

Dunque, una informazione plurale, completa e imparziale è il presupposto della maturazione nel corpo elettorale di una sensibilità politica che motivi la manifestazione del voto. La rete come nota espressione dell'innovazione tecnologica è nata, infatti, come luogo ideale di condivisione della pluralità dell'informazione; nondimeno ha mostrato criticità legate alla difficoltà di gestione di enormi masse di dati e informazioni, e che si manifestano nelle maglie dell'esercizio della libertà di informazione e della libertà di voto lungo un'ideale linea di continuità.

Appare quantomai evidente, pertanto, che è la fase che precede lo svolgimento delle elezioni quella nella quale si insinuano le derive della libertà di voto innescate dall'innovazione tecnologica che in parte ripropone, in parte arricchisce le riflessioni indotte nella seconda metà del secolo scorso dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa (i c.d. mass media) la cui comparsa ha innovato lo scenario comunicativo fino a quel momento dominato dalla carta stampata quale unico canale di informazione. Ove il consenso politico-elettorale sia costruito per mezzo di artifici tecnologici predittivi del comportamento dell'elettore e tesi alla manifestazione di una volontà corrispondente invero ad una decisione predeterminata da altri, sul piano strettamente giuridico v'è da interrogarsi sulla legittimità delle nuove tecniche di costruzione del consenso elettorale rispetto alle regole e ai principi costituzionali che interessano il delicato momento elettorale.

La rete e le nuove tecnologie, infatti, interessano la fase della ricerca e della costruzione del consenso che coincide con il momento della campagna elettorale in senso stretto e di quella in senso ampio per la quale si intende l'operazione di sensibilizzazione del corpo elettorale nei confronti dei programmi dei partiti politici nonché dei traguardi raggiunti dai loro membri nelle sedi rappresentative⁹.

Quanto alla campagna elettorale in senso stretto è recente l'adozione di una disciplina normativa relativa all'utilizzo di piattaforme digitali a scopi elettorali: dopo il varo delle Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018¹⁰, volte ad estendere alle piattaforme digitali l'obbligo di rispettare la *par condicio* seppur nel quadro di un margine di discrezionalità in ordine agli strumenti da adoperare a tal fine, nel 2019 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali hanno dettato una disciplina in materia di propaganda

⁸ Sul tema, cfr., tra gli altri: F. Donati, *Fake News e libertà d'informazione*, in *MediaLaws*, n. 2/2018, p. 440 ss.; O. Pollicino, *Fake News, Internet and Metaphors (to be handled carefully)*, in *MediaLaws*, n. 1/2017, p. 23 ss.; M. Bassini, G.E. Vigevani, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, n. 1/2017, p. 11 ss.; M. Mezzanotte, *Fake news nelle campagne elettorali digitali. Vecchi rimedi o nuove regole?*, in *Federalismi.it*, n. 24/2018, p. 1 ss.

⁹ Su tale distinzione v. M. Ladu, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della "disintermediazione democratica"*, in *Federalismi.it*, n. 23/2022, p. 170 ss.

¹⁰ Consultabili in <https://www.agcom.it/>.

elettorale e *social media* per garantire il pluralismo nell'informazione politica sulle piattaforme digitali e sui *social network*¹¹.

Con riferimento alla nozione ampia di campagna elettorale che assume carattere permanente, è inevitabile sottolineare quanto la rete immerga costantemente gli utenti in un bacino di informazioni costantemente trasmesse e riguardanti anche la politica e la vita istituzionale del Paese. Questa nozione di campagna elettorale si presta ad una strumentalizzazione funzionale alla costruzione preventiva di un consenso politico finalizzata alla predeterminazione dell'espressione del voto. Inevitabile è a tal proposito il riferimento agli scandali connessi alla gestione dei dati al fine di influenzare le campagne elettorali che hanno visto coinvolta *Cambridge Analytica*, una società di consulenza britannica che adoperava un sistema combinato di raccolta, gestione e sintesi dei dati con lo studio dei comportamenti umani al fine di strutturare i messaggi elettorali da inviare agli utenti della rete adattandoli al profilo psicologico dei destinatari. La società è stata coinvolta in numerose campagne elettorali politiche statunitensi, ma è giunta agli onori della cronaca per le campagne elettorali presidenziale statunitense del 2016 e Brexit in occasione delle quali è stata accusata di aver utilizzato i dati di milioni di utenti di Facebook per fare pubblicità politica mirata e influenzare in tal maniera l'opinione degli elettori¹².

Se, dunque, la ricerca del consenso è una fase fisiologica del processo democratico di partecipazione politica, la costruzione del consenso è un'operazione di sintesi diversa, volta a creare uno spazio di riflessione attualmente per lo più governato dalle nuove tecnologie, potenzialmente in grado di consegnare agli elettori campagne politico-elettorali pilotate.

Allo stato è agevole constatare che tutte le formazioni politiche stanno investendo sempre più sulle campagne politiche attraverso i *social network* e le piattaforme digitali testimoniando che il consenso politico-elettorale trova sempre più nella rete la sua sede d'origine¹³. Ma il profilo del fenomeno che più rileva non

¹¹ Di cui in M. Ladu, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della "disintermediazione democratica"*, cit.

¹² In proposito v. M. Mezza, *Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto*, Donzelli, Roma, 2018, in particolare Cap. II.

¹³ Secondo modalità diverse, come sottolinea C. Cepernich, *Le campagne elettorali digitali*, in *Comunicazione politica*, n. 2/2016, p. 255, che evidenzia come in occasione delle elezioni presidenziali statunitensi del 2012 i media tradizionali hanno costituito il principale mezzo di comunicazione elettorale, mentre il networking ha rappresentato lo strumento più efficace per l'organizzazione dell'azione *offline* consentendo la mobilitazione porta a porta organizzata per recuperare il voto degli astensionisti; l'Autore conclude affermando che «i network non svislano né limitano le forme tradizionali dell'organizzazione politica. Al contrario, costituiscono uno strumento di razionalizzazione della mobilitazione spontanea che contribuisce molto efficacemente alle strategie di costruzione del consenso». E C. Hassan, *Democrazia 2.0*, in *Parolechiave*, n. 1/2010, p. 224, ha aggiunto: «[l']operazione politica fatta da Obama e dal suo staff con l'uso massiccio, articolato e pervasivo dei new media è stata quella di agire anche sui modelli culturali, di costruire un cambiamento che

attiene tanto alla novità del vettore, frutto dell'evoluzione dei tempi, quanto alle tecniche di ricerca e di costruzione del consenso politico-elettorale che lo connotano in quanto, ove non adeguatamente regolate, possono condurre ad una violazione dei diritti fondamentali, compreso il diritto di voto¹⁴.

3. Le derive del fenomeno di secondo livello: i poteri privati e i neopopulismi

Se dall'indagine sugli effetti diretti della rivoluzione digitale sulle pratiche di costruzione del consenso l'approfondimento si sposta sui suoi effetti indiretti derivanti dall'interferenza dei poteri privati con l'attività degli intermediari della comunicazione politica, ossia i partiti politici, si constata come i nuovi poteri economici e le *big tech*, muovendo quantità di capitali e attribuendo valore economico ai dati recuperati, abbiano acquisito una enorme capacità di influenza sui sistemi politici. Tale processo pone sotto stress le fondamenta della sovranità statale che non compete più unicamente con le organizzazioni sovranazionali e internazionali, ma anche con i nuovi colossi dell'economia che rischiano di minare la tenuta delle democrazie costituzionali¹⁵.

Il governo della rivoluzione digitale da parte dei poteri privati induce, pertanto, ad una riflessione a più ampio raggio che procede in direzione della consapevolezza che gli stessi si inseriscono nel rapporto tra Stato e comunità contaminando il primo di una visione parziale della sua finalità politica e costruendo il consenso della seconda intorno agli interessi di pochi, ma soprattutto si pongono come alter ego dei poteri pubblici entro e oltre i confini nazionali. Pubblico e privato in questo modo concorrono perseguendo finalità diverse e rispondendo a interessi diversi, ma entrambi legittimamente riconosciuti dalle Costituzioni. Ciò determina anche la rivisitazione del ruolo del costituzionalismo occidentale che si fonda sul

permettesse di contestare i modelli tradizionali della politica dando così nuova linfa alla costruzione dei processi della democrazia. Il punto saliente di questa campagna elettorale non è, quindi, solo l'uso efficiente delle tecnologie, quanto piuttosto la capacità di creare un nuovo circuito comunicativo e una dimensione comunitaria molto forte. La parola d'ordine non è tanto la persuasione ma la condivisione, e l'accento retorico non si concentra sull'io ma sul noi. Le stesse modalità scelte per la confezione dei video sono ben lontane dal modello pubblicitario spesso scelto dai leader politici di tutto il mondo. I protagonisti sono le persone comuni che insieme al leader raccontano il possibile cambiamento».

¹⁴ Come già sottolineava L. Lessig, *Introduction*, in J. Gay (ed.), *Free Software, Free Society. Selected Essays of Richard M. Stallman*, GNU Press, Boston, 2002, p. 11 ss., secondo il quale dall'assenza di regolamentazione è improbabile che derivi la formazione della rete come spazio di libertà.

¹⁵ Sul punto v. O. Pollicino, *L'“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it*, n. 19/2019.

limite all'esercizio del potere pubblico e che ad oggi è chiamato a volgere il proprio sguardo all'esercizio dei nuovi poteri privati. Le Costituzioni fissano gli obiettivi del potere politico e contengono congegni di tutela che rischiano di essere superati da un potere altro, quale quello dei privati, che controlla la collettività.

I poteri privati agiscono, dunque, dall'interno dell'ordinamento, ne pervadono le procedure e si astraggono da o dominano il sistema di tutele che assicura la tenuta dell'ordinamento democratico. Allo stato essi si insinuano nelle criticità legate al rispetto del patto sociale che allontanano sempre di più i consociati dallo Stato come ha marcatamente sottolineato nello scenario politico italiano il Movimento 5 Stelle delle origini, proponendo l'idea di un popolo separato dal sistema di dialogo democratico filtrato dalle istituzioni e dai corpi intermedi¹⁶, *in primis* i partiti politici, salvo poi inserirsi in quella politica istituzionale fino ad allora descritta come antagonista alla prima occasione elettorale utile.

Si tratta di una forma di populismo che trae origine dalla disciplina delle forme di stato e di governo contemporanee disattendendo le aspettative del sistema di tutele dei diritti e delle libertà fondamentali contemplato nelle Costituzioni contemporanee come obiettivo dell'azione politica: le derive su descritte non sono altro che l'esito dell'utilizzo di quello spazio di libertà che la politica garantisce; purtroppo, se il bilanciamento tra libertà in conflitto comporta una menomazione di alcune libertà oltre il livello soglia che si rinviene nei principi costituzionali a fondamento dell'edificio del sistema di tutele, l'attivazione di un meccanismo di autotutela istituzionale è d'obbligo.

Le democrazie contemporanee hanno riconosciuto, dunque, uno spazio di libertà individuale e collettivo che costituisce una forma di controllo del potere politico, ma che al contempo rischia di implodere e risolversi in una forma di legittimazione di un potere individuale al servizio della collettività passibile di minare le classiche garanzie dei diritti fondamentali.

Il rapporto Stato-società/autorità-libertà è in continuo divenire, è espressione di un patto che si rinnova e rigenera costantemente, di una vocazione ad un ordine ideale di libertà che sollecita l'individuazione di nuovi canali di formazione del consenso; questi ultimi, assistiti dal progresso scientifico-tecnologico, assumono agevolmente connotazione rivoluzionaria quando il rapporto Stato-società entra in crisi. Eventi rivoluzionari di tal fatta costituiscono momenti di non ritorno rigene-

¹⁶ Parte della dottrina (v. E. Battelli, *Il ruolo dei corpi intermedi nel modello italiano di società pluralista*, in *Politica del diritto*, fasc. n. 2/2018, p. 260) ha, difatti, correttamente osservato che «[a] centro è la questione del modo di intendere i corpi intermedi e, per loro tramite, di riflesso, dell'eterno rapporto tra libertà e autorità. I corpi intermedi, da tempo, stanno attraversando, indubbiamente, una stagione di crisi». Ma soprattutto la rivoluzione digitale ha generato un'ampia riflessione, anche di carattere politico-filosofico, in ordine all'impatto delle trasformazioni dei partiti sulle modalità di concepire la *leadership* e la *democrazia*. Sul tema, con particolare riferimento all'esperienza italiana, v. T. Casadei, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3/2015, p. 879 ss.

rativi di un potere statale chiamato ad aggiornare il sistema di garanzie dei diritti fondamentali introducendo nuovi limiti alla libertà quale principio supremo degli ordinamenti democratici al fine di riequilibrare il peso di tutti i diritti fondamentali, e disciplinando le zone d'ombra nella regolamentazione delle tecniche innovative di costruzione del consenso. I tentativi in tal senso compiuti a livello nazionale e sovranazionale, anch'essi in continuo divenire, se per un verso si propongono di conciliare l'esigenza di verificare la legittimità costituzionale di strumenti e tecniche innovative di ricerca e costruzione del consenso, per altro verso muovono dalla consapevolezza di una contingente prassi costituzionale che registra la crisi dei corpi intermedi e un solco sempre più profondo tra regole/principi costituzionali e loro attuazione per il tramite dell'interferenza dei poteri privati nella dimensione pubblicistica del funzionamento delle istituzioni.

Disattese, dunque, le aspettative dell'approccio liberista in base al quale le autorità nazionali devono resistere alla tentazione di governare il nuovo spazio digitale concependo la deregolamentazione di internet non come fonte di disuguaglianza, ma quale preconditione per il libero dispiegarsi delle forze economiche, come emerge dalla serie di documenti che nei primi anni '90 del secolo scorso invitavano lo Stato a non intervenire nel nuovo ambiente digitale¹⁷, e appurato che la rete e i *social network* costituiscono oramai i perni della diffusione dell'informazione e della formazione del consenso dei loro utenti, la nuova sfida delle istituzioni nazionali è quella di trovare il modo di fronteggiare efficacemente le numerose problematiche legate principalmente all'attività di manipolazione mirata degli utenti.

Il filtro di accesso alle informazioni e ai pareri difformi espone l'individuo ad un limitato bacino di informazioni, lo induce alla costruzione di un'opinione che non si espone al dissenso né alla ricerca della condivisione delle sue posizioni¹⁸; così facendo, l'individuo viene privato di uno spazio aperto di formazione del consenso, espressione di un contesto ispirato al principio democratico¹⁹. All'inesora-

¹⁷ Tra questi, *A Declaration of the Independence of Cyberspace* (in <http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>), opera di John Perry Barlow che nel 1996 auspicava una rinuncia dei Governi al controllo della rete rivolgendo loro il seguente monito: «On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear».

¹⁸ Cfr.: G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2018, p. 19 ss.; C.R. Sunstein, *Why societies need dissent*, Harvard University Press, London, 2003.

¹⁹ La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 84/1969 ha ricondotto all'art. 21 Cost., considerato pietra miliare dell'assetto democratico, la tutela del diritto al pluralismo dell'informazione, per poi specificare nella successiva sentenza n. 826/1988 che ciò implica la garanzia della manifestazione del maggior numero possibile di opinioni anziché unicamente di quelle dei detentori dei

bilità del fenomeno non corrisponde un efficace apparato di strumenti normativi in grado di disinnescare le sue insidie e assicurare la tenuta degli ordinamenti democratici. Nell'esperienza italiana, a fronte dell'inadeguatezza del sistema normativo che non tiene conto del potenziale manipolativo del consenso degli operatori della rete, la giurisprudenza ha riconosciuto talvolta il ruolo attivo e la responsabilità dell'*internet service provider*²⁰. Approdando al livello sovranazionale la situazione non cambia come attesta la disciplina della tutela dei dati degli utenti di cui al già citato regolamento UE 2016/679 che prevede una deroga al divieto del trattamento dei dati ove vi sia un manifesto consenso dell'utente che tuttavia, in ragione delle suddette criticità, non è necessariamente consenso informato e soprattutto la mancata prestazione del consenso circoscrive o annulla l'accesso dell'utente al servizio che l'*internet provider* fornisce²¹.

È agevole il rinvio, infine, alla tutela relativa alla diffusione di *hate speech* e *fake news*, sulla quale la giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo, pur sottolineando l'esigenza di un bilanciamento tra sistemi di controllo da contenuti illeciti e le libertà di iniziativa economica e di espressione, ha sottolineato che la garanzia di queste ultime non può estendersi a forme di manifestazione false nonché anonime²².

Nelle maglie, dunque, di una normativa incompleta che non garantisce uno spazio aperto di informazione, non potenzia un sistema di controllo più mirato e non contempla una maggiore educazione all'uso della rete, si sono insinuate in molte esperienze ordinamentali forze politiche populiste che hanno fatto della rete il principale canale di comunicazione e di acquisizione del consenso, di fatto generando un collegamento tra la crisi dei circuiti democratico-rappresentativi tradizionali e il governo dell'innovazione tecnologica da parte dei privati.

poteri economici. Ad oggi, quest'ultima sentenza, che riguardava il rapporto tra emittenti radiotelevisive pubbliche e private, evidenzia le medesime problematiche poste attualmente dalla circolazione delle informazioni online tramite gli *internet service providers*. Nella più recente sentenza n. 155/2002, la Corte ha evidenziato che la corretta formazione del consenso del cittadino deve fondarsi su dati obiettivi, imparziali, completi e corretti.

²⁰ Nell'ordinanza del Tribunale di Milano del 24 marzo 2011 si legge, a sostegno dell'infondatezza dei motivi dedotti con il reclamo proposto da Google, che «[d]a parte di Google si ipotizza un utente smalzato, che naviga abitualmente in internet, sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico, "perfettamente in grado di discernere i contenuti offerti dalla rete": che rappresenta un'immagine certamente corrispondente ad una fetta – ma minoritaria – degli utenti del sistema; utopistica con riguardo all'utente medio del sistema e certo alla grande maggioranza di essi».

²¹ Cfr. A. Moretti, *Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 4/2018, p. 799 ss.

²² Si vedano sul punto: O. Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2018, p. 48 ss.; M. Betzu, *Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2012.

4. La *e-democracy* è un'alternativa possibile?

Alla crisi di legittimazione dei partiti politici e della democrazia rappresentativa si associa la rivendicazione dell'esigenza di potenziamento della partecipazione politica popolare, passibile di essere favorita dall'evoluzione della tecnologia digitale²³.

I partiti populistici, in età contemporanea nati in seguito alle crisi economiche mondiali, alla globalizzazione e alla diffusa sfiducia nei confronti del sistema rappresentativo tradizionale, cavalcano la distanza tra popolo e governanti e, malgrado si pongano in linea di continuità con i populismi ottocenteschi, hanno di innovativo il loro rapporto con le nuove tecnologie delle quali si servono non solo per diffondere la loro parola ma anche per promuovere una forma di democrazia diretta tramite la rete in luogo di una inefficiente democrazia rappresentativa²⁴.

V'è da dire, tuttavia, che non sono certo i partiti populistici responsabili dell'utilizzo sempre crescente delle nuove tecnologie. È stata, infatti, la sempre maggiore diffusione di dispositivi elettronici, dotati di connessioni alla rete più economiche ed efficienti, che hanno spinto la dottrina ad interrogarsi sull'utilizzo di tali tecnologie per realizzare diversificate forme di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica²⁵. Particolarmente dibattuto, per esempio, è stato il ricorso alle nuove tecnologie come forma di tutela del diritto di voto: il riferimento è all'espressione del voto individuale tramite il cosiddetto voto elettronico (presso i seggi elettorali o da casa con l'utilizzo di dispositivi elettronici personali) sperimentato per lo più a livello locale in alcuni Paesi dell'Europa settentrionale e nel Regno Unito, nonché per procedere ad una revisione costituzionale per il tramite di consultazioni *online* in Islanda.

²³ Rimedio preso in considerazione da illustre dottrina in tempi non sospetti: v. S. Rodotà, *La sovranità nel tempo della tecnopolitica: democrazia elettronica e democrazia rappresentativa*, in *Politica del diritto*, n. 4/1993, p. 569 ss., e L. Cuocolo, *Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico*, in *Rassegna parlamentare*, n. 4/2001, p. 959 ss. Sul tema v. più di recente T. Fenucci, *Rappresentanza politica e libertà di mandato*, Franco Angeli, Milano, 2021, in particolare Cap. II e V.

²⁴ «[L]a loro temporalità è quella dell'immediatezza, dell'istantaneo, e il loro regime di storicità è il presentismo» (I. Diamanti, M. Lazar, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 24). Il fenomeno è stato definito di "uberizzazione" della politica che si connota per l'assenza di mediazione nella comunicazione e nell'informazione: sul tema v. R. Montaldo, *Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, e riforme costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2019, p. 789 ss.

²⁵ Se, infatti, una prima generazione di ricerche ha indagato l'influenza che l'innovazione tecnologica ha sull'organizzazione sociale e sui comportamenti individuali, in studi successivi si è giunti all'indagine sull'impatto dell'organizzazione sociale, politica e istituzionale sull'evoluzione tecnologica, per giungere infine a comprendere che la tecnologia non è un fattore esterno alla società: la tecnologia è parte costitutiva del contesto sociale, che condiziona e da cui è allo stesso tempo condizionata (cfr. sul tema A. Prontera, *La dimensione tecnologica nelle politiche pubbliche. Politica e politiche della transizione*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, n. 2/2013, p. 281 ss.).

Purtuttavia, è dubbio che la democrazia diretta *online* possa considerarsi una valida alternativa alla rappresentanza parlamentare²⁶, prima di tutto in quanto favorisce il cosiddetto *digital divide*, estromettendo dal godimento effettivo del diritto di voto di coloro che non hanno un accesso effettivo alla rete o siano in grado di utilizzarla correttamente, né il voto elettronico costituisce una valida soluzione all'astensionismo politico come attestano l'esperienza estone in occasione delle elezioni parlamentari del 2007, e quella islandese che ha registrato un basso tasso di partecipazione. Infine, per tornare a casa nostra, anche la piattaforma *Rousseau* utilizzata dal MoVimento 5 Stelle ha mostrato *deficit* di trasparenza di funzionamento e di democraticità nella selezione delle questioni sulle quali gli iscritti sono stati chiamati a votare. L'autogoverno dei cittadini, assistito dalle nuove tecnologie, manifesta, dunque, incolmabili carenze che escludono questa come valida alternativa al tradizionale circuito democratico-rappresentativo²⁷ ove si fa ricorso a strumenti conoscitivi e di confronto politico in regime di pluralismo delle informazioni ai quali il corpo elettorale non ha accesso, a beneficio di un bilanciamento delle esigenze più consapevole e razionale.

Dunque, se la rivoluzione digitale ha messo alla prova le garanzie dei diritti nella sfera privata, non si può certo affermare che abbia determinato una espansione dei diritti nella sfera pubblica; in altri termini, la disintermediazione digitale non si traduce in un maggiore ed efficace coinvolgimento del popolo nella definizione della cosa pubblica.

5. La dimensione discendente della legittimazione delle istituzioni oltre il circuito democratico-rappresentativo

Il tema del rapporto tra partecipazione politica e nuove tecnologie viene per lo più affrontato passando per una concezione della rappresentanza nella sua dimensione ascendente ad indicare un controllo dal basso dei rappresentanti da parte dei rappresentati cui potrebbe essere funzionale l'utilizzo delle nuove tecnologie. Tuttavia, un'altra visuale prospettica del tema suggerisce di puntare l'attenzione anche sulla capacità di rappresentare la società dall'alto ovvero sia anziché farsi i rappresentanti portavoce di interessi esistenti, si assumono l'onere di «fare esiste-

²⁶ V. A. D'Atena, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, p. 583 ss. Più ampiamente, anche studi di natura politologica sottolineano come la democrazia elettronica non possa considerarsi una valida alternativa alla democrazia dei partiti: v., tra gli altri, P. D'Aleo, *Il problematico rapporto tra cyberspazio e democrazia rappresentativa. I movimenti politici dell'e-democracy*, in *Politica e società*, n. 1/2018, p. 45 ss.

²⁷ Nel quale un ruolo di primo piano spetta ai partiti politici che – secondo M. Bassini, *Partiti, tecnologie e crisi della rappresentanza democratica. Brevi osservazioni introduttive*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3/2015, p. 861 ss. – non risultano depotenziati quali intermediari della politica in ragione del crescente ricorso all'uso delle nuove tecnologie.

re una società che non c'è ancora. Ma che in questo suo farsi, rivolto a un futuro indicato dal rappresentante stesso, diventa una realtà dinamica e attuale: che c'è»²⁸. Questa dimensione della rappresentanza, che palesa una crisi in atto quando il corpo rappresentativo non è in grado di proporre una visione, suggerisce che le nuove tecnologie ne possano assistere la vocazione ideale anziché alimentare l'idea di una società sempre più individualista che cerca condivisione e visione collettiva in un mondo virtuale, incapace di porre rimedio al crollo del mito della rappresentanza che è crisi del rappresentante prima che del rappresentato²⁹. Se ci si sposta dal circuito strettamente democratico-rappresentativo per approdare a quelle istituzioni prive di legittimazione popolare diretta ma che costituiscono i cardini degli ordinamenti costituzionali democratici, tale dimensione assume significato ancor più compiuto e palese.

La rivoluzione digitale ha evidentemente modificato in modo irreversibile il linguaggio e le modalità della comunicazione istituzionale ad ampio raggio con l'obiettivo di instaurare un canale diretto con l'uditorio che agevoli l'acquisizione del consenso, in particolar modo ove si tratti di istituzioni che non godono di legittimazione popolare diretta pur ricoprendo un ruolo centrale per la tenuta dell'ordinamento democratico. È il caso delle Corti Supreme/costituzionali che, con la creazione alla fine del secolo scorso di portali telematici sempre più articolati ed efficaci, hanno sollecitato la riflessione dottrinale intorno all'influenza delle nuove tecnologie sui rapporti delle Corti con l'uditorio universale comprensivo di opinione pubblica, altre giurisdizioni, istituzioni democratiche e mass media.

Il tema è piuttosto complesso, come mette ben in evidenza Tania Groppi, anche «vista la complessità della definizione di *comunicazione*. Se la parola esprime l'azione di *mettere in comune* qualcosa, come risulta dalla sua etimologia (dal latino *cum + munis*), restano aperte ... moltissime possibilità sul soggetto, l'oggetto, i destinatari, gli strumenti di questa *communio*»³⁰.

Ma ciò che più occorre evidenziare è che le giurisdizioni costituzionali suggeriscono quanto le nuove tecnologie possano essere governate a fini di formazione del consenso e potenziamento della legittimazione diffusa delle istituzioni democratiche³¹. Il canale della rete è adoperato sia per ragioni di carattere strettamente

²⁸ I. Massa Pinto, *Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerta politiche*, in *MediaLaws*, n. 1/2020, p. 185.

²⁹ Anch'esso privato di punti di riferimento di natura politica e istituzionale: v. T.E. Frosini, *Rappresentanza e legislazione nell'età della globalizzazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2017, p. 1 ss.

³⁰ T. Groppi, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2023, p. 74.

³¹ I Britannici la definiscono *appearance* che, unitamente alla *responsiveness*, dà contenuto ad una idea di sintonia e consonanza tra le istituzioni e gli elettori anche qualora non vi sia un nesso diretto tra loro. Con riferimento particolare alla Corte suprema del Regno Unito, v. F. Gandini, *Brevi note sulla istituzione della Corte suprema per il Regno Unito*, in *Foro italiano*, 2009, col. 238 ss.

istituzionale – per diffondere informazioni sulla organizzazione e il funzionamento delle corti, sul calendario dei lavori, sul ruolo delle udienze, sulle decisioni, nonché sulle relazioni internazionali con apposite sezioni dei portali telematici dedicate allo studio e alla ricerca – sia a fini comunicativi individuali; in tale ultimo caso, esso senza dubbio espone i giudici a complessi interrogativi concernenti la loro imparzialità legata allo *status* di giudici costituzionali come si constata se si osserva che la comunicazione da parte dei singoli giudici non è per lo più ammessa o, comunque, è circoscritta a casi limitati, anche negli ordinamenti nei quali sia ammessa la *dissenting opinion*. Più diffusa è l'abitudine dei giudici a tenere lezioni e conferenze, che sostanzia il compromesso tra l'esigenza di imparzialità e le libertà di espressione e accademica, passibili di entrare in tensione senza un adeguato paracadute normativo salvo la predisposizione, come nel caso tedesco, di un codice di condotta nel 2017 che prevede che i giudici possano manifestarsi al pubblico a meno di comportamenti passibili di essere tacciati come parziali.

In tutti i casi, l'innovazione tecnologica si presenta come uno strumento di potenziamento dell'attività comunicativa delle corti che ha un'origine molto più risalente; tale potenziamento implica una comunicazione diretta dell'istituzione con l'opinione pubblica che supera il nodo della *disintermediazione*³² e instaura un dialogo di altro profilo passibile di agire in modo indiretto ed efficace sulla tenuta delle istituzioni: la diffusa tendenza delle corti supreme a porre in essere un'articolata e strutturata politica di comunicazione, assistita dalle nuove tecnologie³³, è volta a diffondere un messaggio interpretativo del ruolo istituzionale e della cultura costituzionale di cui quel ruolo è espressione.

³² Secondo Paul Hawken, *The Next Economy*, Holt, Rinehart, and Winston, New York, 1983, le origini del termine riposano in ambito finanziario ad indicare l'eliminazione della mediazione bancaria tra erogatori di prestiti e coloro che siano interessati ad acquisirli. Secondo l'Autore l'innovazione tecnologica consente di eliminare i mediatori nel quadro di tutte le attività legate alla distribuzione e alla vendita di beni e servizi. Il concetto si è poi esteso, nell'era digitale, alla diffusione delle conoscenze e alle dinamiche della rappresentanza politica.

³³ Sul punto v. R. Davis, D. Taras (eds.), *Justices and Journalists. The Global Perspective*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 5.

Crisi dello Stato democratico rappresentativo, intermediazione partitica e voto elettronico nell'era digitale

*Laura Fabiano**

Abstract. Digital technology can be seen as a helpful tool during this challenging period, especially considering the crisis facing the representative democratic state. Nonetheless, the use of technology in political participation procedures may also exacerbate this crisis. The topic in this paper is examined in relation to electronic voting and political parties.

Keywords: *Democracy; Representation; Political parties; Digital technology; E-voting.*

Sommario: 1. Polverizzazione identitaria e crisi della Forma di Stato democratico rappresentativa – 2. ICT e costruzione del consenso politico ed evoluzione dell'intermediazione partitica. – 3. Cittadinanza digitale e voto elettronico. – 4. Democrazia 2.0 e partecipazione politica: il primo passo è nell'alfabetizzazione tecnologica.

1. Polverizzazione identitaria e crisi della Forma di Stato democratico rappresentativa

Nel corso del XX secolo, l'affermazione delle garanzie democratiche e la prevalenza dei modelli politici ad esse ideologicamente collegati hanno fatto vagheggiare note teorie improntate alla "fine della Storia"¹ le quali, tuttavia, alla prova del tempo si sono rivelate fallaci².

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Bari. Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Rizzoli, Milano, 1992.

² Come noto, lo stesso Fukuyama ha, negli anni, rivisto parti importanti della propria tesi: cfr. F. Fukuyama, *Fiducia. Come le virtù sociali contribuiscono alla creazione della prosperità*, Rizzoli, Milano, 1996; Id., *L'uomo oltre l'uomo. Le conseguenze della rivoluzione biotecnologica*, Mondadori, Milano, 2002. Sul tema cfr. le riflessioni di A. Somma, *Comparazione giuridica, fine*

Lo Stato democratico ha infatti conosciuto, nello scorrere dei decenni, un'evoluzione intensa, tuttora in corso, che ne evidenzia alcuni profili di crisi che risiedono, come già accaduto per le altre esperienze di forma di Stato³, nella trasformazione della società, la quale mutando per via della globalizzazione dei mercati, dell'ampiezza dei flussi migratori e della polverizzazione delle identità sociali, sollecita nuove e articolate risposte⁴.

Con la fine della guerra fredda, a ridosso dell'inizio del nuovo millennio, le tradizionali dicotomie politico ideologiche che avevano caratterizzato gli assetti statali occidentali dai primi anni del Novecento, hanno ceduto progressivamente il posto a nuovi e plurimi *cleavages* identitari⁵ (le numerose aspirazioni territoriali e culturali, l'identità di genere, le multiforme istanze ambientaliste, ecc.) innescando una trasformazione del tessuto della rappresentanza politica che si evidenzia nella crisi del sistema democratico rappresentativo mediato dai partiti tradizionali e nell'insufficienza dello Stato sociale.

La rottura dell'isomorfismo tra sistema dei partiti e sistema sociale, che fondava il successo della democrazia rappresentativa, si traduce nell'avvertita inadeguatezza dei partiti di massa a rappresentare le nuove multiformi identità di cui si compone la società atomizzata contemporanea, tipica delle odierne democrazie⁶. A ragione di ciò, i partiti di massa – pur nella loro diversa formulazione descritta negli anni cinquanta da Duverger come tripartizione fra “partito-dottrina” (inteso come raggruppamento di uomini accomunati da una stessa visione), partito-classe (come espressione e organizzazione di una classe sociale) e partito-organizzazione (che svolge una funzione di inquadramento, controllo e canalizzazione di elet-

della storia, e spolticizzazione del diritto, in M. Brutti, A. Somma, *Diritto: Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Max Planck Institute for European Legal History, 2018, p. 509 ss.

³ Cfr. C. Mortati, *Lezioni sulle forme di Governo*, Cedam, Padova, 1973; M. Volpi, *Libertà e autorità*, Giappichelli, Torino, 2022; G. De Vergottini, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, Padova, 2022.

⁴ Sulla crisi dello Stato democratico contemporaneo cfr. P. Bianchi, *Il lungo addio, Declino e caduta delle Costituzioni novecentesche*, ES, Napoli, 2022; N. Bobbio, *Il futuro della democrazia* (1984), Rcs, Milano, 2010; L. Bazzicalupo (a cura di), *Crisi della democrazia*, Mimesis, Milano-Udine, 2014; C. Bassu, G.G. Carboni (a cura di), *Rappresentanza e globalizzazione. Atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Università degli Studi, Sassari, 16 ottobre 2015, Giappichelli, Torino, 2016. Cfr. anche G. Cavaggion, *La democrazia rappresentativa e le sfide della società multiculturale*, in *Federalismi.it* (2 ottobre 2017). Sul medesimo tema, con riguardo più specificatamente alla crisi delle forme di governo fondate sugli istituti della democrazia rappresentativa si rinvia alle riflessioni di M. Luciani, *Governo (Forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, – Annali, vol. III, Giuffrè, Milano, 2009 ed a P. Piciacchia, *La ricerca dell'incerta sintesi fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Gran Débat National*, in *DPCE online*, n. 3/3020, p. 3193 ss., spec. pp. 3197-3198.

⁵ Y. Meny, *Istituzioni e Politica*, Maggioli, Rimini, 1990.

⁶ Sul tema, con particolare riguardo al caso italiano, cfr. B. Caravita, *I circuiti plurali delle decisioni nelle democrazie moderne*, in *Federalismi.it*, numero speciale, n. 1/2017.

tori, iscritti, militanti)⁷ – hanno ceduto progressivamente il posto, nel tempo, a nuove forme di intermediazione politica che si sono declinate tanto nei c.d. partiti pigliatutto⁸ quanto nei partiti elettorali⁹. Questi ultimi tuttavia hanno rivelato anch'essi, nella loro evoluzione, la fragilità intrinseca che li caratterizzava, collegata sia alla semplificazione valoriale necessaria all'aggregazione realizzata al di fuori della dimensione ideologica sia alla progressiva degenerazione atomistica di quel processo, in sé assolutamente legittimo, di affermazione del diritto alla differenza come naturale evoluzione del principio di eguaglianza inteso in senso sostanziale¹⁰.

La polverizzazione identitaria e l'atomizzazione sociale rendono dunque difficile, se non impossibile, per i partiti, lo svolgimento di quella loro tradizionale funzione di interpreti delle esigenze della società che vorrebbero rappresentare¹¹ e

⁷ M. Duverger, *Les partis politiques* (1951), Armand Colin, Paris, trad. it., *I partiti politici*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961.

⁸ O. Kirchheimer, *The Transformation of the Western European Party System*, in J. La Palombara, M. Weiner (a cura di), *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press, Princeton, 1966, pp. 177-200.

⁹ D.M. Farrell, P. Webb, *L'organizzazione dei partiti politici nelle campagne elettorali*, in A. Mellone (a cura di), *Il circuito politico-mediale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 29-78. Cfr. anche P. Ignazi, *Partito e democrazia. L'incerto percorso di legittimazione dei partiti*, il Mulino, Bologna, 2019.

¹⁰ Come efficacemente affermano Giorgio Pino e Alessandra Spina nella loro introduzione al fascicolo di *Ragion Pratica* 2/2012 dedicato al tema "Diritti, Identità, pluralismo", «se il paradigma fondativo del diritto moderno è stato l'eguaglianza formale (nelle sue molteplici ramificazioni), e se il diritto contemporaneo aveva con difficoltà cercato di innestare sul modello originario la tutela dell'eguaglianza sostanziale, ora una nuova sfida si pone agli istituti politici e giuridici: quella del riconoscimento delle differenze», p. 330. Sul tema della legittimazione dei partiti politici si rinvia in generale a P. Ignazi, *Partito e democrazia*, cit.

¹¹ Sulla crisi dello Stato democratico in relazione alla polverizzazione identitaria cfr. P. Rosanvallon, *Sulla crisi della democrazia*, in *il Mulino*, n. 4/2020, p. 692 ss. il quale afferma «Storicamente i partiti politici, in Europa occidentale in particolare, si sono definiti come soggetti in grado di rappresentare gruppi sociali e mondi sociali; che fossero legati a un'adesione religiosa – basti pensare al ruolo svolto dai partiti democratico-cristiani – o che fossero legati a dimensioni più professionali – basti pensare ai partiti operai o rappresentativi del mondo dei colletti bianchi, dei piccoli imprenditori o degli artigiani – i partiti politici hanno sempre avuto legami con mondi sociali costituiti ... Questa società che si strutturava attorno a mondi sociali si è disgregata ... Quando la società era composta da mondi sociali coerenti era sufficiente delegare per rappresentare tali mondi sociali che avevano una loro coerenza interna, un loro significato. Oggi ciò che è in causa è la leggibilità della società, cioè, essere in grado di raccontare la società. Siamo passati da un mondo nel quale erano all'opera processi di rappresentazione e di delega a uno nel quale ci si attendono processi di rappresentanza narrativa, cioè una rappresentanza in grado di rendere la società leggibile per chi la compone e che permette di rendere presente e visibile nel dibattito pubblico le realtà vissute nella società stessa, realtà che hanno un carattere non semplicemente statico, ma che riguardano le storie degli individui e le loro traiettorie. Tutto ciò produce identità collettive che sono contemporaneamente più frammentate e allo stesso tempo più storiche, più legate ad avvenimenti. Le società sono comunità di prova, comunità di avvenimenti e non semplicemente comunità di posizione. Questo è il primo elemento che caratterizza la cosiddetta crisi democratica», pp. 692-693. Sul punto cfr. anche V.G. Messi-

ciò comporta numerose conseguenze: da un lato si alleggerisce il bagaglio ideologico dell'associazionismo partitico e si frena, di conseguenza, quel processo di aggregazione sociale intorno ad obiettivi valoriali condivisi che favoriva la formazione e la forza dei partiti tradizionali; parallelamente, in concomitanza con l'evoluzione dei media e della tecnologia informatica e della comunicazione, il discorso politico tende, spesso, ad impoverirsi (in consonanza con le tendenze alla semplificazione ideologica già accennata), a personalizzarsi e spettacolarizzarsi sulla scorta di una generale tendenza contemporanea alla disintermediazione politica¹² illudendo l'individuo di poter partecipare alla vita pubblica del proprio Paese senza la presenza necessaria di un apparato intermedio quale tipicamente per decenni è stato, appunto, il partito politico ed al di là degli strumenti di partecipazione più tipici della democrazia rappresentativa¹³.

La risposta alla crisi del modello democratico rappresentativo si presenta come multiforme muovendosi da proposte tecnocratiche – le quali in genere vengo predilette quando si fronteggiano situazioni di crisi prevalentemente economica, nell'illusione della coincidenza fra perseguimento del bene comune e dell'efficienza in sé¹⁴ (e finendo peraltro per confondere la legittimità tecnica con il tecnicismo oracolare) –, a tentativi di sovvertimento in radice del modello rappresentativo (in quanto avvertito come non più idoneo a garantire l'espressione della volontà popolare) vagheggiando modelli di "democrazia immediata" esito di una sostanziale «rivolta contro i corpi intermedi» e dell'emergere del «mito della politica istantanea»¹⁵ la quale tuttavia, spesso, corre il rischio di degenerare in derive plebiscitarie e leaderiste¹⁶.

na, *Diritto liquido?: la governance come nuovo paradigma della politica e del diritto*, Franco Angeli, Milano, 2012.

¹² Sulla disintermediazione si rinvia a A. Chadwick, *Disintermediation*, in M. Bevir, (ed.), *The Encyclopedia of Governance*, vol. I, Sage, London, 2007, p. 232. Per la dottrina italiana cfr. P. Stringa, *Che cos'è la disintermediazione*, Carocci, Roma, 2017.

¹³ S. Coleman, *New mediaton and direct representation: Reconceptualizing representation in the digital age*, in *New Media & Society*, vol. 7/2005, pp. 177-198; C. Biancalana, *Disintermediazione e nuove forme di mediazione. Verso una democrazia post-rappresentativa?*, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2018; M. Cuono, *In principio era il mercato, poi venne la rete. Disintermediazione, spontaneità, legittimità*, in *Iride*, vol. 75/2015, pp. 305-317; A. Tursi, *La rappresentanza politica nell'epoca delle reti digitali*, in D.G. Bianchi, F. Raniolo (a cura di), *Limiti e sfide della rappresentanza politica*, Franco Angeli, Milano, 2017.

¹⁴ Sul punto cfr. M. Volpi, *Tecnocrazia e crisi della democrazia*, in M. Volpi (a cura di), *Governi tecnici e tecnici al governo*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 1 ss. Cfr. anche R. Tarchi, *Riflessioni in tema di forme di governo a partire dalla dottrina Mauro Volpi*, in *DPCE online*, n. 4/2021, p. 4259 ss., spec. pp. 4262-4263.

¹⁵ A. Campati, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, in *Teoria politica*, Nuova serie Annali [Online], n. 10/2020, p. 297 ss.; <http://journals.openedition.org/tp/1352>, p. 298.

¹⁶ Cfr. sul punto M. Calise, *La democrazia del leader*, Laterza, Roma-Bari, 2016. Acutamente è stato posto in evidenza come «Nella versione più recente [della democrazia mediata digitale] sem-

2. ICT e costruzione del consenso politico ed evoluzione dell'intermediazione partitica

Su tale brevemente descritta situazione di crisi del modello di democrazia rappresentativa incide ulteriormente, in modo significativo, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione di massa che caratterizza i più recenti anni.

Il profondo legame sussistente fra le tecnologie della comunicazione e la costruzione del consenso politico non rappresenta certamente un dato recente¹⁷. Non potendone ripercorrerne, per esigenze di brevità, le tappe storiche¹⁸ ci si limita qui ad evidenziare come le più significative vicende trasformative della convivenza politica umana sono state caratterizzate spessissimo dall'uso (e abuso) delle tecnologie della comunicazione proprie di ogni epoca¹⁹: la stampa nel periodo rivoluzionario francese ed americano, la radio ed il cinema nei primi anni del No-

brebbe allora che gli unici protagonisti siano rimasti il capo e la folla, laddove il primo "è sempre più dotato di potere, l'altra sempre più ridotta a moltitudine votante, plaudente e persino acclamante, ma del tutto priva di influenza sul potere e sulle decisioni del capo", A. Campati, *La «democrazia immediata»*, cit. p. 308. Sottolinea inoltre Alfio Mastropaolo come le «forme di democrazia immediata rifuggano i filtri propri della rappresentanza e preferiscano l'investitura diretta del leader, fuori da ogni contenuto di programma, riducendo le elezioni [...] a un rituale d'acclamazione, che consacra il vincitore quale interprete esclusivo e autentico della volontà del popolo», A. Mastropaolo, *Antipolitica. All'origine della crisi italiana*, l'Ancora, Napoli, 2000, p. 30. T. Casadei, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2015, p. 886.

¹⁷ Cfr. A. Mattelart, *Storia dell'utopia planetaria. Dalla città profetica alla società globale* [2000], Einaudi, Torino, 2003.

¹⁸ Diversi significativi studiosi si sono occupati di tale evoluzione storica: D.M. Farrell, P. Webb, *L'organizzazione dei partiti politici nelle campagne elettorali*, in A. Mellone (a cura di), *Il circuito politico-mediale*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 29-78, hanno proposto un'analisi la quale scandisce tre fasi dell'evoluzione della comunicazione politica in Occidente prendendo in esame diversi aspetti ovvero le tecniche di comunicazione e i tipi di media utilizzati; le risorse organizzative, l'organizzazione della campagna elettorale, il tipo di professionalità coinvolte (agenzie/ consulenti) e gli effetti di *feed-back*; le tematiche sul tappeto, eventi, targeting degli elettori, strategie di comunicazione. Dalla combinazione di queste caratteristiche i due studiosi ricavano tre diversi «mondi» della comunicazione politica: il primo, «premoderno», al quale hanno fatto seguito quello della «rivoluzione televisiva» e quello della «rivoluzione delle telecomunicazioni». P. Norris, *Un circolo virtuoso? L'impatto di partiti e mezzi di informazione sulla partecipazione politica nelle campagne postmoderne*, in A. Mellone (a cura di), *Il circuito politico-mediale*, cit., pp. 79-121, soffermandosi sulle caratteristiche delle campagne elettorali, invece, preferisce parlare rispettivamente di campagne (o tipi di comunicazione) pre-moderne, moderne e post-moderne; mentre J.C. Blumler, D. Kavanagh, *The Third Age of Political Communication: Influences and Features*, in *Political Communication*, 16(3), 1999, pp. 209-223, segnalano l'esistenza di "tre età" della comunicazione politica. Sul punto, per un'analisi complessiva si rinvia a F. Raniolo, V. Tarditi, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, in *Rivista di Digital Politics*, n. 2/2021, pp. 249-270.

¹⁹ Sul tema in generale N. Chomsky, E.S. Herman, *La fabbrica del consenso. La politica e i mass media*, 1998, trad. it a cura di S. Rini, Il Saggiatore, Milano, 2006; A. Briggs, P. Burke, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a Internet*, trad. it. di E.J. Manucci, il Mulino, Bologna, 2007.

vecento (tanto nelle esperienze di democrazia liberale quanto nelle esperienze autoritarie), la televisione nel secondo dopoguerra. Si è conseguentemente assistito, spesso, ad un processo di adattamento del discorso politico alla sintassi mediatica di volta in volta prevalente²⁰.

La tecnologia contemporanea, dunque, come le innovazioni del passato, ha profondamente contribuito all'evoluzione della comunicazione politica ed ha giocato un significativo ruolo nell'accennato processo di crisi dei partiti e della democrazia rappresentativa divenendone contemporaneamente ragione ma anche possibile risposta²¹.

In una prima fase di consolidamento, l'affermazione dei nuovi media collegati alla tecnologia digitale e del *web* ha alimentato notevoli aspettative circa la loro capacità di potenziare la qualità democratica mondiale. Era difatti diffusa l'opinione per cui, attraverso tali tecnologie, l'informazione sarebbe stata facilitata e avrebbe favorito una sfera pubblica più vitale, aperta ed inclusiva, contraddistinta da un dibattito pubblico ampio e pluralista. In questa fase storica Internet veniva percepito come un'occasione di espressione per le opposizioni democratiche e progressiste (oltre che per la società civile normalmente meno capace di accedere ai media *mainstream*) e di incidere sulle agende politico-istituzionali²². Col passare del tempo, tuttavia, queste aspettative iniziali sono andate deluse giacché si sono invece evidenziati alcuni elementi tecnici propri delle tecnologie informatiche (la profilazione degli utenti, il *targeting*, l'organizzazione algoritmica dei dati, ecc.)

²⁰Non è dunque una sorpresa constatare come all'emersione di nuove opportunità offerte dalle tecnologie della comunicazione corrisponde una parallela evoluzione nelle forme della intermediazione politica così come è agevole verificare come spesso i politici carismatici (soprattutto quando non caratterizzati dalla levatura dello statista) sono efficaci comunicatori. cfr. G. Mazzoleni, *La comunicazione politica*, il Mulino, Bologna, 2012 il quale, con riguardo alle campagne elettorali recenti afferma che «Le campagne elettorali sono così sempre più diventate *media campaigns*, campagne mediatizzate: la comunicazione, la propaganda, la pubblicità, insomma la sollecitazione del consenso avviene oggi soprattutto attraverso i canali e i linguaggi dei media», p. 137; cfr. anche M. Castells, *Comunicazione e potere*, Bocconi, Milano, 2009.

²¹Cfr. B. Caravita, *Il consenso ai tempi dei social*, in Federalismi.it, n. 13/2018; Id., *Social Network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?*, in Federalismi.it, n. 2/2019; Id., *Davanti ad un mondo che cambia chi è più pericoloso tra Trump e Zuckembreg? Alla ricerca di una risposta che penetri nei meccanismi che governano la nostra vita in rete*, in Federalismi.it, n. 1/2021. Cfr. inoltre M. Cuniberti, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/2015; M. Sorice, *I Media e la Democrazia*, Carocci, Roma, 2014.

²²Ancora nel 2010 Larry Diamond, professore di sociologia di Stanford, in un articolo intitolato *Liberation Technology*, (in *Journal of Democracy*, 21(3)) sosteneva con energia le virtù socializzanti del *web* (anche in termini politici). Tale approccio inizialmente confermato nell'importante ruolo giocato dalla rete internet nelle c.d. primavere arabe (su cui *Il ruolo dei Social Network nelle Rivolte Arabe*, in *Osservatorio di Politica internazionale*, n. 40, settembre 2011) ha subito un'importante inversione di tendenza dopo quanto accaduto in occasione della prima campagna politica per le elezioni presidenziali di Donald Trump e la campagna referendaria britannica sulla Brexit. Sul tema in generale si rinvia G. Gometz, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, ETS, Pisa, 2017.

in relazione ai quali le stesse, a ben vedere, non potenziano la partecipazione e le possibilità di comunicazione quanto, più spesso, finiscono per condizionare profondamente le scelte comunicative sia in termini di espressione dell'opinione sia di accesso all'informazione alterando, dunque, attraverso la dimensione tecnica del mezzo, i contenuti del processo comunicativo sia in entrata sia in uscita²³.

Le tecnologie informatiche della comunicazione (ICT) sotto diversi profili sono profondamente differenti dai *media* tradizionali. Ciò riguarda, in primo luogo, il c.d. "modello comunicativo": i *media* tradizionali (sia la stampa sia le radio e la televisione) sono difatti improntati ad un modello c.d. *one to many* e sono orientati ad una comunicazione unidirezionale (ove è ben distinto il ruolo di coloro che esprimono il messaggio e di coloro che lo ricevono); diversamente, le ICT sono strumenti di comunicazione c.d. *many to many* e, dunque, si caratterizzano per il fatto che tutti gli utenti che li utilizzano sono allo stesso tempo produttori e riceventi dell'informazione²⁴. Questo, tuttavia, non rende gli stessi utenti padroni della medesima informazione (come invece illusoriamente spesso gli stessi internauti credono) in quanto i *media* digitali hanno conservato per sé, in modi meno evidenti rispetto al passato (ma non meno penetranti), la fondamentale funzione di essere selezionatori degli argomenti più importanti (la c.d. *agenda setting*)²⁵. Ciò avviene, diversamente all'era pre-digitale, secondo un fenomeno definito di "neo-intermediazione" ovvero in forme automatizzate tramite processi algoritmici che non sono neutrali²⁶ e se è vero che la mancata neutralità dei mezzi di comunicazione era fenomeno che accadeva anche all'epoca dei *media* tradizionali, tuttavia, rispetto a questi ultimi, i processi di selezione dell'informazione contemporanei risultano maggiormente "opachi"²⁷.

Altro elemento che caratterizza le odierne ICT rispetto ai *media* del passato è che esse sono dotate, al medesimo tempo, di capacità predittive e manipolative.

²³ C.R. Sunstein, *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, il Mulino, Bologna, 2017; Id., *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, il Mulino, Bologna, 2003. Sul rapporto fra informazione e formazione del consenso in ambito politico cfr. A. Papa, *Democrazia della comunicazione e formazione dell'opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, n. 1/2017, p. 9 ss.

²⁴ M. Ainis, *Democrazia digitale*, in *Rassegna parlamentare*, n. 2/2013. Cfr. anche L. Corchia, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*, con un saggio inedito di P. Lévy, Le Lettere, Firenze, 2011, p. 173 ss.; S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

²⁵ Su tale distorsione cognitiva cfr. G. Origgi, *La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egualitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie*, in *Ragion pratica*, n. 51/2018, p. 445 ss.

²⁶ G. Giacomini, *Verso la neo-intermediazione. Il potere delle grandi piattaforme digitali e la sfera pubblica*, in *Iride*, n. 3/2018, pp. 457-468.

²⁷ G. Giacomini, *Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia*, prefazione di Michele Sorice, Meltemi, Milano, 2018; C. Cepernich, *Le campagne elettorali al tempo della networked politics*, Laterza, Roma-Bari, 2017; G. Gori, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in *Informatica e diritto*, n. 1-2/2017, p. 203 ss.

Le capacità predittive delle ICT sono collegate al fatto che gli algoritmi trattano una gran massa di dati (*Big Data*) e sono pertanto in grado di rivelare relazioni tra scelte, comportamenti, gusti, azioni delle persone che li utilizzano (*correlation insights*); sulla base di tali informazioni gli stessi algoritmi riescono altresì a costruire dei modelli di comportamento individuali e collettivi. Le ICT hanno inoltre significative potenzialità manipolative perché la profilazione algoritmica contribuisce a selezionare i contenuti cui accedono gli utenti e, dunque, a determinare il percorso attraverso il quale l'opinione pubblica si forma e si struttura. L'algoritmo definisce gli utenti a partire dai dati che li riguarda – e che essi stessi consapevolmente o inconsapevolmente forniscono – (*profiling*) ed offre loro informazioni selezionate (*targeting*²⁸). Ciò conduce al paradosso per il quale, in un contesto come quello della rete *web*, ove circolano continuamente milioni di dati e di informazioni, i singoli individui vengono sostanzialmente chiusi in una bolla informativa realizzata dal filtro algoritmico (*filter bubble*²⁹). Si tratta di una “esposizione selettiva” per la quale, privati di fatto della possibilità di un'informazione libera e completa³⁰ gli individui tendono ad estremizzare le proprie opinioni con un generale effetto polarizzante³¹ che riguarda l'intera collettività³².

Il dibattito dottrinale e nell'opinione pubblica sul tema si è vivacizzato a parti-

²⁸ A. Perrini, *Microtargeting: cos'è e quali sono gli impatti per la protezione dei dati personali*, consultabile su: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/microtargeting-cose-e-quali-sono-gli-impatti-per-la-protezione-dei-dati-personali/> (23 marzo 2020).

²⁹ E. Pariser, *Il filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Il Saggiatore, Milano, 2012; Cfr. sul tema E. Longo, *Dai big data alle “bolle filtro”*: nuovi rischi per i sistemi democratici, in *Percorsi costituzionali*, n. 1/2019, pp. 29-44; M. Bianca, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 2/2019, p. 39 ss.

³⁰ Afferma efficacemente Sunstein a tal proposito che «se alle persone viene negato l'accesso a pareri contrastanti su argomenti di interesse pubblico e se, da parte loro, c'è come risultato una mancanza di interesse per questi punti di vista, si verifica una mancanza di libertà, qualunque sia la natura delle loro preferenze e scelte», *Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?*, cit. p. 126.

³¹ L'Agcom, in uno studio pubblicato a novembre 2018 (Agcom, *Rapporto Tecnico. Le strategie di disinformazione online e la filiera dei contenuti fake*, 9 novembre 2018. Il documento è disponibile a seguente link: <https://www.agcom.it/documents/10179/12791484/Documento+generico+09-11-2018+1541763433144/e561edf2-a138-443e-9937-303f68d92cc3?version=1.0>) ha rilevato come sussista un rapporto direttamente proporzionale fra la polarizzazione ideologica degli utenti dei *social network* e l'intensità e la frequenza delle loro attività in rete. Accade dunque che gli individui più schierati dal punto di vista ideologico ricorrono ad Internet come mezzo di comunicazione per informarsi sulle scelte politico-elettorali assai più ampiamente rispetto alle persone con scarso livello di polarizzazione ideologica. Sul punto cfr. M.R. Allegri, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media, fra diritto e autodisciplina*, Franco Angeli, Milano, 2020; G. Origi, *La democrazia può sopravvivere a Facebook?*, cit. il quale efficacemente definisce tale condizione “vulnerabilità cognitiva”, p. 447; O. Grandinetti, *La par condicio al tempo dei social, tra problemi “vecchi” e “nuovi” ma, per ora, tutti attuali*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 3/2019, p. 92 ss.

³² Cfr. sul tema E. Longo, *Dai big data alle “bolle filtro”*: nuovi rischi per i sistemi democratici, cit.

re dal 2016: le interferenze di importanti partnership private nel contesto politico pubblico ed il potenziale distorsivo tipico delle campagne politiche digitali si è difatti reso evidente in quell'anno in occasione della prima campagna elettorale di Donald Trump per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti d'America ed alla campagna referendaria sulla *Brexit* nel 2016³³. Il tema è tuttavia esploso nel 2018 con il noto scandalo *Cambridge Analytica* in relazione al quale si è evidenziato come, attraverso l'analisi dei dati disponibili sulla rete, un'azienda privata è in grado di interferire incisivamente in una campagna elettorale alterandone la democraticità³⁴.

La crisi dello Stato democratico rappresentativo e dei partiti politici tradizionali sommata all'impatto degli ICT sulla costruzione e sull'espressione del consenso politico ha determinato, come conseguenza, una recente inevitabile³⁵ trasformazione degli stessi partiti con riguardo al loro modo di strutturarsi ed in relazione al loro stile di comunicazione con la base elettorale³⁶.

È stato efficacemente posto in evidenza³⁷ come per lungo tempo fosse rilevabile una significativa differenziazione fra l'evoluzione che ha visto come protagonisti i partiti *mainstream* e l'emersione dei partiti "nativi digitali"³⁸. Tale distinzione risiede nel diverso approccio strumentale che i partiti tradizionali e i partiti digitali hanno dimostrato di avere con le tecnologie della comunicazione contemporanee. Alla diffusa domanda di partecipazione, innovazione, rottura proveniente da significativi segmenti di elettori, i partiti tradizionali hanno risposto perlopiù attraverso "riforme simboliche" «o innovazioni periferiche che non hanno modificato tuttavia, in senso sostanziale gli equilibri di potere precedenti interni agli

³³ Cfr. P. Norris, R. Inglehart, *Cultural Backlash, Trump, Brexit and Authoritarian Populism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

³⁴ Sul tema E. Assante, *Cosa ci può insegnare il caso Cambridge Analytica*, in *Federalismi.it*, Editoriale, 25 aprile 2018. D. Messina, *Il Regolamento (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali alla luce della vicenda "Cambridge Analytica"*, in *Federalismi.it*, n. 20/2018.

³⁵ Efficacemente è stato affermato che «[La] modernizzazione della comunicazione offre ai protagonisti della politica numerose opportunità ma, al tempo stesso, essa li vincola rendendoli schiavi, o quanto meno prigionieri, della logica dei media», G. Sani (a cura di), *Mass media ed elezioni*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 13.

³⁶ Scrive Luca Mori che il problema urgente della pratica democratica «non consiste nell'ipotizzare l'eliminazione delle mediazioni politiche [...] bensì proprio nel reiventare le mediazioni politiche riaffermandone la priorità», L. Mori, *La democrazia tra limiti delle mediazioni tradizionali e politica «onlife»*, in *Iride*, n. 2/2015, pp. 347-359, spec. p. 353. Cfr. anche C. Vaccari, L. Mosca (a cura di), *Nuovi Media, nuova politica?*, Franco Angeli, Milano, 2011.

³⁷ F. Raniolo, V. Tarditi, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit.

³⁸ Definiti variamente partiti virtuali (A. Römmel, *Political Parties, Party Communication and New Information and Communication Technologies*, in *Party Politics*, 9(1), 2003, pp. 7-20), *cyber parties* (H. Margetts, *The Cyber Party*, in R. Katz, W. Crotty (a cura di), *Handbook of Party Politics*, Sage, London, 2006, pp. 528-535), partiti digitali (P. Gerbaudo, *I partiti digitali. L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme*, il Mulino, Bologna, 2020) o cybercratici (M. Calise, F. Musella, *Il principe digitale*, Laterza, Roma-Bari, 2019).

stessi partiti ed hanno in effetti contribu[ito] scarsamente a riconnettere cittadini, politica e istituzioni»³⁹ senza dunque cambiare il tipico approccio tendenzialmente top down dei partiti tradizionali⁴⁰. Diversamente, i partiti digitali «hanno introdotto innovazioni radicali in grado di plasmare i loro modelli organizzativi e le loro stesse relazioni con l'ambiente circostante e i cittadini» ed hanno utilizzato il *web* come «mezzo per superare il gap rispetto ai partiti già consolidati e attivi, permettendo di svolgere funzioni politiche fondamentali, come quella dell'aggregazione, della mobilitazione o dell'organizzazione della partecipazione»⁴¹.

In tempi più recenti, tuttavia, sembra si stia assistendo ad un progressivo adattamento della logica comunicativa dei partiti mainstream alla dimensione mediatica e ad una loro conseguente progressiva trasformazione in forma “liquida”⁴². Tale evoluzione ha contribuito ad accentuare la tendenza (già affermatasi da alcuni decenni e collegata all'intenso uso dello strumento televisivo nelle campagne elettorali)⁴³ alla personalizzazione della competizione politica e all'appiattimento del partito sul leader carismatico che in quel momento gode dell'attenzione del “pubblico” in quanto è capace di meglio sfruttare le potenzialità degli strumenti mediatici⁴⁴; con

³⁹ F. Raniolo, V. Tarditi, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit., p. 264 ss.

⁴⁰ Sul punto più diffusamente cfr. G. Giansante, *La comunicazione politica online. Come usare il web per costruire consenso e stimolare la partecipazione*, Carocci, Roma, 2014; M. Cavallo, M. Spadoni, *I social network. Come Internet cambia la comunicazione*, Franco Angeli, Milano, 2010; S. Bentivegna, *La politica in 140 caratteri. Twitter e spazio pubblico*, Franco Angeli, Milano, 2014; M.R. Allegri, *Oltre la Par Condicio, comunicazione politico elettorale nei social media*, cit.

⁴¹ F. Raniolo, V. Tarditi, *La rivoluzione digitale e le trasformazioni organizzative dei partiti*, cit., p. 261.

⁴² Sul punto cfr. F. Scuto, *Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica*, in *Federalismi.it*, n. 1/2017, p. 15, evidenzia il cambio di passo nella strutturazione delle famiglie partitiche nel senso che «Il sistema politico si è indirizzato, dopo il crollo dei partiti tradizionali, verso la creazione di formazioni politiche meno organizzate, più “leggere” ed orientate ad esprimere leadership molto forti». Cfr. inoltre Z. Bauman, *Liquid modernity*, Polity Press, Cambridge-Malden, 2000 (trad. it., *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2002).

⁴³ D. Campus, *Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of Berlusconi and Sarkozy*, in *The International Journal of Press and Politics*, 15(2), 2010, pp. 219-235. Cfr. anche A. Ciaglia, G. Mazzoleni, M. Mazzoni, S. Splendore, *Politica e partiti «pop»*. *Come i media di intrattenimento confezionano la comunicazione politica*, in *Comunicazione politica*, n. 1/2014, p. 80. Al riguardo, si veda anche F. Venturino, *Italy: From Partitocracy to Personal Parties*, in AA.VV., *Political Leadership, Parties and Citizens. The Personalization of Leadership*, Routledge, London-New York, 2010, p. 172 ss.

⁴⁴ A. Campati, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, cit. L'A. pone in evidenza come l'evoluzione dei partiti politici in forma “liquida” e l'uso massiccio di Internet «ha trasformato il pubblico nell'unico attore politico esistente al di fuori delle istituzioni» finendo per facilitare diversi fenomeni di «rappresentanza diretta da parte del leader in relazione costante e non mediata con il popolo» sfociando spesso in derive populiste (p. 308).

ciò, tuttavia, rischiando spesso di degenerare in derive dal sapore populista⁴⁵.

Tutto ciò conduce a confondere, come è stato efficacemente sottolineato⁴⁶, l'*e-government* con l'*e-democracy* ove il primo dei due concetti sottende all'idea di necessaria implementazione dei processi di governo sfruttando le opportunità digitali con ciò realizzando un maggiore coinvolgimento dei cittadini (ma rimanendo purtuttavia in una logica *top-down*) mentre l'*e-democracy*, diversamente, si ispira ad una radicale visione *bottom up* della democrazia realizzata attraverso un imponente uso della deliberazione on line nell'agorà digitale.

3. Cittadinanza digitale e voto elettronico

Considerando che una fra le conseguenze più rilevanti della disaffezione politica che si registra negli ultimi decenni nelle esperienze democratiche si manifesta nella scarsa affluenza alle urne, uno strumento sul quale da decenni si dibatte, al fine di recuperare la partecipazione politica della cittadinanza, è l'effettuazione dell'espressione elettorale in modalità elettronica. Ciò a partire anche dalla considerazione per la quale il voto manifestato classicamente con carta e penna nell'urna, oltre a presentare indubbiamente problemi di natura tecnica (l'uso massiccio di carta, le lungaggini dello spoglio elettorale) risulta obsoleto di per sé ed è avvertito come intrinsecamente inadeguato nelle democrazie della contemporaneità.

Nondimeno, la possibilità che il voto elettronico possa contribuire a ridurre la scarsa affluenza alle urne nei momenti di espressione della volontà politico democratica dei cittadini non rappresenta in effetti una certezza e dipende tanto dalle specifiche scelte normative che riguardano l'effettuazione concreta del voto in modalità digitale (al fine di garantirne l'accessibilità e la sicurezza) quanto da un'adeguata preparazione della cittadinanza stessa ad una modalità di partecipazione politica di tal genere.

Con riguardo al voto in modalità elettronica è necessario effettuare una preliminare e fondamentale distinzione fra voto presidiato e voto non presidiato. L'espressione "voto presidiato" indica l'esercizio di un voto all'interno di postazioni pubbliche e sotto la supervisione del personale elettorale. Si tratta di un momento di espressione politica di cittadinanza fortemente garantito in termini di tutela della segretezza del voto stesso (e della sua espressione libera) con bassi rischi di condizionamento. La seconda espressione si riferisce invece al voto non sottoposto alla supervisione di funzionari pubblici e dunque ad un suffragio che può svolgersi anche a distanza (esempio tipico di tale modalità di espressione politica è il voto epistolare). Una modalità di esercizio della volontà politica di questo tipo

⁴⁵ T. Casadei, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2015, p. 886.

⁴⁶ E. De Blasio, *E-democracy*, Mondadori, Milano, 2019.

assicura certamente una grande accessibilità all'espressione elettorale e tuttavia presenta dei maggiori rischi in termini di sicurezza e di segretezza del voto⁴⁷.

Ciò considerando, è possibile distinguere la più ampia categoria del c.d. voto elettronico (*e-voting*) dal più ristretto concetto di *Internet voting* (*i-voting*) giacché quest'ultimo può collocarsi nell'ambito del voto elettronico non presidiato e, di fatto, costituisce in effetti solo una sottocategoria del più ampio concetto sotteso all'espressione "voto elettronico" (*e-voting*).

I-Voting ed *e-voting*, come è evidente, rappresentano due modalità di espressione della volontà rappresentativa del cittadino potenzialmente molto diverse e pongono problematiche che non sempre coincidono: l'*Internet voting*, difatti (soprattutto nella sua modalità più estrema più estrema rappresentata dall'*home voting*), pone numerose problematiche che non si evidenziano nelle altre forme più "moderate" di voto elettronico: fra le tante possono esemplificativamente annoverarsi le significative minacce di attentato alla libertà dell'espressione elettorale (legate all'impossibilità di garantire che l'elettore non subisca delle pressioni illegittime o anche semplicemente inopportune – in questo si concreta ad esempio il fenomeno detto del *family voting* –) oltre che il possibile rischio che un voto espresso in modo "poco solenne" possa non essere percepito nella sua rilevanza politica e dunque finire per non essere adeguatamente ponderato nella sua espressione⁴⁸.

Alcune problematiche sono invece riscontrabili in tutto l'ampio ecosistema del voto elettronico (dunque sia nel voto on line sia in quello, più semplicemente, solo espresso attraverso mezzi elettronici). Fra queste, un tema importante, particolarmente sentito nei primi decenni degli anni 2000, risiede nella necessità che una qualunque modifica nella modalità tecnica di espressione del voto venga percepita dall'elettorato come "accettabile" e "sicura" in modo tale che il medesimo elettorato non perda fiducia nella legittimità degli organi che, con l'ausilio di una qualunque tecnologia, hanno contribuito ad eleggere.

Nel 2017 il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione in tema di standard per il voto elettronico. Tale atto, facendo seguito ad una precedente raccomandazione del 2004, ha puntato a valorizzare l'esperienza acquisita da alcuni Stati membri in tema di votazioni elettroniche ponendo tuttavia in evidenza la necessità che vengano rispettati gli standard legali, operativi e tecnici per il corretto esercizio dell'espressione elettorale.

Sotto un primo profilo, infatti, la raccomandazione pone in evidenza diversi vantaggi conseguenti all'introduzione del voto elettronico⁴⁹.

⁴⁷ Un esempio di voto non presidiato è quello che si svolge per corrispondenza; con l'evoluzione tecnologica a tale tipologia di espressione elettorale si è affiancato il voto via Internet o quello tramite telefono.

⁴⁸ Per una chiara illustrazione della complessità del tema si rinvia alle riflessioni di M. Schirrippa, *Le nuove frontiere del diritto di voto*, Cedam, Padova, 2022.

⁴⁹ Molti di essi hanno a che fare con il c.d. "astensionismo involontario" ovvero «consentire agli elettori di esprimere il proprio voto da un luogo diverso dal seggio elettorale nel loro distretto di vo-

Nonostante la Raccomandazione riconosca numerose ragioni di vantaggio a favore dell'introduzione del voto elettronico, nello stesso documento⁵⁰, in una seconda parte, si parla anche, significativamente:

- di fiducia degli elettori nel processo di informatizzazione del voto come pre-requisito alla sua introduzione;
- della necessità che i sistemi elettronici adottati per le elezioni rispondano ai criteri di trasparenza, affidabilità, e sicurezza;
- dell'opportunità che è l'introduzione dell'*e-voting* avvenga in maniera graduale, previa modifiche legislative propedeutiche alla sua attuazione.

Il documento detto sottolinea, dunque, in modo esplicito, il tema della fiducia nella tecnologia quale presupposto essenziale affinché essa stessa venga impiegata nel momento elettorale.

Tale questione non è un argomento nuovo nell'ambito della più ampia tematica del dibattito sul voto elettronico ed è stata infatti oggetto di riflessione in numerose sentenze nella giurisprudenza costituzionale comparata.

In una prima prodromica decisione, nel 2007, il *Conseil constitutionnel* francese⁵¹ valutando l'andamento delle elezioni presidenziali di quell'anno si esprimeva sull'uso delle c.d. *machine à voter* e poneva in evidenza come qualunque innovazione tecnologica in ambito elettorale dovesse essere introdotta tenendo conto della necessità di non perturbare la serenità del voto. In particolare, il Consiglio rilevava il rischio di una "resistenza psicologica" dell'elettore dinanzi ai cambiamenti tecnologici dinanzi alla quale, ovviamente, la soluzione non può essere rinunciare all'innovazione quanto educare il cittadino al cambiamento. Del resto, lo stesso Consiglio evidenziava come già nel passaggio fra primo voto e successivo ballottaggio si osservava un adeguamento degli elettori al cambiamento tecnologico sottolineando dunque come l'esperienza stessa fosse, in parte, anche la soluzione ad ogni possibile riluttanza.

Una delle più note sentenze sul tema e la decisione del Tribunale costituziona-

to; facilitare la votazione da parte dell'elettore; facilitare la partecipazione alle elezioni e ai referendum dei cittadini aventi diritto di voto e di residenza o di soggiorno all'estero; ampliare l'accesso al processo di voto per gli elettori con disabilità o coloro che hanno altre difficoltà ad essere presenti fisicamente in un seggio elettorale e da utilizzare i dispositivi ivi disponibili; aumentare l'affluenza alle urne fornendo canali di voto aggiuntivi». A tali ragioni la Raccomandazione aggiunge tuttavia anche una riflessione concernente la necessità di «allineare il voto ai nuovi sviluppi della società e al crescente utilizzo delle nuove tecnologie come mezzo di comunicazione ed impegno civico nel perseguimento della democrazia la raccomandazione infine evidenzia come l'introduzione del voto elettronico possa avere la finalità di «ridurre nel tempo i costi complessivi per lo svolgimento di elezioni o referendum».

⁵⁰ Sul tema cfr. il Libro bianco, *Per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto*, redatto dalla Commissione di esperti per indagare le cause dell'astensionismo, pubblicato il 14 aprile 2022 e reperibile su riformeistituzionali.gov.it.

⁵¹ *Conseil Constitutionnel. Décision n. 2007-142 PDR, 7 juin 2007; Observations sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007. Délibération des 31 mai et 7 juin 2007.*

le federale tedesco adottata il 3 marzo del 2009⁵². La vicenda processuale era sorta dopo le elezioni federali del 2005 a seguito di un ricorso presentato da due elettori, i quali avevano sporto denuncia anche presso la commissione per il controllo delle elezioni. I ricorrenti sostenevano che l'uso delle macchine per il voto elettronico era incostituzionale in quanto sussisteva la possibilità hackerare i dispositivi elettronici e dunque mettere a rischio l'attendibilità dei risultati elettorali. La Corte costituzionale tedesca si pronunciò a favore dell'argomento dell'incostituzionalità ritenendo che le macchine per il voto fornite dalla società olandese Nedap utilizzate in Germania non assicuravano, in effetti, la necessaria trasparenza e l'essenziale controllo che sono invece dovuti in un appuntamento elettorale.

La decisione si rivela interessante, alla lettura, in relazione al fatto che la Corte sceglie di approfondire il rapporto fra la legittimità del voto (in questo caso: quello elettronico) e la garanzia del controllo pubblico dello stesso da parte dei cittadini. In più parti difatti il Tribunale federale tedesco sottolinea la necessità che i cittadini possano nutrire fiducia nel controllo pubblico del voto, nell'affidabilità delle procedure elettorali, nella verificabilità del processo elettorale e nel buon funzionamento e nell'imparzialità degli apparecchi tecnologici utilizzati.

Di "confidence" dell'elettore nella procedura elettorale discute anche la Corte suprema indiana nel 2013 quando, in vista delle elezioni generali del 2014, dispose che la *Election Commission of India* dovesse gradualmente introdurre una traccia cartacea per il voto espresso attraverso le *Electronic voting machines* ritenendo che è un sistema di voto interamente digitale non garantisce l'adeguata fiducia degli elettori nel processo elettorale e dunque non si conformasse alla necessità che le elezioni fossero libere ed eque⁵³.

L'argomento della fiducia nel voto elettronico è stato utilizzato anche nell'esperienza Svizzera⁵⁴. Il tema dell'*Internet voting* in Svizzera è strettamente collegato all'alto tasso di utilizzo in questo paese della votazione per corrispondenza cui appunto si vorrebbe poter sostituire il voto digitale. Il voto online è stato sperimentato in Svizzera a livello cantonale fra il primo e il secondo decennio degli anni 2000 E tuttavia esso ha subito una significativa battuta d'arresto nel 2019. In quell'anno, infatti, tre ricercatori hanno scoperto una falla crittografica nel codice sorgente del programma del voto elettronico sviluppato dalla posta Svizzera: tale circostanza ha indotto le autorità statali a sospendere il processo di implementa-

⁵² 2 BvC 3/07. Sulla decisione si rinvia per la dottrina italiana A. Gratteri, *Germania: le garanzie minime necessarie e il voto elettronico secondo il Tribunale Costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 2009; E. Bertolini, *Il polling place e-voting nella recente pronuncia del Bundesverfassungsgericht: un futuro da riconsiderare?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2009, p. 599 ss.

⁵³ Civil Appeal n. 9093 of 2013 (Arising out of SLP (Civil) No. 13735 of 2012) *Dr. Subramanian Swamy v. Election Commission of India*; writ petition (C) n. 406 OF 2012.

⁵⁴ Sul tema cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/politica/e-voting_gli-argomenti-che-hanno-fermato-il-voto-elettronico-in-svizzera/45129368.

zione del voto elettronico nell'esperienza statale. Vi è da dire che il 3 Marzo del 2023 il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione ad alcuni cantoni per riprendere la sperimentazione del voto elettronico. L'autorizzazione è valida sino alle votazioni del 18 maggio del 2025.

L'importanza cultura digitale come premessa fondamentale all'introduzione della partecipazione elettronica è implicitamente confermata dall'analisi del contesto ordinamentale ove si è affermato con maggiore sicurezza l'*e-voting* anche nella sua forma più estrema di *home voting*, ovvero il caso estone.

La nazione baltica, difatti, è diventata la più tecnologica di Europa grazie all'informatizzazione dei servizi, le agevolazioni per le *startup* e l'affermazione di una cittadinanza digitale vera e propria in relazione a cui, nel 2015, le autorità estoni hanno peraltro lanciato il progetto *e-residency* che consente a chiunque di divenire cittadino estone e di aprire un'impresa in poco tempo facendo leva sulla residenza virtuale.

In Estonia l'*internet voting* è considerata una concreta possibilità aggiuntiva al voto classico che si svolge all'interno del seggio elettorale: un doppio binario per il quale l'elettore mantiene la possibilità di esercitare il proprio voto col sistema tradizionale cartaceo ma può effettuare il medesimo anche per via elettronica nei giorni precedenti all'apertura dei seggi. La votazione *on line* è disponibile solo nel periodo di votazione anticipata, mentre il giorno delle elezioni gli elettori possono votare solo a scrutinio cartaceo. Un elettore che abbia optato per l'*home voting* può in ogni caso presentarsi al seggio il giorno delle elezioni e votare normalmente annullando il suo *internet vote* precedente. L'Estonia ha investito molto sul tema della verificabilità del voto che è garantita dal fatto che l'elettore elettronico può accertarsi di aver espresso la propria preferenza tramite un QR code accessibile tramite applicazione direttamente dal proprio *smartphone*⁵⁵.

4. Democrazia 2.0 e partecipazione politica: il primo passo è nell'alfabetizzazione tecnologica

La tecnologia digitale è certamente una risorsa rispetto all'avvertita crisi di fiducia nello Stato democratico rappresentativo e tuttavia vi sono degli elementi importanti da prendere in considerazione al fine di evitare che un utilizzo poco

⁵⁵ Tecnicamente accade che l'elettore seleziona il candidato prescelto e a seguito dell'espressione del voto il computer genera un numero casuale le due informazioni vengono crittografate con la chiave pubblica del server di archiviazione del vuoto le informazioni crittografate vengono firmate digitalmente dall'elettore e il crittogramma associato alla firma digitale viene inviato al sistema che genera un codice di sessione in formato QR il codice QR viene inviato al dispositivo del votante che lo fotografa con lo *smartphone* infine l'applicazione dello *smartphone* invia il codice di sessione ricevuto al sistema che identifica il votante e restituisce il crittogramma originario. La procedura è ben illustrata da M. Schirippa, *Le nuove frontiere del diritto di voto*, cit., p. 42 ss.

ponderato della medesima tecnologia nei processi di partecipazione politica possa finire per vanificarli e addirittura per esasperare questa crisi di fiducia.

In primo luogo, le riflessioni in tema di evoluzione dei partiti politici evidenziano come l'uso della tecnologia digitale nell'intermediazione partitica comporta potenziali, importanti effetti distorsivi di cui è necessario essere consapevoli al fine di non cadere in possibili tentazioni di democrazia immediata, leaderismo e populismo.

Con riguardo invece al tema del voto elettronico si rende evidente come numerose sono le problematiche da tenere in conto al fine di evitare che uno strumento introdotto per ravvivare l'esercizio dei diritti democratici possa essere percepito come una minaccia gli stessi.

Sicuramente la reazione a queste riflessioni non può neanche essere rinunciataria *E-governance* ed *e-government* sono certamente, allo stato attuale, una realtà ineludibile delle esperienze costituzionali contemporanee e la qualità democratica delle stesse richiede che l'accesso individuale alla dimensione tecnologica e digitale venga considerata un vero e proprio diritto sociale ad "utilità plurima"⁵⁶ senza il quale una gamma enorme di altri diritti (espressione, identità, lavoro, iniziativa economica, opinione politica) sono sostanzialmente negati.

È il problema noto come *digital divide* che si biparte in due principali forme consistenti nell'accesso materiale all'ecosistema digitale (che è questione infrastrutturale ed economica) e nella predisposizione di strumentari idonei a garantire che, nell'accedere materialmente ad esso, ogni individuo sia consapevole e competente e dunque libero.

Negli anni '50, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il paese era impegnato nella costruzione e nel consolidamento del proprio assetto democratico ed uno degli elementi fondamentali di tale percorso è stato certamente l'importante investimento compiuto nell'istruzione pubblica. Era difatti assolutamente evidente che la piena partecipazione politica e civile della popolazione al nuovo assetto democratico passava dal potenziamento scolastico e dalla lotta all'analfabetismo. Come allora, oggi, a fronte di una nuova, potente ed oramai ineludibile dimensione della partecipazione politica in ambito digitale sembra necessario valorizzare e conseguentemente affrontare concretamente il tema dell'analfabetismo digitale non limitandosi più a dare per scontato che le nuove generazioni in quanto composte da "nativi digitali", naturalmente sono da considerarsi adeguatamente competenti, né liquidando il problema dell'ignoranza digitale delle generazioni precedenti (la generazione Z, per non parlare dei boomers) come questione che nello scorrere del tempo si risolverà da sé.

⁵⁶ L'espressione è di G. De Minico, *Internet. Regole e Anarchia*, Jovene, Napoli, 2012, p. 128. L'A. evidenzia efficacemente come l'accesso alla tecnologia digitale è oramai da tempo esigenza strettamente collegata alla realizzazione concreta dell'eguaglianza sostanziale perché «agendo da leva atta a rimuovere gli ostacoli materiali ed economici al pieno sviluppo della persona, diventa occasione per il pieno esercizio delle libertà fondamentali».

Il tema del rapporto fra cittadinanza digitale e partecipazione politica deve dunque essere affrontato in primo luogo affrontando il tema dell'analfabetismo digitale e dell'educazione dei cittadini all'uso degli strumenti che sono a loro disposizione grazie alle tecnologie digitali contemporanee e questo al fine di garantire la perdurante legittimazione delle istituzioni che prendono vita attraverso gli istituti della cittadinanza digitale.

Internet e le sue regole

Giovanna De Minico *

Abstract: What is the most effective form of internet regulation? Is it a mandatory or voluntary approach? Standardized or diversified locally? Limited or widely interconnected? In exploring these queries, the Author employs a dual standard: defining the goal and adopting a practical perspective. A bottom-up strategy allows for the creation of finely calibrated rules based on the peculiar nature of the Internet. The latter, serving as a proactive standard, presupposes resolving the dilemma between a network serving the interests of all or only a privileged few. The Author proposes an alternative thesis to mitigate the effects of unchecked self-regulation in *favor* of private powers – media companies, content providers, and other internet giants – that undermines social cohesion and territorial balance. On one hand, it is crucial to impose self-regulation to pursue substantive equality and the *maximum* expansion of individual freedoms. On the other hand, the approach should be spontaneous regarding the methods of achieving the goals, aiming to harmonize fairness and individual freedoms. Finally, the analysis focuses on the Digital Services Act, identifying challenges and advantages from the point of view of an European jurisdiction.

Keywords: *Internet; Self-regulation; Co-regulation; Digital Services Act.*

Sommario: 1. Quale diritto per Internet? – 2. I modelli di *self-regulation*. – 2.1. Una *self-regulation* pura? – 2.2. Oppure la *co-regulation*? – 3. La *self-regulation* al servizio del bene comune? – 4. Il Legislatore della *self-regulation*. – 5. Gli attributi dell'eteronomia in Internet. – 6. Una terza via oltre l'eteronomia e la *self-regulation* per Internet. – 6.1. La lezione americana sul rapporto eteronomia-autoregolazione in rete. – 7. Il *Digital Services Act* rispetta la gerarchia tra eteronomia e *self-regulation*? – 8. I rimedi ibridi: autoritativi e negoziali.

* Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno. Questo lavoro è stato sviluppato dall'Autrice nell'ambito di due PNRR MUR PROJECT, precisamente FAIR, in tema di Intelligenza artificiale, e RESTART, in tema di Telecomunicazioni, dei cui rispetti WP 3.8. e WP 5 è la coordinatrice giuridica per la parte regolatoria.

1. Quale diritto per Internet?

Nella vita di tutti, Internet è una realtà pervasiva e onnipresente. Non solo nella manifestazione del pensiero e nella comunicazione, ma nel lavoro, nell'apprendimento, nello studio e nella ricerca a ogni livello, nella formazione professionale, nella tutela della salute, nella fruizione di servizi, nel tempo libero, nel gioco. Dal telelavoro alla medicina a distanza, dal commercio all'impresa *online*, Internet ha già cambiato – e ancor più cambierà secondo il ritmo di una innovazione tecnologica che non si arresta – le concrete condizioni in cui vivono e operano persone, famiglie, soggetti pubblici e privati di ogni dimensione e natura. I *social networks* hanno modificato l'essere comunità e i rapporti interpersonali. E con la dimensione individuale è cambiata quella collettiva. Cambia la politica, dove la competizione per leadership e candidature trova in Internet uno strumento ormai essenziale, e la comunicazione in rete si sovrappone e si sostituisce ai modi tradizionali, ai comizi, alle assemblee. Dalla campagna presidenziale negli Stati Uniti, all'emergere di *newcomers* che sconvolgono gli assetti tradizionali del sistema politico, la rete svolge un ruolo insostituibile. Come accade, dove c'è un dissenso verso pulsioni autoritarie di regime, che trova in Internet la prima trincea. Come è accaduto in momenti rivoluzionari, dove la rete ha reso possibili i movimenti di massa che hanno travolto regimi fino a pochi anni addietro all'apparenza granitici. Tutto questo nel volgere di un tempo breve, con un ritmo imposto dall'evoluzione tecnologica. Un potente mago, con la bacchetta offerta dalla rete, gli *smartphone*, i *tablet*, i *computers*, ha cambiato il mondo, e noi con esso.

Nella nostra esperienza, avvertiamo questa realtà come vera. E vediamo nella rete un potente strumento di universalità e di eguaglianza. Libertà e diritti non sono più misurati solo sul metro concesso dalle discipline applicabili nel luogo di vita e di lavoro. Esiste un termine di paragone che un tempo sarebbe stato noto a pochi, offerto oggi dalla rete a tutto il popolo dei “netizens”: è quel che accade altrove. In luoghi lontani, che forse non abbiamo mai visto, o che magari nemmeno sapevamo esistessero, tra persone che non conosciamo e mai conosceremo. Se c'è qualcuno più libero di noi, o i cui diritti sono meglio garantiti, lo sapremo. Se c'è qualcuno privato delle sue libertà, dei diritti, o persino della vita per motivi che consideriamo spregevoli, lo sapremo. Conosceremo lo straniero di cui condividiamo in rete la vita come conosciamo il nostro vicino, osservando le diversità e così inizieremo a comprenderle. Ed è solo dalla consapevolezza delle disuguaglianze che può venire la domanda di eguaglianza. È questo il senso primario di Internet come il più grande spazio pubblico della storia.

Ma esiste anche una realtà contrapposta. Un recente rapporto OSCE¹ riferisce di una pressione crescente verso forme di regolazione restrittiva di Internet, in vi-

¹ OSCE, *Freedom of Expression on the Internet*, luglio 2011, in <http://www.teutas.it/altre-fonti/altri/836-osce-report-freedom-of-expression-on-the-internet-.html>: «The past few years have shown

sta di obiettivi molteplici, che vanno dalla lotta al terrorismo alla disciplina delle attività commerciali, dal contrasto a reati comunemente ritenuti esecrabili, come la pedopornografia, alla difesa di valori religiosi o culturali identitari. Obiettivi diversi, che danno luogo a discipline diverse a dimensione statale: ogni Stato cerca la propria specifica regolamentazione di Internet. Il controllo di Stato, dunque, segue da vicino la crescente pervasività di Internet.

Emerge una singolare contraddizione. Da un lato, universalità, espansione prima impensabile di diritti ed eguaglianza oltre gli argini di territorio; dall'altro, discipline restrittive e differenziate Stato per Stato. Un contrasto reso stridente dalla natura dell'innovazione tecnologica. Un tempo, la separatezza territoriale inevitabile si traduceva in una diversità altrettanto inevitabile e dunque fisiologica. La censura sulla stampa in uno Stato non era annullabile dall'accesso alle notizie liberamente circolanti di là del confine. La bassa qualità di un insegnamento universitario non sarebbe stata ovviata da un corso *online*, magari tenuto a migliaia di chilometri di distanza. L'insufficienza di un sistema sanitario non sarebbe stata corretta da un sistema di diagnosi a distanza e di telemedicina. La distanza e l'esclusione sociale di zone isolate e difficili da raggiungere non sarebbero state istantaneamente superate premendo un tasto su un computer. Come la solitudine dell'emigrante non sarebbe stata mai temperata dal Voip². La consapevolezza del mondo globale resa possibile dalla rete spiega perché il contrasto più forte a una libera rete viene dagli Stati che avvertono come pericoloso il confronto con culture fondate su valori diversi e visti come incompatibili. È proprio il riconoscimento di Internet come grande spazio pubblico che rende lo scontro inevitabile. Assistingo a un'inedita guerra tra il bene e il male, una nuova versione di *cold war* fondata non sul confronto delle armi tra imperi geo-politici, ma sulla competizione intrinseca nella potenzialità espansiva delle idee.

Per il giurista tutto questo si traduce in una domanda: qual è il "diritto giusto" per Internet? Una normazione autoritativa, o una *self-regulation*? Una disciplina restrittiva, o a maglie larghe? O magari una totale assenza di regole? Queste domande attraversano il dibattito sulla rete, e non trovano una risposta univoca e generalmente condivisa.

A mio avviso, il diritto giusto per Internet non può che riflettere le caratteristi-

that more people access the Internet, more content is made available *online* and more states feel obliged to regulate *online* content. [...] Governments are particularly concerned about the availability of terrorist propaganda, racist content, hate speech, sexually explicit content, including child pornography, as well as state secrets and content critical to certain governments or business practices. [...] "Harm criteria" remain distinct within different jurisdictions with individual states deciding what is legal and illegal based upon different cultural, moral, religious and historical differences and constitutional values».

²L'acronimo sta per "voice over Internet": un sistema di comunicazione a distanza di voci e immagini che si trasmettono tramite Internet, e non attraverso la rete telefonica. Questa diversità di mezzo, non necessariamente di prestazione resa all'utente, comporta per l'imprenditore una diversa qualificazione giuridica e, quindi, la soggezione a regole non omogenee.

che fondamentali della rete. La aterritorialità della rete non deve essere letta come mancanza di un proprio territorio, sicché se ne giustifichi il contenimento nella dimensione geografica dei singoli Stati. Un territorio di Internet esiste, anche se virtuale: è il territorio geneticamente unico e globale. Da questo punto di vista il diritto più giusto per Internet è il diritto il più possibile eguale. Una regola che non sia determinata – o sia determinata nella minima misura possibile – dai confini geopolitici. E il contenuto della regola non può non rispettare quel che si mostra come connotato essenziale della rete, e cioè la capacità espansiva che essa trasfonde nei diritti e nelle libertà classiche. Quindi, una regola eguale e liberale, che si applichi a quel che è il popolo della rete: i “netizens”, tutti quelli che acquisiscono con l’accesso alla rete l’equivalente della cittadinanza nel mondo virtuale. Una disciplina ideata e applicata da strutture di *governance*, democratiche e rappresentative della pluralità degli attori sociali a vario titolo operanti in Internet, che riflettano l’universalità della rete e la sua intolleranza a quei confini. La “legge” di Internet deve essere, per una parte, definizione autoritativa, e, per l’altra, autodeterminazione e *soft law*, quindi in una parola *co-regulation*, al fine di rispettare la multiforme e fluida realtà che viene dalla continua evoluzione tecnologica.

Dunque, Internet dovrebbe poter contare su proprie regole, che sarebbe un errore ridurre nel “diritto dei privati”³ per la presenza di una volontà normativa pubblica; questa combinazione dalle proporzioni variabili di diritto spontaneo e di regole imperative esclude l’accostamento della rete a un ordinamento giuridico originario, che, come tale, non tollera ingerenze altrui, a meno che non le voglia. Piuttosto, la rete sembra condividere con l’ordinamento derivato⁴ la ripetizione della legittimità dei suoi atti da un ordine giuridico sovrano. Quest’ultimo abilita Internet a creare diritto oggettivo verso tutti, a condizione di osservare i requisiti di validità dettatigli dall’ordinamento riconoscente⁵.

³ L’espressione molto felice si deve al lavoro di W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, Giuffrè, Milano, 1963, *passim*. Sono norme che si nutrono delle idealità di base, “stanno in un continuum con norme etiche”: così J. Habermas, *Teoria dell’agire comunicativo*, trad. it., vol. II, il Mulino, Bologna, 1986, p. 1036.

⁴ La letteratura americana può esibire opinioni differenti quanto alla veste giuridica di Internet. Tra i sostenitori della rete come realtà *extra-ordinem*, allergica, quindi, a ogni forma regolativa si veda: D.R. Johnson, D. Post, *Law and Borders. The rise of law in Cyberspace*, in *Stan. L. Rev.*, n. 48/1995-1996, in part. p. 1370 ss. Tra coloro che ritengono possibile la duplicazione in Internet delle esperienze tratte dal mondo concreto: E. Cohen, *Cyberspace as/and Space*, in *Colum. L. Rev.*, n. 107/2007, in part. p. 216; T.S. Wu, *Cyberspace sovereignty? – The Internet and the international system*, in *Harv. Jour. L. Techn.*, n. 10/1997, pp. 662-665. Ancora una posizione diversa è quella di chi sostiene il ricorso alla *self-regulation* contenuta in una cornice disegnata in anticipo da un Legislatore, non meglio identificato, tra i primi, cfr.: L. Lessig, *Code Version 2.0*, Perseus Books Group, New York, 2006, p. 290 ss.

⁵ P. Grossi, *Un diritto senza Stato*, già in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXV, Giuffrè, Milano, 1997, poi in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 290, valorizza l’autonomia come “motore primo” di un numero illimitato di ordina-

Questo rapporto di dipendenza è una relazione tra distinte entità: da un lato quella derivata, Internet; dall'altro quella derivante, il termine soggettivo che genera dipendenza, perché non si è indipendenti o dipendenti e basta⁶, lo si è sempre nei confronti di un altro: ma chi è questo altro per Internet?

A questa, come ad altre domande, cercherò di rispondere nel lavoro.

In conclusione, siamo dinanzi a un dover essere lontano dall'essere? Certo, oggi l'ipotesi di un diritto globale ed elastico volto a massimizzare le potenzialità di Internet è una proiezione astratta e di principio, che esprime una precisa scelta di valori, e che si scontra non di rado con una realtà diversa. Ma questo non esime il giurista dall'esserne consapevole e dall'orientare la propria riflessione nel senso opportuno. Per il giurista, accanto alla lettura del diritto che esiste, si pone appunto sempre la domanda su quale sia il diritto giusto. Anche per Internet.

2. I modelli di *self-regulation*

Personalmente, non mi convince l'identificazione di Internet nel "heaven of the self-regulation", tesi⁷, questa, che si basa sull'assunto indimostrato dell'idoneità dell'autoregolazione a creare *ex nihilo* un ordine equilibrato, cioè un complesso sistematico di regole dirette a orientare le condotte dei consociati verso fini comuni prestabiliti. È, infatti, tutta da dimostrare la capacità della rete di proteggere categorie meritevoli di tutela aggiuntiva. Invero, i minori, i cittadini della rete o i nuovi operatori economici uscirebbero perdenti da una negoziazione con i gruppi privati forti, perché le loro legittime aspettative verrebbero sacrificate da regole, formalmente concordate, ma sostanzialmente disequilibrate nella misura di contemperamento degli opposti interessi.

Ne sia prova il fatto che il legislatore europeo quando ha deregolato intere materie, non le ha girate in bianco all'autoregolazione, ma le ha parzialmente

menti minori e la completa col concetto di dipendenza. Ne consegue che l'ordinamento autonomo, in quanto soggetto derivato da quello originario, non potrà decidere da sé le regole del suo funzionamento o le condizioni di legittimità dei suoi atti, dovendosi attenere a quelle eteroimposte.

⁶ Chiare le parole di S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, (I ed., 1918), III ed., Sansoni, Firenze, 1977, in particolare il Cap. II, *passim*, che all'equazione "un solo diritto per un solo Stato" sostituisce una pluralità di diritti corrispondenti a una molteplicità ordinamentale. Nella voce *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 29, l'Autore ritorna sul tema aggiungendo che il carattere specifico dell'autonomia di un soggetto risiede, non tanto nell'elemento volontaristico, quanto nel fatto oggettivo del suo venire in essere come entità con «certi requisiti di indipendenza e, nello stesso tempo, di dipendenza, cioè di limitata indipendenza da un altro ordinamento», quello originario e sovrano.

⁷ La paternità della tesi si deve all'Electronic Frontier Foundation, il cui leader, L.P. Barlow, arrivò a sostenere che «Governments of Industrial World, you weary giants and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. Yet are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather».

disciplinate con principi-guida, obiettivi-orientatori e norme prescrittive in modo da contenere in un perimetro normativo l'autonomia decisoria del regolatore privato.

Il legislatore europeo ha, dunque, evitato il ricorso incondizionato al diritto consensuale in presenza di interessi contrapposti e riferibili ad attori sociali non equiordinati, le cui diverse fortune iniziali avrebbero neutralizzato l'effetto equilibratore dell'accordo, che funziona bene con contraenti pariordinati sin dall'inizio. In assenza di questo presupposto, il contratto normativo non può bastare da solo, perché la parte forte orienterà le trattative e quindi l'accordo finale a suo vantaggio. Diventa pertanto necessario un intervento eteronomo che pareggi le disuguaglianze con norme asimmetriche benevole per il contraente debole, ma odiose per quello forte, perché annullano il vantaggio che lui vorrebbe conservare.

Qualsiasi valutazione sulle attitudini protettive della autoregolazione – su cui mi soffermerò nel corso del lavoro – impone una riflessione preliminare sul concetto stesso di autoregolazione.

2.1. Una *self-regulation* pura?

Condurrò questa riflessione riferendomi alla *self-regulation* come “tipo” regolativo, privilegiando la ricerca di attributi comuni che la accompagnano a prescindere dal suo ambito materiale di intervento. Poi mi interrogherò se sia necessario individuare un modello autoregolativo *ad hoc* in ragione delle peculiarità di Internet che comporti deroghe al “tipo” generale di riferimento.

La *self-regulation*, termine polisemico⁸, abbraccia atti anche molto diversi, il cui denominatore comune è dato dalla coincidenza soggettiva tra l'autore delle regole e i suoi destinatari. Tale sintesi soggettiva da elemento strutturale dell'atto regolativo si converte in un attributo dell'efficacia, che in obbedienza alla regola civilistica della relatività vincolerà solo le parti negoziali, coincidenti con l'ambito associativo che si autoregola. Questo modello di regolazione non integra l'ordinamento giuridico; quindi, non crea diritto oggettivo; in sintesi, non è fonte del diritto, con tutto ciò che ne segue in termini di disciplina giuridica.

Quando la dualità soggettiva si semplifica nell'unità del regolatore/regolato il difetto di imperatività delle regole⁹ è una mancanza lieve, che non compromette

⁸ Sia consentito nel merito, ma anche per la prospettazione dei diversi punti di vista di pubblicisti e civilisti sul tema, il rinvio a G. De Minico, *Regole. Comando e consenso*, Giappichelli, Torino, 2005, Cap. IV.

⁹ L'assenza di forza legale non esclude la rilevanza giuridica riflessa della *soft law*, *ex multis*, si ricordano: F. Snyder, *Soft law and institutional practice in the European Community*, in S. Martin (ed.), *The construction of Europe: essays in Honour of Emile Noël*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1994, p. 198; D. Thürer, *The role of soft law in the actual process of european integration*, in O. Jacot-Guillarmont, P. Pescatore (eds.), *L'avenir du libre-échange en Europe: vers un Espace économique européen?*, Schultess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1990, p. 131; C.A. MoRand,

la forza “conformativa debole” dei suoi precetti, in quanto l’autoregolazione potrà contare su un’effettività naturale delle regole consigliate. Infatti, chi detta norme a se stesso è più incline a osservarle – proprio perché i limiti alla sua libertà nascono da un proprio atto di volontà – di quanto lo sarebbe nei confronti di vincoli impostigli dal potere pubblico, non a caso completato dalla forza cogente della sanzione.

2.2. Oppure la *co-regulation*?

La dottrina, prevalentemente straniera, ha coniato per l’autoregolazione l’espressione di “umbrella concept”¹⁰ per sottolineare la sua fisionomia mutevole a seconda dei destinatari o della funzione¹¹. Ai fini del mio ragionamento, sarà preferibile coniugare questa flessibilità in ragione invece dell’efficacia soggettiva.

Dell’autoregolazione con effetti limitati alle sole parti ho già detto prima; qui, l’istituto viene richiamato per sottolineare la sua distanza dal negozio normativo¹² con forza conformativa nei confronti di un ambito soggettivo più ampio della categoria sociale di riferimento. Quest’ultimo, infatti, pone problemi di compatibilità col sistema delle fonti, qualunque sia l’ordinamento di appartenenza, perché i soggetti obbligati a rispettare norme non volute vivono una condizione analoga a quella del cittadino tenuto a osservare i precetti ordinati dal potere autoritativo. L’unica differenza che corre tra l’eteronomia, cioè le regole del Principe, e l’autoregolazione dei regolati con efficacia *erga omnes*, interessa l’autore: nel secondo caso un privato, il quale non potrebbe disporre dell’altrui sfera giuridica, in assenza della necessaria legittimazione politica, che, invece, assiste l’autorità pubblica¹³.

A prescindere dall’ordine giuridico di riferimento, nazionale, comunitario o internazionale, tali atti appaiono illegittimi in base al generale principio di autonomia negoziale (di cui sono espressione e, al tempo stesso, violazione): la sua accezione positiva riconosce al singolo il potere di dettare regola ai propri interessi,

Les recommandations, les résolutions et les avis du droit communautaire, in *Cah. Dr. Eur.*, vol. 6, 2/1970, p. 626 ss.

¹⁰ L’espressione si deve a L. Senden, *Soft law in european community law*, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon, 2004, p. 110.

¹¹ A livello di ordinamento comunitario, una tenue linea di confine la separa dalla *soft-law*, la quale, diversamente dalla prima, si può rivolgere ai cittadini europei, privi di pretese cogenti in virtù dell’atto, come agli Stati membri, non obbligati a conformare la normativa interna al diritto debole. Sia consentito il rinvio al mio lavoro, (voce) *Soft law*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, diretta da S. Patti, Milano, 2008, *passim*.

¹² Per tutti nella dottrina civilistica italiana: G. Gitti, *Contratti regolamentari e normativi*, Cedam, Padova, 1994, p. 188 ss., con buoni riferimenti anche alla letteratura straniera.

¹³ Cfr.: C.M. Bianca, *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977, p. 4, l’Autore, a ragione, legge nella nuda attribuzione del potere normativo a un privato un *vulnus* al principio di uguaglianza per le ragioni prima esposte.

ma quella negativa e speculare, gli assegna altresì il potere di respingere le limitazioni alla propria sfera giuridica provenienti da atti negoziali altrui.

L'esperienza europea conferma questo giudizio negativo quanto a un uso troppo disinvolto della *self-regulation* che, come disciplina privata, non dovrebbe avere effetti nella sfera giuridica di chi è terzo rispetto all'accordo normativo. L'Unione, attenta a questo profilo, ha prescritto stringenti condizioni di legittimità cui si deve attenere la *self-regulation* con ambizioni di legge *erga omnes*. Esse riguardano la procedura, la natura sostanziale dell'atto e il suo rapporto con l'eteronormazione, e si possono sintetizzare nelle seguenti necessità: condivisione del momento deliberativo del negozio normativo con tutte le parti del rapporto sostanziale da regolare; anticipazione del negozio ad opera di un atto di eteronomia; e, infine, secondarietà del negozio al comando politico, il quale non potrà mai essere preceduto dal primo, neanche in caso di sua assenza¹⁴.

Questo secondo tipo di *self-regulation* vanterebbe anche un nome proprio, *co-regulation*, almeno così la chiamano quegli autori che vogliono sottolineare la partecipazione necessaria del soggetto pubblico alla produzione spontanea del diritto. La *co-regulation* ricorre all'autorità perché rivendica l'attitudine a conformare una pluralità astratta e indeterminata di rapporti intersoggettivi, lasciandosi dietro la relatività negoziale superata con l'efficacia generale, propria della fonte del diritto.

Si veda, da ultimo, la politica di contrasto alla disinformazione *online* perseguita con *The Strengthened Code of Practice to fight disinformation 2022*¹⁵, il codice di condotta con cui le piattaforme di settore concordano volontariamente gli standard comuni sulla *self-regulation* in vista delle finalità della Commissione *on Strengthening the Code of Practice on Disinformation* di maggio 2021¹⁶ e degli obiettivi generali del *Digital Services Act* (*infra*, par. 7).

Stiamo osservando una figura ibrida: in parte a genesi naturale, il diritto dei privati, la cui provenienza dal basso la accosta alla *self*; in parte imperativa per la presenza del soggetto autoritativo, che cede la forza tipica dei suoi atti dietro la riduzione dell'autonomia negoziale degli autori privati.

¹⁴ Commissione Europea, *2009 Report on Subsidiarity and proportionality. 16th Report on Better Lawmaking covering the year 2008*, COM (2009) 504, Cons. 17, in http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/reports_en.htm.

¹⁵ Vedi Commissione Europea, *The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022*, 16 giugno 2022 (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation>) siglato con le piattaforme principali di settore (l'elenco dei firmatari è consultabile al link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/signatories-2022-strengthened-code-practice-disinformation>), che, come avevano fatto i codici antecedenti, ha rispettato la logica della normativizzazione di quanto di fatto già accadeva in base agli *agreement between gentlemen*.

¹⁶ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European, *Commission Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation*, COM(2021) 262 final, 26 May 2021.

L'ordinamento anglosassone, attento a queste forme di interazione pubblico-privato, ha letto un rapporto di proporzionalità diretta tra la presenza pubblica e il regime giuridico dell'atto, nel senso che al crescere del coinvolgimento autoritativo alla funzione normativa privata corrisponde una progressiva cessione all'atto privato della forza propria della legge.

Così si va da una partecipazione minima del potere pubblico che si limita a minacciare l'uso della legge se i privati non si autoregolano, meglio definita come "coerced private regulation"¹⁷, fino alla sua estrema manifestazione che impone al privato un preciso obbligo regolatorio. In particolare, quest'ultima forma, "mandated private regulation"¹⁸, prevede sanzioni imperative per l'inosservanza delle regole autodettate e riserva allo Stato poteri di controllo preventivi e successivi sull'atto privato. In questo caso di privato rimane ben poco, eccezion fatta per l'autore delle regole, il quale è presente, non a titolo individuale, ma come un delegato dello Stato per assolvere un compito pubblico, al quale lo Stato ha reputato idoneo anche un suo cittadino. Quindi, in questa ipotesi limite il diritto dei privati si sottrae alla funzione civilistica diretta alla costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale tra soggetti determinati per scivolare verso l'esercizio di una pubblica funzione, quella normativa, doverosa nell'*an* e conformata nel *quomodo* da quel soggetto pubblico, che non è affatto uscito di scena, ma ha solo cambiato le modalità del suo stare sul mercato delle regole.

Così il pensiero inglese recupera la filosofia di fondo che aveva suggerito a Hart¹⁹ un concetto di Legge disponibile al principio del «involvement government actually devolves to private actors», che testimonia la rinuncia dello Stato alla pretesa di esaurire in sé ogni manifestazione della giuridicità, perché esiste anche un diritto non concepito dalla sua volontà autoritativa, ma da essa fatto proprio in un successivo momento. Insomma, lo Stato non è più l'unico autore della regola e l'assunto che al di fuori dell'ordinamento esista solo illiceità o irrilevanza giuridica²⁰ lascia spazio alla *co-regulation*: «[...] the public use of private organized interests requires a strong rather than a weak state [...] this has to be accompanied by a simultaneous acquisition by the state of a capacity to design, monitor, and keep in check the new self-regulating systems»²¹.

¹⁷ Può risultare utile la schematizzazione riportata da C.T. Marsden, *Internet Co-Regulation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 52.

¹⁸ Dovuto il rinvio a J. Black, *Constitutionalising self-regulation*, in *Mod. L. Rev.*, vol. 59, 1/1996, p. 25 ss.; R. Baldwin, M. Cave, *Understanding regulation*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 125, privilegiano un'impostazione generale, e, quindi, meno dettagliata di quella offerta dalla Black.

¹⁹ H.L.A. Hart, *The Concept of law*, Clarendon Press, Oxford, 1961, *passim*.

²⁰ Limpide le parole di P. Grossi, *Un diritto senza Stato*, già in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, cit., ora in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, cit., p. 290.

²¹ W. Streeck, P.C. Schmitter, *Community, market, state and associations? The prospective contribution of interest governance to social order*, in W. Streeck, P.C. Schmitter (eds.), *Private interest government: beyond market and State*, Sage, Londra, 1985, p. 26.

Quindi, con la *co-regulation* si ripropone l'antico e mai sopito conflitto tra autorità e libertà, uno scontro in cui si consuma da un lato, il tentativo di un ordinamento di aprirsi ai privati senza rinunciare a ideare il progetto politico-regolatorio, di cui conserva la responsabilità ultima; dall'altro, l'accettazione da parte dei privati di un metodo ispirato al *self-restraint*, il prezzo da pagare per l'imperatività e la generalità delle proprie regole, altrimenti volontarie e relative.

3. La *self-regulation* al servizio del bene comune?

Le garanzie europee prima ricordate sono indispensabili, in quanto l'autoregolazione non è in grado di proteggere di per sé valori oggettivi, se non eteroguidata in tale direzione. Quindi, la sua attitudine, per niente scontata ad attendere compiti sociali, va sottoposta a verifica in ragione del "tipo" specifico di potere autoregolativo di volta in volta esercitato.

Pertanto, se una certa fattispecie di *self-regulation* ha contemplato una partecipazione negoziale limitata a una sola parte del rapporto sostanziale da regolare, la disciplina risulterà sbilanciata a favore di questa, pur vincolando anche le parti escluse dalle trattative del negozio normativo.

Le esperienze autoregolative, nazionali o straniere, a gestione solitaria hanno prodotto regole egoistiche: un esempio era il nostro «Codice di autoregolazione Internet e minori»²². L'atto, infatti, introdusse una disciplina favorevole agli Internet *providers*, risultato inevitabile stante la sua provenienza solitaria. A ciò si aggiunga che la sua natura negoziale gli negava la forza cogente della legge, privando di ogni efficacia punitiva le sue già deboli sanzioni. Queste si risolvevano, dunque, in misure reattive interne al rapporto endoassociativo tra *providers* e associazione di categoria, quali, ad esempio, il divieto al *provider* di usare il marchio di qualità, riservato solo a chi avesse osservato il codice. In sintesi, un codice incapace di attendere compiti protettivi nei confronti delle fasce deboli; lo dimostrò la sua progressiva inoperatività, la tutela dei minori, infatti, non era stata rafforzata dalla sua emanazione.

L'esempio nazionale si inserisce perfettamente nel panorama internazionale, che presenta una diversificata casistica di modelli negoziali dannosi per il contraente debole: dalle autodichiarazioni sull'età di chi s'iscrive alle comunità virtuali, reputate da Facebook valide esimenti dall'accertamento sull'effettiva età

²² Codice di autoregolamentazione "Internet e minori", reperibile in: <http://www.privacy.it/codinternetminori.html>. Per un commento, si legga il paper della Fondazione Ugo Bordoni, *Codice di autoregolamentazione "Internet e minori"*, 2003 (disponibile in http://www.osservatoriominoi.org/files/codice_internet_minori.pdf) e ivi per la bibliografia richiamata. Per un raffronto tra queste due esperienze autoregolative, si veda G. De Minico, *Il favor constitutionis: realtà o fantasia?*, in *Politica del diritto*, n. 2-3/2012, in part. pp. 242-244 e 253.

dell'utente²³, alle clausole di esonero da responsabilità per contenuti illeciti ospitati da YouTube e Google, complici le obsolete definizioni di *broadcaster* inapplicabili a chi a rigore non sarebbe riconosciuto autore dei palinsesti perché confezionati da altri²⁴; dalle presunzioni di coincidenza tra la legittimazione legale e la situazione effettiva rispetto ai codici delle TV *on demand*²⁵, alle esimenti da responsabilità per il contraente forte accordate dagli utenti su diritti inviolabili, non suscettibili dunque di atto dispositivo²⁶.

Ma non era nell'ordine delle cose che si producesse una misura regolativa di equilibrio, essendo mancato, non solo il contratto come momento compensativo delle contrapposte pretese delle parti, ma anche l'eterodirezione dell'autoregolazione verso fini obiettivi. Con ciò non intendo svalutare il necessario consenso, ma neanche assegnargli una funzione che non gli compete, perché il *consensus in idem placitum* non basta a conseguire il bene comune. In compagnia con la dottrina anglosassone²⁷, ritengo che la realizzazione del *common good*, se non affidata

²³ La normativa sull'inserimento e l'utilizzo dei dati da parte di Facebook è reperibile all'indirizzo: <http://it-it.facebook.com/about/privacy/>.

²⁴ La direttiva 2010/13/UE, che nel *considerando* 4 aveva posto la correlazione tra l'omogeneità dei contenuti e la relativa disciplina dei mezzi, nell'art. 1, lett. a) sembra dimenticare la sua premessa, stabilendo che «Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende una trasmissione televisiva come definita alla lettera e)», cioè «fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi». In proposito, le *faq* interpretative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si conformano all'orientamento europeo nell'escludere i siti aggregatori di contenuti dal *genus* dei fornitori di servizi (<http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=481>). Sulla contraddizione della direttiva che «[...] non mantenne la promessa e lasciò pressoché invariata la diversità dei contenuti in ragione del mezzo impiegato» sia consentito il rinvio a G. De Minico, *Sul broadcasting etichette giuridiche ormai superate*, in *Il Sole 24 Ore*, 15 aprile 2012.

²⁵ Tale problematica è estranea al mio tema di indagine, ma per una chiara comprensione degli intrecci tra il tecnicismo dei codici di accesso e la presunta tutela dei minori si rinvia a: M. Avvisati, *I minori e la governance dei soggetti istituzionali*, in G. De Minico (a cura di), *Nuovi Media e Minori*, Aracne, Roma, 2012.

²⁶ Il caso è illustrato nel lavoro di F. Donati, *I nuovi mezzi di comunicazione e la tutela dei principi costituzionali*, in A. Ciancio, G. De Minico, G. Demuro, F. Donati, M. Villone (a cura di), *Nuovi mezzi di comunicazione e identità. Omologazione o diversità?*, Aracne, Roma, 2012, con richiami anche alla giurisprudenza europea, da cui l'Autore costruisce il suo ragionamento sull'illegittimità di tali clausole perché incidenti su situazioni soggettive che, come diritti inviolabili, non si prestano a essere negoziati neanche dal loro titolare.

²⁷ J. Kay, J. Vickers, *Regulatory reform: An appraisal*, in G. Majone (ed.), *Deregulation or re-regulation? Regulatory reform in Europe and the United States*, Palgrave Macmillan, Londra-New York, 1990, p. 239 ss. «They (cioè i gruppi privati di interesse) may claim that their objectives are in line with the public interest, but whether or not this is so will depend on the frameworks in which they operate» (aggiunta esplicitiva in parentesi è mia). Anche M. Olson, *The logic of collective action. Public goods and the Theory of Groups*, Harvard University press, Cambridge-London, 1965, in part. il cap. II, esprime seria preoccupazione per i valori sociali, che rischiano l'inattuazione, se la loro realizzazione è nella disponibilità dei gruppi privati organizzati.

alle regole imperative precedenti la *self-regulation*, rischia di essere un evento futuro e incerto, rimesso nella sua realizzazione all'occasionale coincidenza con gli interessi dei gruppi privati²⁸. E anche se «the parties can be counted on to assert their own interests and those of the organizations they represent, what assurance is there that they can represent the interests of society at large?»²⁹.

Infine, va notato che anche l'*Artificial Intelligence Act*³⁰ ha sfiorato l'antica questione dell'obbedienza della *soft-law* al *common good*, e la ha assicurata disegnando il rapporto tra l'eteronomia e la *soft-law* in termini di subordinazione del diritto dolce alla prima. Tale querelle era stata già affrontata da un gruppo di studiosi internazionali, che avevano energicamente criticato la possibilità che i modelli fondazionali di intelligenza artificiale fossero sottoposti solo alla *soft-law* e per tale via sottratti all'eteronomia. La loro critica verteva principalmente sulla ragionevole constatazione che i: «Codes of conduct, even when mandatory, are insufficient and often ineffective. When companies regulate themselves, they may prioritise their profits over public safety and ethical concerns. It is also unclear who will monitor the development and applications of these codes of conduct, how, and with what degree of accountability. This approach rewards the companies that gamble by not investing time and resources in robust codes of conduct, to the detriment of the compliant»³¹. La versione definitiva dell'*A.I.*

²⁸ L'espressione "private interest governments" si deve a W. Streeck, P.C. Schmitter, *Community, market, state and associations? The prospective contribution of interest governance to social order*, in W. Streeck, P.C. Schmitter (eds.), *Private interest government*, cit., p. 16 ss. Questa denominazione rimanda a un agire autoreferenziale delle autorità private al punto che «[...] the public use of private organized interests requires a strong rather than a weak state [...] this has to be accompanied by a simultaneous acquisition by the state of a capacity to design, monitor, and keep in check the new self-regulating systems» (p. 26).

²⁹ Così J. Fiorino, *Regulatory negotiation as a policy process*, in *Publ. Adm. L. Rev.*, 48(4), 1988, p. 769. Sul tema sono intervenute più voci che, con toni diversi, chiedono la presenza di un regolatore pubblico a garanzia del bene comune; sul punto si vedano anche: M. Seidenfeld, *A civic republican justification for the bureaucratic state*, in *Harv. L. Rev.*, 105(5), 1992, p. 1560 e, con anticipo, R.A. Schotland, *After 25 Years: We come to praise the APA and not to bury it*, in *Admin. L. Rev.*, 261(24), 1972, p. 266.

³⁰ La procedura europea è iniziata con la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha stabilito regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) 2021/0106(COD), 21/4/21, d'ora in poi *A.I. Act*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206>. A essa sono seguiti l'Orientamento generale del Consiglio dell'Unione Europea, 6 dicembre 2022 e poi gli emendamenti del Parlamento europeo, 14 giugno 2023. Quindi, il Trilogo ha chiuso l'accordo su un testo comune il 9 dicembre 2023, approvato poi dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 2 febbraio 2024 e definitivamente dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024. Il testo è sostanzialmente definitivo, anche se l'iter si perfezionerà a fine legislatura. Per i lavori dell'arco temporale 2021-2024 si veda il sito ufficiale <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>.

³¹ Così: AI4People Institute, *Open letter: Urging the Approval of the EU AI Act*, Brussels, 26h November 2023.

Act ha acquisito anche i modelli fondazionali di I.A. alla regolazione *binding*, anche se con alcune deroghe in tema di responsabilità e *governance* alla disciplina generale dettata per l'I.A. in ragione delle specificità tecniche e funzionali del tipo fondazionale. Mi preme sottolineare che aver coperto ogni modello di intelligenza ad alto rischio con regole cogenti testimonia la consapevolezza del legislatore europeo circa l'insufficienza dei codici ad assicurare un'effettiva *compliance* con il bene comune, come l'intero mio ragionamento tende a sostenere.

Anche la dottrina americana³², delusa da un'autoregolazione egoistica, ha incontrato quella anglosassone sul terreno comune della necessità di una presenza pubblica che orienti in anticipo la *self-regulation* e, al tempo stesso, detti regole immediatamente prescrittive³³; ne risulterà una *self-regulation* a vocazione limitata perché destinata a continuare il discorso politico intrapreso dalla prima, non anche ad avviarlo *ex novo*.

4. Il Legislatore della *self-regulation*

Nella mia ricostruzione la *self-regulation* perde il prefisso *self*, sostituito da "co", quando è anticipata da una cornice eteroimposta.

La domanda che la *co-regulation* pone è la seguente: chi potrà essere il Legislatore di questa autoregolazione corretta per Internet?

La domanda non andrebbe distinta dal più generale interrogativo sull'identità del legislatore che orienta i processi consensuali, se solo la materia da disciplinare potesse essere delimitata entro un preciso ambito territoriale, e, come tale, ricadere nella giurisdizione domestica degli Stati. L'interrogativo è d'obbligo, invece, in questo caso per la naturale aspatialità della rete, peculiarità, questa, che si riflette sulle condotte che, se pur disciplinate e perfezionate in un territorio delimitato, diffonderanno i loro effetti simultaneamente nello spazio globale della rete. Sarebbe sufficiente proibire quella condotta in uno Stato, se poi altri Stati la ammetterebbero? Certamente no: si pensi alla diffusione di materiale pedopornografico vietato in uno Stato, ma ammesso in altro, con la conseguenza che chi volesse visitare il sito che lo ospita, ancorché residente nello Stato proibente, si conatterà con un *server* collocato nello Stato permissivo; il divieto sarà così aggirato e vanificata la disciplina più restrittiva, pregiudicando l'uniforme protezione dei minori e alterando la parità di condizioni del mercato.

³² È doveroso rinviare alla lezione di L. Lessig, *Code Version 2.0*, Basic Book, New York, 1999, p. 290.

³³ Una proposta ben articolata, oltre l'insegnamento di Lessig, si deve a: C.D. Raab, P. De Hert, *Tools for technology regulation: seeking analytical approaches beyond Lessig and Hood*, in R. Brownsword, K. Yeung (eds.) *Regulating technologies*, Hart publishing, Oregon, 2008, p. 263 ss.; ulteriori osservazioni si devono a: A. Murray, *Information technology law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 62-66.

Questo, e gli innumerevoli altri esempi, sollecitano una regolazione sì sovrana, ma con un'operatività tale da abbracciare la totalità dello spazio coperto dalla rete, senza lasciare nessuna zona d'ombra, perché quest'ultima sarebbe il terreno ideale per comportamenti e condotte altrove proibiti.

Il nostro ragionamento intorno al Legislatore ritorna sul concetto di ordinamento, evocato nelle pagine iniziali, e ora richiamato come criterio necessario per individuare il Legislatore supremo della rete. Aver accostato Internet a un ordinamento giuridico derivato pone la questione identitaria del soggetto originario, da cui la rete trarrebbe, non la sua genesi, spontanea in quanto ordine naturale, ma il riconoscimento in termini di coerenza generale delle sue regole.

Un chiarimento si impone. Il progressivo degradare del monopolio statale nella costruzione della giuridicità verso forme di contitolarità della funzione normativa non può però essere imputato a Internet. Lo Stato, infatti, aveva da tempo rinunciato alla sua esclusività nella produzione delle norme giuridiche a favore del diritto dei privati; aveva poi accettato i limiti derivanti dalla sua appartenenza a ordinamenti sovranazionali e, infine, condiviso il compito normativo con i suoi enti territoriali minori. Fermo restando tutto ciò, è però innegabile che Internet abbia costretto la sovranità statale a confrontarsi con un diritto "oltre lo spazio"; un osimoro giuridico se l'unico modello sono le regole a competenza territoriale delimitata. Del resto la funzione primaria assolta dal territorio, fotografare l'ambito soggettivo dei regolati, è un fattore giuridico esclusivo della quotidianità, non trasportabile nella virtualità di Internet, il cui popolo, quello dei naviganti, non si identifica in ragione di uno stare permanentemente in un certo spazio geografico, ma in forza della virtù opposta: il suo peregrinare continuo da un nodo all'altro della rete. Insomma, se i cittadini di Internet sono un popolo di zingari, questo nomadismo renderà la territorialità un attributo non solo superfluo, ma addirittura dannoso al suo ordine giuridico, perché impedirebbe alla sua disciplina quella portata precettiva transfrontaliera che invece dovrebbe possedere.

Per proprietà transitiva se Internet è incompatibile con la materialità dello spazio fisico, lo sarà anche il suo Legislatore, diversamente la parzialità delle discipline segmentate per ambiti geografici vizierà non l'autoregolazione di Internet tendenzialmente universale, ma il suo legislatore sovraordinato. Ne consegue che anche l'ordine giuridico supremo potrà al limite vantare uno spazio, se inteso nell'accezione inedita di mescolanza, sovrapposizione e fusione degli ambiti territoriali delimitati e infungibili dei singoli Stati in un ordine comune in cui ciascuno ritrovi parte di sé.

E se "il senza confini" è l'attributo immancabile di questo nuovo *ordo iuris*, non potranno essere gli Stati o l'Unione i candidati ideali al ruolo di suo Legislatore³⁴ sovraordinato; non impedendolo la pregiudiziale di una sovranità condizio-

³⁴ Interessante la ricostruzione della studiosa M. Viggiano, *Internet, informazione, regole e valori costituzionali*, Jovene, Napoli, 2010, p. 57 ss., che per altra via arriva alla mia stessa conclusione.

nata spazialmente, ma la comunità internazionale, nella sua interezza o in un'articolazione minore, ancora da disegnare³⁵.

5. Gli attributi dell'eteronomia in Internet

Completaré il discorso intorno alle regole imperative con gli ulteriori caratteri che questa regolazione affidata alla comunità sovranazionale dovrebbe possedere.

a) Quanto al contenuto di queste regole, si sconsiglia la mera riproduzione dei precetti propri dei mezzi diffusivi tradizionali. L'esperienza americana in proposito – la nostra riflessione si è formata sui casi *Reno vs. ACLU*³⁶ e sui precedenti – ci ha insegnato che non funziona trasferire *sic et simpliciter* alla realtà di Internet le regole nate nel contesto materiale. Lo dimostra il suo esito, che oscillerà da un eccesso normativo per tutelare i più deboli, con il sacrificio sproporzionato delle contrapposte libertà degli adulti, all'estremo opposto del vuoto normativo per aver consegnato la rete all'anarchia autoregolativa. In sintesi, l'unicità della rete rivendica una regolazione indipendente dalla disciplina vigente per i mezzi classici, come quello televisivo; il caso richiamato del *Communication Decency Act* dimostrò che Internet non era una torta, da tagliare a fette longitudinali sul modello delle fasce orarie televisive. Pertanto, il divieto di trasmettere programmi offensivi durante gli orari protetti, se proiettato su Internet, avrebbe comportato l'assoluto divieto di trasmettere gli *hard contents*, negando così agli adulti il diritto di accedervi³⁷.

Già la nostra Corte costituzionale³⁸, date le “ineliminabili differenze tecniche” tra stampa e radiotelevisione, ci aveva segnalato la necessità di tenere distinte le

³⁵ Così G. Teubner, *Diritti ibridi: costituzionalizzare le reti di governance private*, in Id., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione*, traduzione italiana a cura di R. Prandini, Armando Editore, Roma, 2005, in part. p. 128, in cui l'Autore propone almeno due alternative in merito all'autorità sovranazionale incaricata di stendere il *Bill of rights* di Internet. Quindi, Teubner non mette in dubbio la necessità di una regolazione oltre i confini, perché la sua domanda dà per scontato ciò; essa riguarda, invece, l'identità dell'autore internazionale: la comunità sovranazionale autoritativa o gli attori globali di Internet?

³⁶ Supreme Court, *Reno vs. ACLU*, 521 U.S. 844 (1997), in particolare ho tratto utili spunti per riflettere dall'opinione illustrata dal giudice Robert J. Stevens, http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=aclu%20v%20reno%20&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0521_0844_ZO.html.

³⁷ La sentenza, tradotta in italiano da V. Zeno Zencovich, è reperibile in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1998, p. 64 ss.

³⁸ Corte cost. n. 155/2002: «In ogni caso la disomogeneità dei mezzi in comparazione (si tratta va appunto della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva) è tale da escludere qualsiasi disparità di trattamento, poiché è noto e costante, nella giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo (sentenze n. 225/1974, n. 148/1981 e n. 826/1988), così da giustificare l'adozione, soltanto nei confronti della emittenza radiotelevisiva, di

relative discipline. Ne consegue che una regola adatta a un mezzo può risultare irragionevole, in quanto inidonea, se trasferita ad altro. L'allergia della rete alle automatiche estensioni a se stessa della disciplina vigente *offline* diventa quindi, a mio giudizio, il punto di riferimento anche per affrontare questioni complesse, quali la responsabilità degli *Internet service providers* (*I.S.P.*). Se e in che termini disciplinare la loro responsabilità per i contenuti illeciti veicolati agli utenti merita una riflessione autonoma da quella già elaborata in tema di responsabilità per omesso controllo del direttore di testata, stante l'obiettiva diversità delle situazioni di fatto in cui i due soggetti concretamente si trovano a operare. Né peraltro sembrerebbe appropriato estendere automaticamente l'esonero generalizzato e ingiustificato da responsabilità, previsto dalla direttiva *E-commerce*³⁹, agli *I.S.P.* a prescindere dalla loro posizione nella rete, per niente omogenea e quindi suscettibile di ragionevoli differenziazioni a seconda dei loro concreti poteri di controllo sui flussi di dati in uscita e in entrata. Pertanto, l'inutilizzabilità delle discipline vigenti suggerisce di pensare una regolazione dedicata a Internet; nel prosieguo delle riflessioni ci chiederemo se il nuovo regolamento europeo sugli intermediari dell'informazione abbia centrato l'obiettivo oppure no.

A tal fine si rivelano preziose le considerazioni della nostra Corte, che, nel silenzio sul tema specifico di Internet, ha comunque affermato il principio "a ciascun mezzo la sua disciplina", pur mantenendo l'omogeneità delle garanzie costituzionali tra libertà *online* e diritti *offline*. E qui leggo una corrispondenza di intenti tra la Corte italiana e quella statunitense, la quale con la pronuncia *ACLU vs. Reno*, 521 U.S. (1997) – nelle chiare parole del giudice Stevens⁴⁰ – riconobbe l'"unicità" di Internet rispetto alla televisione e rivendicò per la prima una regolazione indipendente dalla disciplina del *broadcast*.

b) Chi volesse coltivare la felice intuizione della pronuncia *ACLU vs. Reno*, cioè l'adeguatezza delle regole alla tipicità dello strumento diffusivo del pensiero, potrebbe pervenire a un esito che, diversamente dalle conseguenze rese esplicite dalla pronuncia, attiene alla quantità delle regole, non alle loro modalità. La domanda sarà allora: "quante sono le regole da imporre alla rete"?

una rigorosa disciplina capace di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori», ragionamento condotto dalla Corte per escludere che la mancata estensione della disciplina della *par condicio* televisiva alla stampa si risolvesse in un'ipotesi di disuguaglianza censurabile ai sensi dell'art. 3, comma I, Cost.

³⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 8 giugno 2000 (in part. l'art. 17), relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in *GUCE*, 17 luglio 2000, L 178/1.

⁴⁰ Supreme Court, *Reno vs. ACLU*, 521 U.S. 844 (1997), in particolare si può leggere l'opinione in proposito del giudice J. Stevens, esemplare sulla unicità della rete: http://www.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=acLU%20v%20reno%20&url=/supct/html/historics/USSC_CR_0521_0844_ZO.html.

Il ragionamento sull'unicità di Internet se dilatato, induce a ritenere necessaria la sola normazione mantenuta al livello più basso possibile, perché la rete è uno strumento insostituibile per la crescita individuale e per la promozione dei flussi informativi, il che le dà titolo a pretendere protezione dall'eteronomia pesante «the most participatory form of mass speech yet developed it entitled to the highest protection from governmental intrusion»⁴¹.

Ancora su questo tema ricordiamo un passaggio rilevante ai nostri fini del discorso del Segretario di Stato Hillary Clinton, che, all'indomani dell'esplosione in rete delle rivelazioni di Julian Assange, pur stigmatizzandone l'operato perché violava il segreto di Stato, non criticava la medesima azione divulgativa resa dalla rete o dalla carta stampata in nome del *freedom of speech*, bene dinanzi al quale anche il silenzio diplomatico⁴² doveva arretrare.

Ed è sempre il *freedom of speech* a far retrocedere anche le legittime preoccupazioni di un uso della rete per scopi terroristici⁴³, a dichiararlo fu ancora la Clinton, nella prolusione alla *George Washington University*⁴⁴, riconfermando la disponibilità degli Stati Uniti a correre il rischio dell'uso eversivo della rete, nella convinzione che tra la repressione delle idee e la loro circolazione dovesse prevalere quest'ultima: «Instead, as it has historically been proven time and time again, the better answer to offensive speech is more speech. People can and should speak out against intolerance and hatred. By exposing ideas to debate, those with merit tend to be strengthened, while weak and false ideas tend to fade away; perhaps not instantly, but eventually». In sintesi, l'affollarsi delle tante idee avrebbe in sé gli anticorpi contro le minacce terroristiche, gli *hard contents*, gli *offensive*⁴⁵ e, persino, gli *hateful speeches*⁴⁶.

Come in un crescendo rossiniano, la libertà di parola si espande a danno di altri valori in nome della democraticità dell'ordinamento, perché «we presume that governmental regulation of the content of speech is more likely to interfere with the free exchange of ideas than to encourage it. The interest in encouraging free-

⁴¹ Ancora le parole del giudice J. Stevens, citato nelle note che precedono.

⁴² Sia consentito il rinvio a G. De Minico, *Privacy e segreto di Stato. Il paradosso americano*, in *Il Riformista*, 5 febbraio 2011, p. 4.

⁴³ Da ultimo: M. Bodie, S. Estreicher (eds.), *Workplace discrimination, privacy and security in an age of terrorism*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2007, la parte I con i contributi di S.F. Colb, D.M. Malin, D.M. Rosoff e J. Stumpf.

⁴⁴ H. Clinton, *Internet Rights and wrongs: choices & challenges in a networked world*, February 15, 2011, in <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/156619.htm>.

⁴⁵ C.R. Sunstein, *Believing False Rumors*, in S. Levmore, M.C. Nussbaum (eds.), *The offensive Internet: speech, privacy and reputation on Internert*, Harvard University Press, Cambridge, 2010, pp. 91-139 ss.

⁴⁶ Supreme Court, *Snyder vs. Phelps*, 751 U.S., 562 (2011) in <http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-751.pdf>. Una lettura razionalizzata della casistica si deve a: D. Cucoreanu, *Aspects of regulation freedom of expression on the Internet*, Intersenzia, Oxford, 2008, pp. 203-208.

dom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit of censorship»⁴⁷. I limitati interventi eteronomi per essere legittimi dovranno superare il test dell'indispensabilità, cioè rivelarsi insostituibili per la difesa di un altro valore obiettivo, altrimenti compromesso. La realtà di Internet, per la sua genesi spontanea e inizialmente anarchica, rende la rete più allergica al decisore autoritativo di quanto lo siano le forme di convivenza nate sotto il governo del principe.

Dunque, se lo stesso risultato fosse conseguibile con un mezzo meno intrusivo dell'eteronormazione, quest'ultima andrebbe messa da parte perché come regola d'imperio non ha superato il banco di prova dell'indispensabilità; laddove, nel mondo reale una legge, di per sé inutile, non è per ciò solo illegittima, a meno che la sua inessenzialità non leda un altro valore supremo dell'ordine costituzionale di riferimento.

6. Una terza via oltre l'eteronomia e la *self-regulation* per Internet

La funzione normativa privata deve dunque poter esibire una norma di legge, non solo come titolo attributivo di competenza, ma anche come disposizione sostanziale, immediatamente prescrittiva della disciplina di massima della materia, rimessa all'autoregolazione per gli sviluppi futuri. In altri termini, la scelta della modalità di "massima realizzazione contestuale possibile"⁴⁸ dei principi e interessi antagonisti dovrà essere consegnata nella norma primaria, in modo da essere sottratta alla ridefinizione privata. In ragione di ciò, la legge si articolerà in almeno due disposizioni: una sulla produzione giuridica, conferente ai privati il potere di creare diritto oggettivo; l'altra sull'uso della funzione normativa, idonea a conformarne gli esiti futuri secondo precise scelte di valori.

Risultano così chiariti i termini dell'intervento statale, che si risolverà nell'interpretare il bene comune e nel tradurlo «in obiettivi definiti da grandezze quantitative, impartendo così all'azione complementare dei gruppi sociali un quadro di riferimento e di compatibilità oggettivamente verificabile»⁴⁹.

Insomma, lo Stato non può scommettere che "la parte migliore dell'uomo" avrà "la meglio su quella peggiore"⁵⁰, e perciò si dovrà comportare considerando

⁴⁷ Ancora le parole del giudice Stevens, citato nelle note precedenti.

⁴⁸ Così M. Villone, *Sciopero e solidarietà nella Costituzione italiana*, Jovene, Napoli, 1980, p. 87.

⁴⁹ Sempre L. Mengoni, *La questione del "diritto giusto" nella società post-liberale*, in *Relazioni industriali*, 1988, p. 27.

⁵⁰ L. Franzese, *Ordine economico e ordinamento giuridico*, Cedam, Padova, 2004, pp. 50-51, invece, lo ritiene possibile e imposta il suo ragionamento partendo dalla premessa, non dimostrata, che il diritto endogeno sia naturalmente espressivo delle idealità sociali, a prescindere dall'esistenza di una cornice autoritativa di riferimento.

l'eventualità che ciò non accada, e, di conseguenza, dovrà orientare anticipatamente il percorso dell'azione normativa privata.

Il discorso fin qui sviluppato sulle finalità eteronome dell'autoregolazione assegna al diritto consensuale una precisa collocazione nell'ambito delle fonti: sottostare all'eteronomia e non fare tutto ciò che è consentito a una legge, stante la pregiudiziale della sua genesi privata.

In altri termini, l'autoregolazione non potrà intervenire approfittando del silenzio del legislatore, perché – lo ricorda anche l'Unione – la legge deve parlare per prima con norme, non solo di azione, ma anche di relazione: «These mechanism (cioè il ricorso alla co-regulation) will not be applicable where fundamental rights or important options are at stake or in situations where the rules must be applied in a uniform fashion in all Member States»⁵¹.

In ragione di quanto detto, risulta inammissibile il “codice indipendente”⁵² e, il fatto che sia destinato a venire meno non appena il legislatore interverrà, nulla toglie alla sua natura di decisione politica che, benché transitoria, non comporta però alcuna responsabilità di natura politica per l'Autorità privata che la ha assunta. Quest'ultima non sarà licenziabile per risoluzione anticipata del rapporto fiduciario, perché non esiste alcun rapporto fiduciario, né sarà minacciabile di mancata rielezione alla scadenza del mandato, in assenza di un mandato da rinnovare. Né a mio avviso basterà a colmare questo difetto la trasparenza del loro percorso decisionale o la rappresentatività dei loro organi interni. Il primo attributo garantisce la legittimità formale della decisione, ma qui si tratta del suo merito politico, che è cosa ben diversa; il secondo, la rappresentatività, abilita l'Autorità privata alla cura degli interessi collettivi della comunità che si autoregola, ma nulla ci dice sulla sua esponenzialità rispetto al bene comune.

Infine, è stata prospettata la partecipazione dei terzi al *rule-making* delle Autorità private a sostegno di istanze diverse da quelle proprie delle parti come suppletiva del difetto di legittimazione politica. È facile obiettare che il rimedio dei “laici”, se introduce valori ulteriori rispetto a quelli espressi dal regolatore privato, non garantisce la loro identificazione negli obiettivi sociali perseguiti dallo Stato. Ma volendo anche assumere che questa improbabile coincidenza si verifichi, essa snaturebbe l'autoregolazione, che non può allo stesso tempo essere *responsive* verso il gruppo sociale di riferimento e coerente con gli obiettivi di *public policies*⁵³.

Né un severo riesame giudiziario sulle decisioni normative delle Autorità potrebbe essere un sostituto valido del giudizio di responsabilità politica, al quale esse

⁵¹ Così Commissione Europea, *2009 Report on Subsidiarity and proportionality. 16th Report on Better Lawmaking covering the year 2008*, cit., in part. il *considerando* 17.

⁵² Ho usato questo aggettivo per simmetria alla nostra esperienza dei regolamenti indipendenti del Governo, intendendo tali quegli atti che rinvengono nella previa norma di legge solo la loro disposizione sulla competenza.

⁵³ I. Ayers, J. Braithwaite, *Responsive regulation*, Oxford University Press, Oxford, 1992, p. 21.

si sottraggono per genesi, perché come ogni sindacato giurisdizionale va condotto secondo diritto e, quindi, non potrà entrare nel merito politico delle scelte consegnate nell'atto. Ne sia prova il fatto che questa insufficienza dei rimedi, procedimentali, soggettivi o processuali, ha lasciato insoddisfatta la cultura anglosassone⁵⁴ e perplessa quella americana⁵⁵, le cui obiezioni sono state raccolte dal decisore politico. Quest'ultimo dopo un'iniziale *broad delegation* ha poi conferito alle Autorità private poteri circoscritti entro precisi limiti. Questa cornice di riferimento, anticipando la volontà normativa dei soggetti privati, attenua la valenza politica delle loro scelte⁵⁶, ora accostabili più alle decisioni di alta amministrazione che non all'atto libero nel fine.

Invero, il meccanismo fondante di ogni sistema democratico, cioè la corrispondenza tra decisione politica e responsabilità politica, porta a escludere *tout court* la legittimità del diritto consensuale indipendente: cioè di quello che si sostituisce a una temporanea assenza di volontà normativa cogente, il che restringe l'ammissibilità dell'autoregolazione ai soli codici *secundum legem*, i quali potranno esibire come titolo dell'ordine supremo una norma, non solo sulla produzione giuridica, ma anche orientativa del loro potere normativo delegato ai privati.

La ribadita subordinazione dell'autoregolazione alla legge – che nella mia costruzione è identificabile nelle fonti dell'ordine internazionale – si presenta come la sola collocazione coerente con la dimensione “porosa” dell'ordinamento giuridico, sensibile alle realtà normative extra-statali, se limitate a completarne il progetto

⁵⁴ J. Scott, D.M. Trubek, *Mind the gap. Law and new approaches to governance in the European Union*, in *Eur. L. Jour.*, 8(1), 2002; A. Page, *Self-regulation: the constitutional dimension*, in *Mod. L. Rev.*, 49(2), 1986, in part. a pp. 141 e 163, dove l'Autore, dopo aver esaminato tutte le forme di accountability – dalla partecipazione dei laici ai loro processi decisionali alla rappresentatività diffusa dei loro boards, conclude che «all of these, it should be stressed, are weak forms of accountability».

⁵⁵ Dove il tema è spesso trattato combinandolo con quello affine per molti versi del riesame sugli atti normativi delle autorità indipendenti. A partire dal caso *Chevron vs. Natural Resources Defense Council*, 467 US. 837 (1984), per un esame approfondito della decisione e con riferimenti a commenti adesivi o contrari alla pronuncia, cfr. B. Schwartz, R.L. Corrada, *Administrative law. A casebook*, Aspen, New York, 2001, p. 796 ss. I giudici assunsero un atteggiamento deferente verso le decisioni normative delle Autorità, repute espressione di tecnica raffinata e di cura esclusiva dell'interesse pubblico, anche perché diversamente i giudici avrebbero finito per sostituire la propria valutazione a quella dell'Autorità. Anche M. Seidenfeld, *Demystifying deossification: rethinking recent proposals to modify judicial review of notice and comment rulemaking*, in *Tex. L. Rev.*, vol. 75/1997, p. 523, critica il ritorno a un riesame approfondito, perché esso «creates the possibility that the reviewing court will inflate the importance of marginal issues in the rulemaking. Third, aggressive judicial review clouds the agency's vision of the depth of analysis it must perform on each rulemaking issue». Ha sostenuto le ragioni di un riesame rispettoso verso la scelta discrezionale del regolatore: M. Shapiro, *Who guards the guardians? Judicial control of administration*, University of Georgia Press, Atene, 1988.

⁵⁶ J. Black, *Constitutionalising self-regulation*, cit., p. 30, compensa lo strappo alla democraticità del sistema con uno Stato disponibile a «ensure that the association takes into account other, wider interests in its decisions».

politico. Il necessario coordinamento dell'intervento regolativo pubblico con la voce dei privati si risolverà nell'ausiliarità della seconda al primo: i privati, promossi a «partenaires de la mise en place et de la mise en œuvre des politiques publiques»⁵⁷, interverranno in aiuto all'ordinamento sovranazionale, nel rispetto delle condizioni previamente dettate loro.

In altri termini, si sta contestando l'equivalenza tra eteronomia e autonomia e con essa la tesi della perfetta fungibilità del diritto imperativo, qualunque sia il suo livello, con quello dei privati perché non tutto ciò che può fare la legge è delegabile alle Autorità private. Propongo, pertanto, in alternativa, un criterio di distribuzione del lavoro normativo obbediente al principio di competenza, in base al quale fonti pubbliche e private potranno intervenire sulla medesima materia, ma a titolo diverso: la legge dovrà parlare per prima, disegnando il progetto regolativo di massima, il codice lo completerà nel rispetto delle indicazioni strutturali e sostanziali poste dalla prima⁵⁸.

Se, invece, eteronomia e autonomia si collocassero sullo stesso piano, il rispetto dei valori dell'ordinamento superiore dipenderebbe da una mera eventualità: la loro coincidenza con i principi sostenuti dalle autorità private. Ma in mancanza di una cornice normativa alla quale affidare la difesa del bene comune, non ci sarebbe garanzia contro il pericolo di un'involuzione corporativa di Internet affidata ai governi privati forti, cioè niente ci assicurerebbe dal rischio di un esercizio della funzione normativa asservita ai fini individuali.

Pertanto, l'unica modalità di cooperazione tra la fonte imperativa e quella a genesi consensuale sembra compiersi nel modello della complementarità⁵⁹, il solo

⁵⁷ Così spiegava chiaramente C.A. Morand, *La contractualisation corporatiste de la formation et de la mise en œuvre du droit*, in Id. (pub.), *L'Etat propulsif. Contribution à l'étude des instruments d'action d'Etat*, Publisud, Parigi, 1991, p. 207, che rilevava nella tesi dell'equivalenza funzionale tra fonte pubblica e privata il vizio di privare la seconda, una volta elevata a dignità di decisione politica, della necessaria legittimazione democratica: «Lorsque les groupes ne contribuent plus à résoudre les problèmes mais exercent grâce à leur position stratégique un veto sur l'adoption de normes nouvelles, [...] le processus débouche sur des vides politiques ou juridiques [...] le déficit de légitimité démocratique qui lui est inhérent ne trouve plus aucune compensation».

⁵⁸ Estremizzano la subordinazione del codice alla legge G. Minervini, M. Onado, *Efficienza dei sistemi finanziari e tutela del risparmio: disciplina o deregolamentazione?*, in G. Tesaurò, M. D'alberti (a cura di), *Regolazione e concorrenza*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 122 ss., riducendo l'apporto dell'autoregolazione a un mero «contenuto operativo e pratico alle indicazioni programmatiche della regolazione pubblica».

⁵⁹ F. Cafaggi, *Relazione tenuta al Convegno su "La Régulation: nouveaux modes? Nouveaux territoires?"*, Parigi, 29 gennaio 2004, che, invece, ammette una coregolazione dove Stato e privati sono equiordinati. Ancora l'Autore, *Un diritto privato europeo della regolazione? Coordinamento tra pubblico e privato nei nuovi modelli regolativi*, in *Polica del diritto*, n. 2/2004, in part. p. 233 ss., ripropone il medesimo concetto con il correttivo delle garanzie per assicurare un certo modello di *governance* delle Autorità private. Fermo restando l'insufficienza di questo rimedio, non si vede in base a quale titolo la legge possa imporre alcunché all'autoregolazione, una volta affermata l'equiordinazione dei due atti.

in grado di coniugare il concetto di pluralità degli ordini minori derivati con quello di superiorità dell'ordinamento maggiore originario.

Quanto detto all'inizio di questo paragrafo è ora dimostrato: lo Stato, o meglio nel nostro caso il Legislatore sovranazionale, quando ricorre al diritto consensuale per completare l'ordine giuridico, rafforza la sua autorità, perché il rinvio all'autoregolazione è occasione per dettare ai privati gli obiettivi congeniali al suo programma politico, riservandosi di controllarne l'effettivo conseguimento e di intervenire, se necessario, per correggere la decisione normativa inosservante delle istruzioni ricevute⁶⁰.

Il Legislatore sovranazionale, dunque, rinuncia alla pretesa di esaurire in sé ogni manifestazione della giuridicità per una nuova identità: quella "riflessiva", aggettivo familiare alla dottrina tedesca⁶¹, che lo intende in relazione, non tanto al verbo "riflettere", quanto a quello "ripiegare". In sintesi, l'ordinamento superiore è paragonabile a quel soggetto che percepisce i "suoi propri limiti" e, interrogatosi su come "porvi rimedio"⁶², imbecca la via della porosità verso il basso, condividendo con i protagonisti del conflitto sociale la costruzione della giuridicità⁶³.

La quadratura del cerchio si compie: il soggetto autoritativo mantiene la direzione politica dei processi autoregolativi, intervenendo *ex ante* con poteri di conformazione anticipata dei fini, ed *ex post* con poteri di controllo correttivo⁶⁴.

⁶⁰ W. Bühl, *Grenzen der Autopoiesis*, in *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, n. 39/1987, p. 247, dove l'Autore chiarisce bene il ruolo dello Stato nel produrre diritto riflessivo: impostare la struttura e l'interazione dei sistemi privati da controllare e da sviluppare, affinché possano ampiamente autoregolarsi e controllarsi reciprocamente.

⁶¹ Senza alcuna pretesa di completezza, ricordo le voci più autorevoli sul tema: G. Teubner, *Substantive and reflexive elements in modern law*, in *Law and Society Review*, vol. 17/1983, p. 239; G. Teubner, A. Febbrajo (eds.), *State, law, and economy as autopoietic systems*, Giuffrè, Milano, 1992; G. Teubner (ed.), *Dilemmas of law in the welfare state*, De Gruyter, Berlin, 1986, *passim*; Id., *Il diritto come sistema autopoietico*, (trad. it. a cura di A. Febbrajo e C. Pennisi), Giuffrè, Milano, 1996; e, infine, R. Mayntz, *Steuerung, Steuerungsakteure und Steuerungs instrumente: zur Präzisierung des Problems*, in *HiMon*, Universität Gesamthochschule Siegen, 70, 1986, p. 24.

⁶² G. Teubner, *Il diritto come sistema autopoietico*, cit., p. 153, dove l'Autore riporta testualmente il pensiero di Sousa Santos, che indica nell'*interlegality* l'elemento dominante del diritto "post-moderno", risultante dalla combinazione di diversi spazi giuridici, che «si sovrappongono, si mescolano e si interpenetrano come una rete multipla di ordinamenti giuridici».

⁶³ Ancora G. Teubner, *Diritti ibridi: costituzionalizzare le reti di governance private*, cit., in part. p. 135, dove l'Autore disegna una virtuosa interazione tra le regole sovranazionali riservate a Internet – quali, tra le essenziali, la massima espansione possibile delle libertà, la diffusione equilibrata del potere economico, in compensazione dell'accumulazione nel mondo reale, l'accesso universale, non condizionato al possesso di username e password a pagamento – e il diritto spontaneo espresso dalla rete stessa.

⁶⁴ Occorre prestare attenzione a quelle tesi che addebitano a Teubner proprio ciò che lui aveva escluso, la totale sottrazione della rete a ogni espressione di eteronomia, riferibili a A.D. Murray, *The regulation of cyberspace*, Routledge-Cavendish, New York, 2006, pp. 244-251. Parzialmente concorde, pur aprendo a forme autoritative di regolazione e di controllo, è J. Zittrain, *The future of the Internet*, Penguin Books, London, 2008, pp. 125-126.

Forse gli Americani arrivano alla mia conclusione per altra via. Ritengo opportuno, allora, ripercorrere per punti il pensiero americano alla ricerca di un terreno comune tra questo e l'orientamento europeo sull'ordine di intervento tra eteronomia e autoregolazione.

6.1. La lezione americana sul rapporto eteronomia-autoregolazione in rete

Partiamo dalla lezione di Lessig⁶⁵, secondo il quale sarebbero quattro gli strumenti da impiegare: *law, self-regulation, market and architecture*⁶⁶.

La felice intuizione dello studioso nacque dall'osservazione di un fenomeno reale: precisamente la necessità di comporre il conflitto tra il diritto d'autore in rete, mortificato nelle sue attese patrimoniali dalla pirateria elettronica, e il diritto dei cittadini di accedere liberamente ai siti. Nel caso esaminato da Lessig il ricorso alla sola legge avrebbe funzionato male, perché la repressione penale di singoli episodi di *download* illeciti non avrebbe avuto un effetto deterrente su quello che era divenuto un costume di massa, scaricare musica tramite sistemi di *peer to peer*, non più avvertito dalla coscienza collettiva come riprovevole socialmente. Quindi, scartata l'opzione dell'eteronomia, Lessig analizza le cause della regressione in atto della pirateria, che per le ragioni dette prima non erano imputabili a una pur severa legislazione penale. Invero, i siti avevano iniziato una politica dei prezzi per i diritti di uso così incentivante il loro acquisto che per l'utente era diventato più conveniente pagare piuttosto che esporsi al pericolo di un'incriminazione penale. Quindi, in questo caso la forza deterrente della sanzione era preceduta dalla forza persuasiva di quella che Lessig chiama la *lex mercatoria*.

A quanto detto si aggiunga un ulteriore elemento di riflessione: la dottrina giuspubblicistica iniziava a studiare forme di licenza collettiva, cioè abilitazioni generali e standardizzate nel contenuto che consentivano agli utenti della rete di esercitare taluni diritti di uso delle opere *online* a fini non commerciali, dietro pagamento di una somma forfettaria all'atto della stipula del contratto di accesso con l'Internet *provider*. Si tratta delle c.d. *creative commons* (licenze creative)⁶⁷, alla

⁶⁵ L. Lessig, *Code Version 2.0*, cit., in part. p. 290.

⁶⁶ Una proposta ben articolata oltre l'insegnamento di Lessig si deve a C.D. Raab, P. De Hert, *Tools for technology regulation: seeking analytical approaches beyond Lessig and Hood*, in R. Brownsword, K. Yeung (eds.), *Regulating technologies*, Hart publishing, Oregon, 2008, p. 263 ss.; da ultimo, ma meno convincente, si veda A. Murray, *Information technology law*, Oxford University Press, Oxford, 2010, pp. 62-66.

⁶⁷ M. Godwin, *Cyber rights*, MIT Press, Cambridge, 2003, pp. 186-254; da ultimo, C.T. Marsden, *Internet Co-regulation*, cit., p. 89 perché «'all rights reserved' model of traditional copyright law, with its complex legal concepts and requirement for permission for all users, does not fit well with an environment with enables sharing and reuse of content by users».

cui nascita non poco contribuì proprio Lessig⁶⁸, che prevengono l'illecito perché lo evitano, educando la collettività dei naviganti alla liceità e offrendo loro una possibilità di "redenzione" a buon mercato. Esaurito il racconto di ciò che fu, se analizziamo i fatti con più attenzione, essi ci dicono due cose: che l'educazione al *fair play*, obiettivo ultimo di quell'episodio di negoziazione collettiva, è stata possibile grazie a un apparato legislativo che indirettamente la promuoveva con la minaccia delle sanzioni penali; e che la *better regulation* è stata l'esito del concorso di più fattori combinati insieme: legge, autoregolazione e mercato.

La lezione americana ha dimostrato che la pluralità di strumenti regolativi poneva e, al tempo stesso, risolveva la questione dell'esistenza di un ordine tra i medesimi; l'esempio già indicava il criterio per fare chiarezza nella sequenza degli interventi: la licenza collettiva era stata preceduta da poche regole autoritative disciplinanti il suo contenuto e la rappresentatività dei soggetti stipulanti.

Quindi, il pragmatismo americano aveva colto un'indubbia necessità: l'autoregolazione richiedeva una cornice eteronoma entro cui muoversi. Questa imposizione di fini all'autoregolazione fa *pendant* con il principio di gerarchia delle fonti, vigente nel nostro ordine giuridico, come in quello internazionale, che limita il "diritto dei privati" a integrare, completare il discorso avviato a livello politico, non già a iniziarlo *ex novo*, altrimenti la sua secondarietà al primo sarebbe solo potenziale. Questo *framework* autoritativo è una sorta di regolamento di confini tra diritto sovranazionale e *self-regulation*, il primo non dovrà solo fondare la competenza della seconda, ma contenere un principio di normazione sostanziale della materia, nonché disegnare la fisionomia⁶⁹ dell'autore privato delle future regole in termini di rappresentatività diffusa e di democraticità dei suoi organi decisori⁷⁰, soprattutto se l'autoregolazione tenda a vincolare un ambito soggettivo più ampio di quello della comunità che si autogoverna, cioè quando essa aspiri a un'efficacia soggettiva *erga omnes*, obiettivo cui tendono i fenomeni di autoregolazione della rete.

Tale rigoroso ordine di intervento tra eteronomia e autonomia non sembra es-

⁶⁸ L. Lessig, *Creative Commons @5Years*, 2007, in www.creativecommons.org già anticipato in *Code and other laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999.

⁶⁹ Se e come tracciare un'identità comune e vincolante i soggetti collettivi, che autoregolano la rete, è una delle questioni aperte nel dibattito sulla *Governance* di Internet, tra i tanti, si vedano: L.B. Solum, *Models of Internet Governance*, in L.A. Bygrave, J. Bing (eds.), *Internet Governance: Infrastructure and institutions*, Oxford University Press, Oxford, 2009; S. Beattie, *Community, space and online censorship*, Ashgate, Burlington, 2009, in particolare Cap. IV.

⁷⁰ In tema di trasparenza, legittimazione e responsabilità degli organismi privati preposti alla Governance di Internet si veda: R.H. Weber, *Shaping Internet Governance: Regulatory challenges*, Springer, Heidelberg, 2009, p. 105 ss., il cui pensiero, fortemente influenzato dalla *Declaration of Cyberspace Independence* di J.P. Barlow (in <https://projects.eff.org/barlow/DeclarationFinal.html>) cede alla tentazione di un'assoluta deregolazione del Cyberspazio, piuttosto che avviare una riflessione pacata su come e a quali fini sociali orientare la rete. In termini analoghi, cfr.: J. Goldsmith, T. Wu, *Who controls the Internet?*, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 17 ss.

sere accolto da taluni Stati, ad esempio, da quello francese che espresse, nelle parole del presidente Sarkozy, illimitata fiducia nella capacità salvifica della *self-regulation*, promossa a panacea per tutti i mali di Internet⁷¹. Ne conseguirebbe l'affidamento della disciplina delle libertà fondamentali *online* a un'incontrollata autoregolazione dei "governi privati di interessi", cioè ai poteri economici forti operanti in rete, atto che esporrebbe la rete al pericolo di un'involuzione neocorporativa ed egoistica, conseguenza inevitabile dell'assenza di una guida eteronoma e orientata al bene comune. Un esempio potrà servire: si pensi al conflitto tra la *net neutrality*, cioè l'uso indifferenziato di Internet da parte dei fornitori di contenuti, e il diritto di selezionare l'acquirente che i Telecoms pretendono sia a loro riconosciuto. Se la definizione di tale conflitto venisse affidata a questi ultimi, il primato della neutralità sarebbe subito sacrificato, perché ai Telecoms converrebbe diversificare l'offerta di banda in ragione del prezzo che il richiedente è disposto a pagare. Così, il piccolo blog, meno competitivo di una grande testata *online*, si dovrà accontentare di un Internet di serie B, di una semplice super strada, perché l'autostrada veloce è stata occupata dagli operatori economicamente più forti e voraci di banda. Non a caso la *Federal Communication Commission* nel recente regolamento⁷² ha nuovamente rivendicato la sua competenza a disciplinare la *net neutrality* contro le domande discriminatorie di accesso. Per sapere se questa

⁷¹ C. Mursden, *Internet Co-regulation*, cit., p. 58 ss.

⁷² Negli Stati Uniti, paese dove Internet riceve da tempo l'attenzione dell'accademia e dell'industria, problemi, da noi ancora futuribili, sono in corso di avanzato esame. Questo è il caso della *net neutrality*. In breve, la sua storia. Nel 2008, la Federal Communications Commission sanzionò un *provider*, la cui condotta fu ritenuta violativa del principio perché rallentava il traffico dei suoi internauti, preferendovi blog, giornali *online*, insomma, clienti che potevano permettersi per ragioni imprenditoriali di pagare di più l'alta velocità sulla rete. Nell'aprile 2010, alcuni giudici (*Court of Appeals for the District of Columbia Circuit*, April 6, 2010, n. 08-129) ritennero illegittimo l'intervento della F.C.C. perché priva del potere esercitato. Nel dicembre del 2010 la F.C.C. è ritornata nuovamente sul tema, rivendicando stavolta la titolarità del potere di regolazione, non di ordine, esprimendosi, infatti, con un atto normativo: *FCC Act to preserve Internet freedom and openness* (in <http://transition.fcc.gov/DailyReleases/DailyBusiness/2010/db1221/DOC303745A1.pdf>), le cui misure, pubblicate nei Registri Federali del 23 settembre scorso, hanno efficacia a partire dal 20 novembre 2011. La questione è in attesa dell'esito delle ulteriori azioni giudiziarie avviate. Sul versante europeo, la Commissione ha indetto una consultazione pubblica sulla neutralità di Internet, i cui esiti, di un certo interesse, sono reperibili nella relazione consegnata nell'Aprile del 2011 (si consulti: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0222:FIN:IT:PDF>). Si consiglia altresì la lettura della corposa documentazione del BEREC, tra i tanti, cfr.: *A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europe Findings from BEREC's and the European Commission's joint investigation*, 29 May 2012, in <http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/line-public-consultation-specific-aspects-transparency-traffic-management-and-switching-open>. In tema cfr., altresì, le recenti Delibere della nostra Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha indetto due consultazioni pubbliche: *Delibera 39/11/CONS (Indagine conoscitiva concernente "Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e peer-to-peer su rete mobile": approvazione della relazione finale e avvio della consultazione pubblica)*, in *G.U.*, n. 53 del 5 marzo 2011, nonché *Delibera 40/11/CONS (Neutralità della rete: avvio di consultazione pubblica)*, in *G.U.*, n. 54 del 7 marzo 2011.

competenza le sarà riconosciuta, dovremo attendere gli esiti della contestazione giudiziaria in atto; qui mi preme però sottolineare che il regolatore pubblico, nel rivendicare tempestivamente il potere, ha palesato il timore che la neutralità della rete possa essere compromessa, se la sua protezione venisse affidata ai soli operatori del mercato, i quali la venderebbero al miglior offerente.

Questo significa che, se si vuole allontanare il pericolo di un'involuzione egoistica di Internet, la *self-regulation* non può operare come fonte esclusiva o anche solo indipendente dal diritto sovranazionale, stabilendosi, invece, la sua sostanziale accessoria all'atto politico internazionale. Questa relazione è idonea a garantire il conseguimento delle *public policies*, al cui servizio l'autoregolazione si deve porre.

Alla luce di quanto detto risultano ora evidenti le ragioni per cui il Governo francese⁷³, come altri, accordò una generosa apertura di credito all'autoregolazione: si voleva consentire ai giganti, Google e Yahoo, un'autoregolazione mercantilisticamente orientata, ma in cambio gli Stati chiedevano il pieno controllo sui contenuti della rete. In altri termini, il potere pubblico si sarebbe dovuto astenere dal dettare regole che proibissero il trasferimento di posizioni dominanti dai vecchi terreni di gioco a Internet, o che vietassero la selezione tra i fornitori di contenuti nell'accesso alla rete, lasciando che fossero i Signori di Internet a decidere come trasferire immutate le loro posizioni dominanti e come orientare la *net neutrality* a loro esclusivo vantaggio. Di contro, il potere autoritativo si sarebbe considerato legittimato a limitare la libertà di pensiero degli operatori della rete in nome della protezione dei minori, della sicurezza dello Stato e anche del *copyright*, sacrificando ora la libertà di navigare dei cittadini, sospendendone l'accesso, ora quella di informazione dei fornitori di contenuti, bloccandone i siti. Qui si vuol far passare un triste baratto: *soft law* dei privati forti contro censure indiscriminate sul diritto di parola⁷⁴.

⁷³ G8 Summit of Deauville, *G8 Declaration. Renewed Commitment for freedom and democracy*, 26-27 May 2011, reperibile al seguente indirizzo ufficiale: <http://www.g20g8com/g8g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy1314.html>, dove si può leggere per sintesi la posizione della Francia, rappresentata dal suo Presidente dell'epoca, N. Sarkozy. Già anticipata in N. Sarkozy, *Speech to the Embassy of France to the Holy See*, riportata da J. Moya, *French pres: Increased Net regulation is "moral imperative"*, Zeropaïd, 11 October 2010, in <http://www.zeropaïd.com/news/90997/french-pres-increasedinetregulationismoralimperative/>, in quell'occasione il Presidente dichiarò che «it's important the country gains control of the Internet in order to correct the excesses and abuses that arise from the total absence of rules».

⁷⁴ G8 Summit of Deauville, *G8 Declaration. Renewed Commitment for freedom and democracy*, già citato precedentemente e reperibile all'indirizzo: <http://www.g20g8com/g8g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html>.

7. Il *Digital Services Act* rispetta la gerarchia tra eteronomia e *self-regulation*?

Nel leggere il *Digital Services Act*⁷⁵ si ha la sensazione che l'Europa si sia resa conto dei pericoli connessi a una politica liberistica e abbia quindi deciso di ricondurre i nuovi codici dei Governi privati di interesse nel perimetro dello Stato di diritto. Così il recente regolamento ha affermato che i codici possano parlare solo per secondi, cioè dopo che gli atti normativi europei abbiano iniziato e sufficientemente impostato il discorso regolatorio; e ha anche prescritto che tali codici rispettino un preciso percorso formativo in nome dei valori di trasparenza, democraticità e rappresentatività.

L'intervento correttivo del legislatore europeo è sufficiente a recuperare il *soft-law* alla *rule of law*?

Ancora una volta la realtà ha superato l'astratta previsione di legge: i codici europei hanno osservato la secondarietà perché hanno dettato le regole solo dopo

⁷⁵ Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022, on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act), in <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065>.

In dottrina interessanti le riflessioni di: I. Buri, J. van Hoboken, *The Digital Services Act (DSA) proposal: A critical overview, inchrome-extension: //efaidnbmnnnibpajpcgclefindmkaj/https://dsa-observatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/Buri-Van-Hoboken-DSA-discussion-paper-Version-28_10_21.pdf*; meno elogiativi e puntano il dito sul rischio della cattura del regolatore da parte dei *Gatekeepers*: J. Laux, S. Wachter, B. Mittelstadt, *Platform Regulation, Independent Audits, and the Risks of Capture Created by the DMA and DSA*, in *Computer Law & Security Review*, n. 43/2021, p. 105613; M.L. Chiarella, *Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New Rules for the EU Digital Environment*, in *Athens Journal of Law*, 9(1), January, 2023, pp. 33-58; M.D. Cole, C. Etteldorf, C. Ullrich, *Updating the Rules for Online Content Dissemination. Legislative Options of the European Union and the Digital Services Act Proposal*, Nomos, Baden-Baden, 2021, p. 117 ss.

Per un'analisi degli effetti economici: F. Erixon, O. Guinea, E. van der Marel, E. Sisto, *After the DMA, the DSA and the New AI regulation: Mapping the Economic Consequences of and Responses to New Digital Regulations in Europe*, in *Ecipe Occasional Paper*, n. 3/2022, p. 31 ss.; F. Decarolis, M. Li, *Regulating online search in the EU: From the android case to the digital markets act and digital services act*, in *International Journal of Industrial Organization*, n. 90/2023, p. 11 ss.

Si veda anche, in connessione con gli altri interventi normativi connessi alla strategia digitale: O. Pollicino, G. De Gregorio, M. Bassini, *Internet Law and Protection of Fundamental Rights*, Bocconi University Press, Milano, 2022, p. 88 ss.; M.R. Allegri, *Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2021, p. 13 ss.; S. Flaminio, *Lotta alle fake news: dallo stato dell'arte a una prospettiva di regolamentazione per il "vivere digitale" a margine del Digital Services Act*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 2/2022, pp. 78-79; M. Leistner, *The Commission's vision for Europe's digital future: Proposals for the Data Governance Act, the Digital Markets Act and the Digital Services Act – A critical primer*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 1(8), 2021. In connessione con la proposta di regolamentazione sull'Intelligenza Artificiale: S. Tommasi, *The Risk of Discrimination in the Digital Market From the Digital Services Act to the Future*, Springer, Cham, 2023, p. 73 ss.

l'intervento di un regolamento europeo, solo che quest'ultimo ha finto di anticipare i codici perché il suo contenuto si è limitato a riprodurre fedelmente quello già consegnato nell'autoregolazione col *Codice di condotta sulla disinformazione 2022*⁷⁶.

Qui non ricorre la corretta sequenza fonte primaria/fonte secondaria, come la gerarchia europea imporrebbe, piuttosto assistiamo al conferimento ingiustificato della patente di legittimità ai codici: una normativizzazione *sui generis* ed *ex post* del diritto dei privati, sincronica alla rinuncia dell'eteronomia a innovare l'ordine giuridico. In sintesi, i codici rispettano formalmente la prevalenza della legge, di fatto la aggirano, realizzando una sofisticata frode al principio di gerarchia.

«The DSA and the Resolution refrain from laying down the basic rules to which the private soft law has to conform. In other terms, the constituent elements of an illegal conduct are not established by the EU norms, as the latter merely deal with the distribution of competences. They say who is entitled to issue the rules, but not how these rules should regulate the relevant conducts between people. EU norms do not have a directly prescriptive effect on the inter partes relations, because this task is delegated to the private self-regulation. So, it is the latter which will compose the structure of the rules *ex nihilo* rather than integrating, supplementing, a political project partially drawn by the EU regulation»⁷⁷.

Per completezza di esame, aggiungiamo ancora una riflessione: Internet ci ha costretto a rinunciare a un altro principio basilare, sintetizzato nella coppia astrattezza e generalità della norma. Infatti, i codici nel vietare una manifestazione del pensiero che istighi alla violenza, all'odio o alla pedopornografia, non tracciano *ex ante* la linea di confine tra il permesso e il divieto, lasciando che a farlo siano i concreti atti di pulizia ordinati dai *Gatekeeper*⁷⁸ dell'informazione. Questi ultimi sono individuati dal regolamento in esame in base al criterio quantitativo del numero dei clienti, *ex art. 33 DSA*, sintomo assoluto, cioè non superabile con la prova contraria, di una posizione dominante nel favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta d'informazione da terzi postata sulle *very large platform* in titolarità dei GK⁷⁹.

⁷⁶ Si pensi alla pubblicità sulle piattaforme *online*, *ex art. 26* del regolamento 2022/2065, che riprende quanto già previsto nel Titolo III *Political advertising* del *Codice di condotta sulla disinformazione 2022*.

⁷⁷ Mi sia consentito il rinvio a una mia riflessione che anticipava quanto il DSA ha poi disposto: *Towards an "Algorithm Constitutional by Design"*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2021, p. 386. Di avviso contrario: C. Caruso, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2023, p. 561.

⁷⁸ Da ora come GK.

⁷⁹ Tale criterio è stato talvolta contestato nella sua razionalità e nelle modalità applicative. Si vedano, ad esempio, i casi di Zalando (*Ricorso proposto il 27 giugno 2023 – Zalando/Commissione*, Causa T-348/23, 2023/C 314/13) e di Amazon (C. Rossi, *Amazon vuole spaccettare il Digital Ser-*

Nel momento in cui i GK vengono designati dalla Commissione “provider of very large *online* platforms” (artt. 15 e 33 DSA) diventano i soggetti passivi di un obbligo di controllo puntuale e successivo sull’informazione memorizzata e trasmessa dalla propria piattaforma al fine di assicurare un ambiente digitale trasparente e sicuro. La piazza virtuale consegue tali attributi di qualità grazie all’azione collettiva di pulizia, condotta però solitariamente da ciascun GK e limitata alla sua piattaforma, nel senso che ogni Gigante dell’informazione dovrà curare l’orto di casa propria, strappando su richiesta del soggetto pubblico o privato l’“erba cattiva”, cioè i contenuti falsi, illeciti, istiganti all’odio e alla violenza. L’assolvimento di questo dovere di pulizia selettivo – che riconferma l’assenza di un dovere di controllo generalizzato per oggetto e nel tempo secondo la filosofia della *E.Commerce Directive*, ora riproposta nell’art. 8 DSA – dovrebbe equiordinare la relazione asimmetrica tra il titolare della piattaforma e l’autore del contenuto ospitato, così come dovrebbe porre sullo stesso piano l’autore del contenuto e il suo destinatario, l’utente finale del flusso informativo.

Fermo restando i miei dubbi sull’idoneità di questa misura asimmetrica a equiordinare parti sociali disallineate⁸⁰, richiamerei invece l’attenzione su un possibile effetto che potrebbe interessare i GK. Questi, per non incorrere in un giudizio di responsabilità dovuto al mantenimento *online* di contenuti illeciti, saranno propensi a cancellare piuttosto che a conservare le idee altrui, sulla base peraltro di valutazioni sommarie e pronunciate *inaudita altera parte*. A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione: la mancanza di una definizione astratta e generale del concetto di falso lascia ai GK la libertà di confondere il falso con la notizia politicamente inopportuna o non conforme al pensiero dominante⁸¹. Non è più completo il divieto di *hate speech*, che infatti manca di una previa tipizzazione di cosa sia il discorso d’odio anche per quanto attiene al necessario nesso di causalità tra il dire e l’effetto attivizzante verso i destinatari della condotta vietata che si vuole sollecitare. Questo vuoto normativo del DSA rimanda a un ragionamento tautologico secondo il quale la condotta di odio è vietata perché vietata. Piuttosto il ricorso alla tautologia può nascondere pericolose tesi liberticide e facili scivolamenti verso un unico e solo discorso lecito: quello di Stato. Quindi, il controllo di liceità nasconde forme subdole di sindacato di merito sulla manifestazione del pensiero, aprendo la porta alla censura digitale sulla rete. Questa subisce mutamento radicale della sua fisionomia: da luogo indenne da interventi eteronomi e libero da in-

vices Act europeo, che cosa sta succedendo, in StartMag.it, 12 luglio 2023, in <https://www.startmag.it/innovazione/amazon-digital-services-act/>.

⁸⁰ Mi sia consentito il rinvio a un mio recente lavoro sul rapporto tra il DSA e il principio di uguaglianza sostanziale: *Nuova tecnica per nuove diseguaglianze. Case law: Disciplina Telecomunicazioni, Digital Services Act e Neurodiritti*, in Federalismi.it, n. 6/2024, p. 14 ss.

⁸¹ Per un’impostazione opposta a quella rappresentata nel testo si veda: C. Pinelli, *Disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2022, p. 180 ss.

termediari informativi a spazio vigilato dai privati, che hanno nelle loro mani le chiavi per aprire e chiudere l'*agorà* informativa. Questo rischio non si può evitare mancando il parametro normativo che definisce in anticipo il concetto di falso; con la paradossale conseguenza di una cesura tra l'ambiente *offline*, dove la divulgazione di idee false non costituisce reato, a meno che non aggredisce altri beni-interessi diversi dalla verità, e quello virtuale, dove invece l'idea se falsa cessa di essere esercizio di un diritto per diventare un fatto illecito.

Non ritengo pertanto che il DSA si sia limitato a rendere illecite *online* condotte che già lo sono *offline*, perché l'atto ha fatto di più: ha aggravato il limite di liceità, rendendo taluni comportamenti leciti *offline* illeciti quando vedono mutare il terreno di gioco.

Questo modo di procedere azzera la certezza del diritto, la pretesa del cittadino alla conoscibilità anticipata della norma, copre tutto con un velo in cui lecito e illecito, divieto e permesso, si mescolano fino a confondersi l'uno nell'altro senza soluzione di continuità. La cosa più grave di questa girata in bianco ai GK del potere di controllare il merito delle idee altrui è la nascita di una funzione inedita assegnata ai privati, che nel mondo reale non esiste neppure in termini di potere riferito a un'autorità pubblica. Preferisco confidare nelle virtù benefiche del *market place of ideas*, che nel consentire la coesistenza del falso con il vero lascia che siano i cittadini a distinguere le due entità perché crede nella loro capacità di maturare un'idea responsabile, senza essere pre-indirizzati da chi ha la pretesa di sapere per loro cosa sia il vero oggettivo.

«In other words, the government's control over speech as an intellectual arbiter of the truth must be constricted, if not completely denied. Baked into the architecture of the First Amendment then – at least from a structural rights interpretation – is “a deep skepticism about the good faith of those controlling the government”. That skepticism flows from two facts: (1) decisions about what is true or false, when made by those in power, “are bound up with political perspectives that the government seeks to undermine”; and (2) the government's natural tendency [is] to twist reality to its own purposes»⁸².

Questo rinvio a scalare – la legge ai codici e i codici, a loro volta, al concreto provvedere delle autorità private – degrada l'astrattezza nella concretezza e la generalità nella particolarità. La legge si risolve nel provvedimento ordinatorio del privato forte; mentre l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge si attenua nel concreto provvedere *ad certam personam*.

⁸² C. Calvert, S. McNeff, A. Vining, S. Zarate, *Fake News and the First Amendment: Reconciling a Disconnect Between Theory and Doctrine*, in *University of Cincinnati Law Review*, 1(86), 2018, p. 156, che a loro volta richiamano il pensiero di: R. Post, *Reconciling Theory and Doctrine in First Amendment Jurisprudence*, in L.C. Bollinger, G.R. Stone (eds.), *Eternally vigilant: free speech in the modern era*, University of Chicago Press, Chicago, 2002, pp. 172-173.

Anche il sistema della giustizia è stato oggetto di attenzione da parte dell'autoregolazione e in seconda battuta ad opera del DSA (art. 53). Così Facebook⁸³ ha istituito l'*Oversight Board* per risolvere le controversie nate all'interno della sua comunità virtuale, sempre che i privati lo vogliano. Questa forma di autodichia non sta in luogo di quella statale, né condiziona la procedibilità dell'azione giudiziaria, che le parti potranno in ogni momento attivare, senza l'onere di esperire prima il rimedio interno. La prestazione giustiziale, complementare e parallela a quella giurisdizionale, è il risultato massimo che si poteva sperare, vista la natura dell'*O.B.*: un privato pagato da FB. La sua fisionomia, infatti, non consente di accostarlo a uno dei modelli di *alternative dispute resolution*, che, variabilità di forme a parte, sono riconducibili alla figura del mediatore pubblico o del privato esercente un pubblico servizio, come tale sottoposto a regole pubbliche; garanzie queste, che non assistono l'*O.B.*

Il fatto che in molte circostanze l'*O.B.* si sia dimostrato autonomo nel valutare se cancellare o conservare la notizia rispetto a quanto deciso da *FB* non sana il suo vizio genetico: rimane il braccio giustiziale di una delle parti in causa, peraltro della più forte.

Il *Digital Services Act* ha preso atto di queste forme di autodichia, ma non le opportunamente promosse a condizioni di procedibilità del ricorso al giudice, si è limitato a dettare loro regole procedurali a vantaggio della trasparenza e dell'obiettività della decisione privata. Gli emendamenti correttivi del Parlamento europeo all'iniziale proposta della Commissione hanno lasciato invariata l'incapacità dell'*O.B.* a stare in luogo del giudice in ragione del fatto che il primo coincide fisiologicamente con uno dei soggetti della controversia, a differenza della neutralità del giudice, del quale è propria l'assoluta indifferenza agli interessi in causa. Pertanto, questo *surplus* di trasparenza e di obiettività è l'abituale rigurgito di un'Europa, che, messa davanti all'alternativa tra risolvere in termini sostanziali e definitivi una *issue* o adottare palliativi deboli nel contenuto ma formalmente corretti, sceglie la seconda opzione.

8. I rimedi ibridi: autoritativi e negoziali

Ogni analisi si dovrebbe concludere con una parola di positività, e io non voglio sottrarmi a questa regola, pur consapevole che non ogni mancanza o vizio prima denunciati sia emendabile, il che rende la "positività" non sempre praticabile.

Il rimedio agli strappi provocati al sistema delle fonti dall'autoregolazione è semplice perché già esiste, ma la sua realizzazione incontra forti resistenze. Sarebbe sufficiente tornare alla regola "a ciascuno il suo", secondo la quale il legislatore europeo si dovrà riappropriare del suo ruolo di decisore politico; mentre i

⁸³ Da ora come FB.

codici si dovranno limitare a rendere fitta la trama regolatoria imbastita dal primo.

Sul terreno della giustizia il rimedio invece andrebbe costruito *ex novo*.

E allora perché non riflettere sull'istituzione di un giudice speciale europeo, al quale i cittadini si possano rivolgere per dirimere le liti sorte in rete?

La mia idea di arricchire la giurisdizione sovranazionale con un giudice speciale ha il pregio di evitare che i cittadini continuino a bussare alla porta del giudice *in house*, perché quello speciale avrà il pregio di saper essere celere e competente quanto l'*O.B.*, ma, a differenza di quest'ultimo, condivide con il potere pubblico giudiziario l'identità soggettiva: l'imparzialità funzionale e l'indipendenza genetica, attributi protettivi delle libertà fondamentali.

Un modello di giudice speciale è già offerto dai regolamenti del 2010, che istituirono le tre Autorità di vigilanza europee per i mercati bancari, assicurativi e finanziari e in parallelo prevedono anche un'istanza giustiziale comune alle tre Autorità, dinanzi alla quale impugnare i rispettivi atti o i loro silenzi.

La creazione di organi giudiziali aggiuntivi alla Corte Giustizia irrobustisce la tutela giurisdizionale del cittadino europeo ed è la ragione che giustifica la deroga alla riserva di giurisdizione a favore della Corte, disposta dall'art. 263, comma 5, TFUE. Rimane però aperta la questione se tale rimedio condizioni o meno l'accesso in Corte di Giustizia. Va però tenuto presente che il ricorso dinanzi all'organo giustiziale *ad hoc* non è pienamente satisfattivo delle istanze del ricorrente⁸⁴, perché tale organo potrà respingere il ricorso (confermare la validità dell'atto dell'Autorità di vigilanza europea) o rinviare l'atto all'Autorità per illegittimità affinché questa lo riformi, ma non potrà annullarlo o modificarlo direttamente.

Quindi, a prescindere da come si intenda il rimedio giustiziale aggiuntivo – misura parallela o condizione di ammissibilità del ricorso in C.G. – il principio della pienezza della tutela giurisdizionale sarà assicurato solo dal sindacato della C.G., dinanzi a quest'ultima si potranno impugnare sia le decisioni del giudice speciale aventi carattere definitivo, sia quelle delle Autorità.

A completezza del quadro devo rilevare che l'*A.I. Act* a differenza di quanto disposto dai regolamenti del 2010 non ha contemplato un organo giustiziale speciale aggiuntivo alla C.G, rimanendo al singolo un'unica modalità di ricorso giurisdizionale: l'impugnativa degli atti degli organi europei dinanzi alla C.G., ammesso che ricorrano le condizioni di cui all'art. 263, comma 4, TFUE. Tra queste condizioni, l'esistenza di un atto definitivo riferibile a un organo dell'Unione è il presupposto più controverso. Infatti, il privato in tema di intelligenza artificiale sarà il destinatario di un atto complesso, suscettibile di costituire oggetto di ricorso: la proposta ordinatoria dell'Autorità di vigilanza nazionale su cui è intervenuto

⁸⁴ In proposito V. Cerulli Irelli, *Dalle agenzie europee alle Autorità europee di vigilanza*, in M.P. Chiti, A. Natalini (a cura di), *Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona*, il Mulino, Bologna, 2012; e E. Wymeersch, *The institutional reforms of the European Financial Supervisory System, an interim report*, in *Ghent Univ. Financial Law Institute Working Paper*, n. 2010-01, p. 18.

to il silenzio assenso o l'accettazione espressa assoluta o con modifiche della Commissione europea. Se si ritiene tale atto qualificabile come un provvedimento di un'amministrazione europea, benché allo stesso abbia contribuito anche un'Autorità nazionale, esso sarà ricorribile in C.G.

Considerato che l'*A.I. Act* non offre strumenti ulteriori, propenderei per questa ricostruzione perché idonea ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e per la sua coerenza con la natura sostanziale dell'apporto volitivo della Commissione sulla proposta di decisione dell'Autorità di vigilanza nazionale.

In conclusione, i vantaggi del giudice europeo speciale si rifletterebbero sul sistema delle fonti, restituendo loro effettività, e sul piano della giustizia, restituendo ai cittadini quella tutela dei diritti fondamentali, promessa nei Trattati e nella Carta dei Diritti ma insufficientemente accordata dalla C.G. anche a causa di un sistema di accesso poco agevole.

Parte II

Interventi

Consenso, partecipazione e nuove tecnologie.

Note introduttive

Maria Dicosola *

Abstract: As evidenced by eminent constitutional scholars, constitutional democracy is in crisis. The essays collected in this section investigate the impact of Information technologies in this context. There is indeed a deep connection among constitutional democracy, Information technologies and communication, providing a concrete impact on democratic procedures, human rights and the principle of separation of powers.

Keywords: *New technologies; Constitutional democracy; Democratic procedures; Rights; Powers.*

Sommario: 1. Premessa. La crisi della democrazia costituzionale e le nuove tecnologie. – 2. Nuove tecnologie e procedure democratiche. – 3. Nuove tecnologie e diritti fondamentali. – 4. Nuove tecnologie e (separazione dei) poteri.

1. Premessa. La crisi della democrazia costituzionale e le nuove tecnologie

Dopo l'ottimismo generato dalla diffusione delle transizioni democratiche e costituzionali nel contesto dei processi di decolonizzazione e della fine della Guerra Fredda¹, gli ultimi decenni del XXI secolo sono segnati dal concreto timore della degenerazione della democrazia costituzionale², a cui contribuiscono numerosi fat-

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ Nel 1998, G. de Vergottini descriveva le transizioni costituzionali in corso in quegli anni in termini di «successo del costituzionalismo liberale» (G. de Vergottini, *Le transizioni costituzionali*, il Mulino, Bologna, 1998).

² Concetto di per sé “dilemmatico”, come osserva R. Bifulco, *Il dilemma della democrazia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2012, pp. 1-12.

tori, esemplificati da Ferrajoli nella crisi del principio rappresentativo, nelle ridotte garanzie dei principi di uguaglianza, libertà e giustizia, nel processo di globalizzazione e nell'insostenibilità ecologica dello sviluppo economico³. Tale declino si osserva non solo e non tanto per effetto di formali atti di rovesciamento delle istituzioni democratiche, ma attraverso più sottili processi di regressione⁴, che erodono i principi fondamentali del costituzionalismo non solo nei Paesi di più recente democratizzazione ma anche nelle democrazie "stabilizzate"⁵.

Il convegno *Processi politici e nuove tecnologie*, che si è tenuto a Bari il 22 giugno 2023 e da cui trae origine questo volume, ha offerto una rilevante occasione per indagare il ruolo delle nuove tecnologie in tale contesto. In particolare, l'interrogativo al quale i relatori sono stati chiamati a rispondere ha riguardato le potenzialità delle nuove tecnologie, quali fattori di aggravamento o, al contrario, strumenti idonei a offrire rinnovate soluzioni alla crisi della democrazia costituzionale.

Vi è in effetti una relazione complessa tra la democrazia costituzionale, le nuove tecnologie e la comunicazione: le nuove tecnologie determinano una continua trasformazione dei mezzi di comunicazione, strumenti essenziali per l'esercizio della libertà di espressione, pilastro del costituzionalismo di matrice liberale e della democrazia costituzionale. Tale relazione complessa influisce sulle procedure democratiche, sugli strumenti di garanzia dei diritti individuali e sul rispetto del principio di separazione dei poteri, come i contributi di seguito raccolti mettono in luce.

2. Nuove tecnologie e procedure democratiche

Le nuove tecnologie offrono strumenti per superare i difetti della democrazia – in particolare nelle dimensioni della democrazia rappresentativa e diretta – il cui carattere intermittente, secondo la pregnante definizione di Rodotà, contribuisce al declino della partecipazione politica dei cittadini. Al contrario, le nuove tecnologie, favorendo la creazione di spazi di informazione e comunicazione privi di intermediazione, introducono l'idea della «democrazia continua»⁶: si tratta di un nuovo modello di democrazia, non centralizzata e che valorizza non solo il momento finale della deliberazione, ma anche e soprattutto la partecipazione dei cit-

³ L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Bari-Roma, 2021.

⁴ M. Loughlin, *The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 39(2), 2019, pp. 435-454.

⁵ Come evidenziato da M.A. Graber, S. Levinson, M. Tushnet (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford University Press, Oxford, 2018, e da T. Ginsburg, A.Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy*, The University of Chicago Press, Chicago, 2018.

⁶ S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997, in part. pp. 3-26.

tadini. In tale contesto, le procedure democratiche vengono ad essere rinforzate attraverso tecnologie che favoriscono l'informazione e lo scambio di opinioni, insieme a meccanismi, quali il voto elettronico e lo svolgimento dell'attività parlamentare con il supporto di tecnologie informatiche, che consentono di rafforzare gli strumenti della democrazia rappresentativa, diretta e partecipativa.

D'altro lato, tuttavia, le nuove tecnologie possono esse stesse contribuire al declino della democrazia costituzionale. Come osserva sempre Rodotà, all'«utopia positiva della democrazia elettronica» fa da contraltare l'«utopia negativa» della società della totale sorveglianza e trasparenza. In tale contesto, «pure l'età digitale ha i suoi peccati, sette come vuole la tradizione»⁷: in primo luogo, nella “tecnopolitica”, l'ampiezza della libertà elettronica si scontra con l'interesse di grandi colossi economici privati a detenere il monopolio della gestione delle informazioni. L'effetto che ne deriva è che il principio di uguaglianza, fondamento ultimo della democrazia costituzionale, sia immolato sull'altare degli interessi economici⁸.

Le potenzialità e i rischi connessi con la diffusione di modalità di esercizio del diritto di voto attraverso le nuove tecnologie si collocano a pieno entro tali coordinate teoriche. A tali problematiche sono dedicati i contributi di Piercarlo Melchiorre, Chiara Padrin e Marco Schirripa. Come osserva Piercarlo Melchiorre, nonostante l'efficacia e sicurezza in alcuni ordinamenti, come l'Estonia, il voto elettronico suscita dubbi in merito ai principi di garanzia, libertà, uguaglianza e segretezza del voto, come emerge nel caso della Germania. Un'adeguata regolamentazione dell'*e-voting*, volta a ridurre tali rischi, consentirebbe di offrire una possibile soluzione per la crisi democratica derivante in particolare dall'astensionismo elettorale. Il contributo di Chiara Padrin, nell'indagare le potenzialità del voto elettronico per superare l'assenteismo popolare e parlamentare, si interroga sui temi del *digital divide*, della preesistenza di una “cultura digitale” e della fiducia dei cittadini nell'*e-voting*. Marco Schirripa individua «un asse tra tecnologia e democrazia» in grado di incentivare la partecipazione politica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili, e si concentra sul voto elettronico quale strumento idoneo a realizzare tale obiettivo. Sottolinea, tuttavia, al contempo, le criticità dell'*e-voting*, che hanno indotto la Norvegia, la Germania e i Paesi Bassi ad abbandonare il voto tramite internet e suggerisce, attraverso un'analisi comparata dei casi degli Stati Uniti, del Brasile e dell'Italia, che il voto elettronico presidiato garantisce un adeguato bilanciamento tra l'obiettivo della digitalizzazione del procedimento elettorale e le garanzie di libertà del voto.

Le nuove tecnologie possono trovare applicazione anche nell'ambito delle procedure parlamentari, quale strumento integrativo della democrazia rappresentativa, da azionarsi in caso di impossibilità degli eletti di presenziare fisicamente ai lavori parlamentari o in presenza di eventi eccezionali. Come si legge nel con-

⁷ Id., *op. cit.*, pp. 25-31.

⁸ Id., *op. cit.*, pp. 79-117.

tributo di Franco Sicuro, tale forma di *e-democracy*, se adeguatamente regolamentata, è in grado di assicurare maggiore trasparenza con riguardo alle attività e alla documentazione in possesso del Parlamento italiano, garantendo gli obiettivi di pubblicità dei lavori e di controllo sull'operato degli eletti. Il ricorso alle nuove tecnologie nell'ambito delle procedure parlamentari consentirebbe inoltre di rafforzare il collegamento tra Parlamento e istanze sociali che si realizza nell'ambito delle funzioni delle commissioni.

Alla crisi del ruolo dei partiti quali strumenti di intermediazione tra rappresentanti e rappresentati nella democrazia costituzionale risponde la diffusione di strumenti di democrazia partecipativa e deliberativa, particolarmente sviluppati a livello regionale e locale. Luca Dell'Atti si interroga sulle interconnessioni tra democrazia partecipativa e deliberativa, da una parte, e dell'uso delle tecnologie digitali per l'esercizio dei diritti politici, dall'altra. A tal fine, indaga l'impatto delle nuove tecnologie sugli strumenti partecipativi introdotti nella legislazione regionale italiana, con particolare attenzione al caso della Regione Puglia, domandandosi se gli strumenti digitali di partecipazione politica siano idonei a estendere la partecipazione democratica e la legittimazione dei processi decisionali su un piano di effettività.

Ulteriore risposta alla crisi del ruolo di intermediazione dei partiti politici è il ricorso ad applicazioni di intelligenza artificiale. Si colloca in tale contesto Ion, un sistema di IA "consulente istituzionale" del Governo romeno, che raccoglie proposte dei cittadini per sintetizzarle e trametterle ai ministeri competenti. Il contributo di Antonio Cortazzo si interroga sulle opportunità e i rischi di tale innovazione.

3. Nuove tecnologie e diritti fondamentali

Il ruolo ambivalente delle nuove tecnologie nella democrazia costituzionale si apprezza con ancora maggiore evidenza con riguardo al loro effetto sulle concrete modalità di esercizio delle libertà individuali.

Le libertà di espressione e di opinione rappresentano un campo di indagine privilegiato con riguardo a tali problematiche. In effetti, le potenzialità, apparentemente illimitate, di scambio di informazioni sulla rete espandono le modalità di esercizio di tali libertà, pilastri del costituzionalismo e della democrazia costituzionale. È in tal senso che si sostiene che le tecnologie rappresentino uno «sviluppo delle libertà»⁹. D'altra parte, tuttavia, le stesse garanzie delle libertà individuali rischiano di essere erose per effetto dell'espansione delle nuove tecnologie. In modo particolare, la libertà di espressione pone delicati problemi di bilanciamento

⁹T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Diritto dell'informazione*, 2020, pp. 465-484.

con il diritto alla *privacy* e alla protezione dei dati, sollecitando riflessioni sull'antitesi tra l'approccio liberale statunitense e quello più restrittivo europeo¹⁰, fondato sul principio di dignità umana¹¹.

Da un lato, infatti, negli Stati Uniti, sulla base della celebre metafora del *free marketplace of ideas*, la Corte Suprema ha ulteriormente rafforzato il suo approccio espansivo in relazione alla libertà di espressione – già sottoposta a limiti ridottissimi – nel contesto del suo esercizio tramite le nuove tecnologie, come dimostra la dichiarazione di incostituzionalità, nel caso *Reno v. ACLU*, del 1997¹², della norma del *Communication and Decency Act*, che intendeva vietare che i minori potessero avere accesso su Internet a contenuti “indecenti” e “manifestamente offensivi”. Secondo la Corte Suprema, le restrizioni erano troppo vaghe e indeterminate e non erano rispettose dello *strict scrutiny* stabilito nella giurisprudenza precedente sui limiti alla libertà di espressione¹³.

Al contrario, nel contesto europeo, la previsione testuale di limiti rispetto all'art. 10 della Convenzione europea e un diverso approccio teorico riguardo il fondamento delle libertà individuali hanno giustificato un orientamento giurisprudenziale ben più restrittivo, con particolare riferimento alle restrizioni in caso di *hate speech*¹⁴. Nell'ambito del bilanciamento tra libertà di espressione e repressione dei discorsi d'odio su Internet, la Corte europea dei diritti umani ha adottato un approccio ulteriormente restrittivo, ritenendo che con la diffusione del pensiero attraverso le nuove tecnologie si possano potenzialmente ledere più gravemente e con molta più facilità i diritti altrui, come il diritto alla *privacy*¹⁵. Per questo, a giudizio della Corte, i giornalisti devono essere sottoposti a limiti più rigorosi nel caso di pubblicazioni su Internet rispetto a quanto non sia previsto con riferimento alla carta stampata¹⁶.

Questa profonda differenza nell'approccio delle due Corti rappresenta un problema cruciale in considerazione della transterritorialità dei principali *social network*, che raggiungono utenti che si trovano in ogni parte del mondo. Tale com-

¹⁰ Su cui v. ampiamente M. Bassini, *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Aracne, Roma, 2019.

¹¹ Sul principio di dignità umana quale criterio di distinzione tra l'approccio statunitense ed europeo in materia, v. O. Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, n. 1/2018, pp. 48-82.

¹² Corte Suprema USA, 521 U.S. 844 (1997).

¹³ Sulle evoluzioni più recenti, che confermano tale orientamento, cfr. L. Fabiano, *Il liberal-protezionismo digitale statunitense fra difesa della leadership nel mercato tecnologico e sicurezza nazionale*, in *DPCE online*, n. 3/2023, pp. 2335-2365.

¹⁴ I. Spigno, *Discorsi d'odio. Modelli costituzionali a confronto*, Giuffrè, Milano, 2018. Con particolare riferimento all'istigazione all'odio razziale, L. Scaffardi, *Oltre i confini della libertà di espressione di espressione: l'istigazione all'odio razziale*, Cedam, Padova, 2009.

¹⁵ Corte EDU, *Editorial Board of Pravoye Delo v. Shtekel c. Ucraina*, 2011.

¹⁶ Corte EDU, *KU v. Finlandia*, 2008.

plesso fenomeno finisce per intrecciarsi, da una parte, con le problematiche relative al ruolo dei giudici, e alla loro discrezionalità, nel bilanciamento tra diritti e valori in competizione, come ha dimostrato il celebre caso *Yahoo! Licra*, e, dall'altra, con il dibattito relativo all'autoregolamentazione della rete, ovvero all'imposizione di standard normativi di carattere pubblicistico, a livello nazionale o sovranazionale.

Si inserisce in tale quadro problematico la relazione, ulteriormente complessa, che si instaura tra libertà di espressione, di informazione e di opinione, da una parte, e nuove tecnologie, dall'altra. La formazione dell'opinione pubblica, infatti, fondata sulla dimensione passiva della libertà di espressione, costituisce il pilastro della democrazia costituzionale, nella quale ai cittadini deve essere riconosciuto il diritto ad un'informazione democratica, di carattere pluralistico, che consenta un pieno esercizio della libertà di opinione¹⁷. Tuttavia, nel contesto della "democrazia della comunicazione"¹⁸, all'apparente espansione della libertà di informazione tramite le nuove tecnologie fa da contraltare il rischio della manipolazione informativa veicolata dalle piattaforme private sulle quali il dibattito pubblico "virtuale" prende vita¹⁹. Il fenomeno delle *fake news*, sebbene non sconosciuto prima dell'avvento di Internet, per effetto della straordinaria capacità di diffusione delle notizie attraverso la rete, assume oggi una rilevanza cruciale per il destino della democrazia costituzionale. In tale contesto, le già complesse problematiche relative al bilanciamento tra libertà di espressione e limitazione della disinformazione finiscono per essere ulteriormente aggravate²⁰ e richiedono forme di regolamentazione pubblica²¹.

Si collocano in tale dibattito i contributi di Gianpaolo Altamura, Giorgia Mannaioli e Viviana Masia, Maria Francesca De Tullio e Marco Rhao. Gianpaolo Altamura indaga il tema del filtraggio del sapere nella rete, attraverso l'analisi delle opere di Umberto Eco, nelle quali l'autore descrive Internet come Funes – rammentando un racconto di Luis Borges, *Funes el memorioso* – che, pur essendo capace di ricordare tutti i dettagli della vita che ha vissuto «è un completo idiota, un uomo bloccato dalla sua incapacità di selezionare e buttare via». In tale contesto, è essenziale che l'intellettuale accentui il suo ruolo di *interprete*, di traduttore o mediatore. Il saggio di Giorgia Mannaioli e Viviana Masia si colloca nell'ambito

¹⁷ F. Donati, *Democrazia, pluralismo delle fonti di informazione e rivoluzione digitale*, in *Federalismi.it*, n. 23/2013, pp. 1-4.

¹⁸ A. Papa, "*Democrazia della comunicazione*" e formazione dell'opinione pubblica, in *Federalismi.it*, n. 1/2017, pp. 1-23.

¹⁹ C. Pinelli, "*Postverità*", verità e libertà di manifestazione del pensiero, in *MediaLaws*, n. 1/2017, pp. 41-47.

²⁰ M. Cavino, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in *Federalismi.it*, n. 11/2020, pp. 32-42.

²¹ G. Pitruzzella, O. Pollicino, G.S. Quintarelli, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017.

degli studi di linguistica sulla trasformazione delle modalità di comunicazione nel contesto dello sviluppo delle nuove tecnologie. In particolare, il lavoro ha ad oggetto il fenomeno della comunicazione implicita sui *social network*, che determina effetti manipolatori sulla formazione dell'opinione degli utenti. Alla luce di tali criticità, le autrici suggeriscono azioni volte a migliorare l'analfabetismo informatico e testuale, attraverso programmi didattici di sensibilizzazione. Ai rischi per la libertà di opinione nel contesto dello sviluppo della rete attraverso una prospettiva di diritto costituzionale è dedicato l'intervento di Maria Francesca De Tullio. Alla luce dell'impatto del modello di *business* delle grandi piattaforme informatiche, basato sulla raccolta e lo sfruttamento economico dei dati personali, sulla diffusione di *fake news* in rete, il saggio delinea le linee guida di una legislazione sulla concorrenza che assicuri parità tra le piattaforme e propone rimedi per assicurare la legittima coesistenza tra i valori costituzionali in tale contesto. Marco Rhao, attraverso il medesimo approccio metodologico, suggerisce la necessità di un "costituzionalismo *by design*" per contrapporre limiti giuridici all'effetto distorsivo del Metaverso sulla formazione dell'opinione pubblica.

Problematiche relative alla tutela dei diritti individuali e dei gruppi si pongono anche qualora si considerino le nuove tecnologie non come strumento ma come oggetto dei processi politici. In tal senso, il contributo di Nicola Maffei – dedicato al tema dell'estrattivismo digitale – sottolinea come l'approvvigionamento delle risorse naturali necessarie per costituire i supporti fisici delle nuove tecnologie determini considerevoli rischi di danni socio-ambientali, in particolare nei confronti delle comunità locali dei territori interessati dalle attività estrattive.

4. Nuove tecnologie e (separazione dei) poteri

Il mutamento di ruolo delle piattaforme informatiche, che, con la diffusione dei *social network*, da attori economici in senso stretto si sono trasformate in poteri privati in competizione con i poteri pubblici, esercita una notevole influenza sul principio di separazione dei poteri nelle democrazie costituzionali contemporanee.

Le problematiche connesse con la tecnologia digitale, infatti, hanno rafforzato il ruolo dei giudici, principali attori del bilanciamento tra diritti e valori nell'arena digitale: la tecnologia digitale ha così rafforzato il processo già in atto di *judicial globalisation*, esasperando la "solitudine" del legislatore che resta spesso volontariamente inerte di fronte all'impatto delle evoluzioni tecnologiche sulle forme di garanzia delle libertà e dei diritti. A partire dall'approvazione del GDPR, il costituzionalismo digitale europeo sembra attraversare una nuova fase, caratterizzata dal tentativo del legislatore di riappropriazione del proprio ruolo, che però finisce per essere esercitato in modo frammentario e rischia di aggravare la contrapposizione tra l'approccio europeo e quello statunitense in un contesto caratterizzato ne-

cessariamente dalla transnazionalità, con la probabile conseguenza dell'ineffettività della normativa europea²².

Ma sono gli stessi poteri a subire una radicale metamorfosi per effetto dell'espansione delle nuove tecnologie. In effetti, le categorie classiche sulla base delle quali prima della rivoluzione digitale si fondava il rapporto tra autorità e libertà risulta profondamente trasformato. Le grandi piattaforme informatiche – poche e dotate di un capitale economico immenso – sono esse stesse poteri, “nuovi, privati, penetranti, opachi”, nell'ambito del mondo globalizzato. A tal proposito, M.R. Ferrarese descrive con efficacia il fenomeno della “metamorfosi” e del “trasloco” dalla dimensione pubblica a quella internazionale e privata, nel contesto della globalizzazione e della rivoluzione digitale. I *social network* ridisegnano le regole della comunicazione, creando comunità virtuali aterritoriali, instabili e volatili, nelle quali trovano origine nuove identità politiche, nell'ambito di una struttura reticolare del potere, fondata sull'inscindibilità tra lo spazio pubblico e quello privato²³.

La nuova sfida della democrazia costituzionale nell'era digitale, dunque, consiste nell'individuare strumenti di garanzia della separazione tra i poteri, non solo con riferimento alla funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria, ma anche tra poteri pubblici e privati, a garanzia dei diritti e della dignità degli individui. La penetrazione di grandi colossi economici privati nelle sfere del potere pubblico, infatti, determina, quale effetto immediato ed evidente, l'aggravamento di condizioni di disuguaglianza e vulnerabilità economica, sociale e politica. La sfida che la democrazia costituzionale deve cogliere è dunque quella della regolazione di Internet²⁴, a garanzia di un equo bilanciamento tra libertà e interessi contrapposti, nella consapevolezza degli ostacoli al raggiungimento di tale obiettivo, determinati dalla velocità di trasformazione e dal carattere per natura transterritoriale delle nuove tecnologie.

Tutti i contributi raccolti in questo volume si muovono lungo tali coordinate. In particolare, Luca Di Majo e Francesca Paruzzo si interrogano sugli strumenti idonei a limitare l'esercizio del potere privato da parte delle piattaforme informatiche nel contesto del Metaverso e individuano nella legge la sede privilegiata, nonostante le difficoltà derivanti dalle peculiarità della struttura del potere reticolare delle nuove tecnologie. Indaga le problematiche dei moduli di governo privatistici propri delle piattaforme informatiche, considerandoli affini agli schemi dello Stato patrimoniale, anche Giulio Santini, che, in proposito, si interroga sulla compatibilità di tale modello con i paradigmi della liberaldemocrazia.

²² O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2023, pp. 569-594.

²³ M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, il Mulino, Bologna, 2022, in part. pp. 112-119.

²⁴ Cfr. in tal senso G. De Minico, *Per una tecnologia amica della Costituzione*, in Id., *Libertà in Rete. Libertà dalla Rete*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. XIX-XXIX, 1-34.

Tutti i contributi raccolti nelle pagine che seguono, dunque, gettano luce sulle potenzialità e criticità dell'impatto delle nuove tecnologie sugli ordinamenti contemporanei: un'adeguata regolamentazione di tale fenomeno, che individui le coordinate per garantire l'effettività delle procedure democratiche, nel rispetto dei diritti fondamentali individuali e del principio di separazione dei poteri – pubblici e privati – può costituire un antidoto per la crisi che la democrazia costituzionale sta attraversando.

L'intellettuale come interprete: Umberto Eco e la teoria delle “caldaie” mediatiche

Gianpaolo Altamura *

Abstract: According to Umberto Eco, the spread of digital technologies and the Internet is an issue concerning the humanities because it involves the structure of our knowledge. The web is a medium where many writings proliferate chaotically, without a hierarchy. It is a rhizomatic space similar to a big library, as Eco puts it. Moreover, according to Eco, the web needs to be filtered because of its exorbitant amount of data which no one can order: it is like *Funes el memorioso*, the title character of Borges's novel, who had a prodigious memory but was hopelessly stupid. In a society undermined by divisions and entropies, the intellectual can only accentuate his function as interpreter, translator or mediator. It is no coincidence that the latest Eco insists more and more often on the ability of culture to “hold together”, on the transmissibility value of our “encyclopedias”.

Keywords: *Web; Internet; Net; Populism; Media.*

Sommario: 1. Premessa. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati? – 2. La conoscenza come *ars combinatoria*. – 3. I mass media come “caldaia” sociale. – 4. Eco e le “legioni di imbecilli” del web. – 5. Conclusioni: l'intellettuale come interprete e memoria.

1. Premessa. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati?

Il problema cruciale legato all'utilizzo di internet e delle tecnologie digitali è secondo Umberto Eco la sostanziale assenza di filtraggio del sapere. Il web è infatti per l'autore di *Apocalittici e integrati* una sorta di calderone in cui le risorse a disposizione degli utenti si accumulano in maniera spontanea e magmatica, senza alcun principio “architettonico” o accenno di gerarchia. La tesi del semiologo è che mezzi come la rete e, negli ultimi anni, i social network siano in grado di con-

* Ricercatore di tipo A nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

dizionare la nostra visione del mondo non già intervenendo *ab imo* sulle strutture della conoscenza (tecniche di profilazione come il *microtargeting* e i *cookies* e altri fenomeni cognitivi come i *bias* di conferma, l'*echochamber*, il *filter bubble* o le “cybercascate” sono entrati nel “senso comune” soltanto dopo la scomparsa dell’intellettuale piemontese, avvenuta nel febbraio del 2016), ma frantumando *ad infinitum* il sapere e generando una galassia di informazioni, dati, segni in continua espansione, impossibile per chiunque da gestire o anche solo metabolizzare¹. Una delle conseguenze più evidenti di questa “frammentazione delle opere on line”² è la decadenza del formato libro e in generale del principio di autorevolezza, nonché la svalutazione delle tradizionali agenzie culturali ed educative, che si sono trovate a competere con i media digitali, utilizzati da un numero di persone stimabile ormai in miliardi.

“La questione è drammatica. I paradigmi vanno sempre difesi o sempre contestati?”³, si interroga Eco. La natura entropica, anarchica, di internet rende d’altra parte molto difficile costruire un edificio stabile del sapere, una forma organizzata e trasmissibile di conoscenza, laddove invece “una cultura (intesa come sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi, eredità storica condivisi da un gruppo umano particolare) non è solo un accumulo di dati”, ma una “Enciclopedia condivisa, fatta non solo di ciò che si è conservato ma anche, per così dire, del tabù su ciò che

¹ I primi teorici dell’ipertesto considerarono questa nuova forma testuale una “tecnologia liberante”, afferma Carr, in linea con le teorie postmoderne secondo cui fosse in declino l’“autorità patriarcale dell’autore” e del suo strumento principe, il libro. Ma, pur affrancando il lettore dall’“ostinata materialità del testo stampato” e “dalle costrizioni della tecnologia legata alla pagina”, decifrare ipertesti, indica lo studioso, può risultare più faticoso della lettura tradizionale perché “valutare i link e tracciare un percorso attraverso di essi implica un impegnativo lavoro mentale di risoluzione dei problemi, che è estraneo rispetto alla lettura stessa”. Cfr. N. Carr, *Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2011, p. 100. Secondo De Stefano e LeFevre “le maggiori richieste – presenti nell’ipertesto – di prendere decisioni e di elaborare stimoli visivi [indeboliscono] il rendimento della lettura” e hanno “come risultato un aumento del carico cognitivo”, richiedendo “una capacità di memoria di lavoro che [eccede] le possibilità dei lettori”. Cfr. D. De Stefano, A. LeFevre, *Cognitive load in hypertext reading: A review*, in *Computers in Human Behavior*, 23, 3, maggio 2007. Manfred Spitzer arriva a parlare, in merito alle conseguenze di questo sovraccarico, di “demenza digitale”, il “problema riguarda soprattutto il rendimento mentale, il pensiero, la capacità critica e di orientarsi nella ‘giungla delle informazioni’”. Cfr. M. Spitzer, *Connessi e isolati. Un’epidemia silenziosa*, Corbaccio, Milano, 2018, p. 13. Non manca, tuttavia, chi vede in questo cambiamento di paradigma una opportunità di ottimizzare il processo di lettura e, con esso, lo sviluppo del pensiero umano. La neuroscienziata Maryanne Wolf sostiene che la lettura “ad alta velocità”, malgrado alcune controindicazioni, liberi il lettore “dalle limitazioni della memoria” donandogli con la sua attitudine ad automatizzarsi “la possibilità di dedicare meno tempo al processo iniziale di decodifica. [...] Un sistema reso più agile grazie alla specializzazione e all’automatismo ha più tempo per pensare”. M. Wolf, *Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge*, Vita e Pensiero, Milano, 2009, p. 235.

² N. Carr, *Internet ci rende stupidi?*, cit., p. 84.

³ U. Eco, *Pape Satàn Aleppe. Cronache di una società liquida*, La nave di Teseo, Milano, 2016, p. 59.

si è eliminato”⁴. La conoscenza è del resto generata da una fondamentale esigenza di scarto, di “differenza”, mentre invece il web (e oggi le AI, aggiungiamo) opera per forza di giustapposizione, di accumulazione statistica. Eco amava citare in merito un noto racconto di Borges, *Funes el memorioso*, il cui protagonista è un uomo in grado di ricordare ogni particolare della sua vita, ma a conti fatti risulta “un completo idiota, [...] bloccato dalla sua incapacità di selezionare e di buttare via”⁵. “Internet è come Funes”, osserva Eco, dal momento che “permette a ciascuno di costruirsi una propria enciclopedia, ovvero il proprio libero sistema di credenze, nozioni e valori”, in cui coesistono elementi fortemente eterogenei, quando non in totale contraddizione⁶. In una *Bustina di Minerva* lo scrittore racconta il caso di uno studente che durante un esame sostenne che la strage alla stazione di Bologna del 1980 era stata compiuta dai bersaglieri. Eco attribuisce il clamoroso errore del giovane a uno stato di confusione dovuto all’eccesso di informazioni generato dai media, ciò che oggi definiremmo “infodemia”, cioè “una censura per eccesso di rumore [...] che non solo i giovani ma anche gli adulti stanno subendo”⁷.

Il nostro studente forse non era qualcuno al quale era stato detto troppo poco *ma qualcuno a cui era stato detto troppo*, e che non era più in grado di selezionare ciò che valeva la pena di ricordare. Aveva nozioni imprecise circa il passato non perché non gliene avessero parlato ma perché le notizie utili e attendibili erano state confuse e seppellite nel contesto di troppe notizie irrilevanti. E l’accesso incontrollato alle varie fonti espone al rischio di non saper distinguere le informazioni indispensabili da quelle più o meno deliranti⁸.

Il relativismo virulento di internet “ha un risvolto educativo drammatico”, paventa Eco, “a tal punto che da tempo sostengo che la nuova fondamentale materia da insegnare a scuola dovrebbe essere una tecnica della selezione delle notizie in linea – salvo che si tratta di un’arte difficile da insegnare perché spesso gli insegnanti sono tanto indifesi quanto i loro studenti”⁹. In un’altra *Bustina* l’autore riferisce l’episodio, avvenuto all’interno di una classe, di un alunno che ha chiesto provocatoriamente al suo docente quale funzione potesse egli mai esercitare nell’epoca di internet. Ma, riflette Eco, sebbene la “Gran Madre di tutte le enciclopedie” possa contare su risorse “immensamente più ampie e spesso più approfondite di quelle di cui dispone il professore”, la differenza tra la rete e quest’ultimo gli pare ancora enorme, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Internet, infatti,

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ivi*, p. 39.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ivi*, p. 53.

dice *quasi tutto*, salvo come cercare, filtrare, selezionare, accettare o rifiutare quelle informazioni. A immagazzinare nuove informazioni, purché si abbia buona memoria, sono capaci tutti. Ma decidere quali vadano ricordate e quali no è arte sottile. Questo fa la differenza tra chi ha fatto un corso di studi regolari (anche male) e un autodidatta (anche se geniale)¹⁰.

La rete presenta una offerta infinita di informazioni, ma tale offerta rischia di ingenerare nella migliore delle ipotesi dinamiche di dilettantismo culturale: in proposito Eco menziona il romanzo di Flaubert *Bouvard e Pécuchet*, in cui due anonimi copisti da un giorno all'altro iniziano a leggere decine e decine di libri senza alcun metodo o disciplina, finendo per prendere ogni nozione alla lettera e perdersi fatalmente nei meandri del sapere, andando incontro a una serie di equivoci e paradossi¹¹. La *boutade* dello studente segnala in ogni caso che è in atto un cambio di paradigma “fra due diversi modi di lavorare e due diverse concezioni di come la tecnologia potrebbe essere usata per aiutare il lavoro”¹². Eco tematizza quella diacronia che de Kerckhove definisce “*switching cost*”¹³, cioè il fatto che la rete modifica il nostro modo di apprendere e immagazzinare le informazioni, abituandoci a una “narratività ipermediale e transmediale”¹⁴. Gli utenti odierni del web sono paragonabili a dei moderni raccoglitori-cacciatori, caratterizzati da un'intelligenza rapsodica e una “attenzione frammentaria”¹⁵, che si fondano sulla dimensione iconica e associativa piuttosto che su quella logico-dialettica. “Non

¹⁰ *Ivi*, p. 56.

¹¹ Cfr. G. Flaubert, *Bouvard e Pécuchet*, Quodlibet, Macerata, 2018.

¹² D.M. Levy, *Scrolling Forward. Making Sense of Documents in the Digital Age*, Arcade, New York, 2011, p. 104.

¹³ D. de Kerckhove, *La Rete ci renderà stupidi?*, Castelvecchi, Roma, 2016, p. 25.

¹⁴ *Ivi*, p. 25. Questo cambiamento di paradigma ha innescato un dibattito tra i cosiddetti “deterministi” e “strumentalisti” (cfr. N. Carr, *Internet ci rende stupidi?*, cit., p. 67) che può ricordare quello tra gli apocalittici e gli integrati proposto da Eco nell'omonimo libro (cfr. U. Eco, *Apocalittici e integrati*, Bompiani, Milano, 2001). Questa diatriba è ben messa in luce da studiosi come Spitzer (*Connessi e isolati, Demenza digitale*) e Carr, autore di un pamphlet dal titolo eloquente come *Internet ci renderà stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello*, secondo il quale la “Rete può a buon diritto essere considerata la più potente tecnologia di alterazione della mente mai diventata di uso comune, con la sola eccezione dell'alfabeto e dei sistemi numerici; perlomeno, è la più potente arrivata dopo il libro” (N. Carr, *Internet ci rende stupidi?*, cit., p. 92). A questi si contrappongono voci più moderate, una tra tutte quella di Derrick de Kerckhove, che in *La rete ci renderà stupidi?* (pubblicato in risposta al libello polemico di Carr) afferma a chiare lettere di non credere che Google ci renderà stupidi. Per lo studioso “si tratta di problemi che sono sempre stati superati [...] ma bisognerà pagare il prezzo di una qualche perdita” e “stabilire a quale livello di perdita di silenzio siamo disposti ad acconsentire” (D. de Kerckhove, *La rete ci renderà stupidi?*, cit., p. 44).

¹⁵ C. Doctorow, *Writing in the Age of Distraction*, in *Locus Magazine*, January 2009. Disponibile all'indirizzo <https://www.locusmag.com/Features/2009/01/cory-doctorow-writing-in-age-of.html>.

vediamo la foresta quando cerchiamo nel Web. Non vediamo nemmeno gli alberi. Vediamo soltanto ramoscelli e foglie”¹⁶, indica Carr.

L’attrazione per la “molteplicità” e la velocità di internet – e in generale di tutte le tecnologie digitali – è spiegabile secondo Eco dalla stessa ragione per cui in passato gli uomini ricorrevano alle pratiche magico-rituali¹⁷: l’ansia e la fretta (o, come direbbe De Martino, la “crisi della presenza”¹⁸), sentimenti dilaganti anche nell’età contemporanea, che, come afferma Bauman, ha dichiarato oscena la parola “attesa”¹⁹. Il semiologo è cosciente del fatto che l’utilizzo delle tecnologie può indurre nell’uomo una specie di vertigine prometeica, data dalla sensazione di catturare con pochi gesti o clic l’essenza delle cose, standardizzando (come fanno oggi le attuali intelligenze artificiali generative in maniera più raffinata e impressionante) pratiche creative particolarmente complesse e articolate, tanto da far pensare a quella tecnica di *camouflage* testuale che, parlando di Calvino, Carla Benedetti ha chiamato “effetto apocrifo”²⁰. In un brano semiserio del 1981, dedicato a uno dei suoi luoghi prediletti, la biblioteca, Eco pronostica l’avvento della “xerociviltà”, l’era delle fotocopie, in cui questo “strumento di estrema utilità” finirà per costituire “un alibi intellettuale” per lo studente che, “uscendo dalla biblioteca con un fascio di fotocopie [,] ha la sensazione di essersi impadronito del contenuto di quei libri”²¹. “Non sono un passatista”, ha dichiarato Eco, ma

I supporti moderni sembrano mirare più alla diffusione dell’informazione che alla sua conservazione. Il libro invece è stato strumento principe della diffusione (si pensi al ruolo che ha avuto la Bibbia a stampa per la riforma protestante) ma al tempo stesso anche della conservazione. È possibile che tra qualche secolo l’unico modo per avere notizie sul passato, smagnetizzatisi tutti i supporti elettronici, sia ancora un bell’incunabolo²².

¹⁶ N. Carr, *Internet ci rende stupidi?*, cit., p. 74.

¹⁷ Eco rintraccia un nesso di continuità tra magia e fascinazione per la tecnologia: “La fiducia nella magia non si è dissolta con l’avvento della scienza sperimentale, perché il sogno della simultaneità tra causa ed effetto si è trasferito alla tecnologia. [...] Il rapporto tra entusiasmo tecnologico e pensiero magico è molto stretto ed è legato alla speranza religiosa nell’azione fulminea del miracolo”. U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 69.

¹⁸ Cfr. E. De Martino, *La crisi della presenza in Basilicata*, Calice, Rionero in Vulture, 1996.

¹⁹ Cfr. Z. Bauman, L. Donskis, *Cecità morale. La perdita di sensibilità nella modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

²⁰ Cfr. C. Benedetti, *Pasolini contro Calvino. Per una letteratura impura*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

²¹ U. Eco, *A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico*, Bompiani, Milano, 2006, p. 140.

²² U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 189.

2. La conoscenza come *ars combinatoria*

Eco non rinuncia dunque a identificare nel libro, emblema del sapere strutturato, il mezzo privilegiato di trasmissione della conoscenza, mentre i *digital media* dovrebbero svolgere una funzione integrativa, nella prospettiva di un'ideale convergenza tra i supporti tradizionali e le tecnologie più innovative²³. Negli ultimi anni della sua vita Eco è tornato significativamente più volte sulla necessità che i giovani si sforzino di allenare la memoria, evitando di delegarla a strumenti esterni come *hard disk* e *cloud*, un'abitudine che secondo studiosi radicali come Spitzer sta portando a una vera e propria "demenza digitale"²⁴. Questa "malattia", scrive Eco in una lettera al nipote pubblicata su "L'Espresso", sta colpendo molti ragazzi²⁵. Tuttavia, non è in gioco la mera conservazione di una facoltà che pure sarebbe essenziale per l'uomo, quanto lo stesso metodo con cui si dovrebbe giungere alla conoscenza. L'utilizzo passivo e acritico di internet (un *mare magnum* in cui tutto è scaricabile, e di fatto "scaricato", ovvero consumato, dissipato) per l'autore di *Opera aperta* non ha nulla del processo creativo, dal momento che mortifica la "quota" immaginativa e poetica – in ultima analisi l'istanza di libertà – alla base del pensiero umano. L'intelligenza umana è un'abilità maieutica, generativa, che consiste nell'immaginare un ordine nella congerie informe della conoscenza possibile, secondo un principio associativo e creativo che è, letteralmente, *ars combinatoria*. Conoscere non è pervenire a una quantità critica o sufficiente di informazioni ma estrarre una forma necessaria e coerente dalla materia inarticolata del sapere, creare un dispositivo modellizzante ed ecologico che sia flessibile e soprattutto "riciclabile", ovvero universalmente spendibile, anche al di fuori delle finalità e dei contesti per cui è stato prodotto. Creativo a giudizio di Eco non è "colui che ha tratto qualcosa di nuovo *ex nihilo* ma colui che lo ha individuato, per intuizione, per *trial and error*, per caso – o per quell'infinita pazienza che per Flaubert era segno del genio – dalla ganga che lo racchiudeva e lo nascondeva ai nostri occhi"²⁶. Filtrare il sapere è dunque una attività che coincide con la stessa struttura della conoscenza, che da questo punto di vista è considerabile un processo aperto e dinamico, piuttosto che un prodotto finito, un'operazione piuttosto che

²³ De Kerckhove, come Eco, indica nel libro una sorta di "equilibratore" di internet, perché "ralenta l'informazione e il tempo e ciò è fondamentale in un'epoca come la nostra in cui siamo bombardati di informazioni e in cui si è persa la pazienza per la più infima forma di ritardo". Cfr. D. de Kerckhove, *La rete ci renderà stupidi*, cit., pp. 42-43.

²⁴ Cfr. M. Spitzer, *Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi*, Corbaccio, Milano, 2013.

²⁵ U. Eco, *Umberto Eco: "Caro nipote, studia a memoria"*, in *L'Espresso*, 2 gennaio 2014. Disponibile all'indirizzo <http://espresso.repubblica.it/visioni/2014/01/03/news/umberto-eco-caro-nipote-studia-a-memoria-1.147715>.

²⁶ U. Eco, *Combinatoria della creatività*. Disponibile sul sito <http://www.umbertoeco.it/CV/Combinatoria%20della%20creativita.pdf>.

un'opera. Una simile modalità gnoseologica è paragonata da Eco al metodo abducente di Peirce, basato com'è noto su un procedimento di autenticazione che vede nella prova e nell'errore due momenti essenziali di calibrazione del pensiero. La posizione di Eco è prossima a quella di de Kerckhove, che ha parlato in merito di "intelligenza connettiva"²⁷, evidenziando il fatto che, nella civiltà "dei big Data, le risposte dipendono unicamente dalle domande. Meglio imparare a fare bene le domande che a dare le risposte, benché giuste"²⁸.

Per questa serie di motivi Eco non crede che il web possa mai diventare una "enciclopedia" affidabile, dal momento che non possiede quelle caratteristiche di sistematicità, profondità e circolarità che definiscono una visione globale della realtà, un sistema di credenze e di opinioni sul mondo, una *Weltanschauung*²⁹. L'intellettuale è nondimeno consapevole del fatto che la ristrutturazione profonda che internet e i social network stanno operando nella nostra società ha fatto saltare tutte le nostre griglie percettive e i nostri sistemi cognitivi, ponendoci di fronte alla responsabilità inderogabile di compiere un salto pedagogico dal ruolo di semplici utenti-consumatori a quello di coautori-produttori della conoscenza (i cosiddetti *prosumer*), se non vogliamo restare invischiati nella pania del peggior paternalismo digitale – e del "pensiero debole". La conoscenza intesa come "opera aperta" e co-costruita ha bisogno in ultima analisi di una comunità attiva che "vigila affinché circolino linguaggi comuni, sapendo che per rovesciare un paradigma è necessario che ci sia un paradigma da rovesciare. Difendere i paradigmi – ammette Eco – provoca certamente il rischio del dogmatismo ma è su questa contraddizione che si basa lo sviluppo del sapere"³⁰.

²⁷ L'intelligenza connettiva di cui parla de Kerckhove è paragonabile alle "forbici poetiche" teorizzate dal regista sovietico Vsevolod Pudovkin: "anche i lettori moderni sono grandi editori: sono capaci cioè di leggere come in un montaggio cinematografico, di acquisire le immagini con un approccio ipertestuale e di metterle insieme, utilizzando fenomenali potenzialità intellettive. [...] Oggi, inoltre, si sviluppa più la creatività che la memoria classica: i ragazzi di oggi sono inventori permanenti. L'intelligenza ipertestuale è la capacità di conoscere le cose velocemente, quando servono [...] in comunicazione [...] con sempre più oggetti di sempre maggiore pertinenza (che io chiamo 'ipertinenza')". D. de Kerckhove, *La rete ci renderà stupidi?*, cit., pp. 32-33.

²⁸ *Ivi*, p. 23.

²⁹ "Il nome greco significa 'educazione circolare': era l'idea di una educazione totale che doveva investire il discepolo. Da Plinio alle enciclopedie ellenistiche e medievali, chiamate *Imago Mundi* o *Speculum mundi*, l'enciclopedia dà un ordinamento al sapere che appartiene alla tradizione culturale". Una simile affermazione sembra peraltro fare il paio con l'idea di Eco per cui "l'uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l'informazione nell'unico momento della sua vita in cui gli serve, e in due minuti". U. Eco, S. Bartezzaghi, *Se tutta la conoscenza è un gioco*, in *La Repubblica*, 1 settembre 2003. Disponibile all'indirizzo <https://www.repubblica.it/speciale/2003/enciclopedia/idee/10.html>.

³⁰ U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 60.

3. I mass media come “caldaia” sociale

Il modello polifonico, orizzontale e degerarchizzato di internet sta inesorabilmente portando all'obsolescenza del modello dell'intellettuale tradizionale, razionale e “letterato”, che per secoli ha conferito da posizione relativamente autonoma (nel privato del suo studio) con la società del suo tempo, non solo quella *stricto sensu* culturale. La pratica di lettura/scrittura silenziosa – viene agli occhi l'immagine di San Girolamo chino sul suo scrittoio nel celebre quadro di Antonello da Messina – ha rappresentato sin dal Medioevo un modo di “sostenere e proteggere l'identità privata, e allo stesso modo chiarirla”³¹, contribuendo allo sviluppo di idee ed etiche personali che in molti casi hanno dato voce a istanze “anticonvenzionali, scettiche e persino eretiche e sediziose, forzando così i confini della conoscenza e della cultura”. Grazie a queste condizioni “la ricerca tranquilla, solitaria divenne il prerequisito di ogni seria conquista intellettuale. L'originalità di pensiero e la creatività espressiva diventarono la caratteristica della mente modello”³². Ma la produttività dell'intellettuale classico ha sempre trovato un luogo di espressione e di confronto ideali nella dimensione pubblica e dialogica. Con l'affermazione dei mass media, tuttavia, questo assetto pluricentenario si è rovesciato e la funzione pubblica del lavoro intellettuale e creativo sta gradualmente assumendo una connotazione diversa. In alcuni saggi scritti tra il 1977 e il 1983 – poi raccolti in *Sette anni di desiderio* – Eco individua nei media un canale di riflusso nei rassicuranti confini del privato: a inizio anni '80 le neonate tv e radio commerciali, i rotocalchi generalisti e le *fanzine* adolescenziali sono diventati infatti i collettori privilegiati delle pulsioni, delle istanze e dei desideri³³ – eccedenti di investimenti libidici e fors'anche tanatologici – che hanno percorso la società italiana nei controversi “anni di piombo”, riassorbendo come una cappa aspirante tutte le energie politico-sociali in circolo per degradarle a un livello più basso³⁴.

Se poi si va a recuperare un altro termine chiave di questi anni, la crisi della ragione, si vede che, se la ragione è in crisi, cosa rimane? La celebrazione degli impulsi, in politica come in letteratura, e in varie altre attività [...]. E siccome la celebrazione degli impulsi non dà mai i risultati sperati, sopravviene la rabbia, oppure il desiderio si orienta in direzioni oscure, e diventa voglia di morte³⁵.

³¹ Arcangeli data la pratica della lettura in silenzio a “non prima del Decimo secolo (a partire dal Tredicesimo secondo Jacques Le Goff)”. M. Arcangeli, *Prefazione*, in D. de Kerckhove, *La rete ci renderà stupidi?*, cit., p. 15.

³² D. de Kerckhove, *La rete ci renderà stupidi?*, cit., pp. 41-42.

³³ Si pensi al fatto che un programma televisivo assurdo ormai a simbolo dei cosiddetti “anni del riflusso” sia nato proprio in questo periodo: “Drive in” di Antonio Ricci, in onda su Canale 5 a partire dal 1983.

³⁴ Questa è a grandi linee la tesi di fondo di *Sette anni di desiderio*, antologia echiana del 1983. U. Eco, *Sette anni di desiderio*, Bompiani, Milano, 2004.

³⁵ *Ivi*, p. 4.

Dall'“immaginazione al potere” (uno degli slogan simbolo del Sessantotto) si è insomma passati quasi inavvertitamente alla debordiana società dello spettacolo. Tra i principali sintomi di questa crisi non vi è soltanto il declino dell'*engagement* classico, incarnato dalla vecchia figura di intellettuale, ma anche e soprattutto lo sfibrarsi dei “corpi intermedi”, garanti della tenuta della società democratica, che nella visione peirciana di Eco hanno la responsabilità di “fare perizia [sui] segni che circolano nella comunità e vagliarli epistemicamente. [...] Non tutte le informazioni che circolano [...] hanno lo stesso valore”³⁶. L'intellettuale sottolinea in proposito la narrativa ambigua dei mass media in questa congiuntura. Da un lato infatti essi

segnalano [...] i sintomi di una crisi delle ideologie ottimistiche del progresso: sia quella positivisticamente tecnologica che voleva costruire un mondo migliore con l'ausilio della scienza, sia quella materialisticamente storica che voleva costruire una società perfetta per mezzo dell'intervento rivoluzionario. Dall'altro tendono a tradurre in forma mitica il fatto che queste due crisi (che per molti aspetti sono la stessa) si traducono in termini politico-sociali ed economici, come ritorno all'ordine, ovvero frenata conservatrice [...]. In questo senso mentre sembrano agire da termometro, che registra un incremento di temperatura, fanno invece parte del combustibile di cui la caldaia si alimenta³⁷.

Eco sta descrivendo qui in tutta evidenza i meccanismi reazionari del populismo mediatico, anche se non fornisce ancora questa definizione. L'intellettuale è tuttavia persuaso del fatto che il potere neocapitalista trae forza proprio dal garantire a schiere sempre più ampie di cittadini la possibilità di esprimere la propria opinione e rappresentare se stessi nella pubblica piazza dei media³⁸. Questo *trend* di disintermediazione o proprio di “carnevalizzazione” del dibattito pubblico non costituisce tuttavia un vero momento liberatorio, quel che si dice un “processo di scarico”, perché in realtà non contribuisce che al “surriscaldamento” del corpo sociale. Nella società precapitalistica, riflette Eco, il carnevale e il comico erano infatti uno strumento di catarsi popolare perché davano “licenza di violare la regola”. Ma tale “regola”, ossia l'ordine sociale normale, “era talmente riconosciuta che non c'è bisogno di ribadirla. Per questo il carnevale può avvenire solo una

³⁶ C. Paolucci, *Umberto Eco. Tra Ordine e Avventura*, Feltrinelli, Milano, 2017, p. 115.

³⁷ U. Eco, *Sette anni di desiderio*, cit., p. 10.

³⁸ Se considerata in questi termini, l'analisi di Eco non è molto lontana dai concetti pasoliniani di “permissivismo” e “falsa tolleranza”: per entrambi, infatti, il potere capitalista incoraggia teoricamente la partecipazione democratica delle masse dettando tuttavia i codici culturali entro cui questa deve essere esercitata. Si vedano in particolare alcuni brani di *Scritti corsari*, tra cui *Il vero fascismo e quindi il vero antifascismo* e *Il coito, l'aborto, la falsa tolleranza del potere*. Quest'ultimo brano innescò peraltro una polemica in cui intervenne lo stesso Eco con l'articolo *Le ceneri di Malthus*. Cfr. P. P. Pasolini, *Scritti corsari*, Garzanti, Milano, 2015.

volta all'anno. Occorre un anno di osservanza rituale perché la violazione dei precetti rituali sia goduta ("semel" appunto "in anno")³⁹. Invece, nell'epoca del capitalismo mediatico, in un "regime di permissività assoluta e di completa anomia non c'è carnevale possibile, perché nessuno si ricorderebbe cosa viene messo parenteticamente in questione"⁴⁰, nota acutamente Eco. I mass media sono infatti "un universo di controllo e regolazione del consenso [...] fondato sul commercio e sul consumo di schemi comici. Si permette di ridere proprio perché prima e dopo la risata si è sicuri che si piangerà"⁴¹.

4. Eco e le "legioni di imbecilli" del web

Una simile dinamica di carnevalizzazione "tossica" è prefigurata da Eco anche per il "mondo del futuro (se assomiglierà a quello che già oggi si configura)", nel quale "pur di essere 'visti' e 'parlati' si sarà pronti a fare di tutto"⁴². È proprio su questa direttrice che, anni dopo, si muoverà la critica del semiologo nei confronti di *social media* come Facebook e Twitter (oggi X), che, afferma, sono agitati da sciami di "opinioni irrilevanti", proprio come "il bar Sport di qualsiasi villaggio o periferia"⁴³. È come se Eco riconoscesse in questo luogo, familiare a ogni italiano, il millenario "spirito della novella"⁴⁴, ovvero l'inclinazione nazionale alla chiacchiera, al racconto "magico" e di invenzione, alla panzana, alla frottola (ciò che con meno fantasia oggi chiamiamo *fake news*), insomma la tendenza a spararla grossa pur di intrattenere l'*audience*.

Ma tutto si consuma lì, le chiacchierate al bar non hanno mai cambiato la politica internazionale [...] nell'insieme quel che pensa la maggioranza della gente è solo quel dato statistico che emerge nel momento in cui, ciascuno avendo fatto le sue riflessioni, si vota, [...] dimenticando quello che si era detto al bar⁴⁵.

Ci sembra, tuttavia, che Eco accentui troppo il carattere carnascialesco della rete, dimenticando che i social media non sono degli strumenti inerti ma lo stesso ambiente – la caldaia, appunto – nel quale si crogiolano i populismi digitali. Più allarmante a giudizio di Eco è il fatto che i social "sono sì usati da vari poteri con

³⁹ U. Eco, *Sette anni di desiderio*, cit., p. 150.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 23.

⁴³ *Ivi*, p. 26.

⁴⁴ G. Celati, *Lo spirito della novella*, in *Griseldaonline*, n. VI/2006-2007. Disponibile all'indirizzo <https://site.unibo.it/griseldaonline/it/gianni-celati/gianni-celati-spirito-novella>.

⁴⁵ U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 26.

funzioni di controllo, ma grazie al contributo entusiastico di chi vi partecipa”⁴⁶. L'intellettuale sposa la riflessione di Bauman, che parla di “società confessionale” in cui “la pubblica esposizione di sé” diviene la “prova eminente e più accessibile”⁴⁷ del nostro “esserci”. Gli “spiati”, continua Eco, “collaborano con le spie per facilitare il loro lavoro, e traggono da questa resa motivo di soddisfazione perché qualcuno *li vede* mentre esistono, e non importa se talora esistono come criminali o come imbecilli”⁴⁸. In generale, nel palcoscenico-confessionale del web si assiste al disfaccimento del concetto di reputazione, sostituito ormai dalla categoria di “notorietà”⁴⁹ (incarnata da torme di *influencer*, *content creators*, giornalisti-cittadini e sedicenti imprenditori digitali). Verificate determinate condizioni, il più delle volte casuali e del tutto imprevedibili, qualsiasi comune cittadino può assurgere a “superuomo-qualunque-di-massa”, per citare un celebre *topos* echiano. “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”⁵⁰, afferma Eco nella discussa *lectio magistralis* sulle “legioni di imbecilli del web”, tenuta all’Università di Torino nel 2015. Se da un lato il famigerato discorso è stato fortemente criticato perché scarsamente *politically correct*⁵¹, dall’altro il semiologo insiste ancora una volta sulla metafora del web come “bar di paese”, dove in passato i chiacchieroni “venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel”⁵². Ma questa “euristica” sembra troppo innocente ed eufemistica per descrivere la comunicazione congestionata di internet, un universo agitato da una infinità di *flame*, rivendicazioni, tempeste digitali e miriadi di micro e macroconflitti. Eco non sembra tenere in debita considerazione il fatto che nell’epoca del populismo digitale il “bar di paese” del web è una delle tante casse di amplificazione di ciò che i socio-

⁴⁶ Z. Bauman in U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 26.

⁴⁷ Cfr. Z. Bauman, L. Donkiss, *Cecità morale. La perdita di sensibilità nella modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

⁴⁸ U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 27.

⁴⁹ *Ivi*, p. 25.

⁵⁰ U. Eco in G. Nicoletti, *Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli”*, in *La Stampa*, 11 giugno 2015. Disponibile all’indirizzo <https://www.lastampa.it/cultura/2015/06/11/news/umberto-eco-con-i-social-parola-a-legioni-di-imbecilli-1.35250428/>. Eco espresse la controversa opinione, che causò un ampio dibattito, nel giugno del 2015 all’Università di Torino, durante la cerimonia in cui gli fu conferita la laurea *honoris causa* in “Comunicazione e cultura dei media”. Video disponibile all’indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=u10XGPuO3C4>.

⁵¹ In seguito alle polemiche Eco ha confermato la sua teoria specificando tuttavia che “nella mia nozione di imbecille non c’erano connotazioni razzistiche. [...] È giusto che la rete permetta di esprimersi anche a chi non dice cose sensate, però l’eccesso di sciocchezze intasa le linee. E alcune scomposte reazioni che ho poi visto in rete confermano la mia ragionevolissima tesi”. Cfr. U. Eco, *Pape Satan Aleppe*, cit., p. 247.

⁵² U. Eco in G. Nicoletti, *Umberto Eco: “Con i social parola a legioni di imbecilli”*, cit.

logi definiscono il “potere destituente”⁵³ delle masse. Questa energia eversiva e destrutturante può manifestarsi in molti modi, spesso irrazionali: come mutevole umore politico, dall’incontrollabile rabbia antisistema all’entusiasmo plebiscitario per il leader; come volontà “negativa e giudicante”⁵⁴, dall’odio sociale e/o di genere al pregiudizio sistematico per le conoscenze e le competenze (specie in ambito scientifico); come deliberato rifiuto dei codici caratteristici della *upper class*, che vengono percepiti “come uno strumento di oppressione”⁵⁵; infine, come paranoia della sorveglianza e della trasparenza rispetto all’*establishment*, forzate al punto da distorcersi nelle teorie della cospirazione e del complotto (“non ce lo dicono”)⁵⁶.

La sottovalutazione di Eco è dovuta, in tutta evidenza, a una mancanza di prospettiva storica, poiché – scomparso nel febbraio del 2016 – l’intellettuale non ha potuto vivere personalmente eventi difficilmente pronosticabili come la Brexit (avvenuta nel giugno del 2016) e l’elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti (in novembre) – anche se molte “democrazie illiberali”, come l’Ungheria di Orbán e la Russia di Putin, si sono manifestate a dire il vero già a partire dagli anni 2010. È sorvegliando e fomentando le “caldaie” mediatiche che i colossi digitali hanno la possibilità di raccogliere tonnellate di informazioni con cui è possibile mettere su spaventose macchine di propaganda e di consenso, utilizzabili anche – ma non solo – per cambiare i destini politici e sociali di grandi stati, come dimostra lo scandalo Cambridge Analytica. L’altra faccia del “bar di paese” è, come direbbe Bauman, la solitudine del cittadino globale⁵⁷, con il suo carico di comprensibile ansia, disillusione, rabbia.

5. Conclusioni: l’intellettuale come interprete e memoria

Non è un caso che l’ultimo Eco insista sempre più spesso sulla capacità di “tenere assieme” della cultura, sul valore di trasmissibilità delle nostre “enciclopedie”.

Si capirà allora perfettamente i mille richiami al filtraggio delle informazioni che Eco faceva negli ultimi dieci anni, quando parlava di internet [...]. Stava facendo nien-

⁵³ P. Amato, L. Salza, *Il potere destituente. Materiali e frammenti sparsi*. Disponibile all’indirizzo <https://www.doppiozero.com/il-potere-destituente>, 3 luglio 2014.

⁵⁴ N. Urbinati, *Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia*, il Mulino, Bologna, 2020, p. 290.

⁵⁵ R. A. Ventura, *La guerra di tutti. Populismo, terrore e crisi nella società globale*, minimum fax, Roma, 2019, p. 37.

⁵⁶ “L’illusione teleologica – ovvero la rappresentazione di un fenomeno sociale sotto forma di “progetto” – è una scorciatoia per descrivere la complessità del reale. La paranoia appare in questo senso come l’unica forma di conoscenza accessibile alle classi subalterne”. *Ibidem*.

⁵⁷ Cfr. Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli, Milano, 2014.

te più e niente di meno che il suo mestiere: il semiotico interpretativo. La semiotica interpretativa è infatti l'attività di interpretazione tesa a fare perizia delle rappresentazioni che circolano nella comunità, al fine di determinarne il valore⁵⁸.

In una società minata da divisioni ed entropie, l'intellettuale non può che accentuare la sua funzione di *interprete*, di traduttore o mediatore. Come dice Paolucci, "l'*interprete* era in origine proprio il mediatore, colui che assicurava il passaggio del bene per un valore corretto"⁵⁹. L'intellettuale deve dunque assicurare una eredità, garantire una *memoria*, rendere possibile una "trasmissione in modo da constatare che l'oggetto passi da una mano ad un'altra nella sua integrità. [...] È una filosofia del passaggio e della mediazione tra domini quella che c'è dietro la semiotica di Umberto Eco"⁶⁰.

Questa determinazione ha in Eco un carattere finale, quasi testamentario, come si comprende dalla lettera al nipote pubblicata nel 2014 su "L'espresso", dove si raccomanda al ragazzo di studiare a memoria.

Ai miei tempi si poteva entrare al cinema a ogni momento, voglio dire anche a metà dello spettacolo, si arrivava mentre stavano succedendo alcune cose e si cercava di capire che cosa era accaduto prima [...]. Ecco, la vita è come un film dei tempi miei. Noi entriamo nella vita quando molte cose sono già successe, da centinaia di migliaia di anni, ed è importante apprendere quello che è accaduto prima che noi nascessimo; serve per capire meglio perché oggi succedono molte cose nuove⁶¹.

⁵⁸ C. Paolucci, *Umberto Eco*, cit., p. 119.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ivi*, p. 116.

⁶¹ U. Eco, *Umberto Eco: "Caro nipote, studia a memoria"*, in *L'espresso*, 3 gennaio 2014. Disponibile all'indirizzo <https://lespresso.it/c/idee/2014/1/3/umberto-eco-caro-nipote-studia-a-memoria/18021>.

“Il mio ruolo è rappresentarti”? Riflessioni su nuove tecnologie e legittimazione democratica, tra opportunità e rischi

Antonio Cortazzo *

Abstract. The crisis of general political representation has triggered a process of reconsideration of the main categories of constitutional democracy. With the outbreak of the digital era a renewal of the “infrastructure” of representation was expected, but it ended up providing the perfect tools for the populist narrative’s distortions. According to the complex mechanisms which tend to have influence on the process of public opinion’s formation, this essay aims to consider new forms of representation and citizens participation in the adoption of public decisions, taking advantage of the most advanced technologies (AI). To this purpose, starting from the recent innovation *ION* implemented by the Romanian government, we will try to understand the real democratic potential of the new “mirrors” of the third millennium, which are characterized by the increasingly pervasive use of a new type of intelligence. What are the opportunities, and against which risks?

Keywords: *Representative democracy; Artificial intelligence; ION; Political decision; Political consensus.*

Sommario: 1. Premessa: riconsiderare il passato per affrontare il futuro. – 2. Crisi dei partiti e neo-intermediazione. – 3. Una nuova Intelligenza. – 4. “Democrazia digitale” tra decisione politica e partecipazione. – 5. L’esperienza romena: *ION*. Cenni e spunti di riflessione conclusivi.

1. Premessa: riconsiderare il passato per affrontare il futuro

La cifra caratteristica delle società del terzo millennio sembra essere data dal crollo repentino, più o meno inaspettato, di ciò che si pensava essere perpetuamente consolidato. La stabilità garantita per lungo tempo dalla democrazia libera-

* Dottorando di Ricerca in “Società in mutamento: politiche, diritti e sicurezza” nell’Università degli Studi della Tuscia.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

le ha fatto sì che tale forma di governo venisse assunta quale vera e propria costante politica immutabile del mondo occidentale, e che avrebbe anzi continuato ad avanzare in una trionfale marcia verso il futuro. Non è andata esattamente così.

Oggi, al contrario, appare evidente un cambio di percorso, determinato innanzitutto dalla scomparsa dei presupposti che avevano caratterizzato quello stesso periodo di relativa pace e prosperità, portando poi all'attuale processo di ripensamento delle categorie sulle quali si fonda la democrazia costituzionale. In questo senso, tra le tendenze di cambiamento che possono comparire al banco degli imputati, alcune sono abbastanza chiaramente individuabili. Dall'appiattimento dello standard di vita dei cittadini, in termini di miglioramenti economici così esigui da non essere più nemmeno percepibili, con conseguente sfiducia nei confronti della politica, all'indubbio effetto trasformativo sociale dell'odierno pluralismo etnico e culturale, fino ad arrivare all'impatto di internet e delle nuove tecnologie, in particolare modo, sulla formazione dell'opinione pubblica e del consenso¹.

Cause e ragioni alla base del mutamento del nostro sistema politico sono ovviamente molteplici, e l'elenco continuerebbe a lungo. Il punto che si intende sottolineare è che questo scenario di vera e propria trasformazione generale delle società contemporanee ha costituito un terreno elettoralmente fertile all'ascesa dei vari movimenti populistici e sovranisti. Beninteso, come osservava Bertrand Russell, "non è di per sé un male mettere un punto interrogativo, di tanto in tanto, a ciò che a lungo si era dato per scontato". Eppure, il rischio più grande è quello di sottovalutare un fenomeno tanto complesso e di per sé camaleontico², incardinandolo, per di più, come sintomo di buona salute, una sorta di anticorpo, del nostro sistema politico. Pur essendo presente, infatti, una componente realmente democratica nella narrazione populista, derivate illiberali e antidemocratiche sono dietro l'angolo, che esse siano espressamente annunciate o meno. In altri termini, quando non contenuta da quell'insieme di limiti e controlli posti dalle moderne democrazie liberali, anche la componente più democratica del populismo, portata agli estremi, può sfociare in una seria minaccia per le stesse istituzioni liberali³.

In tale quadro, pertanto, la sfida al modello della democrazia liberale risulta essere tanto insidiosa quanto sottile; ad un'analisi più attenta, ci si accorge infatti che il populismo fa spesso uso delle categorie classiche del costituzionalismo, andando quindi a porsi, rispetto a quest'ultimo, al di fuori di un mero e semplice

¹ Sulle ipotesi di ricostruzione delle condizioni di erosione della passata stabilità della democrazia v. Y. Mounk, *Popolo vs. Democrazia. Dalla cittadinanza alla dittatura elettorale*, Feltrinelli, Milano, 2018, p. 127 ss.

² Y. Mény, Y. Surel, *The Constitutive Ambiguity of Populism, in Democracies and the Populist Challenge*, Y. Mény, Y. Surel (eds.), Palgrave Macmillan, New York, 2002, p. 6.

³ F. Panizza, *Introduction: Populism and the Mirror of Democracy*, in F. Panizza (ed.), *Populism and the Mirror of Democracy*, Verso, London-New York, 2005, p. 30; M. Bovero, *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 1 ss.

rapporto oppositivo. Nel far ciò, più che ad un “costituzionalismo populista”⁴, bisognerebbe invece far riferimento ad una forma di pseudo costituzionalismo; detto in altro modo, ciò a cui si assiste è una formidabile narrazione, appunto pseudo-costituzionale, volta ad utilizzare, tentando di apparirvi legittimamente conforme, proprio le categorie e i concetti classici del costituzionalismo, ma in maniera distorta e strumentale ad una parallela manipolazione nella costruzione ed espressione del consenso⁵.

Alla luce di queste considerazioni, si comprende allora quanto poc’anzi accennato: per salvaguardare le conquiste del liberalismo e della democrazia, vi è urgente bisogno di riconsiderare ciò che si presupponeva essere immutabile nel tempo. Si tratta di traguardi che hanno bisogno di essere raggiunti, rinnovati, giorno dopo giorno⁶; solo così potranno sopravvivere, servendo da scudo agli attacchi di chi invece pensa di poterne fare a meno, in vista delle grandiose ambizioni del nuovo millennio e delle sfide poste dalla rivoluzione tecnologica in corso.

2. Crisi dei partiti e neo-intermediazione

Come è stato abbondantemente evidenziato in dottrina, all’interno della narrazione populista la spinta alla disintermediazione può essere considerata alla stregua di vero e proprio mantra. Concetto proveniente dall’ambito del *marketing*, essa va intesa come superamento, su un piano sia sociale sia istituzionale, di mediatori e filtri di sorta, al fine di ottenere immediatamente, giustappunto, il risultato voluto⁷. Una chiamata all’azione diretta e alla semplificazione pseudo democratica, invocata, dall’alto, dai portavoce-beniamini populistici come unica strada per raggiungere il “popolo” nella sua autenticità. Del resto, si tratta di una visione che incarna alla perfezione lo spirito dei nostri tempi. Ma da un punto di vista prettamente politico, la tendenza in esame ha ricevuto un forte impulso dal contesto di crisi della rappresentanza, rispetto alla quale costituisce forse più una scorciatoia che un effettivo rimedio, e di sfiducia generale nei confronti delle classi politiche, con buona pace del ruolo svolto dai partiti. Questi ultimi, lungi dall’essere estinti hanno, piuttosto, perso quella capacità di farsi portatori delle istanze di una socie-

⁴ P. Blokker, *Il costituzionalismo populista*, in M. Anselmi, P. Blokker, N. Urbinati (a cura di), *Populismo di lotta e di governo*, “Ricerche”, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 46-62.

⁵ G. Martinico, *La tensione fra populismo e costituzionalismo post totalitario: il caso italiano in una prospettiva comparata*, in G. Delledonne, G. Martinico, M. Monti, F. Pacini (a cura di), *Populismo e costituzione*, *Lessico Democratico*, Mondadori, Milano, 2022, pp. 16-22.

⁶ Y. Mény, Y. Surel, *op. cit.*, p. 21.

⁷ A. Sterpa, *Il teorema di Pitagora: come si rapportano Costituzione, populismo e sovranismo?*, in G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte (a cura di), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, ES, Napoli, 2019, p. 16.

tà che in essi non si rispecchia più, se non in modo esclusivamente passivo; per cui, ricercando tra gli elementi di debolezza, non si tratta di una loro inadeguatezza nell'intento di rappresentare gli interessi degli individui e di raggiungere il consenso, ma senz'altro della incapacità dei partiti di oggi nel dare una forma politica alla società, al "popolo"⁸.

Ecco perché essi si trovano oggi quanto più lontani dall'essere quel luogo, costituzionalmente inteso, di confronto pluralistico e di formazione della volontà popolare. Ed è proprio alla luce, in particolare, dell'art. 49 Cost. che andrebbe intesa la partecipazione popolare all'interno di una democrazia propriamente partecipativa. All'opposto, si assiste invece ad un modello di democrazia passiva, nella quale i cittadini svolgono il ruolo di spettatori inermi, chiamati ad esprimere un consenso sempre più vuoto, dal punto di vista del contenuto, verso il *leader* di turno. Tale entità, in un certo senso, diviene la stella polare intorno alla quale articolare i programmi politici e l'organizzazione partitica⁹, avocando a sé, come si diceva, la sola, autentica rappresentanza del popolo.

In ciò, la disintermediazione ha funzionato alla perfezione, abbattendo in un colpo solo i formalismi e i tradizionali titolari di un ruolo di intermediazione esercitato sulla base delle proprie competenze, nella fallace convinzione di rendere immediata ed estremamente semplice la partecipazione di ognuno agli oscuri processi decisionali nell'ambito di una politica, e di una società, schiava di un presunto elitismo generale¹⁰. Si comprende allora quanto queste stesse dinamiche, volte ad eludere i reali problemi alla base della crisi della rappresentanza, coincidano in qualche modo con le opportunità di immediatezza e disintermediazione offerte dall'avvento del web e delle piattaforme digitali. Per un verso, infatti, è utile ricordare che queste ultime sono risultate uno strumento particolarmente adatto a quel tipo di messaggio e dinamiche, una sorta di tempesta perfetta. Si pensi, ad esempio, a fenomeni online quali la costruzione di "*filter bubbles*" e "camere d'eco", che isolano l'utente all'interno di un ambiente virtuale creato su misura e che sulla base delle sue preferenze ripropongono determinati contenuti piuttosto che altri.

Gli effetti distorsivi così creati sul pluralismo informativo sono evidenti, come evidente è stato il vantaggio in termini di diffusione della propaganda populista, almeno nei primi anni dell'avvento di tali piattaforme¹¹.

Per altro verso, se a prescindere dall'opportunismo populista l'avvento di In-

⁸ D. Palano, *La democrazia senza partiti*, Vita e Pensiero, Milano, 2015, pp. 91-92.

⁹ L. Ferrajoli, *Democrazia e populismo*, in *Democrazia, oggi*, (Annuario AIC 2017 – Atti del XXXII Convegno annuale), ES, Napoli, 2018, pp. 62-64; M. Manetti, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, *ivi*, p. 18.

¹⁰ M. Panarari, *Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d'oggi*, Marsilio, Venezia, 2018, p. 109 ss.

¹¹ M. Monti, *Il populismo digitale e le sfide al sistema mediale*, in G. Delledonne, G. Martinico, M. Monti, F. Pacini (a cura di), *op. cit.*, pp. 115-119.

ternet era stato salutato, all’inizio del nuovo millennio, da una celebrazione della sua portata democratica, permettendo finalmente un accesso globale e libero all’informazione¹², in entrambi i casi sembra che, in politica e nella rete, quella che era stata invocata come salvifica disintermediazione non farebbe altro che celare forme nuove di intermediazione. Sul piano delle piattaforme digitali, esse hanno finito per riprodurre, sebbene in modi diversi e non per forza di cose sostituendola, l’intermediazione precedentemente svolta dai tradizionali mediatori della politica democratica, assumendo un ruolo di preminenza assoluta nell’orientare l’opinione pubblica all’interno dello spazio virtuale¹³. Sì, perché i giganti del *web*, le grandi piattaforme – quali *Facebook*, *Amazon*, *Google*, *Apple*, ecc. – sembrano giocare un ruolo sempre più decisivo nell’organizzazione stessa della conoscenza globale, influenzando non poco, come si vedrà più avanti, la formazione dell’opinione pubblica. Sono le piattaforme e i loro algoritmi che filtrano i flussi di informazione in rete, selezionando cosa mostrare agli utenti e in quale ordine di importanza.

Ecco che si ripropongono, pertanto, problematiche connesse a queste nuove forme di intermediazione; esse riguardano, in primo luogo, la moderazione dei contenuti ed il conseguente delicato tema della censura; si ravvisa poi l’uso strumentale dei *social* da parte di agenti di ogni sorta e per i più svariati fini, il che mette in dubbio la mitica neutralità della rete¹⁴. Per entrambi i casi giova ricordare a titolo esemplificativo l’esclusione dai *social network* dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a seguito dei fatti di Capitol Hill, o lo scandalo *Cambridge Analytica* per quanto riguarda l’uso strumentale dei dati degli utenti al fine, nel caso specifico, di indirizzare messaggi personalizzati agli elettori *target*¹⁵.

Gli effetti di pratiche del genere, in continuo aumento e mutamento, possono senz’altro portare ad un profondo condizionamento del processo di formazione del consenso politico dei cittadini¹⁶. Ciò è vero soprattutto nel momento in cui si constata che i meccanismi brevemente illustrati sottendono tutti ad una sola logica di fondo, quella che attiene al controllo dei dati, del flusso di informazioni, ormai considerati unanimemente come “nuovo petrolio”, a riprova del loro valore. Lo spazio di libertà disintermediata promesso da Internet non sembra allora così illimitato. Esso presenta dei costi, nel senso appena visto, per ciascun utente.

¹² M. Manetti, *op. cit.*, pp. 23-24.

¹³ M. Barberis, G. Giacomini, *La neo-intermediazione populista. Popolo, istituzioni, media*, in *Teoria politica. Nuova serie Annali* (online), n. 10/2020, OpenEdition Journal, Marcial Pons, pp. 325-326.

¹⁴ *Ivi*, pp. 329-330.

¹⁵ P. Stanzione, *Intelligenza Artificiale e decisioni politiche*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Mimesis, Milano-Udine, 2023, pp. 217-218.

¹⁶ M. Calamo Specchia, *Dalla democrazia indiretta alla democrazia in diretta: l’impatto delle nuove tecnologie sulla crisi della democrazia rappresentativa*, in *Diritto pubblico europeo – Rassegna Online*, 20(2), 2023, pp. 234-235.

3. Una nuova Intelligenza

Alla luce dello scenario delineato, risulta evidente un dato di fondo: i complessi meccanismi di condizionamento del processo di formazione dell'opinione pubblica rendono ormai necessario riconsiderare i consolidati strumenti di democrazia rappresentativa. La domanda a cui si cercherà di rispondere è se sia possibile fare ciò avvalendosi dei mezzi sempre nuovi, segnatamente applicazioni di Intelligenza Artificiale (IA), che l'evoluzione digitale e tecnica ci mette a disposizione; se, in altre parole, si potrà donare nuova linfa alla democrazia rappresentativa, sfruttando al meglio le possibilità offerte dalle più evolute tecnologie, le stesse che in una prima fase hanno prestato il fianco a distorsioni e manipolazioni. Quali sono le opportunità in tal senso e a fronte di quali rischi?

È innanzitutto doveroso constatare l'originalità dell'innovazione in corso. Non si tratta tanto di una singola rivoluzionaria invenzione che, come più volte avvenuto in passato, segna il passaggio ad una nuova fase della storia umana; in questo caso si assiste piuttosto ad un processo estremamente rapido di trasformazione continua, il quale non solo produce tecniche e applicazioni sempre nuove, ma va ad incidere sugli stessi rapporti sociali, sulle abitudini individuali, abilitando altrettante innovative modalità di interazione sociale – e disabilitandone di altre¹⁷.

Un terremoto, quello scatenato dalla nuova rivoluzione tecnologica, le cui piccole vibrazioni iniziali, partite da attori privati, erano state accolte con una certa neutralità da parte dei governi nazionali che, anzi, avevano lasciato ampio margine di libertà ai primi, al fine di incentivare lo sviluppo di un settore potenzialmente decisivo in vista di molteplici interessi. Oggi, di converso, si registra un cambio di atteggiamento, una crescente consapevolezza della pervasività delle nuove tecnologie e della correlata necessità di porvi dei ragionevoli freni, proprio perché lo sviluppo tecnologico si presenta ora in una inedita duplice veste, “al tempo stesso una caratteristica intrinseca del potere pubblico e un fenomeno la cui regolazione è centrale per i rapporti economici e sociali complessivamente intesi”¹⁸.

A riprova di ciò possono essere richiamate, a titolo esemplificativo e al culmine di un anno di intensa discussione sul tema, le conclusioni del recente *AI Safety Summit*, primo vertice mondiale sull'Intelligenza Artificiale. Svoltasi a Londra nei giorni 1 e 2 novembre del 2023, la Conferenza ha riunito capi di Governo – presente l'italiana Giorgia Meloni – delegati di diversi Paesi del mondo – tra cui, significativamente, anche della Cina – ed esponenti di primo piano del mondo imprenditoriale afferente al settore specifico, tra i quali “*top players*” del calibro di Elon Musk e Sam Altman. Al centro delle discussioni proprio il nodo fondamentale tra le nuove applicazioni di IA, sempre più assorbite nella quotidianità di cia-

¹⁷ L. Floridi, F. Cabitza, *Intelligenza Artificiale. L'uso delle nuove macchine*, Bompiani, Milano, 2021, p. 18.

¹⁸ L. Torchia, *Lo Stato digitale*, il Mulino, Bologna, 2023, p. 17.

scuno, e i possibili rischi legati al loro utilizzo, in qualsiasi ambito della vita umana¹⁹. Per cui, alla base di ciò si erge una centrale asimmetria di fondo tra la velocità dei mutamenti in atto e una più lenta capacità di reazione da parte dei poteri pubblici e della società nel suo insieme.

È il problema della regolazione (doverosamente) eteronoma di questi fenomeni: a fronte di uno svantaggio iniziale, ci si pone il problema inedito di rincorrere qualcosa che evolve inevitabilmente troppo rapidamente nel tempo, i cui effetti spesso non si comprendono appieno in prima battuta. Il quadro risultante sembra somigliare a quanto Zenone di Elea descriveva in uno dei suoi più celebri paradossi²⁰, con il potere pubblico che, a dispetto della strada percorsa, non riesce a raggiungere, e a regolare, un fenomeno che, accumulato qualche metro di vantaggio iniziale, si trova, o almeno sembra trovarsi, ad ogni passo in una posizione nuova e avanzata rispetto all'inseguitore.

Tuttavia, al di là di questa breve suggestione, è da riconoscere che il regolatore pubblico è oggi costantemente in moto, registrandosi numerosi sforzi in tal senso soprattutto a livello sovranazionale, laddove l'Unione europea si colloca come pioniera in questo ambito²¹, con una strategia improntata, in sintesi, al duplice obiettivo contenimento-promozione.

Se, insomma, è vero che l'impiego delle nuove tecnologie, in particolare le applicazioni di IA, assume forme diverse come diversi e molteplici sono gli scopi che di volta in volta si vuole perseguire nei più vari ambiti della quotidianità – dalla ricerca di informazioni alla medicina, fino all'erogazione di servizi pubblici e alla partecipazione politica – è allora agevole intendere l'urgenza di assicurare un uso pienamente democratico delle stesse, salvaguardando al contempo la dimensione “umana”. Ciò è vero in special modo ove si consideri che le decisioni algoritmiche, originate dall'Intelligenza Artificiale, sembrano godere presso il pubblico di un'aura di neutralità. Di conseguenza, si avverte una spinta, forse anche

¹⁹ Si v. il Documento finale dell'*AI Safety Summit*: “*AI presents enormous global opportunities: it has the potential to transform and enhance human wellbeing, peace and prosperity. To realise this, we affirm that, for the good of all, AI should be designed, developed, deployed, and used, in a manner that is safe (...) human-centric, trustworthy and responsible ...*” <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023> consultato il 6 novembre 2023.

²⁰ Il riferimento è al paradosso di “Achille e la tartaruga” proposto da Zenone di Elea, filosofo greco vissuto nel V secolo a.C. e membro della scuola Eleatica fondata da Parmenide. Esso vede il veloce Achille impegnato in un'immaginaria sfida a raggiungere, nella corsa, la lenta tartaruga, alla quale è stato lasciato un vantaggio iniziale. Il paradosso è fondato sull'assunto secondo cui nel tempo che Achille impiegherà per raggiungere il punto in cui inizialmente si trova la tartaruga, quest'ultima avrà comunque percorso un piccolo tratto tale che, quando Achille avrà percorso quella stessa piccola distanza, la tartaruga sarà ulteriormente avanzata, e così via all'infinito.

²¹ Per un quadro d'insieme sull'approccio UE per l'IA si v. A. Simoncini, *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 4/2022, pp. 1031-1050; C. Schepisi, *Le “dimensioni” della regolazione dell'intelligenza artificiale nella proposta di regolamento della Commissione*, in *Quaderni AISDUE*, Sezione “Atti convegni AISDUE”, n. 16/2022, pp. 330-356.

inconscia, ad accordare maggiore fiducia all'oggettività della tecnica rispetto alla discrezionalità umana, portando quindi ad affidare ad essa anche le più delicate decisioni attinenti sia alla sfera privata sia a quella pubblica²². È un aspetto, questo, della massima importanza; esso induce a svolgere alcune necessarie osservazioni preliminari, prima di portare l'attenzione alle circostanze specifiche della decisione politica "algoritmica".

In primo luogo, come spiega Federico Cabitza, quello di Intelligenza Artificiale è un concetto tanto vago quanto affascinante. Evitando di sconfinare in quelle narrazioni che attribuiscono una autonoma capacità di azione e addirittura una propria volontà a questi "strumenti", bisogna anzitutto tenere bene a mente che proprio di strumenti si tratta. Essi altro non sono che forme di automazione, mezzi attraverso i quali l'uomo delega alla tecnica compiti particolarmente impegnativi, come in effetti è sempre accaduto sin dagli albori della civiltà, ma con una particolarità; tali compiti, quando si ha che fare con l'IA, riguardano attività che per loro natura (valutare, classificare, riconoscere, ecc.) comportano delle scelte, seppur inserite in processi generali più ampi e stratificati²³. Il fine ultimo è, ovviamente, quello di raggiungere un risultato sempre più efficiente e quanto più esatto nel minor spreco possibile di tempo e, forse purtroppo, di intelligenza umana, proponendo di conseguenza un "fare algoritmico" molto più preciso e, in ultima analisi, "veritiero" rispetto al troppo soggettivo fare umano.

Ecco che si ripropone allora il corollario precedentemente anticipato, quello cioè che porta ad attribuire anche una certa autorità alle decisioni prese sulla base di meccanismi del genere. A sua volta, ciò genera aspetti distorsivi. Si pensi al rischio di privilegiare gli aspetti codificabili della realtà nel momento in cui si è chiamati ad interpretarli o giudicarli in qualche modo, solo perché tali aspetti, colti nella loro forma quantificabile e appunto oggettivamente codificata, possono costituire degli *input*; affinché, cioè, siano "masticabili" dalle macchine che utilizziamo a supporto delle nostre decisioni, per integrare, quindi, in queste ultime un loro *output*. Come si comprende, tendenze del genere presentano aspetti di non poco momento laddove applicate all'adozione di decisioni pubbliche e, più nello specifico, lo si vedrà di seguito, nell'ambito della legittimazione della scelta politica²⁴.

4. "Democrazia digitale" tra decisione politica e partecipazione

L'avvento della rivoluzione digitale, oltre a quanto già visto, non ha certo mancato di estendere i suoi effetti anche alle dinamiche politiche. Molto spesso, que-

²² P. Stanzione, *op. cit.*, p. 219.

²³ L. Floridi, F. Cabitza, *op. cit.*, pp. 32-33.

²⁴ A. Papa, *Intelligenza artificiale e decisioni pubbliche: umano vs macchina? O macchina vs umano?*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit., pp. 231-235.

sto ha permesso di guardare con rinnovato entusiasmo a forme di democrazia diretta, generando una parallela caccia alle streghe contro l’intermediazione intesa, come si diceva, in senso ampio. Ma al netto, da una parte, dell’iniziale entusiasmo e, dall’altra, di vari esperimenti illiberali volti a scavalcare del tutto il ruolo svolto dai partiti e realizzare tale mito, non sembra che ciò abbia avuto effetti salvifici né in termini di maggior coinvolgimento dei cittadini alle decisioni politiche, né al fine di evitare le storture e gli effetti distorsivi, sottovalutati, della rete.

Pertanto, sgombrando il campo da possibili equivoche derive volte non a sostenere ma a sostituire la democrazia rappresentativa²⁵, si intende qui riferirsi alle possibili nuove forme di partecipazione popolare, e quindi di legittimazione delle decisioni politiche, rese praticabili grazie alla disponibilità di tecnologie sempre più avanzate. In effetti, è ragionevole constatare che in questa fase storica una riflessione di tale portata interessa tutte le democrazie tecnologicamente progredite. Infatti, alla base delle varie strategie di transizione digitale in tal senso approntate, la sfida sembra essere quella di garantire una integrazione efficiente delle nuove tecnologie all’interno dei processi decisionali e, al contempo, permettere una riduzione della complessità burocratica; efficienza, semplificazione e, per l’appunto, innovazione²⁶.

Di conseguenza, sulla spinta del processo di digitalizzazione del settore pubblico – avviata in diversi “piani” a livello sia nazionale sia sovranazionale – viene incentivata l’applicazione, in varie forme, dell’IA anche nell’ambito delle decisioni pubbliche. In questo quadro, la retorica dell’efficienza digitale che ispira tali scelte celebra la maggiore velocità e il miglior rendimento dei processi decisionali che si avvalgono delle già menzionate tecnologie. In tal modo, gli entusiasti della democrazia digitale vedono enormemente accorciarsi quella patologica distanza tra rappresentati e rappresentanti, garantendo finalmente una corretta trasmissione della volontà dei primi.

Ecco che, grazie all’innovazione tecnologica, i cittadini, perennemente connessi – in uno stato ibrido, in cui la sfera digitale e quella analogica, *online* e *offline*, sembrano fondersi in una nuova esperienza, quella che Luciano Floridi ha identificato come “*onlife*”²⁷ – possono concorrere a determinare la politica nazionale in modo più tangibile e diretto. Eppure, come si avrà modo di discutere nel prossimo paragrafo, sembra che i rischi in questo senso superino le opportunità, nonostante i pur evidenti benefici di una necessaria innovazione basata sull’applicazione dell’IA in molti aspetti della vita pubblica. Di certo, tra i vantaggi è da annoverare l’indiscutibile apporto benefico che applicativi di IA apportano al funzionamento

²⁵ G. Giacomini, *Da Rousseau a Rousseau.it. L’ideale della democrazia diretta (attraverso il digitale) e la sua (im)praticabilità*, in *Biblioteca della libertà*, 227, 2020, 19, pp. 5-6 e in generale sul punto.

²⁶ G. Sgueo, *The Design of Digital Democracy*, Springer Textbooks in Law, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 2023, pp. 78-79.

²⁷ Si v. L. Floridi, *The Onlife manifesto*, Springer, Berlin, 2014.

della pubblica amministrazione²⁸, e soprattutto per quanto riguarda l'erogazione di servizi ai cittadini, in alcuni casi davvero immediati ed efficienti. Si pesi all'uso di *chatbot* istantanee per taluni servizi, il che permette ai dipendenti pubblici di evitare di svolgere azioni ripetitive con evidente risparmio di tempo e di denaro. Non a caso, su un piano diverso ma proprio con riguardo, in generale, all'intelligenza artificiale generativa, si registra di recente una forte concentrazione di investimenti da parte dei grandi *players* privati su quello che può forse rappresentare il fronte più caldo nella odierna corsa all'innovazione²⁹.

Ciò detto, è utile passare a sottolineare come l'uso degli algoritmi possa condizionare la decisione politica anche andando ad incidere sui suoi presupposti, in particolare nel campo della comunicazione politica e della formazione dell'opinione pubblica. Quest'ultima, che ha naturalmente risvolti anche in tema di partecipazione, rappresenta, invero, la dimensione fondamentale nella costruzione del consenso e, pertanto, una tappa obbligatoria per qualsiasi percorso che si definisca democratico e liberale³⁰.

Ora, si pensi alle forme di partecipazione popolare basate sulla c.d. *crowdsourcing legislation*³¹. Ci si riferisce, come il termine suggerisce, a quel tipo di consultazioni aperte in cui i cittadini hanno la possibilità di esprimere la propria opinione su ipotesi di interventi legislativi avvalendosi di piattaforme digitali appositamente dedicate; in tal modo, le opinioni vengono sintetizzate a livello informatico, restituendo un orientamento finale sulla base dei dati così raccolti³². Esperienze di questo genere, ad es. per la discussione di proposte di iniziativa legislativa o di progetti di riforma, sono state realizzate in diversi Paesi e spesso avvalendosi, per la raccolta delle opinioni dei cittadini, non soltanto di un apposito sito web istituzionale, ma anche di *social networks* come Facebook o Twitter³³.

In aggiunta, si pensi ancora alle tecniche c.d. di *gamification* utilizzate per coinvolgere maggiormente, servendosi di apposite *app*, la popolazione nei processi decisionali pubblici³⁴. Se per un verso la prassi richiamata non ha poi portato grandi successi in termini pratici, per altro, salvo quanto si dirà meglio, si com-

²⁸ Sulle potenzialità e i rischi di una "amministrazione 4.0." si v. D. Urania Galetta, J.G. Corvalán, *Intelligenza Artificiale per una Pubblica Amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto*, in *Federalismi.it*, n. 3/2019, pp. 12-23.

²⁹ Sulla base dei dati ISPI, 6 novembre 2023 <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/intelligenza-artificiale-il-gioco-si-fa-serio-151608>.

³⁰ R. Cristiano, *L'intelligenza artificiale nella formazione del consenso*, in A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit., pp. 292-295.

³¹ La definizione originaria di *crowdsourcing* viene data da D.C. Brabham (2008): "*an online, distributed, problem-solving and production model that leverages the collective intelligence of online communities to serve specific organisational goals*", <https://ecas.org/projects/crowdsourcing/>.

³² A. Cardone, *Decisione algoritmica vs. decisione politica*, ES, Napoli, 2021, pp. 29-30.

³³ Per una rassegna di tali esperienze v. *ivi*, p. 30 ss.

³⁴ G. Sgueo, *Games, Powers & Democracies*, Bocconi University Press, Egea, Milano, 2018.

prende che pratiche del genere sollevano comprensibili dubbi per quanto attiene alle modalità di formazione del consenso e, da un punto di vista più ampio, di intermediazione e legittimazione democratica.

5. L'esperienza romena: *ION*. Cenni e spunti di riflessione conclusivi

“Ciao. Mi hai dato la vita. Io sono Ion. Ora, il mio ruolo è rappresentarti. Come uno specchio”. Così si è presentato, interrogato dall'allora Primo Ministro Nicolae Ciuca, il nuovo “consulente istituzionale”³⁵ del governo romeno, all'inizio del marzo 2023. Si tratta appunto di *ION*, un sistema di IA che avrà il compito di sintetizzare e categorizzare le proposte dei cittadini, raccolte tramite un'apposita piattaforma *web* e in base ai dati pubblicamente disponibili sui canali *social* istituzionali per poi sottoporle ai ministeri competenti. Scopo del progetto, “primo del suo genere” e in tal senso fortemente pubblicizzato, è quello di garantire un collegamento e una rappresentanza per l'appunto tempestiva – si noti che l'interfaccia di comunicazione di *Ion* è molto simile alla superficie di uno specchio³⁶ – tra elettorato e rappresentanti, informando questi ultimi circa “proposte e desideri” della cittadinanza, e sfruttando al massimo il potenziale della tecnologia e dell'intelligenza artificiale³⁷.

Cercando di ricostruire il suo funzionamento³⁸, in sintesi gli algoritmi utilizzati dal sistema permetterebbero, in primo luogo, di filtrare e raccogliere, in maniera anonima, i *post* e le opinioni dei cittadini presenti sui social media pubblici – o almeno i contenuti reputati più importanti, a seconda, cioè, del numero di *like* e dei commenti generati – in base alla pertinenza con le determinate materie di interesse. Una volta selezionati i *post*, da questi verrebbero estratti gli argomenti ritenuti più rilevanti a livello sociale e politico, come ad esempio quelli correlati a de-

³⁵ Maggiori informazioni sul sito istituzionale <https://ion.gov.ro/cine-e-ion>.

³⁶ Non solo si può accedere a *ION* tramite il sito *web* e l'apposita *app*, ma il progetto presenta anche una parte fisica che rende possibile ai cittadini interagire di persona con il sistema, ad esempio durante eventi pubblici. Per di più, tramite il sito ufficiale, i cittadini possono anche contribuire, inviando proprie registrazioni vocali, a creare la “voce”, vera e propria, di *ION*.

³⁷ A. Petrescu, *Premierul Nicolae Ciucă l-a prezentat pe ION, primul consilier guvernamental care folosește inteligență artificială*, News. Ro, 1 marzo 2023 <https://www.news.ro/politic-intern/premierul-nicolae-ciuca-l-a-prezentat-pe-ion-primul-consilier-guvernamental-care-foloseste-inteligenta-artificiala-foto-1922401101002023031321037236>.

³⁸ Sulla base delle informazioni ricavate dal sito ufficiale <https://ion.gov.ro/> e da quanto riportato da diversi media europei e non, in particolare: Humans.ai, *Meet ION, Romania's first AI government counsellor*, 9 marzo 2023 <https://medium.com/humansdotai/meet-ion-romania-first-ai-government-counsellor-e95dc30931c3>; S. Khatsenkova, *Romania's prime minister has hired the world's first AI government adviser. What will it do?*, in Euronews.com, 7 marzo 2023 <https://www.euronews.com/next/2023/03/06/romania-prime-minister-has-hired-the-worlds-first-ai-government-adviser-what-will-it-do>; S. McGrath, *Meet the government robot tracking Romanians' concerns*, *The Financial Times*, 12 maggio 2023 <https://www.ft.com/content/4b54c74d-5d19-49e7-ad68-4301d5f7e4c8>.

terminate politiche del governo o in generale ai temi della salute, ambiente, energia, sport e così via. I dati in tal modo raccolti verrebbero a questo punto raggruppati in base alla tematica e associati ad un valore, positivo o negativo. Tutto ciò, in un procedimento automatico e neutro, andrebbe a formare una sorta di grafico delle opinioni fondamentali che costituirà quindi oggetto di un report finale destinato ai vari Ministeri competenti.

Sembra questo, insomma, un modo virtuoso di canalizzare le potenzialità dell'onda d'urto generata dalla rivoluzione tecnologica del terzo millennio, al servizio di un necessario rinnovamento nel funzionamento delle moderne democrazie. In una società in rapido mutamento, un sistema del genere può, a prima vista e per certi aspetti, aspirare a fornire i mezzi per attuare politiche pubbliche più efficaci e rispondenti alla volontà popolare, permettendo una migliore e più agevole trasmissione delle informazioni ai decisori politici. In questo senso, al fine di arrivare a decisioni più informate, come spiega Nicolae Ciuca in occasione del lancio di *ION*, l'uso dell'IA sia considerato un obbligo e non mera opzione³⁹. D'altronde, è da sottolineare che in questi ultimi anni diversi governi hanno sperimentato l'opportunità di dotarsi di "assistenti" basati sull'IA. Nella maggior parte dei casi, si è ricorsi all'utilizzo di *chatbot* che combinano Intelligenza artificiale e tecnologia vocale al fine di fornire assistenza, come si è avuto modo di osservare, soprattutto in termini di servizi amministrativi⁴⁰.

Alla luce di queste considerazioni, sembra che l'esperienza-provocazione romana restituisca un approccio diverso e molto più "immediato" rispetto ad esperienze simili; essa, in ultima analisi, dà l'impressione di fornire una risposta a quella generalizzata sensazione per i cittadini che i politici decidano senza dare loro ascolto⁴¹, promettendo quel mitico accesso semplice e diretto ai meccanismi della decisione politica, con tutto ciò che ne consegue nell'ambito dei già ricordati tradizionali e "riconsiderabili" canali della democrazia rappresentativa⁴².

Presentato in termini entusiasti e autoreferenziali⁴³, *ION*, malgrado la positiva

³⁹ Come riporta TheGuardian.com, *Romania PM unveils AI 'adviser' to tell him what people think in real time*, 2 marzo 2023, <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/02/romania-ion-ai-government-honorary-adviser-artificial-intelligence-pm-nicolae-ciuca>.

⁴⁰ Si segnala ad es. l'esperienza dell'Estonia, Paese da sempre in prima linea per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, in particolare la piattaforma IA chiamata *Bürokratt*: J. Petrone, *Estonia's new virtual assistant aims to rewrite the way people interact with public services*, 26 gennaio 2022, <https://e-estonia.com/estonias-new-virtual-assistant-aims-to-rewrite-the-way-people-interact-with-public-services/>.

⁴¹ Y. Mounk, *op. cit.* p. 129.

⁴² F. Pacini, *Una modesta proposta: il politico virtuale. Prime note sull'intelligenza artificiale come provocazione in tema di rappresentanza politica*, in *BioLaw Journal* [online], n. 1/2019, 28 febbraio 2019, p. 120.

⁴³ Si noti che la Romania ha dimostrato negli ultimi anni di essere all'avanguardia nel settore ICT, con una storia recente costellata di diverse *start-up* di successo.

propositività nel raggiungere determinati fini, non ha però mancato di generare dubbi nel campo della prassi. In particolare, non vi è molta chiarezza riguardo i criteri utilizzati nella fase di filtraggio delle istanze ricevute, potendo il suo funzionamento essere condizionato e quindi prevenuto dalle scelte compiute a livello di programmazione interna, anche se l'intero progetto è stato ideato *pro bono* e non dovrebbe corrispondere ad esigenze di mercato. Se, ad esempio, in un *post* sui canali *social* ufficiali di *ION*⁴⁴ si legge: “Dei rumeni con cui ho parlato, oltre 240.000 sono preoccupati per la situazione economica in Romania o per il tasso di disoccupazione. Quali misure ritenete debbano essere attuate per ridurre il tasso di disoccupazione in Romania e offrire più opportunità di occupazione a tutti i cittadini?”, non è però previsto un accesso diretto per gli utenti alle proposte che il sistema effettivamente riceve, lasciando quindi spazio a possibili nuove forme di intermediazione, considerando che resta oscuro in che modo l'IA deciderà quali istanze selezionare e quali andranno, pertanto, ad influenzare le politiche pubbliche.

Oltre a ciò, ulteriore rischio è soprattutto di considerare quello *social* come affidabile spazio pubblico, nel senso di luogo di formazione delle opinioni dei cittadini. Sulla scorta di quanto già osservato nei paragrafi precedenti, è ormai evidente che la “piattaformizzazione” dell'opinione pubblica⁴⁵ presenta numerose insidie in termini di distorsione del discorso pubblico. In tal modo si riproporrebbe l'utilizzo dei *social* come mera scorciatoia per arrivare ad un consenso passivo, evitando le vie necessariamente più complesse della rappresentanza democratica.

Ciò che vistosamente manca in un modello del genere è dunque la dimensione dibattimentale, quel confronto pluralistico e aperto che dovrebbe essere il primo passo verso l'espressione del consenso – ecco come filtrare davvero le opinioni e le domande dei cittadini. Solo così, ancora, è possibile anche garantire una corretta informazione degli stessi, un dato, questo, troppo spesso trascurato.

Rispetto a quest'ultimo punto, poi, si può notare come l'impiego di nuove tecnologie, segnatamente di sistemi di IA, abbia comportato un cambiamento senza precedenti nel modo in cui le informazioni, in generale, vengono prodotte e diffuse; ciò rappresenta un punto positivo, se si pensa alla mole sterminata di notizie e informazioni oggi giorno disponibili e alla portata di tutti: maggiori possibilità di conoscenza, maggiore consapevolezza e competenza, conseguente miglioramento qualitativo delle opinioni espresse⁴⁶. È un ragionamento sensato, se non fosse che, per le stesse ragioni osservate in precedenza, lo spazio pubblico digitale, comprensivo delle nuove modalità di trasmissione delle informazioni, risulta essere uno “specchio” alquanto opaco.

Pertanto, un sistema come quello romeno si troverebbe a dare priorità, sul pia-

⁴⁴ *Social* raggiungibili mediante il tag @noisuntemion.

⁴⁵ M. Sorice, *La “piattaformizzazione” della sfera pubblica*, in *Comunicazione politica*, fasc. n. 3/2020, pp. 371-388.

⁴⁶ R. Cristiano, *op. cit.*, p. 295.

no istituzionale, ad opinioni la cui rilevanza nei circuiti *social* sappiamo bene essere determinata più da aspetti di reazione emotiva che non frutto di un dibattito informato, nonché all'interno di un ambiente in cui l'attenzione umana viene mercificata⁴⁷. Allo stesso tempo, tale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale in un ambito che precede la decisione politica, e che influenza la formazione del consenso, rischia di fare eccessivo affidamento su di una presunta neutralità di tali strumenti, soprattutto se si considera quanto già visto in tema di forme nuove di intermediazione. Infatti, gli stessi protagonisti della rivoluzione digitale, i giganti del *web*, concentrati in un circolo ristretto di *tech companies*, appaiono sempre più come i *beati possidentes* nell'ottica del controllo della fruizione dei contenuti in rete⁴⁸. Ciò può avere ovvi effetti lesivi delle prerogative democratiche, così come è avvenuto nei già ricordati casi di uso profilativo e manipolativo, a fini elettorali, dei dati degli utenti, raccolti e gestiti proprio mediante applicazione di sistemi di IA. Ed è in special modo l'alterazione delle dinamiche elettorali un rischio principale, laddove l'intelligenza artificiale è in grado di rendere molto più forti non solo le tecniche di disinformazione, ma anche quelle di manipolazione del consenso.

Tornando allora al caso in esame, un ulteriore aspetto distorsivo nell'innovativa esperienza romena sembra essere esattamente quello dato dalla possibilità di prevedere, a livello istituzionale, non tanto “i desideri e i bisogni dei cittadini”, quanto piuttosto le loro intenzioni di voto, in base proprio agli indicatori raccolti tramite questo sistema. Si noti, è sorprendente come l'aggregazione e correlazione di dati che presi singolarmente risulterebbero banali e innocui, possa portare addirittura a predire alcuni comportamenti umani e a scovare *pattern* nascosti – fonte di eventuale discriminazione, questo è un tema fondamentale – per di più tramite connessioni logiche altrettanto banali. Da questo punto di vista, alcune tra le più oscure preoccupazioni sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie appaiono comprensibili.

Infine, è lecito chiedersi che tipo di rapporto si possa instaurare tra rappresentati e rappresentanti in un modello come quello descritto. Se esso implichi, cioè, una partecipazione attiva dei primi alla formazione della volontà politica dei secondi o se, invece, sia ascrivibile ad un consenso e una partecipazione non solo passivi, ma anche orientati e orientabili dall'alto, pur promanando, all'apparenza, dal basso. Ecco che, dunque, se il fine di *ION* è quello di rappresentare i cittadini, *come uno specchio*, il rischio è che l'immagine restituita sia il risultato della somma e della mediazione di aspetti diversi, per giunta distorti nella loro essenza. Un “gioco di specchi”, il cui prodigio altera lo spazio pubblico e all'interno del quale diventa oltremodo difficile capire quale sia il riflesso autentico.

Alla luce dei rischi esaminati, sarebbe forse più proficuo utilizzare meccanismi

⁴⁷ G. Sgueo, *op. cit.*, p. 71.

⁴⁸ G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in *MediaLaws, Rivista di diritto dei media*, n. 1/2018, pp. 22-23.

simili non per determinare politiche future, con la conseguenza, tre le altre, anche di generare una deresponsabilizzazione politica dei rappresentanti⁴⁹, bensì per sottoporre politiche già attuate, o in fase di attuazione, all’opinione dei cittadini, fornendo auspicabilmente le basi per la creazione di un dibattito costruttivo. Ma se il pericolo maggiore resta quello di considerare le più avanzate tecnologie come fonte a priori di indebolimento delle società democratiche, allo stesso tempo occorre essere consapevoli di interagire con sistemi che, per loro natura, sono fallibili, e ciò a prescindere che essi siano guidati o meno da agenti malevoli.

Da quanto finora considerato, allora, è ragionevole osservare che non si possono dissipare comprensibili pregiudizi se non si interviene a salvaguardare il momento controllabile e conoscibile della scelta umana. In questo senso, un efficace punto di partenza dovrebbe essere quello di agire sul piano culturale, educando a riconoscere e ad essere consapevoli dei rischi e delle distorsioni collegate all’uso delle nuove tecnologie, in qualsiasi ambito della quotidianità. Sembrano questi dei necessari presupposti in base ai quali sarà possibile giovare dell’immenso potenziale offerto dalla rivoluzione tecnologica in corso per sorreggere, non sostituire, alcuni imprescindibili pilastri della democrazia rappresentativa.

⁴⁹ Essi, per ovvi motivi, potrebbero essere indotti ad assecondare in modo passivo ciò che emerge dai dati raccolti. A. Cardone, *op. cit.*, pp. 136-154.

Data governance e processi politici in rete. **Cenni sulla regolazione post-pandemica**

*Maria Francesca De Tullio **

Abstract: This work analyzes the EU's post-pandemic digital policy in connection with the governance of political processes online and the role of major digital platforms within them. Specifically, the research aims to identify potential correlations between concentrations in online markets and those of information sources. Consequently, the hypothesis of a constitutionally oriented antitrust law emerges as a tool capable of regulating the markets themselves to level the aforementioned asymmetries and create the necessary conditions to ensure fundamental rights online.

The ultimate goal is to design a regulatory framework at EU level to ensure substantial pluralism of platforms and sources in online campaigns by acting at the roots of data concentrations. In light of these findings, the paper evaluates the existing regulatory framework, such as the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA), questioning if the current measures are adequate in restraining the power of major operators or if stronger 'asymmetric' obligations should complement them.

Keywords: *Big data; Platforms; Digital Services Act; Digital Market Act.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Disintermediazione e re-intermediazione dell'informazione in rete. – 3. Il dibattito sulla moderazione dei contenuti in rete. – 4. La disciplina dei contenuti nelle *policy* digitali post-pandemiche. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Questo lavoro analizza la politica digitale post-pandemica dell'UE in connessione con la disciplina dei processi politici in rete e il ruolo delle grandi piattaforme digitali al loro interno. In particolare, la ricerca mira a identificare le possibili correlazioni tra le concentrazioni dei mercati *online* e quelle delle fonti di informazione. Di conseguenza, emerge l'ipotesi di un diritto *antitrust* costituzional-

* Ricercatrice di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

mente orientato, come strumento capace di regolare i mercati stessi in modo da appianare le asimmetrie sopra citate e creare le precondizioni necessarie per la garanzia dei diritti fondamentali *online*.

Il ragionamento si struttura in tre fasi. Per iniziare, si presenta il modello di *business* delle grandi piattaforme, basato sulla raccolta e sfruttamento economico dei dati personali, mettendo in evidenza come esso favorisca la creazione di mercati controllati da pochi grandi attori. Successivamente, si esamina il dibattito normativo circa l'impatto di queste concentrazioni economiche sulla diffusione di notizie false durante le campagne elettorali *online*. Alla luce di quest'ultimo, si delineano le linee guida di una legislazione sulla concorrenza che possa stabilire le basi economiche per garantire una parità sostanziale tra le piattaforme, considerate principalmente come canali di informazione politica oltre che semplici operatori commerciali. Infine, si confronteranno le summenzionate politiche post-pandemiche con il modello individuato, analizzando il loro esito in termini di tutela dei diritti fondamentali.

In conclusione, l'indagine mira a proporre rimedi capaci di mettere in questione le dominanze della rete al fine di realizzare una misura legittima di coesistenza tra valori costituzionali. Il primo parametro di tale legittimità è dato dal principio di proporzionalità, secondo cui la compressione di un diritto fondamentale si giustifica soltanto se e nella misura in cui è necessaria per realizzare un diritto di pari rango¹. Nell'interpretazione di tale principio, si valorizza altresì la necessaria preminenza dei diritti fondamentali sulle libertà economiche, in base a una gerarchia ben consolidata nel diritto italiano (artt. 41-42 Cost.) e che appare in via di timida affermazione anche nella giurisprudenza dell'Unione europea².

2. Disintermediazione e re-intermediazione dell'informazione in rete

Oggi la concentrazione dei mercati in rete ha messo in dubbio l'illusione che il *web* potesse disintermediare i processi democratici mettendo in questione le strutture tradizionali della politica e dell'informazione³.

Una breve descrizione del modello di *business* delle piattaforme, basato sui dati, renderà evidente come tali mercati generino naturalmente dominanze e oligopoli.

Le piattaforme operano su un mercato 'a due versanti': da un lato, forniscono

¹ European Court of Human Rights – Court (Plenary), *Case of Klass and Others v. Germany*, Application n. 5029/71, 6/9/1978, in <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57510>, punti 42, 50.

² In questa direzione: *Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (aepd)*, *Mario Costeja González*, c-131/12, 13 maggio 2014, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=c-ELEX:62012cJ0131&from=HR>, punti 97 e 99.

³ F. Amoretti, M. Santaniello, *Partecipazione politica e opinione pubblica online in tempo di crisi*, in *Iride*, fasc. n. 1/2021, p. 63.

un servizio – apparentemente gratuito – in cambio della cessione di dati sull'identità e il comportamento dell'utente, dall'altro lato profittano di questi dati grazie alla vendita di servizi pubblicitari mirati o la creazione di intelligenze artificiali.

Tali meccanismi favoriscono sistematicamente chi è già forte⁴, in quanto producono 'effetti indiretti di rete'. Chi compra spazi pubblicitari investe poco nelle aziende appena sorte, perché queste ultime hanno scarse informazioni sui naviganti e quindi sono meno efficaci. Anche gli utenti sono più attratti dal *provider* dominante, in quanto questi, disponendo di più dati e maggiori proventi pubblicitari, ha più risorse per migliorare il servizio. Ciò rende impossibile al nuovo entrante raccogliere dati per finanziare i costi iniziali e avviare le attività⁵.

Tali dominanze hanno un impatto sui diritti fondamentali e l'uguaglianza. La dominanza delle piattaforme influisce sulla visibilità dei contenuti, e quindi sulla libertà di espressione. In termini di rispetto del diritto alla *privacy*, la dominanza consente alle piattaforme di imporre le proprie condizioni alla cessione dei dati da parte dell'utente, senza che quest'ultimo possa trovare un trattamento sostanzialmente diverso presso altri *competitor*. Ovvie le ripercussioni sulla partecipazione politica: i grandi attori possono così sorvegliare e indirizzare le condotte degli utenti nascondendo il proprio algoritmo dietro il segreto commerciale. Tale impatto è stato riconosciuto anche nel dibattito giuridico. Ad esempio, la Corte distrettuale della Virginia ha ritenuto illegittimo, in quanto limitativo dei diritti partecipativi, il comportamento del politico con un ruolo istituzionale che blocca un utente sui *social media*⁶.

Peraltro, detto potere delle piattaforme non è neutrale, ma fondato sulla profilazione individuale e su un criterio maggioritario che dà maggiore visibilità ai *post* che ricevono più click, *like* o condivisioni. Tali criteri sono legati alle esigenze economiche delle piattaforme: l'obiettivo è fornire non un'informazione corretta, bensì contenuti attraenti, in modo che l'utente resti per quanto più tempo possibile sulla piattaforma, lasciando più dati.

Tali parametri comportano talvolta delle criticità. Ad esempio, nel caso di Cambridge Analytica i candidati hanno presentato contenuti profilati in base ai singoli

⁴ A. Macchiati, *I motori di ricerca su Internet e il mercato delle news*, in *Mercato concorrenza regole*, n. 3/2010, p. 478; M. Wang, *The Market Reality for an Ailing Democratic Institution: Why the Two-sided Market Theories Provide Inadequate Justification for Unrestricted Media Consolidation*, Relazione tenuta al IX Congresso internazionale della IACL, Oslo, 2014, in www.jus.uio.no, pp. 7-9; N. Newman, *Search, Antitrust and the Economics of the Control of User Data*, in *Yale Journal on Regulation*, 31(2), 2014, pp. 411-420.

⁵ Autorité de la Concurrence, Bundeskartellamt, *Competition Law and Data*, 10 maggio 2016, in www.autoritedelaconcurrence.fr, pp. 11-13. A maggior ragione in quanto in questo settore per condurre l'attività sono necessari elevati investimenti iniziali: J. Verhaert, *The Challenges Involved with the Application of Article 102 TFEU to the Market for Search Engines as part of the New Economy and the implications for the Google-case*, Master thesis, 2012-2013, in ssrn.com, p. 12.

⁶ United States District Court for the Eastern District of Virginia – Alexandria Division, *Brian c. Davison, v. Loudoun County Board of Supervisors, et al.*, 1:16cv932 (JCC/IDD), 25 luglio 2017.

utenti-elettori, con effetti distorsivi sulle campagne elettorali⁷. Altra criticità rilevata è la formazione di c.d. *echo chambers*, cioè ‘camere’ di conversazione tra vicini che rafforzano i legami tra persone di idee simili e limitano l’esposizione a pensieri differenti⁸, alimentando altresì lo sviluppo dei discorsi di odio (c.d. *hate speech*). D’altra parte, il criterio della ‘popolarità’ dei contenuti ha il difetto di favorire sistematicamente le idee *mainstream* e maggioritarie⁹, oltre che il c.d. *astroturfing*, cioè quell’insieme di tecniche con cui i candidati creano un apparente consenso dal basso, attraverso i c.d. *coordinated inauthentic behaviour*: utilizzo di *account* falsi, *bot*, persone pagate allo scopo o altri strumenti¹⁰.

In questo stesso senso, si è verificato il fenomeno delle *fake news*, notizie false, parziali o manipolate, che hanno favorito forze politiche escludenti e xenofobe con la diffusione della ‘post-verità’, cioè «circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nell’orientare l’opinione pubblica che non gli appelli all’emozione e le convinzioni personali»¹¹.

Come si accennava, tale fenomeno è alimentato dalle piattaforme: alcuni soggetti hanno iniziato a produrre notizie false in quanto hanno realizzato che i titoli sensazionalistici fanno impennare il numero di *click*, e quindi di proventi pubblicitari delle proprie pagine¹². Inoltre, le c.d. *echo chambers* hanno favorito la propagazione delle informazioni false.

Come si è già sostenuto in altra sede, tale azione di raccolta e trattamento dei dati su vasta scala fa sì che la *privacy* oggi rappresenti un interesse all’autodeterminazione informativa di natura collettiva, oltre che individuale. Infatti, essa può essere protetta in capo a ciascun individuo solo se è garantita a tutte le persone, poiché l’atto dispositivo di ciascuna ha anche effetti negativi su terze parti. Ci sono almeno tre argomentazioni a sostegno di questa affermazione, le quali giustificano quindi una regolamentazione generale che limiti i diritti degli individui.

⁷ H. Grassegger, M. Krogerus *The Data That Turned the World Upside Down*, in Motherboard.vice.com, 28 gennaio 2017.

⁸ S. Flaxman, S. Goel, J.M. Rao, *Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption*, in *Public Opinion Quarterly*, vol. 80/2016, p. 307 ss. *Contra*, altri ritengono che la chiusura in comunità di affini su Internet non sia maggiore che *offline*: M. Gentzkow, J. Shapiro, *Ideological Segregation Online and Offline*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 126/2011, p. 1812 ss.).

⁹ J.A. Chandler, *Right to Reach an Audience: An Approach to Intermediary Bias on the Internet*, in *Hofstra Law Review*, n. 35/2017, pp. 1108-1109.

¹⁰ A. Casilli, *Faut-il brûler Facebook?*, nella trasmissione *Le Débat*, curata da Mediapart.fr, 16/12/2016, in www.youtube.com; J. Darmanin *Des internautes payés pour booster les clics sur le site de la primaire à gauche*, in Buzzfeed.com, 23 gennaio 2017.

¹¹ Oxford Dictionary, cit. in A. Flood ‘Post-truth’ named word of the year by Oxford Dictionaries, in TheGuardian.com, 15 novembre 2016.

¹² V. Visco Comandini, *Le fake news sui social network: un’analisi economica*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, n. 2/2018, pp. 12-13; V. Claussen, *The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation*, in *MediaLaws*, n. 3/2018, p. 133.

Il primo argomento risiede nel contributo che ogni nuovo consenso al trattamento dei dati apporta al dominio di pochi centri di potere socio-economico, i quali – come si è appena osservato – sono in grado di controllare in modo determinante la sovranità popolare. Un secondo argomento che manifesta una dimensione collettiva della privacy è legato al pericolo di discriminazione insito nel *data mining*, il quale, se si verificasse, avrebbe ripercussioni sull'intera società. Infine, e in modo più strutturale, occorre rammentare che il frutto del *data mining* non deriva dall'analisi di singoli dati, ma piuttosto da un'indagine probabilistica che risulta dall'incrocio e dalla combinazione del maggior numero possibile di informazioni, anche provenienti da soggetti diversi. Pertanto, ogni persona ha un interesse legale su quanto e quali dati le altre divulgano e sulla correttezza di tali informazioni, poiché anche su di lei vengono prese decisioni basate su questi parametri¹³.

Tutte queste ragioni evidenziano la necessità di una nuova disciplina dei dati, capace di creare spazi dati per favorire una competizione leale. Inoltre, diventa necessario garantire una governance democratica degli asset dati, in grado di tutelare l'autodeterminazione individuale e collettiva. Ad esempio, al fine di rimediare a queste carenze nel sistema, si può proporre una limitazione del potere dell'individuo di alienare i propri dati, da fornire per legge in combinazione con uno strumento di 'contrattazione collettiva' riguardante le informazioni. Inoltre, si evidenzia l'importanza di una condivisione sempre più ampia di dati – tra le imprese, ma anche verso la società in senso ampio – naturalmente con modalità rispettose della protezione dei dati individuale. Infatti, è ben evidente che il contesto evidenziato crea un'asimmetria di potere derivante da un'asimmetria informativa: alcuni grandi attori della rete detengono grandi masse di informazione sulla generalità dei e delle *netizen*. La riscrittura di tale rapporto gioverebbe dunque alla genuinità dei processi politici, consentendo alla società civile l'espressione consapevole della propria opinione attraverso l'accesso alla necessaria base di conoscenza che fonda i processi democratici.

Tale conclusione, come si vedrà, ha un effetto altresì sulla proposta normativa presentabile in tema di regolazione della libertà di espressione e della campagna elettorale in rete, attesa l'influenza dei dati sulla *governance* e sull'impatto delle piattaforme *online*.

3. Il dibattito sulla moderazione dei contenuti in rete

Quanto descritto nel precedente paragrafo mostra che il problema della libertà di espressione in rete difficilmente può essere affrontato con la sola moderazione

¹³ A. Mantelero, *Personal data for decisional purposes in the age of analytics: From an individual to a collective dimension of data protection*, in *Comp. L. & Sec. Rev.*, 32(2), 2016, pp. 12-14.

dei contenuti. Piuttosto, esso richiede misure strutturali che affrontino il dominio dei *big player* sulla rete.

Diverse proposte normative hanno tentato di rispondere al problema attraverso la cancellazione o penalizzazione dei contenuti falsi. A seconda dei casi, cambia il soggetto che dovrebbe valutare la veridicità della notizia: un'autorità indipendente¹⁴, una giuria popolare¹⁵, i giudici¹⁶ o anche gli stessi ISP che gestiscono la piattaforma¹⁷.

Un'altra soluzione regolativa, utilizzata nell'Unione europea, è affidarsi all'autoregolazione degli stessi intermediari, con meccanismi di deindicizzazione¹⁸ o etichettatura delle *fake news* su segnalazione degli utenti o di *fact checkers* qualificati¹⁹. Sicuramente, il rischio è minore quando non vi è una censura dei contenuti, e del resto c'è in parte un coinvolgimento attivo degli utenti²⁰; tuttavia, in un mondo ricco di informazioni come il *web*, anche la deindicizzazione o l'etichettatura hanno effetti importanti sulla circolazione dei *post* e quindi sulla libertà di manifestazione del pensiero²¹.

Come è evidente, gli interventi fondati sulla moderazione dei contenuti comportano dei rischi. Da un lato, si è rilevato che il potere di identificare e penalizzare le notizie false non può essere attribuito a dei privati privi di *accountability* nei confronti del pubblico, anche perché il pericolo è che i *provider* – per tutelarsi – sopprimano più contenuti del necessario²². Inoltre, le norme incentrate sul controllo dei contenuti si scontrano con il difficile statuto degli ISP, che – esercitando

¹⁴ G. Pitruzzella, in J. Politi, *Italy antitrust chief urges EU to help beat fake news*, in Financial-Times.com, 2016.

¹⁵ G. Grillo, *Una giuria popolare per le balle dei media*, in BeppeGrillo.it, gennaio 2017.

¹⁶ Cfr. la legge francese *LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information*, JORF n° 0297 du 23 décembre 2018. Cfr. C.-A. Frassa, *Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale*, cit.

¹⁷ Cfr. la legge tedesca *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG)*, vom 1. September 2017 (BGBl. I S. 3352). Cfr. V. Clausen, *The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the Context of European Legislation*, cit.

¹⁸ *EU Code of Practice on Disinformation*, 2018, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>.

¹⁹ M. Zuckerberg *Mark Zuckerberg: The Internet Needs New Rules. Let's Start in these Four Areas*, in Washingtonpost.com, 29 marzo 2019.

²⁰ M. Bassini, G.E. Vigevani, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, n. 1/2017, p. 20.

²¹ G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (a cura di), *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017, p. 63.

²² Reporter senza frontiere, cit. in A. Orsini, *L'Allemagne instaure une amende record de 50 millions d'euros contre les propos haineux en ligne*, in Numerama.com, 30 giugno 2017; C. Melzi D'Eril, *Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici*, in *MediaLaws*, n. 1/2017; EDRI, *Germany: Will 30 June be the day populism killed free speech?*, in Edri.org, 29 giugno 2017, p. 66.

un controllo automatizzato attraverso un algoritmo – si pongono in un punto indefinito tra la mera trasmissione di contenuti (*mere conduit*) e il vero e proprio controllo editoriale²³. Dall'altro lato, anche quando tale potere è attribuito al soggetto pubblico, si è notato che è molto labile e soggettivo il confine tra una falsità e una parzialità, esagerazione o decontestualizzazione²⁴, o anche un elemento di controinformazione o informazione alternativa.

In aggiunta, la moderazione dei contenuti si profila come scarsamente effettiva, dato il livello massivo di informazioni da gestire²⁵. Questo compromette la razionalità e proporzionalità della norma, che rischia da un lato di colpire arbitrariamente la libertà di espressione, dall'altro di non arrivare ad assicurare il valore della correttezza delle campagne elettorali.

Al tempo stesso, la trasparenza – che è una misura neutrale rispetto al contenuto²⁶, capace di generare una maggiore consapevolezza – rischia di essere poco efficace senza misure che consentano di far cessare le condotte dannose.

Alla luce di questi dati, l'ipotesi di questo scritto è la necessità di strumenti che affrontino in radice le cause del fenomeno, riferibili alle condizioni di rischio generate dalla dominanza di poche piattaforme e dai loro modelli di *business*.

Le aporie evidenziate mostrano la necessità di soluzioni che vadano verso un pluralismo sostanziale delle fonti di informazione, in particolare attraverso un sostegno delle voci più fragili. Come già affermato dalla Corte costituzionale italiana in tema di audiovisivo²⁷, il soggetto pubblico ha il compito di garantire

²³ La questione è dibattuta. I motori di ricerca vorrebbero vedere esclusa la propria responsabilità penale in quanto applicano automaticamente un algoritmo, e trovano accolte le loro argomentazioni da alcuni giudici: Tribunale di Pinerolo, ordinanza del 30 aprile 2012, in <http://www.civile.it/internet/visual.php?num=81376>; Cour de cassation – Première chambre civile, *Google Incorporated et autre c. Lyonnaise de garantie*, 19 giugno 2013, in http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3800. Altri sostengono che essi siano comunque responsabili, in quanto hanno creato l'algoritmo: Tribunale di Milano, ordinanza del 24 marzo 2011; Cour d'appel de Paris – Pôle 2, chambre 7, *Eric S., Google c. Lyonnaise de garantie*, 14 dicembre 2011.

²⁴ Per uno sforzo definitorio, Pizzetti Francesco, *Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, Relazione introduttiva presentata al XXXII Convegno dell'Osservatorio Giordano dell'Amore sul tema Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura, Milano, 5 maggio 2017, in *MediaLaws*, n. 1/2017, pp. 49-51.

²⁵ C.-A. Frassa, *Avis fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale*, n. 667/2017-2018, in www.senat.fr, pp. 8, 21-22, 30-34.

²⁶ N. Zanon, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?* (a margine di G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli, *Parole e potere – Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano, 2017), in *MediaLaws*, n. 1/2018, p. 5; High Level Group on Fake News and Online Disinformation, *A multi-dimensional approach to disinformation, Report of the Independent High Level Group on Fake News and Online Disinformation*, 12/3/2018, in ec.europa.eu.

²⁷ In questo senso depongono univocamente – quanto meno nelle loro affermazioni di principio – le sentenze nn. 59/1960, 105/1972, 225 e 226/1974, 202/1976, 148/1981, 826/1988, 420/1994.

il pluralismo dell'informazione, anche quando non è esso stesso a gestirla direttamente.

In questo senso, alcune proposte provengono dallo stesso High Level Group on Fake News and Online Disinformation incaricato dalla Commissione Europea per elaborare possibili soluzioni di *policy* sul tema. Esso raccomanda di incrementare il finanziamento pubblico ai *media* indipendenti – per salvaguardarne la diversità e qualità dell'informazione²⁸ – nonché l'investimento pubblico nell'educazione ai *media*, che favorisce un approccio critico a qualsiasi contenuto²⁹. Ulteriore ipotesi avanzata è obbligare le piattaforme ad avere una *governance* più democratica, che coinvolga attivamente anche le persone utenti e lavoratrici della rete³⁰. In particolare, i/le naviganti dovrebbero avere voce non soltanto in quanto consumatori e consumatrici³¹, ma anche come 'prosumers', che producono gran parte del valore di cui si appropriano le piattaforme.

A monte, si rende necessario identificare normative capaci di incidere sulle posizioni di dominanza con un'interpretazione costituzionalmente orientata del diritto *antitrust*.

Nel diritto *antitrust* europeo sono astrattamente disponibili tre tipi di rimedi, anche combinabili loro: la normativa concorrenziale generale (artt. 101-106 TFUE)³², la disciplina *antitrust* speciale e la regolazione asimmetrica³³. In questa sede, si cercherà di comprendere se e come essi possano applicarsi alle questioni oggetto di questo scritto.

²⁸ Cfr. anche gli interventi di A.M. Cardani, A. Martusciello, A. Nicita, in F. Meta, Fake news, Cardani: "Diritto di rettifica anche per il web", in CorriereComunicazioni.it, 9 febbraio 2017.

²⁹ M. Cuniberti, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws*, n. 1/2017, p. 39.

³⁰ A. Casilli, *Faut-il brûler Facebook?*, cit.

³¹ E. Newland, C. Nolan, C. Wong, J. York, *Account Deactivation and Content Removal: Guiding Principles and Practices for Companies and Users*, The Berkman Center for Internet & Society and The Center for Democracy & Technology, September 2011, in cyber.harvard.edu, p. 16 ss.

³² *Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, 2012/C 326/01. Cfr. Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti* (d'ora in poi: *Orientamenti della Commissione sull'abuso di posizione dominante*), 2009/C 45/02.

³³ Questo modello è stato previsto dall'Unione europea nel settore delle telecomunicazioni, con la direttiva 2002/19/CE (*Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*), poi modificata dalla 2009/140/CE (*Direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*).

Il primo strumento, la normativa concorrenziale generale, si applica in ogni settore imprenditoriale e punisce la dominanza solo quando è raggiunta con mezzi illeciti o accompagnata da comportamenti abusivi³⁴.

Rispetto a quest'ultima, un'interpretazione evolutiva³⁵ dovrebbe portare a considerare anche la lesione della *privacy* come un abuso, in quanto fattore che diminuisce la qualità del prodotto senza che il consumatore possa avere migliore trattamento presso i *competitor*³⁶. Corrispondentemente, i rimedi dovranno essere funzionali non tanto a uno *status* consumeristico, quanto alla protezione del diritto fondamentale leso, attraverso il ripristino di condizioni sufficienti ad assicurare la tutela della riservatezza. Nella medesima logica evolutiva, la legittimità delle concentrazioni andrebbe esclusa non soltanto in base a un'eccessiva quota di mercato, ma anche in base a un possesso dei *big data* tale da mettere a rischio la riservatezza.

Il secondo strumento, la normativa *antitrust* speciale³⁷, è usato in alcuni ordinamenti quando si pone la necessità di proteggere interessi di rango superiore rispetto alla libertà di iniziativa. Nel settore dei *media*, ad esempio, la concentrazione proprietaria confligge con il pluralismo, e quindi con la libertà di informazione, che può dirsi effettiva solo quando la persona può ascoltare più voci e così ricostruire un quadro il più possibile completo della realtà circostante. In questi casi – in deroga alla normativa *antitrust* generale – la dominanza è considerata un 'male in sé', perché è già lesiva del bene giuridico protetto, prima e a prescindere dall'abuso. Un simile modello – già avallato anche dalla Commissione Europea³⁸

³⁴ C. Osti, (voce) *Abuso di posizione dominante*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali V, 2012, Giuffrè, Milano, 2012, §§ 7-11; R. Niro Raffaella, *Commento all'art. 41*, in *Commentario alla Costituzione*, in R. Bifulco, M. Olivetti, A. Celotto, *Commentario alla Costituzione*, vol. XII, Utet Giuridica, Torino, 2006, §§ 2.4, 3.1.

³⁵ J. Drexel, *Economic Efficiency versus Democracy: On the Potential Role of Competition Policy in Regulating Digital Markets in Times of Posttruth Politics*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 16-16, 6 dicembre 2016, destinato alla pubblicazione in Gerard Damien, Lianos Joannis (a cura di), *Competition Policy: Between Equity and Efficiency*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, in *ssrn.com*, p. 20 ss.

³⁶ N. Newman, *Search, Antitrust and the Economics of the Control of User Data*, cit., pp. 441-442; Autorité de la Concurrence, Bundeskartellamt, *Competition Law and Data*, cit., p. 25; G. De Minico, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche*. *Privacy e lex mercatoria*, in *Diritto pubblico*, fasc. n. 1/2009, p. 104. Così hanno iniziato a sospettare anche le Autorità per la concorrenza di alcune nazioni europee: S. Gibbs Samuel and agencies, *Facebook facing German cartel probe over suspected data protection abuses*, in *TheGuardian.com*, 2 marzo 2016; J.P. Lacour, *Facebook dans le collimateur de l'office anti-cartel allemande*, in *LesEchos.fr*, 2 marzo 2016; F. Geiger, S. Schechner, *Facebook ancora sotto accusa*, in *MilanoFinanza.it*, 3 marzo 2016.

³⁷ G. De Minico, *L'affaire audiovisivo tra legislatore e giudice: una storia infinita?*, in *Politica del diritto*, n. 2/2008, pp. 324-325; M. Manetti, A. Pace, *Articolo 21*, in G. Branca, A. Pizzorusso (fondato e continuato da), *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 2006, pp. 528-542.

³⁸ L'art. 3 del regolamento n. 1/2003 sulla concorrenza autorizza gli Stati a derogare alle norme sulla concorrenza in ipotesi particolari, quando il bene tutelato è diverso dalla mera libertà di inizia-

– potrebbe essere replicato, *de lege ferenda*, a livello dell'Unione europea per i grandi attori del *web*, come i *social* e i motori di ricerca.

Infine, il terzo strumento è la regolazione asimmetrica³⁹: essa interviene come «[la preconditione] per un mercato competitivo, anziché sostituire la regolamentazione sulla concorrenza», e si rende «necessaria quando la normativa *antitrust* non riesce a mantenere con successo un mercato sufficientemente competitivo»⁴⁰.

Il suo fondamento teorico è la c.d. *essential facility doctrine*, che ammette interventi regolativi anticipati rispetto all'abuso, in funzione preventiva, quando un'impresa ha il controllo solitario di una struttura essenziale – cioè necessaria ai rivali per competere contro il soggetto dominante nei mercati a valle – e i *competitor* non hanno la possibilità di duplicare la sua struttura, per motivi tecnici, ambientali o economici⁴¹. In tali casi, l'abuso è connaturato al sistema, e i rimedi ripristinatori sono insufficienti. Pertanto, anticipando la soglia di tutela, si impongono obblighi a carico del solo soggetto che parte avvantaggiato. Tali obblighi tendono a simulare normativamente una situazione di concorrenza perfetta, in cui l'*incumbent* non opera discriminazioni tra gli operatori del mercato 'a valle', ma concede a tutti uguali condizioni di accesso alla propria rete⁴². In caso di condotte distorsive, resta comunque applicabile la disciplina repressiva *antitrust*.

Si è osservato in letteratura che questa dottrina è pienamente applicabile al caso oggetto di analisi, in quanto i dati sono necessari per prestare servizi *online*⁴³, eppure sono sotto il dominio di poche piattaforme. Dunque, un'efficace proposta normativa potrebbe essere obbligare queste ultime a concedere ai *competitor* un accesso a questo *asset*.

tiva economica: *Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato*.

³⁹ G. De Minico, *Le direttive CE sulle comunicazioni elettroniche dal 2002 alla revisione del 2006*, in P. Costanzo, G. De Minico, R. Zaccaria (a cura di), *I «tre codici» della Società dell'informazione*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 170-175; M. Clarich, R. Cassano, *L'imposizione degli obblighi regolamentari ex ante nel nuovo quadro normativo delle comunicazioni elettroniche*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 1/2009, pp. 23-31; G. De Minico, *L'affaire audiovisivo tra legislatore e giudice*, cit., pp. 330-331; G.L. Tosato, *L'evoluzione della disciplina comunitaria sulle comunicazioni elettroniche*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, n. 1/2019, pp. 170-177.

⁴⁰ S. Breyer, *Regulations and its reform*, Harvard University Press, Cambridge, 1982, pp. 158-159, cit. in G. De Minico, *Internet, regola e anarchia*, Jovene, Napoli, 2012.

⁴¹ M.A. Jamison, *Should Google be Regulated as a Public Utility?*, in *The Journal of Law, Economics & Policy*, n. 9/2012-2013, pp. 236-238.

⁴² G. Amato, *Privatizzazioni, liberalizzazioni e concorrenza nel sistema produttivo italiano*, in L. Torchia, F. Bassanini (a cura di), *Sviluppo o declino. Il ruolo delle istituzioni per la competitività del Paese*, Passigli, Firenze, 2005, p. 45.

⁴³ Sull'impiego dei dati come comportamento anticoncorrenziale: *Autorité de la concurrence, Décision n° 13-D-20 du 17 décembre 2013*, § 438; Ead., *Avis n° 11-A-02 du 20 janvier 2011*, § 183. Cfr. *Autorité de la Concurrence, Bundeskartellamt, Competition Law and Data*, cit., pp. 17-18, pp. 31-32. Indaga l'ipotesi dei dati come *essential facility*: M. Orefice, *Big data. Regole e concorrenza*, in *Politica del diritto*, fasc. 4/2016, p. 727 ss.

4. La disciplina dei contenuti nelle *policy* digitali post-pandemiche

Come si vede dalla ricostruzione svolta, la materia qui trattata richiede un'analisi multidimensionale delle politiche digitali, tale da incrociare il tema della diffusione dei contenuti con quello del controllo dei dati degli e delle utenti. Per questo motivo, l'esame delle politiche digitali post-pandemiche riguarderà dapprima il *Digital Services Act*⁴⁴ (DSA), che disciplina più strettamente la trasmissione dei contenuti, ma successivamente anche il *Digital Market Act*⁴⁵ (DMA), con cenni riguardanti la normativa sulla *governance* dei dati.

Il DSA ha fatto seguito al dibattito normativo appena riportato, il quale rischiava di condurre all'introduzione nei diversi Stati di discipline differenziate, tali da frammentare il mercato europeo della rete. Di conseguenza, l'obiettivo del regolamento è stabilire norme armonizzate per un ambiente *online* «sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo» (art. 1)⁴⁶. Il DSA crea dunque regole circa la moderazione dei contenuti, la trasparenza nell'uso degli algoritmi, la protezione dei consumatori e la lotta contro la disinformazione. Intende anche definire le responsabilità delle piattaforme riguardo alla rimozione di contenuti illegali o dannosi, nonché a garantire maggiore trasparenza nel processo decisionale delle piattaforme riguardo alla moderazione dei contenuti. Il suo ambito applicativo, di conseguenza, copre in modo ampio i fornitori di servizi intermediari che svolgano operazioni di trasporto e memorizzazione di informazioni e contenuti forniti dal destinatario del servizio⁴⁷ (art. 3).

Da un lato, la proposta sanziona l'esistenza di requisiti di trasparenza rispetto alle campagne sponsorizzate, nonché prevede misure di analisi e minimizzazione dei rischi e audit nel caso delle 'very large online platform', che superano una certa soglia di utenti. Dall'altro lato, il controllo sostanziale dei contenuti è affidato

⁴⁴ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), L 277/1.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), L 265/01.

⁴⁶ I. Buri, J. van Hoboken, *The Digital Services Act (DSA) proposal: a critical overview*, Discussion paper – version of 28 October 2021, Digital Services Act (DSA) Observatory Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, p. 6 ss. M.L. Chiarella, *Digital Markets Act (DMA) and Digital Services Act (DSA): New Rules for the EU Digital Environment*, in *Athens Journal of Law*, 9(1), 2023, p. 44 ss.

⁴⁷ Tale ampiezza è stata contestata da alcune aziende che non ritengono di rientrare nell'ambito di applicazione: *Ricorso proposto il 27 giugno 2023 – Zalando/Commissione*, causa T-348/23, 2023/C 314/13, 4/9/2023. Cfr. C. Rossi, *Amazon vuole spacchettare il Digital Services Act europeo, che cosa sta succedendo*, in StartMag.it, 12 luglio 2023, in <https://www.startmag.it/innovazione/amazon-digital-services-act/>.

alle piattaforme attraverso meccanismi che prevedono la segnalazione di utenti e *fact checker*, che può dare luogo alla rimozione anche in assenza di un contraddittorio con chi pubblica.

Dal punto di vista delle specifiche scelte normative, il DSA traduce in regolamento degli indirizzi già emersi nel summenzionato codice di autoregolazione europeo⁴⁸, lasciando così aperta la questione di come una regolamentazione elaborata dalle piattaforme – sebbene radicata nel diritto dell’UE – possa essere in grado di rispondere alle necessità di tutti gli interessi in gioco. Per altri versi, si tratta di un’opzione che non tocca il problema del pluralismo nelle piattaforme, dunque la possibilità concreta di costruire canali di informazione e comunicazione alternativi a quelli degli *over the top*.

In tal senso va il DMA, che prevede alcuni obblighi in capo agli operatori dominanti⁴⁹, c.d. *gatekeeper*, volti a evitare possibili abusi (in part. artt. 5(a), 6(h)-(j)). In particolare, il *gatekeeper* deve dare accesso ai dati del proprio motore di ricerca ai concorrenti titolari di altri motori di ricerca. Tale provvedimento va nella giusta direzione, in quanto provocherebbe un beneficio per i concorrenti senza imporre un onere eccessivo all’*incumbent*, considerato che i dati sono beni non rivali e possono essere impiegati contemporaneamente da più soggetti; di conseguenza, l’atto sarebbe altresì coerente con gli indirizzi della Commissione Europea, che vanno verso la condivisione dei dati tra imprese per aumentare la competitività dell’intero sistema⁵⁰. Per tali ragioni, sarebbe auspicabile un’estensione della normativa anche ad altri servizi dell’informazione, come i *social network*. Per rendere più effettiva la norma, sarebbe opportuno eliminare il limite che costringe ad aprire i soli dati provenienti dai motori di ricerca, in quanto spesso l’origine della dominanza è proprio la capacità dei grandi attori – e Google in primo luogo – di raccogliere dati da diversi servizi.

Infine, in virtù della connessione tra *governance* dei dati e processi politici in rete, vale la pena affrontare qualche cenno in merito a innovazioni normative su quest’ultimo punto. In tal senso, la *European Data Strategy*⁵¹ aveva già spinto

⁴⁸ *EU Code of Practice on Disinformation*, 2018, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>.

⁴⁹ P. Manzini, *Unraveling the proposal of Digital Market Act. La proposta di legge sui mercati digitali: una prima mappatura*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, fasc. speciale, 2021, p. 443 ss.

⁵⁰ *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Towards a Common European Data Space”*, COM/2018/232 final, 25 aprile 2018. Cfr. J. Valero, *Commission Backs Data Sharing ‘By Default’ to Spur Innovation*, in *EurActiv.com*, 27 aprile 2016. Sui benefici della condivisione dei dati tra imprese, cfr. J. Drexler *Designing Competitive Markets for Industrial Data – Between Propertisation and Access*, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 16-13, 31 ottobre 2016, in *ssrn.com*, pp. 4-5.

⁵¹ European Commission, *Communication “A European Strategy for Data”*, COM/2020/66 final § (2020), in <https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066>.

verso la condivisione sempre più fluida di dati tra le imprese del mercato eurounitario, con l'obiettivo di alimentare la competitività dell'intero sistema. Con ciò, essa apriva alla possibilità di affrontare le dominanze dei mercati *online* che, come si diceva prima, sono alla base della concentrazione di potere in tema di informazione, come dettagliato sopra.

In tale quadro, la proposta *Data Act*⁵² favorisce alleanze pro-competitive come alternative alle grandi piattaforme della Silicon Valley e alle loro fortezze di dati. In particolare, implementando la strategia europea sui dati, mira a creare uno spazio regolatorio pubblico-privato misto tale da offrire «l'infrastruttura e il quadro normativo all'interno del quale i dati, compresi i set di dati detenuti privatamente, verranno scambiati volontariamente, o obbligatoriamente quando necessario, a fini economici e sociali. [...] In tal modo, la Commissione Europea mira a promuovere la condivisione e il riutilizzo dei dati, ciò che ci si aspetta porterà a crescita e innovazione, a supportare la formulazione delle politiche e a preservare i valori europei come la privacy, la proprietà, la concorrenza, la protezione dei consumatori, il pluralismo, la sicurezza, l'equità, gli standard etici e la sovranità digitale»⁵³.

La proposta crea un quadro per la condivisione dei dati, composto da obblighi e garanzie per le imprese e gli utenti. Ad esempio, gli artt. 3-4 prevedono obblighi per rendere accessibili agli utenti i dati generati dall'uso di prodotti e servizi. Allo stesso modo, vengono indicate le condizioni per la condivisione dei dati, in particolare, da un lato, il divieto di pratiche abusive (art. 13) e la prescrizione di termini di condivisione equi, ragionevoli e non discriminatori (art. 8); d'altro canto, alle imprese è garantito il diritto a ricevere un compenso equo per mettere a disposizione i dati.

Il *Data Act* ha dunque ambizioni significative nel contrastare pratiche di mercato sleali verso le imprese e i consumatori; inoltre, affronta la disciplina della condivisione di dati tra imprese e governo⁵⁴. Tuttavia, in quest'ultimo senso, la proposta sembra costituire solo un primo passo. Infatti, crea ipotesi in cui i dati

⁵² Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules for fair access to and use of data (Data ACT), Brussels, 23 febbraio 2022, COM(2022)68 final, 2022/0047 (COD).

⁵³ C. Ducuing, T. Margoni, *Introduction*, in C. Ducuing, T. Margoni, L. Schirru (a cura di), *White Paper on the Data Act Proposal*, in CiTiP Working Paper, 2022, p. 11.

⁵⁴ Commission Staff, *Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Data Governance (Data Governance Act)*, Commission Staff Working Document, SWD/2020/295 final; European Parliamentary Research Service, *Governing data and artificial intelligence for all: Models for sustainable and just data governance*, 2022, in [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729533/EPRS_STU\(2022\)729533_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729533/EPRS_STU(2022)729533_EN.pdf); Commission – Directorate General for Communications Networks, Content and Technology, *Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest: final report prepared by the High-Level Expert Group on Business-to-Government Data Sharing*, 2021, in <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d96edc29-70fd-11eb-9ac9-01aa75ed71a1>.

vengono condivisi per interesse pubblico non solo attraverso accordi volontari – come previsto dal *Data Governance Act* – ma anche su base obbligatoria. Tuttavia, il Capitolo V impone solo la condivisione delle informazioni con il settore pubblico in casi eccezionali, come un'emergenza pubblica o per assoluta necessità in relazione a un compito pubblico specifico.

Questa scelta è stata supportata da coloro che ritengono che un riferimento generale a “interesse pubblico” o “interesse generale” avrebbe potuto ostacolare l'applicazione del principio di proporzionalità, dato che “interesse pubblico” è un concetto politico, difficile da tradurre in adeguate definizioni legali⁵⁵. Tuttavia, la formulazione stretta della proposta attuale va anche oltre questo scopo, poiché non si limita a garantire la proporzionalità nella divulgazione dei dati; al contrario, la definizione stessa dei bisogni eccezionali appare piuttosto fluida.

5. Conclusioni

La ricerca ha mostrato che in tema di *fake news* il *trade off* tra libertà di informazione e correttezza delle campagne – che imporrebbe una limitazione della prima in favore della seconda – non è una via obbligata. Infatti, essa potrebbe divenire meno cogente a condizione di un maggiore pluralismo nei mercati della rete, dove le distorsioni presenti su una piattaforma abbiano un minor peso sulle elezioni.

A tal fine, non è sufficiente la tesi del *free marketplace of ideas*, in quanto il mercato delle idee non può essere libero se non è egualitario, dal punto di vista formale e sostanziale. Piuttosto, è necessaria una regolazione dei mercati della rete capace di riequilibrare situazioni inizialmente squilibrate, a partire da un diritto della concorrenza inteso come funzionale a uno «sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata» (art. 2, comma 3, Trattato sull'Unione europea) e funzionalizzata ai diritti fondamentali⁵⁶.

⁵⁵ J. Chu, *Chapter V of the Data Act – Which should be the legal basis for B2G data sharing: 'exceptional need' or 'public interest'?*, in C. Ducuing, T. Margoni, L. Schirru (a cura di), *White Paper on the Data Act Proposal*, cit., p. 12.

⁵⁶ G. De Minico, *Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria*, cit., p. 100.

Democrazia continua o post-democrazia? Considerazioni costituzionali a partire dai processi digitali partecipativi nella legislazione regionale italiana

Luca Dell'Atti *

Abstract: The crisis of representative democracy and the intermediation role of parties has given rise to new forms of citizen involvement in policy making, from a compensation but post-democratic perspective. In this framework, the flourishing of participatory democracy tools and the development of digital technologies play a decisive role. In this article we analyze Italian regional legislation related to citizens' participation rights in decision-making processes at regional and local levels, with a particular focus on the Participation Act of the Apulia region, which is distinguished by some special features that make it quite advanced. This analysis is preceded by the background of digital participatory processes in relation to the principle of subsidiarity and the supranational conception of local self-government, and is followed by concluding remarks regarding the de-politicization feature of participation and the importance of digital neutrality.

Keywords: *Participatory democracy; Digital democracy; E-participation; Subsidiarity; Local self-government.*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Partecipazione e sussidiarietà: per una democrazia continua tramite il web come nuova forma di *local self-government*. – 3. La legislazione regionale italiana sui processi partecipativi (anche) online: uno sguardo complessivo e un focus sulla normativa pugliese. – 4. Conclusioni. Per una fisionomia pubblica e inclusiva delle piattaforme di partecipazione digitale.

* Ricercatore di tipo A di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

1. Premessa

Negli ultimi due, tre decenni, i sistemi democratici sono stati sottoposti a sfide che riguardano principalmente la loro capacità di coinvolgere i cittadini nelle dinamiche decisionali, rappresentandone bisogni e interessi; che attingono, perciò, il nucleo stesso della democrazia. A influenzare i processi decisionali nelle forme di democrazia rappresentativa intervengono tradizionalmente i partiti politici, con la loro funzione d'intermediazione tra società civile e istituzioni, e gruppi d'interesse, prevalentemente (ma non solo) economico-imprenditoriale, con la loro attitudine a esercitare forme di pressione *single issue based*. Mentre il primo canale è da tempo in crisi, essendo i partiti divenuti vieppiù liquidi e post-ideologici, il *lobbying* è fenomeno sempre più diffuso e opaco poiché di difficile regolamentazione, come dimostra il fallimento nel tentativo di approvare una legge in materia nella scorsa legislatura del Parlamento italiano.

Per compensare la perdita di incidenza dei cittadini nei processi decisionali a vantaggio di gruppi d'interesse economico, sono stati, nel tempo, sviluppati strumenti di inclusione che rientrano nel concetto della democrazia partecipativa e deliberativa. Si tratta, come noto, di una forma di democrazia che si aggiunge a quelle tradizionali, vale a dire la democrazia diretta e quella rappresentativa, allo scopo di colmare le lacune in esse emerse in ragione delle vicende richiamate¹. Non a caso, con la locuzione in questione ci si riferisce a “un insieme di concrete pratiche partecipative con le quali i cittadini o comunque gli individui interessati all'adozione di decisioni pubbliche partecipano, in maniera informata, al relativo processo decisionale, creando così una ‘interazione’ tra società e istituzioni”².

Parallelamente a questi sviluppi, la rivoluzione digitale degli ultimi decenni ha trasferito molte attività umane online, influenzandone gli aspetti relazionali, ludici, professionali e culturali. Notoriamente, il diritto fatica a tenere il passo con questi cambiamenti, in parte a causa della natura globale delle *informations and communications technologies* (ICT) e delle modalità immediate e a-spaziali di interazione che ne contraddistinguono l'utilizzo da parte degli utenti.

Trattando dell'applicazione delle tecnologie digitali all'esercizio dei diritti politici, ben si comprende quanto la sfida per i giuristi si faccia particolarmente delicata. L'evoluzione tecnologica, difatti, non può essere vista solo come strumenta-

¹ È questa la concezione di democrazia partecipativa del Consiglio d'Europa: cfr. CM/Rec(2018)4, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the participation of citizens in local public life, 21 marzo 2018, secondo cui “participatory democracy [...] can contribute to and complement representative and direct democracy, rendering democratic institutions more responsive, hence contributing to inclusive and stable societies”.

² R. Bifulco, (voce) *Democrazia deliberativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. IV, 2011, p. 275. Sul tema, la letteratura giuridica è assai vasta. Ci si limita qui, per la varietà dei profili trattati, a rinviare ai contributi in U. Allegretti (a cura di), *Democrazia partecipativa*, Firenze University Press, Firenze, 2010.

le, cioè come un arsenale neutro di nuove soluzioni per il diritto e la politica, ma come portatore di novità in grado di modificarli e/o di sfidarli, come nei tempi recenti dimostra l'impressionante evoluzione delle tecnologie dell'*artificial general intelligence* (AGI)³.

In questo contesto, il presente saggio analizza la legislazione regionale italiana relativa ai diritti di partecipazione dei cittadini nei processi decisionali a livello regionale e locale, con un particolare focus sulla legge sulla partecipazione della regione Puglia, la quale si distingue per alcune peculiarità che la rendono piuttosto avanzata. Questa analisi è preceduta dalla contestualizzazione dei processi partecipativi digitali in relazione al principio di sussidiarietà e alla concezione sovranazionale del *local self-government*, ed è seguita da considerazioni conclusive relative al carattere "impolitico" della cultura della partecipazione, in chiave neolibera, con talune considerazioni sull'importanza della neutralità tecnologica delle piattaforme partecipative.

2. Partecipazione e sussidiarietà: per una democrazia continua tramite il web come nuova forma di *local self-government*

A partire dal notissimo caso del bilancio partecipativo di Porto Alegre, città brasiliana che sperimenta la pratica nel 1989, le forme di democrazia partecipativa e deliberativa cominciano a svilupparsi rapidamente e diffusamente, in ordinamenti appartenenti a diverse famiglie giuridiche e geografiche e in sfere decisionali di scala diversa.

In Europa, lo sviluppo delle pratiche partecipative al *decision making* si svolge in parallelo ad altri processi, pure rilevanti nella mutazione delle forme dell'assunzione della decisione politica, i quali – a parer di chi scrive – non sono affatto sconnessi dal primo. La decisiva accelerazione impressa al processo d'integrazione europea nell'ultimo quindicennio dello scorso secolo ha determinato una compressione del polo decisionale di scala statale a vantaggio di quello sovranazionale (e internazionale). Specularmente, è cresciuta l'erosione della potestà di parlamenti e governi nazionali in ragione dell'irrobustimento o della creazione di modelli di decentramento del potere in Stati "unitari" (quali, rispettivamente Italia e Regno Unito) e di razionalizzazione dei rapporti interni agli Stati federali (come in Germania).

³ Con riguardo al rapporto fra tecnologie e politica si rinvia al "classico" S. Rodotà, *Tecnopolitica*, II ed., Laterza, Roma-Bari, 2004; sul rapporto fra tecnologie e diritto, di recente, v. M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi*, il Mulino, Bologna, 2022. Con specifico riguardo all'intelligenza artificiale, l'autrice scrive: "piattaforme e algoritmi hanno una sostanza normativa, e si pongono pertanto in concorrenza con il diritto, a partire dal livello costituzionale. Un algoritmo che struttura i tempi di lavoro in un'impresa, o che decide quali standard produttivi proteggono i lavoratori dal licenziamento, o quali sono i tempi di consegna della merce in base ai chilometri percorsi dai cosiddetti *riders*, è difficilmente distinguibile da una normativa", p. 61.

In Italia, in particolare, gli anni '90 sono costellati da interventi mirati ad ampliare la sfera di autonomia normativa e decisionale di regioni ed enti locali e, allo stesso tempo, di efficientarne i processi decisionali: la legge Bassanini, che trasferiva molte funzioni amministrative ai comuni, e la riforma del Titolo V, che ampliava la potestà legislativa regionale, vanno lette assieme alle riforme in senso monocratico e maggioritario della forma di governo comunale, provinciale (l. n. 84/1993) e regionale (l. n. 43/1995, ll. costt. nn. 1 e 2/1999).

Questi dirompendenti interventi normativi sono, a loro volta, da collegarsi alla crisi dell'assetto partitico della cosiddetta prima Repubblica e, dunque, ai referendum del 1993, che colpirono (fra l'altro) il sistema elettorale proporzionale, e all'approvazione di una legge prevalentemente maggioritaria per l'elezione delle Camere. La perdita di rappresentatività dei soggetti politici tradizionali ha determinato il venir meno della capacità di mediazione e selezione di interessi e bisogni in funzione di una più diretta connessione fra governati e governanti. Un processo che, se a livello nazionale ha determinato la torsione leaderista e plebiscitaria nei partiti come nella forma di governo, a livello locale ha retto la personalizzazione e la responsabilizzazione dei sistemi decisionali.

Mentre il principio di sussidiarietà fa la sua prima comparsa a livello normativo sovranazionale nell'Atto unico europeo del 1986 (ivi declinato con solo riguardo alla politica ambientale), diventa principio generale di governo dei rapporti fra i livelli territoriali che compongono il sistema multilivello europeo con la nascita dell'Unione europea e, cioè, col Trattato di Maastricht del 1992. Di lì, la capacità pervasiva del diritto unionale e della sua *primauté* sul diritto interno (anche costituzionale) l'avrebbero visto diffusamente circolare, in Italia comparendo come cardine del poderoso trasferimento di funzioni amministrative ai comuni realizzato con le leggi Bassanini e, di seguito, come principio costituzionale del loro riparto nella riforma del titolo V.

Il principio di sussidiarietà è anche centrale nella *European Charter of Local Self-Government* del Consiglio d'Europa del 1985, secondo la quale "Public responsibilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities which are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another authority should weigh up the extent and nature of the task and requirements of efficiency and economy" (art. 4, comma 3). In forza della Carta, gli Stati membri si vincolano a riconoscere giuridicamente il principio del *local self-government*, ove possibile a livello costituzionale (art. 2). Esso è definito come "the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population" (art. 2). Centrale è pure l'elemento elettivo: "This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsible to them. This provision shall in no way affect recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen participation where it is permitted by statute" (art. 3).

Nella concezione sovranazionale europea del *local government* vi è, insomma, la stretta connessione fra prossimità della decisione al cittadino e *accountability* del decisore pubblico, quale motore in grado di innescare processi virtuosi di efficientamento del *decision making*, sull'assunto che l'approssimazione del momento decisionale alla comunità di scala più piccola, nell'ambito dei livelli di governo (cioè la città, ma anche il quartiere), renda il decisore meglio in grado di conoscere, interpretare e rappresentare il bisogno, nonché più direttamente oggetto di controllo e, se del caso, sanzione da parte dei cittadini. È importante sottolineare che, in questa concezione, il *local government* è necessariamente anche *self-government*, in linea con la logica della sussidiarietà, che riferisce non già di un processo discendente di legittimazione, fondato sul trasferimento dei poteri dall'alto, ma di un processo ascendente di legittimazione, come se la comunità locale, *ex se* dotata di potestà di governo, pre-esistesse a quella statale.

Ebbene, questa concezione del *local government* come “autogoverno” ben si presta a reggere la proliferazione di strumenti di inclusione dei cittadini nel *policy making* e, dunque, un'immagine di democrazia locale declinata non solo nei termini classici del diritto dei membri della comunità di scegliere i propri rappresentanti/governanti, ma nei termini (in qualche misura) post-moderni della democrazia reticolare, orizzontale, diffusa e, per l'appunto, partecipativa⁴.

Gli strumenti della democrazia partecipativa sono, come si è scritto, consustanziali alla progressiva sostituzione dei rigidi meccanismi del *government* con quelli flessibili e fluttuanti della *governance*⁵. Svolgono, perciò, una funzione compensativa della perdita di incidenza, nel processo decisionale, dei soggetti politici intermedi e correttiva delle intrusioni in esso del mercato. Sul punto si tornerà, ma è per ora importante sottolineare che i processi di *governance* e quelli di coinvolgimento dei cittadini nel *decision making* condividono caratteri quali la fluidificazione del processo decisionale, l'ammorbidente dei confini formali delle competenze, l'apertura dell'istruttoria a istanze rappresentate da soggetti esterni al soggetto pubblico decidente, la prospettiva dinamica del rapporto pubblico/privato e di quello amministrazione/cittadino, non più riguardati nell'ottica statica del procedimento⁶.

⁴ G. Marchionna, *Verso una nuova governance del territorio*, in Id., *La democrazia deliberativa*, Fondazione Giacomo Brodolini, Roma, 2016, p. 87 ss.

⁵ Suggestiva, a tal proposito, la contrapposizione fra *government* e *governance* descritta da M.R. Ferrarese, *op. cit.*, p. 23 ss. in termini di “*dresscode*”: il primo è immaginato dall'autrice come uno smoking di alta sartoria che aderisce perfettamente al corpo, mentre la seconda come una “tunica larga e accogliente, che non incute timori reverenziali, proprio grazie alla sua fattura non sartoriale”, in grado di accomodarsi su corpi diversi, rendendone meno evidenti forme e contorni.

⁶ Si rinvia, a questo proposito, ai documenti del Consiglio d'Europa in materia di *good governance* e, in particolare: oltre alla già citata Recommendation CM/Rec(2018)4 v. le più recenti CM/Rec(2023)5, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the principles of good democratic governance; CM/Rec(2022)2, Recommendation of the Committee of Ministers to member States

In questo contesto, il ruolo delle ICT è più che solo strumentale: parlando di inclusione della cittadinanza nel *policy making*, l'uso delle tecnologie digitali appare, anzitutto, funzionale all'ampliamento quantitativo e qualitativo delle occasioni di coinvolgimento dei cittadini, così da incrementare l'impatto partecipativo sull'esito finale del processo partecipato, vale a dire l'adozione di atti, provvedimenti o programmi da parte dell'amministrazione pubblica che detiene il potere formale di scelta. Non si tratta solo degli strumenti di *e-voting*, in cui i cittadini sono chiamati a votare online su questioni standard e relativamente semplici. Si tratta, piuttosto, di forme più complesse e articolate di partecipazione, che rientrano più propriamente nel contesto della democrazia partecipativa e deliberativa. Queste forme di partecipazione richiedono pressoché inevitabilmente una combinazione di strumenti online e offline, poiché coinvolgono sia la presentazione di proposte, suggerimenti, osservazioni e allegazioni, sia la conduzione di dialoghi, confronti, dibattiti e repliche. Pertanto, diventa evidente l'importanza del livello locale come contesto naturalmente più adatto – in termini anzitutto dimensionali – ad accogliere forme di partecipazione significativa⁷.

L'utilizzo di strumenti online all'interno dei processi partecipativi può, quindi, spiegare effetti moltiplicativi delle opportunità di coinvolgimento dei cittadini⁸. Essi, infatti, facilitano la partecipazione di categorie di cittadini, come i più giovani, normalmente poco avvezzi alla dimensione della discussione pubblica; offrono la possibilità di partecipare ai processi in parola da qualsiasi luogo, indipendentemente dalla presenza fisica in un determinato spazio; potenziano la trasparenza e l'*accountability* dei processi decisionali, stabilendo un nesso più diretto tra i contributi dei cittadini e le decisioni finali adottate dalle autorità formalmente preposte alla definizione delle politiche pubbliche.

Il rapporto fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, da un lato, e democrazia partecipativa e deliberativa, dall'altro, non riguarda solo le modalità con cui il "popolo" partecipa al processo decisionale, ma si estende anche all'aspetto temporale, richiamando il rapporto fra i concetti di democrazia istantanea e democrazia continua. Dieci anni fa, Stefano Rodotà, anticipando con consueto acu-

on democratic accountability of elected representatives and elected bodies at local and regional level; CM/Rec(2023)6, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on deliberative democracy.

⁷ Ma anche – si è sostenuto – in considerazione delle competenze tipiche dei livelli territoriali di governo: "la dimensione territoriale di tipo locale (regionale, provinciale e comunale) offre un terreno privilegiato per la sperimentazione di forme varie e diversificate di partecipazione alla vita pubblica: dalla programmazione dello sviluppo socio-economico alla pianificazione urbanistica, dalla sostenibilità ambientale alla pianificazione dei servizi socio-sanitari, dalla programmazione dei servizi educativi e formativi a quelli per l'impiego, dai patti territoriali alle Agende 21": G. Marchionna, *Il ruolo delle nuove tecnologie innovative nella democrazia deliberativa*, in Id., *La democrazia deliberativa*, cit., p. 25.

⁸ *Ex multis v. A. Valastro, Tecnologie e Governance: nuovi strumenti e nuove regole per le politiche partecipative a livello locale*, in *Informatico e diritto*, n. 1-2/2008, p. 477 ss.

me eventi che si sarebbero poi verificati, parlò di “democrazia continua” per descrivere le opportunità offerte dalla rete nel rafforzare il ruolo di mediazione dei partiti politici a essi assegnato dall’art. 49 Cost. L’autore suggeriva che le tendenze autoritarie, plebiscitarie e populiste, che oggi sono parte integrante della vita politica dei cittadini online, non sono un prodotto intrinseco della digitalizzazione del dibattito politico, ma che dipendono (fra l’altro) dalla perdita di rappresentatività dei partiti e, in particolare, dalla loro utilizzazione delle dinamiche potenzialmente negative del web, in mala fede, a scopi puramente elettoralistici e di accumulazione del consenso⁹.

Altrove, chi scrive ha suggerito la seria presa in considerazione, da parte della dottrina e del legislatore italiani, di strumenti online, all’estero utilizzati da sempre più partiti e movimenti per ampliare e facilitare la decisione interna, per sperimentare modalità innovative e più efficaci di attuazione del “metodo democratico” richiesto dall’art. 49 Cost.¹⁰, da più parti vulnerato nella prassi politica italiana, specie dagli anni ’90 in poi, in linea con la liquefazione delle strutture partitiche. È ora il caso di aggiungere che proprio l’idea di una “democrazia continua tramite l’internet” sembra ben attagliarsi a una tipologia di *policy making* incentrata sul rapporto diretto fra governanti e governati, che punta a valorizzare proprio la dimensione della *accountability*, come quella di scala territoriale, regionale e locale. È, allora, a questo livello che questa peculiare declinazione democratica può essere non solo praticabile, ma anzi auspicabile in ragione della sua funzione compensativa, essendo i circuiti democratico/rappresentativi territoriali da tempo avvinghiati in una solida spirale leaderistica e personalistica, più di quanto non accada a livello nazionale¹¹.

3. La legislazione regionale italiana sui processi partecipativi (anche) online: uno sguardo complessivo e un focus sulla normativa pugliese

L’*accountability* opera, insomma, specialmente a livello regionale e locale per ragioni di dimensione dello spazio decisionale, cosicché i livelli territoriali più

⁹ Sul punto v. S. Rodotà, *Una democrazia “continua”?*, in *Parolechiave*, n. 1/2012. Cfr., più ampiamente, F. Pizzetti, *Partiti politici e nuove tecnologie*, in *Federalismi.it*, n. 21/2008.

¹⁰ L. Dell’Atti, *E-Democracy e partiti populistici. Una lettura del paradigmatico caso del Movimento 5 stelle attraverso gli artt. 49 e 67 Cost.*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 3/2021, fasc. speciale, p. 697 ss.

¹¹ Questa torsione dipende dalla combinazione fra sistemi elettorali maggioritari e forme di governo monocratiche e iper-razionalizzate che da tempo contraddistinguono regioni ed enti locali. In quest’ottica, è significativo che, al momento in cui si scrive, il governo Meloni ha licenziato una bozza di riforma costituzionale che viaggia precisamente nello stesso senso, con riguardo alla forma di governo nazionale.

prossimi al cittadino sembrano di per sé meglio attrezzati ad accogliere diffuse pratiche partecipative. In effetti, alcuni studi dedicati all'efficacia degli strumenti partecipativi dimostrano che all'aumentare della scala del *decision making process* corrisponde la semplificazione della modalità di partecipazione richiesta, sino alla forma elementare della scelta secca e binaria di apprezzamento o meno di una specifica proposta¹². Una forma di partecipazione che si approssima molto alla consultazione di tipo referendario, strumento intrinsecamente democratico, che, tuttavia, afferisce alla categoria della democrazia diretta più che a quella partecipativa e deliberativa.

Non mancano casi in cui, anche in processi decisionali su vasta scala, si ottengono forme di partecipazione complesse e dialogiche, ma ciò accade prevalentemente per via della segmentazione del processo partecipativo in frammenti che consentono di recuperare i vantaggi della scala decisionale di dimensioni più piccole¹³. Un importante e vicino esempio, in tal senso, è offerto dal *Grand débat national*, lanciato dalla presidenza della Repubblica francese sul finire del 2018 (anche) in risposta alle continue e multiformi proteste di piazza originate dai *gilets jaunes*. La piattaforma d'oltralpe, inserendosi nella tradizione francese della democrazia deliberativa e facendo ampio ricorso a strumenti online, si è articolata in una vasta e articolata congerie di modalità partecipative che hanno complessivamente coinvolto circa 2,8 milioni di cittadini in meno di un anno¹⁴. Nondimeno, essa è stata da più parti criticata: proprio la dimensione nazionale del dibattito contiene *in nuce* il rischio che le singole esperienze di partecipazione dei cittadini si tramutino in meri *cahier de doléances*, ben noti alla mitologia rivoluzionaria francese. La partecipazione a processi di scala nazionale è, in definitiva, più verosimile che risulti frustrata, ottenendo un risultato ininfluenza (e dunque meramente simbolico, funzionale a dinamiche di tipo plebiscitario) o, nella peggiore delle ipotesi, negativo, frustrando il desiderio/bisogno di partecipazione del cittadino, determinando l'acuirsi di nuove tensioni e nuove disaffezioni¹⁵.

È probabilmente quest'ordine di argomenti a spiegare l'assenza, nella normativa statale italiana, di una disciplina organica e particolareggiata sugli strumenti di partecipazione. Un rilevante referente normativo è nell'art. 22 del codice dei

¹² Così, per esempio, M. Hilbert, *The Maturing Concept of E-Democracy: From E-Voting and Online Consultations to Democratic Value Out of Jumbled Online Chatter*, in *Journal of Information Technology & Politics*, n. 6/2009, p. 87 ss.

¹³ Assai significativo, per la parcellizzazione delle modalità partecipative e per il vasto ricorso al digitale, il turbolento processo costituente cileno, su cui di recente v. G. Naglieri, *Il mito e la tecnica della partecipazione nei processi di constitution-making dell'area andina: il costituzionalismo partecipativo nell'esperienza cilena e dintorni*, in *DPCE online*, n. 2/2023, p. 1855 ss.

¹⁴ P. Piciacchia, *La ricerca dell'incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Grand Débat National*, in *DPCE online*, n. 3/2020, p. 3193 ss.

¹⁵ Così A. Angeli, *Conflitto sociale e decisione pubblica nell'era digitale: il Grand Débat National nella Francia di Macron*, in *MediaLaws*, n. 1/2020, p. 36 ss.

contratti pubblici (e nel relativo regolamento di attuazione adottato con d.p.c.m. n. 76/2018) che prevede forme di consultazione pubblica sulle “grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio”. Si tratta, tuttavia, di una forma alquanto riduttiva di partecipazione, poiché limitata a una specifica area dell’attività della pubblica amministrazione e a specifici e particolari procedimenti.

Diverse regioni, al contrario, si sono nel tempo dotate di legislazioni (organiche o meno) che prevedono forme di partecipazione al *decision making process* in potenza dotate di una certa capacità di conformazione sull’andamento del procedimento e di incidenza sulla decisione finale. Non è questa la sede per procedere all’analitica comparazione fra le normative in commento, ma è utile segnalarne i caratteri comuni e più rilevanti.

Mentre quasi tutte le regioni prevedono, nei loro statuti, diritti di partecipazione declinati in senso abbastanza tradizionale, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano si sono dotate di discipline legislative organiche che prevedono forme innovative di inclusione e coinvolgimento di cittadini singoli e associati in un’ampia gamma di procedimenti decisionali¹⁶. Tutte le richiamate legislazioni, infatti, contemplano forme di partecipazione in procedimenti normativi, programmatori, pianificatori, gestionali, amministrativi. È, questa, una declinazione della *governance* cui si si faceva in precedenza riferimento: i confini fra competenze e il rigore dei rapporti fra fonti del diritto vengono ammorbiditi in funzione della comune esigenza all’apertura inclusiva di soggetti estranei al circuito istituzionale formale. Nella medesima ottica, le citate leggi attribuiscono i diritti partecipativi non solo in capo a cittadini singoli, ma anche ad associazioni, organizzazioni, più in genere formazioni sociali, nonché imprese che hanno sede nel territorio o interesse verso il procedimento, attestando che la partecipazione, prima ancora che diritto politico a disposizione del cittadino (alla stregua del diritto di voto) è un canale di rappresentazione nel *decision making process* di interessi singoli, settoriali, economici, culturali, variamente in grado di influenzare e condizionare l’andamento del procedimento stesso e, per l’effetto, della decisione.

È bene sottolineare che, naturalmente, quest’incidenza non può essere formale, spettando l’adozione della decisione formalizzata in un atto giuridico (sia esso una legge, un regolamento, una determinazione, o un piano) all’organo competente per Costituzione, statuto o legge. È, tuttavia, apprezzabile che tutte le leggi prevedono che l’ente o autorità responsabile, nell’adottare l’atto finale, debba dare conto del processo partecipativo eventualmente tenutosi, di cui dare atto in apposita

¹⁶Per un report sintetico sulle peculiarità di ciascuna legge regionale con riguardo a tipologia, oggetto, durata, esiti dei processi partecipativi, potere d’iniziativa, titolari dei diritti di partecipazione v. Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le riforme istituzionali, *Le leggi regionali di consultazione e partecipazione dei cittadini*, 29 ottobre 2021.

documentazione e, in particolare, che debba motivare l'eventuale scostamento dalle istanze e proposte introdotte nel procedimento tramite gli strumenti partecipativi.

Ancora, le richiamate leggi travalicano il concetto stesso di cittadinanza inteso nel senso tradizionale (per non dire vetusto) di nazionalità, essendo titolari dei diritti partecipativi – in genere – non solo i cittadini italiani residenti nella regione di specie, ma anche i cittadini stranieri, apolidi e, comunque, chiunque “risieda” nel territorio regionale e sia interessato al territorio e/o al processo partecipativo. Prevedono, infine, la propria applicazione a processi partecipativi non solo relativi a procedimenti dell'ente regione, ma anche di enti locali e (piuttosto genericamente) “altri soggetti pubblici”. Quest'ultimo è un elemento di grande importanza poiché l'equazione che si è delineata poco sopra fra prossimità e *accountability*, nonché la relazione che se ne è conseguentemente tratta fra incidenza della partecipazione e dimensione del numero dei partecipanti, dovrebbero reggere un *favor* verso il ricorso di strumenti partecipativi anche (e anzi principalmente) a livello locale e sub-locale¹⁷.

Sia consentito un breve focus sulla normativa pugliese (l.r. Puglia n. 84/2017) per via di sue talune peculiarità che la rendono, in ottica di comparazione sincronica, la più dettagliata e avanzata. Va segnalata, in primo luogo, la varietà degli strumenti partecipativi previsti: oltre al “classico” dibattito pubblico sulle grandi opere, vi è il *town meeting*, convocato su impulso dell'esecutivo regionale per coinvolgere sindaci e amministratori locali nel programma regionale di governo e i *citizen meeting*, “incontri tematici a base territoriale non predefinita” convocati su richiesta dei soggetti titolari dei diritti partecipativi (art. 8). In secondo luogo, sono previsti strumenti di sostegno e finanziamento di percorsi di formazione, progetti di ricerca, convenzioni, attività in varia forma destinati a promuovere e far circolare la cultura della partecipazione (art. 16), con un essenziale coinvolgimento dell'associazionismo e delle istituzioni culturali e formative a monte, nel creare le premesse necessarie a un contesto partecipativo favorevole. In terzo luogo – ed è l'elemento più interessante –, la legge organizza un sistema strutturato di *governance* della partecipazione, che coinvolge vari organi e varie funzioni: la Giunta adotta il programma annuale della partecipazione “che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi, gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il responsabile unico del processo partecipativo” (art. 4); il piano è oggetto di discussione nell'ambito della sessione annuale della partecipazione, che coinvolge le funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale (art. 8); nella redazione del programma, la Giunta pubblica un avviso per la presentazione di proposte partecipative cui possono partecipare enti locali, scuole, università, asso-

¹⁷ Sul punto può sorgere qualche problema di competenza legislativa, poiché è noto che gran parte delle funzioni comunali, provinciali e, oggi, della città metropolitane rientrano nelle “funzioni fondamentali” disciplinate con legge statale, letto l'art. 117, comma 2, lett. p), Cost.

ciazioni, fondazioni, sindacati, partiti, movimenti politici, nonché società e imprese, ma tali ultime “esclusivamente con riferimento a proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica”, comunque a esclusione di “progetti che presentino, direttamente o indirettamente, la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato” (artt. 14 e 15); è costituito un Ufficio della partecipazione, unità di amministrazione attiva specializzata chiamata a ricevere le proposte e istanze di attivazione dei processi partecipati, nonché a supportare e curare l’avanzamento degli stessi (art. 5); è previsto un Organismo di garanzia, eletto dal Consiglio regionale al suo interno, assicurando la partecipazione delle minoranze, con compiti di monitoraggio e garanzia di attuazione della legge stessa (art. 11).

Da ultimo va segnalato che tutte le regioni dotate di normative sulla partecipazione ricorrono a piattaforme online per la partecipazione. Con riguardo a ciò, si rende necessaria un’osservazione di metodo: sebbene la previsione di strumenti digitali sia l’elemento di maggiore interesse, nel contesto cui è destinato questo agile scritto, è d’altra parte un tema che per buona misura sfugge all’analisi di tipo giuridico, ancorché aperta a valutazioni di scienze limitrofe, com’è inevitabilmente quella giuscostituzionale. Infatti, valutare la performance di un applicativo tecnologico, monitorarne le prestazioni, l’attraversabilità dell’interfaccia grafica e dei collegamenti interni, definire numero, tipologia e varietà degli strumenti effettivamente messi a disposizione dalle singole piattaforme di *e-deliberation* sono attività appannaggio di discipline scientifiche diverse e in qualche caso molto lontane da quella giuridica.

Con specifico riferimento alle piattaforme partecipative delle regioni italiane, conviene, allora, limitarsi ad altro genere di osservazioni, per il resto rinviando alle più generali (di metodo anche giuridico) riflessioni del paragrafo precedente e di quello che segue. La previsione di strumenti di *e-participation* da parte di tutte le discipline regionali attesta la comune esigenza di combinare metodologie online e offline per ampliare le opportunità di partecipazione, sia in termini di numero di partecipanti che di tempo che il singolo partecipante impiega per usufruirne; le diverse caratteristiche di ciascuna piattaforma attesta, allo stesso tempo, le peculiarità di ciascuna normativa regionale che dipende da dati strutturali legati alle risorse economiche, tecnologiche, personali a disposizione, ma anche da variabili legate alle peculiarità del contesto istituzionale, sociale e politico di ciascun sistema regionale.

Si tratta di una considerazione piuttosto ricorrente per il giurista impegnato a studiare le normative regionali di settore. Spesso, le regioni ricorrono a soluzioni uniformi che rispondono alle stesse esigenze. Così, nonostante i contesti regionali possano variare notevolmente, è comune riscontrare una sorta di *chain reaction* nelle legislazioni regionali sulla stessa materia, con l’adozione diffusa di istituti e modelli normativi simili, se non identici. Non mancano, d’altra parte, esempi di innovazione, come dimostra, nel caso *de quo*, la legge pugliese, anche frutto del-

l'analisi dalla precedente esperienza di altre regioni e dei relativi punti di forza e criticità. La legge pugliese potrebbe, dal canto suo, fungere da vettore di buone prassi per le regioni che non dispongono di normative specifiche in materia o di quelle che ritengono opportuno aggiornarle, nonché, attraverso i forum della cooperazione multilivello orizzontale e verticale, come le conferenze, anche i processi decisionali a livello nazionale.

4. Conclusioni. Per una fisionomia pubblica e inclusiva delle piattaforme di partecipazione digitale

È ora necessario chiedersi se gli strumenti di partecipazione (anche) online al *policy making* siano atti a estendere la partecipazione democratica e, per l'effetto, la legittimazione dei processi decisionali su un piano di effettività. Quest'ultima va considerata sotto due profili: il primo, più formale e pragmatico, riguarda l'attitudine degli strumenti in parola a realizzare, in concreto, una partecipazione ampia e diffusa e un'incidenza effettiva degli interventi partecipativi sulla decisione finale. Il secondo profilo, più sostanziale e complessivo, riguarda la concezione di democrazia che risulta praticata in ragione delle interazioni strutturali che gli strumenti partecipativi postulano fra decisore politico e cittadinanza.

Sotto il primo profilo, si può osservare che gli strumenti in questione siano in genere utilizzati da soggetti già attivi nella società civile e nell'interazione con le istituzioni su materie di pubblico interesse, nonché da persone giuridiche portatrici di interessi in specifiche questioni oggetto di attenzione pubblica, sia di natura squisitamente industriale e commerciale che coinvolgenti l'interesse generale. Si tratta, dunque, di una porzione quantitativamente molto scarsa della popolazione potenzialmente interessata e qualitativamente piuttosto omogenea¹⁸. Inoltre, quando l'accesso agli strumenti partecipativi si verifica (eventualmente o necessariamente) tramite l'internet, si pone l'ulteriore, assai noto, problema del cosiddetto *digital divide*, che esclude intere fasce della popolazione dalla fruibilità di servizi online sulla base di ostacoli preliminari di tipo economico, culturale e sociale. Anche per questo motivo, nelle ricostruzioni giuridiche sulla cittadinanza digitale, si sottolinea l'importanza dell'educazione digitale come parte integrante dell'educazione civica¹⁹. Del resto, se le interazioni commerciali (per non dire di quelle sociali) sono già in buona misura profondamente attinte della digitalizzazione (nel

¹⁸ Per una specifica analisi di tali elementi nelle più significative esperienze italiane di bilanci partecipativi v. S. Ravazzi, *Quando i cittadini decidono*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, n. 2/2006, p. 61 ss., la quale, inoltre, evidenzia la diffusa difficoltà dei cittadini partecipanti a distinguere il bisogno individuale dalla politica pubblica e, dunque, di trasformare il primo nella seconda.

¹⁹ Così, di recente, F. Costantino, *La c.d. cittadinanza digitale*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2023, p. 143 ss.

senso di essere per grossa parte trasferite online), è giocoforza che anche i rapporti inerenti la cittadinanza, legati ai diritti di partecipazione politica, lo saranno viepiù. Così, l'acquisizione di competenze e conoscenze relative all'utilizzo di strumenti tecnologici sempre più innovativi è strumentale non solo allo sviluppo di quelle *skills* sociali e relazionali che rappresentano il *proprium* dell'educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, ma anche all'esercizio di diritti politici costituzionalmente fondati.

La loro diffusa fruibilità è, insomma, un problema che riguarda lo Stato e l'effettiva garanzia dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. che si esercitano prevalentemente nelle formazioni sociali²⁰. In effetti, se il privato, negli scambi digitali, dai *social network* alle piattaforme di *e-commerce*, persegue il profitto come obiettivo principale e può, pertanto, permettersi di discriminare l'accesso ai propri servizi in ragione dello status economico del consumatore, il pubblico non può farlo. Anzi, non deve, ricordando che il principale obiettivo della Repubblica è l'eguaglianza sostanziale, intesa dall'art. 3, comma 2, Cost. come pieno sviluppo della persona umana ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, da realizzarsi rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

Emerge, a questo punto, il secondo dei profili accennati nell'incipit di questo paragrafo. Quando il costituente estendeva il capoverso dell'art. 3 aveva in mente una forma di partecipazione politica realizzata individualmente tramite il lavoro, come strumento di emancipazione dal bisogno materiale, e collettivamente tramite i partiti, quali soggetti portatori di visioni totali della società. Qualcosa di molto diverso dalle forme di democrazia partecipativa di cui sta trattando in questo scritto. Anzi, di esse si è diffusamente sostenuto che siano funzionali alla "stabilizzazione delle strategie e delle politiche del neoliberismo temperato", e che si colorino, pertanto, di un vivido tratto post-democratico²¹: poiché alla base dei processi partecipativi vi è la corresponsabilizzazione dei *policy takers* nelle scelte pubbliche, ne deriva il depotenziamento delle forme di conflittualità sociale e la depoliticizzazione delle poste in gioco²². Così, "i contesti decisionali appaiono fortemente strutturati (in termini di regole, ruoli e procedure); le alternative di scelta sono spesso pre-determinate; le preferenze devono essere sostenute da argomentazioni razionali e devono poter essere ragionevolmente compatibili con la costruzione di più ampi sistemi di preferenze caratterizzate da elevato consenso; il con-

²⁰ Sulla possibilità di descrivere i *social network* come formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 Cost., v. C. Pinelli, *disinformazione, comunità virtuali e democrazia: un inquadramento costituzionale*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2022, p. 192 ss.

²¹ G. Moini, *Le pratiche partecipative nel contesto delle politiche neoliberiste*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, n. 1/2011, p. 93 ss.

²² *Ibidem*, p. 113.

flitto deve essere ridotto a favore della mediazione; le scelte avvengono in situazioni di de-contestualizzazione”.

Ecco perché lo stesso autore definisce le pratiche partecipative “la faccia presentabile della *governance*”²³, nei cui multiformi e flessibili processi un posto centrale è occupato dalle nuove tecnologie. Come già detto, queste svolgono una funzione non solo strumentale, ma in qualche misura normativa; perciò, ponendosi in concorrenza con lo Stato, tra l'altro essendo, rispetto a questo e ai suoi processi normativi, connotate da maggiore opacità, rapidità, specialità e appetibilità.

Rientrano in quest'ordine di considerazioni i *social network* e le aziende che ne sono proprietarie.

Ai *social* ha ormai accesso il 74,5% degli italiani, che diviene il 78% escludendo i minorenni, che vi trascorre, in media, quasi due ore al giorno²⁴. Si tratta, dunque, di immense comunità virtuali incentrate sulla partecipazione non solo passiva ma proattiva e interattiva degli utenti: in queste “arene” virtuali gli utenti non si limitano a stazionare, come dinanzi ai programmi della televisione commerciale negli scorsi decenni, ma interagiscono fra di loro e con la piattaforma, inondandola di dati sulle proprie preferenze che vengono poi elaborati e utilizzati, anche tramite gli strumenti dell'AGI, per targettizzare gusti e desideri di ciascun utente e rimodulare l'offerta²⁵.

Siamo, dunque, già abituati – e i nativi digitali lo sono e saranno sempre più – a un utilizzo massivo e non passivo della rete. Allo stesso tempo, la gestione algoritmica dei sistemi di preferenze ci chiude in bolle sempre più impenetrabili ma confortevoli che ci schermano virtualmente dalla diversità e alterità del mondo reale.

Si tratta, certo, di meccanismi legati al funzionamento stesso delle piattaforme online, ma il loro obiettivo principale è soddisfare le esigenze degli utenti, considerati come consumatori. Perciò, si tratta di meccanismi comprensibili dal punto di vista delle aziende che offrono i servizi, poiché prevalentemente animate dallo scopo di lucro. Diversamente, se l'utente è il cittadino e il fornitore di servizi digitali lo Stato, diviene cruciale creare piattaforme tecnologicamente neutre, che consentano al primo di partecipare, deliberare e votare senza essere influenzato dalla loro struttura e dal loro funzionamento²⁶. In breve, i problemi sollevati in letteratura riguardo alle dinamiche tra attori privati che avvengono online diventano ancora più significativi quando si tratta di rapporti pubblici che coinvolgono l'esercizio dei diritti politici²⁷.

²³ *Ibidem*, p. 102.

²⁴ Cfr. il rapporto “Digital 2023 Italy” (We are social, Meltwater).

²⁵ Sui molteplici profili costituzionalmente rilevanti di quest'assetto del digitale si rinvia a H.W. Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, G. Sartor, A. Simoncini, G. De Gregorio (a cura di), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021.

²⁶ G. Marchionna, *Il ruolo delle nuove tecnologie*, cit., p. 115 ss.

²⁷ Sulla disintermediazione della sfera pubblica come conseguenza della sua digitalizzazione e

Non è certo agevole raggiungere la piena neutralità delle piattaforme di *e-democracy*, ma alcuni elementi possono aiutare, come la pubblicità della creazione, gestione e finanziamento della piattaforma. A questo riguardo, è molto studiato (e imitato) il caso di “*decidim.barcelona*”, piattaforma partecipativa del capoluogo catalano, gestita da una struttura di gestione (“*MetaDecidim*”) essa stessa partecipata da cittadini singoli e associati, nonché operante su licenze *open access* e *creative commons*. In altri termini, la partecipazione al *decision making*, che è obiettivo e oggetto dell’esistenza della piattaforma, si sposta a monte, non solo sulla gestione, ma anche sulla sua programmazione e manutenzione informatica²⁸.

Eppure, una partecipazione di questo tipo finisce per essere appannaggio di chi possiede le relative conoscenze e competenze tecniche, agevolando nuove forme di elitismo tecnocratico nell’assunzione di scelte che in qualche misura possono condizionare comportamenti e preferenze dei cittadini/utenti. In definitiva, come acutamente osservato da Maria Rosaria Ferrarese, “Vi è un problema di democrazia alla radice delle varie espressioni normative generate dalle tecnologie: la legibilità delle chiavi profonde che strutturano gli algoritmi è riservata a pochi specialisti, intermediari indispensabili, che sono tuttavia dei soggetti privati e anonimi, al servizio di chi li retribuisce. Questi sistemi godono insomma di un’aura di complessità, di impenetrabilità e di mistero che può essere parte del loro fascino, ma che tende a renderli immuni da regolamentazioni e lontani da criteri di trasparenza democratica”²⁹.

privatizzazione v. C. Caruso, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2023, p. 543 ss. Con specifico riguardo alla crisi dei partiti politici e alla diffusione delle pratiche di democrazia partecipativa v. A. Ciaralli, *Riflessioni sulle nuove forme di rappresentanza e partecipazione al tempo della crisi dei partiti politici*, in *Politica del diritto*, n. 3/2019, p. 365 ss. È appena il caso di avvertire che il tema si pone, con proporzioni notevoli, con riguardo alla libertà di espressione e con pari proporzioni è, perciò, analizzato in dottrina.

²⁸ M. Almea Salvador, *Infrastrutture digitali democratiche per la partecipazione dei cittadini: la piattaforma decidim.barcelona*, in *Forum PA*, 11 ottobre 2017.

²⁹ M.R. Ferrarese, *op. cit.*, p. 62.

Nuovi aspetti del potere nel Metaverso *

Luca Di Majo **, Francesca Paruzzo ***

Abstract: This paper addresses the one of the frontiers of technological-digital progress: the Metaverse in the relationship with new form of economics power. It seems to emerge an awareness of the difficulties of practising the tools of classical constitutionalism on the terrain of new and unprecedented digital perspectives. At the same time, we need to identify new legal protections that can put under the law and guarantee those protections that we have striven so hard to offer the human person at least in the Charters of Rights and in the Jurisprudence of the Courts, even on this impervious ground. The main critical issues related to the progressive affirmation of increasingly 'immersive' digital technologies and the consequent dematerialisation and deconstruction of the very notion of the person, probably confirm the conviction that we are in a phase of transition from the anthropological threshold that risks yielding before mere economic interests.

Keywords: *Metaverse; Digitalization; Privacy; Profile; Power; Constitutionalism.*

Sommario: 1. Dall'uso umano dell'essere umano all'uso tecnologico dell'uomo tecnologico. – 2. A mia immagine e somiglianza: il Metaverso. – 3. Gli intermediari digitali quali poteri economici. – 3.1. A chi il ruolo di porre limiti al potere privato degli intermediari digitali? – 3.2. Quali coordinate teoriche di discussione? – 4. Riflessioni (non) conclusive.

* Il presente contributo è frutto delle riflessioni congiunte dei due autori. Tuttavia, anche a fini di valutazione, i parr. 1, 2 e 4 sono attribuiti a *Luca Di Majo*, mentre i parr. 3, 3.1 e 3.2 a *Francesca Paruzzo*.

Il contributo è stato, altresì, sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

** Ricercatore t.d., lett. b) di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università della Campania L. Vanvitelli.

*** Assegnista di ricerca di Diritto costituzionale nell'Università di Torino.

1. Dall'uso umano dell'essere umano all'uso tecnologico dell'uomo tecnologico

In uno dei suoi più recenti contributi, Stefano Rodotà tracciava il segno di un mutamento biotecnologico di un uomo già “antiquato”¹ e proiettato in una regione transumana che “permette di superare i limiti della forma umana”².

La posizione del Maestro, che ha dedicato gran parte delle proprie riflessioni a scenari per certi versi (e per i tempi che furono) *visionari*, non è smentita, anzi è confermata, da un contesto attuale in cui “l’orizzonte si è assai dilatato, la definizione del campo del postumano non fa più riferimento soltanto alle innovazioni legate a biologia e genetica, ma è il risultato della convergenza di diverse discipline e esperienze, che vanno dall’elettronica all’intelligenza artificiale, alla robotica, alle nanotecnologie, alle neuroscienze. Molte trasformazioni sono già visibili e giustificano la considerazione del corpo come *un nuovo oggetto connesso*”³, addirittura come una *nano-bio-info-neuro machine*”⁴.

Queste cinque espressioni riassumono le tecnologie che più direttamente tendono a conformare il corpo della persona nella propria fisicità, nei processi cerebrali, nel modo di comunicazione.

Ed allora, non può che rivivere un interrogativo cruciale nelle riflessioni sul tema da affrontare: *chi scrive il palinsesto della vita*”⁵?

Benché la vita sia stata oggetto di regole, talvolta direttamente talaltra indirettamente, attraverso obblighi, divieti, facoltà, omissioni⁶, e il diritto abbia avuto un ruolo di primo piano in una produzione normativa fondata su tradizioni culturali anche religiose e gregoriane, da un certo momento storico in poi il palinsesto della vita inizia a scriverlo la biologia: l’uomo diventa una macchina *neurobioninfor-nano*, collocato in un ambiente in cui la corporeità è continuamente invasa, condizionata e ricostruita attraverso dati che vengono tratti dalle rivoluzioni tecnologiche della biologia, della genetica, dell’informatica.

Bacone ne era stato addirittura il precursore, nel 1627. Ne *La nuova Atlantide*, tra le *Magnalia Naturae*, si apprendeva della possibilità di prolungare una vita,

¹ L’espressione è di G. Anders, *L’uomo è antiquato. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale*, trad. it. a cura di L. Dallapiccola, Bollati Boringhieri, Torino, 2007.

² A. Huxley, *Brave New World*, 1932, trad. it. a cura di Lorenzo Gigli e Luciano Bianciardi, Mondadori, Milano, 1961.

³ On life direbbe avrebbe detto, poco dopo, L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Milano, 2017, ma anche, dello stesso A., *The Onlife Manifesto, Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, Berlino-Heidelberg, 2015.

⁴ S. Rodotà, *L’uso umano degli esseri umani*, in *Micromega*, n. 8/2015, p. 121.

⁵ L’espressione è di S. Jasanoff, *Introduction: Rewriting Life, Reframing Rights*, in Id. (a cura di), *Reframing Rights. Biocostitucionalism in the Genetic Age*, Mit Press, Cambridge, Mass., 2011, p. 1, ma anche di S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

⁶ S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli Milano, 2007.

ritardare la vecchiaia, guarire le malattie considerate incurabili, lenire il dolore, trasformare il temperamento, la statura e le caratteristiche fisiche, rafforzare e salvaguardare le capacità intellettuali, trasformare il corpo in un altro, fabbricare nuove specie, effettuare trapianti da una specie all'altra, creare nuovi alimenti ricorrendo a sostanze sconosciute⁷.

Non è, forse, la descrizione di ciò che sta avvenendo nel destino della specie umana, in particolare nel rapporto con la tecnica? L'uomo trascende sé stesso, realizza nuove possibilità, muta geneticamente la propria natura, dal reale all'artificiale.

Non è una prospettiva del tutto nuova: molti esseri umani inglobano già strumenti tecnologici, impianti che consentono di salvare vite (il *bypass*) o consentire la naturale attività motoria (i chiodi, il silicone): insomma, in qualche modo questa simbiosi tra la tecnologia e l'uomo è nelle cose.

Certo, l'equivalenza tra meccanismi cibernetici e organismi biologici è sempre più percepibile, così come la transizione "dalle antiche credenze all'uomo tecnologico"⁸, essendo giunti alla possibilità di estrarre informazioni dal cervello e riversarle in macchine attraverso quella che è, usando la terminologia dei computer, una personalità *download* (o *upload*, a seconda dei punti di vista).

Oggi, mentre gran parte della dottrina tenta di definire un mosaico lineare dell'Intelligenza Artificiale⁹, ha preso avvio un'altra partita che il diritto – e per quanto ci riguarda, il diritto pubblico – deve giocare, non limitandosi ad un ruolo di mero spettatore di eventi in grado di capovolgere il paradigma quotidiano delle relazioni tra gli uomini.

Non è la prima volta che il diritto si confronta con il travolgente cammino delle scoperte scientifiche e tecnologiche: è accaduto nelle materie eticamente sensibili (aborto, procreazione medicalmente assistita, fine vita); è accaduto, da ultimo, per l'Intelligenza Artificiale, di cui se ne discuteva al di fuori dei confini nazionali già nel 1950¹⁰, benché soltanto recentemente il legislatore europeo e la dottrina si stiano confrontando con "un mondo nuovo"¹¹ e gravido di opportunità e rischi.

Tra le continue invasioni della sfera più intima della persona, il *Metaverso* rappresenta, oggi, l'ultima frontiera dell'innovazione tecnologica.

⁷ Il filone prosegue negli studi anglosassoni di N. Bostrom, *Transhumanist Values*, in *Journal of Philosophical Research*, n. 30 (Supplement), 2005 e, dello stesso A., *A history of transhumanist thought*, in *Journal of Evolution and Technology*, n. 14/2005.

⁸ H. Jonas, *Dalla fede antica all'uomo tecnologico*, il Mulino, Bologna, 2001.

⁹ *Ex multis*, A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Mimesis Milano, 2023, G. Cerrina Feroni, C. Fontana, E.C. Raffiotta (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, il Mulino Bologna, 2022.

¹⁰ Mi riferisco al Convegno di Dartmouth del 1956 a cui era preceduto l'articolo a firma di Alan Turing, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, n. 236/1950, pp. 433-460.

¹¹ A. D'Aloia, *Il diritto verso il "mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal – Giornale di BioDiritto*, n. 1/2019.

2. *A mia immagine e somiglianza: il Metaverso*

I lineamenti di tale nuova realtà digitale, parallela e immersiva, non sono ancora definitivamente tracciati, tanto che per ricavare una definizione idonea a rendere l'idea di ciò che rappresenta l'approdo della *migrazione digitale*¹² si ricorre ad una raffigurazione romanzesca.

Nel celebre romanzo *Snow Crash* del 1992, Neal Stephenson¹³ rappresentava un “mondo virtuale che persiste nel tempo e coinvolge quasi ogni ambito dell'esistenza umana, influenzandola e interagendo con essa”¹⁴.

Si trattava di un affresco forse troppo pretenzioso di un ambiente a quei tempi ancora in una fase primordiale di sviluppo di una realtà nuova, certamente in continua espansione, ma dove “entità quasi nazionali organizzate in *franchising* [...], città-stato con una propria Costituzione, i suoi confini, le sue leggi, *il suo popolo*”¹⁵ apparivano per lo più affini a quello che è stato successivamente definito *proto-Metaverso*, limitato ad una interazione sociale tra *avatar* e agenti *software* in uno spazio tridimensionale immersivo.

Non a caso, le prime forme di *proto-Metaverso* erano sviluppate su piattaforme simili ad un “parco giochi *on line*”¹⁶, benché la conversione in uno spazio comune e digitalizzato – che ha poi consentito agli utenti di andare oltre la semplice interazione già oggi garantita, in diverse forme, dai *social network* – mutò giochi multiplayer come *Fortnite* o *War of Warcraft* in vere e proprie comunità parallele, decentrate e collocate in “una rete di massima scalabilità e interoperabile di mondi virtuali 3D renderizzabili in tempo reale, che possono essere vissuti in modo sincrono e persistente da un numero effettivamente illimitato di utenti con un senso individuale di presenza al loro interno, e che garantiscono la continuità dei dati relativi a identità, storia, oggetti, comunicazioni e pagamenti”¹⁷, che si muo-

¹² Parla di “immigrati digitali” L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, cit..

¹³ Sebbene E. Zuckerman, *Hey, Facebook, I Made Metaverse 27 Years Ago*, in *The Atlantic*, 29 ottobre 2021, ritenga che “Stephenson, of course, wasn't being entirely original either. His vision of the metaverse owed a debt to Venor Vinge's 1981 *True Names* and to a series of William Gibson novels from the '80s. Both of those authors owed a debt to Morton Heilig's 1962 *Sensorama machine*, and on and on we go, back in time to Plato's shadows on a cave wall”.

¹⁴ M. Ball, *MetaVerso. Cosa significa, chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite*, trad. it. di G. Mancuso, Garzanti, Milano, 2022.

¹⁵ N. Stephenson, *Snow Crash*, Rizzoli New York, 1992, p. 7, trad. it. a cura di P. Bertante, Milano, 2022, in corsivo mia aggiunta.

¹⁶ S. Grauman Weinbaum, *Pygmalion's Spectacle* trad. it., *Gli occhiali di Pigmalione*, SCI, Firenze, 2013, p. 2.

¹⁷ M. Ball, *MetaVerso*, cit., p. 55. La parola *Metaverso*, composta da “meta-” (oltre, dopo) e “-verso” (universo), descrive “uno spazio digitale abitato dalla rappresentazione digitale di persone, luoghi e oggetti” o “una nuova versione di Internet con la quale è possibile interagire direttamente”

vono in uno spazio immersivo, parallelo, utilizzando visori *VR*, tute mimetiche e una serie di strumenti che proiettano movimenti corporei, sensazioni ed emozioni in uno spazio immaginario di corpi virtuali.

Una versione tecnico-giuridica del concetto di Metaverso è contenuta nel documento licenziato dall'*European Parliament Research Service*, considerato come «an immersive and constant virtual 3D world where people interact by means of an avatar to carry out a wide range of activities. Such activities can range from leisure and gaming to professional and commercial interactions, financial transactions or even health interventions such as surgery»¹⁸. Auspici di regolazione manifestati dal Parlamento italiano, ove ancora non è stato depositato alcun progetto di legge avente ad oggetto la regolazione delle nuove piattaforme digitali immersive¹⁹, quantomeno nell'ambito delle competenze statali, si fanno lentamente strada.

Il *Metaverso* concretizza la possibilità di collegare al cervello entità esterne attraverso impianti neuronali: l'uso di internet diventa naturale come l'uso dei cinque sensi perché i cinque sensi sono replicati nell'ambiente parallelo. L'aspetto fisico è proiettato nell'ambiente parallelo attraverso l'*avatar*, un omino digitale più o meno fedele alla fisionomia umana.

Sono frontiere già varcate dal postumanesimo millenarismo, della tecnoscienza e da quel fenomeno di ominizzazione non fondato su una logica darwiniana, piuttosto su una tecnologia in grado di trasformare e conformare la fisionomia umana, delineando una società biologicamente costruita intorno a funzioni diverse e attri-

(F. Nasi, *Across the metaverse: un'introduzione al metaverso*, in *Pandora rivista*, 11 luglio 2022. Il *Metaverso*, così come inteso nella sua accezione più evoluta, deve possedere quattro caratteristiche: 1) *realismo*: consente alle persone di immergersi emotivamente nel mondo virtuale; 2) *ubiquità*: gli spazi virtuali sono accessibili attraverso tutti i dispositivi digitali utilizzando l'identità virtuale; 3) *interoperabilità* consente a sistemi o piattaforme distinti di scambiare informazioni o interagire senza soluzione di continuità; 4) *scalabilità*: disporre di una architettura di rete che fornisca una potenza sufficiente per consentire ad un numero massiccio di utenti di occupare il *Metaverso* senza compromettere l'efficienza del sistema e l'esperienza degli utenti. A. Pescapè, *Facebook diventa Meta. Si va verso la realtà virtuale*, in *Il Mattino*, 20 ottobre 2021, rappresentando la metamorfosi di Facebook, descrive "un ambiente dove le persone possono vivere e lavorare in un complesso mondo di realtà virtuale connessa: non più e non solo foto e video da guardare, bensì mondi virtuali nei quali immergersi. Mondi non più solo osservati attraverso un monitor, piuttosto confini da valicare grazie a visori per realtà virtuale. Confini che una volta valicati porteranno l'utente, attraverso il suo *avatar*, a vivere la propria vita nella stessa maniera della vita reale: la fusione di *offline* e *online*, la realizzazione dell'*onlife*. Attraverso il nostro *avatar* faremo acquisti, andremo al teatro o a cena da amici, andremo al lavoro e in vacanza. Il tutto comodamente seduti a casa nostra e semplicemente indossando dei visori per realtà virtuale".

¹⁸ *Metaverse Opportunities, risks and policy implications*, in europarl.europa.eu.

¹⁹ La I Commissione affari costituzionali del Senato (XVIII Legislatura), il 31 marzo 2022 ha avviato, di propria iniziativa, audizioni sul tema, i cui resoconti sono disponibili sul sito istituzionale del Senato della Repubblica senato.it. Parimenti, la Camera dei Deputati (XIII Legislatura), l'On. Giulio Gori, ha presentato una interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, disponibile sul sito istituzionale della Camera all'indirizzo camera.it.

buite alle persone non attraverso una decisione politica o sociale, piuttosto a mezzo di un condizionamento biologico²⁰.

A quali condizioni è possibile accedere al *Metaverso*? Cosa è possibile fare o non fare nell'universo parallelo? Chi lo decide?

Sono interrogativi cruciali che tengono insieme aspetti strettamente legati alle riflessioni tradizionali sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul costituzionalismo, in riferimento alla persona.

È possibile fornire una risposta, oggi, nell'ambito di un percorso tecnologico trascendentale ancora non definitivamente compiuto? In parte, forse sì.

L'accesso al *Metaverso* è legato alla possibilità di accesso ad *internet* e alle facultà concesse agli utenti una volta immersi nel mondo parallelo e virtuale. I detentori delle piattaforme immersive hanno tuttavia (o meglio, hanno riconosciuto a sé stessi) *pieni poteri* nel limitare gran parte dei diritti fondamentali: la libertà personale (possono decidere di relegarti nella tua *virtual home* senza limiti di tempo), la libertà di circolazione (possono vietare l'ingresso in un'attività commerciale *on line*, se non a determinate condizioni), la libertà di corrispondenza (non vi è garanzia della segretezza delle interazioni tra *avatar*), la libertà di manifestazione del pensiero (la censura è una pratica diffusa).

Il riferimento è chiaramente alle continue violazioni del corpo e della persona, al catalogo dei diritti frustrati nel *Metaverso*, nel quale la massimizzazione del profitto si fonda sul condizionamento biologico degli utenti digitali, senza i quali le comunità immersive né hanno ragione di esistere e né tantomeno possono aspirare a mantenere posizioni dominanti e rendite economiche significative.

Il *Metaverso* è percepito come potente strumento politico e sociale dove la persona umana, in tutti i suoi aspetti più intimi, è attratta nella dimensione artificiale nella quale si trova.

Tutto ciò apre uno scenario giuridico inquietante rispetto ai problemi legati al profilo dell'autonomia della persona e della libertà di autodeterminazione che si declinano in due direzioni: un aspetto è la libertà di scienza e il consenso della persona dal quale non si può prescindere; il secondo, come reversibilità di situazioni nelle quali l'accettabilità della tecnologia è legata alla reversibilità rispetto alla situazione precedente.

Il *Metaverso* lavora incessantemente sul fisico e sull'anima dell'uomo per raggiungere quella realtà aumentata che riduce le distanze (ma aumenta il *gap* tra *governanti* e *sudditi*), allontana o avvicina oggetti, consente di accedere a luoghi inesplorati esclusivamente dietro *consenso* di chi gestisce le piattaforme e muove il corpo tecnologico come pedina in uno scacchiere. Il corpo virtuale si muove a determinate condizioni, dunque, dettate da chi esercita una libertà di iniziativa economica svincolata da ogni ragionevole limite.

L'esame dell'attività elettrica del cervello attraverso i visori e le tute sensoriali

²⁰ Non era questa una realtà delineata da A. Huxley nel suo *Brave New World*?

comporta un cambiamento del corpo e della persona, dei suoi rapporti con il mondo esterno anche solo per il fatto che si entra in una relazione irreversibile con la tecnologia che crea un soggetto virtuale ad apparente immagine e somiglianza della persona reale, piuttosto delineata sui bisogni e le aspirazioni catturate dai sovrani della rete.

Qual è la vera identità di un soggetto digitale? Ad immagine e somiglianza di chi è l'*avatar*? Davvero è possibile rimanere nella convinzione di creare un omino virtuale secondo i nostri schemi, le nostre preferenze, le nostre aspirazioni?

Il problema principale (ma non l'unico), oltre a tutto ciò che concerne l'auto-determinazione, è legato all'identità: nel momento in cui si vive in un ambiente digitale *parallelo* è consentita (per lo più implicitamente) la raccolta sempre maggiore di informazioni su una serie di attività e di comportamenti che i sovrani digitali utilizzano agevolmente per tracciare i profili individuali, di gruppo, collettivi, che incasellano l'immigrato digitale in logiche di normalità o di utilizzabilità da parte di tali soggetti economici che, attraverso tecnologie di tipo probabilistico, creano un profilo di ciascun *avatar*, assemblano informazioni, stabiliscono quali saranno i comportamenti futuri: trattano l'immigrato digitale non più solo per quel che ha già manifestato di essere, ma per ciò che si ritiene sarà in futuro.

Così, l'uso di queste tecniche si trasforma da sociale in consuetudinario: il detentore della piattaforma immersiva inserisce il corpo digitale in una casella dove sarà giudicato perché probabilmente si comporterà in un determinato modo in futuro.

La persona che nasce condizionata è destinata a muoversi con minore autonomia.

Fino a che punto l'io è padrone in casa propria? Di che potere si tratta? Che limiti possono essere a esso opposti²¹?

3. Gli intermediari digitali quali poteri economici

Per poter (tentare di) tratteggiare le linee essenziali della questione, si ritiene necessario focalizzare l'esame aprendo il discorso a considerare la più ampia struttura del potere sociale, suddiviso, in funzione dei mezzi attraverso cui esso si esercita e sulla scia di Dumézil²², in economico, ideologico (o culturale) e politico: il potere economico è quello che si avvale del possesso di certi beni, necessari o scarsi (o percepiti come tali), per indurre coloro che non li posseggono a seguire una determinata condotta.

²¹ Tali temi risultano già affrontati in modo più approfondito con riferimento, in generale, alle piattaforme digitali in F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

²² G. Dumézil, *Jupiter, Mars, Quirinus*, Einaudi, Torino, 1955.

Il potere ideologico è quello che, a partire dalla disponibilità di determinate forme di sapere e conoscenza, esercita un'azione di influenza sui membri di un gruppo, inducendoli a compiere o ad astenersi dal compiere certe azioni.

Il potere politico, inteso come una *species* dei diversi tipi di poteri esercitabili dagli uomini all'interno della società, è quello che per imporre la propria volontà può ricorrere, sia pure come ultima risorsa, all'uso della forza²³.

Tali sfere di manifestazione del potere, sulla base del principio di separazione, sono chiamate a limitarsi reciprocamente e a controllarsi, bilanciando le imprescindibili interazioni reciproche²⁴: invero, se “l'idea di potere è definita soprattutto dalla negazione della libertà altrui”²⁵, allora appare chiaro che la libertà dal potere politico consista nella capacità di azione autonoma dell'individuo in campo ideologico ed economico. Allo stesso modo, la libertà dal potere ideologico ed economico corrisponde all'autonomia della sfera politica contro i condizionamenti del primo e del secondo²⁶.

In altre parole, Stato e “non Stato”²⁷, per non farsi assoluti non devono sovrapporsi e devono entrambi essere soggetti a regole, per evitare il rischio che un rapporto dai confini non definiti tra economia, cultura e *potestas*²⁸ possa mettere “a repentaglio le libertà civili e politiche e i diritti sociali dei cittadini, nonché un governo corretto ed efficiente dell'economia e della società”²⁹.

Si tratta di aspetti, appena accennati, che assumono un ruolo centrale nell'esame delle attività poste in essere da chi gestisce queste nuove società virtuali e, tra queste, il *Metaverso*.

Le piattaforme digitali infatti altro non sono che operatori di un mercato che non è il luogo neutrale in cui si esplica la libera attività dell'homo *oeconomicus*, ma un'infrastruttura il cui assetto valoriale è definito dalle piattaforme stesse.

Sono quindi poteri economici, che esercitano un controllo crescente sulle arterie chiave del commercio dipendenti dall'infrastruttura della rete³⁰ e che, grazie al

²³ È una distinzione proposta e analizzata da M. Weber, *Economia e società* (prima ed. 1922), I, Edizioni di Comunità, Ivrea, 1974, p. 53 ss.

²⁴ Si richiama così M. Walzer, *Pensare politicamente. Saggi teorici*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

²⁵ M. Bovero, *Il potere, i poteri*, in M. Bovero, V. Pazè (a cura di) *Diritti e poteri*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013, p. 107.

²⁶ M. Cuono, *Libros, espadas, monedas. Ideología trifuncional y simonía neoliberal*, in M. de Guadalupe Salmorán Villar (a cura di), *Poder, democracia y derechos. Una discusión con Michelangelo Bovero*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Città del Messico, 2019, p. 230.

²⁷ N. Bobbio, *Il problema del potere. Introduzione al corso di scienza della politica*, Giappichelli, Torino, 1966, p. 37.

²⁸ N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999, pp. 189 e 190. Similmente, è una tripartizione proposta da M. Weber, *Economia e Società*, cit., p. 270.

²⁹ G. Bognetti, *Poteri (divisione dei)*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1996, p. 375.

³⁰ Cfr. J. Crémer, Y.A. de Montjoye, H. Schweitzer, *Commissione europea, Competition Policy for the Digital Era*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2019.

vantaggio competitivo derivante dal conoscere le preferenze di utenti e consumatori, offrono beni, servizi ed esperienze a milioni di persone.

Tuttavia, non solo.

Essi invero, attraverso la rivendicazione dell'esercizio di una libera iniziativa economica, consentono alle persone di porsi in relazione e di interagire in ambienti altri rispetto a quelli della vita reale, ne condizionano pensiero, scelte e intenzioni³¹ e impongono modelli e forme di controllo capaci di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica e personale dei loro utenti³².

Chi utilizza le tecnologie digitali offerte dalle piattaforme per esercitare le proprie libertà, accedendo a questi nuovi *ambienti paralleli*, diviene così parte e oggetto di una transazione economica che però al tempo stesso struttura e condiziona le modalità di esercizio di queste stesse libertà³³, sia all'interno dell'ecosistema digitale creato dalle piattaforme, sia in quello reale, e si pone nella condizione di influenzare la vita collettiva e finanche le decisioni politiche³⁴.

In questo quadro, le forme privatistiche del contratto, alla base della rivendicazione di autonomia di questi soggetti economici – imprescindibili per la garanzia degli interessi privati di questi ultimi³⁵ – da un lato, sfuggono alla forma pubblica della normazione eteronoma generale e astratta e quindi ai tipici poteri di imposizione e di sanzione e, dall'altro, pretendono di svolgere senza condizionamenti esterni, attraverso il *codice*³⁶, una funzione di regolazione, di prevenzione e di gestione dei conflitti, che non porta ad altro risultato che quello di introdurre nuove forme di disuguaglianza e subordinazione.

Si configura in altre parole, quella che Rodotà descriveva come “una nuova sottomissione delle persone alla pura logica proprietaria, a una legge del mercato nella quale si [incarna] un nuovo diritto naturale, con un conseguente trasferimento al mercato del potere normativo”³⁷.

La sovrapposizione tra sfere di potere che tale contesto determina, in assenza di vincoli e bilanciamenti, rischia però in questo modo di porre godimento ed esercizio

³¹ C. Pinelli, *Pluralismo e democrazia nella società digitale. È tempo di regole?*, Seminario Astrid, 29 gennaio 2021.

³² L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 205 li definisce, nel Cap. 3, par. 2, diritti civili di autonomia privata.

³³ M. Cuniberti, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 2/2015, p. 278.

³⁴ Comunicazione della Commissione europea COM(2016) 288, *Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa*, p. 3.

³⁵ L. Ferrajoli, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, cit., p. 194. Si veda altresì M.R. Ferrarese, *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, Roma-Bari, p. 212.

³⁶ L. Lessig, *Code. Version 2.0*, Basic Books, New York, 2006.

³⁷ S. Rodotà, *Vivere la democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 94.

dei diritti e delle libertà fondamentali in una dinamica concorrenziale³⁸ che esclude ogni garanzia di effettività³⁹.

Se questo è vero, però, al centro del discorso si ritiene debba essere posta quella che è una premessa irrinunciabile del costituzionalismo moderno e contemporaneo, di natura assiologica e prescrittiva⁴⁰: ogni forma di potere, qualunque sia la sua origine – non solo politica, ma anche culturale e, soprattutto, economica – deve essere sottoposta a vincoli.

Limitare il potere, garantire i diritti e legittimare i moti di cambiamento, entro una cornice che pone al tempo stesso doveri e obblighi⁴¹ costituisce, sin dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, tratto essenziale del costituzionalismo⁴², che mira a definire le condizioni di un progetto di emancipazione sociale⁴³.

Le Costituzioni moderne rappresentano in questo senso, come noto, gli atti del limite *al e ai poteri* per eccellenza, funzionali alla convivenza attraverso la preservazione di principi storicamente e materialmente indisponibili ai poteri stessi.

Attesa quindi la necessità di vincoli, diventa però necessario comprendere chi può (o deve) porli e secondo quali coordinate devono orientare la sua azione.

3.1. A chi il ruolo di porre limiti al potere privato degli intermediari digitali?

Quanto alla prima domanda, si ritiene che, se il potere, alla luce del paradigma costituzionalistico, deve svolgersi *per leges, sub lege e sub iuribus*⁴⁴, non possa che essere il legislatore, nell'esercizio di una funzione imprescindibilmente pubblica, anch'essa già sottoposta a vincoli, il soggetto tenuto a porre norme efficaci in grado di rendere più trasparenti e responsabili il mercato e i suoi attori.

È alla politica, infatti, che spetta di determinare, regolando l'economia, le coordinate legislative entro cui essa deve svolgersi, sottraendola al gioco degli ope-

³⁸ F. Pizzolato, *Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2017, p. 3, ma anche F. Pizzolato (a cura di), *Libertà e potere nei rapporti economici. Profili giuspubblicistici*, Giuffrè, Milano, 2010. Allo stesso modo, vi è tornato L. Ferrajoli, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 19 ss.

³⁹ H. Byun-Chul, *Psicopolitica. Il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere*, Nottetempo, Milano, 2016, p. 23.

⁴⁰ M. Luciani, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 4/2006, p. 1668.

⁴¹ G. Azzariti, *Diritto e barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari, p. 49.

⁴² M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna, p. 201.

⁴³ C.H. McIlwain, *Costituzionalismo antico e moderno*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 159.

⁴⁴ M. Bovero, *Il potere, i poteri*, cit., p. 115.

ratori di mercato, individuando il fine della garanzia dei diritti fondamentali⁴⁵ e definendo il punto di equilibrio tra poteri e libertà⁴⁶.

Non si nascondono certamente, in questa sede, le difficoltà che derivano dalla capacità della rete di annullare le distanze, rendendo complesso stabilire un legame tra un'attività, i rapporti giuridici che a fronte di questa attività prendono forma e il territorio di un determinato Stato.

Tuttavia, salvo correre il rischio di indebolire il nesso che dovrebbe legare società civile e istituzioni rappresentative, condizionando l'essenza stessa del principio democratico⁴⁷, non ci si può porre "al di fuori delle forme di protezione che gli ordinamenti giuridici statali, ancorché offuscati, sono capaci di apprestare"⁴⁸.

La sovranità, infatti, definisce lo Stato – nella dimensione interna e in quella esterna⁴⁹ – allo stesso tempo sia come unità politica che interagisce con la pluralità dei soggetti individuali e collettivi che la integrano, sia come organizzazione e ordinamento giuridico⁵⁰.

Se, però, come oggi, lo spazio con cui i singoli ordinamenti statali si trovano a confrontarsi è divenuto sconfinato⁵¹ e il diritto si trova a inseguire "l'ovunque"⁵², la nozione di territorio può mutare il proprio significato: rigettando l'idea di un confine chiuso, esso diventa il luogo in cui lo scontro degli interessi che animano la società trova un equilibrio e una composizione in chiave politica⁵³.

Alla luce di ciò, anche in un'economia avente portata globale, le autorità statali, intimamente legate alla tutela dei diritti⁵⁴ e al concetto di sovranità popolare quale rappresentazione dell'indirizzo politico generale⁵⁵, possono (se lo vogliono) riappropriarsi della territorialità, aspirando a regolamentare gli effetti che i fenomeni globali contemporanei (e tra questi la rete) provocano al suo interno, in uno spazio che può coincidere con quello nazionale o essere articolato

⁴⁵ R. Bin, *La concorrenza nel bilanciamento dei valori*, in M. Ainis, G. Pitruzzella (a cura di), *I fondamenti costituzionali della concorrenza*, Relazione al Convegno AGCM Roma 10 maggio 2018, Laterza, Roma-Bari, 2019, p. 5.

⁴⁶ G. De Minico, *Per una tecnologia amica della Costituzione*, in G. De Minico (a cura di), *Libertà in rete, libertà dalla rete*, Giappichelli, Torino, 2020, p. XXVIII.

⁴⁷ M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *La Rivista Gruppo di Pisa*, n. 2/2021, p. 170.

⁴⁸ M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, cit., p. 170.

⁴⁹ G. Berti, (voce) *Sovranità*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1072.

⁵⁰ G. Berti, *op. ult. cit.*

⁵¹ D. Di Sabato, *Il ruolo delle piattaforme digitali nello svolgimento delle attività economiche in rete*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino – Studi –*, n. 9/2020, p. 5.

⁵² N. Irti, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, I, p. 625 ss.

⁵³ G. Berti, (voce) *Sovranità*, cit., p. 1066.

⁵⁴ Cfr. G. Berti, (voce) *Sovranità*, cit., p. 1068 ss.

⁵⁵ C. Mortati, *Art. 1*, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, p. 21 ss.

e integrato (quindi non sostituito) a livello sovranazionale, in una dimensione che, per quanto non consenta una sovrapposizione piena nel medesimo sentire politico tra eletto ed elettore come avviene nello Stato, può coinvolgere collettività e interessi più ampi⁵⁶, quindi assicurare maggiore effettività alla disciplina che può essere posta.

Ciò definito, però, la politica a quali principi è chiamata a orientare la sua azione?

3.2. Quali coordinate teoriche di discussione?

Il rapporto autorità-libertà chiama, nel mondo digitale, all'esigenza di riflettere sugli strumenti a disposizione del costituzionalismo e al suo interno del potere politico per assolvere alla propria missione originaria di limitare e incanalare il potere, anche, come in questo caso, di natura privata.

Per farlo, tuttavia, si ritiene debba orientare la propria azione a precise coordinate teoriche.

Tra queste, in primo luogo, viene in considerazione la teoria dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali nei rapporti inter privati: la garanzia dei diritti fondamentali, infatti, non è (più) limitabile al rapporto Stato-individuo e all'ambito della politica istituzionalizzata; invero, come sostenuto, in termini attuali ancora oggi da Giorgio Lombardi, se nel quadro dei postulati dell'individualismo illuministico il problema di fondo stava nella rivendicazione della posizione del singolo di fronte allo Stato, fino a quel momento assoluto, oggi si pone la questione di disciplinare con le medesime forme di tutela⁵⁷ questi stessi diritti anche nell'ambito di rapporti tra soggetti privati⁵⁸, ormai penetrati all'interno dei poteri tradizionali e formali⁵⁹, al fine di evitare abusi derivanti da una combinazione di forze che si avvalgono di una libertà (quella di iniziativa economica e di impresa) a discapito di altri⁶⁰ e in modo da garantire in modo effettivo la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (tanto come singolo che nelle formazioni sociali).

I diritti fondamentali previsti dalle Carte costituzionali come garanzie normative poste alla base della convivenza politica, e quindi indissolubilmente legati anche agli aspetti essenzialmente sociali che ne stanno alla base, vengono così ad avere un effetto diretto tanto nella dimensione verticale (nella contrapposizione

⁵⁶ G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, p. 12.

⁵⁷ G. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 1970, p. 13.

⁵⁸ G. Teubner, *La matrice anonima Quando "privati" attori transnazionali violano i diritti dell'uomo*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2006, p. 17.

⁵⁹ P. Rescigno, *Trasformazione del ruolo istituzionale dei privati*, in G. Piva (a cura di), *Poteri, poteri emergenti e loro vicissitudini nell'esperienza giuridica italiana*, Cedam, Padova, 1986, p. 257.

⁶⁰ P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 1965, I, p. 289.

tra autorità e libertà) quanto in quella orizzontale (nei rapporti tra privati)⁶¹, *operante qualora le parti del rapporto* non si trovino in quella posizione di simmetria che giustifica l'autonomia privata⁶², ma in una situazione dominante-dominato⁶³.

È alla luce di ciò che si può sostenere che la vocazione istituzionale dei diritti fondamentali porta con sé un'attitudine non solo antagonistica, bensì anche conformativa⁶⁴ degli stessi rispetto ai poteri, pubblici o privati che siano⁶⁵.

La tematica della misura e dei limiti del potere, a partire dalla più che nota affermazione di Montesquieu secondo cui “perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere”⁶⁶, si lega in questo senso inscindibilmente alla tutela delle libertà fondamentali, le quali pretendono di circoscrivere nei confronti di ogni potere spazi di autonomia⁶⁷.

Alla dottrina dell'effetto orizzontale dei diritti fondamentali è poi necessario, si ritiene, affiancare due ulteriori coordinate di discussione: il principio di trasparenza e di visibilità del potere nella sua intrinseca connessione con il principio di partecipazione. Soprattutto quest'ultimo ha lo scopo di consentire ai singoli di “prendere parte o avere un ruolo, con altri, in un processo decisionale”⁶⁸, al fine di favorire forme diffuse “di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali”⁶⁹ o in generale su chi eserciti un potere, come avviene nel contesto digitale secondo modalità per lo più occulte nelle loro dinamiche.

L'esigenza di pubblicità del potere appare infatti di particolare rilievo, in un contesto in cui soggetti privati estendono la propria azione a funzioni che nel passato erano prerogative della sovranità e la partecipazione trova nella trasparenza il suo carattere identitario: esclude cioè di potersi esercitare in segreto⁷⁰ ed è funzionale a instaurare meccanismi di sorveglianza che, nell'interazione tra società e istituzioni⁷¹,

⁶¹ R. Alexy, *Teoria dei diritti fondamentali*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 570-571.

⁶² L. Ferri, *Nozione giuridica di autonomia privata*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1947, p. 129.

⁶³ G. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, cit., p. 88.

⁶⁴ Cfr. G.F. Ferrari, *Libertà. Profili comparatistici*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 354.

⁶⁵ N. Luhmann, *I diritti fondamentali come istituzione*, Dedalo, Bari, 2002, p. 86.

⁶⁶ Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, libro XI, capitolo IV, cit.

⁶⁷ G. Teubner, *La matrice anonima Quando “privati” attori transnazionali violano i diritti dell'uomo*, cit., p. 17.

⁶⁸ M.P. Chiti, *Partecipazione popolare e pubblica amministrazione*, Pacini Editore, Pisa, 1977, p. 34.

⁶⁹ F. Merloni, *Trasparenza delle istituzioni e principio democratico*, in F. Merloni (a cura di), *La trasparenza amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 4 e 7 ss.

⁷⁰ N. Bobbio, *Democrazia e segreto*, Einaudi, Torino, 2011, afferma che il segreto è l'essenza del potere”.

⁷¹ Sulla democrazia partecipativa come interazione tra società e istituzioni si veda U. Allegretti, *Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia*, in Id. (a cura di), *La democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University

consentano, grazie a un'adeguata informazione⁷², la partecipazione, appunto, alle decisioni, l'assunzione di responsabilità e la sottoposizione del potere (anche quello economico, tecnico e specializzato) a forme di controllo, altrimenti inaccessibili.

Efficacia orizzontale dei diritti fondamentali, visibilità e trasparenza del potere offrono quindi alcune prime parziali coordinate in grado di orientare una discussione che possa porsi, come obiettivo, quello di rispondere alle problematiche connesse sia all'esigenza di bilanciare libertà, anche di iniziativa economica, e poteri, sia alla necessità di individuare strumenti di giustificazione e controllo da opporre a questi ultimi.

Avvertito come necessario un bilanciamento che presupponga e accetti il legame tra tecnica e mercato e al tempo stesso si ponga al di fuori di esso, la prospettiva da perseguire è, in definitiva, quella volta a collocare "il potere tecnologico e la sua proiezione sui modi di vita in una rete di centri di decisione forte, trasparente e obbligata a rispondere alla collettività"⁷³.

4. Riflessioni (non) conclusive

La relazione tra umano e post-umano fornisce indicazioni del livello di democraticità di una società, all'interno della quale i diritti fondamentali delle persone devono essere rispettati in tutte le situazioni create dal mutamento tecnologico, perché la democrazia non può mai prescindere dai diritti fondamentali delle persone.

In una fase di transizione verso il postumano (con i doverosi interrogativi, certo), in cui il *Metaverso* potrà giocare un ruolo di primo piano nella conduzione di una vita vissuta in modo *diverso*, possono continuare ad esistere diritti umani senza l'uomo?

Tale interrogativo ha due valenze: sono destinati a deperire i diritti umani o, al contrario, il fatto che si prosegua *oltre* l'umano ponga l'ulteriore problema del riconoscimento di diritti in altre direzioni rispetto a quelle identificate sotto formule tipo *cyber* o *robot*?

Dobbiamo attribuire a questi soggetti gli stessi diritti degli umani?

Press, Firenze, 2010, p. 13 ss. Si veda, inoltre, anche G. Arena, *Valore e condizioni della democrazia partecipativa*, in U. Allegretti (a cura di), *La democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, cit., p. 85 ss.; V. Pazè, *Democrazia partecipativa. Che cos'è?*, in M. Mangini (a cura di), *Democrazia, cittadinanza e governo del territorio*, Progedit, Bari, 2013, p. 64 ss.; A. Algostino, *Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav*, Jovene, Napoli, 2011.

⁷² Lo stesso Weber riconosceva il valore centrale dell'informazione in funzione del controllo politico; cfr. M. Weber, *Parlamento e Governo. Per la critica politica della burocrazia e del sistema dei partiti*, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 57 ss.

⁷³ A. Schiavone, *Storia e destino*, Einaudi, Torino, p. 85.

Una serie di dati legati alla materialità del vivere e messi particolarmente in evidenza dalle tecnologie, come l'Intelligenza Artificiale⁷⁴ o il *Metaverso*, ci dimostrano che non è sufficiente riferirsi al solo soggetto astratto sostituito, forse, nella riflessione giuridica dal riferimento alla persona, termine quest'ultimo che ricorre non tanto nella logica del compromesso costituzionale, ma collocato nel segno di una grande operazione culturale che ha trovato continuità nella CEDU, a partire dalle Costituzioni.

In questa dimensione inusuale per certi versi, persona significa recuperare l'uomo nella sua interezza.

Quali sono i principi di riferimento in queste materie, in cui la persona non può che tornare al centro di un nuovo modo di affrontare le questioni? La risposta probabilmente è una: eguaglianza, autonomia, dignità. C'è molto di vetusto in questi principi?

Il *Metaverso*, per lo più incoerente con i principi costituzionali fondamentali⁷⁵, viola la dignità esistenziale dell'uomo per la pervasività con cui i sovrani digitali penetrano nel mondo libero, ponendo unilateralmente una serie di condizionamenti legati a prospettive economiche fondate sulla massimizzazione del profitto.

Eppure, nella Costituzione italiana la persona umana è al centro delle disposizioni che fondano quella prima parte caratterizzante l'intero ordinamento giuridico e irrettrabile, *in pejus*, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 1146/1988).

Il passaggio riguardante la persona, influenzato dalle rivoluzioni scientifiche e tecnologiche non può tuttavia essere considerato soltanto guardando alla modifica possibile e sempre più a portata di mano del corpo in sé, ma va valutato per il modo in cui il corpo – dunque, la persona – entra in relazione con gli altri e con l'ambiente all'interno del quale si trova a vivere.

Una volta giunto a compimento il percorso di affermazione di tali nuove piattaforme digitali, il diritto sarà chiamato a difendere libertà e autodeterminazione in uno scenario futuro in cui il potere esercitato dai “sovrani con la corona di silicio”⁷⁶ rischia di soffocare le libertà costituzionali in nome della sola massimizzazione del profitto.

⁷⁴ Su questi temi, cfr. A. Patroni Griffi (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, cit.

⁷⁵ Si rinvia a L. Di Majo, *L'art. 2 della Costituzione e il Metaverso*, in *MediaLaws*, n. 2/2023.

⁷⁶ A. Venanzoni, *Cybercostituzionalismo: la società digitale tra siliconizzazione, capitalismo delle piattaforme e relazioni costituzionali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2020, p. 6.

Nuove tecnologie ... vecchio estrattivismo: il ruolo politico delle comunità locali dinanzi alle intrinseche contraddizioni della transizione digitale ed energetica

*Nicola Maffei **

Abstract: This essay aims to explore the relationship between local communities and the contradictions behind technological progress. After briefly pointing out that the advancement of the technological process brings with it the typical dynamics of the extractivist economic model under the name of digital extractivism, thus endangering the relationship of local communities with their territories, the Greenlandic and Serbian cases will be analysed as examples in which local communities have managed to defend the relationship with their territories by influencing the choices of the political decision-makers. Then, in the light of the European Union's inescapable need to secure raw materials to support digitalisation and the energy transition, the proposal for a regulation on so-called "critical raw materials" and the criticism it has raised from civil society organisations, environmental movements and Indigenous peoples' representatives will be analysed, in a debate which promises to be heated in the coming months.

Keywords: *New technologies; Digital extractivism; Local communities; Indigenous peoples; Critical raw materials.*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Estrattivismo digitale: un concetto polisenso. – 3. Due esempi "vincenti" di estrATTIVISMO digitale: i casi groenlandese e serbo a confronto. – 4. Il *Critical Raw Materials Act*: la controversa corsa dell'Unione europea al progresso tecnologico. – 5. Cenni conclusivi.

* Dottorando di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

1. Premessa

Tale contributo si propone di analizzare il binomio *processi politici-nuove tecnologie* adottando un prisma di osservazione differente rispetto a quello adoperato da tutti gli altri interventi presenti all'interno di questa opera collettanea. Se, infatti, questi ultimi muovono le loro riflessioni da una lettura delle nuove tecnologie come *strumento* dei processi politici e – più in generale – delle dinamiche di ordine ascendente e discendente che informano il rapporto tra governanti e governati tradizionalmente riconducibile alla definizione di forma di Stato¹, evidenziandone opportunamente i riflessi – tanto in termini di rischi quanto di opportunità – sia sull'effettiva tutela dei diritti che sulla tenuta democratica degli ordinamenti contemporanei considerati, in questa sede si proverà, invece, ad analizzare le nuove tecnologie come *oggetto* dei processi politici stessi.

A tal fine, delle nuove tecnologie si richiederà l'elemento prettamente tecnico, dandovi, tuttavia, una lettura problematica. Verrà, infatti, evidenziato come la crescente corsa all'approvvigionamento dei materiali necessari a costituire gli adeguati supporti fisici per l'incessante e inesorabile avanzare del progresso tecnologico, ripercorrendo – se non intensificando – il ricorso allo sfruttamento delle risorse naturali tipico del modello economico estrattivista, rechi con sé considerevoli rischi di danni socio-ambientali e si ponga, conseguentemente, in tensione con le istanze delle comunità locali dei territori interessati dalle attività estrattive, maggiormente esposte all'eventuale verificarsi dei danni appena menzionati.

A questo proposito, dopo aver brevemente approfondito il concetto di estrattivismo digitale e aver richiamato la controversa dialettica – articolatasi in particolare nel contesto latino-americano – tra l'adozione di scelte politiche ispirate a tale modello economico e le posizioni a difesa dell'ambiente e del territorio assunte dalle comunità locali interessate, ci si soffermerà sull'analisi dei casi groenlandese e serbo in quanto esempi paradigmatici di come le rivendicazioni delle comunità locali in opposizione a progetti minerari tesi ad alimentare il progresso tecnologico – sebbene con premesse, modalità e conseguenze differenti – siano entrambe riuscite a orientare a loro favore le scelte finali del decisore politico.

Alcune riflessioni saranno, da ultimo, dedicate alla recente proposta di regolamento avanzata dalla Commissione europea per far fronte alla grande domanda di materie prime imposta dalla transizione energetica e dalla digitalizzazione. Analizzato il contenuto del proposto *Critical Raw Materials Act*, si guarderà, in particolare, alle tensioni che già iniziano ad animare il dibattito pubblico su impulso di diverse organizzazioni della società civile contrarie alle operazioni estrattive in Europa, in un conflitto che si preannuncia tanto ineludibile quanto dalla difficile risoluzione.

¹ F. Lanchester, (voce) *Stato (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990.

2. Estrattivismo digitale: un concetto polisenso

La definizione di estrattivismo, proposta in un volume di recente pubblicazione come quell'impostazione ontologica che unisce sinergicamente strumenti e pratiche organizzandole attorno all'obiettivo di massimizzazione del profitto mediante attività estrattive recando con sé violenza e distruzione², ha il merito, nella sua ampiezza terminologica, di ben rappresentare l'elasticità di un concetto che, inquadrato alternativamente – *inter alia*³ – come «una particolare modalità di accumulazione capitalistica»⁴ o «caratteristica strutturale del capitalismo nell'economia mondiale»⁵ nonché come «un modo di appropriazione della natura»⁶ o «un modello economico (e) di sviluppo»⁷, ha trovato nel tempo plurime declinazioni contenutistiche in un percorso storico che rinviene le sue radici nell'antichità classica.

È, infatti, nell'antropocentrismo aristotelico e, in maniera forse più decisiva, nel concetto di *res nullius* della tradizione giuridica romana che la logica estrattivista, legante in un'endiadi indissolubile il concetto di proprietà dei beni e quello di sfruttamento dei beni medesimi, ha trovato la propria base ontologica⁸, andando successivamente a costituire la ratio giustificatrice e lo strumento di legittimazione, assieme al pensiero illuministico e al cristianesimo⁹, delle politiche di

² «We define extractivism in this publication as a particular way of thinking and the properties and practices organized towards the goal of maximizing benefit through extraction, which brings in its wake violence and destruction». Cfr. F. Durante, M. Kröger, W. LaFleur, *Extraction and Extractivisms: Definitions and Concepts*, in J. Shapiro, J.A. McNeish (a cura di), *Our Extractive Age: Expressions of Violence and Resistance*, Routledge, Abingdon, 2021, p. 20 (trad. mia).

³ Si segnala, oltre alle descrizioni indicate nel testo, anche quella di A. Dunlap, J. Jakobsen, *The Violent Technologies of Extraction: Political Ecology, Critical Agrarian Studies and the Capitalist Worldeater*, Palgrave MacMillan, Londra, 2020, p. 6 che leggono l'estrattivismo come «l'imperativo che guida l'economia capitalistica globale». (trad. mia).

⁴ «un particular modo de acumulación capitalista». Cfr. E. Teràn Mantovani, *Las Nuevas Fronteras de Las Commodities en Venezuela: Extractivismo, Crisis Histórica y Disputas Territoriales*, in *Ciencia Política*, 11(21), 2016, p. 257.

⁵ «un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo». Cfr. H. Machado Araóz, *Crisis ecológica, conflictos socioambientales y orden neocolonial: Las paradojas de Nuestra América en las fronteras del extractivismo*, in *Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos*, 3(2), 2013, p. 131.

⁶ «a way of appropriating nature». Cfr. M. Svampa, *Neo-extractivism in Latin America Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives*, Cambridge University Press, New York, 2019, p. 6.

⁷ «economic ... (and) development model». Cfr. U. Brand et al., *Neo-Extractivism in Latin America. One Side of a New Phase of Global Capitalist Dynamics*, in *Ciencia Política*, 11(21), 2016, pp. 131, 133.

⁸ A. Fitzmaurice, *The genealogy of terra nullius*, in *Australian Historical Studies*, 38(129), 2007, pp. 1-15.

⁹ Può essere qui utile ricordare la "Dottrina della Scoperta" la quale, fondata su una serie di bolle papali, ha costituito a partire dal 1400 la base giuridica e religiosa delle conquiste coloniali europee.

espropriazione e dominazione perpetrate dal colonialismo europeo a partire dal XVI secolo.

In questo senso, il rapporto tra estrattivismo e colonialismo ha da sempre mostrato caratteri simbiotici: se, infatti, l'utilizzo della natura da parte dell'uomo ha una storia plurimillenaria, è con l'avvento delle conquiste coloniali che lo sfruttamento delle risorse naturali, in virtù di una precisa visione politica e un potere militare a suo sostegno, ha assunto caratteri strutturali, consentendo parallelamente all'estrattivismo di trovare una piena concettualizzazione¹⁰. A tale ultimo proposito, non stupisce come il termine estrattivismo venga per la prima volta concepito a livello lessicale negli anni '70 proprio in America Latina, teatro, sin dalla conquista iberica, di intense attività estrattive legate all'approvvigionamento di materie prime destinate all'esportazione verso il continente europeo¹¹.

Va, tuttavia, precisato come la progressiva globalizzazione – prima – e la finanziarizzazione – poi – dell'economia abbiano condotto la letteratura accademica a utilizzare il concetto in esame per descrivere forme di ricerca e di predazione in aree differenti rispetto al tradizionale campo delle risorse naturali¹².

L'ultimo esito di tale percorso descrittivo è l'elaborazione del cd estrattivismo digitale, idoneo peraltro a rappresentare nella maniera più efficace – per le ragioni che presto si diranno – quell'elasticità concettuale cui si è fatto riferimento ad inizio del presente paragrafo in relazione all'estrattivismo *lato sensu* considerato.

Dinanzi all'affermarsi della digitalizzazione quale imprescindibile caratteristica delle dinamiche capitalistiche contemporanee¹³, sforzi definitivi hanno condotto a inquadrare l'estrattivismo digitale come quella forma di sfruttamento basata sulla virtualizzazione o digitalizzazione delle materie prime e dei servizi attraverso un capitalismo digitale senza confini, idoneo a perpetuare pratiche coloniali preesistenti di accumulo di valore e ricchezza¹⁴.

Sulla base di un'asserita superiorità dei popoli europei, nonché della cultura e della religione europee, si legittimava l'invasione e la conquista delle terre e dei popoli non cristiani, imponendo a tali popoli la conversione al cristianesimo e sfruttando le risorse dei loro territori. Sulla Dottrina della Scoperta cfr., *ex plurimis*, R.J. Miller, *Native America, Discovered and Conquered: Thomas Jefferson, Lewis and Clark, and Manifest Destiny*, Praeger Publishers, Westport, 2006.

¹⁰ A. Acosta, *Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of the Same Curse*, in M. Lang, D. Mokrani (a cura di), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*, Transnational Institute, Amsterdam, 2013, pp. 61-86; F. Durante, M. Kröger, W. LaFleur, *Extraction and Extractivisms*, cit., pp. 24-26.

¹¹ E. Gudynas, *Extractivisms: Tendencies and Consequences*, in R. Munck, R.D. Wise (a cura di), *Reframing Latin American Development*, Routledge, New York, pp. 61-76.

¹² C.W. Chagnon et al., *From extractivism to global extractivism: the evolution of an organizing concept*, in *The Journal of Peasant Studies*, 4(4), 2022, pp. 760-792.

¹³ J. Sadowski, *The Internet of Landlords: Digital Platforms and New Mechanisms of Rentier Capitalism*, in *Antipode*, 52(2), 2020, p. 562 ss.

¹⁴ N. Iyer et al., *Automated Imperialism, Expansionist Dreams: Exploring Digital Extractivism in Africa*, Standford PACS, giugno 2021, p. 6.

All'interno di tale ampia definizione, la letteratura accademica ha operato – senza tuttavia pretese di esaustività – una sotto-categorizzazione, individuando quali modelli di estrattivismo digitale 1) il *Data Extractivism*, con ciò riferendosi all'attività di raccolta e combinazione, mediante internet o qualsiasi social network, di dati al fine di un loro utilizzo o della loro vendita¹⁵; 2) il *Gold Farming*, che vede soggetti lavorare giocando a videogiochi per ore al fine di raccogliere risorse e ricchezze virtuali da vendere successivamente in cambio di moneta reale¹⁶; 3) il *Cryptocurrency Mining*, per esso intendendosi l'attività di un gran numero di computer ad alta intensità energetica tesa a lavorare costantemente su algoritmi molto complessi al fine di ottenere criptovalute¹⁷.

Quanto più interessa sottolineare ai fini di questo studio è, tuttavia, come i modelli di estrattivismo digitale richiamati, sebbene operino in una dimensione virtuale per il tramite delle nuove tecnologie, si distinguano per un intrinseco legame con la più tradizionale forma di estrattivismo, relativa allo sfruttamento delle risorse naturali del suolo e del sottosuolo.

Se da un lato, infatti, le nuove tecnologie rappresentano un efficace strumento di semplificazione e accelerazione dei processi estrattivi tradizionali¹⁸ – in particolare tramite la raccolta e l'utilizzo dei dati –, dall'altro lato, il progredire della digitalizzazione reca con sé un considerevole impatto sull'ambiente. 1) Il trasporto della componentistica e dei prodotti finiti affidato a mezzi alimentati con energia fossile, 2) l'ingente produzione – anche in virtù dell'obsolescenza tecnologica programmata – di rifiuti elettronici non riciclabili, 3) la costruzione e la manutenzione di grandi infrastrutture fisiche destinate alla raccolta e elaborazione dei dati sono solo alcuni esempi di uno sfruttamento dell'ambiente che, in particolare, nell'estrazione mineraria necessaria alla realizzazione dei supporti materiali ai dispositivi tecnologici mostra i tratti più problematici¹⁹, se non paradossali quando

¹⁵ S.A. Moore, *Individuation Through Infrastructure: Get Full Text Research, Data Extraction and the Academic Publishing Oligopoly*, in *Journal of Documentation*, 77(1), 2020, pp. 129-141; J. Sadowski, *When Data is Capital: Datafication, Accumulation, and Extraction*, in *Journal of Big Data*, 6(1), 2019, pp. 1-12; D. Thorat, *Modalities of Data Colonialism and South Asian Hashtag Publics*, in *Feminist Media Studies*, 21(1), 2020, pp. 151-153.

¹⁶ R. Heeks, *Current Analysis and Future Research Agenda on "Gold Farming": Real-World Production in Developing Countries for the Virtual Economies of Online Games*, Development Informatics Working Paper n. 32/2008; V. Gago, S. Mezzadra, *A critique of the extractive operations of capital: Toward an expanded concept of extractivism*, in *Rethinking Marxism*, 29(4), 2017, pp. 574-591.

¹⁷ S. Mezzadra, B. Neilson, *On the Multiple Frontiers of Extraction: Excavating Contemporary Capitalism*, in *Cultural Studies*, 31(2-3), 2017, pp. 185-204; A. Rosales, *Radical rentierism: Gold mining, cryptocurrency and commodity collateralization in Venezuela*, in *Review of International Political Economy*, 26(6), 2019, pp. 1311-1332.

¹⁸ A. Willow, *Understanding extrACTIVISM: Culture and Power in Natural Resources Disputes*, Routledge, Londra, 2018, p. 6.

¹⁹ C.W. Chagnon *et al.*, *Extractivism at your fingertips*, in J. Shapiro, J.A. McNeish (a cura di), *Our Extractive Age*, cit., pp. 178-182.

funzionale allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla transizione ecologica²⁰.

In questo senso, per meglio cogliere il rapporto – e le criticità da esso sollevate – tra l’estrattivismo digitale e i tipici processi predatori riguardanti le risorse minerarie, giova nuovamente richiamare – per il valore paradigmatico ad essa riconoscibile – l’esperienza latino-americana.

Teatro tradizionalmente di attività estrattive di rame, argento, oro e altri minerali, la regione comprendente, in particolare, il Salar de Uyuni in Bolivia, i Salares de Atacama in Cile e i Salares de Salinas Grandes, Olaroz-Cauchari e Hombre Muerto in Argentina custodisce la più ampia concentrazione nel mondo di quella risorsa mineraria che ha costituito e ancora oggi costituisce il principale volano della digitalizzazione e della transizione energetica: il litio²¹.

Le batterie ricaricabili agli ioni di litio – alla cui produzione è destinato oltre il 70% dell’impiego industriale di tale metallo alcalino²² – rappresentano, infatti, componenti fondamentali dei dispositivi elettronici mobili più diffusi in commercio, nonché il principale motore dell’industria della mobilità elettrica e dei sistemi di accumulo di energia elettrica rinnovabile.

A questo proposito, la rilevante domanda di tale risorsa mineraria sviluppatasi già a partire dagli anni ’90 per ragioni di carattere economico ha trovato nel più recente impegno politico al contrasto al cambiamento climatico da parte degli Stati e delle principali organizzazioni internazionali un ulteriore ed eccezionale fattore di crescita, in un processo che nei prossimi anni si prospetta tanto inevitabile quanto inarrestabile²³.

L’intensificarsi delle attività estrattive di litio ha, tuttavia, sin da subito sollevato problemi di compatibilità con la tutela delle istanze socio-ambientali delle comunità stanziate sui territori interessati dalle attività medesime. Prescindendo in queste sede dalle diverse politiche minerarie adottate ed evolutesi nei tre Paesi attraversati dal cd “triangolo del litio”²⁴, la comune narrazione istituzionale tesa a

²⁰ L. Bedford, *A Post-Capitalocentric Critique of Digital Technology and Environmental Harm: New Directions at the Intersection of Digital and Green Criminology*, in *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 11(1), 2022, pp. 167-181.

²¹ J. Zicari, *Neoextractivismo en Sudamerica: El caso del litio*, in *Revista Nera*, 29(18), 2015, pp. 10-47. Le altre riserve di litio sono presenti in Australia, negli Stati Uniti e in Cina. Il litio non si trova, tuttavia, in natura allo stato metallico ma è sempre legato ad altri elementi e composti.

²² *United States Geological Survey*, Mineral Commodity Summaries 2021, USGS, gennaio 2021, p. 98.

²³ Uno studio recente commissionato dalla Banca Mondiale indica come la domanda di minerali funzionali alla transizione energetica tra cui, *inter alia*, proprio il litio potrebbe aumentare nella misura di circa il 500% entro il 2050. Cfr. K. Hund *et al.*, *Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition*, Washington DC, World Bank Group, 2020, p. 12.

²⁴ Il riferimento è alla particolare forma geometrica della regione dell’*Altiplano* andino comprensivo delle richiamate saline in Bolivia, Cile e Argentina. In Bolivia, anche alla luce della definizione all’interno della nuova Costituzione del 2009 del litio come risorsa strategica per il Paese, il

descrivere – e conseguentemente legittimare – l’attività estrattiva di tale metallo, da un lato, come una fondamentale opportunità di sviluppo e di modernizzazione in grado di condurre ad una rinnovata sovranità nazionale e competitività a livello geopolitico, e dall’altro lato, come esempio di attività sostenibile e responsabile capace di stimolare la transizione ecologica, ha trovato, infatti, la ferma opposizione dei popoli indigeni occupanti i territori delle saline da millenni. Accanto ai rischi ambientali associati all’ingente produzione di rifiuti, al mutamento del territorio, alla contaminazione della superficie salina e all’impatto negativo su flora e fauna, la principale preoccupazione attorno alla quale si sono sviluppate le contestazioni indigene relativamente all’estrazione del litio è stata – ed è ancora oggi – rappresentata dall’utilizzo di grandissimi volumi d’acqua da quest’ultima necessariamente richiesti. Un’attività economica dal così elevato consumo idrico è stata, infatti, sin da subito letta come una minaccia per un territorio che, in ragione della sua aridità legata a un’intensa radiazione solare e alle scarse precipitazioni, si presenta come già altamente vulnerabile da un punto di vista idrogeologico²⁵. Quanto, tuttavia, qui più interessa sottolineare è come il discorso di protesta indigeno abbia legato la tutela dell’ambiente anche a questioni di ordine identitario e socia-

quadro normativo vigente prevede il pieno controllo statale su proprietà, accesso al mercato e processi di estrazione e di produzione del minerale. Tuttavia, a partire dal 2017, la neoistituita impresa pubblica nazionale *Yacimientos de Litio Bolivianos* ha dato il via a una serie di partenariati strategici con compagnie straniere, incontrando, tuttavia, grandi difficoltà nello sviluppo di un modello efficiente di estrazione su larga scala. In Cile, la normativa specifica in materia di litio risale alla seconda metà degli anni ’70, quando la dittatura designò tale metallo come risorsa strategica, riservando allo Stato il suo sfruttamento e la sua commercializzazione. Ad una progressiva liberalizzazione si giunse negli anni ’80 con la firma da parte dell’agenzia pubblica *Corporación de Fomento de la Producción* di contratti con due imprese (*Albemarle e Sociedad Química de Chile*) relativamente ai luoghi, volumi di estrazione e tasse sulle operazioni svolte, nonché nei primi anni ’90 con la cessione delle proprie partecipazioni a tali imprese, lasciando allo Stato la sola regolazione dello sfruttamento delle saline. Nel 2014, l’allora presidente Bachelet ha istituito una Commissione Nazionale del Litio con il fine di sviluppare una politica ampia e sostenibile sul litio e, da ultimo, a partire dal 2018 l’amministrazione Piñera ha espresso interesse per la riforma della regolamentazione sul litio e per la rapida crescita del settore. In Argentina non vi è una normativa specifica riguardante il litio, ma solo disposizioni relative al settore minerario in generale. A questo proposito, il quadro normativo è il risultato, da un lato, del periodo di forti liberalizzazioni degli anni ’90, e dall’altro, da un federalismo che, con la riforma costituzionale del 1994, ha assegnato la potestà di regolare l’attività estrattiva alle *provincias*. All’interno di un quadro generale che ha visto il numero di progetti minerari crescere in maniera esponenziale, la regione del Jujuy ha adottato una strategia industrialista, aprendosi a una partnership con imprese private finalizzata alla produzione di batterie a litio, mentre le regioni di Catamarca e Salta hanno puntato sull’aumento degli investimenti nelle attività di esplorazione, estrazione e lavorazione, al fine di trarre benefici, in termini fiscali e di posti di lavoro, derivanti dall’incremento dei volumi di produzione. Sulle politiche minerarie nei tre Paesi del “triangolo del litio” cfr. A. Mazzuca, *Il triangolo del litio: peculiarità e problemi comuni dell’estrattivismo verde*, AMIStaDeS, 2022, pp. 2-6; D.M. Voskoboynik, D. Andreucci, *Greening extractivism: Environmental discourses and resource governance in the ‘Lithium Triangle’*, in *Environment and Planning E: Nature and Space*, 5(2), 2022, pp. 793-794.

²⁵ D.M. Voskoboynik, D. Andreucci, *Greening extractivism: Environmental*, cit., pp. 794-796.

le: richiamato il valore dell'acqua come fondamentale mezzo di sostentamento di insediamenti umani basati prevalentemente sull'agricoltura, nel rischio di contaminazione e nello sfruttamento smodato della risorsa idrica è stato individuato altresì un pericolo di estinzione delle comunità presenti da millenni nei territori delle saline, legate a queste ultime da un rapporto anche di carattere culturale, forgiatosi nel tempo tramite la difficile sopravvivenza in un'area desertica²⁶.

Con queste basi argomentative, l'opposizione indigena alle attività estrattive di litio ha dunque animato il dibattito pubblico latino-americano negli ultimi decenni, trovando peraltro plurime forme di manifestazione. È utile ricordare a questo proposito, ad esempio, la ferma – ed in quel caso efficace – opposizione civile, comunale e parlamentare al tentativo della *FMC lithium* di estendere la propria produzione nel Salar de Uyuni su invito dell'allora Presidente Paz Zamora²⁷, o ancora, la sospensione dei progetti minerari nelle aree di Atamaca e delle Salinas Grandes tramite blocchi stradali, scioperi della fame e azioni giudiziarie²⁸. A ciò va altresì aggiunto il ruolo di attivisti e avvocati nel denunciare irregolarità nelle concessioni delle licenze di estrazione nonché il mancato rispetto del diritto delle comunità autoctone di essere consultate e di acconsentire ai progetti riguardanti i territori da loro occupati²⁹.

Nonostante le numerose azioni poste in essere, sono tuttavia pochi i risultati ottenuti dai popoli indigeni dell'altopiano andino, in un quadro che ha visto, invece, progressivamente espandersi a loro nocimento il numero dei progetti minerari di litio soprattutto negli ultimi anni³⁰.

²⁶ Emblematiche risultano le parole di Clemente Flores, rappresentante degli indigeni Kolla del Jujuy secondo il quale “*Para funcionarios y empresarios las salinas son un simple recurso a explotar y obtener rentabilidad. Para nosotros, pueblos originarios, nuestra salina significa la vida misma*” cit. in D. Aranda, “*No comemos baterías*”, Página/12, 16 febbraio 2018; nonché quanto affermato da Sandra Flores, appartenente alla comunità del Coyo del deserto di Atamaca, secondo cui “[*Explotar el litio*] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como ... trágico, o sea ... como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es ... extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado tanto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y ... lo hemos podido conservar muchos años... Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos”, cit. in L. Martín-Cabrera, *La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos*, in *CTXT Revista Contexto*, n. 160/2018.

²⁷ B. Fornillo, *La energía del litio en Argentina y Bolivia: comunidad, extractivismo y posdesarrollo*, in *Colombia Internacional*, n. 93/2018, pp. 179-201.

²⁸ H. Schiaffini, *Litio, llamas y sal en la Puna argentina. Pueblos originarios y expropiación en torno al control territorial de Salinas Grandes*, in *Entramados y Perspectivas*, 3(3), 2013, pp. 121-136.

²⁹ D.M. Voskoboynik e D. Andreucci, *Greening extractivism: Environmental*, cit., p. 795.

³⁰ Emblematica risulta la recentissima vicenda riguardante la Provincia di Jujuy, in Argentina. A metà giugno, con l'intento di favorire le attività estrattive di litio da parte delle multinazionali, il Governatore Morales ha fatto approvare dalla Camera provinciale una riforma della Costituzione della Provincia, la quale ha previsto, *inter alia*, la modifica di un precedente articolo che stabiliva

Il breve richiamo alle ragioni e alle azioni a sostegno delle posizioni anti-litio degli indigeni andini serve qui a introdurre un concetto che proprio nelle attività di sfruttamento delle risorse dei territori, e nel conseguente impatto negativo di queste ultime sulle condizioni delle comunità locali, rinviene le proprie basi di elaborazione teorica: l'estrATTIVISMO.

Così definito in dottrina per inquadrare quel complesso di azioni tese a contrastare progetti estrattivi industriali su larga scala, l'estrATTIVISMO può considerarsi come una nuova declinazione della giustizia ambientale, sviluppatasi negli anni più recenti con il fine specifico di tutelare il legame simbiotico tra comunità locali e le risorse ambientali dalle prime utilizzate come fonti di sostentamento³¹. Tale termine delinea infatti un attivismo che, andando oltre le rivendicazioni legate a una tutela dell'ambiente *lato sensu* considerato, mira pragmaticamente a fermare tutti quegli interventi che, ledendo gli equilibri ambientali di un determinato territorio, mettano a repentaglio l'integrità delle comunità legate a quel territorio e alle sue risorse. In questo senso, diritti umani e ambiente divengono parti di un'endiadi indissolubile da tutelare mediante una mobilitazione che, pur originando "dal basso" per volontà delle comunità indigene o locali nonché dei gruppi associativi e membri della società civile, punta a ottenere risultati e risposte a livello istituzionale³².

Plurimi esempi di estrATTIVISMO sono stati individuati dalla dottrina negli

che il diritto alla proprietà privata non potesse essere esercitato in opposizione alla funzione sociale o a scapito della salute, della sicurezza, della libertà o della dignità umana. La riforma, inoltre, ha previsto che le leggi procedurali della Provincia debbano assicurare meccanismi e strumenti rapidi per proteggere la proprietà privata e ripristinare qualsiasi alterazione nel possesso, uso e godimento della proprietà a favore del suo proprietario. Ha aggiunto inoltre che qualsiasi occupazione non consensuale da parte di una o più persone che impedisca al titolare della proprietà di un luogo di esercitare i propri diritti su di esso debba considerarsi una grave violazione del diritto di proprietà. È stato inoltre eliminato un articolo che garantiva i diritti ancestrali delle comunità indigene sui loro territori, venendo sostituito dalla previsione secondo cui lo Stato promuoverà la cessione di altre terre per lo sviluppo delle comunità interessate. Al fine di scongiurare le proteste delle comunità colpite da tali modifiche, la Costituzione riformata ha, inoltre, previsto che lo Stato debba assicurare la *convivencia democrática* garantendo i diritti di tutte le persone e, a tal fine, ha stabilito il «divieto di blocchi di vie e di strade, così come di ogni altro disturbo al diritto alla libera circolazione delle persone e all'occupazione impropria di edifici pubblici» (art. 67, comma 4, par. 2). Di fronte alla riforma costituzionale, le proteste sono esplose sotto forma di blocchi a tempo indeterminato delle vie strategiche per il commercio, per il turismo nel nord-ovest dell'Argentina e per le comunicazioni di confine con la Bolivia, per venire poi represses da parte del Governo provinciale. Cfr. D.M. Raus, *Constitución, extractivismo y el conflicto en Jujuy (Argentina)*, in *Latinoamérica*, 21, 5 agosto 2023. Il testo della nuova Costituzione provinciale è disponibile qui.

³¹ A. Willow, *Understanding ExtrACTIVISM: Culture and Power in Natural Resource Disputes*, Routledge, Abingdon, 2019; D. Kidd, "Extra-Activism", in *Peace Review*, 28(1), 2016, p. 1 ss; M. Hern, M. Johal, *Global Warming and the Sweetness of Life: A Tar Sands Tale*, The MIT Press, Cambridge, 2018.

³² P. Wapner, *Thresholds of Injustice*, in J. Shapiro, J.A. McNeish (a cura di), *Our Extractive Age*, cit., pp. 59-62.

ultimi anni con riferimento alle proteste contro la deforestazione, l'eccessiva espansione di piantagioni di eucalipto, l'estrazione di oro e carbone nonché la costruzione di dighe, di oleodotti e di impianti petroliferi³³.

Tuttavia, sulla base di quanto esposto, e tenendo bene a mente l'obiettivo di questo studio legato alla lettura delle nuove tecnologie come *oggetto* di processi politici, non pare irragionevole – a parere di chi scrive – proporre, tramite un parallelismo ermeneutico, il concetto di estrATTIVISMO digitale, ad esso riconducendo tutte quelle azioni volte a difendere le comunità e l'ambiente dalle attività estrattive legate all'approvvigionamento di materie prime utili ad alimentare il progresso tecnologico.

Si tratta di uno sforzo definitorio che, prendendo le mosse proprio dalla resistenza anti-litio sudamericana summenzionata, può considerarsi sicuramente utile per meglio inquadrare quei conflitti che, alla luce della richiamata corsa alle nuove tecnologie, negli anni avvenire sono destinati a moltiplicarsi in via esponenziale.

A questo proposito, nel successivo paragrafo, si porteranno all'attenzione due recenti vicende che, sebbene in contesti sociali e ordinamentali differenti, possono considerarsi due esempi nei quali forme di estrATTIVISMO digitale abbiano condotto a risultati istituzionali soddisfacenti.

3. Due esempi “vincenti” di estrATTIVISMO digitale: i casi groenlandese e serbo a confronto

Nel qualificare, all'interno del paragrafo precedente, l'estrATTIVISMO come una nuova forma di giustizia ambientale, si è posto l'accento – al fine di evidenziarne i tratti distintivi – sulla specifica attenzione da esso riservata alla tutela del rapporto comunità-territorio messo in pericolo dall'operare di attività estrattive industriali su larga scala. A questo proposito, utili sono stati i riferimenti alla condizione e alle posizioni dei popoli indigeni, i quali, per ragioni di carattere culturale ed identitario, si fanno tradizionalmente interpreti di una lettura biocentrica – e conseguentemente simbiotica – del rapporto uomo-natura, la quale li conduce all'adozione di uno stile di vita e una spiritualità fondata sul rispetto delle loro terre e di tutti gli esseri viventi ivi presenti³⁴. È questo altresì il caso della Groenlan-

³³ Cfr. A.J. Willow, *Indigenous Extractivism in Boreal Canada: Colonial Legacies, Contemporary Struggles and Sovereign Futures*, in *Humanities*, 5(3), 2016, p. 4; P. Wapner, *Thresholds of Injustice*, cit., p. 61 e dottrina ivi citata.

³⁴ Sulla visione biocentrica del mondo dei popoli indigeni cfr., *ex plurimis*, A. Ulloa, *Perspectives of Environmental Justice from Indigenous Peoples of Latin America: A Relational Indigenous Environmental Justice*, in *Environmental Justice*, 10(6), 2017, pp. 175-180; S. Baldin, *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino, 2019; E.I.A. Daes, *Indigenous peoples and their relationship to land: Final working paper prepared by the Special Rapporteur, Mrs. Erica-Irene A. Daes*, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 11 giugno 2001, E/CN.4/Sub.2/2001/21, p. 7.

dia che, sebbene giuridicamente qualificabile come territorio autonomo appartenente – come retaggio del periodo coloniale – al Regno di Danimarca, vede la sua popolazione comporsi per circa l'89% di membri di origine Inuit³⁵.

L'inquadrabilità del popolo groenlandese come popolo indigeno³⁶ rileva in questa sede per comprendere le ragioni che hanno guidato gli esiti della dialettica *estrattivista-estrATTIVISTA* articolatasi nell'Isola artica attorno al progetto minerario Kvanefjeld, presso il monte Kuannersuit. Situato a sud del territorio artico nei pressi della città di Narsaq, tale sito ospita, secondo una stima del think-tank *Polar Research and Policy Initiative*, la quinta più grande riserva di uranio e il secondo più grande giacimento di terre rare al mondo³⁷. L'importanza strategica di queste ultime, un gruppo di 17 metalli essenziali sia per l'industria tecnologica ed elettronica che per la transizione energetica³⁸, ha attirato gli interessi dei grandi investitori economici tra cui, in particolare, la società australiana *Greenland Minerals*³⁹, che dal 2007 ha intrapreso studi preliminari in ordine alla loro estrazione e sfruttamento.

Le forti attenzioni economiche mostrate verso il sito minerario sono presto entrate a far parte del dibattito pubblico groenlandese, che ha visto sin da subito contrapporsi – da un lato – le autorità governative locali⁴⁰, favorevoli al progetto in ragione delle grandi potenzialità da quest'ultimo offerte in termini di creazione di nuovi posti di lavoro ma, soprattutto, in relazione alla sostenibilità economica di un'eventuale scelta secessionista dell'Isola dal Reame Danese⁴¹ – e dall'altro

³⁵ Cfr. sul punto Greenland – The World Factbook.

³⁶ Conclusione avvalorata anche dalla sentenza *Hingitaq 53 v. Prime Minister's Office* del 28 novembre 2003 nella quale la Corte Suprema Danese, nel non riconoscere gli Inughuit come un gruppo indigeno distinto, ha riconosciuto gli Inuit come l'unico popolo indigeno in Danimarca ai sensi della Convenzione OIL n. 169. Su punto cfr. S. Wulff, *The Legal Bases for the Inughuit Claim to their Homelands*, in *International Journal on Minority and Group Rights*, n. 1/2005, pp. 63-91.

³⁷ Cfr. il report *The Case for a Five Eyes Critical Minerals Alliance: Focus on Greenland*, Polar Research and Policy Initiative, marzo 2021.

³⁸ Sull'importanza delle terre rare per i settori citati, nonché per l'industria militare e aerospaziale, cfr. *Cosa sono le terre rare? E perché sono così importanti?*

³⁹ È bene precisare, tuttavia, che dal 2016 la *Greenland Minerals* vede come principale azionista e partner la cinese *Shenge Resources*.

⁴⁰ È in particolare a partire dal 25 ottobre 2013, con la decisione – su proposta del Governo a guida Siumut – da parte dell'*Inatsisartut* (Parlamento groenlandese) di superare il divieto di estrazione di materiali radioattivi come l'uranio che le autorità groenlandesi hanno aperto la strada agli investitori stranieri per procedere allo sfruttamento dei depositi di terre rare e uranio, superando così la politica di "tolleranza zero" in vigore dal 1988 nei confronti dei materiali radioattivi. Cfr. *Greenland drops uranium mining ban*.

⁴¹ Sebbene lo Statuto autonomico del 2009 (*Self-Government Act*) preveda esplicitamente l'ipotesi secessionista mediante un percorso consensuale tra autorità groenlandesi e danesi, tale esito è subordinato al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del territorio artico. Ad oggi, tuttavia, l'economia dell'Isola dipende in larga parte dal sovvenzionamento economico che Copena-

lato – i gruppi ambientalisti e la comunità locale di Narsaq, preoccupati, in particolare, dei possibili danni all’ambiente e, più nello specifico, all’attività ittica derivanti dall’immissione di detriti di uranio, elemento chimico radioattivo e sottoprodotto dell’estrazione delle terre rare⁴².

In uno scontro dialettico durato quasi un decennio, quanto in questa sede più interessa sottolineare è come le istanze dei gruppi ambientalisti e della comunità locale siano riuscite a sovvertire un esito che appariva ormai scontato, dimostrando una forza propulsiva dagli effetti istituzionali dirimpenti qui distinguibili, per comodità espositiva, in tre momenti fondamentali.

Il primo di questi riguarda la caduta del Governo Siumut guidato da Kim Kielsen a novembre 2020. A seguito dell’approvazione, a settembre 2020, dell’*Environmental Impact Assessment* (EIA)⁴³, certificante la regolarità della valutazione di impatto ambientale del progetto Kvanefjeld, le pubbliche consultazioni con la comunità locale di Narsaq – ultimo passo propedeutico all’inizio effettivo dell’attività estrattiva – sono state caratterizzate da forti proteste ambientaliste, le quali hanno esacerbato il conflitto già presente all’interno del principale partito di Governo, conclusosi, poi, con il cambio della leadership da Kim Kielsen in favore di Erik Jensen⁴⁴.

Tuttavia, le mancate dimissioni come Primo Ministro del primo e i dubbi circa l’opportunità del progetto minerario espressi dal secondo hanno condotto, a febbraio 2021, il partito Demokraatit, piccola formazione di centrodestra alleata, a lasciare la coalizione di Governo e, conseguentemente, revocare la fiducia all’interno dell’*Inatsisartut* (Parlamento locale dell’Isola), aprendo così la strada alle elezioni del 6 aprile 2021, secondo momento chiave per l’analisi dell’estrATTIVISMO digitale groenlandese.

All’esito di una campagna elettorale sostanzialmente articolatasi attorno all’approvazione o meno del progetto minerario Kvanefjeld⁴⁵, la vittoria del partito

ghen fornisce annualmente alle autorità groenlandesi nella misura di 3,4 miliardi di corone danesi fissata per il 2009 ma soggetta a indicizzazione annuale in base all’andamento del livello dei prezzi e dei salari in Danimarca. Attribuendo il *Self-Government Act* l’esclusiva gestione delle risorse minerarie alle autorità autonome, e legando ai proventi di tale gestione le sorti della decurtazione del sovvenzionamento annuale, risulta chiaro come da tale materia dipenda il destino dell’indipendenza politica dell’Isola. Sul legame tra sostenibilità politica ed economica del secessionismo groenlandese sia consentito il rinvio a N. Maffei, *L’insularità groenlandese nel sistema costituzionale del Regno di Danimarca tra interessi geopolitici e un cammino secessionista dalla non facile percorribilità*, in *DPCE online*, n. 3/2023, p. 2947 ss.

⁴² Cfr. *Appeal to the Greenlandic and Danish governments not to abolish the uranium zero tolerance policy in the Danish realm*, Nuuk e Copenhagen, 26 aprile 2013.

⁴³ La comunicazione ufficiale da parte della *Greenland Minerals* riguardo all’approvazione dell’EIA è disponibile su *Kvanefjeld EIA Accepted for Public Consultation*.

⁴⁴ CBC, *Mining – and independence – at the heart of Greenland’s election*, 2 aprile 2021.

⁴⁵ Può risultare utile segnalare la pubblicazione a febbraio 2021 di una lettera aperta con la quale centinaia di ONG hanno chiesto che l’area di Kvanefjeld venisse considerata un santuario artico.

independentista ed ecologista Inuit Ataqatigiit può, infatti, leggersi come una chiara scelta del popolo groenlandese che, alle possibili opportunità derivanti da un modello di sviluppo economico basato sullo sfruttamento delle risorse minerarie, ha preferito una strategia economica che, improntandosi sulla sostenibilità ambientale, privilegiasse le attività di caccia e di pesca, riconducibili alla tradizione Inuit e come tali attente alla salvaguardia del delicato ecosistema dell'Isola nonché alla salute dei suoi abitanti⁴⁶.

Tale scelta elettorale – venendo così al terzo e ultimo momento della ricostruzione proposta – ha trovato ampie conferme nei successivi passi istituzionali compiuti dalle autorità groenlandesi.

In particolare, 1) il blocco del progetto minerario Kvanefjeld, 2) la successiva approvazione di una legge tesa a interrompere qualsiasi attività di esplorazione ed estrazione dell'uranio⁴⁷, e da ultimo, e forse in maniera più decisiva, 3) la pubblicazione ad aprile 2023 della bozza di Costituzione nella quale – in particolare nel Preambolo e nel § 19 del capitolo I – emerge come il popolo groenlandese faccia parte della natura e debba rispettarla e proteggerla, dovendosi informare pertanto l'utilizzo delle risorse naturali al rispetto dei principi di sostenibilità e sussistenza⁴⁸, costituiscono la più chiara dimostrazione di come nel contesto groenlandese le istanze sussumibili nel concetto di estrATTIVISMO digitale abbiano trovato il più ampio soddisfacimento auspicabile, prevalendo, infatti, in modo inequivocabile sugli interessi di un estrattivismo digitale dagli impatti ambientali tutt'altro che pronosticabili nel *quantum*.

Sebbene l'esperienza groenlandese così come quella andina testé richiamate abbiano entrambe fatto riferimento alle particolari condizioni e rivendicazioni dei popoli indigeni presenti nei rispettivi territori, muovendo lo sguardo verso il caso serbo, è possibile notare come ad esser portatrici di istanze ermeneuticamente riconducibili al concetto di estrATTIVISMO e – ai fini di questo studio – di estrATTIVISMO digitale possano essere anche comunità che, pur non presentando i tipici caratteri dell'indigenità, siano comunque titolari di un legame di sussistenza con un determinato territorio la cui integrità venga messa in pericolo da attività industriali estrattive su larga scala.

Cfr. *Appeal to the Greenlandic and Danish Governments and the European Union to Help Protect the Greenlandic and Arctic Environment*.

⁴⁶ Risultano emblematiche le parole usate dal leader del partito vincitore Múte Bourup Egede che, nel commentare gli esiti elettorali ha affermato che “*There are two issues that have been important in this election campaign. People's living conditions is one. And then there is our health and the environment*”. Cfr. *Main opposition party against mining wins Greenland election*, 7 aprile 2021.

⁴⁷ Cfr. *Greenland passes bill to ban uranium exploration and mining*. Va altresì segnalato come, prima dell'approvazione di tale legge, le autorità groenlandesi abbiano anche deciso di non rilasciare più autorizzazioni per la ricerca di petrolio nel territorio artico. Sul punto cfr. *Greenland ends unsuccessful 50-year bid to produce oil*.

⁴⁸ Il testo della bozza di Costituzione in lingua danese è disponibile qui.

A questo proposito, la scoperta da parte del gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto nel 2004 di una riserva di jadarite (un minerale borosilicato di sodio e litio) nella valle di Jadar, nei pressi della città di Loznica, ha aperto anche in questo caso il confronto tra due opposte visioni: da un lato, la possibilità – accolta con favore dalle autorità governative – per la Serbia di divenire uno dei più grandi produttori di una risorsa fondamentale, come già richiamato, per la corsa alla digitalizzazione e alla transizione energetica, e dall’altro, la posizione di circa 18000 residenti dediti all’attività agricola in quella che è la più popolata area rurale del Paese, preoccupati sia dei rischi ambientali, legati in particolare alla contaminazione delle acque dei fiumi Jadar e Drina, che del necessario ricollocamento abitativo derivanti dall’eventuale avvio del progetto.

Quanto qui interessa sottolineare è come, anche nel caso in esame, le iniziative riconducibili all’estrATTIVISMO digitale siano riuscite a invertire, non senza difficoltà – come si avrà modo di evidenziare –, le decisioni inizialmente adottate dal decisore politico.

Sebbene, infatti, il Piano territoriale delle aree ad uso speciale (*Spatial Plan of Special Purpose areas*) e la valutazione di impatto ambientale strategica (*SEA*) elaborati e proposti da Rio Tinto per il progetto Jadar avessero trovato l’approvazione tramite decreto del 13 marzo 2020 da parte del Governo serbo, ancor prima che si potesse condurre una valutazione di impatto ambientale sul progetto Jadar, necessariamente prodromica – secondo la legislazione serba in materia – al rilascio del permesso di costruzione⁴⁹, le comunità residenti nelle aree individuate per l’estrazione e la lavorazione del minerale hanno dato il via, con il sostegno di varie organizzazioni e movimenti ambientalisti, a manifestazioni di protesta, le quali, pur nascendo – come detto – a livello locale, hanno progressivamente assunto, in particolare tra i mesi di settembre 2021 e gennaio 2022, una dimensione nazionale dagli esiti per esse vittoriosi.

È opportuno sottolineare, infatti, come la campagna anti-litio abbia presto trovato il sostegno anche da parte di cittadini residenti in altre aree del Paese nonché di una parte importante della comunità accademica serba⁵⁰. 1) Il lancio della petizione “*STOP rudniku litijuma! Rio Tinto*” da parte di Marš sa Drine – una rete di organizzazioni, esperti indipendenti e residenti locali – con oltre 290.000 firmatari⁵¹, 2) atti

⁴⁹ Sul processo di elaborazione, modifica e approvazione del Piano territoriale delle aree ad uso speciale e della valutazione di impatto ambientale strategica, avvenute entrambe nel pieno rispetto della legislazione serba in materia, cfr. N. Stefanović *et al.*, *Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics – Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia*, in *Sustainability*, 15(2), 2023, pp. 1-18.

⁵⁰ Utile è segnalare l’intervento dell’Accademia di scienze e arti della Serbia che ha espresso forti preoccupazioni sulle conseguenze negative dell’attività estrattiva per l’ambiente e per la salute della popolazione. Cfr. Euronews-Serbia, *Zbornik radova SANU: Eskploatacija litijuma ostavila bi velike posledice na životnu sredinu*.

⁵¹ Il testo della petizione è scaricabile qui.

di disobbedienza civile e 3) manifestazioni di strada a livello nazionale aiutano a meglio inquadrare un movimento che, combinando una narrazione patriottica con messaggi di carattere ambientalista, economico e politico veicolati anche in lingua inglese, ha progressivamente assunto una risonanza anche internazionale⁵².

Il percorso che ha condotto il Governo serbo, in data 20 gennaio 2022, ad annullare il decreto sul Piano territoriale per il progetto Jadar, revocando altresì ogni atto compiuto in sua attuazione e sospendendo qualsiasi procedimento avviato sulla base del decreto medesimo⁵³, ha tuttavia visto la mobilitazione su richiamata incontrare un'opposizione governativa declinata su differenti piani.

La reazione delle autorità serbe si è infatti caratterizzata per interventi ispirati sia a logiche istituzionali che securitarie. Dopo aver dichiarato il piano estrattivo nel sito di Jadar come un progetto di interesse nazionale ed aver anelato l'indizione di un referendum volto ad affidare ai cittadini la decisione sull'approvazione del progetto medesimo – scelta letta da gran parte degli esponenti dell'opposizione, attivisti e cittadini come un tentativo di manipolazione date le incomplete informazioni a disposizione sull'argomento e la non effettiva parità di trattamento tra i soggetti coinvolti nel dibattito –, in un clima caratterizzato dalla repressione delle proteste da parte delle autorità di pubblica sicurezza e da alcuni episodi di violenza perpetrati da gruppi (*hooligans*) ritenuti dalla stampa vicini al partito di maggioranza SNS, il Governo sottoponeva, infatti, all'Assemblea nazionale due proposte di legge, entrambe giudicate dagli esperti come strategicamente orientate a facilitare la realizzazione del progetto minerario.

La prima, in materia di esproprio, riduceva a soli cinque giorni il termine concesso al proprietario per esprimersi ed eventualmente contestare l'esproprio della sua proprietà se ritenuta di interesse nazionale, così impedendo a quest'ultimo di dotarsi delle conoscenze necessarie per esporsi sulla procedura in oggetto⁵⁴.

La seconda, invece, riguardava la disciplina del referendum e incontrava l'approvazione dell'Assemblea nazionale il 25 novembre 2021. In base alla nuova legge sul referendum e l'iniziativa popolare, accanto all'imposizione di una tassa relativa all'autenticazione delle firme per i referendum di iniziativa popolare, veniva in particolare eliminata la soglia relativa al quorum costitutivo e disciplinata la possibilità di riproposizione del quesito referendario in caso di risultato insoddisfacente.

⁵²I. Stepanovic, *The true cost of technology: double extractivism and green criminology in Serbia*, in *Journal of Criminology and Criminal Law*, 60(1), 2022, pp. 29-31; B. Manojlovic, E. Kabanaga, *Extractivism and Conflict: Comparative Study of Serbia and the DRC*, in *The Journal of Social Encounters*, 7(1), 2023, pp. 69-70.

⁵³*Decree on the Cancellation of the Decree on Determining the Spatial Plan for the Special Purpose Area for the Implementation of the "Jadar" Project of Exploitation and Processing of Jadarite mineral*, 20 gennaio 2022.

⁵⁴Sulle critiche sollevate in merito dall'Ordine degli Avvocati della Serbia (Advokatska komora Srbije) cfr. *President Urged to Withdraw Expropriation Law After Protests*.

Nella lettura degli oppositori al progetto Rio Tinto, la legge sull'esproprio rappresentava un chiaro strumento per agevolare il ricollocamento dei residenti nell'area del sito minerario e, conseguentemente, accelerare l'inizio delle attività estrattive. Le modifiche alla disciplina del referendum venivano invece interpretate, anche alla luce della richiamata intenzione di indire un referendum sul progetto minerario, come una torsione dell'originale *ratio* di tale istituto di democrazia diretta così come previsto all'interno della Costituzione serba⁵⁵.

Le manifestazioni di protesta si sono, a questo punto, intensificate raggiungendo una portata tale – in particolare nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 – da condurre il Governo, da un lato, a ritirare dalla discussione parlamentare il progetto di legge sull'esproprio, promettendo di sottoporre quest'ultimo a un più ampio dibattito pubblico, e dall'altro lato, a modificare la legge sul referendum 1) allungando a quattro anni la distanza temporale minima tra una consultazione e l'altra sulla medesima questione, 2) annullando la previsione dell'imposta sull'autenticazione delle firme e 3) reintroducendo la soglia relativa al quorum costitutivo nelle consultazioni referendarie⁵⁶.

Tali passi indietro non sono, tuttavia, serviti a frenare l'ormai inarrestabile avanzare del movimento a difesa della valle dello Jadar e dei suoi abitanti⁵⁷, portando conseguentemente – come detto – il Governo, anche nell'ottica delle vicine elezioni presidenziali e parlamentari primaverili – tenutesi poi il 3 aprile 2022⁵⁸ –, a cancellare il Piano territoriale del progetto Rio Tinto e ad annullare qualsiasi atto ad esso collegato.

4. Il *Critical Raw Materials Act*: la controversa corsa dell'Unione europea al progresso tecnologico

L'analisi brevemente compiuta, all'interno del paragrafo precedente, delle vicende groenlandese e serba fotografa il prevalere delle comunità locali – impe-

⁵⁵ Critiche sono state mosse in merito a tale legge anche da parte della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa nell'opinione n. 1062/2021 del 14 dicembre 2021 il cui testo è consultabile qui.

⁵⁶ Cfr. *Law on Expropriation withdrawn from parliamentary procedure Belgrade*, 8 dicembre 2021.

⁵⁷ A gennaio 2022 le proteste sono culminate con il blocco delle principali linee di viabilità stradali internazionali e regionali. Cfr. Reuters, *Serbian activists block roads in protest against lithium project*, 15 gennaio 2022.

⁵⁸ Le elezioni parlamentari e presidenziali si sono tenute contestualmente il 3 aprile 2022. È importante notare come i partiti di opposizione, che nel 2020 avevano boicottato le elezioni parlamentari denunciando come non ci fossero le condizioni per la libertà e la democraticità del voto, nella campagna elettorale del 2022 hanno, invece, fatto proprie le rivendicazioni legate alla questione ambientale, consapevoli del potere di mobilitazione delle masse da essa assunto nei mesi precedenti. Cfr. sul punto V. Ilić, G.P. Draško, *2022 Elections in Serbia: The Return of the Opposition?*, in *Contemporary Southeastern Europe*, 9(2), 2022, pp. 2-4.

gnate nella tutela del proprio legame con il rispettivo territorio – sulle ambizioni economiche rispondenti alle logiche dell'estrattivismo digitale, in un percorso che, come si ha avuto modo di evidenziare, ha visto istanze locali “dal basso” emergere e imporsi all'interno del dibattito pubblico nazionale, dando peraltro luogo a considerevoli svolte istituzionali.

Giunti a questo punto, se si rammenta, tuttavia, come l'estrattivismo digitale accompagna intrinsecamente le dinamiche capitalistiche contemporanee, la dimensione globale di queste ultime fa sì che la dialettica estrattivista-estrATTIVISTA, richiamata in relazione ai due casi appena approfonditi, travalichi i confini statuali, per affermarsi altresì in una dimensione internazionale e – in modo determinante per il prosieguo di questo studio – transnazionale.

Vuole qui farsi riferimento, in particolare, all'Unione europea, la quale vede oggi legate all'estrattivismo digitale e, più nello specifico, all'approvvigionamento delle cd “materie prime critiche” – per tali intendendosi gli elementi chimici utilizzati per lo sviluppo della digitalizzazione e della transizione energetica – le sorti del proprio posizionamento all'interno dello scacchiere internazionale a livello non solo economico ma altresì geopolitico.

A questo proposito, è importante sottolineare in via preliminare come il tema delle materie prime critiche sia stato inserito all'interno dell'agenda politica dell'Unione solo a partire dagli ultimi anni.

A fronte di un sostanziale disinteresse – legato ai forti e spesso squilibrati legami economici con i Paesi fornitori nonché alla comprovata presenza di alcune materie prime negli Stati membri – mostrato sin dalla metà degli anni '70 dall'allora Commissione delle Comunità Europee, i primi timori legati all'instabilità dell'offerta – limitata peraltro a un ristretto numero di attori istituzionali – conducevano l'Unione europea a istituire nel 2005 un gruppo di lavoro sulle materie prime critiche. Seguiva nel 2008 il lancio da parte della Commissione della *Raw Materials Initiative*⁵⁹, utile – *inter alia* – alla pubblicazione nel 2011 del primo elenco completo delle stesse⁶⁰. Fatta eccezione, tuttavia, per alcune iniziative promosse nel campo della ricerca e sviluppo⁶¹, il sostanziale affidarsi, nel corso dei successivi anni, alle dinamiche dei mercati integrati globalizzati per il soddisfacimento del fabbisogno eurounitario di materie prime critiche, ha nei fatti impedi-

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Iniziativa “Materie Prime” – rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa.

⁶⁰ L'elenco delle materie prime critiche ha subito vari aggiornamenti nel corso degli anni. Per una panoramica sul punto cfr. European Commission, *Critical raw materials*.

⁶¹ Si consideri ad esempio l'istituzione, nel 2015, del *EIT RawMaterials* con il fine di promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia sostenibile. Il suo mandato generale è infatti quello di sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria europea, promuovendo l'innovazione lungo la catena del valore delle materie prime. Cfr. *EIT RawMaterials – Developing raw materials into a major strength for Europe*.

to la pianificazione a livello politico di un piano strutturato teso a garantire un approvvigionamento stabile di queste ultime⁶².

Un simile approccio si è, però, presto mostrato inadeguato dinanzi all'affermarsi di un duplice dato: l'uno più di natura sistemica e l'altro maggiormente legato a fenomeni di ordine congiunturale.

La più volte citata corsa alla digitalizzazione e alla transizione energetica, da un lato, e le fragilità della catena di approvvigionamento disvelate dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino⁶³, dall'altro, hanno infatti reso quantomai urgente per l'Unione europea dotarsi di uno strumento normativo idoneo ad assicurare – riprendendo le parole della Commissione – un accesso sicuro, diversificato, conveniente e sostenibile alle materie prime critiche⁶⁴.

È con questo obiettivo – peraltro decisivo per le buone sorti di altre strategie e politiche UE⁶⁵ – che l'Esecutivo eurounitario ha presentato, il 16 marzo 2023, una proposta di regolamento sulle materie prime critiche (*Critical Raw Materials Act*), nell'ambito del più ampio *Green Industrial Plan*⁶⁶, comprensivo altresì del *Net-Zero Industry Act*⁶⁷.

La proposta della Commissione⁶⁸, attualmente al vaglio dei triloghi tra i componenti delle istituzioni eurounitarie a seguito delle posizioni negoziali rese note il 30 giugno 2023 e il 14 settembre 2023 rispettivamente dal Consiglio⁶⁹ e dal Parlamento⁷⁰, prevede che, nell'ottica di un aumento della quota delle materie prime interne, l'Unione europea entro il 2030, accanto alla capacità di approvvigionarsi per non più del 65% di ogni materia prima “strategica” (v. *infra*) da un solo Paese terzo, sia altresì in grado di assicurare che dalle attività estrattive interne, dai processi di trasformazione interni e dal riciclaggio interno provengano rispettivamente almeno il 10%, il 40% e il 15% del consumo annuo a level-

⁶² Cfr. A. Hool *et al.*, *Challenges and opportunities of the European Critical Raw Materials Act*, in *Mineral Economics*, 20 settembre 2023, pp. 1-2.

⁶³ P. Leon *et al.*, *Eu critical raw minerals Act Highlights Intensifying Competition in Race to Net Zero*, in *Global Energy Law and Sustainability*, 4(1-2), 2023, pp. 140-144.

⁶⁴ Commissione europea, *Materie prime critiche: garantire catene di approvvigionamento sicure e sostenibili per il futuro verde e digitale dell'UE*, 16 marzo 2023.

⁶⁵ Il riferimento è al *Green Deal* europeo, all'*Industrial Strategy for Europe*, al *Sustainable Finance Disclosure Regulation* e al *Next Generation EU*.

⁶⁶ Il *Green Industrial Plan* si prefigge di rafforzare la competitività dell'industria europea a zero emissioni nette e accelerare la transizione verso la neutralità climatica.

⁶⁷ Il *Net-Zero Industry Act* mira, in particolare, ad aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'Unione.

⁶⁸ *Critical Raw Materials Act*, Proposta di regolamento della Commissione europea.

⁶⁹ *Critical Raw Materials Act*, Posizione negoziale del Consiglio dell'Unione europea.

⁷⁰ *Critical Raw Materials Act*, Posizione negoziale del Parlamento europeo.

lo eurounitario delle materie prime strategiche⁷¹.

Al fine di conseguire tali obiettivi, la proposta di regolamento, dopo aver fissato un elenco di 34 materie prime critiche – individuate sulla base del superamento di determinate soglie relative all'importanza economica e ai rischi nell'approvvigionamento – e aver qualificato 16 tra esse come “strategiche” in ragione della loro importanza strategica, della previsione di crescita della relativa domanda e delle difficoltà di aumentarne la produzione⁷², prevede diverse misure tese a ridurre i rischi derivanti dalle attuali dipendenze dell'Unione. Tra esse le più rilevanti attengono alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per i progetti definiti strategici, all'analisi dei rischi, a programmi di esplorazione degli Stati membri, a investimenti nella ricerca e nell'innovazione nonché alla protezione dell'ambiente mediante la promozione della circolarità e della sostenibilità delle materie prime.

Il rafforzamento del dialogo e la creazione di partenariati con Paesi affidabili sono, invece, alcune delle misure tese a diversificare le importazioni di materie prime critiche, e così garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento per l'Unione.

Da ultimo, giova segnalare come la proposta di regolamento istituisca il Comitato europeo per le materie prime critiche quale organo consultivo incaricato di fornire assistenza alla Commissione nella selezione dei progetti strategici e in ogni altro ambito disciplinato dal regolamento.

Fatta questa breve panoramica sulla proposta di regolamento – peraltro oggetto di modifiche nelle già richiamate posizioni negoziali rese note dai co-legislatori europei⁷³ –, la parte che in questa sede più interessa richiamare del *Critical Raw Materials Act* è quella relativa, per le ragioni che presto si diranno, ai progetti c.d. strategici e al processo di approvazione degli stessi.

Individuati come strategici quei progetti idonei a fornire un contributo significativo all'approvvigionamento per l'Unione di materie prime strategiche⁷⁴, la proposta di regolamento mira a sostenere questi ultimi richiedendo agli Stati membri di dotarsi di un'unica autorità nazionale competente per la gestione dell'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni e imponendo che esse giungano tempestivamente in un massimo di 24 mesi per le attività estrattive e di 12 mesi per i processi di trasformazione o riciclaggio, facendo salva tuttavia la possibilità di estendere tali termini rispettivamente nella misura di 3 mesi e 1 mese in casi eccezionali legati alla particolare natura, complessità, luogo e portata del progetto propo-

⁷¹ Art. 1 della Proposta della Commissione.

⁷² Art. 3 della Proposta della Commissione.

⁷³ Può essere utile segnalare come il Consiglio dell'Unione e il Parlamento europeo richiedano un aumento del livello di ambizione rispettivamente per la capacità di trasformazione e riciclaggio, da un lato, e per la capacità di riciclaggio, dall'altro.

⁷⁴ Artt. 5-7 della Proposta della Commissione.

sto⁷⁵. Ai sensi della proposta di regolamento, tali progetti richiedono poi un'attuazione sostenibile e il rispetto di standard più ampi relativamente alle questioni ambientali, sociali e di corporate governance⁷⁶. Tuttavia, il periodo di consultazione pubblica sulla valutazione di impatto ambientale degli stessi viene limitato a 90 giorni, in virtù dell'interesse pubblico a questi sotteso⁷⁷.

Una tale velocizzazione dei tempi di approvazione dei progetti qualificati come strategici ha inevitabilmente suscitato la reazione di organizzazioni della società civile, movimenti ambientalisti e rappresentanti dei popoli indigeni, i quali, ritenendo la procedura prevista non coerente con il rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e dei diritti dei gruppi autoctoni, hanno sin da luglio 2023 manifestato il loro dissenso. Ad esempio, in una lettera aperta all'Unione europea, più di 60 organizzazioni della società civile e movimenti indigeni hanno chiesto la previsione di efficaci strumenti di tutela sociale, ambientale e di governance assieme a un maggiore coinvolgimento delle comunità locali e dei popoli indigeni nei processi decisionali relativi alla definizione e al monitoraggio sia dei progetti strategici che dei relativi partenariati con gli operatori economici⁷⁸.

Tali voci – che nei termini di questo studio possono sicuramente sussumersi in quell'estrATTIVISMO digitale più volte menzionato – hanno trovato alcune risposte nella già citata posizione negoziale espressa dal Parlamento europeo. Ad esempio, posto che, all'art. 6, tra gli elementi di cui deve comporsi la domanda relativa alla qualificazione di un progetto come strategico la Commissione annovera l'adozione da parte del proponente di un piano contenente misure per facilitare l'accettazione del progetto da parte del pubblico – tra le quali 1) la creazione di canali di comunicazione ricorrenti con le comunità e le organizzazioni locali, incluse le parti sociali, 2) l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, 3) l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione –, la posizione negoziale del Parlamento a riguardo dispone che il piano debba altresì prevedere misure tese a garantire un coinvolgimento significativo e una partecipazione attiva nel progetto stesso da parte delle comunità interessate, e che il ricorso al ricollocamento forzato di queste ultime debba rappresentare solo l'*extrema ratio*⁷⁹.

Accanto a tale sensibilità mostrata nei confronti delle comunità locali interessate da progetti strategici, l'Eurocamera richiama, poi, un importante principio per

⁷⁵ Artt. 9 e 10.

⁷⁶ Art. 5.

⁷⁷ Artt. 11 e 7.

⁷⁸ Cultural Survival, *Open Letter to the European Union: The Critical Raw Materials Act Must Ensure Effective Social, Environmental and Governance Safeguards and Provide Meaningful Participation*, 17 luglio 2023. Si veda altresì *A Turning Point: The Critical Raw Material Act's needs for a Social and Just Green Transition. A Position Paper on the Critical Raw Materials Legislation*, 10 luglio 2023, sottoscritto da 42 organizzazioni della società civile.

⁷⁹ Cfr. art. 6 della Proposta della Commissione e della posizione negoziale del Parlamento europeo.

la tutela dei diritti dei popoli indigeni. Nell'allegato III, comprensivo degli atti normativi europolitari e degli strumenti internazionali di cui tener necessariamente conto nella valutazione della sostenibilità attuativa del progetto – richiesta dall'art. 5, comma 1, lett. c) ai fini della qualificazione del progetto medesimo come strategico – il Parlamento europeo ha, infatti, inserito il principio del *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) così come sancito all'interno della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP) del 2007. Tale intervento risulta coerente, peraltro, con un'altra modifica apportata sempre dall'Eurocamera proprio all'art. 5, comma 1, lett. c), nella parte in cui viene previsto come la sostenibilità nell'attuazione del progetto si leghi, da un lato, al monitoraggio, alla prevenzione e alla riduzione al minimo degli impatti socio-ambientali e climatici, e dall'altro, all'uso di pratiche socialmente responsabili tra le quali figura, a proposito, il rispetto dei diritti dei popoli indigeni⁸⁰.

Tali interventi, non sono, tuttavia, serviti a sopire le doglianze provenienti da una pluralità di attori. Partendo proprio dai popoli indigeni, vale la pena qui segnalare ad esempio come nel suo *Statement on the Critical Raw Materials Act* del 20 settembre 2023 la *Securing Indigenous People's Rights in the GREEN Economy Coalition*, pur accogliendo con favore il richiamo compiuto dal Parlamento europeo al FPIC, abbia giudicato come un'occasione persa la mancata previsione di tale principio nel novero di quei criteri, previsti nell'Allegato IV, il cui rispetto si impone a tutti quei governi o organizzazioni che, avendo sviluppato e supervisionato autonomi sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche, desiderino vederne riconosciuta la validità da parte della Commissione⁸¹. Ulteriori preoccupazioni sono poi state evidenziate sempre dalla *SIRGE Coalition* in relazione all'uso del concetto di «interesse pubblico prevalente», letto come potenziale strumento atto a far prevalere le ragioni della lotta al riscaldamento globale e gli interessi economici legati a progetti estrattivi sui diritti dei popoli indigeni, tradizionalmente lesi in modo sproporzionato in tali contesti. A ciò si aggiunge la critica – da un lato – al generale approccio di assimilazione ermeneutica dei popoli indigeni alle «comunità locali» adottato nei rispettivi testi dalle istituzioni europolitari, con conseguente scarsa valorizzazione dei diritti specifici di cui i primi sono titolari a differenza delle seconde – e dall'altro – alla mancata tutela specifica dei diritti dei Sami, le cui comunità, economie e culture sono già messe in pericolo dall'intensa attività estrattiva che caratterizza i territori da loro occupati, in particolare, nella parte settentrionale della Svezia⁸².

Se si muove, invece, lo sguardo ai timori e alle rimostranze della società civile, pare particolarmente utile – anche ai fini delle conclusioni di questo studio – ri-

⁸⁰ Art. 5, comma 1, lett. c) della Posizione negoziale del Parlamento europeo.

⁸¹ Cfr. art. 29 della Proposta della Commissione europea.

⁸² Cfr. *Securing Indigenous People's Rights in the GREEN Economy Coalition, Statement on the Critical Raw Materials Act*, 20 settembre 2023.

chiamare la petizione *Stop selling out people and Nature*, lanciata dal movimento *WeMove Europe* il 17 settembre 2023 con l'intento di edificare un'opposizione ferma e organizzata al *Critical Raw Materials Act*. Nell'evidenziare tutte le contraddizioni della lettura "verde" dei processi estrattivi di materie prime critiche suggerita da questa proposta di regolamento, le maggiori censure sono rivolte, da un lato, alla mancata esclusione dei siti Natura 2000⁸³ e delle profondità dell'Artico dal novero dei luoghi oggetto eventualmente in futuro di attività estrattive, e dall'altro lato, alla già citata velocizzazione dei processi di approvazione delle attività estrattive medesime. Nell'opinione dei promotori della petizione, il breve intervallo temporale previsto, negando di fatto un effettivo coinvolgimento delle comunità locali, si dimostra, infatti, una scelta gravemente lesiva dei diritti di queste ultime, la cui sopravvivenza è spesso legata alla salvaguardia dei territori da loro occupati e fatti oggetto di progetti minerari.

Mossa da tali motivazioni, la petizione *Stop selling out people and Nature* chiude promettendo un impegno attivo a difesa dei diritti umani e dell'ambiente, invitando inoltre la società civile a mobilitarsi tenendo bene a mente – ed ciò che a conclusione di questo paragrafo più interessa sottolineare – come il rinnovo del Parlamento europeo nella primavera del 2024, e i mesi che precedono tale rinnovo, possano e debbano rappresentare un'occasione propizia per far valere il proprio potere *negoziale*⁸⁴ in materia di *Critical Raw Materials Act*⁸⁵.

5. Cenni conclusivi

L'aver richiamato brevemente, all'interno del paragrafo precedente, i contenuti della petizione *Stop selling out people and Nature* può essere qui utile per tirare le fila del presente studio.

Nelle maglie della petizione richiamata è possibile, infatti, rinvenire i vari passaggi argomentativi affrontati nelle precedenti pagine.

Procedendo con ordine, nel disvelamento e nella denuncia dei caratteri ossimorici dell'inquadramento del *Critical Raw Materials Act* come un piano "verde" possono rinvenirsi, infatti, quelle contraddizioni che – come si è provato a evi-

⁸³ Trattasi di una rete di siti di interesse eurounitario e di zone di protezione speciale creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea.

⁸⁴ Risultano in tal senso emblematici gli ultimi passi della petizione che nella versione in lingua italiana così recita: "Noi abbiamo un piano. In primavera, gli elettori europei andranno a votare per scegliere i nuovi europarlamentari. Per questo, abbiamo l'attenzione dei nostri politici. Questa è la nostra occasione per farci ascoltare. Dicendo loro che non accettiamo il *Critical Raw Materials Act*, invieremo un forte segnale, per far capire che ci aspettiamo il rispetto dei diritti dell'uomo e dell'ambiente. I politici possono decidere di opporsi alla legge oppure rischiare di non essere rieletti".

⁸⁵ WeMove Europe, *EU – Stop selling out people and Nature to mining*, 17 settembre 2023.

denziare – il progresso tecnologico, nella sua dimensione prettamente *fisica*, reca con sé ripercorrendo – se non esacerbando – le tradizionali dinamiche di un modello economico predatorio e dando, di conseguenza, origine alla dialettica estrattivista-estraATTIVISTA, qui declinata, a livello definitivo, in chiave digitale.

Inoltre, le critiche a come la velocizzazione dei processi decisionali estrattivi sui territori leda in particolare i diritti delle comunità locali ivi residenti rievocano quell'impegno estrATTIVISTA di cui – come si è tentato di ricostruire – i popoli indigeni e le comunità locali, a latitudini diverse e con risultati altalenanti, si sono fatti e si fanno tutt'ora interpreti, in ragione di un legame simbiotico, da essi consapevolmente avvertito, con l'ambiente.

Da ultimo, nell'invito a mobilitarsi facendo leva in particolare sul momento congiunturale rappresentato dalle imminenti elezioni europee, possono rivedersi i segnali di quella aspirazione – talvolta efficace come visto nei casi groenlandese e serbo – che anima le comunità locali nel voler vedere le proprie istanze e i loro interessi riconosciuti a livello istituzionale.

Se, tuttavia, sarà questo il futuro anche delle comunità locali di un'Unione europea stretta dalla corsa (e dalla morsa) all'approvvigionamento delle materie prime necessarie alla digitalizzazione e alla transizione energetica, quantomeno in termini di una rimodulazione in chiave maggiormente partecipativa dei processi decisionali relativi alle attività estrattive, solo i mesi avvenire sapranno chiarirlo ⁸⁶.

⁸⁶ Sebbene il presente contributo sia stato ultimato a novembre 2023, è utile segnalare che il 18 marzo 2024, a seguito dell'intervenuta adozione del testo il 12 dicembre 2023 da parte del Parlamento europeo, il Consiglio ha formalmente adottato il *Critical Raw Materials Act*. Si è così giunti all'ultima tappa dell'iter affinché il *CRMA*, una volta firmato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, entri successivamente in vigore. Ai fini di questo studio deve, tuttavia, sottolinearsi come salvo l'innalzamento – rispettivamente a 27 e 15 mesi rispetto ai 24 e 12 mesi previsti nell'iniziale proposta della Commissione – della durata massima della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici riguardanti le attività estrattive e le attività di trasformazione o riciclaggio, non risulti alcun significativo progresso per quanto riguarda il peso e la rilevanza consultiva delle comunità locali e dei popoli indigeni interessati dai progetti medesimi.

Politica 2.0.

La comunicazione implicita sui social e nei discorsi monologici tradizionali *

Giorgia Mannaioli **, Viviana Masia ***

Abstract: Theoretical and empirical research has shown how certain implicit discursive strategies instruct the recipient to pay less attention to some content. In the field of experimental pragmatics, it has been highlighted how this property of implicit communication can be potentially manipulative, especially when false or debatable information is at stake. In fact, implicitly packaged information tends to evade the receiver's critical attention, often going completely unnoticed. In this contribution, we propose an analysis of implicit strategies in political discourse, looking at how their use changes along the diamesic axis, i.e., in relation to the communication channel employed by the speaker. Therefore, a comparison will be made between the use of presuppositions, implicatures, vagueness and topicalization strategies in the institutional speeches of politicians and in their social media messages (Twitter/X). Given the weight that virtual platforms have gained in political propaganda over the last decade, we believe that this comparison constitutes a useful test of how the "medium" of propaganda is also a tool that can enhance the manipulative potential of a message, and therefore the probability of building the desired consensus among the citizens reached by it.

Keywords: *Implicit communication; Persuasion; Social media; Political discourse; Computational propaganda.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Comunicazione implicita e manipolazione. – 3. Strategie della comunicazione implicita. – 3.1. La presupposizione. – 3.2. L'implicatura. – 3.3. La vaghezza. – 3.4. La topicalizzazione. – 4. Dibattito pubblico e caratteristiche semiotiche dei social media. – 5. La nostra analisi. – 5.1. Il corpus. – 5.2. Metodologia. – 5.3. I dati. – 6. Discussione. – 7. Riflessioni conclusive.

* Il presente contributo è frutto delle riflessioni congiunte delle due autrici. Tuttavia, per meriti accademici, si specifica che i parr. 3.3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7 sono attribuiti a *Giorgia Mannaioli*, mentre i parr. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.4 a *Viviana Masia*.

Il contributo è stato altresì sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

* Dottoressa di ricerca in Linguistica nell'Università di Roma Tre.

** Ricercatrice in Linguistica nell'Università di Roma Tre.

1. Introduzione

La manipolazione viene talvolta delineata come la “faccia” negativa della persuasione¹. Infatti, mentre quest’ultima mira a creare un consenso attraverso manovre argomentative più esplicite e generalmente più evidenti per il destinatario di un messaggio, la prima si avvale di meccanismi più surrettizi e subliminali i quali, a volte, sfruttano gli inesorabili vincoli cognitivi della mente umana². Ci si potrebbe dunque chiedere che cosa renda la persuasione e la manipolazione due processi così diversi. Oltre a ciò, quali fattori rendono la persuasione un procedimento argomentativo più “onesto” di quello messo in atto dalla manipolazione? Va da sé che i fattori in gioco possono variare a seconda del tipo di comunicazione e di interazione in cui si è coinvolti. In questo contributo, l’efficacia dei meccanismi manipolatori sarà descritta dalla prospettiva del linguaggio verbale e, nello specifico, della comunicazione implicita di contenuti su una piattaforma che si è rivelata uno degli strumenti propagandistici più potenti nell’ultimo decennio, ovvero Twitter (dal 2023 noto anche come X). Più segnatamente, tenteremo di descrivere le implicazioni legate all’uso di alcune strategie di comunicazione manipolatoria da parte di diverse figure politiche su questa piattaforma in rapporto al discorso politico tradizionale. Il genere di comunicazione manipolatoria che prenderemo in esame è quello che si basa sulla codifica indiretta o implicita di contenuti; per questa ragione, nei principali studi sull’argomento, tale fenomeno è noto come comunicazione implicita o comunicazione indiretta. Studi ormai decennali³ si sono occupati di mettere a punto ed analizzare le più comuni categorie di implicitezza linguistica nel discorso politico; mentre solo di recente questo tipo di indagine è stato esteso alla comunicazione politica sui *social network*⁴. Benché si tratti di linguaggio politico in entrambi i casi, la differenza tra i due generi testuali – che, usando una terminologia propria della linguistica, definiremo *diamesica* – sembra avere un impatto significativo sull’uso di strategie discorsive indirette, con una dif-

¹ L. de Saussure, P. Schulz (a cura di), *Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century*, Discourse Language and Mind, John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia, 2005, p. 17; D. Maillat, S. Oswald, *Biases and constraints in communication: Argumentation, persuasion and manipulation*, in *Journal of Pragmatics*, n. 59/2013, pp. 157-234.

² D. Maillat, S. Oswald, *Constraining context*, in *Critical Discourse Studies in Context and Cognition*, 2011, pp. 43-65.

³ M. Sbisà, *Detto non detto: le forme della comunicazione implicita*, Laterza, Roma-Bari, 2007; E. Lombardi Vallauri, V. Masia, *Implicitness impact: measuring texts*, in *Journal of Pragmatics*, n. 61/2014, pp. 161-184; E. Lombardi Vallauri, *La lingua disonesta*, il Mulino, Bologna, 2019.

⁴ N. Brocca, D. Garassino, V. Masia, *Politici nella rete o nella rete dei politici? L’implicito nella comunicazione politica italiana su Twitter*, in *PhiN-Beiheft*, n. 11/2016, p. 66.; D. Garassino, V. Masia, N. Brocca, *Tweet as you speak: the role of implicit strategies and pragmatic functions in political communication: Data from a diamesic comparison*, 2019, pp. 187-208; D. Garassino, N. Brocca, V. Masia, *Is implicit communication quantifiable? A corpus-based analysis of British and Italian political tweets*, in *Journal of Pragmatics*, n. 194/2022, pp. 9-22.

fusione delle stesse di gran lunga maggiore nel genere testuale 2.0, come quello incarnato da Twitter/X.

In questo lavoro, ci proponiamo proprio di presentare un'analisi preliminare di questo aspetto, ancora relativamente inesplorato, soprattutto per quanto riguarda il panorama italiano. Presenteremo i dati raccolti da un'indagine pilota condotta su un corpus di discorsi politici tradizionali e su un corpus di tweet politici pubblicati tra il 2015 e il 2022. L'analisi sarà preceduta da una parte teorica con una presentazione ed esemplificazione delle categorie esaminate assieme ad alcune importanti considerazioni sulle caratteristiche del discorso pubblico e sui suoi effetti manipolatori quando esso chiama in gioco piattaforme social come Twitter/X, Facebook, o simili.

2. Comunicazione implicita e manipolazione

Gli effetti della comunicazione implicita sul processamento dell'informazione sono stati al centro di studi sul funzionamento della cognizione umana e, nello specifico, del rapporto tra linguaggio e mente⁵. Uno dei fattori di maggiore interesse in queste indagini è il diverso modo con cui la mente umana vaglia contenuti codificati esplicitamente e quelli codificati implicitamente. Esperimenti psicolinguistici a partire dagli anni '70⁶ hanno mostrato come le informazioni codificate sulla superficie testuale tendano a ricevere maggiore attenzione delle informazioni veicolate sottotraccia, e dunque sotto-determinate dal segno linguistico. Questo diverso trattamento cognitivo dell'informazione, in relazione al suo tipo di confezionamento (nella terminologia corrente, *packaging*⁷, ha mostrato di avere un impatto notevole anche sul grado di vigilanza epistemica⁸ che il parlante può esercitare sul valore di verità dell'informazione stessa. I risultati di queste indagini hanno pertanto avvalorato l'ipotesi che ad un aumento del livello di implicitezza di un contenuto potesse corrispondere una riduzione dell'attenzione critica del ricevente su quel contenuto e pertanto della sua capacità di vagliarlo come vero o falso.

Nello studio pilota qui descritto si è analizzata, in particolare, la distribuzione di quattro strategie responsabili della codifica implicita di contenuti quali la pre-

⁵ L. Gleitman, A. Papafragou, *Language and thought*, in *Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning*, 2005, pp. 633-661; S. Pinker, *The Language Instinct*, Harper Perennial Modern Classics, New York, 2007; *inter alia*.

⁶ E.F. Loftus, *Leading questions and the eyewitness report*, in *Cognitive Psychology*, 7(4), 1975, pp. 560-572; J. Langford, V.M. Holmes, *Syntactic presupposition in sentence comprehension*, in *Cognition*, 7(4), 1979, pp. 363-383.

⁷ W. Chafe, *Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics, and point of view*, in C.N. Li (a cura di), *Subject and Topic*, Academic Press, New York, 1976, pp. 25-56.

⁸ D. Sperber, F. Clément, C. Heintz, O. Mascaro, H. Mercier, G. Origgi, D. Wilson, *Epistemic vigilance*, in *Mind & Language*, 25(4), 2010, pp. 359-393.

supposizione, l'implicatura, la vaghezza e la topicalizzazione in discorsi politici tradizionali e in un corpus di tweet pubblicati da diverse figure politiche negli ultimi anni. Queste strategie sono tra i fenomeni di implicitezza più comuni in questi generi testuali, e la loro frequente associazione a contenuti discutibili li rende artifici retorici potenzialmente manipolatori. A seguire, ne descriviamo succintamente le proprietà formali e il loro impatto sulla rappresentazione mentale del modello di discorso.

3. Strategie della comunicazione implicita

3.1. La presupposizione

Nell'ambito della filosofia del linguaggio⁹ e dei più autorevoli studi di pragmatologia¹⁰, la presupposizione è stata descritta come un contenuto *dato per scontato nella conversazione*, in quanto è ritenuto essere già parte delle conoscenze condivise dagli interlocutori. All'interno di un enunciato, questo particolare stato dell'informazione è tipicamente contrassegnato da espressioni linguistiche o costrutti sintattici per l'appunto denominati "attivatori di presupposizione". A questa categoria appartengono sintagmi nominali con articolo determinativo o aggettivo dimostrativo, nomi propri e sintagmi possessivi che compongono, nel complesso, la categoria delle descrizioni definite (es. *Il gatto nero, il Papa, questo libro*), verbi di cambiamento di stato (es. *smettere, diventare*, ecc.), clausole subordinate avverbiali (es. *Quando hai deciso di andartene*, ci sono rimasta male), avverbi con significato iterativo (es. *ancora*), tra molti altri¹¹. Poiché veicolano contenuti ritenuti già in possesso del ricevente, le presupposizioni hanno la proprietà di resistere alla negazione; pertanto, una frase come *Gianni non ha smesso di fumare* continua a presupporre che Gianni fumasse in precedenza. Allo stesso modo, *non è vero che il gatto nero ha attraversato la strada* continua a presupporre l'esistenza del gatto nero. In una certa misura, è proprio questa proprietà della presupposizione a renderla una strategia comunicativa manipolatoria in quanto fa sì che un contenuto non venga facilmente messo in discussione dal ricevente, proprio perché egli è indotto ad accettarlo tacitamente come vero, sia che si tratti di un con-

⁹ G. Frege, *Über Sinn und Bedeutung*, in *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, n. 100/1892, pp. 25-50; B. Russell, *On denoting*, in *Mind*, 14(56), 1905, pp. 479-493; R.C. Stalnaker, *Presuppositions*, in *Journal of Philosophical Logic*, n. 2/1973, pp. 447-457; M. Sbisà, *Detto non detto: le forme della comunicazione implicita*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

¹⁰ C.J. Fillmore, *Verbs of judging: An exercise in semantic description*, in C.J. Fillmore, T.D. Langendoen (a cura di), *Studies in Linguistic Semantics*, Holt-Rinehart and Winston, New York, 1971, pp. 272-289; E. Lombardi Vallauri, *La struttura informativa. Forma e funzione negli enunciati linguistici*, Carocci, Roma, 2009; *inter alia*.

¹¹ M. Sbisà, *Detto non detto: le forme della comunicazione implicita*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

tenuto già noto, sia che esso sia completamente nuovo, nel qual caso al ricevente sarà chiesto di “accomodarlo”¹², ovvero di integrarlo così com’è nel suo modello mentale di discorso, il più delle volte senza metterlo in discussione.

3.2. L’implicatura

Si osservi il breve scambio qui sotto.

A: *Vuoi venire al cinema con me?*

B: *Devo ancora terminare la mia presentazione per il workshop di Bari.*

Come si può notare, che il parlante B non sia intenzionato ad accettare l’invito può essere “inferito” dal suo enunciato, il quale, di fatto, esprime altro. L’effettiva intenzione comunicativa di B va pertanto ricostruita partendo dal significato letterale del suo enunciato e rapportando tale significato al più ampio contesto in cui ha luogo l’interazione. Il significato implicito dell’enunciato di B, e dunque ciò che B *intende comunicare* proferendolo, è stato definito da Grice¹³ implicatura. Un’implicatura scaturisce da atti linguistici indiretti, e poggia generalmente sullo sfruttamento di massime conversazionali, che Grice delinea come “aspettative” che i parlanti hanno sul comportamento comunicativo dei propri interlocutori. Il filosofo individua quattro massime, ciascuna delle quali regola un preciso aspetto di un messaggio linguistico: la *massima di qualità* ne regola il valore di verità, la *massima di quantità* l’esaustività informativa, la *massima di relazione* la pertinenza rispetto agli scopi dello scambio comunicativo e, infine, la *massima di modo* ne regola la forma. Queste quattro massime costituiscono l’impalcatura teorica di quello che Grice chiama Principio di Cooperazione, il quale sancisce che il contributo di un parlante alla conversazione debba per l’appunto essere veritiero (massima della qualità), esaustivo (massima della quantità), pertinente (massima della relazione) e ben formato (massima di modo). Ciascun parlante è ritenuto essere osservante di tale principio, e pertanto cooperativo, nel proferimento di un enunciato; quando ciò non accade, si ritiene che la sua non ottemperanza a una delle massime risponda in ogni caso a un criterio di cooperatività e, segnatamente, di attenzione alla propria relazione comunicativa con l’interlocutore. In questo senso, pur ricorrendo a una strategia indiretta, il parlante B, nel dialogo sopra, opta per una risposta meno “lesiva” per la sua reputazione, e dunque più cortese di un più semplice “No, non vengo con te”.

L’implicatura può ritenersi una strategia persuasiva sulla base di alcuni vincoli cognitivi. In particolare, facciamo qui riferimento ai fenomeni di *egocentric bias* e

¹²D. Lewis, *Scorekeeping in a language game*, in *Journal of Philosophical Logic*, n. 8/1979, pp. 339-359.

¹³H.P. Grice, *Logic and Conversation*, in *Syntax and Semantics*, n. 3/1975, pp. 43-58.

cognitive optimism (l'attitudine a fidarsi, a volte in maniera troppo ottimistica, delle proprie elaborazioni cognitive) e di *sales resistance* (la tendenza a diffidare dei contenuti proposti da altri). In virtù di tali meccanismi cognitivi, l'implicatura risulta un fenomeno marcatamente persuasivo in quanto lascia al ricevente il compito di recuperare/ricostruire il contenuto inteso dall'emittente. In tal senso, il ricevente è più portato a fidarsi della validità di un contenuto implicato, in quanto si tratta di un contenuto (o di un'interpretazione) a cui arriva da solo e che è stato, per così dire, prodotto nella sua testa, e non asserito da un interlocutore.

3.3. La vaghezza

Diversi autori hanno osservato che la vaghezza e la sotto-specificazione sono tratti linguistici pervasivi che caratterizzano praticamente tutti i segni¹⁴. Infatti, poiché abbiamo a disposizione un numero limitato di segni per rappresentare una realtà infinitamente varia e continua, tali segni devono essere necessariamente flessibili sul piano semantico¹⁵. Affinché i segni siano flessibili, ossia adattabili a numerosi (potenzialmente infiniti) usi diversi, essi devono essere indeterminati. Per il presente lavoro, tuttavia, non considereremo questo livello sistemico di vaghezza, ma ci concentreremo piuttosto su ciò che è stato chiamato "Vaghezza intenzionale"¹⁶. La vaghezza intenzionale si riferisce a quei casi in cui il parlante potrebbe essere più preciso, ma decide invece, per ragioni comunicative, di fornire un messaggio marcatamente indeterminato. Vediamo l'esempio seguente:

(1) Ti chiamerò tra un paio d'ore. Devo prima sbrigare *alcune cose*.

L'espressione vaga evidenziata in (1) non riflette l'indeterminatezza intrinseca del sistema linguistico – infatti, ci sono espressioni più precise che potrebbero spie-

¹⁴ N. Bonini, D. Osherson, R. Viale, T. Williamson, *On the Psychology of Vague Predicates*, in *Mind and Language*, 14(4), 1999, pp. 377-393; D. Crystal, D. Davy, K. Morrow, *Advanced Conversational English*, 33, Longman, Londra, 1975; J. Evison, M. McCarthy, A. O'Keeffe, 'Looking out for love and all the rest of it': *Vague category markers as shared social space*, in J. Cutting (a cura di), *Vague language explored*, Palgrave Macmillan, Londra, 2007, pp. 138-157; G. Lakoff, *A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts*, Chicago Linguistic Society Papers, Chicago, 8, 1972, pp. 183-228; A. O'Keeffe, W. Cheng, *Vague language*, in K. Aijmer, C. Rühlemann (a cura di), *Corpus Pragmatics: A Handbook*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 686-869; B. Russell, *Vagueness*, in *The Australasian Journal of Psychology and Philosophy*, 1(2), 1923, pp. 84-92.

¹⁵ T. De Mauro, *Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue*, Laterza, Roma-Bari, 1982.

¹⁶ J. Cutting, *Vague language explored*, Palgrave Macmillan, Londra, 2007; M. Voghera, *Chitarre, violino, banjo e cose del genere*, in A.M. Thornton, M. Voghera, T. De Mauro (a cura di), *Per Tullio De Mauro: Studi offerti dalle allieve in occasione del suo 80o compleanno*, Aracne, Roma, 2012, pp. 341-364; G. Mannaioli, *La vaghezza linguistica come strategia implicita persuasiva e fenomeno di interfaccia tra semantica, sintassi e pragmatica. Esempi dal discorso pubblico contemporaneo in diverse lingue*, in *ItalianoLinguaDue*, 15(2), pp. 206-221.

gare meglio ciò che il parlante deve fare –, ma riflette piuttosto la scelta comunicativa di non fornire una descrizione accurata di alcune situazioni. La vaghezza può essere motivata da diverse esigenze di comunicazione, la prima delle quali è l'economia. Tuttavia, ci possono essere casi in cui il parlante evita intenzionalmente di essere preciso perché è più conveniente per lui “trattenere” determinati dettagli. In questo caso, la vaghezza può avere una funzione persuasiva e potenzialmente manipolativa, ed è su questi casi che porteremo l'attenzione nello studio qui descritto.

Come rilevato da Lombardi Vallauri *et al.*¹⁷, la vaghezza somiglia all'implicatura poiché richiede ai destinatari di (ri)costruire il significato effettivamente inteso, al di là di quello letteralmente espresso. Pertanto, possiamo presumere che il suo potenziale persuasivo si basi sugli stessi meccanismi ipotizzati per le implicature. Tuttavia, una differenza principale rispetto alle implicature è che, mentre l'interpretazione di queste ultime è generalmente guidata e limitata dal contesto particolare dell'enunciazione, le espressioni vaghe sono spesso lasciate più indeterminate, e in tal caso è impossibile per i destinatari trovare un equivalente chiaro. In altre parole, attraverso le espressioni vaghe, il destinatario spesso non giunge a un significato del parlante sufficientemente chiaro. A rendere la vaghezza una strategia particolarmente efficace in testi persuasivi è il suo potere di minimizzare le probabilità di falsificazione di un contenuto – infatti, se non si dice niente di preciso, non si può essere davvero contraddetti –, e di massimizzare perciò il consenso (*l'agreement*) da parte dei riceventi.

3.4. La topicalizzazione

Tutti gli enunciati che produciamo in uno scambio presentano una gerarchia informativa delle unità sintattiche di cui sono composti. Questa proprietà – ritenuta universale in quanto presente in tutte le lingue del mondo, senza eccezioni – prende il nome di *Struttura Informativa* degli enunciati¹⁸. Per indicare diversi gradi di importanza di una informazione, la Struttura Informativa si realizza in coppie di categorie come *dato-nuovo*, *topic-focus* e *presupposizione-asserzione*, tra altre dicotomie discusse nella principale letteratura sull'argomento¹⁹. Mentre la coppia

¹⁷E. Lombardi Vallauri, L. Baranzini, D. Cimmino, F. Cominetti, C. Coppola, G. Mannaioli, *Implicit argumentation and persuasion: A measuring model*, in *Journal of Argumentation in Context*, 9(1), 2020, pp. 95-123.

¹⁸J. Firbas, *Functional sentence perspective in written and spoken communication*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992; K. Lambrecht, *Information structure and sentence form*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994; E. Cresti, *Corpus di italiano parlato*, Accademia della Crusca, Firenze, 2000.

¹⁹E. Lombardi Vallauri, *La struttura informativa. Forma e funzione negli enunciati linguistici*, Carocci, Roma, 2009.

presupposizione-asserzione indica il grado di condivisione di una determinata informazione nel momento in cui un enunciato è prodotto, dato-nuovo indica il grado di recuperabilità di un contenuto nel discorso precedente (e nella memoria a breve termine del ricevente). La coppia topic-focus rappresenta invece lo status di una informazione come scopo comunicativo del messaggio; in tal senso, mentre il focus veicola normalmente informazione che il parlante elegge come lo scopo del proprio proferimento, il topic opera come base concettuale per facilitare la comprensione del focus e contestualizzarlo nel discorso²⁰.

Nella comunicazione parlata, queste due categorie sono il più delle volte contrassegnate da un diverso contorno intonativo: in determinati contesti, le unità focali tendono a ricevere una maggiore prominza prosodica, mentre le unità topicali sono in genere pronunciate con un contorno più piatto o discendente. La focalizzazione/topicalizzazione di contenuti può altresì avvalersi del ricorso a determinate strategie sintattiche, quali le frasi scisse, di cui l'enunciato del parlante B nel breve scambio in (2) è un esempio.

(2)

A: *Il tuo vicino ha poi comprato la casa in montagna?*

B: *No, è il mio BARBIERE che voleva comprarla.*

Nella risposta di B, ad essere realizzato come focus è il costituente *il mio barbiere*, il cui spostamento in prima posizione lo rende informativamente più saliente del resto dell'enunciato, che costituisce l'informazione topicale. Un topic corre la spesso con contenuti già dati nel discorso, ma può anche codificare contenuti completamente nuovi, come esemplificato in (3).

(3)

A: *Che cosa mi racconti di nuovo?*

B: *Il mio vicino ha comprato una casa in montagna.*

In questo caso, il referente designato da *Il mio vicino* non è stato introdotto nel discorso precedente, ed è pertanto un'informazione nuova nell'enunciato di B.

Come si può evincere dagli esempi commentati, tutte e quattro le categorie descritte hanno la proprietà di sotto-codificare parte del contenuto trasmesso da un enunciato. Più segnatamente, guardando alla funzione che svolgono nel discorso, mentre all'implicatura e alle espressioni vaghe è attribuita la funzione di lasciare implicito tutto o parte del contenuto di un enunciato, il topic e la presupposizione lasciano implicita la responsabilità del parlante sul contenuto che codificano, proprio perché presentano tale contenuto come già introdotto nella mente del riceven-

²⁰ E. Cresti, *Corpus di italiano parlato*, Accademia della Crusca, Firenze, 2000; E. Lombardi Vallauri, *La struttura informativa. Forma e funzione negli enunciati linguistici*, Carocci, Roma, 2009.

te (sia perché già noto sia perché presente nell'universo di discorso). Entrambi i livelli di implicitezza, altrove denominati *implicitezza del contenuto* ed *implicitezza della responsabilità*²¹, rendono un messaggio linguistico particolarmente manipolatorio, specie per un destinatario che sia privo delle competenze linguistiche (o, più tecnicamente, metalinguistiche) necessarie per identificarli e, conseguentemente, difendersene. Se poi si considera la notevole diffusione di strategie di questo tipo sul web, nonché l'uso dilagante che di quest'ultimo il cittadino medio fa con l'obiettivo di tenersi informato sui fatti di ogni giorno e per costruire una sua propria "cultura" politica²², l'impatto manipolatorio di queste strategie diviene una minaccia sempre più reale. Tale minaccia è essenzialmente quella di distorcere la rappresentazione mentale di determinate informazioni così da renderne il vaglio critico da parte del ricevente spesso incompleto e parziale. In questo contributo desidereremmo pertanto sensibilizzare il lettore a una "presa di coscienza" di questi fenomeni con lo scopo di incentivare un comportamento più critico nei confronti del testo che legge, affinché non perda la bussola tra i meandri di contenuti "non detti" ma comunque intesi dall'emittente di un messaggio.

4. Dibattito pubblico e caratteristiche semiotiche dei social media

Una riflessione da cui parte l'analisi che ci accingiamo a presentare riguarda le caratteristiche del *social medium* come genere testuale e come il suo uso propagandistico possa rivelarsi manipolatorio per i suoi utenti. Come osserva Pietrandrea²³:

"I social media, per via della loro struttura semiotica, delle caratteristiche delle comunità linguistiche che li frequentano e per l'uso propagandistico che se ne fa, costituiscono un terreno particolarmente fertile alla propagazione di manipolazioni discorsive di ogni tipo [...]"

Di seguito andremo a commentare alcune dinamiche in virtù delle quali i social media possono facilitare la manipolazione discorsiva nel discorso pubblico. Pietrandrea correla questo potenziale manipolatorio al particolare tipo di interazione che il social instaura tra gli utenti, nonché alle diverse caratteristiche semiotiche e strutturali legate al genere testuale del post sui social media.

Un primo aspetto da osservare riguarda l'*illusione di prossimità* che social me-

²¹ E. Lombardi Vallauri, V. Masia, *Implicitness impact: measuring texts*, in *Journal of Pragmatics*, n. 61/2014, pp. 161-184.

²² P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021; per l'Italia, Censis, 2023.

²³ P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021, p. 66.

dia come Facebook e Twitter/X creano tra i partecipanti a un'interazione. Utenti tra loro molto distanti, provenienti da contesti geografici e socioculturali diversi, possono comunicare avendo la sensazione di condividere una stessa dimensione socioculturale e uno stesso *common ground*, ovvero ciò che costituisce la base per una comprensione reciproca. Tale percezione (o illusione) di comprensione reciproca porta spesso gli utenti a lasciare sottintesi e impliciti determinati contenuti, magari anche discorsivamente rilevanti, e questo genera spesso incomprensioni e scambi inefficaci e parziali.

È stato anche osservato come sui social media si verifichi una diluizione della responsabilità dell'emittente rispetto ai contenuti proposti. Questo è dato dalla possibilità di riprendere (parti di) testi prodotti da altri e di ricontestualizzarli per i propri fini argomentativi. Vediamo un esempio di manipolazione multimodale della responsabilità dell'emittente (in linguistica chiamata anche *evidenzialità*) circa il contenuto proposto. Il seguente post è stato pubblicato dalla pagina Twitter/X di Noi con Salvini il maggio scorso:



Figura 1. – Post di Noi con Salvini su un articolo de *Il Giornale*

In un contesto di fruizione “standard” (quindi, non marcatamente attento e critico – si veda sotto il concetto di *shallow processing*) del post, qualsiasi utente trovandosi davanti a questa immagine assumerebbe che il post riporti la prima pa-

gina del quotidiano *Il Giornale* di quella data. Tuttavia, si veda nell'immagine seguente la vera prima pagina de *Il Giornale*, che riporta l'articolo in questione, intitolato "Fascisti da salone":



Figura 2. – L'articolo originale de *Il Giornale*

Apparirà evidente la strategia manipolatoria adottata dal partito politico, che ha significativamente modificato la pagina del quotidiano, cercando di darne tuttavia un'impressione di autenticità (ad esempio, imitando un layout da quotidiano). Questo è possibile perché il web offre tutti i mezzi per scomporre parti di informazione e ricomporle in altri contesti. In generale, tale meccanismo offre agli emittenti la possibilità di creare e manipolare le *question under discussion* (ovvero, la "cosa di cui si parla"), dando l'impressione che quanto presentato non sia un'opinione dello scrivente, ma qualcosa di attestato altrove (ad esempio su un celebre quotidiano nazionale).

Vi sono poi aspetti semiotici legati alle caratteristiche strutturali del mezzo del web 2.0 che possono facilitare tentativi manipolatori. Ad esempio, l'interattività a cui i social chiamano gli utenti fa sì che questi ultimi fruiscano del testo virtuale in modo rapido, effimero e, non di rado, distratto. Questo può determinare una comprensione dello stesso che alcuni definiscono *shallow* o *good enough*²⁴, ovvero “superficiale”, in quanto limitata solo ad alcune porzioni del messaggio, tipicamente quelle presentate come più salienti. Questo condizionamento processativo è spesso il preludio a un pericoloso (e, diremmo, rovinoso) indebolimento del livello di vigilanza epistemica²⁵ circa la verità di una informazione e la credibilità di una fonte, in quanto riduce la probabilità che il destinatario possa vagliarla attentamente. Va notato che, in generi testuali come quelli esemplificati dai post su Twitter/X o su altri Social Network Sites, i vincoli mediali manifestati nel limite massimo di caratteri consentiti per la pubblicazione di un messaggio (ad esempio, i 140 poi 280 caratteri concessi da Twitter/X) impongono il ricorso a strategie linguistiche implicite. Pertanto, l'implicitezza sarebbe in questi casi la risposta a un'esigenza di fare economia delle risorse linguistiche che si hanno a disposizione, senza ridurre però il carico semantico e semiotico del messaggio. Una conseguenza di questa strategia è chiaramente quella di richiedere (o, addirittura, imporre) al destinatario un lavoro mentale più oneroso di ricostruzione di un significato che l'emittente del messaggio ha lasciato inespresso. Lavoro mentale che, appunto, spesso non viene fatto e che, come già accennato, lascia il posto a un'elaborazione superficiale e parziale. In qualche misura, acritica.

Vi è poi tutta una serie di fenomeni e strategie comunicative che possiamo includere nell'etichetta di *propaganda computazionale* o *comms* (“comunicazione professionale”), specificamente volti a persuadere gli utenti, che contribuisce a fare del web un'arena altamente manipolatoria.

Uno di questi fenomeni, particolarmente rilevante per il discorso politico, è noto come *astroturfing*, generalmente tradotto in italiano come “movimento dal basso”. Nella propaganda politica, esso indica il bieco tentativo di qualcuno di far passare un messaggio promosso da un partito politico o da un'azienda per un movimento o un'idea che abbia già acquisito il consenso, il supporto o la condivisione del pubblico. Nello specifico, l'*astroturfing* indica la costruzione di un finto consenso, che viene usato per dare l'impressione che alcune personalità abbiano molti più seguaci (o followers) di quanto non sia vero²⁶.

Un altro aspetto semiotico che favorisce la manipolazione sul web è legato agli

²⁴ F. Ferreira, N.D. Patson, *The 'Good Enough' Approach to Language Comprehension*, in *Language and Linguistics Compass*, 1-1(2), 2007, pp. 71-83.

²⁵ D. Sperber, F. Clément, C. Heintz, O. Mascaro, H. Mercier, G. Origgi, D. Wilson, *Epistemic vigilance*, in *Mind & Language*, 25(4), 2010, pp. 359-393.

²⁶ P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021, p. 122.

algoritmi che gestiscono la diffusione di informazioni. Sul web è regolarmente praticata quella che viene chiamata “economia dell’attenzione”: le piattaforme hanno bisogno di catturare la nostra attenzione e mantenerci connessi per esporci il più possibile ai contenuti pubblicitari che hanno scelto per noi. Quali contenuti tendono a coinvolgere di più gli utenti? Diversi studi dimostrano che i contenuti di più facile diffusione, quindi i più “attraenti”, appartengono alle seguenti tre categorie: (i) sensazionalistici²⁷; (ii) negativi e controversi (Bright, 2016; Ziegele *et al.*, 2014); e (iii) ad alto tasso emotivo, soprattutto relativamente a emozioni come la paura, l’indignazione, la rabbia e l’ansia. Alla luce di questo, appare chiaro come mai sia così pervasivo il fenomeno delle *fake news*, altro strumento altamente manipolatorio caratterizzante il discorso pubblico sui social. Come spiega Pietrandrea²⁸, infatti:

“Per queste ragioni culturali ed economiche insieme i diversi media del dibattito pubblico privilegiano contenuti sensazionalistici a contenuti di sostanza, come sintetizza McNamee (2018). È chiaro che in questo contesto *fake news*, tesi complottistiche e discorsi d’odio – di grande impatto – avranno più probabilità di diventare virali. Un dato per le fake news: queste sono di media condivise milioni di volte a fronte delle 50-100 condivisioni di un articolo postato da un giornalista professionista”.

Queste, naturalmente, sono solo alcune delle peculiarità semiotiche che caratterizzano il discorso pubblico online, differenziandolo da altri generi testuali più “tradizionali” (come il discorso monologico istituzionale), e rendendolo un genere altamente manipolatorio. La nostra analisi si propone di offrire una quantificazione, seppur preliminare, di come questa differenza di manipolatorietà si manifesti rispetto alle strategie linguistiche di implicitazione. In tal senso, studi che guardino alla manipolazione del discorso pubblico considerando la variazione diamesica sono ancora scarsi, soprattutto per quanto riguarda il contesto italiano.

5. La nostra analisi

Di seguito, presentiamo la nostra analisi esplorativa, condotta su un confronto diamesico, sull’uso delle sopramenzionate strategie di implicitazione in due corpora di discorso politico italiano contemporaneo. All’interno del macro-genere testuale del discorso politico, abbiamo selezionato due sottogeneri: il discorso mo-

²⁷ R. DiResta, *Social network algorithms are distorting reality by boosting conspiracy theories*, in *Fast Company*, n. 11/2016; P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021.

²⁸ P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021, p. 119.

nologico “tradizionale”, esemplificato da discorsi istituzionali tenutisi nelle aule parlamentari o da comizi, e messaggi pubblicati da politici su Twitter/X.

L’analisi mira a portare in luce (i) eventuali differenze legate all’uso persuasivo e potenzialmente manipolatorio di impliciti per veicolare contenuti discutibili, (ii) alcune caratteristiche del rapporto tra mezzo (e sottogenere testuale) e strategie di implicitazione, e (iii) possibili implicazioni per la partecipazione al dibattito pubblico da parte dei cittadini.

5.1. Il corpus

Il corpus di discorsi monologici tradizionali è costituito da una selezione di testi estratti dal corpus IMPAQTS raccolto nell’ambito del progetto PRIN *IMPAQTS – Implicit Manipulation in Politics – Quantitatively Assessing the Tendentiousness of Speeches* (codice progetto: 2017STJCE9). Tale corpus, attualmente in fase di pubblicazione, costituisce una raccolta di 1500 discorsi tenuti da politici italiani dalla nascita della Repubblica (1946) a oggi. Per la nostra analisi abbiamo considerato una porzione del corpus IMPAQTS contante 846 testi. La lunghezza media dei discorsi è di 10.000 caratteri. Il tipo testuale è caratterizzato come parlato letto o parlato semi-spontaneo.

Il corpus di tweet è costituito invece da 100 tweet, per un totale di 2661 parole. Esso raccoglie testi pubblicati nel periodo dal 2015 al 2022. La lunghezza massima dei testi è di 140 (fino al 2017) o 280 caratteri, conformemente ai vincoli imposti dal medium. Il tipo testuale è caratterizzato come scritto con tratti dell’oralità.

Entrambi i corpora selezionano testi dalle più rilevanti personalità del panorama politico italiano per i rispettivi archi temporali. Nello specifico, essi includono testi provenienti da politici di ambo i sessi, appartenenti a tutte le fazioni politiche e riguardanti tematiche diverse.

Di seguito, una tabella illustrativa dei generi testuali a confronto:

Discorso monologico “tradizionale”: Aula o Comizio	Messaggi pubblicati su Twitter/X
Monologico	Dialogico (commenti, retweet)
Lunghezza media ca. 10.000 caratteri	Lunghezza massima 140 o 280 (dal 2017) caratteri
Parlato letto / parlato semi-spontaneo	Scritto/ scritto con tratti dell’oralità
N. testi: 846	N. testi: 100
Arco temporale: 1946-oggi	Arco temporale: 2015-2022

Tabella 1. – **Corpora esaminati**

5.2. Metodologia

I testi sono stati raccolti, trascritti e revisionati manualmente. Ogni testo è stato poi analizzato da tre annotatrici indipendenti secondo le quattro macrocategorie di implicitazione esposte in § 3. A seguito delle annotazioni, per ogni testo è stata prodotta una curatela, che integra le tre annotazioni precedenti, al fine di individuare il più solidamente possibile i fenomeni in esame. Di ogni testo curatelo è stata poi eseguita un'operazione di quantificazione degli impliciti, al fine di individuarne l'estensione sul totale del testo²⁹.

È importante notare che non sono state considerate tutte le occorrenze di impliciti (ovvero tutte le presupposizioni, tutte le implicature, ecc.). Al fine di individuare i *loci* in cui le strategie di implicitezza abbiano una finalità potenzialmente manipolatoria, si sono selezionati i casi in cui esse veicolino dei contenuti non *bona fide* veri. Questo perché gli impliciti sono pervasivi nel linguaggio e svolgono spesso una funzione economica, ovvero di risparmio di risorse linguistiche. Ad esempio, si presuppongono tutte le cose che non serve asserire ogni volta: avere la possibilità di presupporre un nome come *il sole*, ci evita di dover ogni volta riasserire “esiste una stella chiamata *sole*. Questa stella...”. Quando operano in funzione di un principio di economia, come nel caso del *sole*, essi non hanno alcun impatto manipolatorio. Acquisiscono potenziale manipolatorio quando veicolano subliminalmente contenuti che non siano davvero già conosciuti da tutti, né siano oggettivamente veri (come l'esistenza del sole). Quindi, riteniamo che il potenziale manipolatorio sorga nei casi in cui si veicolano implicitamente contenuti *discutibili*, come esemplificato dalla descrizione definita in (4), in cui viene data per scontata l'esistenza di “brogli elettorali alle ultime elezioni”.

(4) *I loro brogli elettorali alle ultime elezioni sono noti a molti.*

5.3. I dati

Data la differenza nel numero di testi che compongono i due corpora, i dati raccolti sono stati normalizzati calcolando la frequenza in rapporto a 100.000 tokens. Di seguito, i valori ottenuti.

Per il corpus di testi monologici tradizionali si sono rilevati i seguenti impliciti associati a contenuti non *bona fide* veri:

- 767 presupposizioni;
- 746 implicature;
- 411 espressioni vaghe;
- 162 topicalizzazioni.

²⁹ Come esposto in E. Lombardi Vallauri, V. Masia, *Implicitness impact: measuring texts*, in *Journal of Pragmatics*, n. 61/2014, pp. 161-184.

Per il corpus di tweet, i valori sono i seguenti:

- 2.142 presupposizioni;
- 2.442 implicature;
- 1.165 espressioni vaghe;
- 601 topicalizzazioni.

Confrontando i due corpora, nel corpus di tweet si è registrato un aumento di occorrenze di presupposizioni discutibili del 279%, di implicature discutibili del 320%, di vaghezza discutibile del 283%, e infine di topicalizzazioni di contenuti discutibili del 370%. I dati sono riportati nella seguente tabella:

	Presupposizioni	Implicature	Vaghezza	Topic
Tradizionali	767	746	411	162
Tweet	2142 (+ 279%)	2442 (+ 320%)	1165 (+ 283%)	601 (+ 370%)

Tabella 2. – **Dati dei due corpora**

Riportiamo di seguito un paio di esempi illustrativi dai due corpora. Il seguente estratto (appartenente sempre al corpus IMPAQTS) è preso da un comizio tenuto da Giorgia Meloni nel 2019 a Napoli, in occasione della campagna per le elezioni europee:

5) Allora con noi in Europa le cose cambieranno, con noi in Europa torneranno a rispettarci, con noi in Europa ci sarà qualcuno che sa difendere gli interessi nazionali italiani, perché, vedete, sono molte le battaglie che bisogna portare in Europa.

In questo estratto notiamo una serie di impliciti. Anzitutto la frase *le cose cambieranno* risulta piuttosto vaga, in quanto non dice esattamente a cosa si riferisca l'emittente, ovvero cosa si proponga di cambiare Meloni, ma dà solo una generica idea di cambiamento, connotata positivamente seppur denotativamente povera, che ha un'alta probabilità di suonare bene a molte persone. L'espressione *torneranno a rispettarci* contiene una presupposizione attivata dal predicato di cambiamento di stato *torinare*, e presenta come già condiviso che al momento non ci rispettino più, contenuto non *bona fide* vero. La frase *con noi in Europa ci sarà qualcuno che sa difendere gli interessi nazionali italiani* implica inoltre che al momento non ci sia nessuno che stia difendendo gli interessi italiani in Europa, altro contenuto discutibile.

Vediamo di seguito un tweet di Matteo Renzi, pubblicato il 6 giugno 2022.



Matteo Renzi ✓
@matteorenzi



Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L'invasione russa è un dramma epocale e di fronte a questo ci trastulliamo con questioni di basso cabotaggio come i comportamenti infantili di Conte e Salvini

#RenziCorr

Translate Tweet

11:47 AM · Jun 6, 2022

Il politico apre il messaggio presentando come presupposta l'idea che la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. La frase risulta essere anche vaga, in quanto non esplicita di chi stia parlando il politico, ovvero chi stia trattando con superficialità la questione ucraina per fini propagandistici – un contenuto molto controverso che, detto esplicitamente, avrebbe potuto suscitare reazioni critiche da parte di numerosi cittadini e delle persone accusate. Analogamente, nell'ultima frase, Renzi presenta come presupposti *i comportamenti infantili di Conte e Salvini*, facendo passare tale informazione come un dato di fatto già accertato, senza però precisare a cosa si riferisca nello specifico.

6. Discussione

I dati ottenuti mostrano un'evidente prevalenza di contenuti discutibili presentati implicitamente nel corpus di tweet. Tale tendenza risulta costante per le quattro macrocategorie di impliciti considerate. L'aumento registrato è sostanziale, quasi il triplo o più rispetto al corpus di discorsi monologici.

Notiamo che nel corpus di tweet registra un aumento particolarmente elevato la categoria delle topicalizzazioni (+370%). Riteniamo che tale aumento possa riflettere il fatto che nei tweet c'è bisogno di contestualizzare in poco spazio la *question under discussion*, ovvero l'argomento di cui si sta parlando. Nel fare ciò, le topicalizzazioni diventano un utile strumento di implicitazione, in quanto consentono all'emittente di riformulare la questione nei suoi termini, esprimendo già la propria visione e posizione (spesso non *bona fide* vera, ovvero non condivisibile da tutti) sul tema. Si tratta perciò in questi casi di un *re-framing* di uno stato di cose, funzionale all'intento persuasivo. Si veda il seguente tweet pubblicato da Carlo Calenda nel 18 luglio 2022.



Carlo Calenda ✓
@CarloCalenda



Non siamo qui per difendere Mario #Draghi, cosa che sa fare benissimo da solo e lo ha dimostrato.
Ma siamo qui per dire che l'unico campo vero che esiste non è quello largo che contiene i 5stelle ma è quello della serietà contro quello della cialtroneria.

Il tweet apre presentando come già oggetto di discussione che si possa/debba difendere Mario Draghi. Tale formulazione suggerisce immediatamente e molto efficientemente al lettore che Mario Draghi sia ingiustamente sotto attacco, senza dirlo esplicitamente. Fa apparire perciò tale stato di cose come qualcosa di cui i lettori sono già relativamente a conoscenza, sebbene si tratti di un contenuto potenzialmente controverso. Inoltre, notiamo una buona dose di vaghezza: da chi sarebbe attaccato Draghi? Il politico lascia ai lettori il compito di inferire l'informazione mancante, senza dare informazioni precise al riguardo, e senza rischiare perciò di essere smentito.

Piuttosto elevato è anche l'aumento registrato per la categoria delle implicature. Anche questo può essere collegato a delle caratteristiche semiotiche del mezzo di comunicazione. Il tweet richiede al parlante di produrre un testo massimamente attraente, e in poco spazio. Pertanto, risulta molto diffuso il ricorso a diverse strategie di implicatura che coinvolgono più direttamente il pubblico, come l'ironia e le domande retoriche. Queste ultime, in particolare, risultano particolarmente vincenti nel social medium, in quanto possono elicitare una marcata reattività da parte del pubblico che risponde alle domande avanzate dai politici, contribuendo alla crescita dell'attività attorno ai post, e quindi della loro popolarità grazie agli algoritmi che gestiscono la diffusione di materiale sulla piattaforma. Più un post genera movimento (click, likes, commenti), più la piattaforma che economizza sull'attenzione ha interesse a promuoverlo.

Guardando più in generale all'aspetto del genere testuale, notiamo anzitutto che in entrambi i generi – che, trattandosi di discorso politico, possiamo chiamare prevalentemente persuasivi – si registra un notevole uso di strategie di implicazione associate a contenuti non *bona fide* veri. Questo conferma l'idea che tali meccanismi comunicativi hanno un marcato potenziale persuasivo e manipolatorio.

Considerando la variabile diamesica, tuttavia, il dato più significativo risulta essere quello della differenza tra i due canali. L'alto uso di impliciti nei tweet conferma l'intuizione che questo social (e forse i social in generale) rappresenti un'arena ideale per il proliferare di contenuti manipolatori.

7. Riflessioni conclusive

Il dato sul più diffuso uso di impliciti manipolatori su Twitter/X appare non trascurabile alla luce del fatto che molti social rappresentano per gran parte della popolazione europea e americana la fonte primaria di informazione e di partecipazione (o illusione di ciò) alla vita pubblica e politica. Riteniamo che questo fatto meriti riflessioni approfondite ma, soprattutto, azioni mirate. In particolare, riteniamo che sia oggi sempre più essenziale prendere consapevolezza dell'importanza attiva e pratica che i social ricoprono nella vita pubblica di molte democrazie, e dei vantaggi e svantaggi (e pericoli) a questo associati.

In particolare, suggeriamo la diffusione di azioni volte a migliorare la situazione di analfabetismo informatico e testuale che caratterizza molti Paesi. Infatti, nonostante il web appaia come una risorsa disponibile universalmente, anche grazie al basso costo di accesso, si osserva che, nei fatti, l'inclusività degli utenti non è altrettanto universale. Infatti, vi sono differenze che mettono alcuni utenti in condizioni svantaggiate nell'uso del web, ad esempio a causa di una scarsa consapevolezza del mezzo e delle sue funzionalità; a tal proposito, Pietrandrea li chiama "gli esclusi"³⁰. Per dare qualche dato, in Europa circa 70 milioni di cittadini sono privi di conoscenze linguistiche per orientarsi nella complessità della nostra civiltà sempre più tecnologica, cioè sono analfabeti funzionali. In Italia nel 2014 se ne registrava un numero equivalente a circa il 70% della popolazione – dato sicuramente in miglioramento, ma non obsoleto.

In conclusione, sottolineiamo perciò l'importanza di progetti didattici volti a colmare le lacune funzionali e testuali di cittadini che si avvicinano al web, magari avendo l'impressione di svolgere così una cittadinanza politicamente attiva, senza conoscere i meccanismi manipolatori, sia digitali che linguistici e testuali, che caratterizzano la comunicazione online.

Per quanto riguarda la linguistica, data la pervasività dei fenomeni di implicazione commentati in questo lavoro, risultano fondamentali azioni didattiche di sensibilizzazione critica rispetto a queste strategie subliminali, che rischiano di compromettere il sano attuarsi dei diritti di scelta del cittadino, come il diritto di libertà di acquisto e di voto.

³⁰ P. Pietrandrea, *Comunicazione, dibattito pubblico, social media. Come orientarsi con la linguistica*, Carocci, Roma, 2021, p. 68.

Costituzionalismo digitale e nuove modalità d'esercizio dei diritti politici in Europa. Le antitetiche esperienze di Germania ed *e-Stonia* in materia di voto elettronico

*Piercarlo Melchiorre**

Abstract: The paper aims to investigate new ways of exercising political rights in the digital space in a comparative perspective, focusing on the debate regarding *e-vote* and how it succeeds or fails to protect the constitutional principles of freedom, secrecy and equality of voting. After a brief introduction about the challenges imposed on constitutionalism by the rules of cyberspace, the article will focus on analyzing the risks and opportunities of electronic vote through an examination of two antithetical experiences in this regard, Germany and Estonia: the first forced to suffer an abrupt stop in this regard following an important decision of *Bundesverfassungsgericht*; the second, instead, capable of increasing voter turnout without affecting either the regularity of election procedures or the voter's free choice.

Keywords: *Freedom; Equality and secrecy of the vote; E-vote; Remote Internet Voting; Germany; Estonia.*

Sommario: 1. Costituzionalismo digitale, *vecchi* diritti, nuovi poteri. Un'introduzione. – 2. Il dibattito sul voto elettronico tra avanzamenti potenzialmente efficaci e legittime incertezze costituzionali. – 3. La brusca frenata dell'*e-vote* in Germania a seguito dell'intervento del *Bundesverfassungsgericht*. – 4. Libertà, segretezza ed eguaglianza del voto attraverso le lenti del *leading case* estone. – 5. Osservazioni conclusive.

* Dottorando di ricerca in “Diritti, istituzioni e garanzie nelle società in transizione”, Dipartimento di Giurisprudenza nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

1. Costituzionalismo digitale, vecchi diritti, nuovi poteri. Un'introduzione

In *Dottrina della Costituzione*, Carl Schmitt, ragionando a proposito di “istituzioni protettive” nelle procedure elettorali, con particolare riferimento alle garanzie meccaniche previste in materia negli Stati Uniti e in altri sistemi anglosassoni, con una certa preoccupazione scriveva:

“un giorno, per mezzo di ingegnose invenzioni, ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio potrà continuamente esprimere le proprie opinioni sulle questioni politiche e tutte queste opinioni verranno automaticamente registrate da una centrale, dove occorrerà solo darne lettura. Ciò non sarebbe affatto una democrazia particolarmente intensa, ma una prova del fatto che Stato e pubblicità sarebbero totalmente privatizzati¹”.

Riflessione probabilmente percepita all'epoca dai più come distopica, tenuto conto che il lavoro in questione è datato 1928, ma che il nostro tempo non può fare a meno di considerare profetica.

È infatti indubbio che qualche decennio dopo, dagli anni '90 in poi, il *digitale* abbia occupato uno spazio sempre maggiore nelle nostre vite², riducendo al minimo la distinzione tra “reale” e “virtuale”, fino al punto per cui oggi trascorriamo la nostra quotidianità in modalità *onlife*³: acquisto di prodotti online, pagamenti elettronici, ricerca di informazioni *tout court*, navigazione su piattaforme digitali, condivisione di immagini, pensieri ed opinioni sui *social network* e, in alcuni Paesi del mondo (*infra*), financo possibilità di esprimere il proprio voto in modalità telematica.

Ciò è stato possibile grazie alla progressiva evoluzione di tecnologie sempre più avanzate, capaci ormai oggi di pervadere ogni aspetto della vita sociale⁴.

Le novità poste da questo nuovo scenario globale, specie inizialmente, hanno reso estremamente complessa la possibilità di comprensione del fenomeno per gli interpreti di ogni ramo del sapere, trovatisi – per utilizzare un'efficace espressione proveniente dalla politologia – “nudi di categorie⁵”. Da tale difficoltà interpretativa, di conseguenza, non risulta esente nemmeno la scienza giuspubblicistica ed

¹ C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione* (1928), Giuffrè, Milano, 1984, pp. 321-322.

² Secondo il *Digital Report 2018*, realizzato dall'agenzia internazionale We Are Social in collaborazione con la piattaforma Hootsuite, si trascorrono online circa sei ore al giorno, di cui almeno due su una piattaforma di social media, <https://digitalreport.wearesocial.com/>.

³ Così L. Floridi, *The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer Nature, Cham, 2015.

⁴ G. Finocchiaro, *La sovranità digitale*, in *Diritto pubblico*, n. 3/2022, p. 817.

⁵ Così M. Calise, F. Musella, *Il principe digitale*, Laterza, Bari-Roma, 2019, p. 18.

anzi, al contrario, le dinamiche di funzionamento del *nuovo mondo digitale*, per i motivi di cui si dirà brevemente di seguito, pare abbiano “scosso il diritto pubblico”⁶ vigorosamente. La trasmutazione di parte del nostro tempo e delle nostre attività sullo spazio digitale sembrerebbe infatti aver ridefinito il ruolo delle grandi piattaforme in cui tali attività si esplicano, trasformando le suddette piattaforme da semplici attori economici a veri e propri poteri privati con una chiara connotazione normativa, spesso in competizione con il diritto pubblico⁷, costretto – in particolare dal ritmo accelerato delle nuove tecnologie – a ripensare le tradizionali modalità di gestione giuridica dei problemi⁸. Più precisamente, il nuovo potere digitale, agendo nel *free marketplace of ideas*⁹, ha sviluppato una capacità di influenza del dibattito pubblico senza precedenti, con il rischio di mettere in discussione alcuni interessi costituzionalmente rilevanti, storicamente regolati – anche se in modo differente a seconda della geografia costituzionale¹⁰ – dallo “strumentario del diritto costituzionale”¹¹: libertà d'espressione, diritto alla privacy e protezione dei dati personali dall'altro.

Ma non solo.

L'enorme impatto delle tecnologie non è escluso possa avere delle ricadute anche sui diritti politici dei cittadini-utenti, incidendo sulla libera e segreta espressione del voto, tanto nella fase pre-elettorale attraverso il condizionamento del processo di formazione del consenso¹², tanto al momento della votazione, quando questa avviene in maniera telematica, alimentando criticità in materia di verificabilità e trasparenza (*infra*). In sintesi, come sostenuto da recente dottrina, con l'avvento di questi nuovi poteri in grado di incidere su punti nevralgici della democrazia elettorale, “si profila il rischio di partite democratiche giocate su terreni inquinati da forti interferenze e tentativi di condizionamento”¹³.

⁶ G. Finocchiaro, *La sovranità digitale*, cit., p. 817.

⁷ M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 73.

⁸ *Ivi*, p. 75.

⁹ Il riferimento è alla leggendaria metafora espressa nell'opinione dissenziente del giudice statunitense Holmes in materia di free speech, *Abrams v. United States* 250, US 616, 1919, p. 624 ss. Per un approfondimento in tal senso cfr. V. Blasi, *Holmes and the marketplace of ideas*, in *Supreme Court Review*, vol. 2004/2004, pp. 1-46.

¹⁰ Libertà d'espressione e diritto alla privacy si pongono quali elementi cardine, rispettivamente, del costituzionalismo statunitense e di quello europeo. Per una completa ricostruzione sul tema, cfr., *ex multis*, M. Bassini, *Internet e libertà d'espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Aracne, Canterano, 2019.

¹¹ Così O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2023, p. 571.

¹² Sul tema, *ex multis*, M. Ladu, *La costruzione del consenso politico-elettorale e l'utilizzo dei social media nell'epoca della “disintermediazione democratica”*, in *Federalismi.it*, n. 23/2023, pp. 170-207.

¹³ Così M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi*, cit., p. 110.

Tanto premesso, si rende ancor più chiaro lo sforzo richiesto alla scienza costituzionale, consapevole dei pericoli per la democrazia insiti nella dimensione digitale, ma altrettanto conscia dell'impossibilità di tornare ad un mondo senza di essa: governare i processi in atto, garantendo che questi siano sottoposti ad una logica di controllo democratico, capace di assicurare "un adeguato bilanciamento tra la funzionalità tecnologica e la desiderabilità degli scopi sociali perseguiti"¹⁴.

Proprio nel senso descritto sembra svilupparsi da qualche anno il dibattito, italiano e comparato, attorno all'argomento cui questo contributo è dedicato.

Trascurando in questa sede, per ragioni di sintesi, ogni considerazione in merito al condizionamento pre-elettorale da parte delle grandi piattaforme, il prosieguo della trattazione sarà infatti rivolto ad una riflessione in tema di voto elettronico che, come si vedrà, pur rendendosi strumento efficace (e sicuro) in alcuni ordinamenti (Estonia), suscita ancora legittime perplessità nel dibattito dottrinale, legislativo e giurisprudenziale di altri (Germania), dato che i principi costituzionali a tutela del voto cartaceo, quali sono segretezza, libertà, uguaglianza, personalità, fanno molta più fatica ad adattarsi al voto telematico, al netto delle differenti modalità in cui questo può essere espresso¹⁵.

2. Il dibattito sul voto elettronico tra avanzamenti potenzialmente efficaci e legittime incertezze costituzionali

Prima di articolare la riflessione giuridica sull'oggetto del contributo è opportuno premettere alcune brevissime valutazioni di carattere definitorio in tema di voto elettronico, tenendo conto *a fortiori* che lo sforzo richiesto al diritto nel confronto con l'incessante accelerazione dei processi tecnologici impone minime conoscenze di carattere tecnico.

È importante, sin da subito, considerare che non esiste una definizione accettata e riconosciuta universalmente di "voto elettronico" poiché questo, a seconda delle tecnologie che vengono impiegate per esprimerlo e delle fasi del procedimento elettorale coinvolte, può presentarsi in maniera estremamente differente¹⁶. Dovendo però scegliere tra le molteplici espressioni utilizzate per caratterizzare il fenomeno, ad avviso di chi scrive, particolarmente efficace può risultare la recente definizione elaborata da Krimmer e Barrat, per cui "ciò che serve realmente è un impatto delle tecnologie digitali sul voto la cui diretta supervisione non sia pos-

¹⁴G. Resta, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Politica del diritto*, n. 2/2019, p. 233.

¹⁵M. Valbruzzi, *L'età delle cyber-elezioni: dal voto elettronico alla digitalizzazione elettorale*, in *Rivista di Digital Politics*, n. 1/2023, p. 4.

¹⁶M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulla difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, p. 7 ss.

sibile per l'uomo comune senza una conoscenza specifica. Questo è il nucleo di qualsiasi meccanismo di *e-voting*¹⁷”.

Assunto cosa possa intendersi nel *genus* voto elettronico, resta da comprendere come questo può suddividersi al suo interno, individuando – tra i tanti esistenti – un criterio che, secondo certa dottrina, risulta il più efficace: distinguere le tipologie di *e-vote* attraverso “una classificazione delle tecnologie elettorali adottate per l'espressione del suffragio¹⁸”; utilizzando tale strategie si identificano quattro modalità di *e-voting* che, si precisa, non necessariamente escludono l'espressione del voto cartaceo: le schede perforate (*punch card machines*); i sistemi di voto a scansione ottica (*optical/digital scan machines*); i sistemi a registrazione elettronica diretta (*direct-recording electronic voting machines*); il voto via internet (*i-voting*), quest'ultimo ulteriormente suddivisibile in voto da remoto non presidiato, voto presidiato in spazi pubblici, voto presidiato al proprio seggio, voto presidiato in ogni seggio¹⁹.

Poste le opportune specifiche iniziali di natura tecnica, è possibile ora procedere più agevolmente con la riflessione costituzional-comparatistica in tema di *e-voting*, con particolare riferimento ad alcuni interessanti casi del panorama europeo per i motivi di cui si dirà.

Indipendentemente dalla specifica modalità individuata per esprimerlo, il voto elettronico, seppur potenziale strumento utile a “raddrizzare la barra della partecipazione democratica²⁰”, sin dall'inizio della sua comparsa sulla scena elettorale ha posto – e continua a porre ancora oggi – alcuni problemi di natura costituzionale e, più in generale, di tenuta democratica, per molti degli ordinamenti in cui questo sistema di votazione è stato sperimentato. Come si è infatti accennato nel paragrafo precedente, a differenza di quanto accade con il voto cartaceo (in seno al quale sono pure presenti dei rischi), l'*e-vote* non presenta *automaticamente* quella “cornice infrangibile di principi irrinunciabili²¹” storicamente a presidio dell'esercizio del diritto di voto (libertà, sicurezza, uguaglianza, universalità) e delle procedure elettorali (sicurezza, affidabilità, verificabilità, trasparenza).

Per le suddette ragioni, data la crescente diffusione del fenomeno nelle sue plurime varianti, affinché l'adozione del voto elettronico potesse rivelarsi processo democratico e rispettoso degli standard internazionali in materia di diritto di voto²², nel corso degli ultimi vent'anni sono stati necessari interventi legislativi, di *soft*

¹⁷ R. Krimmer, J. Barrat, *Electronic Voting*, in D. Schultz, J. Toplak (eds.), *Routledge Handbook of Election Law*, Routledge Handbooks, London-New York, 2003, pp. 60-72.

¹⁸ M. Valbruzzi, *L'età delle cyber-elezioni*, cit., pp. 7-8.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ V. De Santis, *Le nuove prospettive dell'internet voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica*, in *Rivista AIC*, n. 4/2022, p. 38.

²¹ *Ivi*, p. 39.

²² M. Schirripa, *Le nuove frontiere del diritto di voto. Uno studio di diritto comparato*, Cedam, Padova, 2022, p. 28 ss.

law e, in alcuni ordinamenti, persino giurisprudenziali (*infra*). Tra questi – non potendo passare in rassegna la totalità di essi per questioni di brevità e considerando la scelta metodologica di condurre l’indagine esclusivamente all’interno del panorama europeo – sicuramente da citare il “documento ad oggi più rilevante [in Europa] in tema di *e-voting* ²³”: la Raccomandazione CM/Rec (2017)5 ²⁴ che, aggiornando la precedente Raccomandazione sullo stesso tema emanata dal Consiglio d’Europa nel 2004 ²⁵, è emblematica per comprendere l’attenzione dell’istituzione europea nei confronti di un tema politico oltremodo delicato. Il testo del 2017, infatti, con l’obiettivo di conformare lo strumento telematico ai principi delle elezioni democratiche ²⁶, elenca requisiti stringenti per poter introdurre il voto elettronico negli ordinamenti: sistemi elettronici elettorali rispondenti a criteri di trasparenza, affidabilità e sicurezza; rispetto della privacy; verificabilità e segretezza del voto; fiducia da parte degli elettori nell’informatizzazione e garanzia di comprensibilità dei processi.

Nonostante gli sforzi profusi per democratizzare l’*e-voting*, ad eccezione di qualche esperienza estremamente significativa nel senso contrario (*infra*), con riferimento al fenomeno nel panorama europeo, gran parte della dottrina è però concorde nel sostenere che l’esercizio elettorale in modalità telematica non sia ancora riuscito a soddisfare gli elevati standard necessari di cui si è detto, anche a causa dell’approccio inadempiente da parte dell’ingegneria costituzionale finalizzati a individuare e *cristallizzare* i criteri democratici per il voto elettronico ²⁷ ma, soprattutto, per l’esito discutibile che le sperimentazioni proposte in alcuni ordinamenti hanno prodotto fino al punto, in alcuni casi, di dover essere interrotte ²⁸. Tra queste, per i motivi che si vedranno dettagliatamente nel prossimo paragrafo, si annovera di certo l’interessante esperienza tedesca poiché in Germania, dopo una prima fase particolarmente intensa in termini di sperimentazione telematica del voto all’inizio degli anni 2000, l’*e-vote* ha subito una brusca battuta d’arresto, in-

²³ Ivi, p. 34.

²⁴ *Recommandation CM/Rec (2017)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les normes relatives au vote électronique*, disponibile su *Result details (coe.int)*.

²⁵ Il riferimento è alla *Raccomandazione Rec (2004)11, Legal, operational and technical standards for e-voting*, adottata il 30 settembre 2004 dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa, disponibile su *untitled (coe.int)*.

²⁶ M. Schirripa, *Le nuove frontiere del diritto di voto*, cit., p. 34.

²⁷ In questo senso G. Gometz, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Edizione Ets, Pisa, 2015; altresì E. Caterina, M. Giannelli, *Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2021, pp. 1-16; M. Farina, *Il diritto di voto alla fermata del binario elettronico*, in *dirittifondamenti.it*, n. 11/2022, pp. 608-627; A. Randazzo, *Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 6/2022, pp. 49-80.

²⁸ Non potendo, per ragioni di sintesi, passare in rassegna tutte le esperienze controverse in Europa in materia di voto elettronico, si rimanda sul punto ancora a M. Schirripa, *Le nuove frontiere del diritto di voto*, cit., pp. 37-77.

centivata dalle osservazioni dei giudici di Karlsruhe in materia di trasparenza, pubblicità, segretezza e verificabilità del voto.

3. La brusca frenata dell'*e-vote* in Germania a seguito dell'intervento del *Bundesverfassungsgericht*

Nell'analisi circa i rischi insiti nelle procedure elettorali telematizzate, con riferimento alla potenziale lesione dei principi a garanzia del diritto di voto nelle democrazie occidentali, come si è accennato, non è trascurabile quanto accaduto in Germania, perché il caso tedesco, citando un'efficace espressione utilizzata da dottrina straniera, “*goes to the heart of the tension between technology and political/legal spheres*”²⁹. Infatti, nonostante l'utilizzo di sistemi di voto elettronico fossero già largamente utilizzati in altri Paesi del continente europeo, in Germania si è assistito ad un intervento giurisprudenziale di rango costituzionale in materia di *e-democracy*: con una sentenza del 3 febbraio 2009 (BVerfG 2 BvC 3/07)³⁰, il *Bundesverfassungsgericht* si è occupato di sindacare circa la compatibilità dell'*e-voting* con i principi costituzionali di pubblicità, personalità, libertà, segretezza e verificabilità caratterizzanti il voto³¹.

In via preliminare, ai fini della trattazione, è però opportuno soffermarsi sul contesto politico-elettorale in cui le osservazioni della Corte si collocano.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 35 della legge elettorale tedesca, *Bundeswahlgesetz*, secondo cui, al fine di velocizzare la raccolta e il conteggio di voti è possibile utilizzare apparecchi sostitutivi delle schede elettorali e delle urne³², nel 1999, in occasione delle elezioni europee, a Colonia, per la prima volta si scelse di sperimentare un voto basato sull'utilizzo di macchine elettroniche fornite da Nedap, una società privata olandese. Più nel dettaglio, il sistema di *direct-recording electronic voting* progettato da Nedap si basava sull'utilizzo di una macchina composta da una tastiera che riproduceva la scheda elettorale e da uno schermo di

²⁹ Così A. Clark, *E-Voting Case Law: A comparative Analysis*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 25(3), 2017, p. 243.

³⁰ BVerfG, 2 BvC 3/2007, 3 marzo 2009, consultabile al seguente link: BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 3 März 2009 – 2 BvC 3/07 – Rn. (1-163), http://www.bverfg.de/e/cs20090303_2bvc000307.html (bundesverfassungsgericht.de).

³¹ Per una dettagliata disamina del caso tedesco S. Seedorf, *Germany: The Public Nature of Elections and its Consequences for E-Voting*, in A.D Maurer, J. Barrat (eds.), *E-Voting Case Law: A Comparative Analysis*, Ashgate, Farnham, 2015, pp. 23-44.

³² La *Bundeswahlgesetz* è stata approvata per la prima volta dal Parlamento tedesco nel 1956 ma, in questa sede, ci si riferisce alla successiva formulazione dell'art. 35 nella versione emendata nel 1975; l'ultima modifica della legge elettorale tedesca risale al marzo del 2023, la scheda dei lavori parlamentari è consultabile al link *Deutscher Bundestag – Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages beschlossen*.

supporto all'elettore nella scelta; la suddetta macchina, dopo ogni voto, registrava la preferenza, per poi elaborare i risultati al termine delle operazioni di voto ed infine stampare un verbale cartaceo, senza però mai permettere di verificare singolarmente i risultati della consultazione³³. L'esperimento, comunque, riscosse enorme successo, poiché elettrici ed elettori mostrarono notevole dimestichezza con il nuovo strumento elettorale – circostanza forse anche agevolata dalla notevole diffusione del già previsto voto per corrispondenza³⁴ – tanto che nel 2005, in occasione delle elezioni per il *Bundestag*, lo stesso meccanismo venne impiegato su vasta scala: nei *Länder* Assia, Brandeburgo, Renania del Nord Westfalia, Renania-Palatinato e Sassonia-Anhalt, circa due milioni di persone scelsero la composizione del nuovo Parlamento tramite l'*e-voting* nella modalità sopra descritta³⁵.

Nonostante l'entusiasmo iniziale, nei primi mesi dell'anno successivo, alcuni cittadini tedeschi sollevarono dubbi in merito alla regolarità delle elezioni legislative svolte e, come previsto dall'art. 41, comma 1, della *Grundgesetz*³⁶, presentarono ben quattro ricorsi presso la Commissione scrutinio del *Bundestag*, ritenendo che il sistema di votazione telematico utilizzato violasse i principi costituzionali di segretezza, verificabilità, trasparenza e pubblicità del voto; inoltre, i ricorrenti, contestarono anche il presupposto su cui si fondava l'apparecchiatura predisposta di NEDAP, ossia una fiducia incondizionata nei confronti di essa da parte degli elettori³⁷. In seguito, visto il respingimento dei reclami da parte del *Bundestag*, contro tale decisione vennero sottoposti due ulteriori ricorsi all'attenzione del *Bundesverfassungsgericht*³⁸, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, GG³⁹.

Muovendo dalla lettura combinata degli artt. 38, comma 1, 20, comma 1 e 2, GG⁴⁰, il Tribunale costituzionale federale esaminò “la compatibilità delle mac-

³³ E. Bertolini, *Il polling place e-voting nella recente pronuncia del Bundesverfassungsgericht: un futuro da riconsiderare?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2009, p. 603.

³⁴ In tal senso A. Gratteri, *Germania: le garanzie minime necessarie per il voto elettronico secondo il Tribunale costituzionale*, in *forumcostituzionale.it*, 11 settembre 2009. Secondo l'A. i sistemi di *e-voting* si rivelano maggiormente efficaci in ordinamenti che già prevedono il voto per corrispondenza (o per procura).

³⁵ Sul punto, *ex multis*, M. Schirripa, *Il voto elettronico nell'esperienza europea tra pregi e criticità*, in *Federalismi.it*, n. 6/2020, pp. 245-247.

³⁶ “*Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.*”, trad. “Il Bundestag è responsabile del controllo delle elezioni. Decide inoltre se un membro del Bundestag ha perso la sua carica”.

³⁷ E. Bertolini, *Il polling place e-voting*, cit., p. 602.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ “*Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht zulässig.*”, trad. “La decisione del Bundestag può essere impugnata davanti al Tribunale costituzionale federale”.

⁴⁰ Art. 38, comma 1: “*Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt*”, trad. “I membri del Bundestag tedesco

chine elettorali [della società NEDAP] con il principio della pubblicità delle operazioni di voto, della segretezza – garantita dall'impossibilità di manipolazione degli apparecchi – e della verificabilità del voto⁴¹”, elaborando una pronuncia che, come di seguito riportato, si sofferma sul rapporto tra voto elettronico e principi fondanti di una società democratica⁴².

In particolare, il *Bundesverfassungsgericht*, attraverso un'iniziale analisi tecnica del mezzo, supportata persino dal più grande club europeo di *hackers*, il Chaos Computer Club, constatò alcune preoccupanti caratteristiche del sistema NEDAP: in tale sistema non esisteva la possibilità di verificare singolarmente i voti; la determinazione dei risultati elettorali avveniva soltanto all'interno del macchinario, il cui funzionamento era garantito da specifiche conoscenze tecniche del produttore privato; infine il *software* non era controllabile pubblicamente in quanto non sviluppato in modalità *open source* e, inoltre, facilmente manipolabile. Di conseguenza, con una copiosa argomentazione, la Giurisprudenza costituzionale tedesca, affermò in maniera perentoria ed inequivocabile che il sistema di voto elettronico utilizzato per le elezioni legislative del 2005 avesse di certo violato i principi costituzionali a garanzia del voto del cittadino⁴³.

Tra i paragrafi più salienti della sentenza, proprio con riferimento ai principi di pubblicità, segretezza (e manipolabilità) e verificabilità del voto, si legge che “in una forma di governo parlamentare la pubblicità del voto è la condizione essenziale per la formazione di una volontà politica democratica. Essa assicura la conformità all'ordinamento e il controllo delle procedure di voto e crea pertanto un presupposto basilare per la motivata fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento delle votazioni⁴⁴”; per queste ragioni, secondo i giudici, “tutti i passaggi essenziali di un'elezione sono soggetti ad un possibile controllo pubblico a meno che altri interessi costituzionali giustifichino un'elezione⁴⁵”. Per la Corte di Karlsruhe, inoltre, tutti i cittadini, senza possedere alcuna competenza tecnica specifica, devono poter verificare la presentazione dei candidati, la regolarità dello scrutinio e i conseguenti risultati poiché “in uno Stato repubblicano la questione del voto riguarda l'intero popolo e quindi anche il controllo delle procedure di voto deve essere un

sono eletti a suffragio universale diretto, libero uguale e segreto”; Art. 20, comma 1 e 2: “*Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat (1). Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt*“ (2) trad. “La Repubblica Federale di Germania è uno Stato federale democratico e sociale (1). Tutta l'autorità statale proviene dal popolo. Essa è esercitata dal popolo attraverso elezioni e votazioni e da speciali organi legislativi, esecutivi e giudiziari”.

⁴¹ Così E. Bertolini, *Il polling place e-voting*, cit., p. 605.

⁴² *Ivi*, p. 602.

⁴³ *Ivi*, p. 605.

⁴⁴ BVerfG, 2 BvC 3/07, cit., par. 106.

⁴⁵ *Ivi*, par. 111.

loro compito⁴⁶», aggiungendo subito dopo la considerazione per cui “una procedura di voto in cui l’elettore non può correttamente stabilire se il suo voto è conteggiato in modo genuino e incluso nel risultato finale al pari di tutti gli altri voti espressi esclude dal controllo pubblico gli elementi centrali del procedimento e non soddisfa i requisiti costituzionali⁴⁷”.

Una volta assunta l’incostituzionalità del voto elettronico utilizzato in Germania nelle precedenti elezioni del *Bundestag*, il Tribunale, tenendo conto di quanto disposto dalla legge elettorale tedesca, evidenziò con un certo rigore che non si potesse comunque impedire l’utilizzo di apparecchi elettronici per votare, a patto che questi garantissero la correttezza costituzionale delle operazioni di voto, magari attraverso apparecchi basati su *software open source*, di modo da consentire la stampa del singolo voto, il controllo dell’elettore ed un eventuale riconteggio⁴⁸.

Quest’ultimo spunto giurisprudenziale si è rivelato di estrema importanza per l’evoluzione del dibattito sull’*e-voting* poiché, se da una parte la sentenza tedesca ha effettivamente comportato l’arresto di procedure telematizzate di voto in occasione di elezioni nazionali in Germania, dall’altra – secondo alcuni – ha rappresentato il “vademecum da cui ripartire per un’autentica e legittima affermazione del voto elettronico nel territorio tedesco e, probabilmente, in tutta Europa⁴⁹”. Una prospettiva di certo condivisibile visto che, più o meno nello stesso periodo, in un altro territorio del continente europeo, l’Estonia, l’*e-voting* si rivelava pratica efficace e *relativamente* sicura.

4. Libertà, segretezza ed eguaglianza del voto attraverso le lenti del *leading case* estone

Data la scelta di sviluppare una comparazione attraverso lo studio di due esperienze straniere antitetiche, dopo l’analisi del poco fortunato caso tedesco per le ragioni di cui è trattato nel precedente paragrafo, è ora necessario soffermarsi sulla vicenda estone che, seppur con qualche ostacolo, rappresenta sicuramente un modello d’avanguardia in materia di *e-voting* – o, ancor meglio, di *i-voting* – al punto da porsi, per l’Europa e non solo, come un caso studio di estremo interesse. L’Estonia (o *e-Stonia*, appellativo con cui ormai da tempo ci si rivolge alla nazione in questione per i motivi di cui si sta discernendo) è “l’unico Paese a livello globale ad aver introdotto stabilmente dal 2005, il voto online in tutte le competi-

⁴⁶ *Ivi*, par. 109.

⁴⁷ *Ivi*, par. 112.

⁴⁸ *Ivi*, par. 121.

⁴⁹ M. Schirripa, *Il voto elettronico in Europa*, cit., p. 247.

zioni elettorali⁵⁰», riuscendo, grazie al lento ma costante aumento del numero di *e-voters*, ad innalzare nell'arco di poco più di quindici anni la partecipazione elettorale di ben sei punti percentuali⁵¹, senza scalfire i principi di segretezza, eguaglianza e libertà del voto.

Il successo del duraturo ed avanzato, oltre che sicuro, sistema di *i-voting* estone, non è casuale, in quanto esso si afferma all'interno di un contesto culturale predisposto da tempo al confronto con scelte di *e-government*⁵². A partire dal 1997, con l'introduzione della carta di identità elettronica, divenuta obbligatoria nel 2002 per l'espletamento di una serie di importantissimi servizi, la c.d. *e-Stonia* ha digitalizzato, in modo progressivo e graduale, ogni attività amministrativa tramite un'infrastruttura digitale statale trasparente, rivelatasi sempre più affidabile per i cittadini⁵³.

A fronte di un rapporto di fiducia così solido tra cittadini ed istituzioni digitali, appare quindi chiaro il perché della quasi naturale affermazione nel Paese baltico dell'*internet remote voting*, un voto elettronico espresso da remoto, esercitabile da qualsiasi luogo, non presidiato, dotato di una connessione internet, in grado – grazie a procedure *tecnico-elettorali* estremamente all'avanguardia costantemente supervisionate dal *National Election Committee* – di fornire risposte efficaci alle legittime perplessità che potrebbero porsi in tema di sicurezza delle procedure elettorali.

Nel sistema “a doppio binario⁵⁴” estone, infatti, il voto espresso digitalmente è una possibilità che si aggiunge al tradizionale voto cartaceo, di modo che ogni elettore possa scegliere in quale modalità esercitare il proprio diritto politico. Più precisamente, dal settimo giorno precedente alla data delle consultazioni, viene attivata una piattaforma digitale (dal 2013 munita di un codice sorgente pubblico), attraverso cui manifestare la propria preferenza, con la possibilità di modificare illimitatamente, fino al giorno prima dell'*Election Day*, la propria indicazione, verificabile attraverso un apposito *QR Code* disponibile sul proprio *smartphone*; qualora l'avente diritto voglia però esprimersi nella domenica elettorale, può recarsi al seggio e votare con la scheda cartacea, rilevando ai fini dello scrutinio sol-

⁵⁰ L. G. Sciannella, *Il Remote Internet Voting in prospettiva comparata. Il caso dell'Estonia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2020, pp. 454-455.

⁵¹ *Ivi*, pp. 473-474.

⁵² R.M. Alvarez, T.E. Hall, A.H. Trechsel, *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia*, in *Political Science & Politics*, 42(3), 2009, p. 497 ss.

⁵³ Nell'infrastruttura digitale estone ogni interazione tra l'amministrazione ed il cittadino estone è basata su una sola identità digitale verificata dallo Stato; dall'altra parte ogni cittadino, attraverso un accesso al proprio account digitale, può capire chi abbia avuto accesso ai propri dati e, nel caso in cui tale accesso sia avvenuto senza consenso del cittadino stesso, questo può ritenere direttamente l'amministrazione responsabile. Per approfondire si veda L.G. Sciannella, *La "Digital Nation" e il futuro dello "Stato-Nazione". Il caso di "eEstonia"*, in *DPCE online*, n. 1/2015, pp. 9-34.

⁵⁴ Così M. Schirripa, *Il voto elettronico in Europa*, cit., p. 46.

tanto l'ultima espressione e, di conseguenza, annullando tutte le precedenti votazioni telematiche⁵⁵.

Nel percorso di approdo alla soluzione appena descritta, indiscutibilmente innovativa ed efficace, non sono però mancati ostacoli dato che, come è facilmente intuibile, l'*internet remote voting*, in tema di compatibilità del sistema telematico con i principi di libertà, eguaglianza e segretezza del voto⁵⁶, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale. Tra questi sicuramente spicca il rifiuto di promulgare la legge sull'introduzione dell'*i-voting* del 2005 (c.d. *Local Government Council Election Act*) da parte del Presidente della Repubblica di allora, secondo cui il provvedimento in questione contrastava esplicitamente con i principi costituzionali a tutela del diritto di voto e, specificatamente, con il principio di eguaglianza del voto, nel momento in cui consentiva agli *e-voters* – diversamente dal voto cartaceo – di ripetere e modificare quasi *ad libitum* la propria preferenza⁵⁷; i rilievi presidenziali furono portati chiaramente all'attenzione della *Riigikohus*, la Corte Suprema estone, la quale, con una "originale interpretazione teleologica dei principi costituzionali⁵⁸", rigettò la fondatezza della questione, sancendo di fatto la piena legittimità costituzionale del voto elettronico estone.

Dopo aver chiarito, in un passaggio preliminare, che l'*i-vote* non avrebbe potuto influenzare l'esito delle elezioni in misura maggiore rispetto al voto cartaceo poiché ogni cittadino estone, possedendo per legge una *ID Card*, avrebbe potuto liberamente decidere la modalità con cui votare, nella sentenza la Corte scrive: "è chiaro che nel caso del voto elettronico su un supporto non controllato, via internet, al di fuori di una sezione elettorale, sia più difficile per lo Stato garantire che tale voto sia libero da influenze esterne" ma – continuano i giudici costituzionali – "la possibilità di cambiare il proprio voto elettronico si rivela necessaria proprio per garantire la libertà e la segretezza del voto" in quanto [...] "un elettore che sia stato illegalmente influenzato o sorvegliato nel corso del suo voto elettronico può votare nuovamente, per via elettronica o tramite scheda cartacea, ripristinando così la libertà e la segretezza dopo essersi liberato dalle influenze esterne⁵⁹".

In altri termini, secondo la pronuncia della *Riigikohus*, è la ripetibilità del voto che rende perfettamente compatibile l'espressione telematica del voto con i principi costituzionali della Costituzione estone.

Questo approccio giurisprudenziale, tanto liberale quanto innovativo, quale base

⁵⁵ Sul punto, *ex multis*, Ü. Madise, P. Vinkel, *A judicial approach to Internet Voting in Estonia*, in A.D. Maurer, J. Barrat (eds.), *E-Voting Case Law*, cit. pp. 108-110.

⁵⁶ Art. 60 Costituzione estone "*members of Riigikogu shall be elected in free elections on the principle of proportionality. Elections shall be general, uniform and direct. Voting shall be secret*".

⁵⁷ T.C. Wingfield, E. Tikk, *Framework for International Cyber Security: The Cube, the Pyramid and the Screen*, in *International Cyber Security: Legal and Policy Proceedings*, Tallin, 2010.

⁵⁸ L.G. Sciannella, *Il Remote Internet Voting in prospettiva comparata*, cit., p. 470.

⁵⁹ *Riigikohus*, 3-4-1 13-05, disponibile al link: 3-4-1-13-05 (riigikohus.ee).

per ogni sviluppo successivo del voto elettronico si è quindi posto, all'interno di un territorio già avvezzo a processi di digitalizzazione, come ulteriore elemento nevralgico – giuridico e culturale – per il graduale successo (e miglioramento tecnico) del *emote nternet oting Remote Internet Voting*: basti pensare che dall'1,6 % di *e-voters* nelle elezioni del 2005 (le prime con il sistema “a doppio binario”), si è passati al 46,7 % in occasione delle elezioni europee del 2019⁶⁰.

Quanto finora argomentato rende dunque chiarissimo il motivo per cui, ad avviso della maggior parte degli osservatori, l'Estonia sin dall'inizio del millennio, ed ancora oggi, si colloca quale *leading case* globale con cui confrontarsi in materia di voto elettronico. Emblematiche, in tal senso, anche le recenti parole dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE che, in occasione delle elezioni politiche estoni del marzo 2019, ha fornito una valutazione estremamente positiva del sistema di voto telematico previsto, ritenendo che “l'*i-voting* è disponibile per tutti gli aventi diritto, continua a crescere in popolarità e gode della fiducia degli stakeholder; l'attuale design del sistema di voto via Internet costituisce un significativo miglioramento rispetto alle versioni precedenti. In linea con le precedenti raccomandazioni dell'ODIHR, le proprietà di integrità e segretezza del voto sono state rafforzate ed è stata introdotta la verifica del voto individuale⁶¹.”

5. Osservazioni conclusive

Dall'analisi sin qui condotta emerge, in maniera chiara, che il voto elettronico abbia rappresentato, e rappresenta ancor oggi, una sfida emblematica – tra le tante esistenti – per il costituzionalismo dei due Paesi considerati (e non solo) dato che, nel confronto con i principi a tutela del diritto di voto imposto dall'incessante sviluppo della dimensione digitale, la Germania ed il piccolo Paese baltico, come si è visto, hanno fornito soluzioni ben diverse.

In Estonia, grazie ad una avanguardistica cultura di *e-government* preesistente ed al contributo giurisprudenziale dal carattere particolarmente “innovativo”, il sistema telematico di voto utilizzato dal 2005 (*remote internet voting*), si è efficacemente affermato, contribuendo così alla costruzione di un “nuovo modello di Stato democratico-liberale-digitalizzato⁶²”; al contrario, in Germania, dopo l'iniziale successo, l'esperienza del *direct recording electronic voting* tramite le apparecchiature di NEDAP si è rivelata non sufficientemente adeguata a rispettare i principi disposti dalla *Grundgesetz* in materia di diritto di voto.

⁶⁰ Fonte: valimised.ee/en/archive/statistics-about-internet-voting-estonia.

⁶¹ OSCE, ODIHR, *Estonia: Parliamentary Elections, 3 march 2019, Final Report*, disponibile al link: Estonia, Parliamentary Elections, 3 March 2019: Final Report | OSCE.

⁶² Così L.G. Sciannella, *Il Remote Internet Voting*, cit., p. 476.

Le esperienze antitetiche riportate sul tema inducono a ritenere che, in materia di *e-voting*, “*the jury still out*”⁶³, tenuto conto che, a seconda dei contesti in cui tali sperimentazioni tecnologiche avvengono e, più precisamente, in base a quanto sia rigorosa l’interpretazione costituzionale dei principi in materia di diritto di voto nel Paese considerato, gli esiti possono essere diversi, financo contraddittori. Di conseguenza risulta ardua, se non impossibile, qualsiasi valutazione definitiva del fenomeno⁶⁴.

Nonostante l’enorme complessità appena descritta, non mancano però discrete opportunità secondo cui un’adeguata regolamentazione del voto elettronico potrebbe offrire per il rinvigorismento del circuito democratico, di cui – con i dovuti accorgimenti – si ritiene dover dar conto in questa sede. Come ritenuto da parte della dottrina recentemente, uno sforzo giuridico orientato a formulare una proposta efficace e sicura di voto elettronico “consentirebbe la possibilità di svolgere delle votazioni, anche di natura meramente consultiva, con maggiore frequenza, con importanti conseguenze sotto il profilo dell’incentivazione della partecipazione nel contesto democratico e, indubbiamente, riducendo quantomeno l’astensionismo involontario”⁶⁵. Per giungere a questo risultato, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di segretezza, libertà, eguaglianza del voto, e della sicurezza di ogni fase del procedimento elettorale, la scienza costituzionale potrebbe, tra gli esempi, richiedere il supporto delle tecnologie *Blockchain* e *Distributed Ledger*, “astrattamente idonee a fungere da base per lo sviluppo di programmi che consentano la votazione per via elettronica”⁶⁶. Esse, infatti, per la loro particolare modalità di funzionamento, parrebbero porsi – secondo alcuni – quale tecnologia utile per ridurre il rischio di controllo mediatico della campagna elettorale, elevare le garanzie sull’identificazione degli aventi diritto al voto, permettere lo svolgimento di audizioni volte ad assicurarsi che il procedimento svolto sia avvenuto in assenza di violazioni⁶⁷.

In definitiva, constatando che le nuove tecnologie siano ormai in grado di incidere anche sull’esercizio dei diritti politici, come il dibattito sull’*e-voting* condotto fin qui ha cercato di dimostrare, è opportuno – ad avviso di chi scrive – che il diritto, specialmente quello pubblico, continui (o torni?) a svolgere, con l’inevitabile supporto di altre discipline, la funzione a cui è ontologicamente deputato: essere strumento di regolamentazione dei fenomeni sociali, quale di certo è lo sviluppo tecnologico. Del resto, meglio governare che soccombere.

⁶³ Così M. Valbruzzi, *L’età delle cyberelezioni*, cit., p. 21.

⁶⁴ Interessante a tal proposito la posizione di P. Carlotto, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Cleup, Padova, 2015.

⁶⁵ Così M. Ladu, *Contrastare l’astensionismo e favorire la partecipazione: il voto elettronico basato sulle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger*, in *MediaLaws. Rivista di diritto dei media*, n. 1/2023, p. 167.

⁶⁶ *Ivi*, p. 160.

⁶⁷ Sul funzionamento delle tecnologie Blockchain, M. Bellini, *Blockchain: cos’è, come funziona e gli ambiti applicativi in Italia*, in blockchain4innovation.it, 2 settembre 2022.

Attraverso le problematiche costituzionali dell'*e-voting* nella duplice prospettiva del voto deliberativo ed elettivo

Chiara Padrin*

Abstract: This paper aims to investigate opportunities and critical issues on the digitization of voting from a twofold perspective. First, it will ask whether electronic deliberative voting can be a tool to make parliamentary work more efficient and, second, whether electronic elective voting can strengthen participation and simultaneously reduce the abstention rate. The investigation will be mainly focused on the Italian system, but Switzerland will be referred to as a country for comparison because of very different choices regarding e-voting.

Keywords: *Deliberative voting; Elective vote; Constitution; Electronic voting; Italy; Swiss; Participation.*

Sommario: 1. Note introduttive e premesse di metodo. – 2. L'astratta (in)compatibilità tra le diverse tipologie di *e-voting* e le garanzie previste dall'art. 48 Cost. – 3. *The Show Must Go On*. Sull'opportunità di una digitalizzazione del voto deliberativo. – 4. Prove (e primi passi) verso il voto *elettivo* elettronico. – 5. *Some Day, One Day*. Brevi riflessioni conclusive.

1. Note introduttive e premesse di metodo

Il rapporto tra processi democratici e tecnologie digitali è stato nel tempo oggetto di ampie e complesse indagini da parte della dottrina¹. L'emergenza da Covid-19, tuttavia, segna una linea di demarcazione netta; essa ha impresso una forte accelerazione verso la transizione digitale, ponendola al centro delle politiche del

* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ Uno fra tutti, il volume AA.VV., *Processi democratici e tecnologie digitali*, a cura di G. Di Cosimo, Giappichelli, Torino, 2023.

legislatore europeo e nazionale, come emerge plasticamente dai dispositivi di ripresa e resilienza. La “questione” digitale diviene così *prioritaria ed urgente*, non solo durante, ma anche successivamente al periodo relativamente lungo di distanziamento sociale, in costanza del quale le misure sanitarie di contenimento della pandemia *imponivano* l'utilizzo di mezzi tecnologici.

A fronte di quest'urgenza e della connessa rinnovata attenzione del legislatore, il dibattito scientifico sul menzionato binomio democrazia-tecnologie digitali si è orientato principalmente su due fronti: da un lato, quello delle opportunità e delle criticità connesse alla digitalizzazione di alcuni strumenti “classici” di partecipazione o, ancora, afferenti alla struttura democratica²; dall'altro, quello che s'interessa delle potenziali (e talvolta pericolose) interferenze che alcuni nuovi soggetti “digitali” possono avere sul funzionamento del sistema democratico³.

Nel solco di quest'iniziale *distinguo*, il tema che si affronterà nel prosieguo si innesta nel primo dei due sopramenzionati orizzonti e si focalizzerà, nello specifico, sulla digitalizzazione del voto elettivo e deliberativo⁴. In particolare, lo scritto cercherà di rispondere a due interrogativi tra loro fortemente interconnessi: può il voto elettronico essere considerato lo strumento idoneo a riavvicinare i cittadini al voto? E, nel caso del voto deliberativo, può la digitalizzazione rappresentare un mezzo di efficientamento dei lavori parlamentari?

Il “voto” rappresenta infatti lo strumento che consente al singolo di manifestare la propria volontà, la quale – in concorso con quella di altri – porta all'assunzione di decisioni collettive di tipo deliberativo o elettivo⁵. La sua disciplina con-

² Sulla digitalizzazione dei processi democratici, gli esempi sono molteplici. Oltre al tema dell'*e-voting* di cui si tratterà nel prosieguo, la dottrina si è interrogata sulle criticità legate alla raccolta delle sottoscrizioni in forma digitale per il referendum e leggi popolari. Si parla in questi casi di «costituzionalizzazione del processo decisionale elettronico»; sul punto: I. Borucki, F. Hartleb, *Debating E-voting throughout Europe: constitutional structures, parties' concepts and Europeans' perceptions*, in *Frontiers Political Science*, n. 5/2023, p. 2.

³ Relativamente a questo profilo ci si riferisce alle piattaforme digitali e dei *social network*, i cui poteri incidono direttamente su alcuni aspetti “costituzionali” essenziali, quali la regolarità dei procedimenti elettorali o, ancora, l'esercizio della libertà di espressione del singolo e/o dei partiti politici in internet, ha indotto la dottrina (e il legislatore) ad interrogarsi sulla necessità di una regolazione. Sul tema, cfr. V. Zeno-Zencovich, *The EU regulation of speech. A critical view*, Editoriale, in *MediaLaws*, 14 giugno 2023; G. Vasino, *Censura “privata” e contrasto all'hate speech nell'era delle Internet Platforms*, in *Federalismi.it*, n. 4/2023, p. 130 ss. e O. Grandinetti, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2022, p. 175.

⁴ Sul punto, preme sin da subito precisare che s'intende per voto deliberativo il voto che concorre all'assunzione diretta di una decisione politica e che si esplica nell'adozione di un atto. Nel presente scritto il voto deliberativo sarà circoscritto al voto espresso dai membri delle Camere nelle aule parlamentari.

⁵ Sulla definizione di voto, vedasi, *ex multis*, F. Lanchester, (voce) *Voto (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, p. 1107; C. Marchese, *Il diritto di voto e la partecipazione politica*, ES, Napoli, 2019, p. 189; E. Grosso, *Articolo 48*, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (a cura di), *Commentario della Costituzione*, vol. I, Utet, Torino, 2006, pp. 961-980, T.E.

fluisce pertanto fra gli standard idonei a misurare il tasso di democraticità di un dato ordinamento giuridico ed è per certi versi anche definibile come indicatore dello “stato di salute” della democrazia. Non è un caso che anche nei lavori preparatori della nostra Assemblea Costituente si sia posto particolare rilievo al “diritto di voto”, descritto come «un diritto estremamente importante, perché con esso vediamo ripristinate la democrazia e la libertà»; democrazia che, nel suo aspetto politico-sostanziale, «si attua attraverso il godimento e l’esercizio del diritto elettorale attivo e passivo»⁶.

Proprio a fronte di questa riconosciuta importanza del voto, il tasso di astensionismo nel nostro Paese (così come nel resto dei paesi europei) rappresenta un fenomeno estremamente preoccupante che riflette – specialmente a partire dagli anni ‘80 – un costante e progressivo aumento della disaffezione dei cittadini al voto e, di conseguenza, alla partecipazione democratica e alla vita politica. Anche per questo, in Italia, il Dipartimento per le riforme istituzionali ha istituito un’apposita Commissione di esperti affinché svolgesse una ricerca, poi compendiata nel Libro bianco⁷ del 14 aprile 2022, indirizzata allo studio di formule in grado di rinvigorire la partecipazione dei cittadini, ridurre l’astensionismo e agevolare il voto. Tra le soluzioni proposte, particolare attenzione è stata dedicata alla digitalizzazione: se da un lato possono intravedersi alcuni primi passi – seppur cauti – verso l’introduzione del voto elettronico, dall’altro sembra permanere una resistenza coriacea a contaminare il *nucleo duro*⁸ del procedimento elettorale con qualsivoglia forma di informatizzazione, ben visibile sia nel recente caso di diniego di validità della raccolta firme mediante *spid* per la presentazione delle liste elettorali⁹, sia nella fase di stallo che sta vivendo la sperimentazione sul voto elettronico.

Frosini, *Diritto di voto e cittadinanza*, in Id. (a cura di), *La lotta per i diritti: le ragioni del costituzionalismo*, ES, Napoli, 2011, p. 138.

⁶ Estratto dell’intervento degli on. Rodi e Caristia nella seduta dell’Assemblea Costituente del 19 maggio 1947. I lavori sono disponibili al sito: <https://www.nascitacostituzione.it/02p1/04t4/048/index.htm>.

⁷ AA.VV., *Libro Bianco “Per la partecipazione dei cittadini – come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”*, a cura di F. Bassanini, 14 aprile 2022.

⁸ Interessante, in questo senso, la ricostruzione di Valbruzzi, che distingue quattro fasi che caratterizzano il ciclo delle elezioni: quella di *collecting/compiling*, deputata alla compilazione dei registri elettorali; la fase *campaigning*, che include la procedura di presentazione delle liste o dei candidati e la campagna elettorale, la fase di *casting*, in cui si esprime il voto e infine la fase di *counting*. Vd. M. Valbruzzi, *L’età delle cyber-elezioni: dal voto elettronico alla digitalizzazione elettorale*, in *Digital Politics*, n. 1/2023, pp. 13-14.

⁹ In questo senso, E. Colzani, *Sottoscrizioni digitali in ambito elettorale: argomenti giuridici a favore*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2023, p. 215 ss. L’A. evidenzia come alcune disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (artt. 3, 8, 9) favoriscano l’uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. Tuttavia, l’art. 2, comma 6 esclude l’applicazione del CAD in materia (tra le altre) di consultazioni elettorali (spec. p. 227).

Data la delicatezza di tale tematica, che interseca un profilo così sensibile quale quello della partecipazione democratica, e con l'obiettivo di rispondere alle *research questions* sopra indicate, la presente indagine – pur se incentrata principalmente sull'ordinamento italiano – si avvarrà dell'esperienza svizzera quale utile spunto di comparazione, che consentirà di svolgere poi alcune considerazioni conclusive. La scelta dell'ordinamento elvetico risulta interessante ai fini della comparazione perché consente di verificare l'implementazione del voto elettronico e di valutarne gli effetti e l'efficacia anche alla luce delle problematiche emerse durante l'emergenza pandemica.

2. L'astratta (in)compatibilità tra le diverse tipologie di *e-voting* e le garanzie previste dall'art. 48 Cost.

Per riuscire nello scopo che lo scritto si propone – ovverosia di indagare se la digitalizzazione del voto, tanto di quello elettivo quanto di quello deliberativo, può riavvicinare i cittadini ai processi politici ed efficientare i lavori del Parlamento – non può prescindersi da una ricostruzione delle diverse sfaccettature in cui si può estrinsecare il voto elettronico e, secondariamente, dal misurare la compatibilità di queste ultime con il nostro dettato costituzionale.

Con riguardo al primo profilo, pare opportuno prendere avvio da una definizione di voto elettronico: con il termine *e-voting* s'intende infatti generalmente l'insieme delle diverse procedure per l'espressione del voto tramite tecnologie elettroniche o digitali¹⁰ ed è proprio in quest'ultima accezione che lo stesso verrà in questa sede utilizzato. Il voto elettronico così inteso può essere poi ulteriormente caratterizzato e classificato in relazione alle diverse fasi del procedimento elettorale che si ha intenzione di informatizzare, ovverosia rispetto al luogo nel quale avviene la votazione. Questa seconda strada è quella solitamente più utilizzata nella dottrina: seguendo tale analisi, si può allora giungere a distinguere, da un lato, il voto definito "presidiato", che avviene in un luogo controllato come può essere il proprio seggio, uno spazio pubblico, o un qualsiasi seggio (c.d. *e-vote semplice*), e, dall'altro, quello esercitato in un luogo non controllato, ad esempio via posta o tramite internet (anche detto, *home-vote* o *internet-voting*).

Tale strumento, nelle sue diverse realizzazioni, deve essere valutato nella sua compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con l'art. 48 Cost., comma 2, che individua precisi requisiti soggettivi (personalità, eguaglianza, libertà e segretezza) da rispettare affinché il voto esercitato possa considerarsi legittimo.

¹⁰ In tal senso, *ex multis*, M. Valbruzzi, *L'età delle cyber-elezioni: dal voto elettronico alla digitalizzazione elettorale*, in *Digital Politics*, n. 1/2023, p. 7; I. Borucki, F. Hartleb, *Debating E-voting throughout Europe: constitutional structures, parties' concepts and Europeans' perceptions*, in *Frontiers Political Science*, n. 5/2023, p. 2.

timo¹¹. Considerando tali requisiti in rapporto alle diverse tipologie di voto elettronico, appare chiaro che l'e-voting presidiato è la soluzione che astrattamente meglio preserva le condizioni costituzionalmente richieste per la legittimità del voto, benché logisticamente più difficoltoso da implementare e meno "rivoluzionario" rispetto all'home-vote. Quest'ultimo, essendo espresso in qualsiasi luogo e momento – purché si sia in possesso di una connessione internet e di un'identità digitale – sembra infatti rappresentare la soluzione maggiormente in grado di abbattere le barriere che ostacolano l'esercizio del voto di alcune particolari categorie di soggetti¹², superando anche la "distanza" che divide il votante dal seggio. Ciononostante, l'home-vote presenta potenziali profili di *vulnus* al requisito della segretezza, che si ripercuotono anche sui caratteri di libertà, personalità ed eguaglianza del voto¹³: pare pertanto difficile coniugare questa modalità con un accertamento, in termini di certezza, della circostanza che il voto sia stato espresso in segreto, liberamente e personalmente, potendosi (al più) solamente presumere la compresenza di tali circostanze. Ma può una semplice presunzione essere sufficiente nel nostro ordinamento?

Complice anche l'assenza di pronunce della Corte costituzionale sul punto, la questione rimane ancora aperta.

Una valutazione (ancorché non definitiva) può però essere svolta prendendo a riferimento la disciplina del voto per corrispondenza per gli italiani residenti all'estero, considerando il fatto che la stessa rientra, al pari dell'home-vote, nella macrocategoria del voto non presidiato. Ebbene, l'esercizio del voto per i cittadini italiani residenti all'estero è garantito da un apposito comma dell'art. 48 Cost., il terzo, che delega alla legge ordinaria la normativa di dettaglio (nella specie, se ne è occupata la l. 27 dicembre 2001, n. 459), precisando che essa deve assicurare l'effettività del diritto di voto. E rispetto a tale disciplina, si possono trarre alcune indicazioni dalla giurisprudenza costituzionale. L'invio per posta delle schede previsto dalla l. n. 459 è infatti divenuto oggetto di un giudizio incidentale promosso dalla magistratura ordinaria, secondo la quale tale disposizione si poneva in contrasto proprio con il principio di segretezza e personalità del voto di cui

¹¹ Sul piano interpretativo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che tali garanzie devono essere osservate in tutte le occasioni in cui il diritto di voto debba essere esercitato, incluse le elezioni di secondo grado (vd. Corte cost. 10 luglio 1968, n. 96, *Considerato in diritto* 3).

¹² A titolo esemplificativo, si pensi ad esempio al dibattito sugli elettori che per ragioni di studio e lavoro vivono lontano dal Comune di residenza e alla macrocategoria dei soggetti fragili.

¹³ Questo profilo è ampiamente indagato in M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, p. 19 ss.; A. Randazzo, *Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)*, in *MediaLaws*, n. 2/2022, p. 49 ss.; E. Caterina, M. Giannelli, *Il voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2021, pp. 6-10.

all'art. 48, comma 2, Cost. Sul ricorso, la Corte costituzionale si è pronunciata con l'ordinanza 27 marzo 2018, n. 63¹⁴, dichiarando l'inammissibilità della questione per ragioni processuali. Pur non entrando nel merito, i giudici costituzionali hanno comunque rilevato, con un'ordinanza definita monitoria¹⁵, le *criticità oggettive* della normativa impugnata nel bilanciamento tra la garanzia di effettività del voto e gli *imprescindibili* requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto.

La decisione, per quanto concisa, fornisce alcuni spunti di riflessione.

Basti per il momento sottolineare che, per consentire il voto per corrispondenza, la l. n. 459 – attraverso una valorizzazione del principio di effettività del voto da leggere unitamente a quello di universalità del suffragio¹⁶ – presuppone una lettura meno rigida dei presupposti di personalità, segretezza e libertà del voto di cui al comma 2 che, seppur non senza critiche da parte della dottrina¹⁷, è ammessa nel nostro ordinamento. In occasione dell'ordinanza del 2018, la Corte ha inoltre cristallizzato il necessario temperamento tra questi elementi, facendo riferimento al necessario «bilanciamento della effettività del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero» con i predetti requisiti costituzionali. Si ricordi inoltre che, sulla stessa scia, in un'ordinanza del 2003 i giudici costituzionali hanno affermato che l'eventuale accoglimento della questione (ndr. di legittimità del voto per corrispondenza) «determinerebbe la conseguenza di rendere assai più difficile l'espressione del voto degli italiani residenti stabilmente all'estero, pur titolari del diritto di voto e quindi componenti del corpo elettorale»¹⁸. Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma spesso l'enfasi che accompagna il dibattito sul voto elettronico distrae dal fatto che ad oggi una parte della cittadinanza già utilizza un voto non presidiato “da remoto”, il quale permette di non escludere aprioristicamente un ingresso dell'*home-vote* nel nostro ordinamento.

¹⁴ Per un commento all'ordinanza in questione, vedasi M. Armanno, *Il voto degli italiani all'estero e la riduzione degli spazi di accesso al giudizio di costituzionalità in materia elettorale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 1° ottobre 2018.

¹⁵ In tal senso, criticamente, M. Galdi, *Per l'effettività del diritto di voto degli Italiani all'estero*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, p. 3.

¹⁶ L'universalità del suffragio si ricava dall'art. 48, comma 2, Cost. ed è un principio comunemente sancito dalle carte internazionali. Per approfondirne il rapporto di tale principio con l'*e-voting* si rinvia a M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, pp. 20-23.

¹⁷ Sulle criticità del voto per corrispondenza, V. Desantis, *Il voto degli italiani all'estero: nuove criticità e vecchi problemi nella prospettiva del superamento del voto per corrispondenza*, in *Federalismi.it*, n. 2/2022, p. 31 ss.

¹⁸ Ordinanza 4 giugno 2003, n. 195.

3. *The Show Must Go On*. Sull'opportunità di una digitalizzazione del voto deliberativo

Tenendo a mente le questioni sopra evidenziate ed ancora ampiamente aperte, occorre ora analizzare le problematiche e le potenzialità che caratterizzano il voto elettronico, partendo in particolare dal voto deliberativo. Quest'ultimo è stato infatti sottoposto ad un forte *stress-test* in tempi recenti, che ha sollecitato una serie di domande che coinvolgono l'esercizio del voto a distanza, nonché una rilettura – da parte della dottrina – dei parametri costituzionali di riferimento, variabile a seconda della posizione assunta.

Prima di entrare nel merito della questione, paiono doverose due brevi premesse di carattere sostanziale. Quanto al rapporto tra voto elettivo e deliberativo, essi sono tenuti insieme dal principio di eguaglianza del voto di cui all'art. 48 Cost., comma 2, sulla base del quale «in tutti i casi in cui il parlamentare esercita funzioni costituzionalmente riconosciute di deliberazione indirizzo e controllo [...] come la votazione di una legge, di una mozione, di un ordine del giorno, si pone sullo stesso piano di chi esprime la scelta per l'uno o per l'altro candidato»¹⁹. In secondo luogo, visto il carattere patologico dell'astensionismo che coinvolge i cittadini nell'esercizio del voto *elettivo* sembra opportuno chiarire che tale criticità non si estende al voto *deliberativo* nelle aule del Parlamento. Quest'ultimo si caratterizza, piuttosto, per un assenteismo fisiologico, che non può definirsi come un fenomeno generalizzato, ma che diviene patologico solo per una percentuale (ridotta) di parlamentari, tra i quali, ad esempio, coloro che figurano come “in missione” in quanto rivestono incarichi di governo²⁰.

Ciò premesso, in tale contesto, il dibattito sul voto deliberativo elettronico ha subito una forte accelerazione dinnanzi a ciò che può essere definito un momento di tensione per l'esercizio stesso di tale voto: si fa riferimento, ancora una volta, al periodo della crisi sanitaria da Covid-19, che ha preso formalmente avvio con la dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, alla quale è seguito un sostanziale silenzio del Parlamento durante il mese successivo, che è perdurato sino all'approvazione, il 25 febbraio, del nuovo calendario della Camera. Proprio nella fase dell'emergenza si assiste ad un cambio di paradigma rispetto all'assenteismo parlamentare, che viene considerato – in maniera del tutto eccezionale – una condizione necessaria per impedire la diffusione del virus. Nei fatti, ciò si è tradotto nel raggiungimento di un *gentlemen*

¹⁹ L. Di Majo, *Un parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dai lavori a distanza*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021, p. 160.

²⁰ Prendendo a riferimento i dati raccolti da Openpolis.it i primi sei mesi della nuova legislatura insediatasi nell'ottobre 2022 vedono un tasso di partecipazione medio alla votazione del 75,25%. Per i parlamentari che hanno anche incarichi di governo (considerati “in missione”) il tasso di presenza in aula si abbassa invece al 21,3%.

*agreement*²¹ da parte delle forze politiche al fine di limitare – per ragioni sanitarie – la presenza dei parlamentari al solo numero legale richiesto per le votazioni, mantenendo un rapporto di proporzionalità fra i gruppi.

La scelta italiana ha rappresentato pressoché un *unicum* nel panorama europeo, ove diversi Paesi hanno invece optato per una prosecuzione dei lavori a distanza con utilizzo del voto telematico. Tale soluzione, motivata dal comune pensiero che «*democracy cannot be suspended in the midst of such a dramatic crisis*»²², vede una chiara ed interessante esemplificazione nell'esperienza svizzera.

In tal senso, il 10 dicembre 2020 l'Assemblea federale svizzera procedeva, attraverso una modifica alla legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento²³, ad introdurre l'*home-vote* – pur se come metodo extra ordinario e temporaneo – per i membri del Consiglio nazionale²⁴ impossibilitati a presenziare a causa di isolamento o quarantena dovuta (esclusivamente) al Covid. La misura si sostanzialmente, quindi, in una deroga temporanea all'obbligo di partecipazione ed era limitata al solo esercizio a distanza del voto²⁵ e ai soli parlamentari affetti da Covid-19; la ragione di tale disparità di trattamento «si giustifica con il carattere eccezionale del presente disciplinamento: il principio della partecipazione fisica va infatti preservato»²⁶. Quest'ultimo inciso, che si ritrova nel Rapporto della Commissione che accompagna il testo di legge, esprime una ragionevole cautela del legislatore svizzero, fondata sul fatto che la partecipazione a distanza alle votazioni del Parlamento non è prevista né dalla Costituzione né dalla legge sul Parlamento. Contrariamente, vi è invece un riferimento alla presenza dei parlamentari nelle aule

²¹ Per approfondire si rinvia a S. Curreli, *L'attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mundus?*, in Lacostituzione.info, 11 marzo 2020.

²² Queste le parole pronunciate dall'allora Presidente del Parlamento europeo David Sassoli alla sessione di apertura del PE il 26 marzo 2020.

²³ La modifica risale al 10 dicembre 2020 e si sostanzia nell'introduzione dell'art. 10a «Voto a distanza del Consiglio nazionale in caso di assenza dovuta al Covid-19» e dell'art. 10b «Interruzione o differimento di una sessione» ed è stata efficace sino al 1° ottobre 2021.

²⁴ Interessante altresì il fatto che l'introduzione dell'*home-vote* è stata limitata ai deputati del Consiglio nazionale, i cui membri sono eletti secondo il sistema proporzionale. La distinzione nel trattamento dei deputati trova giustificazione nel fatto «nella Camera bassa la rappresentatività politica dei partiti assume più importanza rispetto al Consiglio degli Stati. Inoltre, nel Consiglio degli Stati i dibattiti si svolgono secondo altre modalità: sono più aperti, perché le regole che li disciplinano sono meno rigide rispetto al Consiglio nazionale, sicché un deputato presente soltanto per votare sarebbe ulteriormente penalizzato rispetto a un deputato presente in sala» Vd. Rapporto e progetto della Commissione del 1° dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale l'8 dicembre 2020 (FF 2020 8113). Disponibile al sito <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2503/it>.

²⁵ Nel Rapporto e progetto della Commissione si specifica infatti che gli «altri diritti parlamentari possono essere esercitati soltanto nella sala consiliare». Cfr. Rapporto e progetto della Commissione del 1° dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale l'8 dicembre 2020 (FF 2020 8113). Disponibile al sito <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2503/it>.

²⁶ *Ibidem*.

che si ritrova all'art. 159 capoverso 1 Cost. secondo il quale «le Camere deliberano validamente se è *presente* la maggioranza dei loro membri»; una precisazione, questa, che gli estensori del progetto di legge hanno ritenuto superabile in forza di un'interpretazione ai sensi della quale la "presenza fisica" deve ritenersi richiesta solamente ai fini del raggiungimento della maggioranza nelle Camere, così non escludendo che la restante parte dei parlamentari potesse esercitare – legittimamente – il voto a distanza. Ciò nonostante, proprio per la mancanza di una chiara base costituzionale fondante, il legislatore elvetico ha individuato nella forma della legge federale urgente – ai sensi dell'art. 165, capoverso 3, Cost.²⁷ – l'atto legislativo più adeguato al provvedimento in questione, in quanto in grado di primetrare meglio la sua efficacia, garantendo la possibilità di *home-vote* solo sino al 1° ottobre 2021 e solo alle condizioni sopra indicate.

Nel contesto italiano non sono state adottate soluzioni del genere, preferendosi la soluzione del *gentlemen agreement* piuttosto che ricorrere alla digitalizzazione. Tuttavia, anche a fronte delle soluzioni adottate da paesi a noi vicini, tale scelta ha dato luogo ad un intenso dibattito sulla costituzionalità di un Parlamento *smart* durante l'emergenza e sulla possibilità di disporre misure simili a quelle predisposte in Svizzera per i parlamentari impossibilitati a partecipare in presenza. In questo senso, non dissimilmente da tale ultima esperienza, punto nevralgico della discussione è stata l'interpretazione dell'art. 64, comma 3, Cost., in cui – similmente al richiamato art. 159 Cost. svizzera – veniva menzionata la *presenza* dei parlamentari nelle Camere: «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è *presente* la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei *presenti*, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

Prescindendo ora dalla scelta tra un'interpretazione letterale o evolutiva del concetto di "presenza" di cui all'art. 64 Cost., la dottrina si è divisa tra coloro che, proprio in virtù dei requisiti dell'art. 48, comma 2, Cost., hanno intravisto non poche ombre nell'esercizio del voto in luoghi privati²⁸, e quanti invece riprendevano, a supporto dell'*home-vote*, la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui – nella valorizzazione dell'autonomia regolamentare delle Camere – l'interpretazione ed attuazione dell'art. 64 Cost. sarebbe di esclusiva spettanza di ciascuna Camera²⁹. Accumuna entrambe le visioni, ad ogni modo, la necessità di

²⁷ Art. 165, capoverso 3, Cost. «Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo».

²⁸ In tal senso, G. Silvestri, *Covid-19 e Costituzione*, in Unicost.eu, 14 aprile 2020; L. Di Majo, *Un parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dai lavori a distanza*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021, pp. 158-159.

²⁹ Ci si riferisce, in questo caso a N. Lupo, *Perché non è l'art. 64 Cost. a impedire il voto "a distanza" dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una "re-ingegnerizzazione" dei procedimenti parlamentari*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2020, p. 23 ss., il quale a sua volta richiama la

preservare l'operatività del Parlamento, che non può fermarsi, neppure in occasioni eccezionali ed emergenziali, sia per il suo ruolo di «controllore dell'azione del governo [sia] di decisore delle spese da autorizzare»³⁰.

Il dibattito richiamato ha poi toccato un ulteriore importante profilo problematico: insieme ai timori relativi alla personalità, segretezza, libertà ed eguaglianza del voto, deve essere infatti evidenziato anche il timore del potenziale impatto negativo che una tale modalità di voto avrebbe sul dibattito parlamentare, strumento irrinunciabile alla base della decisione politica, problematica che non si presenta, invece, quando si parla di voto elettivo a distanza³¹.

A fronte di questo potenziale *vulnus*, l'esperienza svizzera sembra raggiungere un buon equilibrio tra l'esigenza di rappresentatività delle decisioni e il necessario dibattito politico che deve precederle, e lo fa attraverso una base costituzionale che nel nostro ordinamento manca (ossia quella della legge federale urgente) ma che non per questo non potrebbe essere replicabile attraverso una modifica dei regolamenti di Camera e Senato. Seguendo questa direzione, una strada potrebbe essere quella di sistematizzare l'*e-voting* come soluzione ordinaria per situazioni di natura eccezionale: in tal modo, pur relegando l'*home-vote* a momenti emergenziali e ben definiti, quest'ultimo diverrebbe *facilitatore democratico* complementare rispetto al voto ordinario, in grado di contribuire ad evitare nuove paralisi del Parlamento in situazioni emergenziali.

Pur considerando la difficoltà aggiuntiva di dover non solo garantire una votazione da casa, ma altresì di permettere di seguire i lavori per consentire la partecipazione attiva, le criticità legate all'implementazione dell'*home-vote* dei parlamentari sembrano più agilmente superabili rispetto alle più ampie problematiche – soprattutto in considerazione del maggior numero di soggetti beneficiari, ossia i cittadini – che coinvolgono il voto *elettivo* elettronico. Ed infatti, il numero ridotto dei parlamentari (ancor più sensibilmente ridotto con la l. cost. n. 1/2020) dovrebbe rendere più agevole la fase di identificazione e controllo, nonché di dibattito, anche considerato che la soluzione ivi prospettata si porrebbe come alternativa rispetto alla non-partecipazione ai processi politici (e non alla partecipazione in

sentenza n. 379/1996. Tuttavia, sono numerosi gli studiosi autorevoli che si sono espressi positivamente rispetto al voto a distanza, tra questi si ricorda B. Caravita, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, in *Federalismi.it*, 18 marzo 2020.

³⁰ F. Clementi, *La democrazia rappresentativa si difende pure con il voto a distanza*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2020, p. 379.

³¹ Nella consapevolezza che si tratta di un voto elettivo (e non deliberativo), merita comunque di essere citato il d.l. n. 2/2022 (che ha disciplinato il voto dei grandi elettori che si trovavano in isolamento o in quarantena per Covid-19) come occasione ancor più recente in cui si è scelto di mantenere il voto in presenza e cartaceo, nonostante non si richiedesse l'ingaggio di un dibattito in Parlamento per una deliberazione, ma solo l'esercizio del voto a fini elettivi. Approfondisce il tema, R. Dickmann, *Il decreto-legge n. 2 del 2022 per consentire il voto dei grandi elettori del Presidente della Repubblica in isolamento per Covid-19. Nuove questioni in tema di voto a distanza*, in *Federalismi.it*, n. 5/2022, p. 45 ss.

presenza) e che l'effettività del voto è un principio costituzionalmente tutelato all'art. 48, comma 3, Cost.

Ciò non toglie che nell'implementazione di un sistema di *home-vote* la scelta dell'infrastruttura tecnologica a cui affidarsi sia un tema primario e non scevro di criticità, visto che si richiede un'elevata garanzia di sicurezza, accessibilità e trasparenza del sistema. Proprio a questo proposito sembra interessante guardare all'esperienza, ormai consolidata, dei concorsi pubblici da remoto, nei quali le pubbliche amministrazioni hanno iniziato ad appoggiarsi a *provider* esterni per i controlli di identificazione e di regolarità della procedura. L'ammissibilità allo svolgimento di concorsi pubblici da remoto anche post Covid³² ha senz'altro scopi e obiettivi diversi, ma presenta alcune caratteristiche comuni a quelle che si richiedono per l'esercizio del voto³³, oltre a stimolare la crescita della domanda (e consequenzialmente dell'offerta) di servizi informatici diretti ad interfacciarsi con la cosa pubblica.

4. Prove (e primi passi) verso il voto *elettivo elettronico*

Nel caso del voto elettivo, l'introduzione dell'*e-voting* si fonda su presupposti differenti rispetto al voto deliberativo; l'obiettivo perseguito, in questo caso, è quello di fronteggiare un tasso di astensionismo dei cittadini in continua crescita.

Il tema della partecipazione è stato oggetto di una ricerca riferita all'ordinamento italiano, compendiata nel già citato Libro bianco, il quale – oltre ad una classificazione delle cause del fenomeno dell'astensionismo – tenta di individuare alcuni mezzi per incentivare la partecipazione degli elettori, ponendosi anche il problema della digitalizzazione del procedimento elettorale. Le proposte avanzate in questa direzione si possono sintetizzare nell'introduzione di un *election pass*, sostitutivo delle tessere elettorali cartacee sul modello *green pass*, che permetterebbe di risolvere problemi come lo smarrimento e/o il rinnovo delle tessere, di escludere *ab origine* la possibilità di doppio voto, ma anche di rendere maggiormente praticabili nuove modalità di voto; rispetto a queste, il Comitato suggerisce l'introduzione del voto anticipato presidiato presso strutture autorizzate, nonché la

³² La "stabilizzazione" del concorso pubblico da remoto anche post-Covid è stata consacrata nel d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 "Regolamento recante modifiche al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", art. 1.

³³ Nelle procedure concorsuali da remoto si utilizza una finestra temporale, precedente all'orario di convocazione fissato per l'inizio delle prove, per l'identificazione dei partecipanti tramite documento d'identità e per verificare gli spazi circostanti. Per quanto riguarda poi lo svolgimento delle prove si utilizza un doppio schermo, la webcam del computer e la fotocamera del telefono per un'inquadratura frontale e laterale del candidato.

possibilità di votare presso un altro seggio nel giorno delle elezioni (all'interno però della stessa circoscrizione e collegio)³⁴.

La pubblicazione di tale documento, di per sé priva di vincolatività per il legislatore, acquista maggior rilevanza se letta alla luce dell'istituzione del Fondo per il voto elettronico avvenuta con legge di bilancio 2020³⁵, nonché del relativo stanziamento di 1 milione di euro³⁶. In particolare, il Fondo si propone di iniziare una sperimentazione di *e-voting* nelle elezioni europee e politiche, nonché nei referendum, e si rivolge agli italiani all'estero e agli elettori temporaneamente fuori dal Comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Complice la pandemia, vi sono stati una serie di posticipi circa l'anno in cui attivare la sperimentazione, tra i quali si è avuta anche una modifica (art. 38-*bis*, comma 10, d.l. n. 77/2021) che estendeva il bacino della sperimentazione alle elezioni regionali ed amministrative, sino ad arrivare al d.l. n. 41/2022 che dispone un rifinanziamento del Fondo di un milione di euro per il 2023.

Nonostante la crescente attenzione sul tema e la creazione di un primo embrionale *framework* normativo – per quanto di *soft law* –, la sperimentazione non risulta ad oggi essere stata ancora attivata. Le ragioni di quest'ultimo arresto sembrano potersi rinvenire in un fenomeno efficacemente definito in dottrina come *political divide*³⁷ dell'Italia sul tema del voto elettronico. Le Linee guida, l'istituzione del Fondo per la sperimentazione e il Libro bianco sono infatti misure che fanno capo alla XVIII Legislatura, ma con le elezioni politiche del settembre 2022 e l'inizio della XIX Legislatura, il Parlamento ha visto un radicale mutamento degli equilibri tra partiti, a cui si è accompagnata inevitabilmente una diversa agenda politica del Governo. La digitalizzazione rimane al centro delle priorità, anche e soprattutto visti i vincoli imposti dalla realizzazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, ma l'*e-voting* non sembra rientrare tra queste.

Un passo più deciso nella direzione opposta è stato invece compiuto in Svizzera, ove il 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le nuove basi legali per l'avvio di una fase sperimentale del voto elettivo elettronico che, nei fatti, ha comportato una revisione da parte del Consiglio federale dell'ordinanza sui diritti politici (ODP) e del-

³⁴ A questo proposito il Libro bianco individua la possibilità del voto presso un altro seggio (anche al di fuori del proprio collegio/circoscrizione) per l'elettorale appartenente alle forze armate, ospedalizzato o rappresentante di lista, categorie alle quali peraltro è già consentita la facoltà.

³⁵ Art. 1, commi 627-628, l. n. 160/2019.

³⁶ Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono state demandate ad un decreto del Ministero dell'Interno, che ha adottato il d.m. 9 luglio 2021, con il quale sono state approvate altresì le Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale.

³⁷ Il termine viene utilizzato in M. Valbruzzi, *L'età delle cyber-elezioni: dal voto elettronico alla digitalizzazione elettorale*, in *Digital Politics*, n. 1/2023, p. 24. L'A. si riferisce alle variabili di natura politica in tema di implementazione del voto elettronico in Italia, riportando alcuni dati sulle preferenze degli elettori – distinti in base all'orientamento politico – in materia di digitalizzazione del voto.

l'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE), che consentono ai Cantoni di poter richiedere l'avvio delle sperimentazioni, sempre che siano rispettati i requisiti di sicurezza fissati dal diritto federale³⁸.

In questa cornice, nella seduta del 3 marzo 2023, il Consiglio federale ha accordato l'autorizzazione a 3 Cantoni (Basilea Città, San Gallo e Turgovia) alla ripresa³⁹ della sperimentazione del voto elettronico in occasione delle votazioni federali. Tale autorizzazione sarà valida fino alla votazione del 18 maggio 2025 ed è già stata utilizzata sia per le votazioni del 18 giugno 2023, con ammissione al voto elettronico di 65.000 elettori, sia per quelle del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023.

La tipologia di *e-voting* scelta per tali occasioni è stata quella dell'*home-vote* e, sulla base delle ordinanze di cui sopra, si è previsto un tetto di partecipazione massimo pari al 30% dell'elettorato cantonale e al 10% di quello nazionale; non sono tuttavia conteggiati in tali limiti gli svizzeri residenti all'estero (ma provenienti dai tre Cantoni autorizzati) e i residenti in Svizzera con disabilità che sono considerati gruppi target speciali⁴⁰. Viene lasciata, tuttavia, ai singoli Cantoni una certa discrezionalità sulla scelta di condurre (o meno) la sperimentazione e sulla scelta del sistema di cui vogliono avvalersi per la stessa; decisioni che restano però oggetto di verifiche indipendenti sulla *cybersecurity* da parte della Confederazione.

A fronte di questi primi elementi, pur nella consapevolezza di essere di fronte a stati d'attuazione del tutto diversi, possono comunque essere mosse alcune prime considerazioni.

In primo luogo, in entrambi gli ordinamenti l'*e-voting* rappresenterebbe un mezzo integrato al voto "tradizionale" e che interessa solo un segmento di popolazione, parzialmente coincidente con riferimento ai cittadini italiani/svizzeri residenti all'estero. La scelta prioritaria di questo target sembra confermare un comune (e legittimo) malcontento verso il voto per corrispondenza e, allo stesso tempo, mostra come l'alternativa più plausibile possa essere una soluzione di voto elettronico, nella forma dell'*home-vote*.

³⁸ Comunicato Stampa del 25 maggio 2022 disponibile al sito: <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-89020.html>.

³⁹ Vi è stato un precedente tentativo di sperimentazione, poi interrotto, nel 2019. La sperimentazione coinvolgeva allora 10 Cantoni e non si è potuta concludere a seguito di una consultazione svoltasi nel 2018, dopo la quale il Consiglio federale svizzero ha scelto di non procedere alla revisione della Legge federale sui diritti politici (LDP) nel senso di una previsione del voto elettronico come terzo canale di voto ordinario. Sul punto, vedasi *Voto elettronico quale canale di voto ordinario: il Consiglio federale prevede una consultazione per l'autunno 2018*, in [seco.admin.ch](https://www.seco.admin.ch), 27 giugno 2018.

⁴⁰ Per approfondire si rimanda al documento *Revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici e revisione totale dell'ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (riorganizzazione della fase sperimentale) – Commento in vista dell'entrata in vigore del 1° luglio 2022*, disponibile al sito <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/71747.pdf>.

Certamente la gradualità nell'attuazione dell'*e-voting*, che dev'essere necessariamente preceduta da un'apposita fase di sperimentazione, nonché l'individuazione di un segmento specifico di beneficiari che, quantomeno inizialmente, non coincida con l'intera popolazione, sono elementi che manifestano una opportuna cautela, comune ad entrambi gli ordinamenti analizzati. Insieme a questi vi sono ulteriori fattori da non sottovalutare, considerato che il voto elettronico non può essere preso efficacemente in esame in sé e per sé, bensì necessita dell'analisi di alcuni fattori "ambientali", legati al contesto che caratterizza l'ordinamento in cui l'*e-voting* dovrebbe essere implementato. Tra questi, oltre ai requisiti previsti *ex art.* 48 Cost. e all'interpretazione (forte o debole) degli stessi da parte della Corte costituzionale, vi è il contesto territoriale – che include il macro-tema del *digital divide* e la preesistenza di una "cultura digitale" – e l'essenzialità della fiducia dei cittadini nell'*e-voting*, strettamente correlata alla presenza o meno di un sistema di voto sicuro, attendibile e verificabile e che rispetti i principi di pubblicità e trasparenza.

Tutti questi elementi rendono il voto elettronico un terreno particolarmente magmatico e mutevole da sondare, ma che «non può essere eluso e continuerà a riproporsi, vuoi per lo sviluppo di tecnologie informatiche, sempre più affidabili sul piano della sicurezza, vuoi per l'esigenza di porre definitivo rimedio ai vecchi mali dei sistemi di voto tradizionali»⁴¹.

5. *Some Day, One Day*. Brevi riflessioni conclusive

La domanda se il voto elettronico sia capace di riavvicinare i cittadini alla partecipazione ai processi politici sembra essere di facile risposta perché, nell'immaginario comune, è più semplice votare in qualsiasi luogo, purché dotati di connessione internet ed identità digitale o, in alternativa, in qualsiasi seggio con l'utilizzo di un *election pass* che può essere conservato nel proprio dispositivo mobile, piuttosto che recarsi al seggio del proprio Comune di residenza. A questo proposito, al solo fine di mettere in luce la complessità della questione, sono diversi gli studi empirici che hanno provato a raccogliere dati di diversi paesi per cercare di comprendere gli effetti del voto sull'affluenza, spesso arrivando ad esiti assai diversificati. In taluni casi, si è riconosciuto che il voto elettronico non sembra avere effetti misurabili sull'affluenza aggregata e che, piuttosto di attirare nuovi elettori, si sostituisce principalmente agli strumenti di voto esistente⁴²; in altri, è emerso

⁴¹ M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, p. 42.

⁴² Per approfondire, M. Germann, U. Serdült, *Internet voting and turnout: evidence from Switzerland*, in *Electoral Studies*, n. 47/2017, pp. 1-12; A.J. Berinsky, *The perverse consequences of electoral reform in the United States*, in *American Politics Research*, n. 33/2005, pp. 471-491.

che la disponibilità del voto elettronico ha un'incidenza sull'affluenza alle urne ma solo per alcuni specifici gruppi di cittadini⁴³.

Ciò che spesso viene sottovalutato, sono proprio i fattori ambientali sopra citati, che invece rappresentano una variabile determinante rispetto al binomio voto elettronico-partecipazione e rispetto al raggiungimento del risultato. Non è sufficiente che l'*e-voting* sia costituzionalmente ammissibile, che abbia un'infrastruttura sicura, trasparente ed accessibile, ma si rende altresì necessario un allineamento rispetto ai temi della fiducia dei cittadini, del *digital divide* e di una compiuta alfabetizzazione digitale.

E proprio rispetto a questi ultimi, tornando al nostro ordinamento, l'esame di alcuni dati può aiutare a provare a rispondere alla domanda di partenza con cognizione di causa rispetto ad alcune peculiarità italiane. Fermo restando che l'art. 48 Cost., e contestualmente l'interpretazione forte che ne dà la nostra Corte costituzionale, rende già di per sé difficoltosa un'introduzione di sistemi di *home-vote* generalizzata (salvo nel caso degli italiani all'estero), si prefigura meno complessa, dal punto di vista del rispetto delle garanzie costituzionali, la soluzione dell'*e-vote* presidiato.

La popolazione italiana, secondo il Libro bianco, mostra un progressivo processo di invecchiamento, con una classe di over 65 che negli anni '50 era pari a 1,3 milioni e nel 2021 risulta composta da 6,99 milioni di cittadini, arrivando così a rappresentare l'11,9% della popolazione complessiva⁴⁴. Prendendo come riferimento un bacino più ampio, il Rapporto Annuale 2023 dell'Istat evidenzia che la classe degli over 65 si compone di ben 14 milioni e 177 mila individui al 1° gennaio 2023, pari al 24,1% del totale⁴⁵.

Ora, per quanto lo stesso Rapporto evidenzia altresì che oggi, rispetto a vent'anni fa, la quota di utenti regolari di internet tra le persone di 65 anni sia fortemente aumentata, attestandosi al 36,4%⁴⁶, può intuirsi come il tema del divario digitale continui ad avere un certo spazio e che, considerando tale contesto, il voto elettronico applicato, ad esempio, all'intero corpo elettorale, rischierebbe di tradursi in una misura diseguale e discriminatoria, piuttosto che di riavvicinamento ai processi politici. Per tali ragioni, non può essere vista solo negativamente la "pausa di riflessione" sull'attivazione del Fondo sul voto (ndr. elettivo) elettronico. Le misure del PNRR sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione sembrano infatti rappresentare delle *milestone* intermedie che è necessario raggiungere *prima* dell'avvio di una sperimentazione, andando nella direzione, da un lato, di effi-

⁴³ In tal senso, A. Petipas *et al.*, *Does E-voting matter for turnout, and to whom?*, in *Electoral Studies*, n. 71/2021, p. 1.

⁴⁴ AA.VV., *Libro Bianco "Per la partecipazione dei cittadini – come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto"*, cit., p. 60.

⁴⁵ Rapporto annuale 2023 – La situazione del Paese, Istat, p. 37.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 39.

cientare l'apparato pubblico in termini di infrastrutture digitali e *cybersecurity* e, dall'altro, di imprimere una spinta in avanti rispetto all'adozione su larga scala dell'identità digitale e promuovere (e finanziare) iniziative di educazione digitale⁴⁷. Tutti questi elementi non sono di ostacolo, ma anzi rendono auspicabile un avvicinamento soprattutto dei cittadini, ancor prima che del legislatore, a tale tematica, al fine di consentire, un giorno, l'attivazione di una sperimentazione che possa realmente attecchire sul tessuto sociale, oltre che una seria riflessione sugli strumenti giuridici da impiegare per garantire una sua sicura ed efficace introduzione⁴⁸. Gli output provenienti dalle sperimentazioni rappresentano infatti, a parere di chi scrive, il mezzo più efficace per raggiungere un modello di *e-voting* costituzionalmente conforme, pur nella consapevolezza che – per poter incidere nella partecipazione – non può prescindere da un preventivo allineamento rispetto ai fattori ambientali; che potrebbe essere garantito proprio dall'esito positivo degli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza (specie della Missione 1).

⁴⁷ Alcune delle misure contenute nella Missione 1 del PNRR sono, per l'appunto, 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud (1000 mln); 1.4.4. Adozione identità digitale (255 mln); 1.5. Cybersecurity (623 mln) e 1.6 Digitalizzazione grandi amministrazioni centrali (611,2 mln).

⁴⁸ Interessante, rispetto alla questione della sicurezza, approfondire la questione del voto elettronico tramite tecnologia Blockchain, sul punto M. Ladu, *Contrastare l'astensionismo e favorire la partecipazione: il voto elettronico basato sulle tecnologie Blockchain e Distributed Ledger*, in *MediaLaws*, 14 giugno 2023.

Il binomio disinformazione-sicurezza nel presidio dell'opinione pubblica in ambienti V.R.-A.R.

Alcune annotazioni sulla necessità di un costituzionalismo *by design* dei nascenti metaversi

*Marco Rhao**

Abstract: Since the advent of the First Industrial Revolution, it has been noted in doctrine how technological evolution corresponded to a concomitant evolutionary process of Western constitutional orders in a more distinctly democratic key. A technical-legal evolutionary tandem that has undergone a profound acceleration with the progressive and widespread use of telematic devices in everyday economic-social interactions as in the administration of the “res publica”.

Within this conceptual perimeter, an attempt will be made to explore the mutual conditioning between technological evolution and political-constitutional development. In particular, the impact of disinformation on the life of the State, in its sense of apparatus and community, as well as on the existence and operation of the securitarian paradigm will be explored.

Keywords: *Security; Public opinion; Metaverse; Disinformation; Infodemic; Constitutional evolution.*

Sommario: 1. Profili introduttivi. – 2. Evoluzione qualitativa e quantitativa dello strumento informativo in seno allo Stato comunità: alcune coordinate problematiche. – 3. La problematizzazione del reale nei processi di comunicazione istituzionale. – 4. Disinformazione, infodemia e i margini di condizionamento del fenomeno di poiesi dell'opinione pubblica. – 5. Il costituzionalismo *by design* dei metaversi come presupposto di una resilienza costituzionale.

* Dottorando di ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

1. Profili introduttivi

Sin dall'avvento della I rivoluzione industriale, è stato rilevato in dottrina come in presenza di nuove conquiste in campo tecnico-scientifico fosse osservabile l'emersione di "elementi migliorativi" degli ordinamenti costituzionali occidentali a seguito dei quali essi manifestavano un'evoluzione in chiave democratica¹. Un tandem evolutivo tecnico-giuridico² che, in occasione della nascita della telematica³, ha subito una profonda accelerazione, acuita notevolmente a seguito della diffusione dei ritrovati applicativi di questa scienza nelle quotidiane interazioni economico-sociali⁴, come nell'amministrazione della res pubblica⁵.

La pervasività del "dominio della tecnica" nelle relazioni socio-istituzionali rende cruciale una piena comprensione dei processi di reciproco condizionamento tra evoluzione tecnologica ed evoluzione normativa⁶, nonché più in generale tra la prima e lo sviluppo politico-costituzionale. Un rapporto che, ormai da tempo, le scienze sociali (e tra di esse le scienze giuridiche in particolare) hanno ritenuto necessario approfondire⁷ poiché, in assenza di un simile quadro di sintesi, l'osservazione dei processi organizzativi di una data comunità umana risulterebbe parzialmente distorta, quando non del tutto falsata, (tanto più che i fenomeni sociali di cui in discussione sono collocabili entro la c.d. società del rischio⁸).

¹ Cfr. T.F. Giupponi, *La sicurezza e le sue "dimensioni" costituzionali*, in S. Vida (a cura di), *Diritti umani. Trasformazioni e reazioni*, Bononia University Press, Bologna, 2008, p. 276.

² V., sul punto, le riflessioni di T. Groppi, *Alle frontiere dello stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale*, in *Consulta online*, fasc. III/2020, p. 675 ss., spec. p. 676.

³ Per approfondimenti si rinvia ai pionieristici contributi di Vittorio Frosini e segnatamente, *ex multis*, a Id., *La politica dell'informazione dei calcolatori e delle comunicazioni*, in *Poste e telecomunicazioni*, n. 11-12/1981, p. 34 ss.; Id., *I diritti umani nella società tecnologica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 4/1981, p. 1154 ss.; nonché al volume (edito in prima battuta nel 1973) *Cibernetica, diritto e società*, Roma 3 press, Roma, 2023, p. 81 ss., spec. p. 83.

⁴ V. diffusamente M. Betzu, *Regolare internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 157 ss., spec. p. 169 ss.

⁵ A tal riguardo v. D.U. Galetta, *Transizione digitale e diritto ad una buona amministrazione: fra prospettive aperte per le Pubbliche Amministrazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e problemi ancora da affrontare*, in *Federalismi.it*, n. 7/2022, p. 103 ss.

⁶ Cfr. C. Siccardi, *Organi tecnici e produzione normativa*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2022, p. 799 ss.

⁷ Si pensi, in tal senso, al tema del principio precauzionale, per come emerso e sviluppatosi in seno alla tradizione giuridica europea. Sul punto D. Amirante, *Il principio di precauzione tra scienza e diritto*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, fasc. 2/2001, p. 16 ss.; A. Napolitano, *L'evoluzione del principio di precauzione nel panorama giuridico nazionale ed europeo*, in *De Iustitia Rivista Giuridica*, fasc. 1/2019, p. 64 ss.; S. Grassi, A. Gragnani, *Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale*, in L. Chieffi (a cura di), *Biotecnologie e tutela del valore ambientale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 149 ss.

⁸ Per approfondimenti circa la categoria sociologica della società del rischio si rinvia a U. Beck,

Nel solco di detto rapporto, si collocano le presenti riflessioni con l'intento di evidenziare alcuni profili problematici fatti emergere ovvero in procinto di emergere in un orizzonte di medio termine dalla c.d. digital disruption⁹.

Ciò che, in prima battuta, occorre segnalare è come, nonostante il "ritorno ad uno Stato protagonista" dell'agorà cybernetica, ovvero di un suo tentativo di rilancio dell'intervento pubblico in seno alla "rete"¹⁰ (come al suo esterno¹¹), permangano ancora i residui di quella cultura anarco-liberale che aveva accompagnato la primavera di silicio degli ultimi tre decenni del Novecento. Una traccia culturale che, come è facile intuire, si tradusse, e si traduce tuttora, in una forma di condizionamento politico della "Politica in rete"¹², come delle politiche di rete, che spinse la c.d. cybersociety ad alimentare l'inganno della disintermediazione radicale¹³. Un inganno estremamente seduttivo per larghe fette tanto della cittadinanza quanto del contesto mainstream economico e culturale occidentale, che serba talvolta al suo interno (senza neppure celarla) la volontà di rimuovere i "filtri istituzionali" deputati alla regolazione delle interazioni sociali in favore di una loro sostituzione da parte di soggetti giuridicamente promiscui¹⁴. Tali perché, pur essendo qualificabili come privati, agiscono come attori pubblici come è facile desumere dalla natura e dalla portata del potere da essi esercitato sul funzionamento dell'architettura politico-sociale.

Conditio humana. Il rischio nell'età globale, GLF Editori Latenza, Roma-Bari, 2008; Id., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma, 2013. Quanto poi ai profili giuspubblicistici della categoria di cui si discute, si rinvia a M. Simoncini, G. Martinico, *Dall'emergenza al rischio nel diritto pubblico comparato: un'introduzione*, in *DPCE online*, fasc. spec., 2022, p. 67 ss. Gli Autori affrontano il tema del rischio tanto in prospettiva costituzionalistica quanto in quella amministrativistica, avendo cura di collocare l'attività ricostruttiva in un orizzonte comparativo.

⁹ Un tema, quello della *digital disruption*, tanto complesso quanto suggestivo che sussume al suo interno tutte una serie di fenomeni in grado di sollecitare l'attivazione di un processo adattivo delle scienze sociali, ed in special modo delle scienze giuridiche, rispetto alle nuove frontiere dell'umano agire digitalmente mediato. Per approfondimenti sul tema, nella sua declinazione costituzionalmente sensibile, v. G. Mobilio, *L'intelligenza artificiale e i rischi di una "disruption" della regolamentazione giuridica*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2020, p. 401 ss.

¹⁰ Circa i profili del "protagonismo statale" in seno al cyberspazio, v. diffusamente L. Abba, A. Lazzaroni, M. Pietrangelo, *La Internet governance e le sfide della trasformazione digitale*, ES, Napoli, 2022.

¹¹ Diffusamente, sul punto, F. Bassanini, G. Napolitano, L. Torchia (a cura di), *Lo Stato promotore: come cambia l'intervento pubblico nell'economia*, il Mulino, Bologna, 2021.

¹² Da ultimo, v. A. Cardone, *Algoritmi e ict nel procedimento legislativo: quale sorte per la democrazia rappresentativa?*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 2/2022, p. 357 ss.; E. Catelani, *La e-democracy come strumento per l'attivazione della partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti normativi e delle politiche europee*, in *Osservatoriosullefonti.it*, fasc. 2/2023, p. 201 ss.

¹³ Pare utile qui richiamare le riflessioni offerte, in materia di disintermediazione, da A. D'Atena, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale*, in *Rivista AIC*, fasc. 2/2019, p. 583 ss.

¹⁴ Sul punto, si rinvia al volume F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, ESI, Napoli, 2022, p. 105 ss.

È indubbio che il tema dei corpi intermedi sia uno dei sentieri che le scienze giuridiche hanno a lungo battuto¹⁵, tuttavia, parrebbe esservi uno iato materiale ed ideale tra i corpi intermedi tradizionali e quelli di nuova generazione. Se, infatti, «i vecchi mediatori si presentavano come tali sulla scena pubblica, erano scalabili, avevano statuti conoscibili. [...] I nuovi mediatori non si presentano come tali, non sono scalabili, non hanno visibili statuti. [...] Inoltre, va poi evidenziato come i nuovi mediatori orientano la nostra vita quotidiana in misura maggiore rispetto ai mediatori tradizionali¹⁶. Ma, a differenza di costoro, non appaiono nella loro vera veste. I rischi sono evidenti. Per i mediatori occulti non ci sono né regole né contropoteri; senza idonee contromisure sono destinati a esercitare sulle nostre vite un potere infinito»¹⁷.

Tuttavia, l'Occidente non è certo nuovo a simili processi transitivi dell'esercizio del potere e così la sua tradizione giuridica¹⁸. Si pensi, a tal proposito, a realtà imprenditoriali preindustriali come la britannica Compagnia delle Indie Orientali o, ancora, la Compagnia della Baia di Hudson, sempre facente capo alla Union Jack. Delle società che oggi definiremmo multinazionali, in tutto e per tutto accostabili ai cc.dd. Giganti della Silicon Valley, che, avendo quale proprio fine ultimo l'approvvigionamento di risorse naturali o lo sviluppo di specifici segmenti mercantili, esercitavano poteri sovrani¹⁹ su territori amplissimi, disponendo di propri eserciti, di uffici preposti all'esercizio di funzioni giurisdizionali ed alla riscossione di tributi di vario genere. Soggetti che amministravano, di fatto, funzioni pubbliche, avendo quale obiettivo il conseguimento di margini di profitto derivanti dall'occupazione dei territori coinvolti, nonché la contestuale redistribuzione di questi ultimi tra i componenti della compagine societaria.

¹⁵ Per approfondimenti circa il tema dei “corpi intermedi”, v. la ricostruzione offerta da F. Basanini, *I corpi intermedi nella democrazia del XXI secolo: la sfida della disintermediazione*, in *Astrid Rassegna*, fasc. 5/2021, p. 1 ss.

¹⁶ Il richiamo in questione va al processo evolutivo dei partiti, soggetto ad un progressivo loro svuotamento della funzione mediatrice tra Stato comunità e Stato apparato. Si v. per una efficace quanto articolata ricognizione della dottrina costituzionalistica, circa il soggetto partito AA.VV., *Concetto e funzione dei partiti politici*, in *Nomos*, fasc. 3/2015.

¹⁷ L. Violante, *Diritto e potere nell'era digitale. Cybersociety, cybercommunity, cyberstate, cyberspace: tredici tesi*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, fasc. 1/2022, p. 145 ss.

¹⁸ Per approfondimenti circa la categoria *de qua* v. diffusamente V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law*, VII ed., Giappichelli, Torino, 2021. In particolare, ai fini di una migliore comprensione dei profili di specificità dell'identità giuridica di cui si discute, si rinvia ai profili comparatistici contenuti a p. 501 ss.

¹⁹ Circa un inquadramento delle principali coordinate dottrinali inerenti all'inquadramento costituzionale della categoria della sovranità, v., *ex multis*, M. Galizia, *La teoria della sovranità dal Medio Evo alla Rivoluzione francese*, Giuffrè, Milano, 1951; C. Schmitt, *Teologia politica*, in Id., *Le categorie del 'politico'*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna, 1972; H. Kelsen, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, trad. it. a cura di A. Carrino, Giuffrè, Milano, 1989. Per recenti spunti di riflessione in materia, si rinvia a A. Morrone, *Sovranità*, in *Rivista AIC*, fasc. 3/2017.

Proprio in questa specifica componente “neocoloniale”, potrebbe forse identificarsi il tratto di “innovazione” delle “Compagnie di nuova generazione”. Queste ultime non necessitano di nuovi continenti da scoprire e colonizzare, di popoli liberi da assoggettare. Esse generano le proprie “isole nella rete”²⁰ e la seduzione di queste ultime porta platee immense di uomini liberi ad abitarle per buona parte del proprio quotidiano.

Come sollecitato da avvertita dottrina, occorrerebbe pertanto rivolgere lo sguardo a questi precedenti storici per giungere a comprendere appieno il funzionamento delle contemporanee “compagnie del digitale”²¹. Una conoscenza che si rende funzionale alla neutralizzazione dell'eventuale riemersione di quelle storture (dapprima giuridiche e poi sociali) che caratterizzarono il proto-liberalismo e, più in particolare, il proto-liberismo europeo²².

La richiamata attenzione per i precedenti storici si rende ancor più utile, se non necessaria, considerando la complessità che caratterizza il tessuto socioeconomico coinvolto dalla “digital disruption”²³. Se, infatti, la società premoderna si distingueva per le sue solide compartimentazioni sociali gerarchicamente definite, quella postmoderna si presenta altrettanto ripartita. Tuttavia, la sua articolazione si sviluppa sul piano orizzontale, coinvolgendo il singolo entro distinti e molteplici sottoinsiemi sociali. Sul punto, vi è stato chi ha parlato di una tripartizione essenziale della società: analogica, digitale e, di una terza, qualificabile come cybersociety.

La prima appare caratterizzata dal principio di rappresentatività²⁴, dalla valorizzazione di specifiche formazioni sociali quali veicolo di democrazia e parteci-

²⁰ Espressione mutuata dalla letteratura *cyberpunk* di fine Novecento. Si v., sul punto B. Sterling, *Isole nella rete*, trad. it. B. Cicchetti, Fanucci, Roma, 2003.

²¹ Cfr. L. Violante, *op. cit.*, p. 148.

²² In tema di storture, l'attenzione di chi scrive si è rivolta, in modo prioritario seppur non esclusivo, al tema dell'eguaglianza, o meglio della natura dicotomica di questo principio, che alimentò nel corso dei secoli (per lo meno sino all'avvento della sua dimensione sostanziale) processi di inasprimento dell'iniquità dei rapporti tra consociati, poiché squisitamente circoscritta alla sua dimensione formale. Sul punto, utili spunti di riflessione sono rinvenibili in O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di uguaglianza? Un tentativo di problematizzazione del dibattito interno alla luce dell'esperienza sovranazionale*, in C. Calvieri (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 439 ss.; M. Della Morte (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015*, ES, Napoli, 2016.

²³ Utili spunti di riflessione, ai fini di una comprensione tecnica ad ampio spettro del fenomeno, sono in C. Frigerio, F. Maccaferri, F. Rajola, *ICT e società dell'informazione*, McGraw-Hill Education, Milano, 2023.

²⁴ Il tema della rappresentanza politica è, da sempre, oggetto di analisi da parte dell'accademia. Per un affresco del tema di cui si discute, *ex multis*, D. Fisichella, *La rappresentanza politica*, Laterza, Bari, 1996; S. Curreri, *Democrazia e rappresentanza politica dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze University Press, Firenze, 2004; C. De Fiore, *Rappresentanza politica e legge*

pazione civica alla politeia, nonché dalla accountability di queste ultime (e segnatamente dei partiti) rispetto alle scelte operate in materia di gestione della “cosa pubblica”²⁵. Quest’ultimo profilo della società analogica appare di particolare rilevanza, in quanto il paradigma democratico riposa prioritariamente su di un solido sistema di controllo dell’operato di questi soggetti, a cui si riconnette l’esistenza di meccanismi di loro sostituzione da parte della comunità politica, in caso di “perdita della fiducia da parte dell’unico soggetto sovrano”: il corpo elettorale.

La seconda, invece, affonda la propria ragion d’essere in seno alla diffusa richiesta di maggiori margini di disintermediazione. Essa riconosce quale proprio orizzonte d’azione il progressivo superamento del principio rappresentativo attraverso il ricorso a strumenti di c.d. democrazia diretta²⁶.

In questa specifica manifestazione della società, ovvero in questa meta formazione sociale, ciascuno concorre alla costruzione della propria identità nella rete ed attraverso la rete. Pur essendovi amplissimi spazi di libertà in questo “upgrade sociale”, è d’uopo constatare come ad esso siano riferibili eguali incrementi della complessità (e soprattutto della fragilità) dei livelli di responsabilità degli attori che ivi pongono in essere le proprie interazioni socio-economiche.

Complessità e fragilità che, alimentandosi dell’ampliamento di opportunità offerto dal digitale, rendono quest’ultimo fonte di concreti pericoli per il singolo²⁷, per le formazioni sociali entro le quali costui realizza la propria identità²⁸ (con il suo portato di bisogni ed aspirazioni), come per l’organizzazione politica ed amministrativa a cui la comunità degli “individui integrati” affida la gestione della *res pubblica*.

Quanto, poi, al tema della cybersociety, essa è stata rappresentata come il «frutto

elettorale, Giappichelli, Torino, 2007; G. Maestri, *L’ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, Roma 3 Press, Roma, 2018.

²⁵ Sul punto, v. P. Caretti, M. Morisi, G. Tarli Barbieri (a cura di), *Il divieto di mandato imperativo: un principio in discussione*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019. Peraltro, sulla «qualità» del ceto politico da cui dipende il livello adattivo alla realtà del principio rappresentativo v., di recente, P. Logroscino, *Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei partiti*, in *Consulta online*, fasc. II/2021, p. 406 ss.

²⁶ Una categoria concettuale piuttosto ampia, che ha a lungo interessato la produzione dottrinale costituzionalistica e che la interessa tutt’ora. Si rinvia, per un interessante affresco sul tema, a AA.VV., *Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo*, in *Federalismi.it*, numero speciale, fasc. 1/2017, p. 126 ss.

²⁷ Per una panoramica dei profili problematici connessi al fenomeno espansivo di cui in discussione, si rinvia a T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, *Diritti e libertà in internet*, Le Monnier Università, Firenze, 2017.

²⁸ Quanto al processo adattivo della formazione sociale in ambienti digitalmente mediati, si rinvia a I. Rivera, *Il ruolo di Internet nell’ordinamento democratico contemporaneo. Prospettive evolutive e direttrici di sviluppo*, in AA.VV., *Democrazia diretta vs Democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo*, in *Federalismi.it*, numero speciale, fasc. 1/2017, p. 84 ss.

della modernizzazione della società digitale, per effetto delle molteplici, interconnesse e alluvionali applicazioni del digitale»²⁹. La cybersociety, che offre al cybernauta ancora più ampi spazi di libertà, richiede in cambio che quest'ultimo paghi il prezzo di questa libertà cedendo la propria quota di "ricchezza metacybernetica": i propri dati³⁰.

Ciò che però identifica univocamente la cybersociety dalla società digitale è l'inclusione in seno al processo di scambio ed elaborazione dati dei sistemi di data management, come il machine Learning, la I.A.³¹ o più in generale l'interazione uomo-macchina. Pertanto, volendo approfondire i distinguo tra le differenti accezioni di società, e segnatamente delle ultime due ipotesi, se nella società digitale prevale il network, nella cybersociety prevale l'automazione.

Alla luce di questa stratificazione sociale, in cui cittadini, imprese e istituzioni vivono contestuali e integrati vincoli di appartenenza, appare opportuno interrogarsi circa l'eventuale transitabilità delle tradizionali categorie giuridiche, emerse e maturate in seno alla prima tipologia di società, tra i molteplici luoghi della socialità postmoderna, tenendo conto che il cyberspace costituirà (presto o tardi) il contesto in cui verrà vissuto gran parte del quotidiano di ciascuno. Ciò è ancora più delicato se si pensa al processo di svuotamento semantico della categoria filosofica "verità", che a seguito dell'avvento della già ripetutamente richiamata postmodernità, ha subito un processo di irraggiamento semantico, di sublimazione del suo significato a fronte di un abuso del suo significante.

Giova in tal senso richiamare quanto espresso, nel corso degli ultimi trent'anni, da avvertita dottrina, la quale rileva come, ormai, ogni verità sia suscettibile di effettività solo ove si sia disposti a ritenerla tale, poiché «non ci sono fatti, solo interpretazione»³².

²⁹ L. Violante, *op. cit.*, p. 145.

³⁰ Per un recente quanto ampio affresco dei profili giuridicamente sensibili del tema di cui si discute, v. E. Cremona, F. Laviola, V. Pannelli, *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Giappichelli, Torino, 2022.

³¹ V., da ultimo, F. Pizzetti, *Con AI Verso la Società digitale*, in *Federalismi.it*, fasc. 23/2023, p. IV ss.

³² M. Ferraris, *Postverità e altri enigmi*, il Mulino, Bologna, 2017, p. 21. Per utili spunti in materia di verità post-moderna, ovvero post-verità, *ex multis*, v. G. Maddalena, G. Gili, *Chi ha paura della post-verità?*, Marietti, Bologna, 2017; A.M. Lorusso, *Postverità*, Laterza, Bari-Roma, 2018; L. McIntyre, *Post-verità*, Utet, Torino, 2019; G. Fioriglio, *Post-verità, paura e controllo dell'informazione: quale ruolo per il diritto?*, in *Governare la Paura: Journal of Interdisciplinary Studies*, 2019, p. 105 ss.

2. Evoluzione qualitativa e quantitativa dello strumento informativo in seno allo Stato comunità: alcune coordinate problematiche

Occorre svolgere alcune preliminari riflessioni su specifici frangenti di questa evoluzione giuridico-sociale della realtà in cui tanto lo Stato apparato quanto quello Comunità agiscono ed interagiscono tra loro anche attraverso gli “spazi cibernetici” in via di emersione, al fine di evitare che le enucleazioni in materia di sicurezza, nonché le loro ricadute tecnologicamente sensibili, risultino “opache”. Giova, pertanto, avviare il percorso di riflessione ricordando come la vita in rete, agli albori del protocollo Internet, abbia dovuto fare i conti con un’apparente neutralità giuridica³³ della dimensione tecnologica, concezione figlia della subcultura anarco-liberale Cybherpunk³⁴ che permeava tanto il contesto accademico quanto quello industriale direttamente coinvolto dalla c.d. new economy.

Questa concezione, con il tempo, è stata «ampiamente superata dalla progressiva espansione dell’intervento statale e dalla regolazione delle reti e delle attività» che attraverso di esse venivano poste in essere. Le infrastrutture ICT, infatti, erano principalmente costituite da «elementi fisici [...] necessariamente collocati da qualche parte all’interno del territorio dello Stato». Su queste componenti, pertanto, lo Stato rivendicò l’esercizio dei propri poteri³⁵.

Tuttavia, questa circoscrivibilità geografica, e dunque giuridica³⁶, dei profili materiali della sfera digitale ha ben presto dovuto fare i conti con nuove opportunità di calcolo e scambio dei dati da parte dei “nodi della rete”, i quali possono attualmente lavorare tanto in modo sequenziale quanto in modalità simultanea (come accade con l’impiego della ormai nota tecnologia blockchain³⁷).

³³ *Ex multis*, si rinvia per approfondimenti circa le coordinate costituzionali del tema a G. De Minico, *Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1/2016, p. 1 ss.

³⁴ Per approfondimenti v. L. Paccagnella, *Il potere dei codici: crittografia, cybherpunk e movimenti sociali*, in *Quaderni di Sociologia*, n. 23/2000, p. 48 ss.

³⁵ Cfr. V. Zeno-Zencovich, *Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, vol. 31, n. 4-5/2016, p. 683 ss., spec. p. 686.

³⁶ Un ruolo di particolare interesse è rivestito dal vincolo che lega l’operatività degli ordinamenti giuridici alla dimensione spaziale di loro riferimento. Utili spunti di riflessione in materia, sono rinvenibili in G. Campesi, *Geografia giuridica dei confini*, in *Sociologia del diritto*, n. 3/2021, p. 15 ss.; G. Punziano, C.C. De Falco, D. Trezza, *Tra geografia delle narrazioni e geografia dei contagi in Italia: il contributo dell’analisi spaziale e del contenuto dei tweet alla comprensione della pandemia*, in *Sociologia e Ricerca Sociale*, 2021, p. 84 ss.

³⁷ Per approfondimenti circa i profili tecnici della tecnologia *blockchain*, v. A.M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin. Programming the Open Blockchain*, O’Reilly Media, Sebastopol, 2017. Quanto ai profili giuridici degli impieghi di questa tecnologia v., per approfondimenti in ambito giusprivatistico, G. Vulpiani, *La nullità contrattuale nel diritto civile italiano: frammentazione, conferma e nuove tecnologie*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, n. 16/2022, p. 412 ss. e, per approfondi-

I dati trasmessi, inoltre, stanno cessando di essere mere comunicazioni, acquisendo (grazie ad un incredibile quanto rapido sviluppo hardware e software) i connotati di autentiche esperienze multisensoriali³⁸, da cui sembrerebbe scaturire una concreta emancipazione delle sempre più complesse “molecole del cyberspazio” (i big data)³⁹ dal campo semantico del predetto protocollo. La qual cosa sembrerebbe poter incidere sulla fondatezza dell'assunto, avanzato da autorevole dottrina, secondo cui «Internet non ha territorio – e dunque non pone questioni di sovranità – perché da un punto di vista tecnico non ne può avere uno»⁴⁰.

Il metaverso, superando i tradizionali processi di interazione mono o, al più, bi-sensoriali, nonché abbandonando le modalità di trasferimento ed elaborazione dati di natura sequenziale (quando fondato su catene di blocchi), parrebbe poter erodere definitivamente il concetto di internet come protocollo, come mero strumento di osservazione di un flusso di impulsi elettrici ed elettromagnetici, fondati sulla logica binaria “1-0” o “on-off”.

Da qui, la necessaria presa d'atto dell'emersione di una concreta evoluzione dei limiti d'azione del Cybernauta. Un nuovo modo di concepire l'infosfera⁴¹, da cui scaturisce uno sterminato spazio di esercizio di plurime libertà, che rafforza quella «nuova forma di personalizzazione molecolare, che, introdotta solo parzialmente dai social network 2d, consente a imprese e singoli individui livelli d'interazione che fino a non molti anni addietro erano accessibili solo alle grandi organizzazioni»⁴².

menti di natura giuspubblicistica, C. Poncibò, *Il diritto comparato e la «Blockchain»*, ESI, Napoli, 2020. Ulteriori spunti sono offerti da S. Ciucciavino, M. Faioli, A. Toscano, *Blockchain, politiche pubbliche, regole. Dalle semplificazioni amministrative alla digitalizzazione*, in *Federalismi.it*, fasc. 2/2021, spec. p. 117 ss.; E. Navarretta, L. Ricci, A. Vallini (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. I, *Blockchain, democrazia e tutela dei diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2021. V., volendo, anche M. Rhao, *Il paradosso di Nakamoto: utilità attese e pericoli potenziali di un impiego istituzionale della tecnologia blockchain*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, vol. 4, n. 1/2022, p. 213 ss.

³⁸ L. Cappannari, *Futuri possibili. Come il metaverso e le nuove tecnologie cambieranno la nostra vita*, Giunti, Firenze-Roma, 2022, p. 270.

³⁹ I big data hanno, negli ultimi anni, sollecitato un vivace dibattito dottrinale. Per un affresco degli spunti maturati sul tema dalla dottrina, si v., *ex multis*, F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Giappichelli, Torino, 2018; A. Simoncini, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, fasc. 2/2023, p. 1 ss.

⁴⁰ V. Zeno-Zencovich, *Intorno alla decisione nel caso Schrems*, cit., p. 690.

⁴¹ Sui profili costituzionalmente sensibili dell'infosfera v. A. Simoncini, *Sistema delle fonti e nuove tecnologie. Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo*, in *Osservatorio sulle fonti*, fasc. 2/2021, p. 723 ss.; G.L. Conti, *Contratto sociale e ground-norm al tempo degli unicorni*, in *Rivista di informatica e diritto*, fasc. 1/2022, p. 77 ss.

⁴² G. Verona, *La definizione di interesse e sicurezza nazionale economico-finanziaria in epoca digitale*, in *Sicurezza e Libertà. Intelligence e cultura della sicurezza a dieci anni dalla riforma*, in *Gnosis. Rivista italiana di Intelligence*, n. 11/2017, p. 59 ss., spec. p. 61.

I social media, perfino quelli bidimensionali con cui la stragrande maggioranza degli individui è abituata ad interagire quotidianamente ormai da due decenni, sono stati qualificati dalla dottrina come ambienti caratterizzati (rispetto ai contenuti ivi condivisi) da ampi margini di scelta⁴³. Ciò renderebbe i social network, se si volesse limitare il campo euristico alla loro primigenia funzione, «contesti comunicativi dominati esclusivamente da dinamiche di esposizione selettiva»⁴⁴.

Gli utenti, una volta entrati all'interno di questi spazi di socialità cyberneticamente mediata, vengono prevalentemente interessati da un processo di costruzione della conoscenza "algoritmicamente indirizzato" verso la soddisfazione delle aspettative di cui gli individui erano portatori, rispetto ad uno specifico tema, prima di accedere al network. In altre parole, il singolo utente non troverebbe in questi media un efficace veicolo di massimizzazione dell'accesso alle informazioni inerenti ad una data questione, bensì un crogiolo iperpersonalizzato tale da consentirgli di forgiare la propria percepibilità della realtà sulla base delle proprie pregresse opinioni. Ciò avviene perché l'utente è esposto, nel corso della "navigazione", ad una mole di dati prevalentemente compatibili con il suo bagaglio conoscitivo o emotivo, dati che resterebbero celati ad un secondo individuo, portatore di opinioni differenti e di un patrimonio di conoscenze⁴⁵.

Occorre far presente, tuttavia, come vi siano margini di frattura di queste filter bubbles⁴⁶.

Le scienze sociali hanno infatti rilevato come l'abbondanza (o la scarsità) di una particolare categoria di informazioni non coinciderebbe necessariamente con i desideri degli utenti o, quantomeno, che questi media appaiano parzialmente più porosi di quanto non possa rilevarsi ad un primo approccio⁴⁷.

Tuttavia, se è vero l'assunto per cui «il limite è insito nel concetto di diritto»⁴⁸, allora questi illimitati e parzialmente condizionati (o condizionabili) impieghi del dato rischiano di indebolire i nodi giuridici «del sistema sociale interconnesso dalla rete»⁴⁹.

⁴³ V., sul punto, N. J. Stroud, *Selective exposure theories*, in K. Kenski, K. Hall Jamieson (a cura di), *The Oxford Handbook of political communication*, Oxford University Press, New York, 2017, p. 531 ss.

⁴⁴ A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *Chi si fida del vaccino anti-Covid? Infodemia, percezione di «information overload» sui social media e polarizzazione ideologica*, in *Comunicazione politica, il Mulino – Rivisteweb*, fasc. 3/2021, p. 437 ss., spec. p. 441.

⁴⁵ Al riguardo, si v. le posizioni assunte in M. Prior, *Post-broadcast democracy. How media choice increases inequality in political involvement and polarizes elections*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

⁴⁶ Per riferimenti circa i riflessi costituzionali delle *filter bubble*, v. G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in *Medialaws*, fasc. 1/2018, p. 19 ss., spec. p. 28 ss.

⁴⁷ In tal senso S. Messing, S.J. Westwood, *Selective exposure in the age of social media. Endorsements trump partisan source affiliation when selecting news online*, in *Communication Research*, 41(8), 2014, p. 1042 ss.

⁴⁸ Si v., sul punto, Corte cost., sentenza n. 1/1956.

⁴⁹ G. Verona, *op. cit.*, p. 62.

Tale debolezza non solo incide sullo *status civitatis* dell'individuo, ma rischia di “fratturare” l'archetipo democratico-sociale, costantemente messo in discussione da una crescente tensione intrinseca al tessuto socioeconomico, come dall'insorgenza di “guerre ibride”⁵⁰. Inoltre, ai menzionati fenomeni di conflitto va sommandosi, sempre più ed in prospettiva complementare alle pregresse fonti di rischio, il crescente rilievo (sociale, giuridico ed economico) della dimensione informativa che, come si è avuto modo di rilevare a margine della recente pandemia da Coronavirus o dal perdurante conflitto russo-ucraino, concorre ad alimentare (con le storture che di frequente la caratterizzano) quei fenomeni emergenziali classificabili come analogici⁵¹.

Del resto, indicatore della fondatezza di quanto affermato è la necessità, avvertita tanto dai legislatori nazionali quanto da quello unionale, di interrogarsi sul tema, poiché gli effetti delle storture di cui sopra sono risultate idonee ad inasprire i già compromessi nodi che concorrono alla tenuta del tessuto socioeconomico, come della performatività delle politiche pubbliche messe in campo dagli attori istituzionali.

Ad esempio, la diffusione di notizie false o fuorvianti (apparentemente provviste di riscontri scientifici), teorie del complotto fortemente caratterizzate da una matrice antisociale, campagne d'odio verso le istituzioni o coloro che a queste ultime si affidano, possono financo giungere a generare, e dunque non solo alimentare, fenomeni emergenziali. La qualcosa, posta a sistema con le riflessioni sin qui svolte, fa della disinformazione o della manipolazione dell'informazione⁵², uno dei punti di frattura della contemporanea “regolarità socio-istituzionale”, su cui riposa la *tranquillitas* giuridica del cittadino.

⁵⁰ Cfr. C. Jean, *Guerre asimmetriche, infowar e nuova geopolitica*, in *Aspenia*, n. 80/2018, p. 188 ss.

⁵¹ Per utili spunti circa il tema della disinformazione, nonché dei risvolti costituzionalmente sensibili di una sua interazione con le fattispecie emergenziali, v. F. Sammito, G. Sichera, *L'informazione (e la disinformazione) nell'epoca di internet: un problema di libertà*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1/2021, p. 77 ss.; A. Lo Calzo, L. Pace, G. Serges, C. Siccardi, P. Villaschi (a cura di), *Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà. In memoria di Paolo Carrozza*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, Quaderno n. 3/2021; A. Nicita, *Il mercato delle verità come la disinformazione minaccia la democrazia*, il Mulino, Bologna, 2021; O. Pollicino, G. De Gregorio, M. Bassini, *Internet law and protection of fundamental rights*, Bocconi University Press, Milano, 2023, p. 95 ss.

⁵² Recenti spunti, utili alla comprensione della portata di questo fenomeno, sono offerti da M. Mezzanotte, *Fake news, deepfake e sovranità digitale nei periodi bellici*, in *Federalismi.it*, n. 33/2022, p. 44 ss.; E. De Blasio, M. Sorice, *Il disordine informativo e l'odio in rete. Democrazia a rischio*, in *Hermes: Journal of Communication*, Issue 22/2023, p. 217 ss.

3. La problematizzazione del reale nei processi di comunicazione istituzionale

Se poi si volesse spostare il focus dell'indagine sul tema della verità nel cyberspazio, quando declinato entro la terza *species* della socialità, occorrerebbe costatare come lo stesso assuma contorni ben più netti e preoccupanti.

Questa terza dimensione sociale, infatti, con la sua mutevole rosa di “piazze cibernetiche”, si è dimostrata fertile brodo di coltura di menzogne presentate in qualità di verità collaterali (ovvero alternative). Un tipo di media la cui azione non è orientata a rappresentare la realtà, bensì a costruire una delle infinite e possibili realtà, sulla base delle aspettative di chi la recepisce.

Ciò rafforza l'assunto esposto in precedenza, circa il potere pubblico esercitato da attori privati, genericamente rubricabili sotto l'etichetta di big tech. Esse esercitano, come detto, un potere politico rimarchevole, non solo perché in grado di sopperire alle tradizionali funzioni dello Stato, in un'ottica rigorosamente utilitaristica, ma poiché capaci di fatto di creare opinioni, così esercitando una «funzione regolatrice della vita dei privati e degli Stati, [...] e dunque disponendo liberamente della qualità dell'attività privata e pubblica»⁵³.

Questa ingerenza tanto nella dimensione materiale quanto cognitiva, se non morale, degli attori sociali da parte dei “giganti del silicio” impatta, in prospettiva sistemica, sulla costruzione dell'opinione pubblica. Quest'ultima, svuotata del principio di libertà che da secoli alimenta il suo processo poetico, si dimostra non solo in grado di distorcere il processo di selezione della classe politica da parte del corpo elettorale, ma anche di impattare sul funzionamento *lato sensu* della macchina statale. Infatti, se si provasse a rivolgere lo sguardo alle proposte di sostituzione anche solo parziale della tradizionale meccanica rappresentativa con forme di partecipazione diretta del cittadino, attraverso il ricorso alle opportunità offerte dal digitale, si potrebbe agevolmente comprendere la fragilità della volontà popolare, che si riverbera sul margine d'esercizio della sovranità⁵⁴, la quale potrebbe essere erosa a seguito di una eterodirezione invisibile dell'opinione pubblica⁵⁵.

Ove, poi, queste discrete (ma non per questo meno diffuse o pervasive) tecniche di illegittimo condizionamento della dimensione politico-istituzionale⁵⁶ do-

⁵³ L. Violante, *op. cit.*, p. 148.

⁵⁴ In tema di sovranità digitale v, da ultimo, M. Proietti, A. Venanzoni, *La sovranità digitale tra sicurezza nazionale e ordine costituzionale*, Pacini giuridica, Pisa, 2023.

⁵⁵ Circa il contributo dottrinale in tema di opinione pubblica v. *ex multis* A.I. Arena, *Sfera pubblica e democrazia (note minime su opinione pubblica e libertà di manifestazione del pensiero in politica)*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2/2017, p. 87 ss.; D. Chinni (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, ES, Napoli, 2019; L. Conte, *Questioni costituzionali in tema di opinione pubblica*, in *Federalismi.it*, fasc. 11/2020, p. 306 ss.

⁵⁶ Il tema del condizionamento dei processi di funzionamento della macchina statale da parte di

vessero radicarsi quale “ordinaria produzione del consenso pubblico”, ovvero quali prassi sociologica di “editing” della coscienza collettiva di un popolo, sarà inevitabile la formazione di nuovi dispotismi politici.

E ancora, pur rimanendo lungo il perimetro semantico dell'opinione pubblica se provassimo ad osservare il rapporto che sussiste tra quest'ultima e l'ambito della comunicazione pubblica⁵⁷, per come ridefinito dalla rivoluzione digitale, occorrerebbe costatare come la seconda abbia attraversato «nell'ultimo ventennio [...] profonde trasformazioni che ne hanno modificato e ridefinito pratiche e strumenti, ma anche confini e traiettorie di ricerca. [...] essa ha, infatti, mostrato tratti innovativi legati all'impatto di Internet e dei social media, ma anche le sue fragilità»⁵⁸. Uno scenario, quello appena rappresentato, che ha dovuto fare i conti con il potenziale condizionante della crescente perdita di fiducia dello Stato comunità nei confronti della sua controparte “apparato”⁵⁹.

La situazione di emergenza creata dalla diffusione della recente pandemia ha aperto una nuova sfida per la comunicazione pubblica, che ha dovuto farsi carico di dare ai cittadini informazioni puntuali, chiare e corrette su un soggetto del quale anche la scienza non aveva (e forse non ha tutt'ora) adeguate conoscenze⁶⁰. La comunicazione delle istituzioni, in questo contesto, ha dovuto garantire la funzione informativa per rendere consapevole l'opinione pubblica di quanto stesse accadendo⁶¹.

Questa specifica declinazione dell'*actio comunicandi* delle amministrazioni pubbliche, concetto composito che sussume al suo interno sfere profondamente di-

soggetti privati, portatori di specifici interessi particolari, è antica come il concetto stesso di Stato. Tuttavia, molte sono le sfaccettature operative che serba seco questa specifica declinazione dell'uomo agire, come svariati sono stati gli approcci adottati dalle scienze sociali e segnatamente dalle scienze giuridiche. Una pluralità di approcci, distinti l'un l'altro tanto sul piano temporale come in ragione delle coordinate spaziali di loro emersione. Sul tema, v. la recente quanto approfondita ricostruzione del processo evolutivo del rapporto della categoria *lobby* con l'ordinamento italiano, contenuta in P.L. Petrillo, *La legge sulle lobby è indispensabile per la democrazia*, in *Federalismi.it*, fasc. 11/2023, p. IV ss.

⁵⁷ Per un quadro di sintesi riguardo al tema della “comunicazione pubblica”, si rinvia a P. Mancini, *Manuale di comunicazione pubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

⁵⁸ F. Faccioli, L. D'Ambrosi, G. Ducci, A. Lovari, *DistantiMaUniti: la comunicazione pubblica tra innovazioni e fragilità alla ricerca di una ridefinizione*, in *Hermes Journal of Communication*, fasc. 17/2020, p. 27 s.

⁵⁹ Per approfondimenti sul punto, v. le plurime riflessioni contenute in AA.VV., *Gli italiani e lo Stato, Rapporto 2019*, Demos, Vicenza, 2019.

⁶⁰ Circa il rapporto tra sapere scientifico e sapere giuridico, nonché sui profili dilemmatici del rapporto tra decisione pubblica e c.d. riserva di scienza, si rinvia agli utili spunti di riflessione offerti, di recente, da D. Servetti, *Riserva di scienza e tutela della salute. L'incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019; L. Del Corona, *Libertà della scienza e politica*, Giappichelli, Torino, 2022, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

⁶¹ F. Faccioli, L. D'Ambrosi, G. Ducci, A. Lovari, *op. cit.*, p. 28.

stinte, ma mai distanti, della vita di una comunità umana organizzata⁶², ha specifiche aree di fragilità che, più di altre, risentono del fenomeno trasformativo di cui in discussione. Infatti, la comunicazione normativa e quella sociale impattano direttamente sugli sforzi regolatori del soggetto pubblico deputato all'esercizio del potere legislativo. La qualcosa definisce un nesso di continuità tra la riflessione giuspubblicistica in tema di disinformazione cyberneticamente mediata e quella in materia di analisi delle storture digitalmente indotte al processo di costruzione democratica dell'opinione pubblica.

La disinformazione, pertanto, va fatta rientrare in quello stormo di cigni neri, in grado di far tremare (se considerevole per durata, diffusione o tematica di riferimento della propria azione destabilizzatrice) le fondamenta della statualità. Essa, infatti, compromettendo la fiducia civica nelle istituzioni, appare in grado di incidere su quella inconfessata premessa contrattualista, che guarda allo Stato in qualità di prodotto del vincolo pattizio tra i cittadini. Un "patto" a cui questi ultimi scelgono di aderire (consapevolmente o inconsapevolmente) nell'ottica di una mutua garanzia di sicurezza⁶³.

Tale capacità destabilizzatrice cresce ancor più se si pensa a come "l'ingegneria informativa" possa impattare su specifiche fattispecie emergenziali in cui il tema non è il contrasto ad un letale agente patogeno ovvero la distonia tra un dato popolo ed i propri apparati di governo, rispetto alla più o meno discutibile simpatia dei secondi per un certo attore geopolitico interessato da un conflitto armato.

Si pensi, in tal senso, all'impiego della disinformazione da parte tanto delle nuove quanto delle più risalenti organizzazioni criminali, al fine di porre in essere frodi ai danni del consumatore o, ancora, alle opportunità offerte dalla stessa agli Stati⁶⁴ o a taluni gruppi terroristici⁶⁵ in qualche misura allineati ad uno specifico attore istituzionale, interessati ad ingerire sulla vita di una data comunità organizzata, con l'intento di destabilizzarla senza che neppure una bocca di fuoco venga impiegata.

Capacità lesiva che trova formidabili occasioni di concretizzazione quando la si declina in ambiente cybernetico, e segnatamente negli ecosistemi telematici ad

⁶² Per spunti di riflessione circa il rapporto *de quo*, si rinvia diffusamente a F. Faccioli, *Comunicazione pubblica e cultura del servizio. Modelli, attori, percorsi*, Carocci, Roma, 2000.

⁶³ Circa la complessa struttura del paradigma securitario, si rinvia per approfondimenti ad A. Torre, *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014; R. Ursi, *La sicurezza pubblica*, il Mulino, Bologna, 2022.

⁶⁴ Il riferimento all'impiego dello strumento disinformativo da parte degli attori statuali si riferisce all'uso in chiave bellica di simili strumenti comunicativi. Per un approfondimento circa l'inquadramento costituzionale del fenomeno bellico, v. G. De Vergottini, *Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, il Mulino, Bologna, 2004.

⁶⁵ Quanto al fenomeno terroristico, si rinvia a A. Vendaschi, *La guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato*, Giappichelli, Torino, 2007.

alta interazione intersoggettiva come le piattaforme di social network⁶⁶; circostanza che, come segnalato in dottrina, genera una asimmetria regolativa⁶⁷ della medesima materia, tra la sua manifestazione all'interno ed all'esterno della "rete".

Al netto delle molteplici sfaccettature di cui si compone il concetto di disinformazione⁶⁸, che la condivisione di informazioni non veritiere con le persone a lui più prossime avvenga in buona fede⁶⁹ o che sia il risultato di una scelta consapevole (pertanto dolosa)⁷⁰, essa concorre comunque (nella migliore delle ipotesi) all'amplificazione del documento derivante dalla fattispecie emergenziale analogica.

Volendo, inoltre, riflettere sulla condotta disinformativa come fonte di autonome emergenze, giova qui segnalare come si potrebbe incorrere nell'emersione della c.d. infodemia. La disinformazione, infatti, tanto consapevole quanto involontaria, può rappresentare (alla luce della metamorfosi sociale in senso "on life"⁷¹) non solo un propellente "dell'incendio emergenziale", bensì l'acciarino con cui il "nemico" (poco importa se interno o esterno, se istituzionale o no) attenta ad un dato interesse nazionale⁷² e, più in generale, all'esistenza stessa dello Stato apparato come di quella comunità, *rectius* alla stessa sicurezza nazionale⁷³. Sicurezza, il cui presidio, talvolta, dipende dalla risposta sociale agli sforzi comunicativi pubblici attraverso i quali le istituzioni preposte operano in favore della Repubblica e dei suoi cittadini.

A riguardo, giova qui segnalare come proprio la comunicazione sociale rappresenti, secondo parte della dottrina, «il più complesso tra le articolazioni della comunicazione istituzionale perché deve convincere i cittadini a modificare com-

⁶⁶ Cfr. C. Magnani, *Libertà d'espressione e sfera pubblica nell'emergenza: crisi del costituzionalismo?*, in *Dirittifondamentali.it*, fasc. 1/2023, p. 102 ss., spec. p. 110.

⁶⁷ Cfr. B. Ponti, *La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine all'istituzione dell'«unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 sul web e sui social network»*, in *BioLaw Journal*, Special-Issue, n. 1/2020, p. 635 ss.

⁶⁸ Ai fini dell'inquadramento giuridico delle distinte declinazioni fattuali assunte dal concetto di disinformazione, si rinvia a A. Nicita, *op. cit.*; S. Sassi, *Disinformazione contro costituzionalismo*, ES, Napoli, 2021; G. Caggiano, *Il contrasto alla disinformazione tra nuovi obblighi delle piattaforme online e tutela dei diritti fondamentali nel quadro del Digital Service Act e della regolamentazione*, in *Papers di diritto europeo*, fasc. 1/2021, p. 45 ss., spec. p. 61.

⁶⁹ In questi casi, la condotta in questione non assume i contorni della disinformazione in senso stretto, bensì quelli di diffusione di informazioni false.

⁷⁰ In questo caso, invece, si può agevolmente rilevare la ricorrenza di un caso di disinformazione tendenziosa.

⁷¹ Si v. diffusamente il volume di L. Floridi, *The Onlife Manifesto: Being Human in Hyperconnected Era*, Springer Verlag, Germania, 2014.

⁷² Per approfondimenti sul tema si v. A. Mitrotti, *L'interesse nazionale nell'ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un'araba fenice*, ES, Napoli, 2020.

⁷³ Cfr. C. Magnani, *op. cit.*, p. 110.

portamenti abituali, che fanno parte dell'identità delle persone e delle routine quotidiane»⁷⁴.

Quando poi le variabili in gioco si collocano entro la mutevole fenomenologia dell'evento emergenziale, la già elevata complessità dell'equazione informativa cresce notevolmente. La comunicazione pubblica, in simili circostanze, diviene comunicazione del rischio⁷⁵ e per potersi dire performante deve necessariamente essere in grado di consentire lo «scambio tempestivo e accurato di informazioni tra i diversi attori coinvolti»⁷⁶.

Dall'efficace sviluppo di questo processo comunicativo tra l'infrastruttura politico-istituzionale ed il tessuto socioeconomico dipende, infatti, l'assunzione di decisioni in grado di soddisfare tanto il paradigma securitario (nella sua accezione oggettiva come soggettiva⁷⁷) quanto il presidio dell'archetipo democratico.

Tuttavia, se questa interazione pubblico-privato si caratterizza per la capillare diffusione delle informazioni relative alla fattispecie emergenziale, ai possibili fattori di nocimento ed alle soluzioni da adottarsi per neutralizzare il possibile rischio⁷⁸, la perdita di fiducia, come la natura ipersoggettiva della verità postmoderna, rendono questo meccanismo di partecipazione pubblica all'*actio decidendi*⁷⁹ istituzionale estremamente difficile.

I socialnetwork, pur essendo nati per favorire il confronto tra gli attori politico-sociali, sono diventati il principale veicolo di propagazione del "morbo disinformativo". Essi, inoltre, non solo appaiono in grado di consentire "l'inoculazione", in seno all'opinione pubblica, di una singola fake news, ma finiscono per divenire «gigantesche casse di risonanza»⁸⁰ o, se si vuole, fattori di proliferazione del morbo stesso. Non solo garantiscono un ecosistema informativo favorevole all'inquinamento dell'opinione pubblica, ma viepiù favoriscono il progressivo indebolimento degli "anticorpi sociali" che, a lungo, si erano dimostrati capaci di limitare la propagazione di simili storture informative; primo tra tutti, il concetto di verità condivisa, che ad oggi è sottoposto alle spinte soggettiviste prima esposte.

Questo stato di "immunosoppressione informativa" delle comunità umane or-

⁷⁴ F. Faccioli, L. D'Ambrosi, G. Ducci, A. Lovari, *op. cit.*, p. 29.

⁷⁵ Utili spunti, sul tema sono offerti, *ex multis*, da E. Mangone, *La comunicazione del rischio: la pandemia da COVID-19*, in *Mediascapes Journal*, n. 15/2020, p. 132 ss.

⁷⁶ F. Faccioli, L. D'Ambrosi, G. Ducci, A. Lovari, *op. cit.*, p. 30.

⁷⁷ Si veda, a riguardo, R. Ursi, *op. cit.*, p. 16 ss.

⁷⁸ Circa le molteplici facce del prisma relazionale in questione, v., *ex multis*, M.W. Seeger, T.L. Sellnow, R.R. Ulmer, *Communication, organization and crisis*, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, 2003; W.T. Coombs, *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (5th), Sage Publishing, New York, 2019.

⁷⁹ V., sul punto, P. Mezzanotte, *Principio democratico e partecipazione alla decisione pubblica*, in *Federalismi.it*, fasc. 32/2020, p. 138 ss.

⁸⁰ P. Falletta, *Analisi normativa in tema di contrasto agli hate speech su Internet e i social media*, in *Hermes. Journal of Communication*, fasc. 23/2023, p. 23 ss., spec. p. 23.

ganizzate reca, tra le sue cause scatenanti, non solo la presenza di una negazione di qualsivoglia verità diffusa, ma la progressiva diffusione di un fenomeno di relativizzazione del fatto concreto⁸¹, della sua esistenza, dell'oggettività che è propria di ciascun dato di realtà. Ciò rende financo una "verità fattuale", ovvero una oggettiva osservazione del dato di realtà, suscettibile di censura da parte del sindacato di verità individuale.

4. Disinformazione, infodemia e i margini di condizionamento del fenomeno di poiesi dell'opinione pubblica

Nelle more delle riflessioni sin qui svolte è possibile, aderendo a quanto sostenuto in tema di postverità dalla dottrina⁸², rilevare come nell'osservazione dei fenomeni in questione, ciò che emerge prepotentemente sia il fallimento di quella caratteristica del pensiero occidentale che aveva scelto di fondare la categoria concettuale "conoscenza" sulla primazia del metodo scientifico.

Entro un'endiadi ontologica inscindibile, questa conoscenza a-scientifica (che nega la dignità di ogni assunto empiricamente formulato ed osservato ma che non può ergersi, essa stessa, a verità poiché negata da altre sue omologhe) alimenta tutta una galassia di comunità epistemiche, profondamente distanti le une dalle altre, e pure impegnate (nel loro insieme) «nella definizione di forme di conoscenza alternative, in alcuni casi completamente svincolate dal paradigma scientifico ufficiale»⁸³.

Questa rete di bolle antiscientiste, ovvero semplicemente fanaticamente antagoniste di un determinato dato di realtà, condizionano, tal volta in modo aggressivo talaltre con maniere più discrete ma altrettanto pervasive, la libera (o presunta tale) costruzione di una opinione personale del cybernauta.

Tuttavia, gli esiti di questo processo di manipolazione del singolo, attraverso un "abuso dell'art. 21 Cost." in frode dello spirito del Costituente⁸⁴, si traducono, grazie al sinergico lavoro della galassia di cui sopra, in una concreta e stabile introiezione di elevati livelli di cinismo nel tessuto sociale⁸⁵.

⁸¹ J.L. Egelhofer, S. Lecheler, *Fake news as a two-dimensional phenomenon. A framework and research agenda*, in *Annals of the International Communication Association*, 43(2), 2019, p. 97 ss.

⁸² Cfr. S. Waisbord, *Truth is what happens to news. On journalism, fake news, and posttruth*, in *Journalism Studies*, 19(13), 2018, p. 1866 ss., spec. p. 1869.

⁸³ A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *op. cit.*, p. 440.

⁸⁴ Per approfondimenti v. A. Pace, M. Manetti, *Commentario della Costituzione. Art. 21 Rapporti civili*, Zanichelli, Bologna, 2006.

⁸⁵ Cfr. E. Humprecht, F. Esser, P. Van Aelst, *Resilience to online disinformation. A framework for cross-national comparative research*, in *The International Journal of Press/Politics*, 25(3), 2020, p. 493 ss.

Pertanto, nonostante sia indubbio il “valore democratico” di un senso critico vivo ed operante, quando non militante, al fine di presidiare la salute del tessuto socioeconomico da eventuali esercizi antisociali del potere da parte di soggetti in posizione dominante, questa esasperazione della negazione di ogni verità parrebbe incidere negativamente sulle fondamenta knowledge-based della fiducia civica nelle istituzioni⁸⁶.

Se, infatti, l’esistenza di quelli che la scuola gramsciana avrebbe chiamato «contropoteri subalterni»⁸⁷ ha tra i suoi fini quello di sostenere la sofisticatezza cognitiva del *civis*, supportando i processi educativi o di accesso al dato di realtà, ciò non può che migliorare il rapporto nelle istituzioni⁸⁸. Al contrario, quando i predetti contropoteri non si fanno facilitatori di un processo autonomo bensì artefici di sentieri a senso unico, allora quello che poteva essere un presidio democratico che vive nell’etere diviene ferita profonda nel paradigma stesso che si dichiara essere in pericolo.

Alla luce di questa intrinseca utilità del senso critico, quando epistemologicamente collocato entro l’alveo del metodo scientifico, fa sì che la notizia, ovvero l’informazione in senso lato, necessiti di interventi in grado di regolare il processo di condivisione di dati ed informazioni, assumendo come proprio orizzonte d’azione lo sviluppo della persona (con il suo portato di specificità) non già la sua modellazione cognitiva.

Il grado di civiltà di una comunità umana organizzata, che voglia affondare le radici nel profondo del cuore della tradizione giuridica europea, dovrebbe, infatti, mirare a questo; in ragione del fatto che solo attraverso un impiego antropocentrico di queste risorse, scolpite in ossequio al principio dignitarista⁸⁹, un uso intensivo dei nuovi ritrovati tecnologici può rappresentare occasione di sviluppo e non fattore di indebolimento dell’architettura politico-costituzionale, così faticosamente costruita sino ad oggi.

In quest’ottica si rende, pertanto, necessario un distinguo tra ciò che gode di una doppia abilitazione (tecnologica e giuridica), sì che la sua realizzazione non scioglie i nodi della rete sociale ma, al contrario, li rafforza, e quelle opportunità cibernetiche che (di contro) appaiono giuridicamente inopportune, quando non concretamente illecite.

Si pensi, ad esempio, alla natura giuridicamente problematica di alcune tecni-

⁸⁶ Per approfondimenti sul rapporto tra processi cognitivi e fiducia nelle istituzioni cfr. M. Hooghe, S. Marien, T. De Vroome, *The cognitive basis of trust. The relation between education, cognitive ability, and generalized and political trust*, in *Intelligence*, 40(6), 2012, p. 604 ss., spec. p. 605.

⁸⁷ Con specifico riferimento al concetto di subalterno, *ex multis*, v. Liguori, *Subalterno e subalterni nei “Quaderni del carcere”*, in *International Gramsci Journal*, 2(1), 2016, p. 89 ss.

⁸⁸ Cfr. A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *op. cit.*, p. 440.

⁸⁹ Quanto al principio dignitarista, v. A. Apostoli, *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 3/2019, p. 1 ss.

che di anonimizzazione in rete e al ricorso ad identità contraffatte o multiple, quando poste in relazione con la volontà di diffondere contenuti d'odio⁹⁰. In questo caso, infatti, avremmo uno specifico utilizzo della fake news, non solo orientato ad attivare plurime fonti di pericolo per la vittima della condotta disinformativa, ma (a seguito dell'impiego di pseudonimi e di tutta una serie di ritrovati informatici e telematici) in presenza di una oggettiva impossibilità di «risalire ad una fonte che ne assuma responsabilità o ne possa trarre legittimo giovamento [...] la qualcosa si traduce sovente nel presupposto funzionale alla costituzione di comunità odianti che si caratterizzano per azioni di denigrazione o di aggressione sino al linciaggio digitale»⁹¹.

Va poi ricordato, nonostante il rilievo tutt'altro che risibile di questi discutibili aspetti dell'anonimizzazione, come le tecniche in questione non garantiscano solo un salvacondotto cibernetico ai soggetti disinformatori, ma anche a quei soggetti che, in ragione di una loro qualche fragilità sociale, sarebbero potenzialmente esclusi dall'agone informativo pubblico.

La sfida è, in tal senso, riuscire ad armonizzare la sfera tecnologica e quella giuridica, facendo sì che il decisore pubblico sia in grado di espungere i primi tutelando l'espressività dei secondi, senza scivolare nello stato etico dei robot.

Uno sforzo armonizzatorio che appare necessario per tentare di governare l'entropia comunicativa in cui versa l'infosfera. Un fenomeno che ha portato, in un recente passato, a parlare di un "salto di qualità" della disinformazione, che, in occasione dell'emergenza pandemica da coronavirus si è tradotta nello sviluppo di quella specifica manifestazione disinformativa qualificata come infodemia. Essa si manifesta come una epidemia di informazioni e voci, tra loro spesso divergenti e contraddittorie, che ha arricchito la dimensione emergenziale sanitaria con ulteriori fronti problematici per i decisori pubblici.

Come ricordato in dottrina⁹², il concetto di infodemia appare ancora scientificamente grezzo, non essendo ancora stato sottoposto ad un attento vaglio critico volto a tratteggiarne chiari connotati semantici. Ciò nonostante, il tema dell'infodemia è entrato ben presto a far parte del quotidiano vocabolario, non solo dei professionisti dell'informazione, ma anche di cittadini, imprese ed istituzioni. Un fenomeno fattualmente percepibile, che le scienze sociali hanno provato a definire, richiamando quanto espresso dalla World Health Organization, come «una sovrabbondanza di informazioni, sia online che offline, in grado di includere al suo interno [...] tentativi deliberati di diffondere informazioni errate per

⁹⁰ Sul tema, si rinvia diffusamente alla ricostruzione del tema svolta da I. Spadaro, *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Giappichelli, Torino, 2020.

⁹¹ L. Violante, *op. cit.*, p. 152 s.

⁹² A riguardo, si vedano diffusamente le riflessioni contenute in R.K. Nielsen, R. Fletcher, N. Newman, J.S. Brennen, P.N. Howard, *Navigating the «infodemic». How people in six countries access and rate news and information about coronavirus*, Reuters Institute, Oxford, 2020.

minare le risposte della salute pubblica e dare rilevanza alle agende alternative di gruppi o individui»⁹³.

Un fenomeno che va integrandosi con il più risalente (ma in un certo senso analogo) caso di news overload⁹⁴ che rappresenta la declinazione multimedialmente più evoluta del ben più risalente information overload⁹⁵. Uno stato di disagio, derivante dal disorientamento cagionato dalla sovraesposizione di un soggetto ad un numero di notizie che egli non è in grado di processare in un frangente temporale breve.

Questo affaticamento da social network⁹⁶, o di paralisi da analisi delle notizie⁹⁷, può incidere negativamente sulla psiche del soggetto che vi sia esposto⁹⁸, e dunque sulla salute della comunità nel suo insieme⁹⁹. La dottrina sociologica, inoltre, ha evidenziato come, al pari di quanto sostenuto con riferimento alla condotta disinformativa ed ai fenomeni infodemici, simili sovraesposizioni informative possano generare un nocumento nella fiducia sociale del cittadino¹⁰⁰, a patto che si intenda aderire ad una visione della fiducia (interpersonale, sociale e istituzionale) fondata anche su di «una componente cognitiva, ovvero relativa alle valutazioni sugli incentivi e i disincentivi che gli individui possono avere a comportarsi in un determinato modo»¹⁰¹.

Alla luce di siffatte premesse, nonché al di là di quanto le nuove frontiere della realtà aumentata e virtuale potranno offrire agli utenti pubblici e privati del cyberspazio, resta oggettivamente possibile costatare quanto i social network 2d (pur avendo potuto rappresentare efficaci strumenti di comunicazione pubblica) si sono dimostrati vettori di disegualianze¹⁰² e di un accrescimento di quella natura

⁹³ A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *op. cit.*, p. 439.

⁹⁴ Cfr. C.S. Park, *Does too much news on social media discourage news seeking? Mediating role, of news efficacy between perceived news overload and news avoidance on social, media, in Social Media + Society*, 5(3), 2019, p. 1 ss., spec. p. 2.

⁹⁵ Cfr. S.R. Hiltz, M. Turoff, *Structuring computer-mediated communication systems to avoid information overload*, in *Communications of the ACM*, 28(7), 1985, p. 680 ss.

⁹⁶ Al riguardo v. L.F. Bright, S.B. Kleiser, S.L. Grau, *Too much Facebook? An exploratory examination of social media fatigue*, in *Computers in Human Behavior*, n. 44/2015, p. 148 ss.

⁹⁷ Cfr. H. Song, J. Jung, Y. Kim, *Perceived news overload and its cognitive and attitudinal consequences for news usage in South Korean*, in *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 94(4), 2017, p. 1172 ss.

⁹⁸ R. Renjith, *The effect of information overload in digital media news content*, in *Communication and Media Studies*, 6(1), 2017, p. 73 ss.

⁹⁹ F. Minni, A. Morrone, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della corte costituzionale italiana*, in *Rivista AIC*, n. 3/2013, p. 1 ss.

¹⁰⁰ Spunti, in tal senso, sono offerti da K. Samson, P. Kostyszyn, *Effects of Cognitive Load on Trusting Behavior – An Experiment Using the Trust Game*, in *PLoS ONE*, 10(5), 2015.

¹⁰¹ A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *op. cit.*, p. 442.

¹⁰² L. D'Ambrosi, A. Maresi, *L'Eu e la disinformazione. Comunicare l'emergenza ai tempi del*

ipersoggettiva della verità che è propria della postmodernità, poiché aperti alla libera disseminazione di fake news.

Va poi chiarito come, entro questo concetto, si siano condensati molteplici significati. Fake news, del resto, non è semplicemente il modo di definire una informazione divergente dal vero, ma tutte «quelle fonti di informazione che sostengono posizioni politiche, visioni del mondo, o sistemi di valori lontani dai propri, in questo modo delegittimandole a priori. Di conseguenza, i cittadini che aderiscono a regimi di verità alternativi possono non solo essere poco esposti o prestare poca attenzione alle informazioni proposte da istituzioni e media mainstream, ma anche volere resistere intenzionalmente a tali informazioni considerandole false a prescindere»¹⁰³.

Questa mutevolezza semantica del concetto in questione trova nel progresso tecnologico, oltre che un fertile terreno, anche tutta una serie di strumenti in grado di aumentare esponenzialmente il grado di credibilità delle proprie “gradite verità”. Si pensi a quanto le differenti declinazioni dell'intelligenza artificiale possano supportare gli “artigiani della realtà” nei loro propositi informativi, sino al punto di creare i cc.dd. deep fake: «la tecnologia deep fake è usata per generare notizie false, influenzare l'opinione pubblica, erodere la fiducia dei cittadini e tentare il ricatto di personalità pubbliche»¹⁰⁴.

D'altra parte i messaggi diffusi dalle istituzioni debbono, pertanto, interagire con il tessuto socio-economico cosce di operare in seno a «flussi informativi che circolano nel sistema mediale e che contribuiscono a costruire narrazioni della realtà diverse e spesso contrastanti, narrazioni alle quali contribuiscono i cittadini stessi attraverso le tante piattaforme offerte dai media digitali e dal confronto continuo con altri cittadini, in uno spazio sociale di cui si ridefiniscono continuamente i confini»¹⁰⁵.

5. Il costituzionalismo *by design* dei metaversi come presupposto di una resilienza costituzionale

Proprio il tema del confine¹⁰⁶ offre, sul punto, ulteriori spunti di riflessione, che si scontrano o (se si preferisce optare per un approccio integrato) si annodano al

Covid-19, in V. De Luca, M. Spalletta (a cura di), *Pandemie mediali. Narrazioni, socializzazioni e contaminazioni del MediaVirus*, Aracne, Roma, 2020, p. 73 ss.

¹⁰³ A. Valeriani, L. Iannelli, E. Pavan, D. Serani, *op. cit.*, p. 440.

¹⁰⁴ L. Violante, *op. cit.*, p. 149.

¹⁰⁵ F. Faccioli, L. D'Ambrosi, G. Ducci, A. Lovari, *op. cit.*, p. 29.

¹⁰⁶ Un tema, quello del confine, che rappresenta uno dei tasselli di cui si compone il più risalente mosaico della riflessione giuridica occidentale. Ci basti pensare che esso trovò nell'esperienza romana, non solo una specifica attenzione in sede giuridica ma anche nell'ambito del sentimento reli-

processo di ampliamento cibernetico, di cui i metaversi sono la rappresentazione iconica.

Nella tradizione giuridica occidentale, e segnatamente nella sua declinazione “westfaliana”, il confine rappresenta lo strumento (concettuale prima che materiale) atto a definire e garantire la sovranità nazionale, rispetto alla lettura di una data manifestazione sociale, *rectius* l’inquadrabilità di un dato fenomeno reale entro le categorie di uno specifico ordinamento giuridico¹⁰⁷.

Premesso che una metamorfosi del regime confinario appare come capace di incidere sull’operatività del potere giurisdizionale, il quale rappresenta «il punto di caduta del complesso rapporto tra territorio, sovranità e diritti»¹⁰⁸, allora la natura cangiante del regime confinario (a cui rispondono i flussi informativi di cui sopra) diviene indicatore di problemi ancor più delicati di quelli sin qui evidenziati.

Parlare di geografia del diritto, ovvero della circoscrivibilità territoriale del fenomeno reale suscettibile di valutazione giuridica, significa, infatti, riflettere circa «il fondamento stesso del diritto, *che ha intrinsecamente* a che fare con l’ordinamento dello spazio»¹⁰⁹.

L’orizzonte istituzionale di una data comunità umana organizzata incide sulla dimensione geografica entro cui vive la compagine sociale ad esso riferibile; al contempo, la dimensione geografica incide a sua volta sulla morfologia del predetto orizzonte istituzionale¹¹⁰, poiché quest’ultima risponde alle sollecitazioni rinvenienti dalle modalità con cui la comunità umana che si riconosce in quello specifico ordinamento impiega lo spazio entro cui l’ordinamento esercita la propria azione regolativa¹¹¹.

Il concetto di confine rappresenta uno dei più preziosi strumenti di lettura di questo inscindibile vincolo scientifico, poiché esso è tanto uno strumento di organizzazione dello spazio quanto veicolo di una delle più risalenti manifestazioni del diritto contemporaneo¹¹².

Tanto che si voglia guardare alla dimensione sociologica del confine, riferen-

gioso, dimostrata dall’identificazione di specifici numi atti al presidio del rispetto del confine. Ad oggi, il tema è sottoposto ad una vivace attenzione dell’Accademia. *Ex multis*, v. le riflessioni di R. Bifulco, C. Gentile, *I fragili confini del territorio: a proposito dell’efficacia extraterritoriale dei diritti*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 131 ss.

¹⁰⁷ Cfr. R. Zaiotti, *Cultures of Border Control. Schengen & the Evolution of European Frontiers*, University of Chicago Press, Chicago, 2012.

¹⁰⁸ G. Campesi, *op. cit.*, p. 16.

¹⁰⁹ G. Campesi, *op. cit.*, p. 17.

¹¹⁰ Cfr. N. Blomley, G.L. Clark, *Law, Theory, and Geography*, in *Urban Geography*, 11(5), 1990, p. 433, ss., p. 434.

¹¹¹ Cfr. N. Blomley, G.L. Clark, *op. cit.*, p. 441.

¹¹² Cfr. D. Delaney, R.T. Ford, N.K. Blomley, *Where Is Law*, in D. Delaney, N.K. Blomley, R.T. Ford (a cura di), *The Legal Geographies Reader: Law, Power, and Space*, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, p. XVIII.

tesi al concetto di limite come costruito artificiale funzionale all'organizzazione di un dato numero di relazioni umane, quanto che ci si limiti alle sole elaborazioni giuridiche in materia, occorre prendere atto che la determinazione del confine, quale primigenio atto di ordinamento e partizione dello spazio, rappresenta una delle prime, se non la ineludibile *conditio sine qua non* dell'esistenza di un ordinamento statale¹¹³.

Tuttavia, va evidenziato come la matrice territorialmente definita della sovranità, di cui si è fatto poc'anzi menzione, sia frutto del portato politologico sotteso alla nascita dello stato moderno¹¹⁴, poiché forme più risalenti di sovranità si ancoravano, non già al territorio, bensì ad una catena di relazioni interpersonali che caratterizzava lo *status* sociale, e dunque giuridico, di un dato soggetto¹¹⁵.

La premoderna geografia del potere non si manifestava in una congerie di blocchi l'un l'altro giuridicamente impermeabili, bensì di una complessa trama di relazioni potestative, in cui la sfera giuridica di un singolo si articolava in molteplici ordinamenti, in ragione dei quali svariate autorità potevano esercitare la propria ingerenza. Il confine, pertanto, rappresentava, uno strumento premoderno di autolimitazione di una data compagine umana, alternativo a quelle aree che, al contrario, risultavano libere da qualsivoglia forma di dominio escludente. Circostanza dovuta (più che alla volontà di garantire spazi di libertà dal potere sovrano) spesso, alla specifica natura ostile degli ambienti *de quibus*, che rendeva estremamente difficile, quando non impossibile, l'esercizio di un effettivo controllo sui luoghi di cui in discussione, in ragione delle carenze infrastrutturali dell'epoca¹¹⁶.

La complessità introdotta in seno alla garanzia del paradigma securitario da parte della rivoluzione digitale, ed in particolare dall'avvento della già menzionata metamorfosi "*on life*" dell'umano agire, ha portato alla luce l'incapacità della ormai consolidata idea lineare di confine¹¹⁷ di leggere giuridicamente la realtà, o meglio di alcune sue porzioni.

I nuovi orizzonti del tecnologicamente possibile impongono, infatti, una riflessione intorno all'esercizio dell'autorità sui fenomeni sociali fondato sul controllo dello spazio analogico entro cui i fenomeni in questione si manifestano.

¹¹³ Circa il processo evolutivo del rapporto tra stato e territorio, si v. G. Scaccia, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, fasc. 3/2017, p. 1 ss.

¹¹⁴ V. M. Mann, *The Autonomous Power of the State. Its Origins, Mechanisms and Results*, in *European Journal of Sociology*, 25(2), 1984, p. 185 ss.

¹¹⁵ Per un quadro di insieme del fenomeno, si rinvia, *ex multis*, a P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano, 2001.

¹¹⁶ Cfr. F. Kratochwil, *Of Systems, Boundaries, and Territoriality. An Inquiry into the Formation of the State System*, in *World Politics*, 39(19), 1986, p. 27 ss., p. 36.

¹¹⁷ Per approfondimenti circa l'idea lineare di confine, v. M. Moore, *A Political Theory of Territory*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

Un'analisi funzionale a comprendere, ovvero ridefinire, il perimetro di esercizio del potere, affinché la frontiera (che per lungo tempo ha sancito lo spazio di primazia politica dello Stato moderno¹¹⁸) non venga rimossa dal “lessico del potere”¹¹⁹. Ciò consentirebbe al concetto di limite di evolvere in modo simbiotico con l'evoluzione dell'umana capacità di interagire con la realtà, consentendo alla risalente categoria della frontiera di trovare un proprio spazio nel quadro di una crescente interazione interistituzionale nel governo di fenomeni globali.

La natura continentale, quando non planetaria, delle principali sfide poste allo stato postmoderno hanno, infatti, portato all'emersione di un «complesso reticolo di relazioni transnazionali tra agenzie governative e non governative»¹²⁰. Va tuttavia evidenziato come le scienze sociali abbiano, già da tempo ed al netto dell'avvento di una realtà *metacybernetica*, fatto notare come la sola concezione lineare e materiale dei confini non risulti capace di definire un efficace strumento di lettura degli spazi di esercizio della sovranità quando posti in relazione con gli sforzi regolatori in tema di mobilità d'uomini, merci e capitali; da cui scaturirebbe la necessità di reinterpretare in senso immateriale ed ubiquitario il concetto di “frontiera”¹²¹. Gli ordinamenti giuridici non possono, infatti, più essere osservati, sulla base della “cartografia politica” che aveva caratterizzato l'ordine internazionale preglobale.

I confini, se pur ancora presenti in prospettiva tradizionale, hanno mutato parzialmente la propria funzione. Un mutamento che, se pur non evidente, ha inciso notevolmente sulla loro fisiologia giuridica. Essi, sottoposti ad intensi processi circolatori di uomini e beni, non debbono semplicemente proteggere il territorio dalle aggressioni esogene, bensì governare le prefate circolazioni¹²². Un ruolo che, dall'essere prevalentemente escludente, ha comportato uno stravolgimento della frontiera, ora assunta quale strumento di *management* dei flussi sociali e patrimoniali dalla cui efficacia, efficienza ed economicità dipende, anche se parzialmente, la “caratura geopolitica” di una data realtà statuale e, forse, la capacità di influenza del patrimonio valoriale di cui la realtà *de qua* è portatrice¹²³.

¹¹⁸ Cfr. A. Di Martino, *Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 91.

¹¹⁹ Il rapporto tra il linguaggio, i molteplici suoi usi e l'impatto di costoro sul diritto e sui diritti è, da tempo, oggetto di attenzione da parte della dottrina costituzionalistica. V., per recenti contributi sul tema, AA.VV., *Annuario 2022. Lingua, linguaggi, diritti. Atti del XXXVII Convegno annuale. Messina-Taormina, 27-29 ottobre 2022*, ES, Napoli, 2023, nonché G. Cavaggion, M. Orofino, *Lingua e Costituzione: l'irrompere dei linguaggi algoritmici*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, p. 155 ss.

¹²⁰ G. Campesi, *op. cit.*, p. 15.

¹²¹ Per approfondimenti circa il nuovo orizzonte interpretative *de quo*, si rinvia a E. Balibar, *Politics and the Other Scene*, Verso, New York, 2002.

¹²² Cfr. B. A. Simmons, *Border Rules*, in *International Studies Review*, 21(2), 2019, p. 256 ss., spec. p. 260.

¹²³ Quanto ai vincoli che legano la dimensione giuridica, e segnatamente quella costituzionalisti-

I soggetti pubblici deputati alla gestione del regime confinario divengono porosi¹²⁴ e sulla base della tipologia di osmosi materiale (ovvero in ragione del *quid* che può entrare o uscire dallo “spazio sovrano”) ed immateriale (perché ed in che modo è consentita o negata una simile mobilità) dipende la specifica identità giuridica del confine. Questa sua natura cangiante, che può essere non solo estremamente divergente anche tra realtà statuali geograficamente vicine, bensì anche sul piano interno di una singola statualità (a seconda dei flussi oggetto di osservazione), si traduce nella concessione di «credenziali di mobilità»¹²⁵.

Pur permanendo parzialmente, ancora oggi, la classica accezione di barriera avverso forze esogene, il significante “frontiera” ha assunto un significato polisemico¹²⁶, in grado di garantire (nella sua globalità) quella riconoscibilità funzionale alla costruzione di una narrativa tale da associare l'ordinamento a riconoscibili “cippi di finita”, in grado di distinguere, al netto del solo paradigma geografico, l'interno dall'esterno, il sé dall'altro da sé¹²⁷.

Una simile concettualizzazione del confine consente, annodando i fili della trama analitica sin qui identificati, di garantire l'operatività del potere giurisdizionale, anche in luoghi di difficile circoscrivibilità spaziale. Inoltre, essa potrebbe consentire di ripermire l'intervento difensivo dell'integrità territoriale, consustanziale al concetto di frontiera¹²⁸, quanto l'ambito di rilevanza della pretesa securitaria del cittadino. Pertanto, una simile reinterpretazione del confine lascerebbe invariato il suo essere strumento di circoscrivibilità delle misure pubbliche funzionali alla costruzione della sicurezza nazionale in senso oggettivo, come la sua risalente natura di veicolo di definizione dell'ambito spaziale in cui matura la declinazione soggettiva dello stesso.

Si potrebbe, dunque, anche in presenza di una espansione cibernetica della vita di cittadini, imprese ed istituzioni, gettare le basi per un'effettiva soddisfazione delle aspettative di sicurezza da cui dipende il grado di fiducia che il corpo sociale ripone nell'efficace ed efficiente funzionamento dell'infrastruttura istituzionale posta al servizio dell'organizzazione della comunità umana che l'ha costituita.

Del resto, a margine dei frequenti (e talvolta tragici) fenomeni emergenziali, che

ca, alla sfera dell'economicamente sensibile, v. F. Gabriele, V. Teotonico, C.P. Guarini, A. Nico, G. Luchena, *Costituzione diritti sociali ed economia*, Cacucci Editore, Bari, 2020.

¹²⁴ Cfr. V. Tsianos, S. Karakayali, *Transnational Migration and the Emergence of the European Border Regime. An Ethnographic Analysis*, in *European Journal of Social Theory*, 13(3), 2010, p. 373 ss., spec. p. 374.

¹²⁵ G. Campesi, *op. cit.*, p. 22.

¹²⁶ Cfr. E. Balibar, *op. cit.*, p. 81.

¹²⁷ Sul tema pare opportuno segnalare come ad essere richiamata sia la dialettica amico-nemico. Si v., sul punto, B. Pastore, *La dialettica amico/nemico nella filosofia politica*, in A. Pugiotto (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale, lezioni magistrali*, Jovene editore, Napoli, 2013, p. 329 ss.

¹²⁸ Cfr. N. Vaughan-Williams, *Border Politics. The Limits of Sovereign Power*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009, p. 1 ss., spec. pp. 2 s.

hanno caratterizzato i primi decenni del XXI secolo, il processo di levigatura globale delle zigrinature confinarie ha subito, di fatto, una profonda battuta di arresto.

La ordinaria sovraesposizione a straordinari fenomeni critici ha, infatti, posto l'accento sulla connessione, tutt'ora solida, tra l'esistenza di un sistema di confini (qualunque significato si voglia dare a questa espressione) ed il presidio degli interessi propri di comunità umane sempre più fragili¹²⁹. Interessi che, tanto nella loro dimensione economicamente calcolabile quanto nella non meno rilevante declinazione del culturalmente sensibile, conferiscono dimensione materiale a quella tutela del paradigma securitario, che in un simile scenario, segue il percorso evolutivo del concetto di frontiera, per come poc'anzi rappresentato.

Quest'ultimo si traduce in una catena di decisioni organica ed organizzata, frutto di una complessa armonizzazione di molteplici scelte, che, nel loro complesso, costituiscono lo specifico regime di mobilità riferibile ad un determinato ordinamento giuridico

Alla luce di questa elasticità e organicità della nuova concezione del confine, gli sforzi pubblici in materia di sicurezza parrebbero poter superare il vulnus territoriale che caratterizza l'immateriale dimensione cybernetica. Il cyberspace, infatti, è globale, privo di una chiara riferibilità ad una delle tradizionali categorie giuridiche "pubblico-privato". Esso rappresenta, nonostante questa apparente sua sfuggivevolezza tanto ecosistemica quanto fenomenica (se si pensa alle interazioni sociali che in esso prendono forma), il V dominio dell'umano agire.

Quinto perché le aggressioni alla *tranquillitas* sociale o agli interessi nazionali, oltre a prendere forma sulla terra ferma, nei mari e nei cieli (nella loro accezione di atmosfera o spazio, intesi in modo unitario o distinto), si manifestano in seno alla "rete". Inoltre, all'interno di questo "nuovo dominio", si assottigliano i confini tra il cittadino, il consumatore e l'elettore.

Una sintesi che incide sull'esercizio del potere pubblico in tema di sicurezza, poiché ogni iniziativa in grado di influenzare una di queste sfere dello *status civitatis* genera effetti diretti o indiretti sulle altre "componenti della condizione del cittadino".

La simbiosi di plurime facce del prisma della cittadinanza si arricchisce, a seguito della rivoluzione digitale, di un ulteriore elemento di complessità, costituito «dall'interazione costante e indistricabile tra reale e virtuale che non si risolve nella mera [...] combinazione tra elementi del mondo fisico ed elementi del mondo digitale, ma presuppone che tale combinazione sia riferita a una stessa persona, contemporaneamente presente in entrambe le dimensioni. È proprio questa contemporanea presenza – peraltro sempre più abituale – a offuscare la distinzione tra i due concetti»¹³⁰.

¹²⁹ V. il contributo al dibattito dottrinale offerto da P. Andreas, *Redrawing the Line. Borders and Security in the Twenty-first Century*, in *International Security*, 28(2), 2003, p. 78 ss.

¹³⁰ L. Violante, *op. cit.*, p. 146.

Questa condizione metacybernetica dell'umano agire, che prende il nome di "phygital", acronimo che sussume al suo interno i lemmi *physical* e *digital*, segna il definitivo tramonto del regime confinario wesfaliano in qualità di strumento di lettura della necessità del luogo nell'elaborazione giuridica¹³¹.

Se, dunque, l'essenza della statualità riposa, per lo meno in seno alla tradizione giuridica occidentale, nell'esercizio dell'effettivo controllo di un soggetto pubblico di uno specifico territorio circoscritto, nonché sulla popolazione ivi stanziata¹³²; tanto la globalizzazione quanto la sempre più pervasiva rilevanza del *cyber-spazio* nella vita delle persone, delle imprese e delle istituzioni stesse, pone la necessità di una attenta riflessione sulle strategie di "ridefinizione giuridica" del regime confinario wesfaliano.

Tuttavia, il "*pomerium*" di un dato ordinamento, per poter essere performante rispetto al governo delle "storture informative" dell'infosfera (nella loro accezione di mera disinformazione come della più pericolosa infodemia) nonché del paradigma securitario ad esse riferibili, non ha bisogno di una semplice declaratoria di esistenza. Non è, in altre parole, sufficiente che l'aratro circoscriva un cerchio per rendere effettivo¹³³ l'ordinamento giuridico che attraverso di esso viene alla luce. Ciò che occorre, infatti, è che il vomero renda visibile, ovvero riconoscibile, la propria opera di modellazione della *tellus*, poiché solo nella percepibilità del solco matura la sua rilevanza giuridica. Solo grazie a questa "pubblica assunzione del *limes* come confine" è possibile garantire la quotidiana performatività del *limes*¹³⁴.

La sfida del diritto è, in tal senso, costruire una infrastruttura di governo delle interazioni *metacybernetiche* in grado di garantire, non già la mera riproduzione di un qualche vincolo tra ambiente *cybernetico* ed ambiente analogico, ma di definire utili e flessibili strategie funzionali alla definizione di frontiere *onlife*, tali da poter incidere (in prospettiva costituzionalmente orientata) sulle interazioni socio-economiche poste in essere non in rete ma attraverso la rete; così rendendo queste nuove declinazioni dell'umanamente possibile un veicolo di benessere materiale e sociale, facilitatore di mobilità internazionale di persone, beni e idee.

Da tutto ciò scaturisce un interrogativo, triplice nella sua formulazione ma unitario nella costruzione di risposte efficaci al fenomeno, quando ad essere osserva-

¹³¹ Cfr. N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 3.

¹³² Profilo iconicamente rappresentato dall'art. 1 della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1934, che recita: «*The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population: (b) a defined territory: (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states*».

¹³³ Circa la teorizzazione del principio di effettività della norma giuridica, doveroso appare il rinvio a H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto (1934)*, tr. it. di R. Treves, Einaudi, Torino, 2000.

¹³⁴ Cfr. P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Mondadori, Milano, 1997, p. 39.

to non è il cyberspazio che ciascuno abita nel presente, ma quello che in un orizzonte di medio termine ci si troverà a vivere; in cui lo schermo di uno smart phone o la tastiera di un laptop verranno sostituiti da visori V.R.-A.R. e da “data gloves”. In che misura il metaverso potrà incidere in modo distorsivo sull’opinione pubblica? Come potranno essere corrette le distorsioni infodemiche da parte dell’ordinamento? Come queste risposte si rifletteranno sulla sovranità e sulle due dimensioni della sicurezza (sicurezza nazionale ed ordine pubblico)?

Interrogativi che trovano parziale riscontro negli sforzi continentali volti a circoscrivere alcuni recenti fenomeni infodemici¹³⁵, i quali hanno indotto l’Unione europea, come i Parlamenti nazionali, a predisporre misure volte alla garanzia, anche in rete, dei valori democratici, propri dell’identità costituzionale europea, con l’auspicio di un effettivo governo dello spazio pubblico informativo continentale¹³⁶. Tuttavia, al netto di questi meritori tentativi, resta ancora aperto il tema della costituzionalizzazione by design del metaverso¹³⁷, in assenza della quale si rischierà, in un futuro relativamente prossimo, di impedire alla fiducia del cittadino nelle istituzioni e nell’ordinamento giuridico *lato sensu* di trovare collocazione in questi luoghi del vivere sociale metacybernetici.

In assenza di questo solido vincolo fiduciario, tanto all’interno quanto all’esterno del cyberspazio, si rischierebbe di generare (per il tramite della compromissione dell’opinione pubblica) un tradimento dell’istanza securitaria “on life”, «che coinvolge sempre sia il rapporto del singolo con i poteri pubblici sia con gli altri consociati»¹³⁸.

Pare doveroso segnalare, in tal senso, come, nonostante l’attuale lenta e difficoltosa diffusione degli strumenti di accesso alla realtà virtuale o alla (ben più tecnologicamente raffinata) realtà aumentata, anche la loro effettiva esistenza, nonché la mole di investimenti privati sottesi al loro sviluppo, lasciano presagire che, come accaduto per le risorse paleo-informatiche sul finire degli anni ’90, il metaverso entrerà, presto o tardi, a far parte della vita di ciascuno. Per allora, occorrerà sviluppare una efficace “tecnica cartografica del cyberspazio”, atta a definire “solidi e riconoscibili confini in un mondo transmediale ed iper connesso”.

Dei confini che si rendono indispensabili per la futura distinzione di ciò che è lecito da ciò che non lo è, altresì per l’identificazione dei soggetti titolari del pote-

¹³⁵ Per approfondimenti sul tema, v. Commissione Europea, Alto Rappresentante dell’unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 – guardare ai fatti, JOIN (2020) 8 final*, 10 giugno 2020.

¹³⁶ Cfr. C. Magnani, *op. cit.*, p. 108.

¹³⁷ Quanto alle sollecitazioni rinvenibili in seno alle scienze giuridiche, al di là della mera dimensione costituzionalistica, v. da ultimo F. Sarzana Di S. Ippolito, M.G. Pierro, I.O. Epicoco, *Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy*, Giappichelli, Torino, 2022.

¹³⁸ M. Ruotolo, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, in *Astrid Rassegna*, 2009, p. 43.

re-dovere di predisporre attività di prevenzione e contrasto delle condotte illecite, e dunque responsabili delle inefficienze di questo presidio nei confronti delle vittime di simili fenomeni antisociali.

In assenza di un chiaro quadro di questo tipo, nonché alla luce della realistica e multisensoriale gamma di esperienze sviluppabili in questi ambienti postorganici, infatti, si rischierà, in un futuro non troppo lontano, di vedere realizzati i peggiori scenari distopici della letteratura cyberpunk di fine¹³⁹ Novecento, così dovendo prendere atto che, grazie al raffinato ingegno dell'uomo sia stato possibile incatenare, con fili invisibili, il leviatano di ieri, dando vita ad un nuovo, e forse ben più oscuro e feroce, stato di natura¹⁴⁰.

¹³⁹ Iconico, per capacità espressiva, portata distopica, nonché per essere stato la culla narrativa di ciò che oggi si chiama metaverso, v. N. Stephenson, *Snow crash*, trad. it. P. Bertante, Mondadori, Segrate, 2022.

¹⁴⁰ T. Hobbes, *Leviatano*, trad. it. M. Vinciguerra, Laterza, Bari, 1974.

Leggere Mortati a Menlo Park. Le piattaforme digitali come espressione contemporanea del patrimonialismo

Giulio Santini *

Abstract: This contribution addresses the issue of the relationship between users and large online platforms, considering the latter as patrimonial legal orders. After clarifying this concept, drawing on the reflections of Max Weber and other scholars, the paper will deal with the profiles of analogy with the current experience of major digital operators. Particularly, the focus will be on aspects related to content ownership, freedom of expression and dispute resolution. Finally, a further topic will be the relationship between this model and the essential features of statehood, both in the case of liberal democratic countries and authoritarian regimes.

Keywords: *Large platforms; Legal order; Net regulation; Patrimonialism; Private power.*

Sommario: 1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto. – 2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere. – 3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale. – 4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile.

1. Piattaforme digitali e forma di Stato: per un'euristica attraverso il contrasto

Reading Lolita in Tehran è il titolo di un famoso romanzo¹, che si imprime

* Allievo del Corso di PhD in Diritto, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno. L'autore è riconoscente al prof. Gian Luca Conti, per le moltissime suggestioni che, dal dialogo con lui, si sono riflesse in queste pagine; con l'ovvia precisazione che del loro sviluppo, e di ogni imprecisione e difetto, è solo responsabile chi le ha registrate per scritto.

¹ A. Nafisi, *Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books*, Random House, New York, 2003.

all'attenzione per la sua capacità di evocare uno scenario almeno apparentemente incongruo, un incontro stridente tra paradigmi esistenziali antitetici; ciò nonostante, in concreto possibile e, infine, capace di illuminare orizzonti nuovi e forse inattesi.

Allo stesso modo, pur con una sinestesia diversissima, anche questo contributo vorrebbe muovere da una prospettiva così contrastiva, presentandosi dichiaratamente come un divertimento, il quale, tuttavia, possa essere in grado di offrire al lettore un'euristica di qualche utilità nell'indagine circa la natura sociale e materialmente ordinamentale² delle piattaforme digitali e la rilevanza da esse acquisita nel contesto attuale. La riflessione sarà fondata su elementi della dogmatica delle forme di Stato e di governo: ciò che sembra quanto di più lontano dall'orizzonte intellettuale dei capitani d'azienda della Silicon Valley e degli sviluppatori e sistemisti che, con il loro lavoro, determinano la preminenza di queste grandi imprese nel sistema socio-economico globale.

Prima di rispondere alla domanda se sia possibile, e con quale fondamento, utilizzare il pensiero di un Weber o di un Mortati per dire qualcosa sul mondo di Meta (che a Menlo Park ha sede), di X o di Alphabet, occorre un chiarimento preliminare, che ha valore di premessa di metodo. La tassonomia delle forme di Stato e delle forme di governo, nel suo vario atteggiarsi, precede concettualmente la modernità e le sue forme di organizzazione del potere³; allo stesso tempo, il dato

²Nel senso, in primo luogo, di ordinamento come insieme di istituzioni che si rapportano tra loro (il quale, come a tutti noto, si ricava sulla scorta del pensiero di Santi Romano; cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918); ma anche in quello che interpreta l'ordinamento alla stregua di un complesso di norme (o, più precisamente, di un «macro-insieme di norme giuridiche i cui componenti siano tutti riconducibili a un unico fondamento di validità», come per R. Guastini, *Ordinamento giuridico*, in *Digesto. Discipline pubblicistiche*, vol. X, Utet, Torino, 1995, p. 415). Si rinvia alle considerazioni dello stesso R. Guastini, *Ordinamento giuridico*, in *Dizionario di diritto pubblico*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3966 ss. per un primo inquadramento, con ampia bibliografia, circa la storica dicotomia e le ragioni per la quale essa è soltanto apparente. Molto ampiamente sulla dimensione ordinamentale delle piattaforme, G.L. Conti, *Contratto sociale e grundnorm al tempo degli unicorni*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2022, p. 77 ss., che sviluppa il problema sia guardando ad esse come a comunità organizzate (ed è il punto di vista adottato nelle pagine del presente lavoro), sia in base alla prospettiva del «code as law» (su cui cfr. il notissimo L. Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999).

³Se è vero che di forme di Stato e di forme di governo si parla nella riflessione filosofico-politica, senza soluzione di continuità, sin dalla Grecia antica, ovviamente con un significato che, indietro del tempo, non coincide con quello delle tassonomie che seguono gli sviluppi dello Stato moderno. Come osserva un testo ormai classico, si tratta di un «tema ricorrente», lo studio del quale consente di rivisitare in chiave diacronica tutta la riflessione sul potere (cfr. N. Bobbio, *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Giappichelli, Torino, 1976). Sul criterio discrezionale tra inquadramenti che attengano alla forma di Stato ovvero alla forma di governo, tipico della dottrina italiana, cfr., ovviamente e su tutti, C. Mortati, *Le forme di governo. Lezioni*, Cedam, Padova, 1973, p. 3 ss.; per Mortati, indagando sulla tra Stato-autorità e Stato-comunità, «se si rivolge l'attenzione alle forme di Stato si considera l'aspetto finalistico del [...] rapporto, mentre se ne

offerto dall'esperienza storica della statualità può essere letto dall'interprete come carico di una serie di contenuti astraiabili e validi anche in contesti diversi⁴.

Questo serva per precisare, da un lato, che con gli strumenti scelti si può dire qualcosa, ma certamente non tutto, e non con pretesa di sicura esattezza; e che, allo stesso tempo, le suggestioni offerte vorrebbero avere qualche valore nel quadro di una riflessione concentrata sulla natura, la funzione e il potenziale dell'oggetto di studio preso in considerazione, ossia le grandi piattaforme digitali. In altre parole, non si intende certo perseguire un futile sforzo di tassonomia sistematica, che metta insieme Stati e non Stati di ieri e di oggi.

A tale scopo, questo scritto sarà articolato in tre momenti. Inizialmente, si proveranno a inquadrare, in base ai dati più classici offerti da una elaborazione ormai plurisecolare, i tratti più tipici di una determinata forma di Stato, quella in cui l'autorità si legittima in base all'ideale patrimonialista. Si vedrà poi come questa esperienza storica (ma ancora attuale, sebbene, forse, in un altrove rispetto all'Occidente del costituzionalismo contemporaneo) presenti dei tratti estremamente prossimi al tipo ordinamentale delle piattaforme. Infine, si muoveranno alcune sintetiche riflessioni sul rapporto del *Patrimonialstaat* digitale con le esperienze statuali contemporanee e le rispettive forme di manifestazione del potere, che si volgono alla garanzia dei diritti e delle libertà, ma anche, in luoghi del mondo diversi, alla repressione attraverso il controllo.

2. Il patrimonialismo: una forma ancora attuale di legittimazione e organizzazione del potere

Lo Stato patrimoniale rappresenta una forma ordinamentale cui l'Occidente contemporaneo può, all'apparenza, guardare come a un elemento di vera archeologia giuridica. Di più: come a un modo di organizzare il potere che sfugge ai canoni elementari del costituzionalismo e, forse, anche della statualità stessa, in quanto essi implicino un grado apprezzabile di spersonalizzazione del potere.

La sua matrice teorica si consolida, nella riflessione novecentesca, con le osservazioni di Max Weber, sviluppate nelle pagine postume di *Wirtschaft und Gesellschaft*⁵. Per il pensatore di Erfurt, non diversamente da quanto accada in un

considera principalmente l'aspetto "strumentale" qualora l'attenzione sia rivolta alle forme di governo».

⁴ Tuttavia, sulla centralità dello Stato nella costruzione di una sistematica delle forme di governo, cfr. M. Volpi, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di Governo*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 5 ss.; sulla possibilità di astrazione, verso una più generale nozione di "formazione economico-sociale", entro la quale si esprime un "sistema politico", cfr. G.U. Rescigno, *Forme di Stato e forme di governo*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XVI, Enciclopedia italiana, Roma, 1989, spec. p. 12 ss.

⁵ M. Weber, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922.

semplice *oikos* familiare, nella *patrimonialstaatlichen Gebilde* l'esercizio del potere è assimilabile a una forma di amministrazione proprietaria, secondo i canoni del comportamento dominicale. Il modello si stacca dal patriarcato primitivo per la presenza di un apparato burocratico⁶, e, storicamente, Weber ne rinviene il paradigma nelle società pre-feudali, nelle quali «*ist das politische Gebilde als Ganzes der Sache nach annähernd identisch mit einer riesenhaften Grundherrschaft des Fürsten*»⁷.

Gli esempi formulati nell'opera hanno, in genere, la caratura del grande impero. L'Egitto dei faraoni; Roma, nella sua espansione di potenza mediterranea; la sua tarda manifestazione bizantina e, poi, ottomana. In questi contesti, i preposti alle funzioni amministrative si esprimono quasi fossero institori di un padre di famiglia, e il controllo esercitato sul territorio e sui sudditi assimila questi ultimi a oggetti di dominio, alla maniera di una *res* di cui si può godere e disporre.

Il sistema patrimoniale puro conosce, poi, uno sviluppo nel feudalesimo e in quello che Weber chiama *Ständestaat* (che può valere "stato di ceto"). Nella prima esperienza, si ha una stabilizzazione dei rapporti attraverso l'instaurazione di una normatività reticolare a base negoziale⁸, mentre la seconda fattispecie coincide con l'ulteriore irrigidimento delle diverse posizioni giuridiche, che non si manifestano più a base personale, ma corporativa⁹. Un sempre maggior grado di astrazione e razionalizzazione rispetto all'organizzazione dominicale determina infine, nell'evoluzione storica, un nuovo fondamento del potere, con l'emergere, nell'Europa moderna, dello Stato burocratico-razionale¹⁰.

⁶ Nel contesto complessivo di *Wirtschaft und Gesellschaft* (un'opera a genesi complessa, non rivista dall'autore, scomparso prima del suo completamento), si ha che il patrimonialismo rappresenta un concetto dalla duplice valenza: per un verso, descrive efficacemente la dislocazione ed estensione del potere del *pater familias*, che conosce un tipo puro (in cui l'esercizio del potere si dispiega in ossequio alla tradizione) e un tipo derivato, il *Sultanismus* (dove più ampio è lo spazio per il puro arbitrio); per l'altro, si riferisce a un modello organizzativo, anche complesso, nel quale l'interazione è strutturata su dinamiche dominicali e negoziali. Su tutto questo, cfr. C.E. Sell, *The Two Concepts of Patrimonialism in Max Weber: from the Domestic Model to the Organizational Model*, in *Sociologia & Antropologia*, n. 2/2017, p. 315 ss.

⁷ M. Weber, *Wirtschaft*, cit., p. 684.

⁸ «*Im Gegensatz zu dem weiten Bereich der Willkür und der damit zusammenhängenden mangelnden Stabilität der Machtstellungen im reinen Patrimonialismus steht nun die Struktur der Lehensbeziehungen. Die Lehensfeudalität ist ein "Grenzfall" der patrimonialen Struktur in der Richtung der Stereotypierung und Fixierung der Beziehungen von Herren und Lehensträgern*» (M. Weber, *Wirtschaft*, cit., p. 724).

⁹ «*Der Ständestaat entstand, nachdem einmal die Zusammenfassung der Lehensträger zu einer Rechtsgenossenschaft vorhanden war, aus sehr verschiedenen Anlässen, dem Schwerpunkt nach aber als eine Form der Anpassung der stereotypierten und daher unelastischen Lehen- und Privilegiengebilde an ungewöhnliche oder neu entstehende Verwaltungsnotwendigkeiten*» (Ivi, p. 736).

¹⁰ Come ricostruito precisamente, tra gli altri, da A. Pizzorusso, *Sistemi giuridici comparati*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 195 ss., la cesura è il passaggio allo Stato di polizia, nel quale l'autorità trova una legittimazione trascendente e astratta dalla persona di chi la esercita, secondo moduli

Il concetto di *Patrimonialstaat*, del resto, non era nuovo al tempo di Weber, in quanto già enucleato dalla dottrina giuridica tedesca dell'Ottocento, con una accezione legata strettamente ai tratti della forma di governo¹¹. In particolare, Robert von Mohl (1799-1875) avrebbe individuato, nello Stato patrimoniale, un *genus* distinto dallo Stato patriarcale, dalla teocrazia, dallo Stato classico, dallo Stato di diritto e dal dispotismo (*Patriarchie, Theokratie, antiker Staat, Rechtsaat der Neueren, Despotie*) e, a sua volta, comprendente le *species* dello Stato feudale, della monarchia militare feudale e della città-Stato dominante (*grundherrliche Staat, militärische Lehensmonarchie, herrschende Stadtgemeinde*)¹². Questa for-

completamente diversi da quelli del diritto privato; in particolare, Pizzorusso nota come, tra gli altri indici, lo scarto si apprezzi allorché il patrimonio erariale inizia a distinguersi dai beni di appannaggio della Corona. Sul sistema patrimoniale come figura embrionale della statualità, viene in rilievo una osservazione mortatiana, la quale conferma, una volta di più, come la tematizzazione delle forme di Stato e di governo non richieda che l'oggetto di analisi sia uno Stato in senso stretto. Riferendosi all'"ordinamento a regime patrimoniale", Mortati sottolinea che «tenendo presente l'importanza e l'estensione che i rapporti di natura privatistica assumono nell'ambito dell'organizzazione giuridica succeduta alla dissoluzione dell'impero romano, bisogna notare come tale organizzazione non possa essere qualificata un vero e proprio Stato», sia perché popolo e territorio «non rappresentano gli elementi costitutivi dell'ordinamento, bensì solo i suoi presupposti materiali», sia in quanto «tale ordinamento non cura né si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo cura la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico», si da essere sprovvisto del tratto della "politicità". Ciò premesso, in questa esperienza «sono già contenuti i germi e i presupposti di istituti che caratterizzano gli Stati contemporanei», e sembra di scorgere una parziale riemersione di alcune sue caratteristiche, quando, ad esempio, si consideri che «anche nello Stato contemporaneo come nell'ordinamento a regime patrimoniale [...] si verifica in larga misura il fenomeno della autoorganizzazione delle forze sociali», il quale si esprime in un pluralismo tale da non poter essere ricondotto a unità dal potere pubblico (cfr. C. Mortati, *Le forme*, cit., p. 9 ss.). Nella dottrina italiana, in S. Ortino, *Diritto costituzionale comparato*, il Mulino, Bologna, 1994, spec. p. 22 ss., si argomenta molto ampiamente sul fatto che le categorie fondamentali per la comprensione del fenomeno statale derivano da quelle del patrimonialismo germanico, relativizzando l'apporto del diritto pubblico romano.

¹¹ Ricostruisce sinteticamente il dibattito, con numerosi riferimenti, S. Breuer, *Patrimonialismo*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, vol. VI, Enciclopedia italiana, Roma, 1996, p. 532 ss.; in questo scritto, si rileva come il concetto tragga origine dall'idea di giurisdizione terriera patrimoniale della Prussia di fine Settecento, dalla quale avrebbe tratto spunto Karl Ludwig von Haller (1768-1854); questi, nella sua sistematizzazione, non avrebbe però distinto il patrimonialismo dal patriarcalismo, se non per l'estensione più ampia del dominio (cfr. K.L. von Haller, *Restauration der Staats-Wissenschaft*, Steiner, Winterthur, 1816-1825). Si consideri un fatto assai significativo, e cioè che Haller, valorizzando il fondamento fattuale-patrimoniale dello Stato, vuole essere, sostanzialmente, un critico del giusnaturalismo: «für ihn ist der Staat nicht rationales Kunstprodukt einer "societas civilis", mit dessen Hilfe die Macht begründet und gebunden wird, sondern sowohl empirisch als auch normativ naturhafte "Herrschaft des Starken". Wem Gott die Macht verleiht, einen Staat zu erwerben, der "hat" ihn als Patrimonialeigentum, er kann ihn veräußern, aber auch verlieren, wenn seine Macht nachläßt» (M. Stolleis, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. II, Beck, München, 1992, p. 145).

¹² Cfr. R. von Mohr, *Encyklopädie der Staatswissenschaften*, Laupp, Tübingen. 1859, spec. p. 298 ss.

malizzazione avrebbe dato il via a una lunga tradizione di studi, che avrebbero trovato nuova linfa, come si è visto, nella sintesi *Wirtschaft und Gesellschaft*, rivisitati con uno sguardo più da sociologo che da giurista.

Tutto ciò considerato, sembra forse più corretto parlare di “patrimonialismo”, proprio allo scopo di sottolineare come questa modalità di legittimazione e organizzazione del potere sia in realtà trascendente rispetto all’esperienza storica dello Stato, che, per parte sua, si colloca cronologicamente a partire dalla piena età moderna: forse, è proprio l’avvento della statualità, specialmente nella sua dimensione di apparato, che determina il trascolorare dell’ordinamento patrimonialistico nelle figure dello Stato assoluto e di polizia, ove il fondamento dell’*auctoritas* non riposa più su moduli dominicali o, comunque, aventi tratti indistinti rispetto alle situazioni che, oggi, si direbbero di diritto privato.

Del resto, la scienza sociale più recente ha saputo differenziare i modelli patrimoniali in senso paternalistico dagli esempi di vere e proprie burocrazie storiche (su tutti, la Cina imperiale), a seconda che si tratti di sistemi nei quali l’amministrazione è poco articolata, non ben coordinata, incapace di astrazione rispetto alla volontà dominicale, oppure di ordinamenti nei quali l’apparato ha assunto una forma più strutturata e pervasiva¹³.

In fin dei conti, il patrimonialismo non deve più essere considerato necessariamente come un descrittore, ma, con maggiore utilità, quale un paradigmatico idealtipo: e, a questa stregua, esso rimane una categoria viva nella ricerca, attuale negli studi relativi ai Paesi di più incerta solidità e sviluppo istituzionale ed economico, specialmente nell’Africa post-coloniale¹⁴. Si parla, allora, di *neo-patrimonialism*, poiché, in questi casi, ci si trova davanti a esperienze in cui l’espressione burocratica del potere, a fondamento legale-razionale, è sussistente, ma rappresenta soltanto una parte, forse anche superficiale, del modello di governo del territorio e della società¹⁵; al suo fianco, si dipana una rete parallela di rapporti gerarchici e di modalità di trasmissione del comando, impostata in senso «*broadly patrimonial*», ossia fondata su rapporti castali, beneficiari e clientelari¹⁶.

¹³ Cfr. A. Eisenberg, *Weberian Patrimonialism and Imperial Chinese History*, in *Theory and Society*, n. 1/1998, p. 83 ss.; J. Lai, “*Patrimonial Bureaucracy*” and *Chinese Law: Max Weber’s Legacy and Its Limits*, in *Modern China*, n. 1/2015, p. 40 ss.

¹⁴ L’immagine risale all’idea di G. Roth, *Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-Building in the New States*, in *World Politics*, n. 2/1968, p. 194 ss. Cfr. ora, tra gli altri contributi, il collettaneo D.C. Bach, M. Gazibo (eds.), *Neopatrimonialism in Africa and Beyond*, Routledge, Abingdon, 2012.

¹⁵ Per una ricognizione critica delle posizioni che articolano il dibattito, cfr. G. Erdmann, U. Engel, *Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept*, in *Commonwealth and Comparative Politics*, n. 1/1997, p. 95 ss.

¹⁶ Questo, in base alla definizione data da C. Clapham, *Third World Politics: An Introduction*, Croon Helm, London, 1985, p. 48 ss.: per il quale il *neo-patrimonialism* sarebbe «*a form of organisation in which relationships of a broadly patrimonial type pervade a political and administrative*

Si deve dunque distinguere, in sostanza, tra un patrimonialismo “prescrittivo” e un patrimonialismo meramente “descrittivo”, recuperando il discrimine, cui si è già fatto cenno, tra parametro di legittimità e parametro di organizzazione. Per accedere al primo, occorre poter individuare una sostanziale identità tra la regola dei rapporti dominicali e il fondamento tradizionale e sacrale del potere, che, come tale, risulta originario e, nella sostanza, inscalfibile. Rimanda al secondo, invece, la presenza di «strutture di tipo personalistico – in particolare relazioni patrono-cliente – che si ritrovano negli stadi più diversi dello sviluppo storico, e che non sono estranee neanche alle moderne burocrazie»¹⁷.

3. Le piattaforme come espressione di un ordinamento a regime patrimoniale

Compiuto questo inquadramento teorico, sembra potersi dare come acquisita una certa definizione di “patrimonialismo”, e, per conseguenza, di “ordinamento a regime patrimoniale”. È tempo, dunque, di verificare se, e in che modo, essa sia applicabile alle diverse piattaforme che dominano l’esperienza della rete, in un contesto nel quale il potere non è strutturato e legittimato in base ai caratteri di realtà della proprietà terriera¹⁸, ma, piuttosto, sulla scorta di un vero e proprio contratto, che consente l’ingresso in uno spazio virtuale e tuttavia concretissimo, capace di garantire a chi vi accede una altrimenti impensabile proiezione nella sfera globale.

Un contratto, peraltro, caratterizzato da una spiccata asimmetria, in ragione della necessità, per l’utenza, di concentrarsi in un novero ristretto di luoghi virtuali, poiché l’appartenenza alle comunità digitali rappresenta un esempio paradigmatico di “bene di rete”, il cui valore aumenta in modo direttamente proporzionale alla diffusione dello stesso¹⁹. In questo senso, non sembra che, in capo all’utente, possano darsi significative garanzie anche solo di conoscibilità dei termini esatti entro i quali la sua adesione si configura; pure, questo non sembra rappresentare un elemento sul quale si radichi un diffuso scetticismo, in quanto i van-

system which is formally constructed on rational-legal lines. Officials hold positions in bureaucratic organisations with powers which are formally defined but exercise those powers, so far as they can, as a form not of public service but of private property».

¹⁷ Così lo stesso S. Breuer, *Patrimonialismo*, cit., p. 536.

¹⁸ Per M. Manetti, *Territorio dello Stato*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXV, Enciclopedia italiana, Roma, 1985, p. 2, nel modello patrimonialista «la sovranità si configurava come un diritto assoluto di stampo privatistico» che «promanava dalla proprietà della terra e restava irrevocabilmente intrisa di caratteri di “realità”». Cfr., ora, anche M. Michetti, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Giappichelli, Torino, 2021, spec. pp. 13 ss. e 41 ss.

¹⁹ Cfr. E. Shin, *Monopoly Pricing and Diffusion of Social Network Goods*, in *Games and Economic Behavior*, 2017, p. 162 ss.; M. Iansiti, *Assessing the Strength of Network Effects in Social Network Platforms*, in *HBS Working Papers*, n. 86/2021.

taggi che si possono trarre dalla partecipazione appaiono, quand'anche non essenziali, comunque di assai rilevante importanza economica o sociale.

Peraltro, in questo caso, il contratto che determina il rapporto di assoggettamento al regime regolatorio espresso dalla piattaforma non è una semplice astrazione legittimante, una finzione teorica²⁰, ma un vero negozio giuridico, che rappresenta una sintesi tangibile tra *pactum unionis*, aperto a una progressiva serie di adesioni, e *pactum subiectionis*, in forza del quale colui che ambisce ad acquisire la qualità di utente, per godere delle prerogative associate a questo *status*, non ha alcun potere se non quello di accettare le modalità definite da una discrezionalità demiurgica e difficilmente controllabile. Così, generalmente, l'iscritto non ha la possibilità di incidere, attraverso la partecipazione, sulle modalità con le quali si andrà a sviluppare la sua esperienza: gli resta solo la scelta (di mercato) se aderire o non aderire (o, eventualmente, recedere)²¹.

Per questo, a rilevare nella definizione degli assetti, delle scelte strategiche, dei modi di esercizio della partecipazione e anche della sanzione di eventuali abusi è soprattutto il dato proprietario delle diverse piattaforme. Un fattore che può rappresentare un elemento capace di sfuggire a qualsiasi possibilità di razionalizzazione, e che si avvicina davvero all'arbitrio dominicale del *pater familias* weberiano, laddove il controllo sia fortemente personalizzato in capo a un singolo azionista, capace di esercitare un'influenza pervasiva e idiosincratca su quello che, dal suo punto di vista, è, a un tempo, un prodotto e uno strumento di potere.

L'esempio dei numerosi cambiamenti nell'impostazione della piattaforma Twitter (oggi X), dopo la sua acquisizione da parte di Elon Musk, è, forse, il più scontato, ma anche il più emblematico²²: e questi mutamenti, per quanto possano esse-

²⁰ Ciò che il contratto sociale sicuramente è nella consapevolezza dei suoi grandi teorici, da Hobbes, a Rousseau, a Rawls. Come è stato osservato, la vocazione di questi autori non è storico-genetica, ma, essenzialmente, giustificazionista e prescrittivista: sul punto, cfr. S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino, 2003, p. 104 ss.; tuttavia, in senso, almeno in parte, critico, cfr. anche S. Sammarco, *Il diritto in movimento. Hans Kelsen e l'evoluzione degli ordinamenti giuridici*, Mimesis, Milano-Udine, 2022, spec. p. 74 ss.

²¹ Nella «sintassi del contrattualismo classico», come è stato ricostruito, «da un lato abbiamo il “patto di associazione” fra i diversi individui, che così passano dallo stato di natura allo stato sociale decidendo di vivere insieme; dall'altro abbiamo il “patto di sottomissione”, il quale invece instaura il potere politico, al quale si promette di obbedire»; in questo schema, «il primo crea il diritto, il secondo instaura il monopolio della forza; col primo nasce il diritto privato, col secondo quello pubblico» (N. Matteucci, *Contrattualismo*, in *Dizionario di politica*, vol. I, Utet, Torino, 1983, p. 249). Diversamente, qui si ha una ben maggiore indistinzione tra i due ambiti, che si accompagna al progressivo dissolvimento della validità dei criteri discretivi tra le due grandi partizioni del giuridico, come si osserva, *ex pluris*, in A.K. Woods, *Public Law, Private Platforms*, in *Minnesota Law Review*, 2023, p. 1249 ss. La tesi dell'iscrizione alla piattaforma come sottoscrizione di un *pactum subiectionis* è ampiamente sviluppata in G. De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 112 ss.

²² Elon Musk ha acquisito Twitter nell'ottobre 2022; a luglio del 2023 la piattaforma è stata ridenominata X, come a segnare il passo di una transizione verso un modello di fruizione diverso; tra

re stati accolti negativamente da una certa aliquota di iscritti, non soltanto si sono configurati come interventi insindacabili, ma, almeno nel breve-medio periodo, non sono stati accompagnati da una (improbabile) “secessione” di significative porzioni dell’utenza²³: il che si spiega, ancora una volta, in ragione delle peculiarità di un bene di rete.

Devono, altresì, essere evidenziati alcuni significativi parallelismi con specifici aspetti dei modelli di ordinamento giuridico a carattere patrimoniale, in particolare per quanto attiene il rapporto tra piattaforma, utenti e contenuti (che, nel ragionamento per analogia, potrebbe richiamare quello tra sovrano, sudditi e beni); per ciò che riguarda il controllo sui comportamenti e sulla libertà degli individui; e per le modalità di risoluzione delle controversie. Nello spirito del presente lavoro, si possono, del resto, dare soltanto alcune suggestioni, senza eccessive pretese descrittive.

Intanto, si deve osservare come i contenuti presenti in rete, in base ai termini del contratto fondamentale, spesso escano dalla sfera di dominio di chi li ha prodotti e caricati, e siano fatti ricadere in quella della piattaforma stessa, che ne dispone liberamente anche ai fini dell’arricchimento di chi la possiede. Il successo o l’insuccesso economico degli utenti, per conseguenza, si basa su meccanismi di derivazione proprietaria, non facilmente controllabili dall’esterno, algoritmi che si configurano quali novelli *arcana imperii*²⁴. Sembra dunque di essere di fronte a una vera e propria riedizione del rapporto antico per cui «i sudditi erano considerati meri oggetti del potere statale» e, a loro volta, «non potevano vantare alcun diritto assoluto sulle terre che utilizzavano, perché la loro situazione soggettiva

le innovazioni più qualificanti, l’attribuzione (a pagamento) dello *status* di utente privilegiato, che consente modalità di interazione meno rigide, come il superamento del limite di caratteri e la possibilità di modificare gli interventi. Su questi aspetti, cfr. L.A. Bechuk, K. Kastiel, A. Toniolo, *How Twitter Pushed Stakeholders Under the Bus*, in *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, n. 2/2023, p. 307 ss.

²³ Si possono rilevare due significativi episodi, che precedono e seguono l’acquisizione di Twitter da parte di Musk. Il primo è il ripiegamento di Donald Trump su una rete sociale più connotata in senso politico, Parler, dopo la sua esclusione dalle principali comunità virtuali, in ragione dell’incoraggiamento da lui fornito ai dimostranti che contestavano la regolarità dell’esito elettorale del 2020; il secondo è il tentativo di ricostruzione di una comunità strutturata secondo i principi originali di Twitter, dopo che molte decisioni della nuova proprietà sembravano averli compromessi, con una “migrazione” sulla piattaforma Mastodon. Nessuno di questi due esperimenti sembra aver avuto particolare successo, sì che risalta ancora di più l’utilità della concentrazione degli utenti in un numero ristrettissimo di ambienti. Sulla prima vicenda, cfr. L. Floridi, *Trump, Parler, and Regulating the Infosphere as Our Commons*, in *Philosophy & Technology*, 2021, p. 1 ss.; sulla seconda, cfr. J. He et al., *Flocking to Mastodon: Tracking the Great Twitter Migration*, in *IMC '23: Proceedings of the 2023 ACM on Internet Measurement Conference*, ACM, New York, 2023, p. 111 ss.

²⁴ Tra gli altri esempi, e per limitarsi al caso cui si è fatto cenno nelle note precedenti, era originariamente segreto l’algoritmo di Twitter, prima di essere reso noto (almeno parzialmente) proprio da Musk, dopo l’acquisizione. Tra i commenti sul punto, cfr. G. Nicholas, *Bird’s Eye View: The Limits of Twitter’s Algorithm Release*, in *cdt.org*, 26 aprile 2023.

aveva sempre carattere derivato rispetto al *dominium eminens* del sovrano sul territorio nel suo insieme»²⁵.

Per quanto riguarda il controllo, si noti come nelle piattaforme esso si esprima sotto la forma di moderazione dei contenuti, anche repressiva, ed estesa fino all'eventuale espulsione di un utente: il che rappresenta l'annichilimento della sua presenza nell'ambiente virtuale, dalla quale, peraltro, egli può ricavare tanto il sostentamento economico, quanto una componente significativa della propria identità personale²⁶. In questo senso, le ragioni della similitudine si arricchiscono, quando si rifletta sul fatto che, nell'ordinamento patrimoniale, il sovrano esercita, legittimamente, uno *ius vitae ac necis* sui propri sudditi, oggetti a disposizione della proprietà più che controparti soggettive; un "diritto di spada" che è l'immagine estrema, ma più significativa, del suo potere dominicale²⁷.

Il problema non si manifesta soltanto nella possibilità di estromettere dalla comunità virtuale determinati soggetti, dispiegando una discrezionalità poco controllabile²⁸. Piuttosto, vive nella fisiologia della moderazione dei contenuti ritenuti contrari ai termini e condizioni d'uso, vale a dire al catalogo di quanto è sgradito al proprietario della piattaforma: uno spettro definito unilateralmente, accettato per adesione, e in base al quale si giustificano forme di censura molto incisiva, anche nei confronti di contenuti non illeciti, e anzi di spiccata rilevanza sociale²⁹.

²⁵ Così ancora M. Manetti, *Territorio*, cit., p. 2.

²⁶ In questo senso, si deve fare riferimento alla riflessione sul carattere sempre più integrato delle identità al di fuori e all'interno della rete; con un neologismo di efficace comunicatività, per descrivere la sintesi tra "sé reale" e "sé virtuale", si è parlato di sfera dell'"onlife" (cfr. L. Floridi, *The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality*, Oxford University Press, Oxford, 2014, spec. p. 59 ss.; Id. (ed.), *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer, Cham, 2014).

²⁷ «*Longtemps, un des privilèges caractéristiques du pouvoir souverain avait été le droit de vie et de mort. Sans doute dérivait-il formellement de la vieille patria potestas qui donnait au père de famille romain le droit de "disposer" de la vie de ses enfants comme de celle des esclaves; il la leur avait "donnée", il pouvait la leur retirer*»; così, e, in prosieguo, molto ampiamente e molto suggestivamente, M. Foucault, *Histoire de la sexualité*, vol. I, *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976, p. 177 ss. Foucault si sofferma sulle sempre crescenti limitazioni a questo diritto assoluto. Già nella sua versione classica esso progressivamente si attenua, essendo «*conditionné par la défense du souverain, et sa survie propre*», e, negli sviluppi successivi, si fa sempre più eccezione, relegato a circostanze eccezionali, come quelle che giustificano l'applicazione della pena capitale; infine, nell'età del biopotere, è del tutto risignificato, quale «*pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort*».

²⁸ Si deve ancora una volta richiamare il caso della sospensione o esclusione del presidente Donald Trump dalle principali piattaforme dopo i fatti del gennaio 2021; che, ovviamente, ha suscitato un dibattito a dir poco fervido, di cui si è avuta l'eco anche in Italia: cfr. M. Manetti, *Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2021, p. 427 ss.; G. Cassano, *Il caso Trump, la cacciata dai social media ed il diritto positivo. Brevi note in tema di ostracismo nell'era digitale*, in *Diritto di internet*, n. 2/2021, p. 215 ss. È interessante notare che Trump è stato riammesso su Twitter nel novembre 2022, dopo il passaggio di proprietà.

²⁹ Cfr., in italiano, l'analisi dei diversi problemi offerta da M. Monti, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2019, p. 35 ss.

Da ultimo, per quanto riguarda le eventuali controversie, la notevole disparità contrattuale fa sì che le modalità di risoluzione possano ricadere nell'ambito di quanto è la piattaforma è in grado di determinare unilateralmente. Ora, le modalità concrete della *online dispute resolution* non sembrano allontanarsi dal modello della *justice* del sovrano feudale, essenzialmente *retenue* e solo eventualmente *dé-léguée*³⁰, nella misura in cui, almeno in prima istanza, si hanno procedure di valutazione interna dei reclami, o, eventualmente, di mediazione disciplinata contrattualmente³¹.

Certo, rimane possibile l'accesso alla giurisdizione pubblica: in fondo, il potere privato è tale in quanto discende dai termini di un negozio giuridico, il quale trova la propria validità ed efficacia in base a norme di diritto statale. Ma questo passaggio risulta, in effetti, proibitivo, al punto da non essere utilmente esperibile, specie quando l'utente debba accedere al sistema giudiziario di un Paese diverso dal proprio, nei casi in cui, sulla base delle clausole del contratto di iscrizione, si radichi in esso la competenza a decidere della lite.

4. Ordinamenti (digitali) patrimoniali e ordinamenti (statuali) burocratico-razionali: una dialettica difficile

Da questo rapido inquadramento, sembra che all'interno di ciascuna piattaforma il regime dispotico a base patrimoniale sia inattaccabile e che la possibilità di resistenza, per l'utente, risulti assai limitata. Ma quest'ultimo non è una monade umana; fuori dalla sua appartenenza a una comunità virtuale, egli non si trova nell'isolamento dello stato di natura, ma è, per contro, cittadino di uno Stato. In tale qualità, può ragionevolmente attendersi di essere sostenuto e protetto, affinché, nella sua partecipazione a una comunità digitale, non risulti sprovvisto di quei diritti e di quelle garanzie che sono componenti acquisite e incontestabili del suo *status* nella vita civile, fuori dalla rete.

L'interesse pubblico a tutelare questa posizione, peraltro, sembra essere duplice: da un lato, infatti, gli Stati si legittimano significativamente come detentori della sovranità, anche agli occhi dei rispettivi cittadini, se e nella misura in cui riescono ad aver ragione dei nuovi attori concorrenti, le piattaforme "di dimensioni

³⁰ Sul senso di questa *summa divisio* dello *ius dicere* di antico regime, formalizzata soprattutto in Francia, cfr. *ex pluris* R. Chabanne, *Les institutions de la France de la fin de l'ancien régime à l'avènement de la III^{ème} République (1789-1875)*, L'Hermès, Lyon, 1977, p. 18 ss.

³¹ Questo schema binario, paradigmatico di come si possano atteggiare i sistemi di risoluzione delle controversie in rete (*online dispute resolution*), si ritrova, per esempio, nella disciplina che attiene ai rapporti tra gli utenti commerciali e i servizi di intermediazione *online* nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; sulle caratteristiche di questo modello, cfr. tra gli altri A. Savin, *Regulation 2019/1150/EU on Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services*, in A.R. Lodder, A.D. Murray (eds.), *EU Regulation of E-Commerce. A Commentary*, Elgar, Chaltenham, 2022, p. 364 ss.

molto grandi”³²; dall’altro, l’esperienza dell’interazione in rete presenta significative ripercussioni sulla sfera pubblica, in particolare per quanto attiene alla partecipazione politica e alla manifestazione del pensiero, e come tale non può essere indifferente all’attenzione degli ordinamenti nazionali, che vedono il proprio indirizzo politico determinarsi anche tramite questi canali, ormai così rilevanti per la definizione del modo di interazione tra Stato-apparato e Stato-comunità³³.

Ebbene, nel contesto delle liberaldemocrazie, gli interventi non sono certo mancati, soprattutto da parte dei legislatori europei³⁴, ma questi conoscono una serie di limiti che sono, a un tempo, consustanziali alla forma di Stato e tali per cui il patriomonalismo strutturale degli ordinamenti virtuali non riesce a essere del tutto scalfito: in particolar modo, tra questi fattori condizionanti sembra avere un ruolo eminente il rispetto della libertà negoziale e dell’autonomia individuale³⁵, che si accompagna alla valorizzazione dello sviluppo economico tramite l’iniziativa privata³⁶.

Così, per un verso, questi Paesi si trovano a dover difendere valori come il pluralismo e la partecipazione attiva e consapevole, e la loro necessaria proiezione sulla regola dei rapporti tra *dèmos* e *krátos* (se non sempre per convinzione, certo

³² Per usare il linguaggio del regolamento europeo sui servizi digitali (regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022), che individua “piattaforme *online* di dimensioni molto grandi” e “motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi”. Sul rapporto tra grandissimi operatori del digitale e sovranità, cfr., in una sterminata letteratura, le riflessioni espresse nella dottrina italiana, tra gli altri, negli ampi lavori di A. Gatti, *Istituzioni e anarchia nella Rete. I paradigmi tradizionali della sovranità alla prova di Internet*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, n. 3/2019, p. 711 ss.; F. Paruzzo, *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, ESI, Napoli, 2022; M. Betzu, *I baroni del digitale*, ES, Napoli, 2022; E. Cremona, *I poteri privati nell’era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, ESI, Napoli, 2023. Ma sulla rete come possibilità di fuga dalla tirannia della sovranità statale, cfr. ancora G.L. Conti, *Contratto*, cit., spec. p. 84 ss.

³³ Circa la funzione delle reti sociali nella sfera pubblica, in un panorama veramente vastissimo, ha suscitato ampio dibattito il propositivo J.M. Balkin, *How to Regulate (and Not Regulate) Social Media*, in *Journal of Free Speech Law*, n. 1/2021, p. 71 ss.

³⁴ Come ricorda O. Pollicino, *Potere digitale*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, vol. V, *Potere e costituzione*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 415 «gli Stati nazione hanno dimostrato di poter non solo regolamentare, ma anche “iper-regolare” il cyberspazio che, è bene sempre tenerlo a mente, prima ancora che di *bit*, è costituito da infrastrutture fisiche e cavi sottomarini e quindi da una dimensione “atomica”».

³⁵ Ciò ha per conseguenza il fatto che i conflitti tra utente e piattaforma, per quanto possano vertere su valori fondamentali, non sfuggono alle regole del diritto contrattuale; cfr. sul punto, *ex pluris*, l’ampio A. Koltay, *The Protection of Freedom of Expression from Social Media Platforms*, in *Mercer Law Review*, n. 2/2022, p. 523 ss.; più criticamente, cfr. anche S. Theil, *Private Censorship and Structural Dominance: Why Social Media Platforms Should Have Obligations to their Users under Freedom of Expression*, in *Cambridge Law Journal*, n. 3/2022, p. 645 ss.

³⁶ Si è riflettuto sulla fascinazione delle liberaldemocrazie per «un fenomeno [...] che è sempre apparso come un benevolo demone apportatore di sviluppo secondo la retorica delle *startup* o l’inesorabile universo di valori globalmente unificanti dei provider di contenuti audio-video» (G.L. Conti, *La potenza del fato: crisi o decomposizione della democrazia?*, in *Consulta online*, n. 3/2021, p. 655).

in chiave legittimante); per l'altro, in queste esperienze lo sviluppo storico della tradizione giuridica e politica ha reso gli Stati inclini a tollerare limitazioni più o meno incisive della propria *auctoritas*, così da permettere il dispiegarsi di situazioni non conformi all'assiologia da essi professata: e questo sembra essere un esito necessario, in ragione della natura stessa degli ordinamenti, che, nel costituzionalismo occidentale contemporaneo, si presentano come complessi istituzionali e amministrativi strutturati per esercitare la sovranità nella garanzia dei diritti dell'uomo e della separazione dei poteri³⁷.

Diverso è il caso dei regimi non liberaldemocratici, dalle caratteristiche eterogenee, ma tutti accomunati da un fortissimo attrito con la sfera digitale, quale forza transnazionale, il cui sviluppo è lasciato a sé stesso (vale a dire al gioco di mercato). In essa non possono non scorgere, con buone ragioni, un elemento pericolosamente limitante e perciò difficilmente accettabile, vuoi che si tratti di esperienze in cui la partecipazione in rete può minare il fondamento carismatico del potere autoritario³⁸, vuoi che il pericolo sia la sottrazione di sfere importanti dell'interazione sociale dal controllo occhiuto che si irradia nei regimi autoritari a forte impianto burocratico-razionale³⁹.

Di più: nei contesti più distanti dal modello occidentale, il concorrente privato appare avere tratti, per molti versi, speculari a quelli degli attori pubblici. Da tale consapevolezza discende, in questi casi, un approccio a dir poco repressivo, il quale, per quanto occorra, può anche giovare della più avanzata competenza tecnica e digitale, che, in effetti, non manca di trovare le più incisive forme di applicazione⁴⁰. Anche questo atteggiamento può dar luogo a un *modus vivendi* tra re-

³⁷ Si che, come si è osservato, la soluzione «non può che essere un compromesso, nel quale gli Stati rinunciano alla propria sovranità e ascoltano la voce della rete e, nello stesso tempo, la rete si affida agli Stati per regolare quegli aspetti della propria disciplina che hanno più a che vedere con le libertà e i diritti fondamentali» (G.L. Conti, *Contratto*, cit., p. 84).

³⁸ Il prototipo di queste esperienze, nella contemporaneità, è, forse, la teocrazia islamica. Paradigmatico, in particolare, il caso iraniano: per una sua lettura con le categorie weberiane cfr. A. Ashraf, *Theocracy and Charisma: New Men of Power in Iran*, in *International Journal of Politics, Culture, and Society*, n. 1/1990, p. 113 ss.

³⁹ La principale esperienza non liberaldemocratica contemporanea, la Cina, sembra appartenere a questo genere di ordinamenti. Si consideri, tuttavia, che, se si vuole continuare a valorizzare il pensiero di Weber, non è possibile ignorare la nuova rilevanza di un fattore di legittimazione di tipo personale-carismatico, riaffermatosi con la presidenza di Xi Jinping; sul punto, cfr. le osservazioni di E.J. Perry, *Is the Chinese Communist Regime Legitimate?*, in J. Rudolph, M. Szonyi (eds.), *The China Questions. Critical Insights into a Rising Power*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2018, p. 11 ss.

⁴⁰ Per limitare l'esemplificazione alle esperienze già richiamate, sulle modalità di censura in Iran, cfr. A. Hashemzadegan, A. Gholami, *Internet Censorship in Iran: An Inside Look*, in *Journal of Cyberspace Studies*, n. 2/2022, p. 183 ss. A proposito della Cina, O. Pollicino, *Potere*, cit., p. 414, parla di «modello dirigitico [...] di traino statale al digitale», quale peculiare «modello di sovranità algoritmica». In questo ordinamento, peraltro, l'interazione attraverso le reti sociali è mediata da piat-

gime autoritario e potere digitale, ma in un senso molto più sbilanciato a favore delle istanze statuali. Resta da comprendere se questo esito, nel contesto della competizione globale, rappresenti un punto di forza oppure, alla lunga, un freno rispetto alle opportunità di sviluppo legate alla più ampia e deregolamentata interazione fra utenti.

Con questo dubbio, aperto sul futuro, si può chiudere l'analisi sviluppata in queste pagine; nelle quali, date le premesse, *ex professo* non rigorose, sarebbe stato davvero troppo ambizioso pretendere di fissare solide conclusioni, al di là del portato di un'euristica del contrasto che, pure, forse, non rappresenta un esercizio del tutto inutile, rispetto a un quadro così drammaticamente incerto nella sua sfuggente attualità.

taforme nazionali, come Weibo: cfr., estesamente, M. Taylor, *China's Digital Authoritarianism. A Governance Perspective*, Palgrave Macmillan, London, 2022.

Il voto elettronico “presidiato”: uno sguardo alle esperienze di Stati Uniti e Brasile

*Marco Schirripa**

Abstract: The influence of new technologies in the context of political processes (and democracy in general) is now a consolidated reality. Just think about the organization and activities of the digital parties, electoral communication on social media, the subscription to referendums and citizen-initiated legislative projects through digital signatures, electronic voting, and its impact on the democratic participation of citizens. In relation to electronic voting, it emerges that in Italy, during the XVIII legislature, several initiatives related to its experimentation and the digitization of the electoral process in general have been recorded, following the path recently outlined by the European Union in this regard. Comparative law suggest that supervised electronic voting, under the control of public officials, represents an innovation in electoral procedures certainly more desirable than remote internet voting. Among the various experiences of supervised electronic voting that deserve to be analyzed and which may prove useful for the purposes of an experiment in Italy there are, certainly, those of the United States and Brazil.

Keywords: *Electronic voting; Digitization; Participation; Elections.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L'utilizzo del voto elettronico negli Stati Uniti. – 3. L'urna elettronica in Brasile. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

L'influenza delle nuove tecnologie nell'ambito dei processi politici (e della democrazia in generale) è ormai una realtà consolidata¹, basti pensare all'organiz-

* Assegnista di ricerca nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ Il tema ha suscitato larga attenzione e riflessione da parte degli studiosi delle scienze sociali. Si veda, *ex plurimis*, T.E. Frosini, *Il Costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, fasc. 4/2020; G. Vilella, *E-Democracy. Dove ci porta la democrazia digitale*, Pendragon, Bologna, 2020; G. Di Cosimo (a cura di), *Processi democratici e tecnologie digi-*

zazione e all'attività dei c.d. partiti digitali², alla comunicazione elettorale sui *social media*³, alla sottoscrizione dei referendum e dei progetti di legge di iniziativa popolare tramite firma digitale⁴, al voto elettronico ed al suo impatto sulla partecipazione democratica dei cittadini.

Proprio in relazione al voto elettronico, emerge come in Italia, nel corso della XVIII legislatura, si siano registrate diverse iniziative relative alla sua sperimentazione ed alla digitalizzazione del procedimento elettorale in generale, in linea col percorso recentemente tracciato dall'Unione europea al riguardo.

In particolare, con la Comunicazione 2030 *Digital Compass: the European way for the Digital Decade*⁵ del 9 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per *La trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030*.

Alcuni passaggi della Comunicazione appaiono particolarmente significativi: «*La digitalizzazione può diventare un fattore determinante in materia di acquisizione di diritti e libertà, consentendo alle persone di stabilire dei contatti al di là di territori specifici. Ciò consentirà di creare una società in cui la distanza geografica sarà meno importante, in quanto le persone potranno lavorare, apprendere, interagire con le pubbliche amministrazioni[...], partecipare alla vita democratica.[...] L'obiettivo che l'UE si propone di raggiungere entro il 2030 consiste nel garantire che la vita democratica e i servizi pubblici online siano pienamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, e beneficino di un ambiente digitale della migliore qualità che offra servizi e strumenti di facile uso, efficienti*

itali, Giappichelli, Torino, 2023; A. Ciancio, *Le sfide della rappresentanza politica nell'epoca di internet. Brevi note a mo' di introduzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2021; A. Celotto, G. Pistorio (a cura di), *Le nuove "sfide" della democrazia diretta*, ES, Napoli, 2015; M. Sorice, *Partecipazione democratica. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano, 2019; F. Gallo, *Democrazia 4.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020; S. Coleman, *Can The Internet Strengthen Democracy?*, Polity Press, Cambridge, 2017; S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma, 2004 e, dello stesso A., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014. L'elenco sarebbe ancora lungo, ma si vuole concludere con gli imprescindibili studi pionieristici di Vittorio Frosini e Mario Giuseppe Losano, v., in particolare, V. Frosini, *Cibernetica: diritto e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1968 e, dello stesso A., *Il diritto nella società tecnologica*, Giuffrè, Milano, 1980; M.G. Losano, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Einaudi, Torino, 1969.

² Vd., in particolare, P. Gerbaudo, *I partiti digitali. L'organizzazione politica nell'era delle piattaforme*, il Mulino, Bologna, 2020.

³ Per un approfondimento, vd. M. Monti, *Le categorie del costituzionalismo e le fonti alla prova della propaganda politica online: utente-consumatore o utente-cittadino?*, in *DPCE online*, vol. 50, num. spec. 2021, p. 1269 ss.; G. Stegheer, *Da cittadini elettori a cittadini consumatori: osservazioni sull'importanza di regolare le campagne elettorali sui social media*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2023; A. Alù, *L'impatto dell'IA sulle campagne elettorali: democrazia a rischio?*, in www.agendadigitale.eu, 29 agosto 2023.

⁴ Al riguardo, vd. R. Borrello, *Firma digitale e slow democracy*, in *Nomos*, n. 3/2021.

⁵ Il testo è disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0118&from=IT>.

e personalizzati con elevati standard in materia sicurezza e tutela della vita privata. L’adozione di procedure di voto online sicure incoraggerebbe una maggiore partecipazione del pubblico alla vita democratica».

Viene, dunque, individuato un asse tra tecnologia e democrazia per agevolare la partecipazione dei cittadini, in particolare dei più deboli, menzionando anche l’introduzione del voto elettronico nella sua modalità online. A tal proposito, è il caso di evidenziare che in Italia, già da qualche anno, è stato avviato un percorso di sperimentazione del voto digitale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 627 e 628, l. n. 160/2019), che ha istituito il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020, prospettava, infatti, l’introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee, e per i *referendum* previsti dagli artt. 75 e 138 Cost., previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell’anno 2022.

Il d.l. n. 41/2022 ha poi rinviato la sperimentazione dal 2022 al 2023 disponendo, contestualmente, un rifinanziamento di un milione di euro per l’anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (art. 6, comma 3)⁶.

La sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: gli italiani all’estero e gli elettori fuorisede che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino fuori dal luogo della lista elettorale d’appartenenza.

Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

Si tratta del decreto del 9 luglio 2021⁷ che ha approvato le «*Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale*».

Per verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e dello scrutinio elettronico, il documento prevede una gradualità della sperimentazione, con una prima fase di simulazione del voto e dello scrutinio elettronico priva di valore legale, che coinvolgerà un campione significativo di elettori.

Il voto dovrebbe esprimersi tramite una ‘*web application*’, a cui l’elettore potrà accedere «*da un qualsiasi dispositivo digitale collegato a internet e dotato di uno dei browser più diffusi*» o tramite «*apposite postazioni elettroniche ubicate al*

⁶ Di seguito il testo dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 41/2022: «*In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l’articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l’anno 2023 alle elezioni politiche. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l’anno 2023*».

⁷ Qui il testo del decreto interministeriale: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-07/decreto_ministro_su_sperimentazione_voto_elettronico_9.7.2021.pdf.

di fuori dei locali adibiti a Ufficio elettorale di sezione»⁸. Il sistema, inoltre, dovrebbe consentire alle persone diversamente abili e alle persone con esigenze speciali di votare in modo indipendente, tenuto conto delle particolari situazioni individuali. Una volta espresso, il voto digitale sarà acquisito dal sistema e “sigillato” con idonee modalità tecnico informatiche nell’urna elettronica. A garanzia del requisito della segretezza, i voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, saranno crittografati. All’esito della fase di simulazione, si potrà procedere alla sperimentazione dell’utilizzo del sistema di voto elettronico in un evento elettorale, avente valore legale.

La sperimentazione del voto elettronico a distanza, tramite ‘web application’, non è tuttavia priva dei pericoli legati alle elezioni online⁹ che hanno condotto la Norvegia, la Germania, i Paesi Bassi ad abbandonare il voto tramite Internet¹⁰. Tali rischi sono menzionati nelle stesse linee guida, laddove si legge che «in caso di incidente in grado di compromettere l’integrità del sistema, il personale responsabile del funzionamento delle infrastrutture informatiche deve informare immediatamente l’amministrazione elettorale»¹¹.

È, tuttavia, legittimo dubitare che tali precauzioni possano bastare a rendere efficiente e sicura la modalità di votazione elettronica a distanza che, finora, è pienamente impiegata solo in Estonia.

Le lenti del diritto comparato (si pensi alle esperienze degli Stati Uniti, del Brasile, dell’India e del Belgio) suggeriscono che il voto elettronico presidiato (che preveda, magari, anche la stampa di un audit cartaceo) sotto il controllo di pubblici ufficiali, rappresenta un’innovazione dei procedimenti elettorali certamente più auspicabile del voto a distanza tramite Internet.

⁸ Art. 3 del decreto interministeriale.

⁹ Sui pericoli legati alla sperimentazione del voto online in Italia, si veda, A. GRATTERI, *Finalità e problemi del voto elettronico, le prospettive della sua attuazione in Italia*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015; L. DE BIASE, *Elezioni online? Un esperimento pericoloso*, in *Il Sole 24 Ore*, 18 luglio 2021.

¹⁰ Per un’analisi comparativa sull’impiego del voto elettronico sia nella sua forma presidiata che a distanza, vd., *ex plurimis*, A. Driza Maurer, J. Barrat (a cura di), *E-voting case law: a comparative analysis*, Routledge, Londra, 2015; R.M. Alvarez, T.E. Hall, A.H. Trechsel, *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia*, in *Political Science & Politics*, 42(03), 2009, p. 497; J. Barrat i Esteve, *El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado*, Madrid, Iustel, 2016. M. Rosini, *Il voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali. Prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell’e-voting nell’ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021; L. Trucco *Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale*, in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Le Monnier, Firenze, 2017; L. Cuocolo, *Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2008, pp. 255-275; A. Gratteri, *Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale*, Cedam, Padova, 2005. Sia consentito di rimandare, infine, a M. Schirripa, *Le nuove frontiere del diritto di voto. Uno studio di diritto comparato*, Cedam, Padova, 2021.

¹¹ Art. 6 comma 4 delle Linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in formato digitale.

Tra le diverse esperienze di applicazione del voto elettronico in modalità presidiata che meritano di essere analizzate e che possono rivelarsi utili ai fini di una sperimentazione in Italia vi sono, certamente, quelle degli Stati Uniti e del Brasile.

2. L'utilizzo del voto elettronico negli Stati Uniti

La storia della tecnologia impiegata in ambito elettorale ha radici antiche negli Stati Uniti. È proprio lì, infatti, che fu brevettata la prima macchina per l'esercizio del voto dall'inglese Henry W. Spratt nel 1875, con l'obiettivo di irrobustire la correttezza e la trasparenza delle elezioni.

E in effetti, quello tra gli americani e l'esercizio del voto è sempre stato un rapporto tortuoso¹².

Vale la pena di sottolineare, in via preliminare, che la Costituzione americana affida ai singoli Stati il compito di definire i processi elettorali, con la conseguenza che ognuno dei cinquanta Stati prevede una propria modalità di espressione del voto, comportando un imponente decentramento amministrativo del sistema elettorale.

Negli Stati Uniti, infatti, si può votare in modi e in tempi diversi: è possibile votare in presenza, con carta e matita, con le schede punzonate o con le macchine elettroniche; o in assenza, ovvero via posta. È anche possibile votare prima del giorno delle elezioni grazie al celebre *early vote*.

Per quanto concerne il voto elettronico, ve ne sono almeno tre modalità: macchine utilizzate al fine della scansione delle schede cartacee e, quindi, del conteggio dei voti; macchine elettroniche su cui viene espresso il voto e che rilasciano una stampa cartacea dello stesso; macchine elettroniche che registrano il voto su un hard disk senza il rilascio di un riscontro cartaceo¹³.

In tutti e tre i casi, comunque, il voto viene espresso in modalità presidiata, non essendo prevista la possibilità di votare via Internet a causa dei troppi rischi connessi.

¹² Per un approfondimento sulla storia del voto negli Stati Uniti si veda, almeno: K.H. Porter, *A History of Suffrage in the United States*, The University of Chicago Press, Chicago, 1918; C. Williamson, *American Suffrage: From Property to Democracy, 1760-1860*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1960; A. Keyssar, *The right to vote. The contested history of democracy in the United States*, Basic Books, New York, 2000; P.S. Karlan, *Ballots and Bullets: The Exceptional History of the Right to Vote*, in *University of Cincinnati Law Review*, vol. 71/2003, p. 1345 ss.; T. Campbell, *Deliver the Vote: A History of Election Fraud, an American Political Tradition. 1742-2004*, Basic Books, New York, 2005; D. Stephenson, *The Right to Vote: Rights and Liberties under the Law*, ABC-CLIO, 2004 e, più di recente, F. Clementi, *La perdurante sfida del diritto al voto negli Stati Uniti*, in *Nomos*, n. 2/2022.

¹³ Sulle modalità di voto elettronico negli Stati Uniti, vd. A. Gratteri, *Il voto elettronico nel sistema federale americano: esperienze e proposte*, in *Quaderni regionali*, vol. 23, n. 1/2004, pp. 123-143; D.P. Tokaji, *Electronic Voting Law in the United States*, in A. Driza Maurer, J. Barrat, *E-Voting Case Law*, cit.

Il momento di svolta per l'affermazione del voto elettronico negli Stati Uniti è da inquadrarsi nelle elezioni presidenziali del 2000, che videro contrapporsi il candidato repubblicano George W. Bush a quello democratico Al Gore. In quell'occasione, infatti, vi fu una accesa controversia sul conteggio delle schede in Florida relativa, nello specifico, al sistema delle *punch cards*, consistente nel perforare le schede cartacee su cui erano predisposti dei piccoli coriandoli, denominati *chads*, in corrispondenza delle singole opzioni di voto. Per una serie di intoppi tecnici relativi al conteggio dei suddetti *chads*, il computo dei voti risultò alterato, dando vita ad una imponente mole di ricorsi e controricorsi da parte dei legali dei due candidati.

Al fine di evitare il ripetersi della confusione causata dalle schede cartacee, il governo degli Stati Uniti decise di investire sui sistemi *direct recording electronic* (DRE), in cui i voti vengono espressi digitalmente su dei dispositivi che, generalmente, memorizzano il voto su un hard disk senza il rilascio di una traccia cartacea.

I nuovi sistemi di votazione, tuttavia, non si rivelarono risolutivi dei problemi emersi nelle elezioni del 2000 ed il tentativo di rafforzare la fiducia degli americani nel processo elettorale col voto elettronico non ottenne i risultati sperati, soprattutto a causa delle difficoltà relative alla verificabilità del voto espresso sulle macchine digitali.

L'assenza di un riscontro cartaceo per una verifica tangibile del voto espresso, infatti, significa affidare interamente l'esito di un'elezione ad un dispositivo elettronico che può incepparsi, può essere hackerato o può, semplicemente, logorarsi.

Così, negli Stati Uniti, a causa delle crescenti preoccupazioni relative alla trasparenza delle elezioni, l'utilizzo di macchine per il voto elettronico senza tracce cartacee è andato col tempo a diminuire costantemente.

Nelle recenti *midterm elections* del 2022, infatti, la maggior parte degli americani ha espresso il proprio voto su schede cartacee, solitamente contate da uno scanner elettronico o, in rari casi, a mano. Circa il 23% degli elettori ha votato, invece, in giurisdizioni che utilizzano principalmente macchine elettroniche che producono un audit cartaceo che può essere scansionato da un altro dispositivo. Solo il 7% degli elettori (la percentuale più bassa dal 2006), infine, ha votato con sistemi *direct recording electronic* (DRE), che possono produrre o meno una registrazione cartacea del voto¹⁴.

L'utilizzo delle schede cartacee è, in effetti, una garanzia per la trasparenza delle elezioni perché consente agli elettori di verificare come hanno votato e ai funzionari di seggio di avere una prova tangibile dei voti espressi.

L'esperienza della Georgia, ha recentemente dimostrato l'importanza di disporre

¹⁴ Sulle diverse modalità di voto negli Stati Uniti, si rimanda alla consultazione dei dati di *Verified Voting*, un'organizzazione che studia l'utilizzo della tecnologia in ambito elettorale, <https://verifiedvoting.org>.

di un sistema di voto cartaceo. Lo stato ha utilizzato macchine per il voto senza carta per diversi anni ma, poco prima delle elezioni presidenziali del 2020, le ha sostituite con dispositivi di marcatura delle schede elettorali: macchine con cui gli elettori effettuano le loro preferenze elettronicamente ma possono riscontrarle su una scheda cartacea stampata, che viene poi scansionata e conteggiata.

Trump ha contestato i risultati della Georgia nelle presidenziali del 2020¹⁵, affermando falsamente che vi siano state irregolarità e manipolazioni delle macchine elettorali negli Stati che ha perso contro l’avversario democratico Joe Biden. Grazie al riscontro delle schede cartacee, tuttavia, i funzionari elettorali in Georgia sono stati in grado di contare manualmente i voti e confermare che Biden aveva effettivamente ottenuto la maggioranza delle preferenze.

Molti stati americani, dunque, hanno individuato nel voto cartaceo il metodo più sicuro per controllare le loro elezioni e accertare la correttezza dello scrutinio. Tuttavia, le macchine elettroniche sono ancora parte integrante del processo elettorale anche quando i voti vengono espressi su schede cartacee. Si è, dunque, optato per un sistema di voto ibrido che contempla l’utilizzo di schede cartacee conteggiate da macchine elettroniche, allo scopo di rafforzare la fiducia negli elettori.

La *ratio* di tale impostazione è stata perfettamente sintetizzata dall’ingegnere informatico esperto di votazioni elettroniche Douglas Jones, il quale ha affermato che: «*Lo scopo dell’uso della carta è avere una catena di prove che puoi usare per verificare la correttezza del conteggio. Lo scopo dell’utilizzo degli scanner è meccanizzare il conteggio in modo da evitare il maggior numero possibile di errori materiali*»¹⁶.

Le posizioni di Trump contro l’utilizzo del voto elettronico hanno seminato una diffusa sfiducia nelle elezioni¹⁷ ed hanno comportato una dura reazione di alcune società che si occupano della creazione dei dispositivi elettronici per il voto – come Dominion Voting Systems e Smartmatic – le quali hanno citato in giudizio l’ex presidente per le sue false accuse di frode elettorale.

Abbandonare completamente la modalità di voto elettronica negli Stati Uniti non è, tuttavia, un’ipotesi realizzabile, poiché comporterebbe un’ulteriore rivoluzione nelle abitudini degli elettori americani risultando, peraltro, fortemente anacronistica per un popolo abituato all’impiego della tecnologia nei processi elettorali.

Il sentiero da percorrere sembra essere, invece, quello di continuare ad investire sui sistemi elettronici di *voter verifiable paper audit trail* (VVPAT) che, produ-

¹⁵ Vd. M. Zdun, *Machine Politics: How America casts and counts its votes*, in www.reuters.com, 23 agosto 2022.

¹⁶ Cfr. E. Brown e J. Swaine, *Inside the secretive effort by Trump allies to access voting machines*, in www.washingtonpost.com, 28 ottobre.

¹⁷ Come dimostra un recente sondaggio dell’ABC/Ipsos secondo cui solo il 20% dell’elettorato americano ripone una convinta fiducia nel meccanismo elettorale. Cfr. M. Zdun, *Explainer: U.S. midterm elections: How America casts and counts its votes*, in www.reuters.com, 2 novembre 2022.

cendo un riscontro cartaceo del voto espresso, assicurano ai votanti ed al personale elettorale la possibilità di verificare l'autenticità delle preferenze e del risultato delle elezioni¹⁸.

Va, inoltre, ricordato, che negli Stati Uniti è ampiamente radicato anche il voto per corrispondenza (*voting by mail* o *absentee voting*)¹⁹ ritenuto più sicuro del voto online ed implementato dopo le elezioni presidenziali del 2020 e la pandemia da Covid-19.

Il *voting by mail* o *absentee voting* è una modalità di voto che non avviene di persona il giorno delle elezioni, ma si esercita antecedentemente avvalendosi del summenzionato *early vote*²⁰. Tutti gli stati consentono una qualche forma di voto per corrispondenza agli elettori per agevolare la partecipazione: alcuni richiedono di fornire una motivazione specifica (sistemi di votazione per corrispondenza su richiesta), mentre altri consentono a qualsiasi elettore idoneo di votare per corrispondenza senza bisogno di avanzare alcuna richiesta (sistemi di votazione per corrispondenza automatici)²¹.

In particolare, in otto stati – California, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Utah, Vermont e Washington – il voto si svolge principalmente tramite posta, cosicché ogni elettore riceve automaticamente una scheda elettorale presso la propria abitazione e, una volta compilata la scheda, può inviarla per il conteggio nuovamente via posta o depositandola in siti di consegna designati, fatta salva la possibilità di recarsi presso le tradizionali cabine elettorali di persona.

Risulta interessante un sondaggio del *Pew Research Center*, secondo cui circa due terzi degli americani (65%) affermano che la modalità di *voting by mail* o *absentee voting* dovrebbe essere disponibile per qualsiasi elettore senza richiedere una motivazione documentata²².

L'esperienza statunitense risulta particolarmente preziosa ai fini di una comparazione tra le modalità di voto poiché insegna che anche in uno dei paesi più tec-

¹⁸ Lo stesso rapporto dell'ODIHR (*Office for Democratic Institutions and Human Rights*) sulle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, sottolinea come non sia opportuno affidare integralmente le elezioni alla tecnologia e che le *voting machines* «*should have a voter-verified paper audit trail to support methods to verify the machine-based vote counts*». Cfr. *United States of America, General Elections, 3 November 2020: ODIHR Limited Election Observation Mission Final Report* del 9 febbraio 2021.

¹⁹ Per un approfondimento sulla storia del voto postale negli Stati Uniti si veda, O.B. Waxman, *Voting by Mail Dates Back to America's Earliest Years. Here's How It's Changed Over the Years*, in <https://time.com>, 28 settembre 2020; A. Testi, *Una democrazia postale?*, in *Short Cuts America: il blog di Arnaldo Testi. Politica e storia degli Stati Uniti*, 25 maggio 2020.

²⁰ Cfr. https://ballotpedia.org/Absentee/mail-in_voting.

²¹ Al seguente link è possibile consultare una tabella che riassume le procedure di *voting by mail* o *absentee voting* previste per legge in ognuno degli stati americani: https://ballotpedia.org/All-mail_voting#cite_note-9.

²² Vd. *As COVID-19 cases increase, most Americans support 'no excuse' absentee voting*, in <https://www.pewresearch.org>, 20 luglio 2020.

nologicamente evoluti, l’introduzione del voto elettronico richiede grande cautela e necessita di un riscontro tangibile di verificabilità.

Emerge, inoltre, l’importanza dell’agevolazione alla partecipazione elettorale tramite il voto per corrispondenza che, nonostante i suoi limiti intrinseci²³, è uno strumento ampiamente utilizzato e ritenuto più affidabile del voto elettronico tramite Internet.

3. L’urna elettronica in Brasile

Il 2 ottobre 2022 si sono tenute le elezioni generali in Brasile per eleggere il presidente ed il vice-presidente della Repubblica Federale, nonché il Congresso nazionale (27 degli 81 seggi del Senato Federale e tutti i 513 seggi della Camera dei Deputati) ed i governatori e gli organi legislativi dei 27 territori che formano il Brasile.

Sono stati, così, chiamati alle urne oltre 156 milioni di brasiliani che hanno espresso la propria preferenza tramite voto digitale. A partire dal 2000, infatti, in Brasile è possibile votare solo tramite macchine elettroniche²⁴.

La prima sperimentazione di dispositivi elettronici nell’ambito dei procedimenti elettorali risale al 1982, quando vennero impiegati al solo fine di computare i voti. Nel 1996 vi furono le prime votazioni tramite urna elettronica, utilizzate in 57 città nelle elezioni municipali; nel 1998 la sperimentazione si allargò ed il 67% degli elettori utilizzò le macchine elettroniche per le elezioni presidenziali; infine, nelle elezioni del 2000, il voto cartaceo fu completamente eliminato ed oggi anche gli elettori brasiliani all’estero utilizzano l’urna elettronica presso le sedi dei consolati o delle rappresentanze diplomatiche presenti in ogni Paese²⁵.

Le principali ragioni che hanno portato i brasiliani ad essere dei veri e propri pionieri in ambito di *e-voting* sono legate alla necessità di semplificare e accelerare il processo elettorale ed alla volontà di combattere i brogli. Il tradizionale voto cartaceo, infatti, nel quinto paese più esteso del mondo (8,5 milioni di chilometri quadrati), con una popolazione considerevole (più di 210 milioni di abitanti) e un tasso di analfabeti non trascurabile²⁶, era diventato caotico, comportando un conteggio dei voti che richiedeva intere settimane, con la conseguenza di alimentare

²³ Sulle criticità del voto per corrispondenza vd., da ultimo, V. Desantis, *Il voto degli italiani all'estero: nuove criticità e vecchi problemi nella prospettiva del superamento del voto per corrispondenza*, in *Federalismi.it*, n. 22/20022, pp. 31-51.

²⁴ Per un approfondimento sul voto elettronico brasiliano vd. T. Fujiwara, *Voting Technology, Political Responsiveness, and Infant Health: Evidence from Brazil*, in *Econometrica*, vol. 83, issue 2/2015, pp. 423-464.

²⁵ Cfr. <https://international.tse.jus.br/en/elections/voters-abroad>.

²⁶ Vd. *Brasile: 11,8 milioni di analfabeti, valori doppi in popolazione nera*, in <https://www.agenzianova.com>.

la sfiducia degli elettori, oltre che i pericoli di alterazione dei risultati elettorali.

Il Brasile è, così, diventato uno dei 23 paesi al mondo che utilizza le urne elettroniche nelle elezioni generali, mentre altri 18 le usano in elezioni di carattere locale²⁷.

L'urna elettorale brasiliana è un dispositivo elettronico semplice, dotato di una tastiera numerica simile a quella di un telefono, tramite la quale gli elettori scelgono se votare scheda bianca o se inserire il numero corrispondente a quello del loro candidato²⁸. Una volta inserito il codice numerico, lo schermo mostrerà i dati e la foto del candidato scelto, a quel punto l'elettore potrà confermare la propria preferenza premendo un pulsante verde.

A differenza dei computer ordinari, la macchina elettronica brasiliana non può connettersi a Internet²⁹, funziona attraverso la combinazione di componenti fisiche multimediali e programmi sviluppati dai tecnici del *Tribunal Superior Eleitoral*³⁰ esclusivamente per le elezioni. L'unico cavo che si collega alla macchina è quello per la luce ed in caso di blackout vi è una batteria interna la cui durata è sufficiente a coprire un'intera giornata di elezioni in ogni angolo del Brasile.

Inoltre, le urne vengono sottoposte a un test di integrità il giorno stesso delle elezioni. Dal 2002, prima di ogni elezione, viene effettuato un sorteggio per testare la veridicità di cento urne: i funzionari votano contemporaneamente su carta e nell'urna elettronica ed il tutto viene registrato su video per confermare che il risultato è equivalente.

Dopo la chiusura delle votazioni, una scheda di memoria viene rimossa da ciascuna macchina e portata all'ufficio locale dell'autorità elettorale che, a sua volta, trasmette le informazioni al sistema centrale di Brasilia. Il risultato delle elezioni raramente richiede più di due ore per essere conosciuto e, fino ad oggi, non è mai stato riscontrato alcun guasto significativo del sistema.

Tuttavia, è il caso di ricordare come il candidato Jair Messias Bolsonaro abbia lanciato una lunga campagna per seminare dubbi sulla sicurezza del sistema di voto elettronico³¹ che ha certamente influenzato almeno una parte degli elettori brasiliani.

²⁷ Dati dell'*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA), <https://www.idea.int/>.

²⁸ Alle ultime elezioni, il codice di Lula Da Silva, leader del Partito dei Lavoratori che ha poi vinto le elezioni, era il numero 13, mentre Jair Messias Bolsonaro, leader del Partito Liberale, poteva essere votato col codice 22. Vd. <https://www.ambito.com/mundo/elecciones-brasil/como-funciona-el-voto-electronico-n5569184>.

²⁹ Solo eccezionalmente, in regioni remote come l'Amazzonia, è consentita una connessione satellitare.

³⁰ Il *Tribunal Superior Eleitoral* è responsabile dell'organizzazione delle urne brasiliane, nonché organo supremo della giustizia elettorale. È disciplinato dall'art. 119 della Costituzione brasiliana.

³¹ Vd. *Bolsonaro redobla su ofensiva para cuestionar la urna electrónica que Brasil usa desde hace 25 años*, <https://elpais.com>, 24 maggio 2021.

Egli ha affermato, ad esempio, che avrebbe dovuto essere eletto al primo turno nelle elezioni del 2018 – e non al ballottaggio – senza, però, aver presentato alcuna prova delle sue affermazioni davanti ai tribunali.

Inoltre, nelle ultime elezioni del 2022 che l’hanno visto sconfitto, ha nuovamente contestato il risultato del voto e chiesto alle autorità elettorali l’annullamento della maggior parte delle preferenze espresse con la votazione elettronica al ballottaggio del 30 ottobre³². Bolsonaro sostiene che un *bug* nei software delle macchine usate per il voto (cioè un malfunzionamento nel sistema) abbia reso invalidi i voti espressi, senza però dare spiegazioni più precise su come l’ipotetico *bug* abbia potuto effettivamente distorcere il risultato delle elezioni.

La questione è stata risolta con l’intervento del Ministero della Difesa brasiliano³³ che non ha riscontrato alcuna prova di brogli durante le elezioni presidenziali dello scorso ottobre, vinte al secondo turno dall’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva con il 50,9% dei voti contro il 49,1 ottenuto dal presidente uscente Jair Bolsonaro. Il rapporto del ministero (63 pagine), evidenzia, tuttavia, alcune «*inconsistenze*» nei sistemi delle urne elettroniche impiegate durante il voto, ma si limita a raccomandare un’indagine tecnica per assicurarsi che il loro funzionamento non possa essere compromesso in alcun caso³⁴.

Al netto della fondatezza delle sue accuse, Bolsonaro ha sollevato una questione rilevante ai fini dell’applicazione del voto elettronico: egli non chiede di ripristinare le schede cartacee ma vorrebbe che ogni elettore ricevesse una prova tangibile del voto espresso. Sulla questione si era già espresso il *Supremo Tribunal Federal* nel 2018, sostenendo che introdurre il riscontro cartaceo nelle elezioni brasiliane comporterebbe una sorta di eterogenesi dei fini, poiché l’eventuale manipolazione dell’audit cartaceo porterebbe ad una discrasia con l’esito del voto elettronico, compromettendo l’autenticità dello scrutinio³⁵. Il contrario, dunque, di quanto successo negli Stati Uniti, dove il riscontro della stampa cartacea è ritenuto un elemento rafforzativo per la fiducia degli elettori nell’impiego del voto elettronico.

³² Vd. *Bolsonaro ha infine contestato il risultato delle elezioni presidenziali brasiliane*, in www.ilpost.it, 23 novembre 2022.

³³ Cfr. *Relatório do Ministério da Defesa não encontra fraudes, mas aponta inconsistências no código-fonte das urnas*, in <https://oglobo.globo.com/>, 9 novembre 2022.

³⁴ Cfr. A. Lo Giudice, *Brasile: esercito non trova brogli ma persistono i dubbi*, in www.osservatoriosullalegalita.org, 11 novembre 2022.

³⁵ Cfr. *Supremo Tribunal Federal de Brasil elimina el voto impreso en las elecciones*, su www.diarioconstitucional.cl/2018/06/08/supremo-tribunal-federal-de-brasil-elimina-el-voto-impreso-en-las-elecciones. Per una ricostruzione sul dibattito relativo all’introduzione del *voto impreso* in Brasile vd. <https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/06/entenda-a-polemica-em-torno-da-pecdo-voto-impreso>.

4. Considerazioni conclusive

L'ipotesi di introdurre il voto elettronico in Italia passa, prima di tutto, dall'affermazione di una vera e propria cultura digitale nazionale e da una compiuta digitalizzazione dei servizi pubblici. Solo dentro una cornice di tal genere il voto elettronico non rappresenterebbe più un esperimento collaterale da guardare con sospetto, ma diverrebbe un tassello da inserire dentro il nuovo mosaico digitale della pubblica amministrazione.

La comparazione con gli Stati Uniti ed il Brasile può essere, in tal senso, molto utile al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'innovazione tecnologica in ambito elettorale³⁶.

Partendo dal presupposto che l'Italia ha un contesto storico, politico, giuridico e demografico molto differente dai due Paesi oltreoceano e che il trapianto di un modello può comportare in uno Stato diverso, conseguenze diverse, appare utile porre l'accento su alcune questioni. Si è visto, ad esempio, come negli Stati Uniti, nonostante l'utilizzo della tecnologia nei processi elettorali abbia una storia consolidata, l'impiego del voto elettronico *tout court* a seguito delle controversie del 2000, non sia stata una scelta saggia. L'iniziale entusiasmo per la digitalizzazione delle votazioni si è scontrato con la necessità di assicurare una tracciabilità delle preferenze espresse: le macchine elettroniche, seppur ancora parte integrante del sistema di voto americano, non hanno garantito la stessa affidabilità della scheda cartacea, parimenti, il tradizionale voto per corrispondenza gode di una maggiore fiducia da parte degli elettori americani rispetto al *remote internet voting*.

In Brasile, invece, il voto interamente elettronico – in modalità presidiata – è stato reputato più affidabile di quello cartaceo.

L'esperienza del voto elettronico in Brasile è stata certamente più felice di quella statunitense e, fino ad oggi, nonostante le summenzionate accuse di Bolsonaro, non si sono riscontrate prove concrete di frodi o manipolazioni elettorali. Tuttavia, in termini comparativi con l'Italia, non va dimenticato che il voto elettronico brasiliano nasce sull'onda di alcune problematiche specifiche del territorio non assimilabili alla realtà italiana: la smisurata quantità di elettori, il basso tasso di alfabetizzazione, l'enorme estensione territoriale, i gravi casi di brogli elettorali su schede cartacee.

Rimane, inoltre, il tema dell'incertezza dovuta alla procedura interamente elettronica delle votazioni, seppur mitigata dai test di pubblica sicurezza che vengono periodicamente effettuati e dalla posizione assunta dal *Supremo Tribunal Federal* che, insieme al *Tribunal Superior Eleitoral*, ha svolto un ruolo fondamentale nell'affermazione dell'*e-voting* brasiliano.

³⁶ Sull'importanza della comparazione e del confronto tra soluzioni normative adottate da diversi ordinamenti vedi, *ex plurimis*, T.E. Frosini (a cura di), *Diritto pubblico comparato. Le democrazie stabilizzate*, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 11-22.

In Italia, il miglior sentiero da intraprendere sembra essere quello di una graduale digitalizzazione ragionata: il processo elettorale è composto da più fasi (composizione delle liste elettorali, identificazione dell’elettore, esercizio del voto, scrutinio) e non è detto che si debba procedere ad una rivoluzione digitale *tout court*. In tal senso, dei preziosi spunti sono presenti nel Libro bianco “*Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto*”³⁷, laddove vengono proposte alcune innovazioni che non stravolgerebbero il vigente meccanismo elettorale e agevolerebbero, finalmente, il voto degli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino in un luogo diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Sostituire l’anacronistica tessera elettorale cartacea tramite un certificato digitale sarebbe, già di per sé, un’importante innovazione delle modalità di esercizio del voto in Italia e consentirebbe di porre le basi per una graduale digitalizzazione delle votazioni.

Il passo successivo sarebbe quello della sperimentazione del voto elettronico, preferibilmente nella sua modalità presidiata. Il cosiddetto *remote internet voting*, infatti, quantomeno allo stato attuale, rischierebbe di sommare alle criticità del voto per corrispondenza i possibili intoppi informatici, con il rischio di indebolire ulteriormente la fiducia degli elettori nel processo elettorale.

Il voto elettronico presidiato, invece, dopo le opportune sperimentazioni e la verifica dei primi effetti sugli elettori, potrebbe vedere la sua prima applicazione proprio a partire dai cittadini all’estero (una delle due categorie previste dalla sperimentazione delle suddette Linee guida), mutuando l’esperienza del Brasile che prevede l’impiego delle macchine elettroniche presso i consolati e le rappresentanze diplomatiche. Votare per mezzo elettronico (prevedendo, magari, anche la stampa di un audit cartaceo), sotto il controllo di pubblici ufficiali, sarebbe senz’altro una garanzia maggiore rispetto al voto per corrispondenza attualmente esercitato presso le abitazioni private.

Per concludere, si è ancora ai prolegomeni del voto elettronico in Italia, ma di certo la digitalizzazione del procedimento elettorale è destinata, seppur gradualmente, ad affermarsi anche nella Penisola, tenendo sempre a mente che le nuove tecnologie vanno utilizzate a servizio degli individui e scansando il rischio di farsi, invece, dominare o travolgere dalle tecniche³⁸.

I nuovi strumenti digitali non rappresentano il filo di Arianna che libererà il sistema politico dal labirinto delle sue disfunzioni ma possono costituire un mezzo per agevolare l’esercizio del voto, per avvicinare cittadini e rappresentanti e per

³⁷ Il testo è consultabile al link <https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/comunicati-stampa/presentato-il-libro-bianco-sullastensionismo/>.

³⁸ Su questo punto, vd., in particolare, S. Rodotà, *Tecnologie e diritti*, a cura di G. Alpa, M.R. Marella, G. Marini, G. Resta, Bologna, 2021.

ammodernare la democrazia, con la consapevolezza che la crisi della rappresentanza politica³⁹ non si risolverà senza la presenza di partiti solidi e strutturati che riacquistino la capacità di articolare, associare e veicolare nello Stato gli interessi della comunità.

³⁹ In tal senso vd. F. Clementi, *Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione*, in *Federalismi.it*, n. 6/2020, pp. 216-222 e, dello stesso A., *Il suffragio universale tra tecnica, tecnologia e diritto*, in *Civiltà delle macchine*, n. 1/2021. Sulla crisi della rappresentanza politica si veda, *ex plurimis*, G. Moschella, *Crisi della rappresentanza politica e deriva populista*, in *Consulta Online*, 20 maggio 2019; M. Calamo Specchia, *Dalla democrazia diretta alla democrazia in diretta: l'impatto delle nuove tecnologie sulla crisi della democrazia rappresentativa*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online*, 2023.

Appunti sul possibile utilizzo della *e-democracy* nelle procedure parlamentari

Franco Sicuro *

Abstract: The paper addresses the possible use of technology to enable the conduct of parliamentary business in emergencies or for Members who require it in special circumstances. Digital archiving and its direct accessibility seem likely to provide greater transparency in parliamentary procedures. Finally, the possible transfer of political activity to the Metaverse Platform raises several opportunities and concerns.

Keywords: *Virtual Parliament; E-democracy; Parliamentary procedures; Transparency; Freedom of the political mandate.*

Sommario: 1. Le deliberazioni pubbliche alla prova del *Virtual Parliament*. – 2. Il possibile esercizio digitale del mandato politico nel Parlamento italiano. – 3. Regolamentare l'esercizio digitale del mandato elettivo. – 4. *E-democracy* e trasparenza delle procedure parlamentari. – 5. Uno sguardo al futuribile: la politica nel Metaverso.

1. Le deliberazioni pubbliche alla prova del *Virtual Parliament*

L'evoluzione tecnologica ha trasformato le forme dell'esistenza sul Pianeta, sino a mettere in discussione il consolidato intendimento dell'"umano". Abitante di «una situazione puramente tecnica»¹, l'uomo-*soggetto* sarebbe divenuto esso stesso *strumento* di realizzazione della "razionalità" che alimenta le strategie di governo di società sempre più complesse e tecnologicamente avanzate. In questa «situazione», la politica, quale tecnica di organizzazione delle condizioni e delle

* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

¹ «Non è più la Terra quella su cui l'uomo oggi vive», rifletteva M. Heidegger, *Ormai solo un dio ci può salvare. Intervista con lo "Spiegel"*, Guanda, Parma, 1987, p. 146, dinanzi alle fotografie della Terra scattate dalla Luna. «Tutto funziona. Questo è appunto l'inquietante, che funziona e che il funzionare spinge sempre oltre verso un ulteriore funzionare, e che la tecnica strappa e sradica l'uomo sempre più dalla Terra».

finalità della convivenza umana, non può ignorare le innovazioni tecnologiche. Può, però, interrogarsi sull'opportunità e sulle modalità del loro utilizzo in vista della realizzazione dell'ideale democratico: ciò che, comunemente, prende il nome di *e-democracy*².

Più limitatamente, il presente contributo intende indagare la possibilità di utilizzare tali strumenti nelle procedure parlamentari³, ossia nell'ambito di quelle "forme" «con cui viene generato il diritto» all'interno di società che, nella «procedura», riconoscono la sola «fonte post-metafisica di legittimità»⁴.

Il concetto di *e-democracy* utilizzato nella prima parte del contributo è dunque più ristretto rispetto a quello generalmente adoperato, essendo circoscritto all'attività che si svolge – per richiamare ancora la terminologia habermasiana – nella sfera pubblica istituzionalizzata. L'esercizio digitale del mandato politico è infatti parso poter trasformare tanto lo "spazio", inteso come contesto comunicativo istituzionalizzato dal «codice-diritto», quanto il "tempo", concepito come termine adeguato alla selezione e alla sintesi "razionale" tra i diversi interessi rappresentati in Parlamento, oltre che come *long durée* della produzione normativa. In questa prospettiva, i principi e le regole della democrazia rappresentativa risulterebbero incompatibili con l'assemblaggio dell'interesse nazionale mediante lo strumento digitale⁵, quantomeno nelle ipotesi in cui esso intenda sostituirsi del tutto alle riunioni in "presenza" dell'organo legislativo⁶.

Nel far ciò, tuttavia, si presuppone una concezione "contenutistica" dell'incidenza delle tecnologie nelle procedure parlamentari, tale cioè da influenzare di-

² Sul punto, M. Calamo Specchia, *Dalla democrazia indiretta alla democrazia in diretta: l'impatto delle nuove tecnologie sulla crisi della democrazia rappresentativa*, in *Diritto pubblico europeo. Rassegna online*, fasc. 2/2023, p. 233, ha sottolineato che la diffusione della *e-democracy* «pone la delicata questione del rapporto tra modalità di formazione del consenso, impatto delle tecniche di profilazione algoritmica e proprietà privata delle piattaforme telematiche». Particolarmente critico verso la possibile implementazione di forme di *e-democracy* nella realtà sociale è S. Staiano, *La rappresentanza*, in AA.VV., *Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza Territorio*, Jovene, Napoli, 2017, p. 325.

³ In forza del *Principle n. 2 della Recommendation CM/Rec (2009)1 of the Committee of Ministers to Member States on electronic democracy (e-democracy)*, adottata nel 2009 dal Consiglio europeo, la *e-democracy* parrebbe più precisamente connotarsi come *e-parliament*, pur se realizzabile in forme soltanto parziali e comunque non sostitutive della rappresentanza "fisica".

⁴ J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e Associati, Napoli, 1996, p. 530.

⁵ In argomento, si vedano le criticità evidenziate da A. Manzella, *Elogio dell'Assemblea, tuttavia*, Mucchi, Modena, 2020, p. 31 ss.

⁶ Secondo R. Ibrido, *Evoluzioni tecnologiche o involuzioni costituzionali? La "reingegnerizzazione" del processo di decisione parlamentare*, in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2022, p. 300, «i modelli puri di *virtual Parliament*» sarebbero «difficilmente compatibili con la logica della democrazia rappresentativa»; al contrario, invece, per i «formati di *hybrid Parliament* occorre valutare, caso per caso, se deroghe "chirurgiche" al modello presenziale risultino proporzionate nonché giustificabili nel quadro di un adeguato bilanciamento con altri principi e valori costituzionali».

rettamente il contenuto delle deliberazioni dell'organo legislativo. Al contrario, nell'ambito della sfera pubblica istituzionalizzata, lo svolgimento digitale del mandato parlamentare sembra costituire uno strumento "di secondo grado", fungendo esso da mezzo che, per sua natura, non è finalizzato all'espressione di diritti di partecipazione politica, ma viene applicato ad un altro strumento (il voto, la presentazione di emendamenti, ecc.) questo sì direttamente creato per quello scopo⁷.

Così intesa, la *e-democracy* non parrebbe allora alterare le precondizioni di "spazio" e "tempo" che sostengono la deliberazione pubblico-parlamentare, daché, anche se collegati da remoto, gli eletti conserverebbero l'eguale possibilità di esprimere, nello stesso luogo (sebbene parzialmente esteso all'ambito digitale) e nello stesso tempo, le proprie istanze. Del resto, sembra essere proprio questo quel che accade all'interno del modello di *Virtual Parliament* implementato dal Parlamento estone, il quale consente la partecipazione da remoto di tutti i membri, tanto per le riunioni d'Aula, quanto per quelle di commissione⁸. Per far ciò, tuttavia, è necessario disporre di un'infrastruttura tecnologicamente avanzata, la quale garantisca la contestuale formazione della volontà parlamentare. Ed ecco che, allora, nella generale indisponibilità tecnica di tale infrastruttura, durante la pandemia da Covid-19 al *Virtual Parliament* si è fatto ricorso non già al fine di sostituire del tutto l'attività parlamentare in "presenza", ma per consentirne l'esercizio nei casi in cui gli eletti fossero impossibilitati a raggiungere "fisicamente" le Camere. Terminata la pandemia, alcuni ordinamenti hanno poi stabilizzato talune forme di *Virtual Parliament*, mentre altri, come quello italiano, hanno opposto argomenti – politici, prima ancora che tecnici – ad una sua pratica sperimentazione⁹.

È nell'alveo di questa traccia epistemologica che si svolgeranno le riflessioni che seguono, volte ad interrogare la possibilità per la *e-democracy* di fungere – nell'ordinamento italiano – da strumento di integrazione della democrazia rappresentativa, da azionarsi nei casi in cui gli eletti siano impossibilitati a presenziare fisicamente ai lavori parlamentari perché in stato di gravidanza, maternità, paternità o

⁷ La «duplice dimensione tecnica della democrazia elettronica» è ben evidenziata da P. Gometz, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Edizioni Ets, Pisa, 2017, p. 23, secondo il quale tale forma di democrazia «può cioè intendersi come l'uso delle tecnologie digitali come mezzo per lo svolgimento di procedure a loro volta strumentali all'adozione di decisioni collettive generalmente vincolanti».

⁸ L'«unico nel continente europeo a prevedere un modello "puro" di "*Virtual Parliament*", ossia con possibilità di integrale migrazione delle attività parlamentari nel Cyberspazio». Ad evidenziarlo è L.G. Sciannella, *La crisi pandemica da Covid-19 e la "trasformazione digitale" dei Parlamenti. Un'analisi comparata*, in *DPCE online*, n. 2/2020, pp. 2519-2520, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

⁹ Come sottolineato nel *World e-Parliament Report 2022. Parliaments after the pandemic*, redatto dall'*Inter-Parliamentary Union*, «By 2022, (...) almost half of parliaments (47%) had made changes to procedures or law to enable plenary meetings to continue, and 51% had made changes to enable committee meetings» (p. 23).

per comprovati motivi di salute, ovvero in concomitanza di eventi eccezionali che impediscano il “regolare” svolgimento “fisico” del mandato elettivo¹⁰.

2. Il possibile esercizio digitale del mandato politico nel Parlamento italiano

A seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, i Parlamenti – nazionali e sovranazionali¹¹ – sono stati in qualche modo costretti a confrontarsi con la possibilità di esercitare i propri lavori attraverso il ricorso alle tecnologie digitali. Non che la tecnologia non avesse sino a quel momento attraversato – anche in Italia – il “varco” dello spazio pubblico istituzionalizzato, sol che si pensi all’ormai consolidata modalità elettronica di votazione e all’utilizzo di forme di costruzione “artificiale” dei documenti legislativi, recentemente rilanciata dal movimento “*rule as code*” e dal connesso tentativo di tradurre nel linguaggio binario dell’informatica i progetti di legge all’esame delle Camere¹².

Tuttavia, simili innovazioni tecnologiche non hanno in alcun modo messo in discussione il carattere “fisico” della “presenza” degli eletti in Parlamento, perciò non incontrando le medesime opposizioni avanzate nei confronti del *Virtual Parliament*. In forza dell’interpretazione rigidamente letterale dell’art. 64 Cost.¹³, la presenza “fisica” è stata infatti intesa alla stregua di un «essenziale e irrinunciabile» requisito¹⁴, nonostante il dettato regolamentare in punto di “presenza” fosse

¹⁰ In tal senso sembra essersi orientato il Parlamento rumeno, il quale, il 14 marzo 2020, ha modificato il proprio regolamento al fine di consentire, «in situazioni eccezionali» – accertate dall’Ufficio permanente di ciascuna Camera – «quali epidemie, pandemie, fenomeni naturali estremi, terremoti, atti di terrorismo e altre situazioni che rendono impossibile la presenza dei parlamentari nella sede del Parlamento, le riunioni degli uffici permanenti della Camera dei deputati e del Senato», oltre che quelle «delle commissioni specializzate» e «della plenaria» di Camera e Senato si svolgano da remoto. Come ha evidenziato L.G. Sciannella, *La crisi pandemica da Covid-19*, cit., pp. 2516-2517, verso l’attuazione di un «modello ibrido di *Virtual Parliament*», da adottarsi in via permanente, si è orientata anche la Polonia.

¹¹ Com’è noto, sulla base delle virtualità ermeneutiche dischiuse dagli artt. 25, § 4, 187, § 1 e 192, § 1 del proprio regolamento interno, con deliberazione del 20 marzo 2020 l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha autorizzato il ricorso alla votazione a distanza per la generalità dei propri componenti, consentendo loro di votare compilando, firmando e inviando la scansione della scheda recapitatagli all’indirizzo di posta elettronica. Dall’ottobre del 2020, poi, i parlamentari europei hanno potuto partecipare alle riunioni assembleari “a distanza”, connettendosi dai propri Uffici di rappresentanza dislocati nei vari Paesi.

¹² Perseguendo, in tal modo, la mitologica oggettivizzazione dei testi giuridici. I progetti di legge, insomma, dovrebbero superare la prova dell’intelligenza artificiale.

¹³ *Inter alia*, si veda R. Dickmann, *Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza*, in *Federalismi.it – Paper*, 1° aprile 2020, 6, secondo il quale la «mera evoluzione “materiale” dei regolamenti parlamentari» sarebbe «*contra Constitutionem*».

¹⁴ Cosicché, «escludere in radice la presenza da remoto significa di fatto (...) ritenere più importan-

già da tempo interpretato in maniera alquanto estensiva¹⁵. Ed infatti, gli astenuti sono considerati “presenti” ai fini del calcolo del numero legale, ma “assenti” per il computo del *quorum* deliberativo, secondo una linea di divisione invero non ricavabile dall’interpretazione letterale dell’art. 64, comma 3, Cost. Così come, i regolamenti considerano “presenti”, ai fini del calcolo del numero legale, i parlamentari che abbiano richiesto una votazione qualificata, la verifica del numero legale e, nella sola Camera dei deputati, coloro che abbiano effettuato dichiarazioni di voto, anche se fisicamente “assenti” nell’Aula.

L’autonomia interpretativa delle Camere in ordine al concetto di “presenza”, riconosciuta dal giudice delle leggi nell’assenza di un’espressa disciplina costituzionale (sentenza n. 78/1984) e nell’ambito delle operazioni di scrutinio (sentenza n. 379/1996), avrebbe così consentito alle stesse di sperimentare soluzioni organizzative volte a ritenere “presenti” gli eletti collegati “da remoto”. E tanto, senza la necessaria modifica della Costituzione e, almeno per le fasi primigenie dell’emergenza, degli stessi regolamenti parlamentari, potendo i gruppi politici concordare l’innovazione *nemine contradicente*¹⁶. Sebbene non siano mancate puntuali proposte di modifica del regolamento¹⁷, il Parlamento italiano ha preferito ricorrere a tecniche le più disparate, dal *pairing* alle “missioni” dei parlamentari impossibilitati a raggiungere fisicamente la Capitale, pur di non concretamente sperimentare forme di esercizio digitale delle prerogative parlamentari¹⁸.

te il modo ed il luogo (l’essere fisicamente presenti nella sede istituzionale di Camera o Senato) rispetto al fine (l’essere i parlamentari riuniti per discutere e deliberare). Insomma, rispetto al *fiat iustitia et pereat mundus* cui in pratica talune posizioni sembrano ispirate, meglio un Parlamento distante, che discute e vota anche in modalità telematica, che un Parlamento di fatto assente e perciò sostituito dal Governo». Così, S. Curreri, *Il Parlamento nell’emergenza*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2020, pp. 250-251.

¹⁵ Nel far ciò, però, come ha ammonito S. Ceccanti, *Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2020, p. 3, si rischia di incorrere in «un’eterogeneità dei fini: ci irrigidiamo sugli strumenti per difendere i principi, ma facendo così poi neghiamo forza ai principi perché rischiamo di finire nell’impotenza».

¹⁶ Il punto è evidenziato da F. Clementi, *Parlamento difeso con il voto a distanza*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2020.

¹⁷ La proposta a prima firma dell’on. Ceccanti ha prospettato l’introduzione, nel solo regolamento della Camera, di un nuovo articolo, l’art. 48-ter, con l’intento di affidare alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza il compito di autorizzare, in «particolari circostanze che impediscano ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in presenza», la partecipazione alle sedute dell’Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni «e l’esercizio del voto secondo procedure telematiche che assicurino la personalità, la libertà e la sicurezza del voto». In tali ipotesi, l’Ufficio di Presidenza, «verificate le condizioni di cui al comma 1, autorizza i deputati che ne fanno richiesta specificando i voti e il periodo di tempo in cui il voto può essere espresso secondo le procedure telematiche». Nello stesso senso, anche il *Bundestag* ha optato per la modifica dell’art. 45 del proprio regolamento interno, cui è stato aggiunto il paragrafo n. 126a al fine di ridurre il *quorum* di validità delle sedute dell’Aula e delle commissioni, dalla metà ad un quarto dei componenti dell’organo. Tale modifica, inizialmente introdotta in via temporanea, è stata poi estesa sino alla fine della Legislatura.

¹⁸ Al contrario, la partecipazione telematica alle attività consiliari è stata riconosciuta da alcune

Altre tuttavia, come si diceva, avrebbero potuto essere le opzioni procedurali percorribili, alcune peraltro estendibili anche al di là della situazione emergenziale.

In particolare, se complesso pareva il ricorso ad un modello compiuto di *Virtual Parliament*, stante la non adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche a disposizione delle Camere, del tutto possibile sembrava invece la sperimentazione di forme ibride di lavoro digitale, sull'esempio di quanto già previsto in coeve realtà ordinamentali, come quelle greca¹⁹ e spagnola. Com'è noto, infatti, sin dal 2012, la Spagna consente agli eletti di votare "da remoto" in caso di gravidanza, maternità, paternità, malattia grave o perché impegnati in attività di rappresentanza all'estero²⁰; possibilità, questa, estesa nel corso della pandemia, allorché da remoto si è svolta – anche – la seduta dedicata alla richiesta di proroga dell'*estado de alarma*²¹.

In effetti, con le specificazioni che seguono, la soluzione spagnola avrebbe potuto fungere da *exemplum* per le Camere italiane, le quali, in futuro, nelle suddette ipotesi – le prime azionabili su richiesta dei singoli eletti, le seconde su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, perché riguardanti l'organo elettivo nel suo complesso – potrebbero autorizzare il ricorso allo strumento digitale, al fine di garantire l'endemica esigenza di continuità dell'azione parlamentare²².

Si tratta di problematiche che il Parlamento italiano ha però soltanto lambito, quando non proprio ignorato. Non solo durante la pandemia, ma anche allorché, con riguardo alle sole deputate in maternità (nessun riferimento è fatto alla paternità), lo scorso 15 novembre 2022 la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati, «al fine di consentire di coniugare l'esercizio del mandato parlamentare con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia di cui all'art. 31, secondo comma della Costituzione», ha introdotto una «deroga all'art. 64, comma 1, del

Regioni (Friuli-Venezia Giulia, Campania e Toscana) e, a livello locale, dall'art. 73 del d.l. n. 18/2020, «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità (...), purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, (...) la regolarità dello svolgimento delle sedute» e la loro «pubblicità».

¹⁹ L'art. 70 del regolamento autorizza i deputati a votare a distanza nel caso di missione (governativa o parlamentare) all'estero e in caso di gravidanza.

²⁰ Il riferimento è all'art. 82 del *Reglamento del Congreso de los Diputados*, poi meglio specificato con la *Risoluzione* dell'Ufficio di Presidenza del 21 maggio 2012. Sostanzialmente analogo è l'art. 92, comma 3 del *Reglamento del Senado*.

²¹ Previsto dall'art. 116, comma 2, Cost. e poi tipizzato dalla *Ley Orgánica n. 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio*.

²² Con riferimento specifico all'esperienza spagnola, per S. Curreri, C. Marchesi, *Il "voto telematico no presencial" nell'esperienza delle assemblee rappresentative spagnole: le Cortes Generales e i Parlamenti delle Comunità Autonome*, in *Federalismi.it*, n. 12/2020, 87, il voto elettronico a distanza sarebbe, «in relazione a specifici casi, uno strumento di civiltà giuridica», consentendo esso, tanto l'esercizio del mandato politico a quei parlamentari affetti da malattia grave, quanto «l'effettiva (...) eguaglianza tra uomini e donne nello svolgimento delle funzioni rappresentative», così da «conciliare la maternità e la paternità con l'assunzione di incarichi pubblici rappresentativi».

Regolamento», consentendo «alla deputata che ne faccia tempestiva richiesta di fare ingresso nelle aule parlamentari, durante le sedute, con il proprio figlio, entro il primo anno di età del medesimo, al fine di consentirle l'allattamento» presso «postazioni collocate nell'ultima fila superiore dell'emiciclo ovvero (...) in tribuna riservata», previamente individuata dal collegio dei questori²³. Nel far ciò, piuttosto che consentire la partecipazione (e la votazione) della deputata da remoto, la Camera ha così optato per una soluzione “simbolica” che, a tutto concedere, non sembra però adeguatamente tutelare quel *best interest of the child* parimenti indicato quale finalità della novella interpretativa²⁴.

Per di più, con riferimento agli eletti impossibilitati a presenziare fisicamente ai lavori parlamentari per motivi di salute, fors'anche perché non si sono ancora verificati «casi di grave disabilità fisica» che «abbiano assunto rilievo politico»²⁵, le Camere hanno di fatto ignorato la possibilità di utilizzare lo strumento digitale per consentire loro di svolgere pienamente, e in condizioni di eguaglianza con i colleghi, il mandato elettivo. La questione è tornata di attualità allorché, nella seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 7 maggio 2020, il Presidente Fico ha dato notizia di una lettera della deputata Noja, iscritta all'intergruppo “Disabilità”, sull'«opportunità di adottare misure specifiche per consentire forme di partecipazione a distanza ai lavori delle Commissioni da parte dei deputati con disabilità grave, immunodepressi o con comorbidità o che convivano o che assistano persone nelle medesime condizioni».

Pur non potendo in questa sede entrare nel merito della richiamata proposta, è doveroso evidenziarne l'ampiezza contenutistica, estendendosi essa sino ad includere parlamentari che svolgano funzioni assimilabili a quelle del *caregiver*; e, in senso opposto, la sua limitazione “procedurale” al solo lavoro delle commissioni, senza alcun riferimento all'Aula ed agli altri organi interni delle Camere. La proposta che qui si avanza è invece tesa a riconoscere forme generalizzate di partecipazione e votazione “a distanza” ai lavori delle Camere, da azionarsi su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza nelle situazioni emergenziali e, su richiesta degli eletti, nei casi di gravidanza, maternità, paternità o comprovata impossibilità di svolgere in presenza “fisica” il mandato parlamentare.

²³ Cui è rimessa la possibilità di consentire l'estensione della suddetta deroga anche per l'attività delle commissioni e degli altri organi interni delle Camere.

²⁴ È vero, si tratta di un interesse che «non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto a ogni altro controinteresse in gioco» (Corte cost., sentenza n. 33/2021). Epperò, proprio all'esito di un'operazione di bilanciamento, esso sembra meglio garantito dallo svolgimento telematico (per un periodo limitato di tempo) del mandato parlamentare, così da non costringere la deputata a portare con sé l'infante nelle Camere.

²⁵ S. Curreri, *Il Parlamento nell'emergenza*, cit., p. 251, il quale, alla nota n. 152, ha riportato il caso della lettera inviata dalla deputata Noja al Presidente Fico.

3. Regolamentare l'esercizio digitale del mandato elettivo

La democrazia rappresentativa postula, come suo connotato essenziale, la separazione tra “presenti” ed “assenti”, con i primi chiamati a «rendere visibili e illustrare (...) pubblicamente» gli interessi dei secondi²⁶. Fors'anche per tal motivo, persino durante la pandemia, plurime sono state – soprattutto in Italia – le opposizioni rispetto al possibile esercizio digitale dei lavori dell'Aula e delle commissioni, sebbene non sia la Costituzione ad impedire il voto a distanza dei parlamentari²⁷. Al contrario, è la sua realizzabilità tecnica a fungere da parametro di (im-)possibilità, dovendo essa garantire la non alterazione del fisiologico esplicarsi delle procedure democratico-rappresentative.

Da questa prospettiva, le modalità tecniche con cui il voto da remoto è consentito nell'ordinamento spagnolo sollevano più di qualche perplessità, potendo esso esercitarsi *prima*, e dunque *indipendentemente*, dalla discussione parlamentare, oltre che limitatamente a quelle materie non suscettibili di modificazioni o di voto per parti separate, le quali rendono di fatto prevedibili modalità e tempi di svolgimento della votazione. Una simile articolazione delle procedure deliberative trasforma, infatti, irreversibilmente i parametri di pubblicità, razionalità discorsiva e formazione in contraddittorio delle deliberazioni pubbliche, non garantendo «che vi sia un'ampia possibilità di contribuire, per tutti i rappresentanti, alla formazione della volontà legislativa»²⁸. In altri termini, per come declinato nell'ordinamento iberico, il “tempo” della votazione risulta del tutto sganciato dallo “spazio” (e dalle ragioni) della discussione. Tutto ciò, però, non sembra invalidare la premessa epistemologica da cui si è preso l'abbrivio: non è l'esercizio *ex se* “da remoto” del voto e della discussione parlamentare, ma è il *modo* con il quale tali strumenti sono azionati ad incrinare il fisiologico esplicarsi delle procedure democratico-assembleari, le quali esigono che la votazione costituisca l'esito, e dunque la sintesi, del confronto dialettico tra differenti visioni “particolari” dell'interesse “generale”²⁹.

Così distorto, l'utilizzo delle tecnologie digitali finisce peraltro per incidere sulla stessa libertà del mandato politico, sol che si pensi al patologico restringimento delle possibilità per l'eletto di far valere le proprie prerogative al fine di indirizzare la discussione parlamentare. Votando prima e, dunque, indipendentemente da quest'ultima, esso infatti: *I*) resterà esposto a forme più stringenti di controllo e

²⁶ Evidente il riferimento a C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 277.

²⁷ Per evocare il titolo del contributo di N. Lupo, *Perché non è l'art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-ingegnerizzazione dei procedimenti parlamentari”*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2020, p. 23 ss.

²⁸ Per adoperare le parole usate dalla Corte costituzionale italiana nell'ordinanza n. 17/2019, 4.1 del *Considerando in diritto*.

²⁹ Su tali aspetti, inevitabile è il rinvio ad H. Kelsen, *La democrazia*, il Mulino, Bologna, 1981.

condizionamento del suo voto; *II*) vedrà limitata la possibilità di incidere sul contenuto della deliberazione parlamentare, avendo già votato sull'oggetto all'esame delle Camere. Da ciò, dunque, emerge la pressante esigenza di una puntuale e "ragionevole" regolamentazione dell'utilizzo delle tecnologie digitali nelle procedure parlamentari. In caso contrario, infatti, tanto varrebbe consentire – lì dove previsto dalla Costituzione³⁰ – il voto per delega, il quale, tuttavia, incrina il carattere personale del voto dell'eletto e lo espone ad abusi da parte del gruppo di appartenenza, potendo facilmente immaginarsi il ricorso alla delega per scongiurare la votazione (*i.e.* la presenza "fisica") di un parlamentare in dissenso con il proprio gruppo³¹.

La necessità di un'adeguata regolamentazione tecnica parrebbe, dunque, richiedere una maggiore sinergia inter-parlamentare³² finalizzata a realizzare *software* da utilizzare all'interno di piattaforme di proprietà pubblica³³, cui i parlamentari potranno accedere mediante CIE o SPID. In ogni caso, poi, tali piattaforme dovranno garantire le medesime "guarentigie" che assistono il libero esplicarsi del mandato politico in "presenza-fisica": dall'immunità di sede alla libertà, personalità e – ove prevista – segretezza del voto³⁴, da assicurarsi anche mediante riconoscimento biometrico facciale o vocale.

Quanto all'immunità di sede, si potrebbe pensare di istituire luoghi (consigli comunali, piuttosto che prefetture) dislocati sul territorio³⁵ e deputati a garantire il collegamento e il voto da remoto dei rappresentanti³⁶ o dotare questi ultimi di apparecchiature, fornite dallo Stato, in grado di rilevare l'eventuale presenza di estranei non autorizzati nel luogo da cui l'eletto si collega, per la cui "immunità" que-

³⁰ È quanto accade in Francia, in cui la delega al capogruppo è ammessa sulla base di una lettura estensiva dell'art. 27, comma 3, Cost. e dell'art. 62 del regolamento d'Assemblea, alle condizioni fissate dall'ordinanza n. 58-1066 del 7 novembre 1958 (malattia, incidenti o eventi familiari gravi, missioni temporanee, servizio militare, missione, cause di forza maggiore).

³¹ Tanto è vero che, durante la pandemia, non è mancato chi ha ritenuto il ricorso informale alla tecnica del *pairing* come «una forma camuffata di voto per delega». Così, ancora, S. Curreri, *Il Parlamento nell'emergenza*, cit., p. 229.

³² «The importance of inter-parliamentary collaboration and support» è rimarcata dal *World e-Parliament Report 2022*, cit., p. 3.

³³ L'«uso istituzionale di piattaforme e app (e relativi server) dedicate, di tipo proprietario, con codici identificativi protetti e puntuale rispetto dei più alti standard di sicurezza informatica, contro la perdita dei dati o l'intrusione» è auspicato da P. Marsocci, *Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l'emergenza sanitaria Covid-19*, in *media LAWS*, n. 2/2020, p. 79.

³⁴ Su tali profili di problematicità si è soffermato A. Pertici, *Gli effetti della pandemia sull'esercizio dei poteri pubblici tra verticalizzazione delle decisioni ai diversi livelli di governo e latitanza dei partiti politici*, in *Ragion pratica*, fasc. 1/2021, p. 123.

³⁵ La proposta è avanzata, ancora una volta, da S. Curreri, *Il Parlamento nell'emergenza*, cit., p. 248.

³⁶ Su tali problematiche, si veda A. Randazzo, *Voto elettronico e Costituzione (note sparse su una questione ad oggi controversa)*, in *MediaLaws*, n. 2/2022, pp. 23-24.

sti potrebbe certamente richiedere l'intervento delle forze di pubblica sicurezza. Tali strumenti dovranno, al contempo, assicurare al parlamentare un'adeguata visione dell'Aula riunita "fisicamente", garantendogli la possibilità di intervenire in qualunque momento, se autorizzato dal Presidente di Assemblea. A tal fine, così come sperimentatosi nel Parlamento argentino, si potrebbe financo immaginare di installare *monitor* all'interno delle Camere, in modo da rafforzare, anche "visivamente", la contestualità dell'esercizio della funzione pubblico-rappresentativa³⁷.

È innegabile, una simile modalità operativa di svolgimento del mandato parlamentare ridurrebbe le ipotesi di interazione immediata tra l'eletto collegato da remoto e gli altri rappresentanti della Nazione riuniti fisicamente in Aula. Epperò, tale constatazione non deve indurre a idealizzare il modo in cui già oggi si svolgono le sedute in "presenza"³⁸, spesso di fatto limitate ad un confronto tra pochi eletti. Per di più, il parlamentare collegato da remoto avrebbe comunque a sua disposizione strumenti (si pensi alla messagistica WhatsApp, Telegram, ecc.) per interagire con i propri colleghi di gruppo, non potendosi perciò considerare come estraneo allo spazio pubblico-deliberativo, anche nelle sedute più caotiche, come quelle che precedono l'approvazione della legge di bilancio³⁹.

Infine, nelle limitate e circoscritte ipotesi prima enucleate, nessuna ragione giuridico-costituzionale sembrerebbe opporsi all'eventuale votazione da remoto della mozione di fiducia o sfiducia, così come di un atto su cui l'Esecutivo abbia posto la questione di fiducia. È vero, si tratta di votazioni particolarmente "solenni", centrali per gli equilibri politico-parlamentari. Tuttavia, oltre a consentire all'eletto di prendervi parte, piuttosto che "assentarsi", il ricorso allo strumento digitale parrebbe financo essere favorito dallo scrutinio nominale, il quale comporta già di per sé un "rallentamento", anche in "presenza", delle modalità di svolgimento del voto. Soprattutto, poi, l'eventuale esercizio digitale del mandato elettivo potrebbe consolidare la funzione della "motivazione" richiesta dall'art. 94 Cost., dacché essa, espressa vocalmente, sarebbe poi registrata e conservata digitalmente negli archivi parlamentari e nei canali che hanno trasmesso la seduta, così da incrementare il tasso di responsabilizzazione degli eletti dinanzi al gruppo di appartenenza ed alla pubblica opinione.

³⁷ L'esempio argentino è riportato da G. Scaccia, A. Carboni, *Funzionalità del Parlamento e modalità di voto nell'emergenza*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2020, p. 134.

³⁸ La caustica, ma realistica, osservazione è di S. Curreri, *Il Parlamento nell'emergenza*, cit., p. 246.

³⁹ Il punto è evidenziato da A. Malaschini, M. Pandolfelli, *Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: un possibile percorso*, in *forumcostituzionale.it*, n. 4/2020, p. 38.

4. *E-democracy* e trasparenza delle procedure parlamentari

La digitalizzazione dei lavori parlamentari potrebbe esplicitare effetti i più rilevanti con riferimento alla diretta *streaming* delle sedute, di Aula e di commissione, ed all'archiviazione (digitale, appunto) delle riunioni e dei documenti in possesso delle Camere. A ben vedere, nell'implementare tali forme di accessibilità diretta e continuativa all'attività parlamentare si realizzerebbe uno degli obiettivi più qualificanti della *e-democracy*, dato dall'incremento dell'influenza della collettività sulla produzione e sul controllo delle politiche pubbliche⁴⁰, senza – in tal caso – alimentare quelle “forme” distorcenti di democrazia “diretta” che si diffondono all'interno del *Web*⁴¹.

Ciò che si vuol dire è che, in uno con il possibile esercizio digitale del mandato elettivo, il ricorso alla tecnologia potrebbe potenziare il grado di trasparenza che connota, ancora limitatamente, le attività e la documentazione in possesso del Parlamento italiano. In tal modo, si traguarderebbe una più approfondita integrazione tra il paradigma liberale della pubblicità dei lavori e più pressanti esigenze di controllo dell'azione degli eletti, affermatesi anche a cagione della difficoltà dei partiti politici di mediare tra società e istituzioni. A tal proposito, sebbene «un livello troppo alto e incontrollato di trasparenza» sia sembrato capace di alterare il carattere “informale” e la stessa funzionalità dell'attività legislativa che si svolge in commissione⁴², è altrettanto evidente che è proprio la stessa informalità e ridotta pubblicità dell'istruttoria ad aver ridimensionato la legittimazione politica del compromesso parlamentare⁴³. A ciò, poi, si aggiunga che, nelle democrazie costituzionali con-

⁴⁰ Argomentando intorno al «rapporto tra utilizzabilità delle nuove tecnologie e massa critica di informazioni» a disposizione delle istituzioni, S. Rodotà, *Iperdemocrazia. Come cambia la sovranità democratica con il web*, Laterza ebook, Roma-Bari, 2013, p. 33, ha evidenziato come l'uso della tecnologia abbia trasformato «la nozione stessa di trasparenza del processo democratico, finora intesa soprattutto come possibilità di conoscenza di tutte le sue fasi. La trasparenza si estende alla disponibilità di quanto è necessario perché quel processo rimanga aperto a tutti coloro i quali intendano variamente intervenire in esso». Allo stesso modo, P. Becchi, *Democrazia diretta, democrazia digitale e M5s*, in *Cyberspazio e diritto*, n. 2/2017, pp. 252-253, ha sottolineato le virtualità democratiche del software *Liquid Feedback* utilizzato dai *Piraten*, proprio perché esso – a differenza della *Piattaforma Rousseau* – garantirebbe la trasparenza dei processi decisionali.

⁴¹ “Forme” distorcenti evidenziate da D. Cabras, *Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia elettronica*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 2/2017, pp. 277-278. Per una critica dell'uso della *e-democracy* nella realtà sociale si veda G. Di Cosimo, *La partecipazione nell'era digitale*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 2/2022, pp. 102-110.

⁴² N. Lupo, *La rivoluzione digitale e i suoi effetti sull'attività parlamentare*, in *Lo Stato*, n. 17/2021, p. 297, il quale ha sottolineato la necessità che «l'attività legislativa» si svolga in «un clima consensuale e cooperativo all'interno degli organi ristretti, con composizione stabile, idoneo a favorire lo svolgimento di negoziati e il raggiungimento di accordi tra i componenti di tali collegi».

⁴³ Ad evidenziarlo è C.F. Ferrajoli, *La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 2/2017, p. 177 ss., secondo il quale «la piena pubblicità» dei lavori parlamentari «risulta indispensabile per il buon funzionamento dei due rap-

temporanee, la trasparenza non può che innervare «tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale»⁴⁴, nutrendo la consapevolezza degli eletti e degli elettori e rendendo per ciò stesso possibile far valere la responsabilità dei primi e meglio (ossia più consapevolmente) indirizzare la scelta elettorale dei secondi.

L'innesto di strumenti digitali nelle procedure parlamentari consentirebbe poi di ampliare il canale di collegamento tra Parlamento e istanze sociali che si realizza precipuamente nelle commissioni. L'audizione, non soltanto informale, di esperti e formazioni sociali⁴⁵ collegati da remoto, così come il riconoscimento della loro facoltà di presentare documenti e proposte (anche legislative) mediante *file* nativamente digitali, potrebbero infatti garantire un notevole aumento del materiale istruttorio e delle “competenze” a disposizione delle Camere. Qualora fosse realizzato, un simile incremento della piattaforma degli interessi che, in maniera trasparente, confluirebbero nelle procedure parlamentari, non potrebbe che incidere sulla stessa qualità della produzione normativa. È vero, Offe e Preuss hanno sottolineato che «non esiste un rapporto lineare positivo fra partecipazione e ragionevolezza»⁴⁶ della produzione legislativa, ma è altrettanto evidente che l'ampliamento del novero di interessi e competenze che la digitalizzazione delle procedure istruttorie potrebbe determinare, “costringerebbe” – se così si può dire – la maggioranza parlamentare a meglio argomentare le ragioni che conducono al rigetto delle contro-argomentazioni esplicate dalle forze di opposizione o contenute nei pareri di esperti e formazioni sociali intervenuti nel procedimento legislativo.

Tanto la diretta *streaming* e l'archiviazione digitale delle riunioni parlamentari, quanto la predisposizione di canali elettronici di partecipazione della collettività all'istruttoria legislativa, sembrano così costituire lo strumento, forse più evidente, di positiva integrazione⁴⁷ tra i principi della democrazia rappresentativa e gli strumenti offerti dalla *e-democracy*, così da implementare le istanze della seconda senza alterare il fisiologico esplicarsi della prima⁴⁸.

porti di responsabilità politica che caratterizzano la forma di governo parlamentare: quello tra il corpo elettorale e le assemblee rappresentative e quello che intercorre tra queste ultime e il Governo» (p. 179).

⁴⁴ Essendo essa «un corollario del principio democratico (art. 1 Cost.)», secondo le parole usate dal giudice delle leggi nella sentenza n. 20/2019, *Considerando in diritto* n. 2.2.

⁴⁵ Su un piano generale, il coinvolgimento di scienziati e tecnici «a partire dalla sede parlamentare e dall'*iter* di formazione delle leggi» è invocato da A. Ruggeri, *I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici*, in *Federalismi.it*, n. 22/2017, p. 7, e da A. Gusmai, *Il diritto all'autodeterminazione: una libertà “perimetrata” dal sapere scientifico?*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, p. 10.

⁴⁶ C. Offe, U. Preuss, *Democratic institutions and moral resources*, in D. Held (eds.), *Political theory today*, Cambridge, Polity Press, 1991, p. 167.

⁴⁷ Scorge in Internet «un'opportunità per migliorare le forme della democrazia, specialmente in termini di partecipazione politica», T.E. Frosini, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2020, p. 479.

⁴⁸ La definizione di canali digitali di esercizio dell'istruttoria legislativa potrebbe altresì consentire l'intervento “da remoto” del Governo, lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e del

5. Uno sguardo al futuribile: la politica nel Metaverso

In conclusione, non è possibile non spendere qualche parola sul possibile trasferimento di una parte (almeno) dell'attività politica nella realtà virtuale immersiva del Metaverso. Per quanto, allo stato attuale delle conoscenze, piuttosto nebulosa e soltanto teorica⁴⁹ ne appaia la stessa definizione, non mancano notizie di svolgimento di riunioni politiche in tale nuova realtà⁵⁰. E così, dopo aver utilizzato piattaforme come *Zoom*, *Teams* e *Webex*, i partiti politici sembrano ora dirigere la loro attenzione verso nuove forme di riunione virtuale, questa volta, però, da realizzarsi all'interno di una realtà immersiva, in cui «ecosistema analogico» ed «ecosistema digitalizzato»⁵¹ si fonderebbero, rendendo “reale” ciò che è “virtuale”, e viceversa.

Quali effetti ciò possa determinare sul contenuto dell'azione politica è ancora troppo presto per dire, ma, quel che appare difficilmente revocabile in dubbio è che, qualora lo sviluppo del Metaverso dovesse proseguire, le “stanze virtuali” potrebbero anche rivelarsi uno strumento in grado di potenziare la dimensione nazionale del mandato parlamentare, non “costringendolo” all'interno di “limiti” territoriali o di “distanziamento” digitale. Cionondimeno, sembra di essere dinanzi ad un'innovazione che, per non alterare i delicati equilibri della democrazia rappresentativa, richiede una regolamentazione⁵² ancor più puntuale di quella necessaria per l'innesto di forme di *e-democracy* nelle procedure parlamentari, a partire dalla definizione delle condizioni di accesso e *privacy* nella *Metaverse Platform*.

È vero, alla realtà virtuale immersiva si è già fatto parziale ricorso per gli altri due tradizionali poteri dell'iconografia liberale classica, l'esecutivo e il giudiziario, allorché gli *avatar* sono stati utilizzati per svolgere attività lavorativa nell'am-

Premier question time, oltreché l'apporto istruttorio dei componenti di Parlamenti esteri, di membri della Commissione e delle istituzioni europee.

⁴⁹ Il che, a dire il vero, costituisce «un prerequisito che attesta la possibile forza dirompente del Metaverso», come sottolinea M. Ball, *Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà, e perché sta rivoluzionando le nostre vite*, Garzanti, Milano, 2022, p. 54, il quale definisce il Metaverso come «Una rete di massima scalabilità e interoperabile di mondi virtuali 3D renderizzati in tempo reale, che possono essere vissuti in modo sincrono e persistente da un numero effettivamente illimitato di utenti con un senso individuale di presenza al loro interno, e che garantiscono la continuità dei dati relativi a identità, storia, diritti, oggetti, comunicazioni e pagamenti» (p. 55).

⁵⁰ È del settembre 2022, infatti, la notizia della riunione, in una piazza Castello ricreata artificialmente, organizzata da un candidato torinese alla carica di parlamentare.

⁵¹ Per richiamare espressioni di A. Venanzoni, *Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra silicolonizzazione, capitalismo delle piattaforme e reazioni costituzionali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, fasc. 1/2020, p. 12.

⁵² Su tale aspetto si sofferma L. Di Majo, *L'art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, in *MediaLaws*, n. 1/2023, pp. 38-42. A conferma dell'interesse per il fenomeno, nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha pubblicato uno *Study* dedicato al «Metaverse», richiesto dalla *JURI Committee*.

bito dell'Amministrazione o per dirimere una controversia giudiziaria⁵³. Epperò, il loro eventuale impiego all'interno della sfera pubblica istituzionalizzata imporrebbe la garanzia delle medesime "guarentigie" che presiedono il libero esercizio del mandato politico nella realtà analogica, oltre che il governo pubblico⁵⁴ della piattaforma utilizzata per organizzare le riunioni dei gruppi politici e, nell'ottica del futuribile, delle stesse sedute parlamentari (in una sorta di *Meta-Parlamento*). Il che resta, allo stato, alquanto complicato immaginare, data la logica di profitto dei grandi investitori privati che ha sinora animato lo sviluppo della realtà virtuale immersiva⁵⁵.

⁵³ A rilevarlo sono E. Longo, A. Pin, *Oltre il costituzionalismo? Nuovi principi e regole costituzionali per l'era digitale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. 1/2023, p. 108.

⁵⁴ Sino ad ora, solo la Cina è sembrata orientarsi verso forme di "governo" pubblico della costruzione del Metaverso, mediante il *Metaverse Industry Committee*. Il punto è evidenziato da F. Nasi, *Across the Metaverse: un'introduzione al metaverso*, in *Pandora Rivista*, 11 luglio 2022.

⁵⁵ Come ha sottolineato A. Gusmai, *Il gruppo parlamentare. Profili di un soggetto evolutivo della rappresentanza politica*, Cacucci, Bari, 2019, pp. 262-263, «Sino ad oggi i migliori interpreti della rivoluzione del *Web* sono stati gli istinti egoistici dei poteri economico-finanziari. Non può escludersi che in un futuro non molto lontano da quello presente possano, in tale dimensione, recuperare "spazio" le istanze democratico-sociali della vita politica. Certo si spera, se mai avverrà, in modo consapevole, "dal basso", e non già perché semplicemente trascinate dalla forza esterna ed ineluttabile degli eventi».

Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia digitale

*Daniele Petrosino **

Abstract: Key points of this chapter include Crisis of Democracies, which discusses the decline of traditional mass and ideological parties in democracies and how digital technology accelerates this shift, leading to political disengagement and the rise of populism. Democracy in the Digital Age: Examines the influence of digitalization on political communication, questioning if it can resolve the crises in a representative democracy or potentially worsen them. Electronic Voting and Parliament: Analyzes various countries' experiences with electronic voting, focusing on its potential to increase electoral participation and the challenges it poses in terms of security and privacy. Public Opinion and Digital Information: This looks at how public opinion is shaped in the digital era, especially through social media, and discusses the issues of misinformation and fake news. Internet Regulation: Explores the complex field of internet regulation, including data protection and fake news control. Conclusion: Highlights the need for legal solutions and digitally literate citizens to navigate the risks and potentials of ICT and AI in democracy. Emphasizes the challenges of ensuring inclusive access in the digital age.

Keywords: *Representative Democracy; Digital Democracy; Political Crisis; Political Disengagement; Populism; Fake News.*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La crisi delle democrazie. – 3. La democrazia ai tempi di internet. – 4. Voto elettronico e processi parlamentari. – 5. Opinione pubblica e trattamento dell'informazione nell'epoca digitale. – 6. La regolazione normativa di internet. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Le riflessioni contenute nel presente volume, che raccoglie i contributi presentati al convegno “Processi politici e nuove tecnologie”, prendono le mosse da due processi difficilmente contestabili.

* Professore associato di Sociologia nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il presente contributo è stato sottoposto a revisione da parte del Comitato scientifico del Convegno.

Da una parte le attuali democrazie stanno attraversando una profonda crisi di legittimità e di rappresentatività, che assume vari e differenti aspetti. Dall'altra la società è sempre più pervasa dalle tecnologie digitali, che stanno penetrando ed influenzando ogni aspetto della vita quotidiana, tra cui la politica.

Sebbene i due aspetti siano relativamente indipendenti, tra di essi tende ad instaurarsi una relazione destinata a cambiare radicalmente il rapporto del cittadino con la sfera politica.

2. La crisi delle democrazie

Molti autori, considerano ormai tramontata l'epoca delle democrazie rappresentative, e parlano apertamente di postdemocrazia¹. Sono molteplici gli aspetti di questo processo ed attengono sia ai modi della rappresentanza, che alle effettive possibilità decisionali delle istituzioni democratiche.

Le democrazie nel Novecento sono state a lungo identificate con i partiti di massa e ideologici – partiti che organizzavano la rappresentanza attraverso una capillare presenza sul territorio, nei luoghi di lavoro e più in generale nella società. La seconda metà del Novecento è stata anche l'epoca dei movimenti sociali che hanno introdotto nuove modalità di partecipazione e rappresentanza. Il nuovo millennio ha visto la crisi dei partiti di massa e l'emergere di nuovi partiti e di nuove modalità della rappresentanza e della partecipazione anche nei movimenti sociali, come sottolinea Fabiano nel suo contributo². Sebbene le ragioni di questi cambiamenti siano molteplici e profonde (post-fordismo, individualizzazione, ecc.) l'emergere di nuovi strumenti grazie alla digitalizzazione e allo sviluppo delle reti, ha certamente dato un'accelerazione a questo processo di cambiamento.

Se è vero che la dissoluzione della società di massa costituisce una delle cause della crisi delle forme di rappresentanza del Novecento, è la percezione di una sempre minore efficacia della rappresentanza democratica ad aver scosso e disincentivato la partecipazione politica. Vi sono tre aspetti che vanno sottolineati e che hanno trovato specifiche risposte.

La percezione di distacco dei rappresentanti politici dai rappresentati, che è stata sintetizzata con una parola che ha avuto enorme successo: casta. L'idea che i rappresentanti alla fine facciano solo gli interessi loro e degli altri potenti e che la "vera" frattura nella società sia tra coloro che hanno potere e coloro che non lo hanno è stata il mantra del nuovo populismo, alimentando sia forme di exit dal si-

¹C. Crouch, *Postdemocrazia*, V ed., Laterza, Bari-Roma, 2005. Urbinati, Nadia. «Che cosa intendiamo quando parliamo di crisi della democrazia», *il Mulino*, fasc. 6/2016.

²L. Fabiano, *Crisi dello Stato democratico rappresentativo, intermediazione partitica e voto elettronico nell'era digitale*, in questo volume; vedi anche R. Katz, P. Mair, *Democracy and the Cartelization of Political Parties*, Oxford University Press, Oxford, 2018.

stema politico che l'emergere di nuovi attori. Il populismo cerca di distinguere e contrapporre il "popolo semplice" contro le élite, sia politiche che economiche. Tipicamente, i leader populistici presentano se stessi come la vera voce del popolo, spesso adottando una retorica divisiva e polarizzante. Benché il populismo possa manifestarsi sia a destra che a sinistra dello spettro politico, ha tendenze comuni, come il rifiuto delle istituzioni tradizionali e la promozione di soluzioni semplici a problemi complessi³.

Le possibilità offerte dalla rete di una ipotetica disintermediazione della domanda politica si sono facilmente incontrate con questa protesta, amplificandola e dandole strumenti potenti⁴.

La riduzione degli spazi di sovranità degli stati nazione ha, a sua volta, alimentato la crisi della democrazia rappresentativa. Lo stato-nazione è stato il contenitore politico dei processi democratici che si sono organizzati costituzionalmente all'interno di questo ambito. I processi di globalizzazione e sovranazionalizzazione hanno fatto emergere sia attori economici che istituzionali trasversali rispetto agli stati e hanno spostato importanti processi decisionali in luoghi diversi dallo stato, limitandone ulteriormente la sovranità. Gli stati non sono mai stati assolutamente sovrani, ma l'emergere di attori decisionali al di fuori del possibile controllo delle democrazie rappresentative ha certamente incrinato la fiducia nell'efficacia di questo strumento⁵. Di converso ha generato un *backlash* sovranista/nazionalista⁶ che ha trovato nella rete uno strumento formidabile di diffusione, soprattutto nella emersione di una subcultura xenofoba.

Meno evidente, ma forse più rilevante, rispetto all'efficacia ed importanza delle istituzioni rappresentative, è il ruolo delle tecnocratie nel processo politico e l'accentuazione del peso degli esecutivi. La perdita di rilevanza delle istituzioni rappresentative ha alimentato ed allo stesso tempo trovato riscontro nella disaffezione dalla politica manifestata in primis dalla crescita dell'astensionismo in tutti i paesi democratici. Non è un caso che i tassi massimi di partecipazione si siano avuti in occasione di referendum nei quali era esplicita ed evidente la efficacia decisionale. La tecnocraticizzazione e la centralità degli esecutivi rispetto alle istituzioni parlamentari ha ulteriormente ridotto lo spazio delle democrazie rappresentative.

³ Tra gli altri si vedano: H-G. Betz, *Radical Right-Wing Populism in Western Europe*, Palgrave Macmillan, London, 1994; E. Laclau «La ragione populista», Laterza, Bari-Roma, 2008; C. Mudde, e C. Rovira Kaltwasser. *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, Oxford, 2017.

⁴ B.D. Loader, e D. Mercea. «*Networking Democracy?: Social Media Innovations and Participatory Politics*», in *Information, Communication & Society*, 14, fasc. 6 (settembre 2011), pp. 757-769.

⁵ D. Rodrik, *La globalizzazione intelligente*. Laterza, Bari-Roma, 2015; J.E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori. Antiglobalizzazione nell'era di Trump*, Nuova ed., Einaudi, Torino, 2018.

⁶ H-G. Betz, e United Nations Research Institute for Social Development, *Exclusionary Populism in Western Europe in the 1990s and Beyond: A Threat to Democracy and Civil Rights?*, United Nations Research Institute for Social Development, 2004; C. Crouch, *Identità perdute: Globalizzazione e nazionalismo*, Laterza, Bari-Roma, 2019.

Sebbene sia un processo che è iniziato nella seconda metà del Novecento, è evidente che con la pandemia ha subito una decisa accelerazione.

Il rapporto difficile tra potere esecutivo e legislativo è presente fin dagli albori delle democrazie. Ha assunto, però, un rilievo particolare a partire dagli anni '70 del secolo scorso con il famoso rapporto della trilaterale sulla crisi delle democrazie⁷. In Italia il dibattito si è concentrato sul tema della governabilità⁸, e si può dire che tutti i tentativi di riforma dei sistemi democratici siano andati in direzione di un rafforzamento dell'esecutivo, da ultimo il progetto presentato dall'attuale governo⁹.

Anche il ruolo della tecnocrazia e la rilevanza di figure tecniche nell'assunzione di posizioni preminenti hanno spinto verso una percezione di irrilevanza delle istituzioni rappresentative¹⁰. Già Weber segnalava che il ruolo dei tecnici è quello di costruire scenari, ma le scelte tra i costi ed i benefici toccano ai politici ed è l'essenza della politica. Delegare ai tecnici e alle tecnoburocrazie le decisioni, giustificandole con la complessità crescente della società e dei problemi emergenti (come è stato nel caso della pandemia) vuol dire mascherare le decisioni con l'oggettività della tecnica, nascondendo la responsabilità delle decisioni ed i relativi costi¹¹.

Questa situazione che, almeno per quanto riguarda il periodo postbellico, risale già agli anni '70 ha riaperto negli ultimi decenni, se mai si fosse spento, il dibattito intorno alle forme della democrazia. Se quella rappresentativa è in crisi, ci si può rivolgere a quella deliberativa, partecipativa o a quella diretta¹²? Ovviamente non possiamo rispondere a questo quesito, ma segnalare come esso sia centrale nella discussione che è stata affrontata in questo volume.

⁷ M. Crozier, *La crisi della democrazia: rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione Trilaterale*, Franco Angeli, Milano, 1975.

⁸ G. Pasquino, *Crisi dei partiti e governabilità*, il Mulino, Bologna, 1980; A. Carminati, *Rappresentanza e governabilità. La (complicata) sorte della democrazia occidentale*, ES, Napoli, 2020.

⁹ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01394479.pdf>.

¹⁰ F. Antonelli, *Tecnocrazia e democrazia: l'egemonia al tempo della società digitale*, L'asino d'oro edizioni, Roma, 2019. D. Giannone, A. Cozzolino, *La democrazia dei tecnocrati: discorsi e politiche dei tecnici al governo in Italia*, Mimesis, Milano, 2023.

¹¹ C. Donolo, F. Fichera, *Il governo debole: forme e limiti della razionalità politica*, De Donato, Bari, 1981.

¹² L. Dell'Atti, *Democrazia continua o post-democrazia? Considerazioni costituzionali a partire dai processi digitali partecipativi nella legislazione regionale italiana*, in questo volume; D. Held, *Modelli di democrazia*, il Mulino, Bologna, 2007; A. Lijphart, *Le democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna, 2014.

3. La democrazia ai tempi di internet

Gli sviluppi tecnologici in termini di capacità e di elaborazione e di interconnessione hanno aperto la strada a grandi trasformazioni nei processi politici. Trasformazioni ancora del tutto in fieri che, da una parte, possono far immaginare comunità politiche universali, dall'altra presentano criticità di cui è necessario essere consapevoli e che sono state ampiamente dibattute nel corso del convegno.

Le opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici sono tante. La possibilità di accedere ad una quantità pressoché illimitata (o comunque illimitata per un essere umano) di informazioni, la possibilità di comunicare con una platea, altrimenti irraggiungibile, in tempo reale, la possibilità di partecipare ad attività a distanza (da discussioni a decisioni), la possibilità di analizzare le preferenze di un'intera popolazione. Sulla politica tutto ciò ha avuto e sta avendo un impatto fortissimo.

Innanzitutto, ha cambiato le modalità di relazione e comunicazione tra attori politici e cittadini. Il processo di personalizzazione della rappresentanza politica è stato accelerato. La rete consente un rapporto diretto, quasi personale, dei rappresentanti con i cittadini, ma impone anche delle modalità di comunicazione (lunghezza, capacità attrattiva). Consente di attivare processi decisionali a cui possono partecipare tutti (o coloro che hanno le credenziali per farlo). Riduce i costi della partecipazione e della comunicazione (non è un caso che i movimenti si siano rapidamente appropriati di questi strumenti).

La crisi della democrazia rappresentativa può trovare risposte in questa rivoluzione tecnologica?

I vari interventi che si sono succeduti nel convegno hanno cercato non tanto di dare una risposta definitiva, quanto di chiarire con attenzione analitica quali sono le domande e i temi in gioco. Dobbiamo però provare a distinguere tre grandi aree problematiche:

– Se e come la digitalizzazione e i social media possano consentire di affrontare le criticità della democrazia rappresentativa o ne minino le fondamenta.

– Se e come la *digital democracy* favorisca l'emergere di altre forme di democrazia.

– Infine, come si forma il consenso, ovvero l'opinione pubblica, nel mondo dei social media, tema che ovviamente, attraversa entrambe le questioni prima enunciate.

Prima di affrontare queste domande è necessaria una premessa. Abbiamo detto che la grande trasformazione passa dalla capacità di processare grandi quantità di dati, di produrre informazioni e di connettere milioni di persone. Tutto questo richiede hardware e software che non sono sempre liberamente disponibili, o quando lo sono hanno costi nascosti. La rete è nelle mani di pochissime grandi aziende che ne hanno il controllo materiale e cognitivo¹³. Tutti i dati che riversiamo mo-

¹³M.F. De Tullio, *Data governance e processi politici in rete. Cenni sulla regolazione post-pandemica*, in questo volume.

mento per momento mentre stiamo in rete sono appropriati da poche compagnie e solo di recente si sta imponendo il problema di controllo della privacy e della proprietà dei dati¹⁴. I dati che vengono man mano accumulati consentono la profilazione degli utenti e la costruzione di messaggi specificamente indirizzati rendendo possibile la loro manipolazione. E sono le aziende a decidere filtri e algoritmi e a controllare anche le connessioni fisiche. Quindi si pone un problema di potere e controllo, che è basilare per un sistema democratico¹⁵.

4. Voto elettronico e processi parlamentari

Gli strumenti offerti dalla rivoluzione digitale possono aiutare ad affrontare alcuni dei problemi della democrazia rappresentativa. Uno dei segnali più inquietanti della disaffezione dei cittadini dalla partecipazione democratica è l'astensionismo elettorale. Le radici dell'astensionismo sono profonde e certamente non dipendono in modo prevalente dalle modalità di voto, ma il caso, ad esempio, del voto postale negli Stati Uniti ha mostrato come una facilitazione del voto abbia consentito un notevole incremento della partecipazione¹⁶. È possibile ipotizzare che anche l'introduzione del voto elettronico, in particolar modo del voto a distanza, possa consentire una maggiore partecipazione. Bisogna, comunque, distinguere tra il voto online e l'utilizzazione di macchine elettroniche per votare. I paesi che utilizzano il voto online sono molto pochi, mentre l'introduzione di macchine elettroniche è un po' più diffusa. I casi analizzati nel corso del convegno sono quelli dell'Estonia, della Germania, della Svizzera, degli Stati Uniti e del Brasile. Ciascuno di questi casi mostra aspetti diversi dell'introduzione del voto elettronico.

In Estonia¹⁷ la sperimentazione del voto elettronico ha consentito di incrementare la partecipazione elettorale di più del 10% ed è stato implementato con diversi livelli di sicurezza che al momento sembrano rendere il voto affidabile dal pun-

¹⁴I. Mizarhi-Borohovich, A. Newman, I. Sivan-Sevilla, *The civic transformation of data privacy implementation in Europe*, in *West European Politics*, 47, fasc. 3 (15 aprile 2024), pp. 671-700; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati*, Bruxelles, 24 giugno 2020, COM(2020) 264 final.

¹⁵P. Martino, *Nuove tecnologie, costruzione del consenso e democrazia*, in questo volume.

¹⁶M. Ritter, *Assessing the Impact of the United States Postal System and Election Administration on Absentee and Mail Voting in the 2012 to 2020 U.S. Midterm and Presidential Elections*, in *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 22, fasc. 2 (giugno 2023), pp. 166-184.

¹⁷D. Clarke, T. Martens, *E-voting in Estonia*, in *Real-World Electronic Voting: Design, Analysis and Deployment*, 2016, pp. 129-141, in F. Hao, P.Y.A. Ryan, *Real-World Electronic Voting: Design, Analysis and Deployment*, CRC Press, Boca Raton, 2016; P. Melchiorre, *Costituzionalismo digitale e nuove modalità d'esercizio dei diritti politici in Europa. Le antitetiche esperienze di Germania ed e-Stonia in materia di voto elettronico*, in questo volume.

to di vista della privacy e segretezza e da quello della sicurezza. Va però sottolineato che ci si trova in presenza di un paese piccolo con una forte infrastruttura digitale ed una cultura digitale molto avanzata.

Il voto elettronico in Svizzera¹⁸ è parte integrante del piano strategico del governo svizzero per l'e-government. La Svizzera ha iniziato a sperimentare il voto elettronico, o e-voting, dal 2004, con 15 cantoni che hanno offerto la votazione online a una parte limitata del loro elettorato in oltre 300 prove. I cantoni stanno utilizzando il sistema di e-voting della Posta Svizzera con completa verificabilità. Il sistema e il suo funzionamento sono stati ulteriormente sviluppati e testati in un esame indipendente commissionato dalla Cancelleria Federale.

Il voto elettronico in Svizzera offre numerosi vantaggi, tra cui la convenienza e l'indipendenza da tempo e luogo, il che è particolarmente vantaggioso per i cittadini svizzeri residenti all'estero e per le persone con disabilità. Tuttavia, ci sono anche sfide, come i costi elevati di investimento e le complessità tecniche e di trasparenza. La sicurezza è una preoccupazione fondamentale, e solo sistemi che offrono una completa verificabilità sono permessi secondo il nuovo quadro legale federale.

Diverso è il caso della Germania¹⁹, dove il voto elettronico ha riguardato la sola espressione materiale del voto. Sono state sperimentate macchine elettroniche per votare in un numero limitato di città, ma la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale modalità, perché non rispetta adeguatamente la trasparenza, integrità e sicurezza del dato elettorale.

Anche negli Stati Uniti²⁰ il voto elettronico riguarda l'introduzione di macchine per votare i cui requisiti possono essere certificati dall'EAC, su base volontaria, nei diversi stati. Sia macchine che procedure variano da stato a stato. Per alcune categorie di cittadini (militari e residenti in alcuni stati esteri) è stato implementato un sistema di e-voting.

In Brasile²¹ sono state introdotte macchine elettroniche per votare al fine di ridurre la possibilità di frodi nel conteggio dei voti e di consentire anche a cittadini

¹⁸ C. Padrin, *Attraverso le problematiche costituzionali dell'e-voting nella duplice prospettiva del voto deliberativo ed elettivo*, in questo volume; U. Serdult, M. Germann, F. Mendez, A. Portenier, C. Wellig, *Fifteen years of internet voting in Switzerland [History, Governance and Use]*, in *2015 Second International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*, 2015, pp. 126-132.

¹⁹ J. Fitzpatrick, P. Jöst, "The High Mass of Democracy" – *Why Germany Remains Aloof to the Idea of Electronic Voting*, in *Frontiers in Political Science*, 4 (2022); P. Melchiorre, *op. cit.*

²⁰ M. Schirripa, *Il voto elettronico "presidiato": uno sguardo alle esperienze di Stati Uniti e Brasile*, in questo volume; D. P. Tokaji, *Electronic Voting Law in the United States*, in A.D. Maurer, J. Barrat, *E-Voting Case Law: A Comparative Analysis*, Routledge, London, 2016, pp. 215-132; D.P. Moynihan, *E-Voting in the United States*, in *Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, IGI Global, Hershey, 2008, pp. 1247-1254.

²¹ M. Schirripa, *op. cit.*; J. de Lheureux Freitas, M.A. Macadar, *The Brazilian electronic voting system: evolution and challenges*, in R. Krimmer, M. Volkamer, N. Braun Binder, N. Kersting, A. Driza

con un basso livello di alfabetizzazione di esprimere il loro voto. Benché continuamente dibattiti sul suo utilizzo, il sistema sembra funzionare adeguatamente.

A conti fatti, solo l'Estonia ha introdotto definitivamente un voto elettronico online, mentre gli altri paesi hanno solo introdotto macchine per esprimere il voto (che dovrebbero ridurre gli errori e rendere il conteggio più facile e sicuro) o sono ancora in fase sperimentale. Il dibattito in merito a queste innovazioni ha evidenziato una serie di criticità. La prima è quella di rendere tecnicamente possibile il voto a distanza garantendo sicurezza e privacy. Qui sembrerebbe che il problema principale sia di natura tecnica per non esporsi a possibili brogli e manipolazioni. Naturalmente questo dipende dal grado di trasparenza e di democraticità delle istituzioni: infatti, se da una parte, è necessario preservare il processo da eventuali ingerenze esterne, dall'altra, deve essere garantito che nessuno degli attori possa manipolare i risultati. Le procedure elettorali prevedono molti step di controllo da parte di coloro che partecipano alle elezioni e da parte della magistratura: è quindi evidente che, in un processo che si affida alla tecnica, sia necessario prevedere controlli simili. Inoltre, è necessaria una infrastrutturazione ed una alfabetizzazione digitale diffusa per non generare forme di esclusione.

Una seconda applicazione dell'introduzione del voto a distanza e del voto elettronico riguarda le attività parlamentari²². L'uso del voto elettronico nei parlamenti rappresenta un aspetto importante dell'evoluzione tecnologica nel processo decisionale legislativo. Molti parlamenti a livello mondiale hanno adottato o stanno esplorando l'utilizzo di sistemi di voto elettronico (India, Italia, Brasile, Stati Uniti, Australia, Belgio, Unione europea, tra gli altri) per migliorare l'efficienza e la trasparenza delle votazioni. I sistemi di voto elettronico in parlamento possono variare notevolmente da un paese all'altro: in generale, possono includere dispositivi di voto elettronico situati fisicamente all'interno del parlamento, che consentono ai legislatori di votare premendo pulsanti o utilizzando touchscreen. Questi sistemi possono fornire conteggi immediati dei voti e visualizzare i risultati in tempo reale, contribuendo a rendere il processo di voto più veloce e trasparente.

Alcuni parlamenti (Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Brasile, Unione europea, Italia) hanno anche adottato forme di voto elettronico a distanza, specialmente in circostanze eccezionali, come durante la pandemia di Covid-19, per consentire ai membri del parlamento di votare da remoto.

Tuttavia, questo tipo di voto pone sfide significative in termini di sicurezza e verifica dell'identità dei votanti.

Uno degli aspetti critici del voto elettronico in parlamento è la necessità di ga-

Maurer, D. Dueñas-Cid, O. Kulyk, *et al.*, *Proceedings of the Second International Conference on Electronic Voting (E-Vote-ID)*, TUT Press, Tallin, 2017, pp. 59-71.

²²F. Sicuro, *Appunti sul possibile utilizzo della e-democracy nelle procedure parlamentari*, in questo volume; Inter-Parliamentary Union, *World E-Parliament Report 2022*, 23 novembre 2022. <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2022-11/world-e-parliament-report-2022>.

rantire l'integrità e la sicurezza del processo di voto. Questo include la protezione contro possibili manipolazioni o interferenze esterne, oltre alla garanzia che ogni voto sia correttamente registrato e conteggiato.

È importante notare che l'adozione del voto elettronico nei parlamenti è spesso un processo graduale e sperimentale, in quanto le istituzioni legislative cercano di bilanciare i benefici dell'efficienza tecnologica con le esigenze di sicurezza, trasparenza e affidabilità. In alcuni paesi, il voto elettronico è ancora in fase di sperimentazione o è utilizzato solo in determinate circostanze, mentre in altri è diventato una prassi comune nelle procedure legislative.

Il voto elettronico nei parlamenti rappresenta un passo significativo verso l'innovazione tecnologica nel processo legislativo, ma richiede un'attenta considerazione delle implicazioni per la sicurezza e la trasparenza del processo decisionale democratico.

5. Opinione pubblica e trattamento dell'informazione nell'epoca digitale

Un ulteriore aspetto riguarda il processo di formazione della domanda politica. Nei sistemi politici democratici la domanda si forma attraverso l'aggregazione in gruppi di interesse, di pressione, in movimenti e viene ulteriormente aggregata e mediata dai partiti. L'ICT interviene su due aspetti diversi, ma che comunque riguardano il superamento delle forme di mediazione: la selezione e l'aggregazione della domanda politica.

In Romania è stato sperimentato il sistema ION che è il primo consigliere governativo con intelligenza artificiale²³. ION funziona come un'interfaccia tra il governo e i cittadini, raccogliendo informazioni, preoccupazioni e suggerimenti dal pubblico e presentandoli alle riunioni governative. È una piattaforma che mira a migliorare la comunicazione e la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali del governo.

È possibile che sia un software a produrre tale aggregazione? Tale procedura si espone ai medesimi problemi posti dalla selezione delle informazioni, quali sono i criteri che vengono utilizzati? Chi li decide? Certo anche nei partiti questi meccanismi sono tutt'altro che chiari, ma almeno si sceglie quali sono gli orientamenti in base ai quali si produce la costruzione della domanda politica. Ed i partiti sono comunque sottoposti alle prove elettorali, un'AI a quali prove di consenso può essere sottoposta?

Su questi aspetti quindi le criticità sono soprattutto di natura tecnica e giuridica, più sostanziale è l'utilizzazione del voto elettronico come strumento per supe-

²³ A. Cortazzo, "Il mio ruolo è rappresentarti"? Riflessioni su nuove tecnologie e legittimazione democratica, tra opportunità e rischi, in questo volume; sito ufficiale: <https://ion.gov.ro/>.

rare la democrazia rappresentativa e muoversi verso una democrazia deliberativa o una democrazia diretta.

Abbiamo già detto che uno dei nodi della crisi delle democrazie rappresentative è costituito dalla crisi dei partiti tradizionali e più in generale dalle forme di mediazione politica. La crescita di partiti e movimenti populistici si è fondata sull'idea del superamento della divisione tra eletti ed elettori, promuovendo l'idea che il rapporto potesse essere diretto. In questo l'ICT ha fornito un contributo decisivo rendendo possibile bypassare le organizzazioni tradizionali da una parte e promuovendo l'idea di una partecipazione diretta ai processi decisionali. Ma sia il rapporto diretto leader-seguaci, che la promozione di processi decisionali attraverso l'ICT fanno emergere tanto problemi di manipolazione (peraltro già presenti nell'uso dei media tradizionali), quanto problemi relativi alla trasparenza dei processi decisionali. L'introduzione di procedure digitali per assumere le decisioni pone la questione di come formulare la domanda su cui decidere, chi è titolato a farlo e chi può intervenire sul software. Si potrebbe sostenere che anche nelle forme tradizionali (i congressi) la formulazione delle mozioni e la loro votabilità non sempre è trasparente, ma nel caso dell'uso di strumenti digitali a tutto ciò si aggiunge il controllo tecnico dello strumento, ed il caso 5Stelle ha mostrato come questo non sia affatto neutrale²⁴.

Gli aspetti, forse, più controversi delle trasformazioni in corso riguardano l'uso che si fa e si può fare dei dati che vengono raccolti in rete, il contenuto stesso della comunicazione digitale e la relazione tra i produttori di contenuti e coloro che ne usufruiscono.

L'enorme mole di informazioni potenzialmente disponibili rende necessari strumenti di rintracciabilità e selezione (i vari motori di ricerca). Gli algoritmi con cui funzionano questi motori non sono neutrali²⁵, c'è un'ampia letteratura²⁶, ad esempio, sul bias di genere e di "razza": la selezione, la priorità di collocazione, sono decisi da coloro che gestiscono i motori e talvolta dipendono dai finanziamenti che si ricevono o dall'acquisto di posizioni. Com'è noto la parte accessibile del web è minima rispetto a ciò che effettivamente è presente: su questo aspetto non vi sono possibilità di controllo effettivo, ma solo l'analisi dei bias presenti.

La presenza in rete di una innumerevole quantità di dati personali ha consentito lo sviluppo di attività come il data mining, la profilazione, attraverso cui è possibile costruire profili molto precisi di coloro che navigano nel web e che possono

²⁴ S. Bory, *Il Rousseau Tradito: Politica in Rete e Processi Decisionali Dai Meetup al Movimento 5 Stelle*, in *Sociologia: Rivista quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali*, LIII, n. 3/2019, pp. 43-49; R. Angius, L. Zorloni, *Come funziona il nuovo voto elettronico del Movimento 5 Stelle*, in *Wired Italia*, 18 giugno 2021. <https://www.wired.it/attualita/politica/2021/06/18/movimento-5-stelle-voto-elettronico-rousseau-skyvote/>.

²⁵ L. Dell'Atti, *op. cit.*

²⁶ N. Kordzadeh, M. Ghasemaghaci, *Algorithmic bias: review, synthesis, and future research directions*, in *European Journal of Information Systems*, 31, fasc. 3 (4 maggio 2022), pp. 388-409.

essere usati per i fini più vari, normalmente di marketing. Nel marketing politico la profilazione serve a costruire messaggi specificamente indirizzati a sottogruppi particolari per ottenerne il consenso. Lo scandalo di Cambridge Analytica²⁷ ha mostrato tutte le insidie di tali possibilità, soprattutto se gli utenti sono ignari dell'uso delle informazioni che immettono in rete.

Certamente più complesso è il modo in cui si formano i contenuti e come essi possono essere recepiti. Vi sono problemi relativi al contenuto in senso proprio e alle modalità con cui esso viene espresso e trasmesso. Sono questioni già affrontate nell'analisi dei messaggi di propaganda politica²⁸, ma che nel web assumono una rilevanza particolare.

Possiamo distinguere aspetti differenti: l'acquisizione di enormi quantità di dati e la produzione di informazioni attraverso la comunicazione, la quantità e la qualità delle informazioni.

Sono a tutti noti i problemi derivanti dall'uso di bot per la moltiplicazione dei messaggi e per falsare il consenso intorno messaggi e leader politici²⁹. A questo si uniscono i problemi derivanti dalla diffusione di fake news con la conseguente disinformazione e misinformazione³⁰. La possibilità di accesso alla rete di qualsiasi soggetto e la possibilità di trasmettere pressoché qualsiasi messaggio ha generato un proliferare della disinformazione e della misinformazione³¹. Entrambe sono state costantemente presenti nella comunicazione politica e più in generale nella comunicazione pubblica – si pensi ai protocolli di Sion e a tutta la letteratura fiorita sugli ebrei; ciò che è effettivamente cambiato è la velocità di diffusione, la quantità di produzione di tali informazioni, la difficoltà nel controllo delle fonti.

Anche quando le informazioni non sono false o sbagliate, le modalità di comunicazione possono costruire percezioni fortemente orientate.

L'aspetto qualitativo concerne il contenuto delle informazioni presenti sul web. Il controllo delle fonti, l'attendibilità e la veridicità delle informazioni sono potenzialmente controllabili, ma ciò richiede un livello di alfabetizzazione digitale e di capacità cognitiva molto elevati. Se da una parte sono state eliminate molte bar-

²⁷ A. Richterich, *How Data-Driven Research Fuelled the Cambridge Analytica Controversy*, in *Partecipazione e conflitto*, 11, fasc. 2 (13 settembre 2018), pp. 528-543.

²⁸ M.D. Feld, *Political Policy and Persuasion: The Role of Communications from Political Leaders*, in *The Journal of Conflict Resolution*, 2, fasc. 1 (1958), pp. 78-89.

²⁹ S.C. Woolley, *Bots and Computational Propaganda: Automation for Communication and Control*, in J.A. Tucker, N. Persily, *Social Media and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2020, pp. 89-110.

³⁰ M. Rhao, *Il binomio disinformazione-sicurezza nel presidio dell'opinione pubblica in ambienti V.R.-A.R. alcune annotazioni sulla necessità di un costituzionalismo by design dei nascenti meta-versi*, in questo volume.

³¹ M. Pérez-Escolar, D. Lilleker, e A. Tapia-Frade, *A Systematic Literature Review of the Phenomenon of Disinformation and Misinformation*, in *Media and Communication*, 11, fasc. 2/2023, pp. 76-87.

riere materiali, dall'altra il *digital divide*³² si fonda soprattutto sulla capacità e competenza nel gestire gli strumenti digitali. Peraltro, l'ipotesi che il contenuto possa essere controllato da coloro che posseggono i vari social o dallo stato si espone ad enormi pericoli di censura e limitazione dell'informazione³³. Anche gli strumenti reputazionali, per quanto utili, sono manipolabili e non sono fondati su un sistema di controllo credenzialistico o di competenza come quello ante-web. Siamo dunque in alto mare.

Vi sono poi questioni legate al processo di formazione dell'opinione pubblica. Se pure fossero risolvibili i problemi della neutralità e della attendibilità delle informazioni, si porrebbe la questione del processo argomentativo. La base della democrazia rappresentativa è la condivisione di metavalori comuni: almeno in teoria ci dovrebbe essere un confronto dialogico che permetta alle diverse posizioni se non di convergere, quantomeno di dialogare e riconoscere le ragioni altrui.

La crisi che da decenni stanno attraversando le democrazie è anche il prodotto di un processo di polarizzazione nella società. Non è casuale che gran parte del dibattito sui social media ed il loro effetto sul dibattito politico si incentri su quanto essi contribuiscano a tale processo.

Nel caso dei social si discute se essi tendano a favorire processi di polarizzazione e di costruzione di bolle comunicative (*echo chambers*)³⁴, oppure riducano tale polarizzazione, o infine non facciano altro che riprodurre e amplificare una polarizzazione comunque presente.

Nei primi anni di sviluppo dei social le ricerche sembravano supportare la tesi che l'interazione in rete favorisse il dialogo e la comunicazione tra posizioni divergenti. La classica ipotesi del contatto³⁵ è stata riproposta sostenendo che le interazioni tra coloro che la pensano diversamente sia favorita dai social media.

La crescita di movimenti populistici, che hanno trovato nella rete uno strumento formidabile di diffusione e risonanza, ha fatto emergere l'ipotesi che nella rete si rafforzassero posizioni polarizzate³⁶.

³² J. Dijk van, *The Digital Divide*, John Wiley & Sons, Hoboken, 2020.

³³ A. Koltay, *The Private Censorship of Internet Gatekeepers*, in *University of Louisville Law Review*, 59 (2021-2020), p. 255; A. Master, C. Garman, *A Worldwide View of Nation-State Internet Censorship*, in *Free and Open Communications on the Internet*, n. 1/2023, pp. 1-21; G. De Minico, *Internet e le sue regole*, in questo volume.

³⁴ E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, Penguin Press, London, 2011. C. Vaccari, A. Valeriani, *Outside the Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies*, Oxford Studies in Digital Politics, Oxford University Press, Oxford-New York, 2021; C.T. Nguyen, *Echo Chambers And Epistemic Bubbles*, in *Episteme*, 17, fasc. 2 (giugno 2020), pp. 141-161. R. Arguedas, A.C. Robertson, R. Fletcher, R. Nielsen, *Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review*, 2022, <http://www.reutersinstitute.politics.ac.uk>; M.F. De Tullio, *op. cit.*

³⁵ E. Paluck, S. Levy, A. Green, D.P. Green, *The Contact Hypothesis Re-Evaluated*, in *Behavioural Public Policy*, 3, fasc. 2 (novembre 2019), pp. 129-158.

³⁶ M. Conover, J. Ratkiewicz, M. Francisco, B. Goncalves, F. Menczer, A. Flammini, *Political*

La formazione di bolle comunicative è considerata in parte la causa di questa polarizzazione ed implica la formazione di nicchie comunicative e cognitive auto-sufficienti ed autorinforzantesi, il che, in presenza di informazioni non controllate, tende a rafforzare credenze non verificate (si pensi al caso dei terrapiattisti o ai Novax)

Sul piano della formazione del consenso, la mancanza di confronto irrigidisce le posizioni, ma è poi così diverso dallo scontro tra i partiti ideologici, o dalla formazione dell'opinione pubblica attraverso una stampa non indipendente (o dal punto di vista politico o da quello economico)?

Le ultime ricerche affacciano l'ipotesi che la polarizzazione si verifichi tra soggetti già polarizzati e che non sia l'interazione in rete a provocarla³⁷.

C'è un ulteriore aspetto: l'opinione pubblica³⁸ si forma per consenso che può essere ottenuto dalla convinzione dialogica, dalla persuasione e dalla manipolazione.

In una democrazia ideale (di qualsiasi tipo) dovrebbe essere ottenuta attraverso la convinzione dialogica. Ma nel marketing politico vengono utilizzate tecniche di persuasione³⁹ e di manipolazione che mirano a ottenere il consenso attraverso costruzioni linguistiche particolari⁴⁰. Benché queste tecniche abbiano una lunga storia, la rete ha richiesto lo sviluppo di linguaggi e modalità di comunicazione specifici⁴¹ ed amplificato enormemente le possibilità del marketing politico. Se le fake news possono essere smascherate, questo genere di manipolazione è molto più insidioso e opaco.

Polarization on Twitter, in *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 5, fasc. 1 (2011), pp. 89-96; European Parliament. Directorate General for Parliamentary Research Services, *Polarisation and the Use of Technology in Political Campaigns and Communication*, LU: Publications Office, 2019; K. Garimella, I. Weber, *A Long-Term Analysis of Polarization on Twitter*, in *arXiv*, 17 marzo 2017; E. Kubin, C. Von Sikorski, *The Role of (Social) Media in Political Polarization: A Systematic Review*, in *Annals of the International Communication Association*, 45, fasc. 3 (3 luglio 2021), pp. 188-206; J.E. Settle, *Frenemies: How Social Media Polarizes America*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

³⁷ P. Barberá, *Social Media, Echo Chambers, and Political Polarization*, in *Social Media and Democracy*, cit., pp. 34-55; K. Morgan, *Political Polarization and Its Echo Chambers: Surprising New, Cross-Disciplinary Perspectives from Princeton*, High Meadows Environmental Institute on December 9, 2021, e 10 A.m., Princeton University. <https://www.princeton.edu/news/2021/12/09/political-polarization-and-its-echo-chambers-surprising-new-cross-disciplinary>.

³⁸ M. Barisione, *Opinioni pubbliche. Tradizioni teoriche e forme empiriche dell'opinione pubblica contemporanea*, in *Rassegna italiana di Sociologia*, fasc. 4/2011; N. Crossley, J.M. Roberts (a cura di), *After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*, I ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2004.

³⁹ E. Lombardi Vallauri, *Tecnologie linguistiche della persuasione: la funzione combinata di implicature e stereotipi*, in questo volume.

⁴⁰ G. Mannaioli, V. Masia, *Politica 2.0. La comunicazione implicita sui social e nei discorsi monologici tradizionali*, in questo volume.

⁴¹ D. de Kerckhove, *Parole e algoritmi: Schizzo per un'antropologia politica della trasformazione digitale*, in questo volume.

In altri termini, sembrerebbe che il passaggio della comunicazione in rete, se da una parte presenti i vantaggi di abbattere i costi materiali, di consentire ad un numero più elevato di persone non solo di fruire di informazioni, ma anche di interagire con i rappresentanti politici, dall'altro tende ad amplificare tendenze già presenti nella comunicazione politica.

Se la situazione è questa, e siamo ancora all'inizio di quest'epoca, quali sono le possibilità e le esperienze di regolazione attraverso istituzioni democratiche, e, se le istituzioni democratiche sono il risultato di forme perverse di manipolazione, quale garanzia possiamo avere che esse difendano effettivamente la democrazia? Tutto ciò ci rimanda al problema della regolazione.

6. La regolazione normativa di internet

La regolamentazione giuridica di internet è un campo complesso e in continua evoluzione. Copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la protezione dei dati personali, i diritti d'autore, la cyber-sicurezza, il commercio elettronico, la libertà di espressione e la regolamentazione dei contenuti online. Le leggi e le normative variano notevolmente tra i diversi paesi e regioni. Ad esempio, l'Unione europea ha implementato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)⁴² per regolare il trattamento dei dati personali. Negli Stati Uniti, la regolamentazione di internet è spesso guidata da principi di libera espressione con leggi specifiche che affrontano questioni come la privacy online e la sicurezza informatica. Più nello specifico, nei paesi che hanno adottato sistemi di e-vote vi sono leggi e regolamenti che rispondono alle diverse preoccupazioni legali, politiche e sociali. Alcuni dei principali aspetti normativi del voto elettronico includono la sicurezza dei dati, la privacy dell'elettore, la trasparenza del processo elettorale, l'accessibilità e la prevenzione delle frodi. La sfida principale è garantire che il sistema di voto elettronico sia sicuro, affidabile e resistente agli attacchi informatici, mantenendo al contempo la fiducia pubblica nel processo elettorale. Le normative tendono anche a enfatizzare la necessità di audit e verifiche indipendenti per garantire la correttezza dei risultati elettorali. La legislazione può anche affrontare questioni come l'uso di dispositivi di voto elettronico nei seggi, i sistemi di voto online e la gestione dei database elettorali.

Anche la produzione di fake news inizia ad essere oggetto di attenzione da parte dei legislatori. La regolamentazione giuridica delle informazioni false, comunemente note come "fake news", varia a seconda del paese e spesso implica un delicato equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e la necessità di prevenire la disinformazione. Alcuni paesi hanno introdotto specifiche leggi contro le

⁴² Regolamento generale sulla protezione dei dati regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Garante per la protezione dei dati personali.

fake news, specialmente in contesti sensibili come le elezioni, per prevenire la diffusione intenzionale di informazioni false che potrebbero influenzare il processo democratico. Queste leggi possono includere sanzioni per chi diffonde notizie false o requisiti per le piattaforme online di rimuovere contenuti falsi. Tuttavia, la regolamentazione delle fake news è complessa e controversa, poiché solleva questioni legate alla censura e ai diritti di espressione⁴³.

Tra i paesi che hanno affrontato la regolamentazione delle fake news vi sono; la Germania che ha introdotto la “NetzDG” o “Network Enforcement Act”, che obbliga le piattaforme di social media a rimuovere contenuti di hate speech e notizie false entro un determinato periodo di tempo dalla segnalazione; la Francia che durante i periodi elettorali, ha implementato leggi che consentono ai candidati o ai partiti di richiedere un’ordinanza d’urgenza per rimuovere o bloccare la diffusione di informazioni false; Singapore che ha approvato la “Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act”, che dà al governo ampi poteri per ordinare la rimozione o la correzione di contenuti online considerati falsi e dannosi per l’interesse pubblico; la Russia dove è stata introdotta una legge che punisce con multe e persino con la detenzione la diffusione di notizie false che vengono ritenute una minaccia per la sicurezza pubblica.

Questi esempi dimostrano come la regolamentazione delle fake news vari notevolmente a seconda delle priorità e delle preoccupazioni legali e politiche di ciascun paese.

La pervasività della rete e la sua crescente rilevanza nel promuovere i processi partecipativi stanno ponendo con chiarezza la necessità che i problemi emergenti trovino una regolamentazione più approfondita a partire dalla formulazione dei principi che devono guidare le leggi. Gli stati fondano i criteri di regolazione della società nelle proprie carte costituzionali: anche la società digitale necessita di una costituzionalizzazione.

Il costituzionalismo digitale è un concetto emergente che si concentra sulla trasposizione dei valori costituzionali tradizionali nel contesto della società digitale⁴⁴. Questo termine riflette la necessità di adattare i principi costituzionali fondamentali – come lo stato di diritto, la separazione dei poteri, la democrazia e la protezione dei diritti umani – alle nuove sfide e opportunità presentate dalla digitalizzazione e dall’evoluzione tecnologica.

Il costituzionalismo digitale rappresenta un tentativo importante di interpretare e applicare i principi costituzionali tradizionali in un mondo in rapida digitalizzazione, affrontando nuove sfide come la protezione della privacy, la libertà di espressione online, e il bilanciamento tra sicurezza e diritti individuali nell’era digitale.

⁴³ O. Pollicino (ed.), *Freedom of Speech and the Regulation of Fake News*, Larcier-Intersentia, Cambridge, 2023.

⁴⁴ O. Pollicino, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 3/2023; L. Di Majo, F. Parruzzo, *Nuovi aspetti del potere nel Metaverso*, in questo volume; M. Rhao, *op. cit.*

7. Conclusioni

Le sfide sono molteplici e non possono essere affrontate solo sul piano giuridico. La società digitale e la democrazia digitale reclamano dei cittadini consapevoli sia delle potenzialità, ma anche dei rischi dell'ICT e dell'AI, che sappiano muoversi in questo nuovo universo ed abbiano una competenza sufficiente nei nuovi strumenti⁴⁵. Altrimenti ciò che emergerà sarà una nuova élite capace di muoversi nel metaverso e di sfruttarne tutte le potenzialità⁴⁶.

⁴⁵ A. Emejulu, C. McGregor, *Towards a radical digital citizenship in digital education*, in *Critical Studies in Education*, 60, fasc. 1 (2 gennaio 2019), pp. 131-147; L. Dell'Atti, *op. cit.*

⁴⁶ J.D. Bolter, *The Digital Plenitude: The Decline of Elite Culture and the Rise of New Media*, MIT Press, Boston, 2019. S. Noble, S. Roberts, *Technological Elites, the Meritocracy, and Post-racial Myths in Silicon Valley*, in *Racism Postrace*. Report #, 2019, p. 6. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/7z3629nh>; H. Brockmann, W. Drews, J. Torpey, *A Class for Itself? On the Worldviews of the New Tech Elite*, in *Plos One*, 16, fasc. 1 (20 gennaio 2021), p. e0244071. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244071>.